

ATTI

DEL

PARLAMENTO SUBALPINO

SESSIONE DEL 1859

(VI. LEGISLATURA)

Dal 10 gennaio al 30 maggio 1859

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO

VOLUME IV

UNICO DELLE DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

dal 10 gennaio al 30 maggio 1859.

ROMA 1875

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO DI MONTE CITORIO

PROPRIETÀ LETTERARIA

DISCUSSIONI

DEL

SENATO DEL REGNO

PREFAZIONE

Col presente volume è ultimata la ristampa di tutti gli **Atti del Parlamento Subalpino** che consta di 63 volumi. Di questi, 20 contengono i *Documenti*, cioè i progetti di legge, le relazioni, gli elenchi dei Senatori, dei Deputati, dei Ministeri, i diversi Regolamenti delle due Camere e simili altri atti; 31 comprendono le *Discussioni* della Camera dei Deputati e 12 quelle del Senato del Regno.

Incominciata nel 1855 in Torino dietro il consiglio e con l'appoggio del Ministero CAVOUR-RATTAZZI, questa pubblicazione è oggi portata a compimento in Roma.

Se l'Italia si è fatta una e indipendente, e ha riacquistata la sua antica e vera Capitale, è dovere, è giustizia il proclamare ancora qui che al grandissimo scopo non poco ha contribuito quel Parlamento. Imperocchè fu il Parlamento Subalpino che mantenne vivo il fuoco della libertà quando veniva soffocato negli altri Stati, e fu da esso che si propagò in tutta Italia quell'irresistibile sentimento d'indipendenza, che scosse le popolazioni e preparò il risorgimento della Nazione.

Fu però atto di gratitudine verso il Parlamento Subalpino l'incoraggiamento che il Governo e il Parlamento Italiano, a lui succeduti, continuarono all'opera nostra onde fosse condotta al suo termine. Di guisa che questa ristampa può considerarsi come il più bello e durevole monumento che potesse innalzarsi in onore del Parlamento del piccolo ma forte Piemonte, il quale, appoggiato alla lealtà e al patriottismo del RE, e ispirandosi ai concetti ardimentosi e sagaci di CAMILLO CAVOUR, consegnò incolume lo Statuto al Parlamento Italiano.

Ma oltrechè un monumento di gratitudine, questa pubblicazione è anche un atto di molto giovamento pel paese. Le più ardue e delicate questioni politiche, militari, finanziarie e amministrative con mirabile maturità di senno e con profonda dottrina vennero trattate nella vita dodicenne del Parlamento Subalpino. Nei suoi atti è largo e copioso campo alle indagini e alle meditazioni così dell'uomo di Stato, come degli studiosi della storia e dei più vitali interessi della Nazione.

Nel 1863, un illustre personaggio, una gloria del Piemonte e dell'Italia, il Conte FEDERIGO SCLOPIS, allora Presidente del Senato del Regno, accennando precisamente all'utilità della presente ristampa scriveva ai Compilatori queste parole: « Non posso « ommettere di lodare il concetto, non meno che l'eseguimento di una pubblicazione « così importante. Tutti quelli che prendono parte alla vita politica della Nazione si « gioveranno dell'opera benemerita delle SS. VV., e tutti perciò debbono confortarle « a proseguire un lavoro così felicemente intrapreso e fra questi desidero di essere « dalle SS. VV. considerato in prima linea. »

Ed ecco che ora abbiamo la soddisfazione di vedere compiuto il nostro lavoro.

Si potrà forse dire che abbiamo consacrato ben lungo tempo a tant'opera — Ma noi volevamo usarvi la maggiore diligenza possibile, e d'altra parte, non ci rimanevano disponibili che poche ore ogni giorno, dovendo prima di tutto provvedere all'adempimento del nostro ufficio.⁽¹⁾ Del ritardo, quindi, dobbiamo essere scusati, tanto più che non tornò a danno del lavoro, nell'esecuzione del quale abbiamo la coscienza di avere adoperate tutte le nostre povere forze e tutti i mezzi di cui potevamo disporre.

Roma, settembre 1875.

I COMPILATORI

(1) Il commendatore avvocato GIUSEPPE GALLETTI è Direttore degli uffici di Segreteria, e il commendatore PIETRO PAOLO TRONPRO Direttore degli Uffici di Questura della Camera dei Deputati. (Nota degli Editori.)

Legislatura VI - Sessione seconda 1859 ⁽¹⁾

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE DES AMBROIS.

SOMMARIO. *Costituzione dell'ufficio provvisorio — Comunicazione di tre decreti reali di nomina del presidente e dei vice-presidenti del Senato — Annunzio della morte dei senatori Gautieri e Aporti — votazione per la nomina dei segretari definitivi e dei questori — Composizione degli uffizi — Deliberazione per la risposta al discorso della Corona — Comunicazione del presidente del Consiglio dei ministri — Lettura del decreto di nomina dell'avvocato Cadorna a senatore del regno — Annunzio della presentazione dei titoli di ammissione a senatore del regno del duca di Galliera — Nomina delle Commissioni permanenti di finanze e contabilità interna — Risultato dello squittinio per la nomina dei segretari e questori — Costituzione definitiva dell'ufficio di presidenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori Farina, Di San Martino, Dalla Valle e Ambrosetti, come più giovani fra i presenti, a riempire le funzioni di segretari provvintori.

(I quattro premenzionati senatori pigliano posto al banco dei segretari.)

DI SAN MARTINO, segretario provvisorio, dà lettura del verbale dell'ultima tornata della Sessione passata, il quale viene approvato.

DALLA VALLE, segretario provvisorio, legge i tre decreti reali portanti nomine del marchese Alfieri di Sostegno a presidente del Senato per la Sessione 1859 e del commendatore Des Ambrois e conte Sclopis di Salerano a vice-presidenti.

PRESIDENTE. Signori senatori, sento vivamente l'onore che mi è nuovamente conferito di aver parte nella presidenza di questo augusto Consesso, la cui saviezza imparziale e conciliatrice tiene un così alto luogo nei consigli della nazione.

Ho trovato finora nei miei colleghi indulgenza e benevolenza; permettetemi di sperare che lo stesso conforto non mi fallirà per l'avvenire.

Mi è doloroso il dover dare principio a queste sedute ricordando due perdite lamentevoli che il Senato ha fatto dopo l'ultima Sessione.

Una morte improvvisa e preinatura ci ha rapito l'ottimo nostro collega senatore Gautieri, amato e rispettato da tutti per nobiltà di sensi, per aurea schiettezza di carattere, perchè in lui le virtù dell'uomo pubblico e del privato sorgevano spontanee da felice natura.

Chiuse la benefica sua vita il senatore Aporti, che abbian veduto sino agli ultimi tempi trascinarsi cadente in quest'aula oppresso dalle infermità, ma sostenuto dall'amore del dovere, dalla devozione alla cosa pubblica; fu l'uomo della carità e della mansuetudine, semplice, modesto, sempre benevolo e tollerante verso tutti; la sua memoria durerà lungamente benedetta, perchè connessa coll'esistenza di una delle istituzioni che più onorano la nostra età.

Il numero dei senatori che hanno prestato il giuramento si trova ora ridotto a 93, quello necessario per la validità delle nostre deliberazioni sarà per conseguenza di 47.

(1) Veggasi a pagina 1 del volume III, 1° delle *Discussioni* della Camera dei deputati per la presente Sessione, la descrizione della solennità per l'inaugurazione della Sessione medesima, e il discorso della Corona.

**NOMINA DEI SEGRETARI E DEI QUESTORI
DEL SENATO.**

PRESIDENTE. Dovendo il Senato completare l'ufficio di presidenza colla nomina dei questori e dei segretari, invito ciascun senatore a preparare due schede, l'una contenente due nomi per l'elezione dei questori, e l'altra quattro per l'elezione dei segretari.

Intanto si farà l'estrazione a sorte degli scrutatori che dovranno far lo spoglio di questi nomi.

Sono estratti a sorte per lo spoglio delle schede relative alla nomina dei questori i senatori Lazzari, Pallavicino-Mossi e De Sonnaz;

E per lo spoglio delle schede relative alla nomina dei segretari i senatori Deferrari, Dabormida e Tornielli.

Ora si potrebbe fare l'estrazione a sorte degli uffici.

(Si procede all'estrazione degli uffici, i quali risultano composti nel seguente modo):

UFFICIO I. (1)

Piazza — Serra — Sauli F. — Dabormida — La Planargia — Pallavicino-Mossi — Tornielli — Plana — D'Angennes — Paleocapa — Cataldi — S. A. R. il principe di Carignano — Montezemolo — Franzini — Colla — Calabiana — Des Ambrois — Bona — Cagnone.

UFFICIO II.

Nigra — Prat — Riberi — Stara — Ambrosetti — Ricci A. — Piccolet — Mameli — San Marzano — Breme — Cotta — Pamparato — Cibrario — Balbi-Piovera — Alfieri — Conelli — Collobiano — Malaspina — San Martino.

UFFICIO III.

Pallavicini I. — Sauli L. — Musio — De Cardenas — De Ferrari — La Marmora — Sclopis — Farina — Oneto — Quarelli — Rossi — De Sonnaz — Pollone — Arese — Casati — Elena — Audiffredi — Durando — Cantù.

UFFICIO IV.

Giulia — Maestri — Riva — Girod — Marioni — D'Oris — Manno — Forest — Dalla Valle — Mangny — Vesme — De Foresta — Castagnetto — D'Azeglio Massimo — Roncalli — Jacquemoud — Chiodo — Caccia

UFFICIO V.

Giulio — Lazzari — Regis — Gonnet — Gallina — Pinelli — Imperiali — Collegno — Moris — Perzoglio — Mosca — Bilet — Borromeo — Brignole-Sale — Massa-Saluzzo — Laconi — D'Azeglio Roberto — Sella.

(1) Veggasi alla successiva pagina 9 la costituzione degli uffici.

ANNUNZIO DI CAMBIAMENTI NEL MINISTERO.

CAVOUË, presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri e dell'interno. Domando la parola.

Ho l'onore di annunziare al Senato che, nell'intervallo delle due Sessioni, Sua Maestà si degnò di nominare a ministro delle finanze il signor deputato Lanza, già incaricato di reggere quel dicastero, ed, a sua vece, ministro della pubblica istruzione, il signor avvocato Carlo Cadorna.

COMUNICAZIONI E NOMINE DIVERSE.

PRESIDENTE. Interpellerò ora il Senato se intenda nominare la Commissione per preparare il progetto di risposta al discorso della Corona, ovvero dare questo incarico all'ufficio di presidenza, come si fece negli ultimi anni.

Voci. All'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Si propone di affidare tale incarico all'ufficio di presidenza.

Chi intende di approvare questa proposta voglia alzarci.

(Il Senato approva.)

(Dietro invito del presidente, il senatore Dalla Valle, segretario provvisorio, legge il decreto di nomina del signor ministro Cadorna a senatore del regno.)

Il signor avvocato Cadorna, nominato senatore del regno, ha presentato i suoi titoli per essere ammesso a prestare giuramento: questi saranno trasmessi agli uffici per il loro esame.

Deggio pure partecipare al Senato che il signor duca di Galliera, nominato prima d'ora alla carica di senatore, ha presentato i suoi titoli per essere ammesso ad entrare in funzioni. Anche questi saranno esaminati negli uffici nel modo consueto.

Il Senato debbe ancora, secondo l'ordine del giorno, procedere alla nomina delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna. Prego quindi i signori senatori di preparare le relative schede.

Nello scorso anno i membri della Commissione di finanza erano i seguenti:

Des Ambrois, Di Pollone, Cotta, Caccia, Marioni, Colla, Regis, Cagnone, Quarelli, Giulio, Dabormida, Nigra.

Quelli della Commissione per la contabilità interna i signori senatori:

Di Castagnetto, De Cardenas, Cotta, Colla, Marioni, Di San Martino, Regis.

Invito i signori senatori a deporre le loro schede per la nomina dei questori e dei segretari nelle due urne a ciò destinate.

(Si procede all'appello nominale.)

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1859

Ora estraggo a sorte gli scrutatori per lo spoglio dei voti relativi alle due Commissioni permanenti.

Restano estratti a sorte:

Per la Commissione di finanze i senatori Di Castagnetto, Cibrario e Deferrari.

Per quella di contabilità interna i senatori Colla e Quarelli.

Risultato dello squittinio per le nomine dei questori:

DI POLLONE voti 40

CAGNONE » 31

I senatori Di Pollone e Cagnone avendo ottenuto la maggioranza voluta io li proclamo questori del Senato.

Lo squittinio per la nomina dei segretari diede il seguente risultato:

GIULIO voti 84

CIBRARIO » 33

MARIONI » 30

SAN MARTINO » 30

Io proclamo quindi a segretari del Senato i senatori Giulio, Cibrario, Marioni e San Martino.

Così essendo costituito l'ufficio definitivo del Senato, avrò l'onore di renderne partecipe S. M. il Re e di darne notizia alla Camera dei deputati.

Lo spoglio delle votazioni relative alle Commissioni permanenti richiederebbe ancora molto tempo; il risultato ne verrà perciò proclamato nella prossima seduta. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1859

- 2 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Risultato della votazione per la nomina delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna — Relazioni sui titoli d'ammissione dei senatori duca di Galliera ed avvocato Cadorna — Approvazione delle conclusioni degli uffizi per l'ammissione dei medesimi — Giuramento del senatore duca di Galliera — Votazione per la nomina dei Commissari presso la Cassa ecclesiastica e quella dei depositi e prestiti — Presentazione di sei progetti di legge — Lettura ed approvazione del progetto di risposta al discorso della Corona — Estrazione a sorte della Deputazione per la presentazione del medesimo a S. M. — Costituzione degli uffizi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

MARIONI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato dei seguenti tre omaggi:

Dal ministro della guerra, cento copie del resoconto generale sulla leva del 1857;

Dal signor Massimo Turina, sessanta esemplari d'un suo studio sull'imposta sulla rendita;

Dall'intendente generale di San Remo di due esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale dell'ultima scorsa Sessione.

GIURIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

2694. I facchini da grano nel porto di Genova rassegnano motivate istanze onde ottenere che nel progetto di legge sull'abolizione delle corporazioni privilegiate di lavoratori vengano parificati ai facchini di dogana.

2695. Gli abitanti di Hameau d'Urine, comune di Biot, provincia del Chiabasso, ricorrono nuovamente onde non venir segregati dal comune cui appartengono, siccome porterebbe il disposto della legge sulla erezione di nuovi comuni.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che nella votazione fattasi nella precedente adunanza, per la nomina delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna, ottennero maggiori voti:

Per la Commissione permanente di finanza, i signori senatori:

DES AMBROIS che ne ebbe . . .	38
DI POLLONE	35
REGIS	35
COLLA	34
MARIONI	34
DABORMIDA	31
CAGNONE	30
GIULIO	29
CACCIA	28
QUARELLI	27
NIGRA	21

E per formare la Commissione di contabilità interna, i signori senatori:

DI CASTAGNETTO che ne ebbe	38
COLLA	31
DEGARDENAS	30
COTTA	30
MARIONI	29
REGIS	29
SAN MARTINO	29

Sicchè le due Commissioni troverebbonsi fin dalla prima votazione compiute e composte dei senatori di cui ho dato il nome.

VERIFICA DI POTERI.

PRESIDENTE. Avendo i signori avvocato Cadorna e duca di Galliera presentato i titoli all'appoggio della loro nomina a senatori del regno, e gli uffici avendo destinato a relatori sulla validità dei medesimi i senatori Di Montezemolo e Di San Martino, io pregherei questi, se la loro relazione è in pronto, a volerne dar conoscenza al Senato.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Ho l'onore di annunciare al Senato, che essendo stati trasmessi al 1° ufficio i documenti relativi alla nomina a senatore del marchese Deferraris duca di Galliera, fatta con decreto collettivo del 18 novembre 1858, risultò dal loro esame concorrere nel medesimo unitamente alle condizioni generali di eligibilità i requisiti per cui può venir compreso nella categoria segnata dall'articolo 33, § 21, dello Statuto. In conseguenza il 1° ufficio mi ha incaricato di proporre la validazione della sua nomina al Senato.

PRESIDENTE. Porrò ai voti le conclusioni dell'ufficio. (Sono approvate.)

DI SAN MARTINO, relatore. L'ufficio 2° presi ad esame i titoli che giustificano la nomina a senatore del

regno dell'avvocato Carlo Cadorna, ha riconosciuto che concorrono nel medesimo vari dei requisiti previsti nell'articolo 33 dello Statuto.

Fu esso ministro segretario di Stato nel 1848.

Fu presidente della Camera elettiva.

Fu eletto deputato in più di tre legislature, ed ebbe più di sei anni d'esercizio delle funzioni di deputato.

Oltrepassa infine i quarant'anni di età.

L'ufficio 2° quindi per organo mio vi propone di dichiarare valida la nomina dell'onorevole avvocato Carlo Cadorna a senatore del regno.

PRESIDENTE. Interpellerò il Senato se intende di approvare le conclusioni dell'ufficio.

(Sono approvate.)

Essendo presente negli uffizi il senatore duca di Galliera pregherei i signori senatori Di Pollone e Cagnone a volerlo introdurre nell'aula senatoria per prestare il giuramento.

(Introdotta il duca di Galliera il presidente dà lettura della solita formula di giuramento che viene dal medesimo prestato.)

Do atto al duca di Galliera del prestato giuramento, e lo dichiaro ammesso alle funzioni di senatore.

Il Senato dovrebbe ora procedere alla nomina che annualmente si fa dei commissari alla Cassa ecclesiastica ed a quella dei depositi e prestiti. Nella scorsa Sessione venivano nominati, per la Cassa ecclesiastica, i senatori Des Ambrois, Mameli e Massa-Saluzzo; per quella dei depositi e prestiti i senatori Cotta, Nigra e Regis.

Prego i signori senatori di voler preparare le loro schede perchè possano essere raccolte nel corso della seduta.

PRESENTAZIONE DI SEI PROGETTI DI LEGGE:

- 1° TASSA DI EMOLUMENTO; 2° CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI; 3° CORSO DELLA STURA; 4° ARSENALE AL VAREGGIANO E DIPESA DI GENOVA; 5° SANITÀ MARITTIMA; 6° CODICE PENALE MILITARE.

LANZA, ministro di finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA, ministro di finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge che vennero già votati dall'altra parte del Parlamento:

1° Modificazioni alla legge sulla tassa di emolumento. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 197.)

2° Modificazioni all'articolo 8 della legge 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e prestiti. (Vedi volume *Documenti*, pag. 54.)

3° Riordinamento del corso del torrente Stura nella provincia di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 53.)

4° (Anche a nome del mio collega il ministro di guerra e marina) Sospensione del trasferimento del-

l'arsenale marittimo al Varignano, e miglioramento della difesa di mare a Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 51.)

LA MARMORA, *ministro di guerra e marina*. Ho l'onore di presentare al Senato, in qualità di ministro di marina, un progetto di legge relativo alla sanità marittima. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 366.)

Ho poi l'onore, come ministro della guerra, di presentare il progetto di Codice penale militare per la quarta volta, sperando che questa volta possa essere discusso ed approvato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 374.)

PRESIDENTE. Do atto ai signori ministri di finanze, e della guerra e marina dei progetti presentati e di cui fu or ora annunziato il titolo. Essi saranno trasmessi agli uffici.

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

PRESIDENTE. In adempimento del mandato di fiducia, conferito all'ufficio di presidenza nell'ultima adunanza, esso ha l'onore di presentare e sottomettere all'approvazione del Senato medesimo un progetto di risposta al discorso della Corona, del tenore seguente:

« **Staz!** — Sorgono nella vita dei popoli tali solenni congiunture, che comandano di stringere colla prudenza il freno ai desiderii; di confermare con la concordia l'energia della volontà.

« Nel richiamarci all'opera delle civili riforme, alla cura delle desiderate economie, la M. V. scorge in un turbato orizzonte indizii di complicazioni e forse di pericoli non molto lontani. Ferma nel rispetto dei trattati, quanto sollecita delle sorti italiane, Ella c'incuora a sperare dalla Divina Provvidenza il rimedio di non meritati dolori.

« Il Senato del regno fedele al suo mandato apporterà al Governo di V. M. il leale concorso dei suoi studii e della sua esperienza pel miglioramento delle leggi e della interna condizione dello Stato, fatta in alcune parti meno lieta dalla scarsezza di qualche ricolta, e dagli effetti di una lunga crisi commerciale.

« Intenti a cooperare con Voi per riparare ai mali passati, per provvedere alla prosperità dell'avvenire, noi comprenderem sempre in un solo affetto, in un solo voto, in una sola speranza, la gloria di V. M., l'onore della sua Corona, la libertà, la grandezza e la felicità della patria. »

Se da nessuno è domandata la parola io porrò ai voti l'approvazione del progetto d'indirizzo di cui ho dato lettura.

(Il Senato approva.)

Ora si farà l'appello nominale per raccogliere i voti dei signori senatori per la nomina dei commissari alla Cassa ecclesiastica ed a quella dei depositi e prestiti.

SESSIONE 1859 — SENATO DEL REGNO — Discussioni. 2

GIULIO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Essendosi approvato il progetto di risposta al discorso della Corona, debbesi far l'estrazione a sorte della deputazione che dovrà presentarlo a S. M.

Siccome però spetta al Senato il determinare il numero dei componenti tale deputazione, io gli domanderò se intenda che sia sempre di sette come pel passato.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si procede al sorteggio.

Vengono estratti i signori senatori: Ricci, Cibrario, Maestri, Quarelli, Castagneto, Ambrosetti, Tornielli.

Supplenti i signori senatori: Caccia e Stara.

Nello stesso tempo faccio conoscere al Senato che l'ufficio della Presidenza ricevette dai signori senatori De Cardenas ed Albini lettere colle quali scusano la loro assenza dalle sedute del Senato, per incomodità.

I signori senatori componenti la deputazione saranno invitati a domicilio pel giorno in cui dovranno presentare a Sua Maestà l'indirizzo.

Estraggo ora a sorte i nomi degli scrutatori per lo squittinio relativo alla nomina dei due commissarii per le due Casse.

In ordine alla nomina dei commissarii per la Cassa ecclesiastica sarebbero scrutatori i signori senatori Marioni, Balbi-Piovera e Cibrario.

Per l'altro squittinio relativo ai commissarii per la Cassa dei depositi e prestiti i signori senatori Maestri, Mameli e Pallavicino-Mossi.

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI.

PRESIDENTE. Darò ora conoscenza al Senato del modo con cui rimangono costituiti gli uffici.

UFFICIO I.

Presidente Des Ambrois — *Vice-presidente* Cagnone — *Segretario* Montezemolo.

UFFICIO II.

Presidente Cibrario — *Vice-presidente* Di San Marzano — *Segretario* Malaspina.

UFFICIO III.

Presidente Sclopis — *Vice-presidente* Della Marmora — *Segretario* Farina.

UFFICIO IV.

Presidente Marioni — *Vice-presidente* Caccia — *Segretario* Jacquemoud.

UFFICIO V.

Presidente Lazzari — *Vice-presidente* Rogis — *Segretario* Giulio.

COMMISSIONE BIMESTRALE PER LE PETIZIONI.

Ufficio I. . . . Pallavicino-Mossi.
— II. . . . Mameli.
— III. . . . Sauli Ludovico.
— IV. . . . Di Castagnetto.
— V. . . . Regis.

PRESIDENTE. Nulla più rimanendo all'ordine del giorno, io sciolgo l'adunanza, ed il Senato è convocato negli uffici per esaminare i progetti di legge presentati oggi dai signori ministri di finanze e di guerra, fra i quali ve ne ha uno che è di qualche premura, sebbene non ne sia stata domandata l'urgenza, ed è perciò particolarmente raccomandato alla diligenza degli uffici.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1859

— 3 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Giuramento del senatore avvocato Cadorna — Resoconto della risposta e comunicazione di S. M. alla Deputazione incaricata di presentare l'indirizzo del Senato — Presentazione di tre progetti di legge — Risultato della votazione per la nomina dei Commissari presso la Cassa ecclesiastica e quella dei depositi e prestiti — Nuova votazione per la nomina dei Commissari presso la Cassa dei depositi e prestiti — Incidente sul proposto rinvio alla Commissione già precedentemente nominata per l'esame del Codice penale militare — Parlano i senatori De Sonnas, Dabormida, il presidente del Consiglio dei ministri, e il senatore Sclopis — Approvazione del proposto rinvio.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

CERIMONIO, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

GIURAMENTO DEL SENATORE CADORNA.

PRESIDENTE. Essendo pronto per prestare il giuramento il nuovo nostro collega signor senatore Cadorna, io prego i signori senatori Di Pollone e Cagnone di volerlo introdurre nell'aula.

(È introdotto il senatore Cadorna.)

(Il presidente legge la solita formola del giuramento, il quale viene dal senatore avvocato Cadorna prestato.)

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE, E ANNUNZIO DEL MATRIMONIO DELLA PRINCIPESSA CLOTILDE COL PRINCIPE NAPOLEONE.

PRESIDENTE. Signori senatori! Nella solenne udienza avuta domenica scorsa la vostra deputazione presentava al Re l'indirizzo del Senato, che S. M. acco-

gliava con parole di benevolenza e di piena fiducia nel leale concorso che in avvenire, come nel passato, sarebbe da questa Camera prestato al suo Governo.

Degnavaasi poi la M. S. di annunziare alla vostra deputazione, e d'incaricare il presidente di annunziare al Senato, il matrimonio concluso in quello stesso giorno di S. A. R. madama Maria Clotilde di Savoia con S. A. I. il principe Napoleone; aggiungendo come confidasse nel cuor suo di avere procurata così la felicità della figlia sua diletta, e resi più fermi e più durevoli quei vincoli d'intime relazioni, e di politica alleanza già esistenti fra lui ed il potente Imperatore dei Francesi, che con tanto splendore sostiene un retaggio di gloria.

Il presidente in tal punto, facendosi interprete vostro, offeriva al Re l'omaggio delle congratulazioni del Senato per le auguste nozze, ed esprimeva a S. M. i sinceri e caldi voti che tutti concordemente facciamo per la felicità di quella Reale Principessa, che le più preziose e venerate memorie raccomandano al nostro amore, come le sue grazie e le sue virtù la fanno degna di tutte le simpatie d'un popolo generoso. Egli ancora porgeva nuova assicurazione alla M. S. che il Senato a nessuno sarebbe secondo nel corrispondere con riverente ed affettuosa divozione alle costanti ed animose sollecitudini del Re per il bene e la grandezza della patria;

sollecitudini che confortano le comuni speranze, non mai scompagnando la maturità dei consigli dalla magnanimità dei propositi.

**PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE:
1° POSTI GRATUITI NEL COLLEGIO GHI-
LIERI; 2° POSTI GRATUITI NEI COLLEGI
NAZIONALI; 3° MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
SULLA GUARDIA NAZIONALE.**

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, già approvati dalla Camera elettiva: l'uno riguarda i posti gratuiti nel collegio Ghislieri, a favore del comune di Bosco (Vedi vol. *Documenti*, pag. 364); e l'altro è relativo all'istituzione dei posti gratuiti nei collegi nazionali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 362.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi due progetti, i quali saranno rimandati agli uffici per il loro esame.

CAVOU, presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri e dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati portante modificazioni alla legge 4 marzo 1848 sulla Guardia nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 9.)

PRESIDENTE. Do pure atto al signor presidente del Consiglio della presentazione del testè riferito progetto di legge, il quale sarà tosto rimandato agli uffici per avere sollecito corso.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo ora annunziare al Senato, che lo spoglio fatto della votazione seguita nella precedente adunanza ebbe il risultato seguente:

Per la Commissione della Cassa ecclesiastica vennero nominati i senatori:

DES AMBROIS con voti . . .	32
MANELI	31
MASSA-SALUZZO	28

Per la Commissione della Cassa dei depositi ottennero maggiori voti i senatori

COTTA che ne ebbe	41
NICOLA	32

Ebbero poi voti 18 il senatore Colla, 16 il senatore Regia, 15 Caccia e Pollone.

Non avendo questi ultimi ottenuta la maggioranza assoluta, deve perciò essere rinnovato lo equitino.

Quindi pregherei i signori senatori a voler formare nuovamente le schede e proporre un nuovo deputato presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Debbo pure interpellare il Senato, se egli intenda di rimandare alla stessa Commissione, che già preparò il lavoro negli anni scorsi, l'esame del progetto di legge relativo al Codice penale militare.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SONNAZ. Debbo avvertire il Senato che questa Commissione disgraziatamente è mancante di molti membri per essere deceduti.

PRESIDENTE. Sono ancora otto i membri. Ed era appunto mio intendimento di accennare al Senato quali erano quelli che la componevano. Essi sono i senatori Lazzari, Prat, Stara, Franzini, Dabormida, De Sonnaz, Colla e Deferrari.

DABORMIDA. Credo sarebbe bene d'aggiungere alla medesima Commissione due membri; mancando in essa due distintissimi legali, i rimpianti senatori Siccardi e Demargherita.

CAVOU, presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri e dell'interno. Domando la parola.

Mi permetto di far notare al Senato che corrono già due o forse tre anni che questo Codice è stato presentato, e che il medesimo è aspettato con somma impazienza dall'esercito e da chi lo governa; che se quindi da una Commissione, perchè ha perduto alcuni suoi membri, si rimanda ad un'altra, non si finirà mai. Onde io pregherei il Senato di voler rinviare questo questo progetto agli stessi membri che componevano la Commissione, che già nelle passate Sessioni ebbe ad occuparsene, e di accingersi immediatamente all'esame del medesimo. Quand'anche non potesse il lavoro riuscire così perfetto è meglio avere un Codice che non corrisponda a quelle idee di perfezione che naturalmente i membri della Commissione possono avere concepito, ma che sarà di gran lunga migliore del Codice attuale, il quale lascia molto a desiderare.

SCLOPIS. Io credo che il lavoro sia inoltrato assai e quasi terminato; preme sicuramente di pubblicarlo e preme di non sconvolgere l'ordine delle idee. Se nuovi membri si nominano nella Commissione, essi naturalmente vorranno prendere cognizione di causa in tutto e per tutto del lavoro fatto e a farsi; ed in vece di guadagnare tempo forse se ne perderà, e nasceranno nuovi incagli.

Del resto poi siccome questo progetto deve essere discusso in Senato, i membri della magistratura che siedono su questi banchi potranno fare le loro osservazioni; ma frattanto la Commissione, che è ancora di otto membri, mi pare sia più che sufficiente per presentare l'opera sua, e possa questa prendersi quindi dal Senato in considerazione.

PRESIDENTE. Debbo ricordare al Senato come veramente questa Commissione abbia fatto un estesissimo

lavoro; essa non tralasciò d'impiegare continui studi nell'esame di questo progetto di legge, e si accordò col ministro stesso nel riformarlo in moltissimi punti.

Ma il Senato pur troppo ha da lamentare gravissime perdite sofferte negli anni passati, e nel novero di questi senatori che hanno lasciato grandissimo desiderio di loro si trovano due egregi membri della Commissione, che vi prendevano una parte molto attiva, cioè i senatori De Margherita e Sjecardi.

Ho poi avuto l'onore anche di dichiarare al Senato, nel finire dell'ultima Sessione, che questo lavoro era presso che al suo termine, anzi a nome della Commissione io pregai i signori senatori, che avevano conoscenza particolare della materia, quando avessero osservazioni particolari a proporre di comunicarle alla Commissione medesima, perchè il suo lavoro giungesse al Senato più compiuto e desse il meno possibile luogo a lunghe discussioni.

Egli è perciò che al primo eccitamento fatto quest'oggi io rispondeva, che la Commissione trovavasi ancora

composta di otto membri, i quali tutti avevano posta molta diligenza e attività intorno a questo primo studio; epperò proponeva di rimandare alla stessa Commissione questo progetto, il quale, ripeterò ancora, non darà più luogo a lunghi studi; sarà piuttosto una rivista di quello che si è fatto.

Io pongo ai voti questa proposta; se il Senato non l'accetta, provocherà la formazione di altra Commissione.

Chi è d'avviso di rimandare questo disegno di legge alla stessa Commissione voglia alzarsi.

(È approvata.)

(Si procede all'appello nominale per la nomina dei commissari mancanti presso la Cassa dei depositi e prestiti.)

Pregherò i senatori Mameli, Maestri e Pallavicino-Mossi che hanno già prestato l'opera loro come scrutatori a volerla rinnovare.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1859

—4—

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggio — Risultato della votazione per la nomina del Commissario mancante per la Cassa dei depositi e prestiti — Comunicazione di due lettere, l'una del ministro della Casa del Re, l'altra del ministro dei lavori pubblici, relative al matrimonio della principessa Clotilde col principe Napoleone — Presentazione del progetto di legge per assegnamento di dote a S. A. R. la principessa Clotilde Maria Teresa di Savoia — Dichiarazione di urgenza del detto progetto — Sospensione della seduta — Relazione ed approvazione immediata di detto progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

BARONIO, segretario legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ATTE DIVERSE.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato dell'omaggio fattogli dall'intendente generale della divisione amministrativa di Torino di quindici esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della Sessione 1858.

Annunzio in pari tempo che la votazione avvenuta nell'adunanza precedente, per nominare il terzo commissario presso la Cassa dei depositi e prestiti, ebbe il seguente risultato:

Il senatore Colla ottenne voti 32, il senatore Regis voti 12, gli altri andarono dispersi: quindi il senatore Colla, avendo ottenuto la maggioranza voluta, sarebbe membro della deputazione del Senato presso l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

COMUNICAZIONI RELATIVE AL MATRIMONIO DELLA PRINCIPESSA CLOTILDE COL PRINCIPE NAPOLEONE.

PRESIDENTE. Do ora lettura al Senato di due lettere pervenute alla Presidenza, l'una del ministro della Casa del Re, l'altra del ministro dei lavori pubblici.

BARONIO, segretario, legge:

Nella fausta occasione del matrimonio di S. A. R.

madama Clotilde con S. A. I. il principe Napoleone, S. M. avendo determinato di accompagnare gli augusti sposi sino a Genova e di ordinare per lunedì prossimo in quel regio palazzo una festa da ballo in loro onore, degnossi prescrivere che ad essa fossero invitati i signori senatori del regno.

3. Mi reco a premuroso dovere di portare a cognizione di V. E. tale determinazione, pregandola di volerne dar parte ai membri del Senato e di prevenirli che i biglietti d'invito saranno per essi preparati alla Segreteria dei cerimoniali di Corte in Genova, dove potranno nella giornata di lunedì farli ritirare.

Il Ministro della Casa del Re
NIGRA.

Il ministro sottoscritto essendo informato che alcuni signori senatori interverranno alle feste offerte alle LL. AA. II. il principe Napoleone e la principessa Clotilde, pregiassi di offerire per mezzo dell'E. V. ai suddetti signori senatori un biglietto di andata e ritorno in vetture di 1^a classe fra Torino e Genova valevole da domenica 30 corrente a tutto il mercoledì successivo.

Tale biglietto sarà trasmesso ad ognuno dei signori senatori in seguito ad elenco nominativo che l'E. V. è pregata di far pervenire il più presto possibile a questo Ministero con indicazione del convoglio prescelto al fine di tener pronte le vetture.

Il Ministro
BONA.

PRESIDENTE. Pregherei quindi i signori senatori, che si proponessero di recarsi a Genova, di volerne dar conoscenza all'ufficio di Presidenza del Senato, acciò si possa trasmetterne la nota al ministro dei lavori pubblici pel motivo indicato nella lettera testè letta.

PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNAZIONE DI DOTE A S. A. R. LA PRINCIPESSA CLOTILDE DI SAVOIA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.
LANZA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per assegnamento di dote a S. A. R. l'augusta principessa Clotilde Maria Teresa di Savoia, promessa sposa di S. A. I. il principe Napoleone. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 431.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge relativo alla dote di S. A. R. Maria Clotilde di Savoia.

Considerata l'evidente urgenza, io proporrei al Senato di voler ritirarsi negli uffici per dar sollecito corso a questo disegno di legge, affinchè si possa tosto votare.

Chi approva questa proposta voglia rizzarsi.

(È approvata.)

È sospesa la seduta pubblica, ed i signori senatori sono pregati di ritirarsi negli uffici per esaminare questo progetto di legge.

(La seduta è ripresa dopo un quarto d'ora.)

PRESIDENTE. Il Senato ritorna alle sue deliberazioni.

Gli uffici hanno nominato commissari per la legge ora presentata i senatori P'ezza, Cibrario, Sclopis, Marioni e Massa-Saluzzo.

La parola è al senatore Sclopis relatore.

SCLOPIS, relatore. Signori senatori! Il vostro ufficio centrale, conformandosi al voto unanime degli uffici del Senato, ha deliberato di proporvi l'adozione pura e semplice del progetto di legge per l'assegnamento di dote a S. A. R. la principessa Clotilde di Savoia promessa sposa a S. A. I. il principe Napoleone di Francia.

I nostri voti caldi e sinceri seguiranno la figlia dei nostri Re destinata a felicitare l'augusta famiglia di cui entra a far parte, ed una generosa nazione che ammirerà in essa quanto hanno di più amabile le virtù, di più avvenente le grazie.

PRESIDENTE. Il Senato consentaneo al suo primo voto vorrà dar corso immediatamente al progetto di legge secondo il rapporto stato letto dal senatore Sclopis.

Da nessuno essendosi domandata la parola darò lettura degli articoli del progetto e li metterò ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 500,000 per il pagamento della dote di S. A. R. la principessa Clotilde Maria Teresa Luigia di Savoia, in conformità del trattato concluso in data del 25 corrente gennaio tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. l'Imperatore dei Francesi. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa anzidetta sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'anno 1859 mediante l'aggiunta di apposita categoria sotto il numero 147 e colla denominazione: *Dote di S. A. R. la principessa Clotilde Maria Teresa Luigia di Savoia.* »

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultato della votazione:

Votanti 53
Voti favorevoli 53

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggi — *Presentazione del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore* — *Adozione di una proposta del senatore Di Pollone relativa al medesimo* — *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° Modificazioni all'articolo 8 della legge 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e prestiti; 2° Riordinamento del corso del torrente Stura nella provincia di Torino* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Approvazione del progetto di legge per modificazione alla legge della tassa di emolumento* — *Relazione sul progetto di legge per sospensione del trasporto dell'arsenale marittimo alla Spezia.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

GIULIO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sono stati fatti i seguenti omaggi al Senato:

Dal signor G. Siotto-Pintor di cinquanta esemplari delle sue considerazioni sugli adempriivi dell'isola di Sardegna;

Dagl'intendenti generali delle divisioni amministrative d'Annecy, Cuneo ed Asti di una quantità di esemplari degli atti di quei Consigli della Sessione 1858.

L'ufficio di Presidenza ha ricevuto una lettera dal senatore Musio, colla quale l'onorevole collega chiede un congedo di giorni 45 per gravi ragioni di servizio, e per incomodi di salute.

Chi è d'avviso che questo congedo debba venir accordato sorga.

(Il Senato accorda.)

PROGETTO DI LEGGE SULL'ABOLIZIONE DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

DE FORRESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore già approvato dal Senato nella scorsa Sessione, ed ora approvato dalla Camera dei deputati con qualche modificazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 43 e 51.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale

verrà secondo il solito stampato e distribuito ai signori senatori.

Interrogherò il Senato per sapere se intenda che si rimandi alla stessa Commissione....

Voci. Sì! sì! alla stessa Commissione.

PRESIDENTE. Debbo solamente osservare a questo proposito che manca il relatore, al quale poco fa il Senato ha accordato un congedo, e che in ogni caso vi si dovrà supplire....

DI POLLONE. Chi erano gli altri membri componenti quella Commissione?

PRESIDENTE. Erano i signori senatori Stara, De-ferrari, Sclopis e Quarelli.

DI POLLONE. Poichè il signor presidente interpella il Senato, mi pare che sarebbe più ovvio di rimandare lo stesso progetto di legge alla Commissione che già se n'è occupato, con delegazione al signor presidente di surrogare il membro che manca: giacchè quella Commissione sarà più d'ogni altra in grado di farne pronta relazione, conoscendone già lo spirito ed i particolari.

PRESIDENTE. Io pongo ai voti la proposta dell'onorevole senatore Di Pollone.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Allora per corrispondere al mandato che mi è dato io designo il signor senatore Girod per far parte della Commissione.

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI; RIORDINAMENTO DEL CORSO DELLA STURA.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene in discussione pel primo il progetto di legge relativo a modificazioni all'articolo 8 della legge 30 giugno 1857

sulla Cassa dei depositi e prestiti, del quale ho l'onore di dar lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 53-54.)

« **Articolo unico.** All'articolo 8 della legge 30 giugno 1857 è surrogato l'articolo seguente:

« **Art. 8.** L'interesse da corrispondersi dalla Cassa dei depositi e dei prestiti per le somme depositate, dopo la promulgazione di questa legge, sarà, sulla proposta della Commissione di vigilanza, determinato con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi.

« Esso continuerà però nella quota attualmente stabilita sino alla promulgazione del decreto reale.

« La quota dell'interesse dovrà poi sempre tenersi in rapporto colla quota corrente d'interesse attivo, da fissarsi a norma dell'articolo 15 per le somme che la Cassa stessa dà a mutuo; ed in ragione inferiore almeno del 2 per cento quanto ai depositi indicati nei numeri 1 ad 8 dell'articolo 3, e dell'1 per cento quanto agli altri.

« Sui fondi però depositati dalle Casse di risparmio sarà corrisposto un interesse inferiore soltanto del mezzo per cento a quello stabilito per i prestiti della Cassa.

« Le modificazioni nella quota d'interesse non avranno effetto sui depositi fatti anteriormente alle medesime quando siasene domandata la restituzione nel termine di giorni 20 dalla promulgazione del reale decreto.

« L'interesse comincerà a decorrere dal giorno 11° dopo la data del versamento sui fondi delle Casse di risparmio e dal 31° per tutti gli altri. Non sarà dovuto sopra le somme inferiori a lire 200, a qualunque specie di depositi appartengano. »

Non essendo domandata la parola, io lo porrò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Se il Senato crede io chiamerò ora la sua attenzione sul progetto di legge relativo al riordinamento del corso del torrente Stura, e potranno quindi venire ambe le leggi contemporaneamente votate. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 52-53.)

Non essendovi osservazioni in contrario, io do lettura del progetto di legge. (Vedi *infra*.)

Non chiedendosi la parola, rileggerò gli articoli separatamente e li porrò ai voti:

« **Art. 1.** È aperto un credito straordinario di lire 107,000 sul bilancio del 1858 del Ministero dei lavori pubblici, onde anticipare le spese a carico della Società della ferrovia *Vittorio Emanuele* e della divisione di Torino pel riordinamento del corso della Stura a difesa della ferrovia di Novara e della strada provinciale di Vercelli in provincia di Torino.

« Il credito anzidetto sarà applicato ad apposita categoria sotto il numero 73^{bis} colla denominazione: *Riordinamento del corso della Stura in provincia di Torino a difesa della ferrovia di Novara e della strada provinciale di Vercelli.* »

(È approvato.)

« **Art. 2.** Le somme a pagarsi dalla Società della ferrovia *Vittorio Emanuele* e della divisione di Torino in rimborso della spesa per loro conto anticipata, saranno versate nelle casse dello Stato con applicazione ad appo-

sita categoria del bilancio attivo 1858 nella parte straordinaria sotto il numero 67 e colla denominazione: *Ricupero della spesa a carico della Società della ferrovia Vittorio Emanuele e della divisione di Torino pel riordinamento del corso della Stura.* »

(È approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto delle due leggi testè approvate.

Dopo lo squittinio verrà in discussione il progetto per modificazioni alla legge della tassa di emolumenti.

DI SAN MARTINO, segretario, fa l'appello nominale per lo squittinio dei due progetti di legge surriferiti.

PRESIDENTE. Lo squittinio segreto diede il seguente risultato:

Pel progetto di legge per modificazioni all'articolo 8 della legge 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e prestiti:

Votanti	54
Voti favorevoli	51
Voti contrari	3

Per il progetto di legge relativo al riordinamento del corso del torrente Stura:

Votanti	52
Voti favorevoli	49
Voti contrari	3

(Il Senato adotta l'uno e l'altro progetto di legge.)

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO; CATASTO DI TERRAFERMA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze. **LANZA, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge stati testè approvati dall'altra parte del Parlamento:

L'uno portante modificazioni nell'amministrazione superiore del debito pubblico. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 58.)

L'altro riguardante l'approvazione di maggiori spese pel catasto di terraferma negli anni 1858 e 1859. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 93.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione dei due progetti di legge da lui annunziati.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DELLA TASSA DI EMOLUMENTO.

PRESIDENTE. Viene ora il progetto di legge per modificazioni alla legge della tassa di emolumenti, che

ò del tenore seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 197-198.) (*Vedi infra.*)

Non domandandosi la parola, darò di nuovo lettura degli articoli per porli ai voti:

« Art. 1 (In surrogazione dell'articolo 86 della legge 9 settembre 1854):

« Le sentenze definitive sopra controversie insorte pel pagamento di tasse od imposte qualunque dovute allo Stato andranno soggette alla tassa fissa, cioè:

« Se proferite dal tribunale superiore del contenzioso amministrativo, di lire 2;

« Se proferite da tribunale inferiore di lire 1.

« Le sentenze interlocutorie, preparatorie o contenenti provvedimenti di istruttoria, andranno esenti da emolumento. »

(È approvato.)

« Art. 2 (Aggiunta all'articolo 97):

« Sarà però dovuta una sola tassa fissa per ogni sentenza interlocutoria, ancorchè contenga più disposizioni. »

(È approvato.)

« Art. 3 (Aggiunta all'articolo 102 della tariffa):

« Le sentenze interlocutorie, di cui all'articolo 202 del Codice di procedura civile, se pronunciate in seguito a contestazione, andranno soggette ai diritti sovra fissati di lire 20 o di lire 10.

« Se pronunciate senza contestazione, pagheranno:

« Se del tribunale superiore del contenzioso amministrativo o delle Corti d'appello, lire 4.

« Se dei tribunali provinciali, di commercio o del contenzioso amministrativo, lire 1 50.

« Le sentenze e provvedimenti preparatorii o d'istruttoria emanati sia in seguito a contestazione, che non, andranno esenti dal diritto di emolumento.

« Le sentenze definitive dei giudici di mandamento non soggette al diritto proporzionale pagheranno il diritto fisso sovra indicato di lire 1.

« Le sentenze e provvedimenti interlocutorii, preparatorii e d'istruttoria dei giudici di mandamento saranno esenti da diritto d'emolumento. »

(È approvato.)

« Art. 4 (In surrogazione dell'articolo 89):

« Le sentenze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto, il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette, a titolo provvisorio, al pagamento d'una somma eguale alla tassa fissa, salvo a suo tempo la percezione della tassa proporzionale con imputazione di detta somma. »

(È approvato.)

« Art. 5 (Aggiungere all'art. 108 della legge):

« I segretari dei magistrati, tribunali o giudici in materia civile, commerciale o di contenzioso amministrativo, dovranno, oltre l'invio prescritto dall'arti-

colo 108 della legge 9 settembre 1854, trasmettere ogni mese all'agente demaniale una nota indicante tutte indistintamente le sentenze soggette ad emolumento, proferte nel corso del mese antecedente, ancorchè già risulti pagata la relativa tassa.

« La remissione di tali note dovrà farsi entro i primi dieci giorni del mese successivo, e saranno estese e formate secondo il modulo a stampa, che verrà provvisto dalle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 6. I segretari sovranominati sono obbligati di tenere un repertorio nel modo prescritto dai regolamenti per descrivervi, in ordine di data, tutte indistintamente le sentenze soggette a diritto d'emolumento fisso o proporzionale, ivi comprese le dichiarazioni giudiziali irrevocabili, contemplate nell'articolo 85 della legge 9 settembre 1854. »

(È approvato.)

« Art. 7. Per l'inosservanza delle obbligazioni loro imposte dall'articolo 108 della citata legge e dagli articoli 5 e 6 della presente, i segretari incorreranno nell'ammenda:

« Di lire 5 nel caso di ritardo nel trasmettere le note o le copie delle sentenze; —

« Di lire 5 per ogni articolo non iscritto sulla nota o per ogni copia non consegnata;

« Di lire 10 per ogni sentenza non iscritta od iscritta tardivamente sul repertorio;

« Oltre alla responsabilità sussidiaria in proprio per le tasse dovute per le sentenze, rispetto alle quali avranno contravvenuto.

« In caso di recidiva, le ammende sovra stabilite saranno raddoppiate, ed i contravventori potranno essere in via disciplinare puniti colla sospensione o colla destituzione, secondo la gravità dei casi. »

(È approvato.)

Prima che si proceda all'appello nominale annunzierò al Senato che è stata deposta sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per la sospensione del trasporto dell'arsenale marittimo alla Spezia; la quale sarà data alle stampe e tosto distribuita perchè il progetto possa essere portato all'ordine del giorno in una delle prossime nostre adunanze.

SENATO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il risultato dello squittinio segreto è il seguente:

Votanti	55
Voti favorevoli	54
Voti contrarii	1

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta alle ore 4.

TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1859

-6-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Presentazione di sei progetti di legge — Annunzio della nomina del professore Scialoja a commissario regio per sostenere il progetto di legge relativo alla Cassa per la vecchiaia — Approvazione del progetto di legge per la sospensione del trasferimento dell'arsenale marittimo al Varignano — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione di posti gratuiti nei Collegi-convitti nazionali — Schiarimenti del ministro dell'istruzione pubblica — Osservazioni del senatore Cibrario, relatore, in risposta al ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'articolo 1° — Emendamenti proposti dall'ufficio centrale all'articolo 2°, propugnati dai senatori Cibrario, Sclopis e Massa-Saluzzo, ed oppugnati dal ministro dell'istruzione pubblica e dal senatore Audiffredi — Approvazione degli emendamenti dell'ufficio centrale e dell'intero articolo 2° e dei successivi — Fissazione del giorno di riunione negli uffici per l'esame del progetto di legge per il prestito di 50 milioni di lire — Presentazione di varie relazioni sopra progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

CINQUANTO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizioni:

2696. Carlo Bertet di Ciampere (petizione mancante dell'autenticità della firma).

2697. Diversi abitanti delle parrocchie di Cabanne e di Priosa, comune di Santo Stefano d'Aveto, provincia di Chiavari, ricorrono al Senato, protestando contro un ricorso sporto a loro nome da alcuni abitanti della parrocchia di Rezoaglio, al Consiglio provinciale di Chiavari, perchè nella nuova circoscrizione dei comuni si stabilisca il capoluogo in Rezoaglio, ed insistono invece perchè venga decretata sede del nuovo comune il luogo di Cabanne.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Da lettura di una lettera del senatore Della Planargia, il quale per urgenti emergenze sua domanda un congedo di un mese, che dal Senato viene accordato.

Partecipa eziandio essersi fatto omaggio al Senato dall'intendente generale della divisione amministrativa di Ivrea di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione 1858.

SESSIONE 1859 — SENATO DEL REGNO — *Discussioni.*

3

**PRESENTAZIONE DI SEI PROGETTI DI LEGGE;
ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL PROFESSORE
SCIALOJA A COMMISSARIO REGIO PER SOSTE-
NERE IL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO
ALLA CASSA PER LA VECCHIAIA.**

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze. **LANZA, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

1° Pegni sulle merci e magazzini di deposito (Vedi vol. *Documenti*, pag. 463).

2° Vendita all'incanto delle mercanzie in grosso (Vedi vol. *Documenti*, pag. 462).

3° Istituzione di una cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia (Vedi vol. *Documenti*, pag. 68).

4° Indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione (V. vol. *Documenti*, pag. 95).

5° Riparazione alle strade nazionali da Nizza a Voltui e da Fossano a Savona (Vedi vol. *Documenti*, pag. 101).

6° Autorizzazione al Governo di contrarre un prestito di 50 milioni di lire (Vedi vol. *Documenti*, pag. 453).

Pregherai il Senato a volersi occupare d'urgenza del progetto di legge relativo al prestito.

Nello stesso tempo debbo annunziare al Senato che S. M. ha nominato il professore Scialoja a commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge relativo all'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione dei progetti di legge da lui enunciati, e siccome egli sollecita l'urgenza pel corso a darsi al progetto relativo al prestito, io interpellero il Senato al riguardo.

Chi approva l'urgenza sorga.

(Il Senato approva.)

In conseguenza di questa deliberazione io propongo al Senato di volersi riunire negli uffici lunedì per l'esame di detto progetto.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOSPENSIONE DEL TRASLOCAMENTO DELL'ARSENALE MARITTIMO AL VARIGNANO.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene in discussione il progetto di legge per la sospensione del trasferimento dell'arsenale marittimo al Varignano, e miglioramento della difesa di Genova dal lato di mare (Vedi vol. *Documenti*, pag. 50).

Darò lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

Non domandandosi la parola, io rileggerò gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. La somma di dieci milioni di lire, assegnata coll'articolo 3 della legge 4 luglio 1857 per la costruzione di un arsenale marittimo nel seno del Varignano, è ridotta a due milioni di lire, le quali verranno impiegate nelle opere occorrenti per la traslazione del personale e pel materiale della marina militare, e per tutte le esigenze che ne derivano, a norma di detta legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Fermo perciò rimane lo stanziamento di lire 1,500,000 alla categoria 35 del bilancio del Ministero della marina pel 1857 e viene ridotta da due milioni a lire 500,000 la somma allogata nel bilancio dello stesso Ministero pel 1858. »

(È approvato.)

« Art. 3. È autorizzata la spesa di un milione di lire per il miglioramento della difesa di Genova dal lato di mare, mercò lo stabilimento di un piazzale d'armi a San Benigno, giusta il progetto del 18 gennaio 1857, firmato Morando e Capelli, e col mezzo di una batteria alla Lanterna, a seconda del progetto 20 detto mese ed anno, firmato Parodi e Capelli. »

(È approvato.)

« Art. 4. Tale somma sarà iscritta per lire 500,000 come spesa nuova nel bilancio del Ministero di guerra del corrente esercizio 1859, e la relativa categoria sarà distinta col numero 83 e col titolo di *Opere di fortificazioni a Genova dal lato di mare*. Le rimanenti 500,000 lire saranno alloggiate nel bilancio 1860 del Ministero stesso e con applicazione egualmente a categoria speciale col titolo anzidetto. »

(È approvato.)

DI SAN MARTINO, segretario, fa l'appello nominale per la votazione segreta.

PRESIDENTE. Il risultato della votazione sopra il progetto di legge testè approvato è il seguente:

Votanti 53

Voti favorevoli 53

(Il Senato adotta all'unanimità.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI POSTI GRATUITI NEI COLLEGI CONVITTI NAZIONALI.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in discussione il progetto di legge per l'istituzione di posti gratuiti nei Collegi convitti nazionali, del quale do lettura (Vedi vol. *Documenti*, pag. 362) (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Avrà presente il Senato che l'ufficio centrale nella sua relazione accennò come fosse intendimento suo che nell'articolo 2 alle parole *impiegati governativi* si aggiungessero le seguenti: *e militari* in surrogazione delle parole *e municipali*.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro della pubblica istruzione.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. L'ufficio centrale avendo mosso alcuni dubbi, e fatte alcune osservazioni dirette ad ottenere alcuni schiarimenti intorno a questo progetto di legge, io mi credo in debito di fornirli al Senato colla persuasione di darli tali da poter convincerlo della convenienza di adottare la proposta di legge quale gli venne presentata dal Ministero.

Innanzi tutto debbo esporre un fatto incontrastabile, cioè che il progetto di legge del quale si tratta non impone alcun nuovo onere all'erario. La legge del 4 ottobre 1848, che istituiva i Collegi convitti nazionali, fra le altre attività per la dote di questi stabilimenti assegnò anche i prodotti dei minervali, che pagano annualmente gli allievi che frequentano le scuole in essi aperte. Tali minervali finora vennero riscossi e adoperati a proprio uso direttamente dai Collegi di cui discorriamo.

Ora non trattasi se non che di convertire questa parte della loro dote in altrettanti posti gratuiti.

Ad oggetto poi di stabilire la somma che dovesse servire a questo uso il Ministero prese una media dei prodotti dei minervali in questi collegi, incominciando dall'epoca della loro istituzione e perciò comprendendo anche i primi anni di esistenza degli stessi Collegi nei quali la rendita dei minervali fu certamente al disotto di quella che sia attualmente.

Siffatta media, ben lungi dal presentar pericolo di diminuzione nell'avvenire, in quella vece offre ogni probabilità di aumento. Eppertanto non vi può essere timore che non solo ora, ma anche in futuro la spesa dei posti gratuiti da instituirsi sia mai per ricadere a carico dell'erario.

L'ufficio centrale si occupò parimente del riparto di questi posti gratuiti nei vari collegi nazionali, e riconobbe che esso era stato fatto in proporzione delle rendite di ciascuno di detti Collegi. E veramente il Ministero, dopo di avere ottenuta la media generale del prodotto di tutti i collegi nazionali, cercò quale fosse la media speciale per ciascun Collegio, ed in ragione di essa fissò il riparto dei posti, che perciò si trova in relazione quasi assolutamente esatta col prodotto reale medio di ciascun Collegio.

Quindi è che anche per questo rispetto il Senato può accettare con piena sicurezza la proposta sottomessa alle sue deliberazioni.

L'ufficio centrale mosse poi il dubbio se, secondo i termini della legge che viene dal Ministero proposta, siano chiamati a godere dei posti gratuiti soltanto coloro che frequentano i corsi secondari classici, o non anche coloro i quali frequentano i corsi speciali aperti pure negli stessi Collegi nazionali.

A questo riguardo posso dissipare il dubbio in modo certissimo, appoggiandomi alla classificazione degli insegnamenti che è fatta dalla nostra legislazione.

Questa ripartisce l'insegnamento in universitario, secondario, primario od elementare. Ora il secondario si compone appunto degli studi secondari classici e degli studi secondari speciali.

Ond'è che accennandosi nella legge agli studenti i quali frequentano i corsi secondari, e perciò al genere che abbraccia le due specie diverse d'insegnamento secondario, non può esservi dubbio alcuno che i posti gratuiti, dei quali ora si tratta, dovranno conferirsi tanto agli studenti dei corsi classici, quanto a quelli dei corsi speciali.

Mosse parimente dubbio l'ufficio centrale se sotto il nome di *figli d'impiegati governativi* si possano intendere anche i *figli dei militari*.

In verità il Governo non può neppure a questo riguardo ammettere nessun possibile dubbio. L'indicazione di impiegati governativi esprime la natura dell'impiego avuto riguardo all'autorità che lo conferisce, ond'è che vuoi ritenere impiegato governativo chiunque sia investito dell'ufficio che esercita dal Governo. Ciò si fa poi tanto più chiaro nella legge stessa, nella quale sono posti a confronto gli impiegati governativi cogli impiegati municipali; appunto perchè l'origine, cioè la collazione dell'ufficio, nei due casi, proviene da due autorità differenti.

Gli impiegati governativi potrebbero ben dividersi in impiegati amministrativi, giudiziari, militari, ecc. ecc., ma tutti questi sono certamente impiegati governativi; epperò pare a me non possa esservi dubbio alcuno che allorchando i figli di militari si presentino pel con-

seguimento dei posti gratuiti, che formano il soggetto della presente legge, in essi sia riconosciuto il diritto di preferenza al pari di tutti i figli degli altri impiegati del Governo.

Un'ultima osservazione vien fatta dall'ufficio centrale, e questa intorno a quella parte del progetto di legge nella quale il beneficio dei posti gratuiti è riservato di preferenza non solo ai figli degli impiegati governativi, ma sì anche a quelli degli impiegati municipali.

Parve all'ufficio che siffatta preferenza dovesse essere unicamente riservata a pro dei figli degli impiegati del Governo, e non dovesse questo beneficio estendersi anche ai figli degli impiegati municipali, massime dappoichè l'organamento dei Comuni fu talmente stabilito che l'amministrazione dei medesimi, ed anche la parte economica che li riguarda, è assolutamente indipendente dall'amministrazione dello Stato.

A questo riguardo io debbo innanzi tutto fare osservare che se si considera l'origine dei fondi dei quali si disporrebbe ora, all'oggetto di stabilire questi posti gratuiti, fondi i quali provengono dal pagamento dei minerali e che non perdono la loro natura per ciò solo che d'ora in poi essi dovranno essere versati nelle casse del Governo; se si considera, dico, l'origine di questi fondi, pare che ciò basterebbe già a giustificare la proposta fatta dal Governo; imperocchè questi sono fondi provenienti dai pagamenti privatamente fatti dai cittadini, i quali ordinariamente appartengono anche ai comuni nei quali i Collegi sono stabiliti, o ai comuni vicini; onde pare che l'equità richieda che i comuni non siano assolutamente esclusi dal beneficio della preferenza.

Ma vi è un'altra ragione la quale pare a me di molta gravità, ed è questa: Fra gli impiegati municipali ve n'ha una classe la quale sventuratamente è in una condizione molto dolorosa e sono questi i maestri ed i professori stipendiati dai Comuni. Questa classe d'insegnanti è stata dalla legislazione sì può dire quasi abbandonata. Per la qual cosa avviene sempre che, allorchando quelli fra essi che appartengono all'insegnamento elementare campano lungamente la vita, giunti a quegli anni nei quali non possono più, per la mancanza di forze fisiche, adempiere al loro ufficio, si trovino assolutamente privi di ogni mezzo di sussistenza, giacchè, come tutti sanno, non hanno verun diritto alla pensione di ritiro.

Ora se gli impiegati municipali venissero esclusi dal vantaggio loro accordato colla presente legge, i figli dei maestri i quali e per la natura dell'ufficio esercitato dai loro genitori, e per la posizione dolorosa e difficile nella quale si trovano, avrebbero maggior ragione di domandare il beneficio di preferenza per queste piazze gratuite, se ne vedrebbero precisamente privati.

Questo è il principale motivo pel quale spero che il Senato vorrà aderire alla proposta fatta dal Governo.

Vi è poi un'altra considerazione. In questi ultimi anni molte provincie andarono a gara a stabilire posti gratuiti a carico degli erari provinciali.

Ora per parecchi di questi posti gratuiti non si è apposta la condizione che gli aspiranti debbano appartenere od alle provincie od alla città che ha stabilito questi posti gratuiti. Ora se per parte del Parlamento si adottasse il sistema di escludere i figli degli impiegati municipali da poter avere quella preferenza che hanno gli impiegati governativi al godimento di queste pensioni, potrebbe facilmente avvenire che d'ora in poi si mettessero condizioni corrispondenti nello stabilimento di posti gratuiti per parte delle provincie. Epperò pare che dovendosi guardare questa materia da un punto di vista alquanto largo, dal punto di vista dell'interesse generale, convenga che non vi siano eccezioni nè da una parte nè dall'altra. Per questi motivi io pregherei il Senato a voler mantenere anche questa aggiunta nel progetto di legge che è stato presentato.

Io non ho altra osservazione a fare, salvo che mi sia ulteriormente richiesta.

CERRAIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome questa è questione unicamente speciale, parrebbe forse più opportuno il riservare la discussione al momento in cui verranno a disamina gli articoli.

CERRAIO, relatore. Io mi riservo dunque a parlare quando si discuteranno gli articoli.

Solo mi prome ora di far osservare all'onorevole signor ministro che mi pare aver egli posto la questione fuori di luogo, dove parla di esclusione.

Qui non si tratta di escludere nessuno, si tratta di vedere se si debba agli impiegati municipali estendere il privilegio che si concede agli impiegati governativi di preferenza a parità di meriti.

L'ufficio centrale non crede che si debba estendere il privilegio agli impiegati municipali, perchè (come già osservò nella sua relazione) non v'ha precedente che appoggi questo pareggiamento degli impiegati dei municipi agli impiegati del governo, ed è la prima volta che compare in una legge un tale favore.

PRESIDENTE. Se nessuno più intende di parlare sulla discussione generale leggerò gli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. Sono istituiti dodici posti gratuiti nel collegio convitto nazionale di Torino, otto in quello di Genova, sei in quello di Nizza, cinque in quello di Novara, quattro in quello di Voghera, tre in quello di Ciampi. »

Chi approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 2. Detti posti saranno conferti per via di concorso, e vi potranno aspirare tutti i giovani regnicoli di ristretta fortuna per attendere agli studi secondari.

« A parità di merito avranno la preferenza i figliuoli degli impiegati governativi e municipali.

« Un regolamento approvato con decreto reale, previo avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, stabilirà le norme da seguirsi negli esami di concorso e nel conferimento dei predetti posti, e le discipline da osservarsi dagli alunni che ne saranno gratificati. »

CERRAIO, relatore. Tre appunti ha fatto l'ufficio centrale a questo articolo 2°.

Il primo non contiene veramente che un'osservazione: l'ufficio centrale riconosceva che anche gli studi *speciali* potevano intendersi compresi nella qualificazione di studi *secondari*; tuttavia ha creduto che un'esplicita dichiarazione del signor ministro potesse essere utile; questa dichiarazione fu fatta, e l'ufficio centrale non ha più nulla ad osservare in proposito.

Il secondo appunto riguarda l'ommissione della menzione dei militari.

Crede il signor ministro che sotto il nome di impiegati governativi vengano di necessità compresi anche i militari.

L'ufficio centrale non può adattarsi ad una tale spiegazione.

Nel concetto generale è evidente che quando si dice *impiegato* non si intende mai una persona che appartenga alla milizia. La parola *impiegato* si dà agli impiegati civili, ma non ai militari. Tutt'al più si applica a quelli che reggono la parte amministrativa del militare ma non a chi esercita attivamente la milizia. Per conseguenza l'ufficio centrale crede di dover insistere nelle osservazioni che ha fatte.

In ordine agli impiegati municipali (che forma il terzo appunto) ha osservato l'ufficio centrale essere la prima volta che compare in una legge questa specie di assimilazione degli impiegati municipali agli impiegati governativi; e crede che vi sia tanto minor ragione di concedere questo pareggiamento, in quanto che, in seguito allo Statuto ed alle leggi che reggono i Comuni, l'autonomia dei medesimi è stata molto meglio assicurata.

Io non disconosco i servizi che possono rendere detti impiegati municipali, ma non vedo una ragione per la quale si debba concedere tale preferenza.

Il signor ministro ha osservato che una parte dei fondi dei Collegi-convitti nazionali derivano dai minervali; ma questa è una ragione che prova troppo, perchè, siccome tutti gli introiti dello Stato derivano dai tributi che pagano tutte le classi dei cittadini, ne verrebbe la conseguenza che tutti dovrebbero avere qualche privilegio e preferenza.

Per tale effetto l'ufficio centrale crede di dover insistere perchè alle parole *impiegati governativi e municipali* sieno surrogate quelle di *impiegati civili e militari*, anche riconoscendo che la parola *impiegati* possa pure comprendere i militari, massimamente dopo l'esplicita dichiarazione fatta dal signor ministro che sotto questo nome il Governo intende compresi coloro che si consacrano al servizio attivo della milizia.

CADONNA, ministro dell'istruzione pubblica. Se il Senato crederà opportuno di ammettere le parole *impiegati civili e militari*, io non farò opposizione. Imperocchè, come dissi or ora, il Ministero non intese mai di escludere gli impiegati militari. Farò solo osservare che sotto il nome d'impiegati governativi s'intendono tutti gli impiegati del Governo, e la prova se ne ha che anche i militari, i quali si presentano alla Camera elettiva

per essere ammessi come deputati, sono tutti ritenuti nel novero degli impiegati governativi, per essere colpiti dall'articolo che stabilisce il *maximum* del numero d'impiegati governativi, i quali possono sedere in quella parte del Parlamento. Osserverò ancora che l'istesso emendamento fatto dal relatore proverebbe ciò che il Ministero sostiene, che cioè le parole di *impiegati governativi* indicano anche i militari.

Ripeto però che se il Senato non vede alcun inconveniente a che debba questa legge seguire un più lungo corso ritornando alla Camera elettiva per questa sola ragione, io non opporrò altra difficoltà.

Quanto alle altre osservazioni, non intesi mai di dire che si faccia un'assimilazione fra gli impiegati governativi e municipali; io non ripeterò l'osservazione che ebbi già l'onore di fare al Senato; non intesi neanche di dire che si faccia una esclusione odiosa.

Io credo però di dover persistere in questa proposta fatta dal Ministero, perchè sia esteso agli impiegati municipali il privilegio che si concede agli impiegati governativi.

Le ragioni per le quali stimo dover persistere le ho già addotte al Senato. Non mi resta adunque che di raccomandargli i poveri insegnanti i quali fanno compassione, e credo meritino tutti i suoi riguardi.

PRESIDENTE. Siccome non cade obiezione sulla prima parte dell'articolo secondo, credo non vi sarà difficoltà che sia posta ai voti. Essa è così concepita:

« Art. 2. Detti posti saranno conferiti per via di concorso, e vi potranno aspirare tutti i giovani regnicoli di ristretta fortuna per attendere agli studi secondari. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Ora viene la seconda parte sulla quale cade l'osservazione dell'ufficio centrale, il quale proporrebbe di sopprimere le parole *e municipali*, surrogandovi le seguenti: *civili e militari*.

Siccome relativamente agli impiegati militari l'emendamento avrebbe una conseguenza assoluta, così porrò ai voti le parole *e municipali*. Mi pare questo il miglior mezzo di risolvere la questione che si agita. Chi non vuole che sieno favoriti gli impiegati municipali non si leverà.

CINQUANO, relatore. L'aggiunta delle parole *e militari* mi pare sia stata consentita dal signor ministro.

CADONNA, ministro dell'istruzione pubblica. Io mi sono rimesso a quello che farebbe il Senato.

AUDIFREDDI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

AUDIFREDDI. La differenza è troppo piccola per far luogo a modificazioni che necessitano il rinvio di questo progetto all'altro ramo del Parlamento; massime da che si è intesi sul fondo, per modo di spiegazione, in ordine alle parole *impiegati governativi* come comprensive anche dei *militari*.

Riguardo poi agli impiegati *municipali* non mi pare, lo ripeto, che per questa semplice modificazione si debba rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento; onde

proporrei che fosse votato l'articolo come venne proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. La parte che ponevo a parlito è separata dalla maggior spiegazione che s'introdurrebbe; prima di tutto trattasi di sapere se saranno o non esclusi dal favore gli impiegati *municipali*.

SCLOPIS. Domando la parola.

Io credo che importi molto che all'elaborazione delle leggi si attenda da ciascun ramo del Parlamento; e dall'uno si rispetti l'opinione dell'altro; quindi non vale la ragione di dire che si debba sostare per non rimandare il progetto all'altro ramo del Parlamento.

La questione grave, sulla quale dobbiamo insistere, si presenta a dir vero in termini assai tenui; è l'ammissione, o l'esclusione della parola *municipale*. Ma qui vi è questione di massima. Conviene che non vi sia nemmeno una fessura per cui possa introdursi una falsa intelligenza del principio legislativo.

Se in una legge dove si tratta di una preferenza, la quale deve per un giusto riguardo venir concessa ad un impiegato civile e militare, voi ammettete che questo impiegato debba essere equiparato agli impiegati municipali, voi stabilite una specie di parità di condizione che poi verrà ad essere una parità di trattamento tra due classi che debbono essere assolutamente distinte.

Accennava testè l'onorevole mio collega ed amico, il relatore dell'ufficio centrale, che dando una libertà di azione ai Comuni conviene che essi provvedano a ciò che loro incombe di spese per quella parte di governo che è loro affidata.

Quindi io credo che bisogna molto avvertire a stabilire questo principio, perchè una volta che si sarà stabilito che si sovviene coll'erario pubblico anche alle emergenze dell'erario municipale, si sarà ammesso un precedente per cui rimarrà pregiudicata la massima.

Qui non si fa liberalità della borsa di nessuno in particolare, ma di tutti in massa e bisogna dunque mantenere questa separazione, questa giusta sistemazione.

Il signor ministro dell'istruzione pubblica con sentimento che sicuramente nella sua posizione è lodevole e l'onora, ha raccomandato la sorte degl'insegnanti: noi tutti ci interessiamo alla sorte degl'insegnanti, ma non possiamo onerare l'erario pubblico di sussidii da darsi ai medesimi. Se si comincia a stabilire questa preferenza, verrà tempo in cui si dimanderà un soccorso per tutti gl'insegnanti dei vari comuni dello Stato: allora poi parrà duro il negare la conseguenza di un principio che avete assentito.

È molto meglio, quando si tratta di stabilire una massima, lo stabilirla sopra punti di minor importanza: così non si fa torto a nessuno.

In molti Comuni si è provveduto (e provveduto largamente) alla condizione degl'insegnanti municipali, e qui mi piace rendere ampia testimonianza alla liberalità con cui il Municipio di Torino tratta il corpo insegnante delle sue scuole elementari. Esso è posto in condizione prossima agl'insegnanti universitari.

Ma frattanto io mi permetto di aggiungere l'espressione di un desiderio, cioè che la Camera budi bene a non ammettere questo precedente, il quale, ancorchè sia raccomandato da ragioni, non dirò di equità (il signor ministro ha emesso la parola *compassione*, veramente non so se debba adottarla, tuttavia a ripeterò dopo di lui), ma anche di compassione, io credo che non dobbiamo seguirlo su questa via.

La compassione noi possiamo certamente esercitarla da privati; ma quando si tratta di fatti di massima, quando si tratta di stabilire precedenti che possono onerare l'erario in altre congiunture, io credo che si debba andare molto a rilento.

Il favorire la classe degli impiegati civili e militari del Governo è cosa equa, in quanto che nel nostro Stato gli impiegati civili e militari non hanno certamente un così lanto trattamento che non abbisognino di essere coadiuvati con tutti i mezzi indiretti.

Ma se quando avete un piccolo beneficio o preferenza da accordare voi vi ammettete tanti partecipanti, il beneficio si ridurrà a nulla; allora tanto fa di non più ammetterlo. Se volete che questo beneficio possa essere sentito in qualche grado ponderabile, conviene che lo restringiate alla parte degli impiegati governativi che sono quelli a cui lo Stato deve provvedere. Il Comune faccia da sè.

Nelle leggi comunali, che si faranno, cercheremo di migliorare la condizione dei Comuni, ma frattanto, lo ripeto per la terza volta, mi scusino i miei colleghi, io credo che l'ammettere un tale principio ci condurrebbe a conseguenze improvvide.

CADONA, ministro dell'istruzione pubblica. Il ragionamento dell'onorevole preopinante non pare che avrebbe fondamento quando si trattasse di attribuire a qualche Comune in ispecie privilegiatamente questo beneficio; ma ora si tratterebbe di generalizzare questo diritto di preferenza indistintamente agli impiegati di qualsivoglia Comune, onde in questo modo non si provvederebbe ad un interesse speciale, ma sì ad uno generale. Nè in verità io so vedere come in questo caso si vonga a stabilire un principio così rovinoso, il quale possa avere delle conseguenze dannose per l'erario. Innanzi tutto ho già fatto osservare che nel presente caso la dote dei collegi nazionali, la quale è adoperata a beneficio dei collegi nazionali stessi, non ha cangiato punto la sua destinazione; ond'è che questo caso non potrebbe mai essere invocato in verun'altra occorrenza nella quale si trattasse di far concorrere direttamente l'erario imponendogli una nuova spesa a beneficio dei figli di un Comune, o dei figli di un impiegato municipale.

Quel principio poi che l'onorevole preopinante osteggia, e teme che si introduca in conseguenza del presente progetto di legge, è introdotto luminosamente in tutta la nostra legislazione. Quanti non sono i casi ne quali l'erario pubblico viene in sussidio di interessi comunali? Ciò si fa in materia di strade ed in materia d'istruzione. Voi, o signori, votaste finora in tutti gli anni una

somma ragguardevole, una somma di 100,000 franchi, la quale va erogata a beneficio di quei Comuni che sono bisognevoli in materia d'istruzione comunale.

Certo si potrebbe dire, applicando il principio assoluto che l'onorevole preopinante metteva innanzi, che lo Stato non deve immischiarsi nell'istruzione elementare: essa è a carico dei Comuni; è un interesse comunale; gli impiegati dell'istruzione comunale sono impiegati comunali; i Comuni debbono assolutamente pensarvi, e conseguentemente lo Stato non si deve immischiare, e non deve entrarci che per sopperire coi suoi fondi ad una parte della spesa delle scuole elementari.

Eppure il Parlamento già da molto tempo e con ottimi effetti concorre a sostegno dei Comuni in questa materia, la quale è puramente municipale.

Ora io non vedrei il come si debba ammettere che il Parlamento faccia concorrere l'erario nazionale a beneficiare i Comuni in materia come quella che ora è accennata, e non possa recare un altro beneficio sotto forma di *borsa gratuita*, ammettendo gli impiegati municipali a godere di questo beneficio come gli impiegati governativi.

Del resto, se dovessi andare avanti, e recare altri esempi anche nella materia dell'istruzione, dei casi cioè nei quali l'erario dello Stato concorre a beneficio dei Comuni, noi ne avremmo recenti esempi anche nella legge sanzionata l'anno scorso per le scuole speciali, per le quali fu votata una egregia somma per sopperire alle spese loro. Insomma sono molti gli esempi di questo genere, e non è a stupire che il Parlamento sia entrato in questa via.

Le materie che riguardano l'istruzione, allorchando si provvede ad esse in modo generale, sono di un vero interesse generale; conseguentemente non si possono considerare come un beneficio speciale fatto piuttosto ad un Comune che non ad un altro.

Ora che cosa si tratta di fare? Si tratta di stabilire che il beneficio di preferenza per i posti gratuiti sia parimenti a vantaggio dei figli degli impiegati municipali, come di quelli degli impiegati governativi. Questo è un vantaggio fatto a tutti i Comuni dello Stato, e principalmente per i poveri insegnanti dei Comuni, i quali, o signori, io non dirò che raccomandi alla vostra commiserazione, ma dico che si trovano in tale condizione da muoverla veramente, imperocchè dopo di aver preso 250 o 300 lire di stipendio durante tutto il tempo della loro carriera, giunti ai 70 od 80 anni, sono costretti a morire letteralmente di fame, perchè nè i Comuni, nè lo Stato provveggonno al loro sostentamento con una pensione.

AUDIFFREDI. Domando la parola.

Io insisto sulla proposta ministeriale, che credo più fondata in quanto che non stabilisce questa distinzione così essenziale (che crede necessaria l'onorevole conte Sclopis), tra gli impiegati governativi, e gli impiegati municipali.

Tutti servono egualmente lo Stato, e quando si tratta

di accordare un favore, io penso che lo si debba concedere a chi maggiormente ne ha bisogno.

Come benissimo faceva notare il ministro dell'istruzione pubblica, i figli dei maestri municipali sono forse i più necessitosi; epperò io non vedrei il motivo di negare questo favore che il Governo intende estendere ai figliuoli degli impiegati municipali, e proporrei la votazione pura e semplice dell'articolo ministeriale.

MASSA-SALUZZO. Domando la parola.

Se la disposizione formulata dal Ministero si limitasse agli insegnanti, così che a loro soli si volesse estendere questa specie di privilegio, io non esiterei a votare la proposizione ministeriale, e lo farei tanto più volentieri, in quanto che l'insegnamento è ora un ramo che i governi tutti si studiano di assecondare, e che ha certamente una grande influenza sull'incivilimento generale delle nazioni.

Ma ciò che mi trattiene dall'adottare tale proposta è il timore di veder compresa nelle parole *impiegati comunali* una sequela tale di impiegati, la quale messa insieme a tutti gli impiegati governativi, farà sì che il privilegio sarà nullo per tutti, o quanto meno presso che nullo, perchè è noto quanti siano già gli impiegati governativi.

Se si osserva la serie di tutti gli impiegati che stanno scritti nel calendario generale, credo che vi si troverà già un numero più che abbondante di persone che avranno la preferenza per questi posti gratuiti. Ora se a questa serie d'impiegati governativi si aggiunge quella degli impiegati comunali, cominciando dal sindaco, e venendo al segretario, poi al catastario, poi allo scritturale, poi a chi presiede alle guardie campestri, poi alle guardie campestri, poi all'usciera, io non so veramente a qual cosa si ridurrà tale favore, nè se se quelli a cui verrà fatta questa preferenza si troveranno forse convenientemente assisi accanto al figlio dell'usciera. Se si vuole secondare il benefico impulso delle scuole in favore dell'insegnamento, si dichiara che questo favore sarà esteso ai maestri di scuola ed agli insegnanti.

Ma nel caso presente, volendo oltre gli impiegati governativi, favorire anche la generalità degli impiegati municipali, questo privilegio, ripeto, sarebbe troppo esteso, epperò quasi nullo, oppure sconveniente, come io diceva testè.

SCLOPIS. Mi occorre di fare una dichiarazione: in primo luogo, si ritenga bene che qui non si tratta di esclusione, ma di estensione più o meno di un privilegio di un favore.

In secondo luogo mi occorre far notare che quanto disse il signor ministro dell'istruzione pubblica è verissimo sicuramente, quando si tratta della creazione di scuole, di stabilimenti nuovi, o di soccorsi agli istituti; ma non so se ci sia un precedente per cui gli impiegati comunali, a qualunque categoria appartengano, siano sussidiati dal Governo.

Vi sarà nella parte degli'insegnanti in qualche caso particolare; quanto alla massa degli'impiegati munico-

pali, io credo che non si sia mai introdotta per nessun verso la massima che essi siano nè sussidiati, nè tanto meno salariati dal Governo; dunque è unicamente una questione di massima; di rendere questo beneficio un po' più sensibile, altrimenti lo sminuzzamento indefinito del medesimo tenderebbe a farlo scomparire, e sarebbe assolutamente nè reale, nè stabile.

E poi si avrebbe questo inconveniente, al quale finora nulla si è opposto di positivo, che nella categoria degli impiegati municipali s'introdurrebbe la speranza di essere sussidiati dal Governo, lochè nelle circostanze soprattutto attuali del nostro erario parmi non si debba ammettere.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola per fornire uno schiarimento di fatto.

Addurrò un esempio.

Gli insegnanti delle scuole secondarie municipali, giunti ad un certo punto del loro servizio, sono giubilati dallo Stato. Il loro servizio non è computato che per metà, ma hanno una giubilazione dallo Stato, sebbene per tutto il tempo della loro vita non abbiano servito che i comuni.

Ritenga pure il Senato, che nella legge è stabilito il principio del concorso per questi posti gratuiti. Ond'è che qualunque sia il numero dei concorrenti, anche di concorrenti privilegiati, però il posto sarà dato sempre a coloro che avranno dimostrato di avere merito maggiore.

PRESIDENTE. Il presidente non può che ritornare al primo suo proposito di mettere ai voti le parole *e municipali* sulle quali verte tutta la questione.

Chi vuole mantenere le parole *e municipali* è pregato di alzarsi.

(Il Senato rigetta.)

Verrebbe ora l'emendamento che consiste nell'aggiungere le parole *civili e militari* dopo le parole *impiegati governativi*, per modo che questa parte dell'articolo 2 rimarrebbe così concepita: *A parità di merito avranno la preferenza i figliuoli degli impiegati governativi civili e militari.*

Metto ai voti queste parole *civili e militari.*

Chi le approva si rizzi.

(Sono approvate.)

Metto ora ai voti l'intero paragrafo.

Chi lo approva sorge.

(È approvato.)

« Un regolamento approvato con decreto reale, previo avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, stabilirà le norme da seguirsi negli esami di concorso e nel conferimento dei predetti posti, e le discipline da osservarsi dagli alunni che ne saranno gratificati. »

Chi approva questo paragrafo sorge.

(È approvato.)

Ora sottometto all'approvazione del Senato l'articolo 2 nella sua integrità.

Sorga chi ammette l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. Per far fronte alla spesa saranno stanziati

nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione lire 22,800 in apposita categoria, colla denominazione: *Posti gratuiti dei collegi convitti nazionali.* »

Chi approva questo articolo si alzi.

(E approvato.)

« Art. 4. I minorvali dovuti dagli alunni delle scuole secondarie nei collegi convitti nazionali saranno versati direttamente nelle casse dello Stato. »

Chi approva quest'ultimo articolo sorga.

(E approvato.)

Prima che si proceda allo squittinio domanderò al Senato se credesse lunedì di radunarsi negli uffici ad un'ora più mattutina, per esempio alle 9 invece delle 2 pomeridiane.

Voci. No! no!

SCLOPIS. La materia che deve venir in discussione lunedì negli uffici è molto grave ed urgente. Si tratta dell'imprestito. Quindi sarebbe bene che gli uffici potessero aver campo sufficiente per poter prendere in seria disamina questo progetto, e che, stante l'urgenza, nominati i Commissari avessero anche questi agio nel giorno stesso di potersi riunire per la prima volta e combinare.

Sicuramente in questa circostanza è necessario di avere il maggior numero di senatori presenti negli uffici.

Alcune voci. A mezzogiorno!

SCLOPIS. Ma preciso.

GIULIO, segretario, procede all'appello nominale per lo squittinio segreto della legge or ora votata.

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti 56

Voti favorevoli 46

Voti contrari 10

(Il Senato adotta.)

I signori senatori riceveranno a domicilio l'avviso per l'adunanza negli uffici.

RELAZIONE SOPRA TRE PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Farò intanto noto al Senato che vennero deposte, e si trovano già in corso di stampa le relazioni degli uffici centrali sui seguenti progetti di legge:

1° Maggiori spese pel catasto di terraferma - Relatore senatore Farina (Vedi vol. *Documenti*, pag. 93).

2° Modificazioni nell'Amministrazione superiore del debito pubblico - Relatore senatore Regis (Vedi vol. *Documenti*, pag. 59).

3° Posti gratuiti della fondazione Ghislieri - Relatore senatore Riva (Vedi vol. *Documenti*, pag. 366).

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Discussione sul progetto di legge per facoltà al Governo di contrarre un prestito di 50 milioni di lire mediante alienazione di rendite sul debito pubblico dello Stato — Discorso del senatore Brignole-Sale contro il progetto — Osservazioni del senatore Auliffredi in risposta al senatore Brignole-Sale — Discorso del presidente del Consiglio dei ministri — Considerazioni del senatore Gallina in favore del progetto — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Discussioni e adozione del progetto di legge relativo a maggiori spese pel catasto di terraferma negli anni 1858 e 1859.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

CENNARIO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizioni:

2698. I caudidici collegiati di Torino per mezzo del priore del Collegio fanno istanza contro il disposto dell'articolo 11 del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore, che concerne il numero dei sostituti.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dall'intendente generale della divisione amministrativa di Chambéry di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale per la sessione 1858.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE PER FACOLTÀ AL GOVERNO DI CON-
TRARRE UN PRESTITO DI 50 MILIONI DI LIRE.**

PRESEDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di contrarre un prestito di 50 milioni di lire. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 451).

Il progetto di legge è così concepito:

« Art. 1. Il ministro delle finanze è autorizzato a contrarre un prestito di 50 milioni di lire mediante l'alienazione di rendita sul debito pubblico dello Stato.

« Art. 2. L'annua assegnazione per l'estinzione di questo debito non potrà eccedere l'1 per 100 del capitale nominale della rendita.

« Art. 3. Alle rendite stabilite colla presente legge sono estese le disposizioni della legge 24 dicembre 1819, relative ai sequestri, ai trapassi (salvo per le rendite al portatore), alle ipoteche, alle prescrizioni ed alla imponibilità.

« Art. 4. Ultimata l'operazione di cui all'articolo 1°, il ministro delle finanze ne renderà conto al Parlamento. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è al senatore Brignole Sale.

BRIGNOLE SALE. Signori senatori, chiedo permesso di dire alcune parole, e duolmi che queste esser debbano in opposizione al progetto di legge di cui ci stiamo occupando; ma l'imperiosa voce della coscienza mi impone di respingerlo, e questo comando prevale in me, come in voi tutti per certo, onorevoli colleghi, ad ogni altra considerazione e riguardo.

Il Ministero ci chiede facoltà di torre ad prestito cinquanta milioni di lire, e motiva tal richiesta sopra un aumento recentemente avvenuto delle forze austriache nel regno Lombardo-Veneto, non che sul concentramento di una parte di esse forze in vicinanza della nostra frontiera, fatti questi per cui si presume non inverosimile in quel Governo l'intenzione di aggredire il nostro territorio e muoverci guerra offensiva. Quindi la necessità per parte nostra di più attentamente invigilare alla propria difesa e di provvedere indilatamente ai mezzi indispensabili per far fronte alla minacciata invasione.

Se tali veramente fossero le presenti circostanze, se il timore di un'aggressione nemica mi sembrasse fondato in ragione, non esiterei un istante, o signori, a lodare il Ministero della sua provvidenza, e, lasciato in disparte il rammarico, benchè non lieve, di dover fare nuova breccia alle nostre già sì aggravate e compromesse finanze, convinto che *salus populi* è la suprema fra tutte le leggi, voterei di slancio i cinquanta milioni non solo, ma qualunque maggior somma fosse dimostrata necessaria ad assicurar la tutela degli incontrastabili nostri diritti.

Ma la presente situazione è dessa veramente quale ci

vien presentata? Io sono convinto del contrario e credo mal fondate le apprensioni che si mettono innanzi.

Se il governo austriaco va accrescendo la quantità delle sue truppe in Italia, ei non può essere, a parer mio, che al solo fine di mantenere la tranquillità nelle provincie che gli appartengono. Come gli si potrebbe da noi sensatamente imputare il pensiero d'impiegare quelle truppe al dilatamento de' suoi confini, da noi, i cui pubblici fogli, sì ministeriali che dell'opposizione che s'intitola liberale, concordemente da gran tempo, e piucchè mai da pochi mesi, fermamente asseriscono esser quelle popolazioni malcontente, irritate, tendenti al disordine e all'insurrezione? Non ha ogni sovrano evidentemente il diritto di nulla omettere per assicurare e conservare il buon ordine ne' suoi domini?

Si dice che l'Austria ha pure rinforzato i presidii da essa tenuti in alcune parti d'Italia che non le appartengono in sovranità. Ma, onorevoli signori, questi presidii vi furono posti sulla domanda dell'autorità locale e se hanno avuto non ha guari un rinforzo, questo pure è stato indubitamente spedito sulla domanda del sovrano del luogo; nè l'Austria poi è sola fra le grandi potenze che tenga presidio in estero territorio.

D'altronde questi movimenti ed accrescimenti di truppe, quando non sono accompagnati da operazioni nè da dichiarazioni ostili, possono bensì dar motivo per parte degli altri Stati, soprattutto dei limitrofi, a domande di spiegazioni, a conferenze, a discussioni verbali o scritte, e mediante queste è ben raro che presto o tardi non si pervenga ad un componimento pacifico.

Si dirà che la rottura già da più anni esistente delle politiche dirette relazioni fra la Sardegna e l'Austria rende oggidì, se non impossibili, difficili almeno queste trattative di conciliazione; che il malumore nell'una e nell'altra parte introdottosi vi frapporterebbe altre gravi ostacoli.

Signori, io non imprendereò qui ad esaminare quale delle due alte parti sia stata causa di quella deplorabile interruzione. Troppo per me amaro sarebbe doverla principalmente attribuire ad intemperanze nei nostri atti e nel nostro linguaggio. Limitandomi perciò a toccare di volo alcuni dei fatti che ne son conseguiti, dirò francamente non poter io spiegarmi perchè, bramando, come non dubito che da noi tutti sinceramente si brami, la conservazione della pace, imprendi da qualche tempo il nostro Governo ad immischiarsi negli affari altrui: perchè si eriga in certo modo a protettore dei popoli oppressi, fra i quali dica essersi *sforzato di ricondurre la speranza, la pazienza e la calma in mezzo alla disperazione, all'impazienza, all'agitazione*. Non sembra egli questo il modo di fomentare, inasprire ed accrescere quelle passioni che crediamo esistere e che dovremmo invece desiderare di veder calmate?

Perchè lusingare, infondere nelle popolazioni speranze di mutazioni che non sono effettuabili, o che, se il fossero, noi potrebbero che col previo, spontaneo assenso di quegli stessi loro governi, dei quali ci facciamo intanto a biasimar la condotta?

Perchè, non volendo noi provocare la guerra, usiamo senza riserva di termini che riguardar si potrebbero come provocatori?

Cessiamo, ve ne scongiuro, da questo contagio, a senso mio pericoloso non poco; e, conformandoci a ciò che comunemente si pratica, facciamoci ad invocare piuttosto, pel conseguimento del pacifico scopo, l'intervento diplomatico di una o più potenze, in buona armonia con ambe le parti e notoriamente bramose della prosperità dei popoli, dell'adeguamento dei loro voti legittimi, della continuazione della pace. Un tale intervento ci sarebbe, ben possiamo sperarlo, concesso; pronto e favorevole ne sarebbe il risultato.

Tutte le potenze dichiarano il loro desiderio di veder raffermarsi la pace. Consolanti risuonano ancora all'orecchio degli amici di questa le parole discese da augusto labbro il dì dell'apertura della presente nostra sessione parlamentare, volersi cioè rispettare i trattati. Rispetto ai trattati hanno solennemente eziandio proclamato in simile congiuntura i potenti nostri alleati della Gran Bretagna e di Francia, hanno ripetuto i più eminenti oratori e personaggi dell'uno e dell'altro Stato. Rispetto alla indipendenza altrui, difesa della propria, è pure la massima altamente professata dal Governo austriaco.

Le differenze insorte sopra alcuni punti tra questo ed il Governo francese vogliansi dall'uno e dall'altro lato definire con negoziazioni amichevoli. Perchè ci ritrarremmo noi dal percorrere la stessa via?

Queste trattative amichevoli non debbono però, ne convegno, distoglierci dallo star vigilanti e preparati ad ogni futura probabile contingenza. Consento io pure che la presente situazione è assai grave; meno però di quello che non pochi pretendono e che altri si studiano, non si sa perchè, di far credere, meno soprattutto di quello che sarebbe, ove noi abbracciassimo un diverso sistema, o contenessimo cioè non con minore fermezza, ma con maggiore prudenza. Non io quindi domando che si diminuiscano le attuali nostre forze, che reputo superiori d'quanto all'ordinario stato di pace; chiedo soltanto che non si ecceda tal limite, e perciò nego il mio voto allo straordinario prestito che viene proposto.

Nell'attuale disposizione, espressa in termini non dubbii, delle maggiori Potenze, sembra impossibile che la pace venga sopra vorun punto seriamente alterata. Potrebbe esserlo, a mio giudizio, allora soltanto che, separandoci noi dal loro saggio procedere, portar volessimo le nostre mire troppo oltre. La guerra, ed una guerra non parziale ma europea, scoppierebbe verosimilmente in tal caso e scoppierebbe tremenda. Follia sarebbe insingarci di poterla far soli, maggior follia ancora lo sperare di poterla colle sole nostre forze menare a buon fine.

Inevitabile sarebbe il concorso di altra o di altre Potenze, nè questo concorso mai sarebbe, siccome mai non è stato, gratuito.

La bella, la tanto amata nostra penisola, a cui tutti

vorremmo esser utili, che tutti bramiamo veder pienamente felice e contenta, subirebbe da prima i crudeli effetti di una lotta sanguinosa, di cui non si potrebbe prevedere la durata, ma, ciò ch'è ancor peggio, di una lotta divenuta per l'intromissione di ultramontane o ultramarine potenze non sua: quindi (sa il cielo s'io non vorrei essere falso profeta) dopo di aver pugnato col braccio di gente straniera altro destino per ultimo non le toccherebbe che quello già vaticinato, or son presso a due secoli, da un illustre poeta: il duro destino di « servir sempre o vincitrice o vinta. »

PRESIDENTE. La parola è al senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. Io non sono oratore, ma credo non sia difficile confutare le ragioni addotte dall'onorevole senatore Brignole Sale che è contrario al progetto del prestito di cinquanta milioni di lire per la sicurezza dello Stato.

Egli non vede che noi siamo minacciati dai nostri vicini di oltre Ticino; egli crede che le provocazioni vengano dalla parte nostra; egli crede che la sola moderazione sia quella che possa salvarci da quei pericoli da cui è compromessa la pace d'Europa e la sicurezza nostra.

Io sono di parere assai diverso da quello dell'onorevole senatore Brignole. Credo che il farsi illusione sulla nostra posizione oramai sarebbe impossibile. Noi vediamo come dal 1815 a questa parte l'Austria non solo abbia goduto quanto le venne garantito dai trattati, ma per quella politica che le è naturale cerca sempre di estendersi da tutte le parti. Per provare l'immoderazione di quella potenza, se fosse d'uopo di confermarla, basterebbe di addurre la conferma della stessa opinione dal lato di quei ministri che sotto il passato regime dirigevano la politica del nostro Governo.

Il conte De Maistre, il conte Della Margherita hanno riconosciuto essi i primi come sino da quel tempo l'Austria mostrasse gelosia dell'indipendenza dello Stato nostro, e come costantemente abbia fatto sforzi per influenzare la politica dei nostri governanti, ed abbia cercato di far passare la corona dei Savoia ad altri principi a lei devoti, cercando di escludere il principe di Carignano dal trono.

Ma è pur vero che per conservare il suo potere fu costretta a rinforzare quel regime di violenze con cui si rende mal veduta alle popolazioni; essa cerca sempre di invadere per sopperire a maggiori spese. Essa cerca ogni mezzo di arrestare il progresso civile degli altri governi della penisola.

Non sappiamo con qual diritto l'Austria chieda nomini e denari alla Toscana, perchè chieda denari e uomini allo stato di Modena, perchè ne chieda a Parma, a Piacenza, perchè imponga al re di Napoli l'indiretta obbligazione di non concedere istituzioni politiche diverse dalle sue che vede contrarie ai suoi interessi. Insomma questo stato di cose è tale da aver risvegliato l'attenzione della diplomazia europea.

Noi speriamo che questa diplomazia voglia considerare freddamente la posizione degli Stati italiani per

riconoscere che l'Austria oramai non potrebbe diversamente governare da quello che ha fatto fino ad ora, e che acquistarsi a queste condizioni, alle popolazioni italiane sarebbe cosa dura, per non dire impossibile.

Infatti, dal 1848 in qua l'Austria fu costretta ad accrescere immensamente le sue passività onde aggravare quel regime di forze che lo era necessario per contenere i suoi sudditi, per mantenere il regime di guerra nel proprio Stato. Che un tale stato di cose sia normale è cosa molto difficile a provare.

Noi abbiamo adunque piena fiducia nella saviezza di quel popolo inglese, che da tanto tempo apprezza, e sa difendere la causa della libertà delle nazioni; noi speriamo che voglia investirsi della difficile nostra posizione, cioè che per difendere la nostra indipendenza non sarebbero bastanti le nostre forze, e che senza un concorso straniero non potremmo anidare l'Austria dalle sue posizioni minacciose agli interessi dei popoli italiani.

La speranza degli austriaci che si possa germanizzare l'Italia, credo sia la più vana di tutte le speranze. Non vi può essere conciliazione fra interessi opposti, fra dominatori e schiavi.

Che cosa ha fatto l'Austria dal 1848 in qua? Abbiamo visto che abbia contribuito a pacificare i popoli coi principi o i principi coi popoli? Esagerando sempre il regime della forza, essa ha posto diffidenza fra i governi ed i governati.

Abbiamo noi veduto menomamente avvantaggiati gli interessi materiali del popolo romano, o gli interessi della Chiesa? No: essa è riuscita anzi coi consigli e colla protezione che offeriva ad un Governo contrario alle istituzioni del tempo, a rendere il governo pontificio non solo poco stimato, ma (mi rincresce dirlo) dirotto quasi detestato dalle sue popolazioni. È nota la posizione in cui esso versa al presente; e noi vediamo che anche nella parte dell'interesse religioso gli sforzi di un Governo contrario alle istituzioni del tempo riescono a tale, che lo svantaggia. La religione nello Stato romano non potrebbe essere maggiormente degradata, dove invece dovrebbe essere più riverita. Perciò io credo che la pace coll'Austria sia impossibile e contraria ai maggiori interessi del tempo. Avremmo pace con tutti gli inconvenienti della guerra. A noi sarebbe impossibile il disarmare; e l'Austria stessa sarebbe costretta di conservare quelle forze militari che la indeboliscono finanziariamente e politicamente.

Io confido che questa falsa posizione possa essere apprezzata dalle nazioni europee, come ha già destato l'attenzione di una gloriosa nazione a noi vicina, così che ci presti aiuto a ristabilire gli interessi italiani su più sicure basi.

Non è mai possibile che la Francia consenta a mantenere indefinitamente forze in Romagna unicamente per contenere l'ambizione dell'Austria, unicamente per sostenere un regime che è contrario agli interessi stessi della Chiesa.

L'onorevole senatore Brignole Sale teme che noi provochiamo una guerra europea.

Io francamente non lo credo, perchè questa guerra potrebbe sorgere solo quando fossero contestate le gravi ragioni del popolo italiano.

Le giuste ragioni addotte dall'imperatore di Francia nel memorabile suo discorso già vanno producendo un ottimo effetto in Francia, in Germania e in Inghilterra; furono apprezzate dall'opinione savia e disinteressata della Prussia.

Non è il caso che si scuota l'Europa: non si tratta di ambizione di conquista, ma di correggere il regime di conquista contro il potere assoluto di chi intende di governare unicamente colla forza.

Certamente per gli interessi privati converrebbe la pace, ma per l'interesse dello Stato, desidero che questa posizione cambi e cessi: l'interesse stesso dell'equilibrio europeo l'esige. Che si possa concedere all'Austria la dominazione interessata ai governi d'Italia, non sarebbe consentaneo al diritto delle genti.

Dovrebbero rimanere in Italia le forze della Francia a moderare e contenere l'ambizione invasiva della potenza austriaca.

Noi non abbiamo bisogno di moderatori. Il popolo italiano ha abbastanza riconosciuto che le intemperanze rivoluzionarie sarebbero contro i suoi interessi: egli ha bastantemente riconosciuto che bisogna accostarsi ad un sistema di governo forte e stabile, che lo garantisca nell'avvenire da altre invasioni possibili fra le discordie civili, come avvennero ne' tempi antichi e in quelli a noi più prossimi.

Io credo adunque che non si possa a meno di ringraziare, ed essere vivamente riconoscenti a quei reggitori di popoli che pur vogliono assumersi la gloriosa missione di tutelare gli interessi delle nazioni, onde siano governate secondo le leggi di giustizia; e che in pari tempo sia garantito l'equilibrio europeo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e dell'interno (Segni di attenzione). Signori senatori. L'accoglimento che il progetto di legge, ora posto in discussione, riceveva negli uffici del Senato, e la relazione dell'Ufficio centrale, non ci aveva preparati all'opposizione vivissima che esso doveva incontrare per parte dell'onorevole senatore Brignole Sale.

L'onorevole senatore, prendendo occasione da questa legge, si fece in certo modo a censurare la politica non dirò solo del Ministero attuale, ma di tutti i ministri che si sono succeduti dopo l'avvenimento al trono del Re Vittorio Emanuele.

Egli per ricusare la domanda di prestito, non solo nega gli apparecchi ostili dell'Austria, ma altresì asserisce non esservi in Italia causa grave per cui si abbiano a temere perturbazioni, e se vi è causa alcuna, doversi in massima parte attribuire alla politica del Piemonte.

Mi sarebbe facile il combattere la prima parte di questo argomento annoverando tutti gli atti del Governo austriaco, e tutti i suoi apparecchi militari. L'onorevole senatore disse che l'invio di un corpo di truppe numeroso in Italia, il suo concentramento sulla nostra fron-

tiera, altro scopo non aveva che di mantenere l'ordine e la tranquillità in quelle provincie.

Ma, o signori, se ciò fosse, costituirebbe un'amara censura dello stato di cose in quelle medesime provincie.

L'onorevole senatore Brignole, senza avvedersene, ha dato un grave argomento a coloro che indicano la condizione della Lombardia e del Veneto come degna di suscitare la simpatia dell'Europa; giacchè, o signori, se tre corpi d'armata non bastano a mantenere la pace e la tranquillità di cinque milioni di abitanti; se è necessario, onde antivenire sommosse popolari, il mandare nel cuore dell'inverno, rapidamente un quarto corpo di armata di 30 mila uomini, bisogna dire, o signori, che il regime di cui l'onorevole senatore Brignole si faceva quasi l'apologista, sia per quei popoli ben duro, ben tristo (*Bravo!*).

Nella relazione presentata dal Ministero al Parlamento venne esposto che gli atti minacciosi dell'Austria non risultano solo dallo accrescimento delle sue forze, ma eziandio dal modo con cui queste sono ordinate e disposte.

Ora, o signori, egli è fuor di dubbio che l'Austria, nella distribuzione delle sue forze in Lombardia non ebbe solo in mira il mantenimento dell'ordine pubblico, giacchè, o signori, lo ripeto, le truppe che già si trovavano nel Lombardo-Veneto erano a ciò bastevoli; essa distribuì le sue truppe in modo da lasciar scorgere lo scopo di atti ostili contro di noi.

Ma abbandonerò questo argomento, il quale è già stato dimostrato con fatti incontrastabili, e seguirò l'onorevole senatore Brignole nella parte più delicata del suo discorso, in quella, cioè, in cui trasforma noi da accusatori in accusati, da provocati in provocatori e ci rende in certo modo responsabili di quel poco d'anormalità, che l'onorevole senatore Brignole riconosce anche egli trovarsi nelle altre parti d'Italia.

Ma prima di ribattere gli argomenti da lui adottati, mi permetterò di osservare al Senato che non è la Sardegna sola che consideri come anormale lo stato della massima parte d'Italia. Gli oratori, la di cui autorità era dall'onorevole senatore invocata, si esprimevano intorno a quei governi, in ispecie al governo di Napoli, ed a quello del Papa con tali termini, che un sentimento d'alta convenienza mi impedisce di riprodurre. Certamente io credo che l'onorevole senatore Brignole non abbia fatto cosa molto grata a quei governi invocando l'autorità di chi si mostrò rispetto ad essi così severo censore.

Ma, o signori, siamo noi la cagione di questo stato anormale? Quali atti ostili abbiamo fatto rispetto a questi governi? Abbiamo forse ad essi diretto insolite minacce? No, o signori. Noi ci siamo ristretti a mantenere nel nostro Stato un sistema politico, che formava un piano contrapposto a quello sostenuto in quei paesi.

Ecco in cosa consiste la provocazione; ed io non so invero qual altra accusa l'onorevole senatore Brignole potrebbe dirigere contro di noi. Noi, lo ripeto, ci siamo ristretti a mostrare quali fossero le diverse conseguenze

d'un regime nazionale, libero, e di un regime assoluto, e poco nazionale; e la diversità di queste conseguenze, o signori, è stata solennemente riconosciuta da tutti gli uomini illuminati di Europa. Fu riconosciuta dal potente sovrano della vicina Francia nel discorso che l'onorevole senatore Brignole invocava in appoggio delle sue dottrine; fu riconosciuta dal governo di Inghilterra; non è negata dal governo di Prussia; ed io credo che non vi sia pubblicista in Europa (salvo coloro che danno l'aiuto della loro penna ai giornali precisamente i più retrivi) che non riconosca la diversità dei risultati del regime piemontese, e del regime di molti altri governi d'Italia.

Ma la prova maggiore che la nostra politica non fu provocatrice si è che a mano a mano che questa politica veniva meglio conosciuta ed apprezzata nel resto d'Italia; man mano che essa ispirava fiducia si è veduto in Italia acquietarsi il partito rivoluzionario, scemar d'assai l'influenza degli uomini estremi. Io credo che questa sia pura verità incontrastata ed incontrastabile, e credo che uno degli effetti della politica seguita per dieci anni dai ministri del Re Vittorio Emanuele sia stato di riaccostare gli italiani all'opinione temperata nazionale.

Se questa sia una provocazione lascio al Senato il giudicarlo.

Ma se la condotta del Piemonte non costituisce una vera provocazione né dell'Austria né delle altre provincie italiane, costituisca, o signori, io lo dichiaro francamente, per queste provincie, una vera difficoltà, giacchè è molto difficile per l'Austria, o signori, è molto difficile per gli Stati che seguono ciecamente la sua politica, il governare con un sistema poco nazionale e poco liberale accanto ad un paese che è governato liberalmente e nazionalmente. Questa difficoltà sono cagione d'un antagonismo fra le politiche di quegli stati e la nostra: questo antagonismo ci condusse, alcuni anni or sono, a subire per parte dell'Austria una crudele offesa, quella di vedere colpiti da un'ingiusta misura molti nostri concittadini; quest'antagonismo fu causa principale e vera delle rotture diplomatiche tra l'Austria ed il Piemonte, ed io sfiderei l'onorevole senatore Brignole a volerne indicare altra.

Che se egli, facendo suoi gli argomenti dei quali il ministro degli affari esteri, conte Buol, si valse nei diplomatici uffici che direbbe in quella circostanza ai rappresentanti dell'Austria, se egli dicesse che la nostra stampa fu la cagione delle rotture diplomatiche, in allora gli risponderai che l'Austria sa benissimo vivere in buona armonia coll'Inghilterra, la di cui stampa non ora in allora meno viva, meno ostile all'Austria stessa; gli risponderai che ha stretto un'alleanza di famiglia, un'alleanza politica col Belgio, dove esiste tuttora una stampa che non la cede in vivacità ed influenza alla stampa nostra.

No, o signori, non è l'imtemperanza della stampa (quantunque possa essere rincresevole) che condotto abbia l'Austria a creare le relazioni politiche col Piemonte; è il contrasto di due sistemi politici, sono le difficoltà che nascono e per l'uno e per l'altro Stato,

strettamente vicini, dal dover seguire due vie in politica direttamente opposte e diverse.

L'onorevole Brignole ci diceva che era stato e nel discorso della Corona che inaugurava questa sessione, e in altre solenni circostanze, per parte dei rappresentanti dei più potenti Governi d'Europa, proclamato il rispetto ai trattati.

Ma, o signori, io non esito a dire che per parte dell'Austria i trattati sono stati parecchie volte violati in Italia, e lo sono tuttora.

Se i trattati del 1815 assicurarono all'Austria il possesso delle provincie tra il Po ed il Ticino, limitarono all'occupazione di due cittadelle la sua influenza sulla destra di quel fiume.

Ora, o signori, e per via dei trattati, e per via di occupazione militare l'Austria ha esteso il suo dominio ben oltre l'Appennino fino a tutto lungo le sponde dell'Adriatico. Questo, o signori, è direttamente contrario alle stipulazioni dei trattati del 1815.

Nè vale il dire che questo ebbe luogo col consenso dei principi italiani, giacchè io non esito a proclamare che i principi italiani non avevano il diritto di alienare la loro indipendenza a favore dell'Austria (*Signi di approvazione*); non esito a dire che con quest'atto essi hanno manifestamente violato non solo lo spirito, ma la lettera dei trattati. (*Bravo! — Applausi dalle gallerie.*)

Io dico essere principio del diritto pubblico moderno, essere uno dei grandi progressi della civiltà e della scienza il non riconoscere nei principi il diritto di alienare i loro popoli, la propria indipendenza. (*Nuovi applausi dalle gallerie.*)

Quindi io credo che quando noi protestiamo, e protestiamo altamente, contro questa estensione dell'influenza austriaca (quantunque questa estensione abbia il suo appoggio nel consenso dei principi), il diritto e l'equità, la lettera stessa dei trattati stia per noi e non per i nostri avversari.

D'altra parte, o signori, perchè noi protestiamo? Noi protestiamo (non lo nego) per la simpatia che ci ispirano vivissima le altre parti d'Italia.

Ma questo non è il solo motivo che ci spinge a protestare, che ci spinge a chiamare l'attenzione dell'Europa su questo stato di cose. L'estensione dell'influenza austriaca è per noi un pericolo, una minaccia.

Lo negherebbe l'onorevole senatore Brignole? Crede l'onorevole senatore Brignole che non sia un pericolo per noi, l'autorità fatta all'Austria di occupare, quando voglia, il ducato di Parma e il ducato di Modena, di poter mandare le sue schiere sulle vette dell'Appennino, di poter impunemente minacciare la sua città nativa, la città di Genova?

No, signori; qui vi è un pericolo, un vero pericolo per noi, contro il quale è sacro dovere il protestare, il provvedere.

Io credo, signori, d'avervi dimostrato, in opposizione a quanto sostenne l'onorevole preopinante, che per parte dell'Austria vi furono tali apparecchi militari da eccitare la sollecitudine del Governo e del paese; credo di

avervi dimostrato che la politica austriaca segue una via di estensione in Italia che costituisce una minaccia e un pericolo, e che per conseguenza era per noi un sacro dovere il protestare nel modo il più solenne.

Ma, o signori, onde si dia retta alle proteste anche degli Stati piccoli, è necessario che esse siano accompagnate da atti che dimostrino il fermo intendimento di fare ogni sforzo per propugnare i propri diritti, sostenere i propri doveri: quindi, o signori, mentre noi protestavamo, mentre noi citavamo al tribunale dell'opinione pubblica europea la condotta dell'Austria, noi credevamo essere necessario di provvedere agli apparecchi militari.

Io non so quale sarà la soluzione dell'attuale questione; ma al punto in cui essa è condotta, dopo che l'Europa civile ha pronunziato essere le condizioni dell'Italia anormali ed infelici, dopo che è riconosciuto che un rimedio deve ad essa essere portato, io ho l'intima convinzione che le cose non si quieteranno prima che le sorti d'Italia siano grandemente migliorate.

Io non so come questo scopo sarà raggiunto; comunque, esso debbe esserlo.

Noi abbiamo la coscienza di averlo preparato con tutti i mezzi che erano nel nostro potere, provvedendo agli apparecchi di guerra, e facendo ogni sforzo onde l'azione della diplomazia ad esso concorresse; ed io spero che il Senato si associerà a noi e vorrà dare un voto favorevole a questa proposta, il cui esito è con tanta ansietà, oso dirlo, aspettato e dentro e fuori del paese (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Prego gli astanti di astenersi da queste dimostrazioni, le quali sono vietate dal regolamento. Non aggiungo altre parole per significare la convenienza che esse più non avvengano.

CARLINA. La proposta di legge che è presentata dal Governo alle nostre discussioni circoscriveva in limiti molto ristretti la questione che la discussione attuale ha già grandemente estesa. Ciò malgrado io penso che non abbastanza estesa sia stata ancora questa discussione, e che incomplete siano tuttora le spiegazioni che ci ha dato l'onorevole presidente del Consiglio.

Io prenderò ad argomento delle mie parole quanto disse un onorevole nostro collega, e quanto rispose l'onorevole presidente del Consiglio: vale a dire, non circoscriverò le mie parole alla pura trattazione delle questioni tali quali sono sorte in questa breve discussione; ma vedendo citate le discussioni di altri Parlamenti, e dal presidente del Consiglio invocate le stesse attestazioni in senso contrario a quello che gli si opponeva, credo mi sia permesso di estendere anche le mie osservazioni agli stessi argomenti di cui essi si occuparono. Dirò di più, quando tutta l'Europa si occupa delle questioni che riguardano così altamente i nostri interessi, io credo che non sia contrario alle discipline del governo costituzionale di estendere le nostre discussioni a quegli argomenti medesimi, e di cercare la verità in tutto ciò che si dice e si oppone in una parte o nell'altra dei paesi che ci circondano.

La questione del prestito è un incidente della grave questione italiana, è un incidente della grave questione, palpitante di attualità, la questione della guerra.

La relazione del Ministero, riferendosi al solo articolo del prestito, l'ha circoscritto nel bisogno di fare armamenti e provvisioni per respingere il nemico che fosse per aggredirci.

Io credo invece che la vera questione attuale sia stata posta nel Parlamento inglese, dove si disse esservi apparenza di gravi conflitti in Italia tra la Francia e la Sardegna contro l'Austria.

Egli è su questo terreno che io domando di fare osservazioni, tuttavolta però che ciò gradisca al Ministero, perchè, ove vi fosse qualche cosa in contrario, io ben volentieri rinuncio alla parola, e la circoscrivo nei limiti più ristretti.

Considero come assentimento a quanto ho detto il silenzio del Ministero.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro degli esteri e dell'interno. Domando la parola.

Mi permetterò di osservare all'onorevole preopinante che dopo fatta la questione, la preghiera del silenzio sarebbe più grave di qualunque cosa possa dire l'onorevole oratore; dunque, in nome della prudenza, lo prego di voler continuare il suo discorso.

CALZANA. Secondo me, la questione della guerra deve essere considerata sotto tutti i suoi varii aspetti: cioè, il concetto della guerra; l'attuazione di essa; il finale suo risultamento.

Io non credo che a quest'ora vi sia gran lotta di contendenti per rivendicare il merito del ritrovato, vale a dire il concetto della guerra; parmi piuttosto che vi sia contesa nella privativa di farla, vale a dire, che da taluni si voglia ridurre, restringere in certi limiti determinanti di località, mentrchè da tali altri si suppone che la guerra possa diventare europea e gravissima.

Nè ciò mi ha recato gran sorpresa.

In quel Parlamento, che è il modello delle discussioni, e dove brilla non solamente l'ingegno, ma brilla la buona fede la più spiegata, nel Parlamento inglese, in questa circostanza, da qualcuno degli oratori, questa buona fede si è lasciata in disparte. E qui accenno a quegli oratori, i quali hanno supposto che la guerra era mossa dal Piemonte e che al Piemonte vorrebbero dare la responsabilità degli eventi e la responsabilità della infrazione ai trattati, che essi invocano qual fondamento dell'attuale diritto europeo.

Intendo parlare più particolarmente di un dotto giuriconsulto, membro della Camera dei Pari, già lord cancelliere dell'Inghilterra, il quale apponendo al Piemonte questa taccia, che io credo ingiusta, qualificò la nostra azione e la nostra attitudine col nome di *speculazione piemontese*.

Il presidente del Consiglio ha già osservato saviamente quali sieno le cause dell'attitudine del Governo piemontese in questa circostanza. A me pare sia da ribattere quell'accusa che vien fatta da quel dotto personaggio, la cui dottrina forse non è superata che dal-

l'animadversione che nutre pel Piemonte da qualche tempo, sebbene nella sua più verde età egli ci fosse più propenso e più favorevole ai principii di libertà di tutte le nazioni.

È singolare, o signori, che si possa apporre ad un piccolo Stato, quale è il nostro, non solamente il concetto di una gran guerra, ma l'influenza di condurre dietro a sé una forte nazione ed un principe potente per concorrervi coll'azione sua, molto più efficace e valida che non sarebbe la nostra.

Pare inverò a me, che molto più veracemente si sarebbe potuto applicare un paragone al Piemonte considerandolo come un astro minore, il quale trovandosi nella sfera di azione di un maggiore pianeta è dalla necessità delle cose e dalla forza naturale condotto a seguirne il movimento e il corso.

Così opinando, io vengo ad un altro articolo di contesa molto più grave, che è quello dell'ossequimento ed osservanza dei trattati.

Ho avvertito con somma soddisfazione già fin dal giorno in cui fu pronunciata dall'augusta persona del Re il discorso d'apertura del Parlamento, come il rispetto ai trattati vi fosse menzionato, e per conseguenza io non so come, in un'azione subordinata del Piemonte, nel caso di una guerra, posta come fu la questione nel Parlamento inglese, si possa apporre l'infrazione dei trattati.

Ma su questo punto di questione di fatto, io mi permetto qualche osservazione, la quale posso fare con tutta libertà di spirito e d'opinione, perchè, estraneo al Governo, non mi può essere imputato di cercare a difendere quello che potesse supporre essere opinione del Governo istesso.

Sicuramente niuno aspetta da me che io venga qui a professare la dottrina che le convenzioni diplomatiche, che i trattati stretti fra le potenze sono in determinati casi di nessun valore! No certamente. I miei studi legali non mi conducono a questa conclusione. Ma la mia esperienza politica, la conoscenza delle cose, l'esame delle questioni che ai trattati vigenti si riferiscono, mi conducono ad opinare che la questione non può essere ridotta a quei termini speciali dell'osservanza dei trattati, quando questi trattati stessi non siano più nel totale loro vigore, oppure siano basati sovra fondamenta che non possono durare un'eternità come taluno vorrebbe. (*Bene! Bene!*)

Non è necessario che io qui dica quante lesioni furono fatte, quante breccie a quel monumento colossale che è il trattato di Vienna; ma tutto il mondo sa che quel corpo vecchio e quasi esanime non è poi tanto puro e vergine da poter destare scrupoli in chi dovesse toccarvi e volesse a quel trattato applicare una più ampia interpretazione. Potrei citare tutte le ferite che in quel corpo furono fatte: le lagnanze che nacquero da quegli atti per dimostrare come sempre quando si trattò di restringere le libertà dei popoli siansi tollerate le lesioni dei trattati; non invece quando sorsero ragioni per cui si chiamò ad esaminare se questi trattati sieno conformi alla civiltà moderna, ai progressi che si sono fatti nel

decorso di 50 anni, in circostanze molto più gravi che non furono quelle del 1815. Imperocchè se allora ferveva una grave guerra tra varie potenze, ben più grave ferve attualmente la lotta tra le nazioni ed i governi che non proteggono i veri loro interessi.

E poi, signori, io voglio porre un'ipotesi e suppongo che in Asia, dopo molte rivoluzioni o guerre, sia venuto in mente ai pastori di quei popoli, di dividere il gregge delle nazioni in tante parti ed assegnarne l'una agli uni, l'altra agli altri: voglio supporre che questi popoli orientali, d'immaginazione così fervida, abbiano creduto bene di porre in un trattato che una determinata famiglia non sarebbe più ammessa a governare: suppongo che col l'andare del tempo sorgendo da quella stirpe un principe di vasto ingegno, di capacità specchiata, di non comune ardimento, i popoli abbiano stimato di scorgere in esso l'uomo veramente idoneo a conoscere ed a promuovere i loro veri interessi, e l'abbiano collocato sul trono de' suoi maggiori.

Domando io, se quell'articolo di trattato, cui gli eventi diedero una così solenne mentita, sia ancora argomento di qualche valore, o non piuttosto debba essere tema di serie considerazioni sull'inefficacia di certe stipulazioni. Eppure le cose si passano così anche in Europa.

I trattati di Vienna furono fatti nell'interesse dei potentati, che avevano riportata la vittoria sul gran Capitano e fu considerato fin d'allora che in essi tutte le incompatibilità nazionali erano agglomerate insieme per far la parte della forza del vincitore.

Non si è consultato certamente in essi nè lo stato morale delle nazioni, nè i bisogni loro dopo una lunga rivoluzione, nè infine lo stato della civiltà universale, per conformarvisi e stabilire sopra basi durevoli l'ordinamento attuale d'Europa.

Invece interessi puramente materiali furono contemplati, e da questi interessi materiali non di nazioni, ma di principi, nacquero quelle lotte, nacquero quei tumulti, quelle sedizioni che tutti noi conosciamo per esperienza.

Qual fu la conseguenza del trattato di Vienna del 1815? Fu una rete estesissima di cospirazioni in ogni paese ed Italia soprattutto; fu la rivolta in una parte di questa, la quale non solamente non aveva ottenuto soddisfazione alle sue aspirazioni, ma di più era stata privata dei diritti della costituzione di cui prima godeva, come fu la Sicilia. Che cosa si fece allora per rimediare al male? Vi furono congressi, vi furono discussioni per vedere qual temperamento si dovesse dare a questo stato di cose; e il risultato di questi congressi, di questi temperamenti si fu di impiegare la forza straniera per temperare, per correggere, per frenare i popoli sediziosi.

Le rivoluzioni non cessarono d'allora in poi: si ebbe quella di Spagna, si ebbe quella di Polonia, se ne ebbero delle parziali in ogni angolo d'Europa; e tutte queste rivoluzioni ripetono, io lo credo fermamente, la loro origine dalla mal concepita transazione politica sanzionata col trattato del 1815 in Vienna.

Quando così parlo dei trattati, o signori, non è certa mia intenzione di dire che questi trattati possano essere a beneplacito violati; io sono invece dell'opinione che i trattati vogliono essere osservati, vogliono essere giustamente interpretati; ma questa interpretazione, quando il bisogno ne è riconosciuto ed ammesso, credo debba essere conforme allo stato dell'opinione dell'Europa civilizzata, allo stato ed alle condizioni degli interessi che compongono tutto l'insieme dell'equilibrio europeo.

Ebbene, dopo la discussione seguita nel Parlamento inglese, si potrebbe credere che quella invocazione dei trattati che si fa dagli oratori inglesi sia contraria alle mie osservazioni; invece, o signori, si è l'opinione espressa in quel Parlamento che mi diede coraggio ad esprimere quella che vi ho sottoposto.

Ho osservato ed esaminato attentamente tutte le discussioni che ebbero luogo nelle due Camere del Parlamento inglese, e mi sono fatto ragione, mi sono convinto che tutti gli oratori della Camera dei comuni, i quali hanno preso parte in quella discussione, fossero essi ministeriali od antiministeriali, tutti hanno convenuto in ciò, che domandando la osservanza dei trattati del 1815 come base dell'ordinamento europeo, come principio dal quale si deve partire tuttavolta che si credeva doversi fare qualche correzione, tutti dichiararono che propriamente i trattati del 1815 potevano essere fatti in modo diverso; che se si dovessero rifare ancora, vi sarebbero delle gravi osservazioni a contrapporre a quelle che in allora prevalsero, che principalmente in ciò che riguarda alla parte centrale dell'Italia, che racchiude i domini del Pontefice, vi era luogo a rivedere anche la divisione territoriale di quelle provincie, ed il ministro dirigente la Camera dei comuni dichiarava che, ove sotto l'influenza delle due maggiori potenze cattoliche si venisse a combinare una qualche utile variazione, l'Inghilterra era pronta a richiedere le altre potenze segnatarie del trattato per concorrere in quella revisione, in quella correzione.

Dunque, o signori, questa invocazione dei trattati vi prova abbastanza che è un principio verissimo, che è un principio di diritto l'invocare le stipulazioni che furono fatte col concorso di più contraenti; ma che quando queste stipulazioni (le quali hanno già sofferte infinite modificazioni, ben sovente senza congressi, ma per pura tolleranza delle parti) debbono andare soggette a qualche utile modificazione, la via debbe essere aperta a procedere a quelle revisioni e correzioni che sono comandate da ragioni di pubblico e generale interesse.

L'onorevole presidente del Consiglio vi ha detto, o signori, che non sapeva come si sarebbe risolta la difficoltà attuale, ma che era persuaso che essa avrebbe avuto il suo scioglimento in un modo conforme alla giustizia.

Io auguro al mio paese ed a tutta l'Europa che questo scioglimento si ottenga, e si ottenga colla massima celerità, perchè vi è *periculum in mora*, e perchè è debito

dei governanti di antivenire a tutti i mali che una situazione precaria, che una situazione dubbia ed incerta può con sé generare.

E qui io vengo, o signori alla seconda parte della questione, l'attuazione della guerra.

Io non domanderò, non farò interpellanze al Ministero: non sono punto curioso di sapere il fatto od il da fare.

Precedo in questo esame sopra titoli, sopra documenti ufficiali, che ciascheduno ha potuto porsi sotto gli occhi, sopra i discorsi delle tre corone d'Inghilterra, di Francia e di Piemonte, sopra gli apparecchi di guerra che si fanno in molte parti, e con una considerazione di importanza tale da lasciar credere facilmente che qui non sia questione della guerra che il Piemonte possa muovere all'Austria, o dell'aggressione che reciprocamente si possa temere.

Non credo menomamente che il Piemonte voglia essere aggressore dell'Austria, ma nemmeno voglio domandare interpretazioni e spiegazioni sulla guerra offensiva o difensiva, sull'aggressione o sulla ripulsa.

Fra i documenti ufficiali ne trovo uno più recente e più importante degli altri, vale a dire la circolare del presidente del Consiglio ai ministri residenti presso le estere potenze, nella quale mi pare si stabiliscano chiaramente i termini della questione.

Non posso per conseguenza, nè voglio entrare in spiegazioni particolari circa i progetti, circa le idee, circa i fini ed i mezzi che il Governo piemontese abbia preparati per sostenere questa causa o di aggressione o di difesa; ma non posso pensare che sia nelle viste del Governo del re il muovere una guerra da solo contro una potente nazione qual è l'Austria.

Riconosco da quei discorsi che ho citato, riconosco la minaccia, l'imminenza di una guerra in queste regioni, ma non l'attribuisco, e non la posso attribuire al Governo del re.

Il Governo del re ha certamente, tenendo un linguaggio così alto, qual è quello da lui espresso, ha certamente, ripeto, motivo di credere che le sue parole non possono rimanere senza un'efficacia, perchè altrimenti una sfida di quella natura non potrebbe sufficientemente qualificarsi.

Del resto tutto quello che si vede, tutto quello che si ode, indica che vi sono necessariamente o intelligenze o stipulazioni per regolare gli eventi.

Sono argomenti, sono induzioni che io traggio dallo stato delle cose; non rivolgo al Ministero nessuna domanda, nessuna interpellanza sopra questo punto, mi restringo a farne il giudizio che mi detta il buon senso.

Ora in queste intelligenze, in queste convenzioni, se esistono, in queste preparazioni, se fatte d'accordo, io non dubito che il Ministero non sfuggirà alla responsabilità che nasce naturalmente da tali circostanze e da tale condizione di cose.

Egli è nell'indole del governo rappresentativo e nello spirito della costituzione nostra che la responsabilità

ministeriale, non formolata in legge, non scritta, non corredata di penalità, sussista tuttavia e sussista con tanto maggior valore in circostanze così gravi, quali sono quelle che nascono da una guerra o preparata o improvvisa, e dall'azione che il Governo esercita in essa.

Nell'invocare questa responsabilità non credo per nulla dire cosa ingrata ai ministri del re, credo anzi di andare interamente a seconda dei loro pensieri; ma se qui muovo questa questione egli è perchè mi fa strada a ripetere per la centesima volta, che la costituzione è un titolo di gloria per noi nei tempi normali, e che nella cattiva fortuna sarà l'ancora sola di salute, la quale ci sarà riservata; ed ho sempre opinato e continuo a credere che è missione speciale del Senato invigilare alla osservanza delle discipline costituzionali, e di curarne l'intiero e schietto eseguitamento.

Mi rimarrebbe, o signori, a parlarvi del terzo punto di questione, il risultato finale della guerra.

Qui, o signori, converrebbe farsi profeta o di buona o di cattiva fortuna, ed io sono uomo talmente positivo da non voler correre il pericolo di buona o cattiva profezia; quindi mi restringo ad osservare che la questione del risultato finale della guerra è questione suprema per noi, e che allo stato in cui son giunte le cose, non ci è più lecito di andare indagando come sia stata, mosca, come si effettuerà.

Bensi il concorso nostro deve essere tale da rendere efficace l'opera di chi governa, affinchè questa guerra abbia il miglior esito e il più felice risulamento.

È evidente per me che in questo ginoco fatale della guerra, che comprende il presente e l'avvenire del paese, la sua indipendenza, le libertà, la prosperità o la rovina di esso, le cose si riducono al famoso monologo di Amleto in Shakespeare — *to be or not to be — essere o non essere.*

Lascio a cui tocca la responsabilità degli eventi, e penso salvare la mia votando per la legge. *(Bene! Bravo! Applausi.)*

PRESENTANTE. Non domandandosi più la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. Il ministro delle finanze è autorizzato a contrarre un prestito di 50 milioni di lire mediante l'alienazione di rendite sul debito pubblico dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'annua assegnazione per l'estinzione di questo debito non potrà eccedere l'1 per 100 del capitale nominale della rendita. »

(È approvato.)

« Art. 3. Alle rendite stabilite colla presente legge sono estese le disposizioni della legge 24 dicembre 1819 relative ai sequestri, ai trapassi (salvo per le rendite al portatore), alle ipoteche, alle prescrizioni ed alla imponibilità. »

(È approvato.)

« Art. 4. Ultimata l'operazione di cui all'articolo 1° il ministro delle finanze ne renderà conto al Parlamento. »

(È approvato.)

Avverto i signori senatori, prima che si proceda all'ap-

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1859

pello nominale per lo squittinio sopra questo progetto di legge, che subito dopo verrà in discussione quello per l'approvazione delle maggiori spese pel catasto di terraferma negli anni 1858 e 1859.

CIBRARIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	66
Voti favorevoli	59
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER
MAGGIORI SPESE PEL CATASTO DI TERRA-
FERMA NEGLI ANNI 1858 E 1859.**

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese pel catasto di terraferma negli anni 1858 e 1859. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 84 e 93.)

Il progetto è così concepito. (*Vedi infra.*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. In aggiunta alla spesa straordinaria di lire 770,943, già autorizzata sul bilancio del Ministero delle finanze colla legge 3 maggio 1857, per le operazioni catastali in terraferma da eseguirsi nell'anno 1858, è approvata la maggiore spesa di lire 230,500, ripartitamente come segue:

Cat. 141. Personale	L. 142,000
» 142. Materiale e spese diverse . . . »	88,500
Totale . . . L.	<u>230,500</u>

(È approvato.)

« Art. 2. Per le operazioni catastali in terraferma, da eseguirsi nell'anno 1859, in dipendenza della legge 4 giugno 1855, è approvata la spesa straordinaria di lire 1,180,000, da stanziarsi nel bilancio 1859 del predetto Ministero delle finanze, ripartitamente come segue:

Cat. 142. Personale	L. 1,010,000
» 143. Materiale e spese diverse . . . »	155,000
» 144. Anticipazioni di spese a carico dei Comuni	15,000
Totale . . . L.	<u>1,180,000</u>

(È approvato.)

AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta di osservarle che il progetto di legge è già votato.

AUDIFFREDI. Non è per opposizione, ma per una considerazione generale.

PRESIDENTE. Avrei desiderato che avesse domandato la parola nella discussione generale.

AUDIFFREDI. Vedrei con rincrescimento che si trascurasse un più equo riparto d'imposte prima che sia ultimato il catasto. Credo che il Ministero dovrebbe prendere qualche temperamento.

PRESIDENTE. La prego a riflettere che questa discussione ebbe luogo due anni fa, e che fu vinto un partito contrario; quindi non trattandosi al presente che di approvare una maggiore spesa relativa al catasto, non si può a proposito di questo progetto di legge rinnovare la discussione.

LA MARCONA ALBERTO. (Interrompendo) Io sono stato anche allora contrario ed ho combattuto il progetto di legge sul catasto: darò ora una palla nera, ma non parlo più.

PRESIDENTE. Prego il Senato di voler ritenere che sono all'ordine del giorno diversi progetti di legge, cioè:

- 1° Modificazioni alla legge sulla guardia nazionale.
- 2° Destinazione di posti gratuiti della fondazione Ghislieri.

3° Modificazioni nell'amministrazione del debito pubblico.

Io quindi lo invito a volersi radunare domani alle due pomeridiane in seduta pubblica per deliberare sui medesimi.

GIULIO, segretario, procede all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	68
Voti favorevoli	46
Voti contrarii	17

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1859

— 8 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione del regio decreto di nomina del cav. Plochiù a regio commissario per sostenere la discussione del Codice penale militare — Discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale — Approvazione degli articoli 1° e 2° — Proposte ed appunti dei senatori Di Castagnello e Nigra sull'articolo 3° dell'ufficio centrale — Risposta del senatore Di Pollone, relatore — Nuove osservazioni del senatore Nigra — Schiarimenti e spiegazioni del ministro dell'interno a sostegno dell'articolo 3° dell'ufficio centrale — Emendamento al medesimo del senatore Di Castagnello combattuto dal senatore Di Pollone — Reiezione dell'emendamento Castagnello — Aggiunta all'articolo 3° proposta dal ministro dell'interno, accettata dall'ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 3° dell'ufficio centrale coll'aggiunta del ministro dell'interno, e degli articoli 4, 5 e 6 modificati dall'ufficio centrale e degli articoli successivi e dell'intero progetto di legge — Approvazione del progetto di legge concernente i posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

MARIONI, segretario, legge il verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL CAV. PLOCHIÙ A COMMISSARIO REGIO PER LA DISCUSSIONE DEL CODICE PENALE MILITARE.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che con decreto dell'11 febbraio corrente è stato nominato il cav. avvocato Luigi Plochiù, già avvocato fiscale militare, a regio commissario per sostenere la discussione del nuovo Codice penale militare.

Hecco pure a conoscenza del Senato una lettera del senatore Decardenas colla quale, per motivi di salute, chiede un nuovo congedo di un mese.

Chi intende accordare al senatore Decardenas un congedo per un mese si alzi.

(Il Senato accorda.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Viene, secondo l'ordine del giorno, in discussione il progetto di legge portante modificazioni alla legge 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 5 e 10).

Il medesimo è così concepito (*vedi infra*).

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola per avvertire ad un errore di stampa, o, per meglio dire, di copia, successo nella redazione ministeriale.

In calce al progetto del Ministero vedesi inscritto un paragrafo concepito in questi termini: « I militi che « trascorso il termine si presentassero al servizio non « vestiti dell'uniforme loro prescritto saranno consi- « derati e puniti quali colpevoli di recusato servizio. »

Nel progetto dell'ufficio centrale questo paragrafo doveva essere intercalato all'articolo 3° dopo le parole « per tutti i Comuni dello Stato, » e prima di quelle: « È mantenuto ed esteso a tutti i graduati il disposto dell'articolo 46 della legge 4 marzo 1848. »

Quindi prego i signori senatori d'avere presente che è una semplice materiale omissione, ma che non intese l'Ufficio centrale di eliminare tale paragrafo dal progetto che gli sottopone.

PRESIDENTE. Se non è domandata la parola rileggo gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. Nessuna elezione di ufficiali, sott'ufficiali e caporali nella guardia nazionale è valida se, oltre l'adempiimento di quanto si dispone alla legge 4 marzo 1848, non interviene ad essa la metà almeno dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia.

« Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di militi, se ne convocherà una seconda entro otto giorni successivi.

« Se pure in questa per mancanza di numero legale non si può far luogo a valida elezione, la nomina degli ufficiali sarà devoluta all'intendente; quella dei sott'ufficiali al comandante superiore, dove esiste, ed

in difetto al rispettivo capo-legione, maggiore o capitano, secondo che la milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnia.

« I caporali saranno in tal caso nominati dal maggiore del battaglione o dal capitano della compagnia, se questa non è rinnita ad un battaglione. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per la validità delle rose, da formarsi secondo il disposto degli articoli 44 e 47 della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione. »

« Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 3. La divisa delle guardie nazionali è determinata con reale decreto tanto per le città principali quanto per gli altri comuni. »

« Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gl'inscritti sul controllo del servizio ordinario, a cominciare dall'epoca che sarà determinata dal detto reale decreto. Il ministro dell'interno potrà però prorogare tale termine per quei comuni in cui i Consigli municipali ne facessero istanza fondata su gravi motivi. »

« I militi che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritta saranno considerati e puniti quali colpevoli di recusato servizio. »

« È tuttavia mantenuto il disposto dell'articolo 46 della legge 4 marzo 1848, ed esteso a tutti i graduati. »

A quest'articolo l'ufficio centrale propone il seguente:

« Art. 3. La divisa della guardia nazionale è determinata con reale decreto per tutti i comuni dello Stato. Dovrà essere uniforme, semplice e di poco dispendio »

« Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gl'inscritti sul controllo del servizio ordinario, a cominciare dall'epoca che sarà determinata dal reale detto decreto. »

« Potrà tuttavia essere concessa con reale decreto a quei comuni che ne faranno la domanda, per deliberazione de' rispettivi Consigli, un'altra divisa di maggiore spesa, purchè uniforme per tutti i comuni. »

« In questo caso saranno dispensati dal vestire la speciale divisa i militi notoriamente riconosciuti in istato di ristretta fortuna, e quelli che avranno raggiunto l'età di cinquant'anni; ma si gli uni che gli altri dovranno sempre vestire in servizio la divisa come sopra determinata per tutti i comuni dello Stato. »

« I militi che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritta saranno considerati e puniti quali colpevoli di recusato servizio. »

« È mantenuto ed è esteso a tutti i graduati il disposto dall'art. 46 della legge 4 marzo 1848. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Io mi permetto di osservare che

preferirei la disposizione dell'antica legge, la quale non rende obbligatoria la divisa della guardia nazionale, e ciò perchè molti dei militi possono essere in condizione tale da non poter sottostare a tale spesa.

Vedo che in alcuni comuni « con reale decreto potrà essere autorizzata una divisa di maggior spesa, purchè uniforme per tutti i comuni. »

Noi ignoriamo quale spesa possa richiedere questa nuova divisa, e tale riflesso non è sfuggito all'ufficio centrale, postochè egli ha proposto un altro articolo « che in questo caso saranno dispensati dal vestire la speciale divisa i militi che si trovano in istato di ristretta fortuna. »

Ora io fo presente che il servizio della guardia nazionale è fondato sull'eguaglianza di tutti i cittadini, che il venire a manifestare che un cittadino sia più povero dell'altro, questo, a mio avviso, induca una certa umiliazione, la quale non parmi giusto di imprimere in chi fa il servizio di guardia nazionale comunque si trovi in più ristrette condizioni di fortuna.

Vedo ancora che anche i dispensati dovranno pur sempre vestire in servizio la divisa come sarà determinata per tutti i comuni dello Stato, quindi ne traggio la conseguenza che la divisa di tutti i comuni dello Stato considerata in paragone di quella di quei comuni i quali hanno ottenuto con decreto reale la facoltà di un uniforme più dispendioso, sarebbe considerata come una divisa di povertà, e ne nascerebbe un certo sfavore per la divisa generale di tutti gli altri comuni.

Io impertanto credo che non si possa sfuggire alle difficoltà già state contemplate nella legge ora vegliante, cioè che sarebbe un peso eccessivo l'imporre l'obbligo dell'uniforme a quelli che per la strettezza della loro fortuna non possono sopporre a questa spesa e quindi sono in senso che sia meglio mantenere l'esenzione dall'obbligo col lasciarlo facoltativo.

NUMA. Mi duole di non essere d'accordo col preopinante circa la divisa che si vuol rendere obbligatoria alla guardia nazionale.

Io ho sempre considerato che la divisa fosse non solamente necessaria, ma indispensabile. Io l'ho sempre considerata sotto il rapporto del decoro del Corpo della guardia nazionale in tutte le occasioni in cui deve comparire sia per servizio militare, sia nelle parate, sia per servire alle disposizioni dei comuni nelle occorrenze in cui le viene affidata la tutela del paese come successe già in altre circostanze.

Nè solo ho chiesto la parola per mostrare che questa divisa è necessaria, ma anche per provocare un'osservazione all'articolo dove è detto che all'età di 50 anni saranno dispensati dal vestire l'uniforme quei tali che non lo vorranno.

Ora io domando: se si riconosce utile che uno veda l'uniforme all'età di 45, di 49 anni, perchè si vorrà dispensare all'età di 50 anni colui che ha già fatto il suo servizio sotto quelle regole che erano stabilite prima?

La guardia nazionale è una tale istituzione la quale merita di essere rivestita di tutto il possibile decoro; quindi troverei che nella capitale per esempio l'uniforme dovrebbe essere quello che è adesso, che è bellissimo, e che oltre al far buona figura dà anche aria marziale ai militi che lo portano.

Ameresi dunque vedere che fosse mantenuto l'articolo, il quale rende obbligatoria la divisa perchè mi sono persuaso che nella maggior parte dei militi trovasi buona disposizione a procacciarsi l'uniforme.

Vedo disgraziatamente che i più di coloro che non portano l'uniforme non sono per verità quelli che non se lo possono provvedere. Conosco a Torino molte persone, anche fra i miei amici (mi rincresce il dirlo) che vestono la divisa borghese quando hanno l'uniforme a casa; e raro accade che si senta l'uomo meno facoltoso lagnarsi a preferenza dei signori, i quali hanno la divisa e non la portano. Perciò io son d'avviso che sia necessario un po' di rigore: ed io lo invocherai.

Io non posso esser sospetto di non nutrire simpatia per la guardia nazionale. Io sono quello che, come appartenente al Corpo decurionale, fui il primo a portar la parola al re Carlo Alberto quando la città invocava l'istituzione di una guardia nazionale. Il magnanimo Carlo Alberto così mi disse:

« Je désirerais beaucoup l'institution de la garde nationale; je l'aime; mais c'est une charge pour le pays, c'est une charge onéreuse; il ne faudrait pas l'établir si on n'exigeait pas une grande exactitude dans le service; il faudrait un uniforme, un règlement sévère, un service bien fait, et alors cette institution serait très-utile; mais si on parle légèrement de cette institution, je ne serai jamais d'avis qu'elle convienne. »

Dunque il re Carlo Alberto riconosceva allora che la istituzione della guardia nazionale poteva diventare di somma importanza, ma riconosceva pure che bisognava stabilirla se non colle discipline militari, almeno con quelle conciliabili con persone che non hanno mai fatto il militare in vita loro. Io credo, lo ripeto, che un po' di rigore in questa parte sia necessarissimo, e che con un po' di quella forma esteriore di vestire un uniforme regolarmente si possa anche venire più facilmente alla disciplina nelle altre cose secondarie.

Per conseguenza se io dovessi dar voto, non obbligherei certamente la guardia nazionale di campagna ad indossare una divisa uguale a quella della guardia nazionale della capitale (perchè una differenza sicuramente deve esistere fra l'una e l'altra), ma starei fermo perchè l'uniforme fosse di rigore. Di più domanderei che l'uniforme che si crede necessario all'età di 47 o 48 anni sia mantenuto anche dopo i 50, perchè non vedo ragione per dire che colui il quale ha potuto sopperire alla spesa dell'uniforme fino a 50 anni, non possa più sopprimerla dopo aver raggiunta quest'età.

DI CASTAGNETTO. Io non ho combattuto l'utilità dell'uniforme per la guardia nazionale. Sono il primo a riconoscerla, e vorrei che fosse possibile che tutti i militi potessero vestirla.

Ho fatto anch'io parte della guardia nazionale e me ne glorio. Combatto la disposizione che trovo nel progetto dell'ufficio centrale, cioè di dispensare le persone meno agiate, in una parola le persone povere dal portar l'uniforme, perchè, a mio avviso, questa esenzione, accordata alla povertà, fa pesare una speciale umiliazione sopra quei militi che sono dispensati dal portare l'uniforme e che si vedranno sfilare in mezzo ai loro compagni.

Se invece la disposizione non è obbligatoria, ecco che tutti sono nella stessa posizione; ma quando si tratta di fare una legge, io dico che un servizio onorifico, un servizio che rappresenta l'uguaglianza dei cittadini qual è quello della guardia nazionale, non deve introdurre una distinzione fra poveri e ricchi. Ecco la disposizione che combatto.

DI PELLON, relatore. Il relatore dell'ufficio centrale procurerà di soddisfare al debito suo per quanto lo comporta l'opera cui egli pose mano, e per dir vero non è agevole il suo assunto, dovendo rispondere a due oratori che in senso contrario hanno oppugnate le disposizioni della legge come furono modificate dall'ufficio centrale.

Vorrebbe il senatore Di Castagnetto, per evitare lo sconcio che egli crede di vedere, coll'esenzione dei poveri, stabilite nella guardia nazionale due condizioni di cittadini, gli uni agiati e gli altri meno agiati, vorrebbe, dico, ritornare alla legge antica, che dispensava affatto i cittadini dall'obbligo di vestire l'uniforme.

Mi permetterò di rispondere che l'ufficio centrale era bensì dapprima di questo parere, ma le osservazioni fatte in proposito dalla minoranza dell'ufficio stesso, e quindi dall'onorevole ministro dell'interno, lo persuasero che una divisa fosse realmente conveniente, e lo persuase poi anche di più lo scorgere come in un paese, che noi amiamo consultare quando si tratta di disposizioni legislative, voglio dire il Belgio, erasi appunto adottato lo stesso sistema che proponeva la minoranza, cioè di stabilire una divisa che riuscisse di così poco costo che fosse accessibile a qualunque classe di cittadini, il qual mezzo toglierà assolutamente l'inconveniente segnalato dall'onorevole senatore Di Castagnetto.

L'eccezione poi che fu fatta in considerazione della città di Torino, la quale ha manifestato un grandissimo e lodevolissimo zelo, poichè l'immensa maggioranza dei militi componenti la guardia nazionale si è volontariamente sottoposta ad indossare la divisa prescritta dal Governo, viene anzi in appoggio delle disposizioni suggerite dall'ufficio centrale, giacchè mentre si lascia alla città di Torino il vantaggio di questa divisa spontaneamente accettata, si provvede pure nell'interesse di quei militi i quali non si trovano in grado di poterla provvedere.

Diffatti, dalle informazioni prese, una divisa non già di panno finissimo, nè di arredi di prima qualità, costa non meno di 158 lire. Ora io domando quanti padri di famiglia, quanti capi artieri di officina e di piccoli ne-

gozi non sono in grado di poter sopperire a tale spesa? Se poi questi padri di famiglia devono provvederla ad uno o più figli, si troveranno maggiormente aggravati e nella impossibilità di soddisfarvi. Nè si dica già che io faccio qui delle teorie. Io pure mi onoro di avere appartenuto per molto tempo alla guardia nazionale, ed ho avuto luogo di riconoscere da me stesso che molti militi non potevano fare questa spesa. Nè voglio certamente scendere a particolari che sarebbero forse disdicevoli alla gravità di quest'Assemblea; ma potrei provare col fatto che molti militi non erano in grado di potersela provvedere.

Si osserva però che non solamente i militi in ristretta fortuna si scusano di provvedersi dell'abito, ma bavi pure molti giovani signori che per loro comodo, o per ispirito di opposizione non vogliono fornirsene. In quanto a questi dichiaro che li disapprovo altamente; non è tuttavia men vero che se taluni dei militi agiati non vogliono vestire la divisa, ve ne sono molti dei quali mi consta che nol possono; e per darvi un esempio, citerò un'ultima riunione che ha avuto luogo della guardia nazionale.

Il terzo battaglione della prima legione aveva molti militi vestiti in borghese nelle file dell'ultima sua compagnia, e questo battaglione è appunto composto di militi del borgo di Po; ora io non credo che i militi di quel borghesiano nello stato di agiatezza che loro si possa rimproverare di voler conservare l'abito di cittadino unicamente per far opposizione al Governo; ciò mi basta d'avervi accennato a conforto di quanto vi diceva.

In quanto poi all'altra obbiezione che fece l'onorevole senatore Di Castagnetto, che si venivano per tal modo a creare diverse categorie di militi, non parmi che possa esservi sconcio, poichè quelli che avranno i mezzi di provvedersi la divisa, ovvero l'amor proprio sopperirà in essi ai bisogni della famiglia, questi se la faranno, e gli altri che non si troveranno in grado di fare tale spesa saranno contenti di comparire quali sono, nè vi è umiliazione per un cittadino di non agiata fortuna di mostrarsi nel suo stato.

Disse per lo contrario l'onorevole senatore Nigra di vedere la necessità di mantenere l'attuale uniforme per la ragione (e non credo ne abbia addotte altre) dell'apparenza; il qual argomento, mi duole il ricordarlo, l'ufficio centrale ha considerato assai futile e tale da non essere prodotto in Senato.

E difatti, come non sia l'abito che dia importanza alla milizia, prego l'onorevole preopinante di ricordare che le milizie le quali gloriosamente combatterono sotto gli ornini del maresciallo Moncey nel 1814, e che sparsero in abbondanza il loro sangue per la patria, non erano vestite.

Io domando se non operò bene la milizia che nel 1814 ha provveduto alla difesa della città nostra per molti mesi prima che il nostro esercito fosse organizzato, e allorquando per la ritirata dell'esercito francese eravamo esposti alle depredazioni ed altri inconvenienti gravissimi prodotti dai disertori, e da soldati sbandati. Ep-

pure quella milizia della quale io feci parte non era vestita.

Io domando se la milizia che ha resi tanti servizi nel 1821 era vestita! Eppure fu lodevolissima la sua condotta.

Io ricorderò pure a' miei colleghi ancora qui presenti, se nel 1848 quando si ebbe organizzata la prima milizia provvisoria nella città di Torino e che ha reso anche segnalati servigi, se essa era vestita!

Ora, io domando se questo sia un argomento che possa prevalere sulle considerazioni che hanno indotto i vostri commissarii a ridurre l'uniforme della milizia comunale ad una condizione che non possa riescire di aggravio a qualsiasi classe di cittadini.

Qualora poi si trovino città e centri di popolazione che volontariamente si assoggettino a tale spesa, pronto è il mezzo, che il Consiglio comunale ne faccia la domanda e verrà loro concesso di avere questa divisa più maestosa (come diceva il preopinante), con che ne saranno esenti quelli che non potranno provvedersela.

Forse il senatore Nigra non ha bene inteso quale fosse l'idea dell'ufficio centrale, nel voler esentare i militi dell'età di 50 anni.

Non è menomamente per risparmiare loro la spesa, poichè sarebbe un assurdo il voler dire che colui che può far la spesa a 45 anni non la possa fare ai 50 anni.

L'ufficio centrale ha solo considerato che quando un milite ha raggiunti i 50 anni e che per ragione dell'età matura non ami di portare il kepi, nè di vestire un abito che lo stringe troppo, insomma che non può o non vuole sottostare all'incomodo d'indossare una divisa militare, debb'essere in facoltà di vestire l'assisa comune e più comoda, e soddisfare così al suo servizio senza essere obbligato ad un disagio troppo grave all'avanzata età sua.

Soggiungerò ancora che, forse l'onorevole preopinante ebbe unicamente in mira la milizia della città di Torino, poichè egli dice che dappertutto vi è un concorso, un desiderio, una facilità, una volontà. E qui io citerò la città di Genova, la seconda del regno, la quale dopo 10 anni di organizzazione della milizia (ne appello a quei senatori che più particolarmente conoscono la città di Genova), oggigiorno appena può contare la metà della sua milizia vestita in uniforme.

Credo di aver abbastanza soddisfatto al debito mio spiegando i motivi che fecero l'ufficio centrale concorde nel sentimento di stabilire una divisa unica per lo Stato, di poco dispendio, e di lasciare, secondo che suggeriva lo stesso onorevole ministro dell'interno, la facoltà al Governo di concedere alle città o comuni che ne faranno la domanda una divisa di maggiore spesa.

SENZA. Io non sono persuaso che la divisa abbia coal poca importanza sulla guardia nazionale. Nè posso pure ammettere l'esempio di quello che si fece nel 1814 e nel 1821, perchè già sino d'allora io era milite, ed ho troppi anni per non aver fatto parte di quelle milizie.

Quei tempi non sono da mettere in confronto cogli

attuali, e il motivo che mi mosse a prendere la parola è appunto perchè ho potuto toccar con mano la differenza che passa la guardia d'allora e la guardia nazionale d'adesso.

La guardia nazionale d'allora era quella che si chiama in tutte le emergenze, in tutti i tempi irregolari, in cui sopravviene qualche disordine. Quella d'adesso è quella guardia nazionale che secondo il mio desiderio deve durare quanto dureranno le nostre belle istituzioni attuali.

Si dirà che io nutro forse troppo attaccamento alla guardia nazionale perchè sono io il primo che ne parlai ad un alto personaggio; perchè io e il mio collega marchese Colli (che compiangio di non aver più accanto a me) fummo i primi che abbiamo fatta la distribuzione di fucili alla medesima.

Ciò credemmo necessario quando eravamo sindaci, e la guardia nazionale rese segnalati servigi al paese perchè essa ristabilì l'ordine dove un'ombra di disordine voleva comparire. Dico un'ombra di disordine, perchè nella città di Torino non vi fu mai disordine da quell'epoca ad oggi.

Dico di più: questa guardia nazionale bisogna che la vediamo bella, animata, come si anima la gioventù, e che da una parte possa rendere servigi al paese, dall'altra soddisfi all'amor proprio.

Io amo vederla accorrere in momenti che auguro non vengano, ma che forse non sono lontani, e che possa surrogare e coadiuvare l'esercito.

Dunque se volete che questa guardia nazionale faccia un servizio militare datele anche l'istruzione militare: questa istruzione è invocata dalla gioventù piemontese che ne ha tutta l'attitudine. Per conseguenza io mantengo la mia proposizione; non importa che si conservi l'uniforme attuale, o si modifichi, o se ne prescriva un altro: importa bensì che si renda obbligatoria la divisa, onde dare ai militi quell'apparenza militare che è necessaria.

Finalmente non ammetto sia incomodo il vestire la divisa a 50 anni più che a 48 o 49: io che ho già più di 50 anni non troverei incomodo alcuno a vestir oggi ciò che vestiva dieci anni fa, ed anche di far parte oggi giorno della guardia nazionale, benchè abbia già passati gli anni stabiliti dalla legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri e dell'interno. Prendo con piacere atto delle manifestazioni fatte dal senatore Nigra e non dubito che egli nelle circostanze si prosterebbe alle emergenze del paese vestendo anche un abito un poco stretto (*Ilarità*).

Il Ministero, come l'onorevole proopinante, crede che il rendere obbligatoria la divisa della guardia nazionale sia un grande miglioramento per la medesima; crede che lo sia nelle città principali, e ancora più nelle città secondarie, dove l'assoluta assenza di divisa fa sì che la guardia nazionale non si presenti sotto quell'aspetto che è indispensabile ad ispirare il rispetto e la fiducia.

Ma mentre il Ministero credeva di imporre quest'obbligo, di necessità si preoccupava pure, come l'onorevole senatore Di Castagnetto, del peso che quest'obbligo dovesse e potesse imporre alla generalità dei cittadini chiamati a far parte della guardia nazionale.

Non v'ha dubbio che la divisa attuale molto conveniente, molto bella, è soverchiamente costosa per la generalità dei militi.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha stimato che il costo della divisa completa sia di 152 franchi.

DI POLLONE, relatore. Di 158 franchi.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri e dell'interno. Sia di 158 franchi.

Quand'anche si potesse ottenere una qualche riduzione, quand'anche si potesse ottenere una divisa meno perfetta per una somma poco maggiore di 100 franchi, riuscirebbe pur sempre di troppo peso per una classe numerosissima di cittadini non solo nelle campagne, ma altresì nelle città.

Per soddisfare a queste due necessità, a quella cioè di imporre la divisa a tutti i militi, ed a quella di non gravare soverchiamente i militi di ristretta fortuna fu determinato che la divisa obbligatoria non sarebbe l'attuale, ma una divisa molto meno costosa.

A ciò fare il Ministero, e l'ufficio centrale, che si associa al Ministero, furono animati dall'esempio degli altri paesi non solo, ma anche del nostro.

Nel Belgio, voi sapete tutti, o signori, che la divisa è obbligatoria; ma è semplicissima e poco costosa.

Noi sappiamo poi che in molte parti del nostro paese, anche laddove la divisa non è obbligatoria, l'uso la rese quasi obbligatoria, e si scelse per volontario consenso dei cittadini una divisa poco costosa, cioè una sopravveste, una *blouse* ed un berretto.

Io posso assicurare il Senato (e tutti quelli che hanno viaggiato per quelle provincie dove questa divisa si è resa generale lo sanno) che essa dà alla guardia nazionale un bel contegno, bastantemente marziale e spesse volte migliore che là dove vi sono delle scruziature, cioè dei militi con una bella divisa accanto a militi vestiti in borghese.

Il costo di questa divisa consistente, come dissi, in una sopravveste ed un berretto è tale adunque da poter essere in proporzioni delle facoltà di tutti i cittadini chiamati a far parte della guardia nazionale, cioè di tutti i cittadini che pagano un censo.

Io credo, o signori, che quando questa si sarà generalizzata diverrà accettabilissima a tutti coloro che fanno parte della guardia nazionale, e cesserà quella certa ripugnanza che molti provano nel recarsi tra le file con una diversità e dirò anche una deformità di vestiario, perchè non vi è nulla di più brutto che il vedere borghesi con una gran giberna ed una sciabola mal adatta.

Nè mi muove il rincredimento che forse manifestarono alcuni per la divisa attuale, stantechè essa sarà mantenuta, a seconda della legge, in alcune città più cospicue del regno.

Io credo però che in tutte le città secondarie, in tutti i comuni vi sarà un gran beneficio, e si vedranno scomparire le poche divise che si sono mantenute; giacchè, o signori, là dove la massa de' militi non è facoltosa, se un certo numero di essa ha avuto bastante patriottismo per sacrificare la somma necessaria a provvedersi la divisa, a mano a mano che vengono meno i mezzi o vien meno eziandio il patriottismo difficilmente si procura altra nuova divisa, quando l'antica sia logora.

Ora, o signori, se una truppa ben vestita fa bellissima mostra di sé, quando gli uniformi sono logori ed in cattivo stato fa pessima figura, ed è brutto spettacolo il vedere drappelli di guardia nazionale con vestiti sdrusciti, che non possono più affibbiarsi, come lo prescrive il regolamento, e che presentano un aspetto di negligenza, di trascuratezza, che mal si addice a chi è sotto le bandiere.

Mentre si provvede a che l'universalità dei militi avesse una divisa poco costosa, il Ministero e l'ufficio centrale si sono pure preoccupati di quelle città, nelle quali la divisa attuale è quasi universale, e dove la guardia nazionale per uno zelo lodevolissimo si presenta sotto le armi con un contegno bello sotto tutti gli aspetti, ed in ispecie sotto l'aspetto militare; quindi si è creduto utile di dare i mezzi a quei comuni, i quali hanno la sorte di avere una guardia nazionale ben ordinata e ben provveduta in massima parte di assisa distinta, di poter mantenere l'attuale stato di cose.

Ma il Governo ha voluto rendere omaggio al principio della libertà locale collo stabilire che questa divisa speciale non potrebbe essere imposta che là dove i rappresentanti del paese, ed i rappresentanti in certo modo anche della guardia nazionale, ne farebbero speciale domanda. Però l'ufficio centrale del Senato fu colpito dalle conseguenze d'un obbligo che non patisce eccezione. Certamente nel volere imporre a tutti i militi d'una città cospicua l'obbligo d'una divisa che costa oltre lire cento, si viene a far pesare sopra una certa quantità di cittadini un obbligo che può riescire gravissimo, che in date circostanze potrebbe essere quasi non compatibile, ed è perciò che l'ufficio vostro, o signori, introdusse l'esenzione per coloro, che sono notoriamente riconosciuti in istato di ristretta fortuna.

Il Ministero aveva pensato di introdurre un emendamento, cioè di proporre che venisse dichiarato che i Consigli comunali potessero somministrare la divisa speciale a quelli che non possono provvedersela coi proprii mezzi; ma ha poi riflettuto che questa disposizione era inutile: niente nella legge comunale vieta ai comuni di portare nei loro bilanci le somme necessarie per provvedere questa divisa speciale. Una tale disposizione non si sarebbe potuto mettere fra le spese obbligatorie; lasciandola fra le facoltative, era inutile, lo ripeto, l'introdurla in questa legge. Io credo che ove i comuni intendano fare questo sacrificio, certamente non troveranno ostacolo per parte delle autorità chiamate a tutelare la loro amministrazione, e quindi il

Ministero ha rinunziato a presentare tale emendamento e propone di mantenere l'articolo qual è.

Nè potrebbe accostarsi alla proposta dell'onorevole senatore Nigra di togliere l'esenzione per gli uomini di 50 anni. Non tutti i cittadini hanno la fortuna di conservare a quell'età il fisico dell'onorevole preopinante (*Ilarità*): noi vediamo che a molte persone, giunte all'età di 50 anni, l'assisa militare più non s'attaglia: invece di scrosciare la loro appariscenza (*Ilarità*), le rende, non vorrei dire ridicola, ma loro dà un aspetto meno marziale.

Quindi veramente io penso che sia conveniente il mantenere quest'esenzione; tanto più che non è un obbligo; non s'impedisce al militi arrivati ai cinquanta anni di continuare a portare l'assisa, è solo una facoltà che si fa a coloro che troveranno o comoda, o conveniente al proprio fisico l'assisa semplice della sopravveste, la quale dissimula le infermità che spesse volte si hanno a quell'età. Onde io pregherei il Senato di mantenere l'articolo quale venne dall'ufficio centrale proposto.

PRESIDENTE. Io credo che non vi sia difficoltà in quanto al modo di procedere nella votazione. Io porrò ai voti l'articolo proposto dall'ufficio centrale, al quale si è accostato il Ministero. Coloro che, come l'onorevole senatore Nigra, preferiranno il sistema ministeriale primitivo, non avranno che a dare il voto contrario all'articolo dell'ufficio centrale, e quindi, ove questo fosse rigettato, si verrebbe a mettere a partito l'articolo primitivo.

Quelli che, come l'onorevole senatore Di Castagnetto, preferiranno che le cose rimangano come sono sotto la legge vigente, dando il voto contrario all'emendamento dell'ufficio centrale ed all'articolo ministeriale otterranno il loro intento.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Io presenterei, se mi fosse permesso, un emendamento: siccome non ho niente in contrario alla *blouse*, e l'onorevole signor ministro dell'interno ha dichiarato che anche tale tenuta obbligatoria è assai militare, e presenta un insieme pella guardia nazionale. io proporrei che sia libero di vestire o non vestire l'uniforme speciale.

In questo modo i militi più agiati sicuramente vestirebbero la divisa, quelli poi meno agiati, facendo la dichiarazione di vestire la *blouse*, avrebbero una tenuta militare, e nello stesso tempo si eviterebbe quella specie di taccia di povertà che io desidererei di evitare nelle file della guardia nazionale.

PRESIDENTE. Dove intende di collocare questo emendamento?

DI CASTAGNETTO. Al posto dell'alinea che principia colle parole: *In questo caso, ecc.*

PRESIDENTE. Perchè il Senato possa rendersi conto dell'emendamento del senatore Di Castagnetto converrà che io rilegga l'alinea precedente:

« Potrà tuttavia essere concessa con reale decreto a quei comuni che ne faranno domanda, per deliberazione dei rispettivi Consigli, un'altra divisa di maggior spesa, purchè uniforme per tutti i comuni. »

Ora viene l'emendamento Di Castagnetto così concepito :

« Saranno tuttavia dispensati dal vestire la speciale divisa i militi i quali dichiareranno di voler vestire la divisa come sovra determinata per tutti i comuni dello Stato. »

Secondo il sistema del senatore Di Castagnetto basta la dichiarazione: invece che nell'articolo proposto dall'ufficio centrale si vorrebbe che fossero dispensati i militi riconosciuti in istato di ristretta fortuna. Dunque il senatore Di Castagnetto vorrebbe lasciare in facoltà degl'individui, mediante la dichiarazione, di esimersi dall'uniforme più costoso, per attenersi all'uniforme di tutti i comuni.

DI PELLONI, relatore. Prego il Senato di voler ritenere quale fosse l'intendimento dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Scusi. Domando solamente se è appoggiato l'emendamento.

Chi appoggia l'emendamento voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

DI PELLONI, relatore. Ebbi l'onore di dire al Senato che l'intendimento dell'ufficio centrale non era già di lasciare libero campo a coloro che per mala volontà volessero esimersi dal vestire la divisa, ma bensì di stabilire un mezzo facile per quelli i quali realmente non potevano, senza grave loro danno, fare la spesa di una divisa costosa.

Ora l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Di Castagnetto verrebbe appunto a dar luogo all'inconveniente in generale lamentato, che quei militi di mala volontà, i quali non per mancanza di mezzi, ma per cattivo intendimento, non vogliono farsi la divisa, potrebbero, con questa disposizione, vestire la blouse ed esimersi dalla divisa che fosse stata concessa sull'istanza del Comune.

Veniamo al caso pratico; la città di Torino domanderà, secondo la legge, la facoltà di mantenere la divisa attuale che dal Governo del re le venne concessa.

Vedremo allora tutti coloro i quali ora non vogliono vestire la divisa dichiarare di non potersela provvedere, ancorchè siano in istato di bastante fortuna da poterne sopportare la spesa, e vestiranno invece la blouse; vedremo adunque nelle file della milizia di Torino una quantità grandissima di giovani, i quali potrebbero avere la divisa e che non la vorranno vestire. Invece col sistema dell'ufficio centrale la vestiranno tutti coloro che ne hanno i mezzi, e saranno dispensati solo quelli, che per ragione di umanità e di equità non debbono farne la spesa.

Questa è la differenza che passa tra il sistema dell'ufficio centrale e l'emendamento proposto, che l'ufficio centrale dichiara di non accettare.

PRESIDENTE. Mettoni voti l'emendamento del senatore Di Castagnetto.

Chi intende approvarlo si alzi.

(Non è approvato.)

CAVOU, presidente del Consiglio, e ministro degli esteri e dell'interno. Io mi rivolgerò all'ufficio centrale per ottenere lo scioglimento di un dubbio o di uno scrupolo che ora nasce in me rileggendo l'articolo.

L'ufficio centrale ha inteso di dispensare i militi notoriamente riconosciuti in istato di ristretta fortuna, e siamo d'accordo sul principio; ma temo nell'applicazione una difficoltà. Chi riconoscerà questo stato di ristretta fortuna? Come potrà il milite stabilirlo? Non darebbe questo luogo a conflitti, a controversie, e non sarebbe poi necessario di percorrere tutti i gradi di giurisdizione, e ricorrere finalmente al supremo magistrato di cassazione, onde stabilisca le norme ed il carattere della ristretta fortuna? Mi pare che si potrebbe ovviare a questo pericolo, evitare quest'incomodo alla Corte di cassazione, che è già sovraccarica d'affari, stabilendo che lo stato di ristretta fortuna sarà riconosciuto e constatato dal Consiglio di ricognizione, il quale è già chiamato a pronunciare sopra tutti i reclami dei militi; o se si vuole, dal Consiglio delegato, correggendo così la disposizione:

« I militi notoriamente riconosciuti in istato di ristretta fortuna dal Consiglio delegato. »

DI CASTAGNETTO. Parmi che forse si potrebbe assai meglio provvedere, prendendo per base dell'agiatazza dei militi il pagamento delle imposte.

CAVOU, presidente del Consiglio e ministro degli esteri e dell'interno. Le nostre imposte non sono disgraziatamente perequate in modo da poter servire di base, come vorrebbe il senatore di Castagnetto. Per esempio nelle città secondarie l'imposta non corrisponde a quella che pagasi nella capitale, giacchè la maggior parte delle imposte non poggiano sulle pigioni.

Io credo invece che, deferendo l'accertamento dello stato di fortuna al Consiglio delegato, si provveda nel miglior modo possibile.

Però siccome il Consiglio delegato agisce in tale circostanza come giurato, si può togliere la parola *notoriamente*.

DI PELLONI, relatore. L'osservazione del signor ministro non era sfuggita all'ufficio centrale, e gli stava tanto più presente che aveva sott'occhio le leggi belga e francese, le quali stabiliscono che queste dispense potranno essere accordate dal *Council de récomensement*, che corrisponde precisamente al nostro Consiglio di ricognizione. Se non che la maggioranza dell'ufficio centrale vorrebbe che fosse piuttosto data al Consiglio comunale. Ma forse che il darla al Consiglio comunale incontrerebbe gravi difficoltà, ed il signor ministro proponendo di accordarla al Consiglio delegato parmi sia questo un mezzo di conciliazione che possa soddisfare all'emergenza cui vogliamo provvedere. Quindi in nome dell'ufficio centrale accetto la proposta di dare al Consiglio delegato questa facoltà.

PRESIDENTE. Dunque si dirà:

« In questo caso saranno dispensati dal vestire la

speciale divisa i militi riconosciuti in istato di ristretta fortuna dal Consiglio delegato, e quelli che avranno raggiunto l'età di cinquant'anni; ma ai gli uni che gli altri dovranno sempre vestire in servizio la divisa come sopra determinata per tutti i comuni dello Stato. »

Con questa modificazione metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

PRESIDENTE. L'art. 4 del progetto ministeriale è così concepito:

« Art. 4. La repressione dei furti campestri nei limiti del territorio comunale è considerata servizio obbligatorio per tutti gl'inscritti sul controllo del servizio ordinario. »

« Il sindaco può richiederne a tale scopo il comandante della guardia nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni. »

L'ufficio centrale ha invece proposto il seguente articolo:

« Art. 4. È considerato quale servizio obbligatorio per tutti indistintamente i militi iscritti sul controllo del servizio ordinario la tutela delle proprietà contro i furti campestri nei limiti del territorio comunale. »

E mantiene l'alinea che segue:

« Il sindaco può richiederne a tale scopo il comandante della guardia nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni. »

Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. I corpi distaccati della guardia nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle città e fortezze e ad altri servizi interni d'ordine e di sicurezza pubblica. »

Fin qui sono d'accordo il Ministero e l'ufficio centrale.

« Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i militi d'una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però potrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro cui nello stesso comune incombe tale obbligo secondo la legge. »

L'ufficio centrale propone invece di dire:

« Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato di assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i militi di una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però dovrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro, cui nello stesso comune incombe tale obbligo secondo la legge. »

« Il milite chiamato in servizio deve sempre obbedire, salvo a presentare poi i suoi richiami presso il comandante del corpo. »

Vede il Senato, che la differenza tra le due redazioni

consiste nell'aver usato la parola *dovrà* nel primo alinea invece di *potrà* e nell'aver aggiunto l'ultimo alinea.

Non essendo fatta osservazione lo pongo ai voti.

Chi approva il quinto articolo, quale è stato proposto dall'ufficio centrale, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Tutti gl'inscritti sul registro di matricola stabilito per ogni comune, che non abbiano compiuto l'età di 35 anni, e che non abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei corpi distaccati in servizio di guerra. »

« Se tutti i militi d'un comune non sono contemporaneamente chiamati al servizio, la designazione del contingente richiesto sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun comune, in ragione di età degli iscritti, cominciando dai più giovani. »

« Potranno essere ammessi a tale servizio, come volontari, anche i militi che abbiano compiuti i 35 anni, purchè siano idonei al servizio medesimo e ne facciano spontanea domanda. »

L'ufficio centrale ha aggiunte a questo articolo il seguente alinea:

« Andranno esenti dal servizio dei corpi distaccati i vedovi con prole. »

Metto ai voti l'aggiunta dell'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'articolo 6° nel suo complesso.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Non essendovi più differenza fra gli articoli proposti dal Governo e quelli proposti dall'ufficio centrale darò conseguentemente lettura dei successivi articoli del progetto ministeriale:

« Art. 7. Per l'arruolamento, l'ammissione, l'esenzione o l'esclusione dei militi nei corpi distaccati della guardia nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi, e alla designazione e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva, e dalle leggi organiche dell'esercito. »

(È approvato.)

« Art. 8. Potranno dal Governo essere formati corpi composti di volontari iscritti sui ruoli della guardia nazionale. »

« Gli ufficiali di questi corpi sono nominati dal re sulla proposta del ministro della guerra, ed i sotto-ufficiali e graduati dal comandante del corpo. »

« Le condizioni per l'ammissione e le norme per servizio di detti corpi saranno determinate con particolari regolamenti. »

« In caso di guerra detti corpi fanno parte integrante dell'esercito, e sono sottoposti alle norme e discipline militari. »

« In questo caso la ferma dei volontari durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace. »

(È approvato.)

« Art. 9. Non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione

della presente legge si procederà a nuova generale elezione di tutti i graduati della milizia nazionale secondo le norme prescritte agli articoli 1° e 2°.

(È approvato.)

« Art. 10. Per regio decreto, sulla proposta del ministro dell'interno, potranno essere nominati ispettori temporari coll'incarico di invigilare l'istruzione della guardia nazionale nelle diverse parti dello Stato, la conservazione delle armi ad essa affidate di proprietà del Governo e dei comuni, e l'osservanza del prescritto dall'articolo 3 della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 11. Sono derogati gli articoli 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 142 della legge 4 marzo 1848, ed in genere qualunque disposizione di legge o regolamento contrario alla presente. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Prego il Senato di ritenere che vi è un altro progetto di legge all'ordine del giorno.

CERRAMIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	57
Voti favorevoli	50
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I POSTI GRATUITI DELLA FONDAZIONE GHISLIERI.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge concernente i posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 364, 366. (V. *infra*))

E aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, leggerò gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. A cominciare dall'anno scolastico 1859-60, quattro degli otto posti gratuiti della fondazione Ghislieri, a favore del comune di Bosco, ora addetti al regio collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie, saranno applicati al collegio-convitto d'Alessandria. »

(È approvato.)

« Art. 2. Essi sono destinati a beneficio dei giovani di Bosco di ristretta fortuna e di probi costumi, i quali in apposito esame di concorso abbiano dato prova di maggiore idoneità, ed a parità di merito si troveranno in maggiori strettezze di fortuna. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nel caso che qualcuno dei predetti giovani, dopo aver compiuto il corso delle scuole secondarie, volesse intraprenderne uno delle facoltà universitarie e si trovasse già occupati i quattro posti assegnati al regio collegio Carlo Alberto, egli potrà tuttavia esservi ammesso previo esame di concorso, cessando temporariamente il posto gratuito applicato al collegio convitto di Alessandria. »

(È approvato.)

« Art. 4. A cominciare dall'anno scolastico 1861-62, gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri, stabiliti nel regio collegio Carlo Alberto a favore del comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione regia. »

(È approvato.)

« Art. 5. È derogato a qualunque disposizione di legge contraria alla presente. »

(È approvato.)

Il Senato si intenderà convocato negli uffizi per domani alle ore due per l'esame dei seguenti progetti di legge:

- 1° Vendita all'incanto delle mercanzie in grosso.
- 2° Pegno sulle merci e magazzini di deposito.
- 3° Istituzione d'una cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.
- 4° Riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri e da Fossano a Savona.
- 5° Indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione.

MARIONI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	49
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 2 MARZO 1859

— 9 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di sei progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

CERRARIO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

2699. Carlo Marte di Torino, petizione relativa alla legge sull'esercizio della professione di procuratore mancante dell'autenticità della firma.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Reo a conoscenza del Senato i seguenti omaggi:

Dagli intendenti generali delle Divisioni amministrative di Genova e di Cagliari, di alcune copie degli atti di quei Consigli divisionali della sessione 1858;

Dal signor Demarchi, medico collegiato, di alcuni esemplari dei ragguagli statistici sulle farmacie dello Stato.

PRESENTAZIONE DI SEI PROGETTI DI LEGGE.

LANZA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento:

1° Per stabilire undici uffici di verificazioni dei contatori del gas (Vedi vol. *Documenti*, pag. 434);

2° Per la proroga a tutto il 1859 della facoltà di vendere le polveri da caccia in pacchi (Vedi vol. *Documenti*, pag. 437);

3° Pel divieto d'esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera della Lombardia. Progetto questo per cui pregherei il Senato di voler decretare l'urgenza (Vedi vol. *Documenti*, pag. 471);

4° Per fissare il termine utile alla domanda di liquidazione delle piazze privilegiate contemplate nella legge del 3 maggio 1854 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 457);

5° Per la soppressione del pedaggio sul ponte del torrente Bormida presso Acqui (Vedi vol. *Documenti*, pagina 428);

6° Per la soppressione del pedaggio sul ponte di Bufalora. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 461.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione da lui fatta dei vari progetti di legge di cui ha annunziato i titoli.

COMUNICAZIONI E MOZIONI DIVERSE.

PRESIDENTE. Nello stesso tempo con rincrescimento devo annunziare al Senato che esso non si trova in numero.

Mi duole dover aggiungere che questa deficienza è cagionata in gran parte dalla malattia di alcuni nostri colleghi, fra i quali i senatori Pallavicino, Riberi, Mosca, Franzini e Gioia mi hanno fatto ragguagliare della cagione della loro assenza; perciò converrà rimandare ad altro giorno la discussione che doveva avere luogo oggi sui due progetti di legge di cui erasi distribuita la relazione.

Io debbo far prevenuto il Senato che essendo recato a termine lo studio del progetto del Codice penale militare, la Commissione fa nuova istanza ai signori senatori che avessero osservazioni a presentare, di volerle comunicare, perchè il relatore sta per compiere la parte che gli è affidata.

Colgo questa occasione per far nuovamente avvertito il Senato che il progetto del Codice penale, tal quale è stato ultimamente distribuito, rappresenta il lavoro compiuto d'accordo tra il commissario del Governo e la Commissione del Senato, epperò può essere considerato come l'espressione dell'opinione risultante dallo studio che è stato fatto dalla Commissione medesima.

Sarebbe a mettere ai voti l'urgenza domandata sullo schema di legge per cui sarebbe proibita l'estrazione dell'avena per la frontiera lombarda; ma non essendo

il Senato in numero, neanche questa deliberazione può essere presa.

Tuttavia, siccome in previdenza di quanto doveva succedere il Senato ha già in mano stampato il progetto di legge a cui alludo, ov'esso credesse impiegare questo tempo negli uffizi l'inviterai a ciò fare perchè possa tale progetto avere più spedito il corso in vista dell'urgenza domandata.

Finalmente dirò ancora che la Commissione di contabilità interna avendo compiuto l'esame demandatole del conto dell'esercizio passato e del bilancio del presente esercizio, sarà il Senato fra pochi giorni convo-

cato in seduta privata per deliberare sull'approvazione del conto e quindi sull'approvazione del bilancio.

Rinnovando al Senato l'invito di volersi radunare negli uffizi per l'esame del progetto di cui tiene in mano la copia a stampa, sciolgo l'adunanza e invito i senatori a convenire in seduta pubblica venerdì prossimo, giorno in cui è sperabile possano trovarsi presenti alcuni fra i senatori mancati sia per malattia, sia per non aver preveduto l'adunanza presente. Gli avvisi saranno tuttavia mandati a domicilio.

La seduta è sciolta alle ore 3 1/4.

TORNATA DEL 4 MARZO 1859

-10-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione ed approvazione immediata del progetto di legge concernente il divieto di esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera della Lombardia — Approvazione dei seguenti progetti: 1° Autorizzazione di maggiori spese ai bilanci 1858-59 per riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri, e da Fossano a Savona — 2° Abolizione dei Consigli generale ed ordinario dell'amministrazione del debito pubblico e creazione di una Commissione di vigilanza.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

MARIONI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE IMMEDIATA DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL DIVIETO D'ESPORTAZIONE DEI FORAGGI E DELL'AVENA PER LA FRONTIERA DI LOMBARDIA.

PRESIDENTE. Nella seduta precedente il Senato non poté, per difetto di numero, deliberare sull'urgenza chiesta dal signor ministro delle finanze pel progetto di legge relativo al divieto di esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera di Lombardia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 471.)

Tuttavia gli uffizi riuniti nominarono i commissari.

L'ufficio centrale ha deliberato a sua volta, e l'onorevole senatore Plezza, cletto relatore, ha già in pronto la relazione per presentarla al Senato.

Il progetto di legge di cui si discorre non poté oggi essere posto all'ordine del giorno appunto perchè il Senato non ne aveva deliberato l'urgenza, ma in questo momento trovandosi in numero può riparare a quello che non si è fatto nell'ultima seduta. E se così stabilisce potrà dar la parola al senatore Plezza, e indi mettere in discussione il progetto medesimo.

Chi è d'avviso che si abbia ad approvare l'urgenza è pregato a volersi levare.

(L'urgenza è approvata.)

La parola è al senatore Plezza.

PLEZZA, relatore. Signori senatori, le circostanze affatto eccezionali in cui versa il paese, l'agglomerarsi di numerosi corpi di truppe austriache nella vicina Lombardia e sul nostro confine, la proibizione pubblicata nel regno Lombardo-Veneto dell'estrazione dei cavalli dalla frontiera nostra, sono fatti così importanti che insieme agli altri a cui accenna la relazione ministeriale persuasero l'ufficio centrale a proporre unanime l'approvazione pura e semplice della legge, colla ferma persuasione che il suo voto non incontrerà opposizione nel Senato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su

questo progetto di legge, di cui do lettura (*Vedi infra*).

Nessuno domandando la parola, rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del re di sospendere per quel tempo che stimerà necessario l'esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono applicabili alla presente legge le disposizioni contenute nel titolo 5° del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1816. »

(È approvato.)

« Art. 8. Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione di questa disposizione. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sullo stesso progetto.

Risultato della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	48
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORI SPESE AI BILANCI 1858-59 PER RIPARAZIONI ALLE STRADE NAZIONALI DA NIZZA A VOLTRI E DA FOSSANO A SAVONA.

PRESIDENTE. Viene ora, secondo l'ordine del giorno, in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese ai bilanci 1858-59 per riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri e da Fossano a Savona, il quale è composto di un solo articolo del tenore seguente (*Vedi vol. Documenti*, pag. 99, 102):

« Articolo unico. Sono autorizzate le seguenti maggiori spese ai bilanci 1858 e 1859 del ministero dei lavori pubblici per le riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri, e da Fossano a Savona :

BILANCIO 1858.

(*Acque, ponti e strade*).

« Cat. 14^{ba} Spese di miglioramento — Strada nazionale da Savona a Fossano lire 15,000.

BILANCIO 1859.

(*Acque, ponti e strade*).

« Cat. 20. Spese di miglioramento — Strada nazionale da Nizza a voltri lire 70,000.

« Cat. 21. Strada nazionale da Savona a Fossano lire 50,000. »

È aperta la discussione sul medesimo.

Non essendo domandata la parola lo pongo ai voti.

(È approvato.)

(*Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.*)

Risultato della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	47
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI NELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DEL DEBITO PUBBLICO.

PRESIDENTE. Viene infine in discussione il progetto di legge portante modificazioni all'amministrazione superiore del debito pubblico che già il Senato nella passata sessione avea approvato. (*Vedi vol. Documenti*, pag. 55, 59.)

Esso è così concepito (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola nella discussione generale, darò nuovamente lettura degli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. Ai Consigli generale ed ordinario, stabiliti per l'amministrazione del debito pubblico dall'articolo 51 dell'editto del 24 dicembre 1819, è surrogata una Commissione di vigilanza composta come nell'articolo seguente.

« Costeranno perciò i detti Consigli dalle loro attribuzioni colla pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Formano la Commissione di vigilanza :

« Tre senatori e tre deputati, eletti annualmente dalle rispettive Camere;

« Due consiglieri di Stato, deputati pure annualmente dal presidente di quel Consiglio;

« Un consigliere della Camera dei conti, designato dal primo presidente della medesima;

« Il vice-presidente della Camera di agricoltura e commercio di Torino;

« Il primo ufficiale del controllo generale.

« Il presidente ed il vice-presidente della Commissione saranno nominati annualmente dal re, sulla proposizione del ministro di finanze. »

(È approvato.)

« Art. 3. La Commissione sarà convocata dal suo presidente sempre che lo creda necessario o gliene venga fatta richiesta da tre commissari, ovvero dal direttore generale dell'amministrazione; sarà poi sempre convocata nel tempo e per l'oggetto di cui all'art. 5.

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà necessario l'intervento di sette suoi membri. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Commissione esaminerà la situazione delle operazioni dell'amministrazione e lo stato di cassa, con verificarne l'entrata secondo le competenze de' vari rami del debito pubblico, e l'uscita dei fondi stati messi a disposizione della medesima pel pagamento delle rendite e per l'estinzione del debito, e si accerterà del regolare e conveniente loro impiego. »

(È approvato.)

« Art. 5. Entro i primi tre mesi d'ogni anno il direttore generale presenterà alla Commissione il conto di cui all'articolo 92 dell'editto del 24 dicembre 1849, il quale sarà poscia, colle osservazioni che fossero del caso, trasmesso alla Camera dei conti per la sua approvazione. »

(È approvato.)

« Art. 6. Dopo l'esame del suddetto conto la Commissione farà al ministro delle finanze un'apposita relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale del debito pubblico, che sarà successivamente rassegnata al re ed al Parlamento, e pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

(È approvato.)

« Art. 7. La Commissione potrà in ogni tempo procedere a straordinarie verificazioni di cassa ed all'ispezione delle altre operazioni risultanti dai registri e dalle carte contabili dell'amministrazione, e ciò colle norme che saranno prescritte in apposito regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 8. La Commissione, rappresentata da tre dei suoi membri da essa designati, oltre al primo ufficiale

del controllo generale, o di chi sia designato a farne le voci dal controllore generale, interverrà alle periodiche estrazioni a sorte delle cedole ed obbligazioni dello Stato, non che all'abbruciamento di quelle riscattate, alla quale ultima operazione continuerà pure ad assistere un delegato camerale. »

(È approvato.)

« Art. 9. Cessano le incumbenze affidate al controllo generale per la amministrazione del debito pubblico colle regie patenti del 28 settembre 1841, salvo il disposto dell'articolo precedente.

« L'ufficio però del controllo addetto alla cassa del debito pubblico continuerà a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 10. È derogato all'editto del 24 dicembre 1819, alle regie patenti 28 settembre 1841, ed a tutte le altre relative disposizioni, in quanto vi è di contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

GIULIO, segretario, procede all'appello nominale per lo squittinio sopra questo progetto di legge.

Risultato della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	48
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

PRESENTI. Il Senato sarà convocato a domicilio.

L'adunanza è sciolta alle ore 4.

TORNATA DEL 12 MARZO 1859

-11-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Comunicazioni di un messaggio del ministro dell'interno concernente un servizio funebre pei morti alla battaglia di Novara — Presentazione di tre progetti di legge — Approvazione di due progetti di legge: 1° Soppressione del pedaggio sul ponte del torrente Bormida presso Acqui; 2° Soppressione del pedaggio sul ponte del Ticino a Buffalora — Presentazione di altri tre progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

CAVALLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizione:

2700. I causidici collegiati di Ciampi per mezzo del loro priore propongono un emendamento al progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

SERVIZIO FUNEBRE PEI MORTI DI NOVARA.

PRESIDENTE. Il presidente ricevette un messaggio dal ministro dell'interno, col quale partecipa al Senato che il giorno 23 corrente marzo, ricorrendo l'anniversario dei morti nella battaglia di Novara, avrà luogo alle ore dieci antimeridiane nella chiesa cattedrale il solito servizio funebre in suffragio di quei trapassati.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE, E MORIONE D'ORDINE.

LANEA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

1° Modificazioni al progetto per l'arginamento dell'Arve, già approvato con legge 13 luglio 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 442.) Questo progetto lo presento a nome del mio collega il ministro dei lavori pubblici.

2° Progetto per l'abolizione delle corporazioni privilegiate nel porto franco di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 80.)

3° Progetto per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 210).

Pregherei il Senato di volersi occupare di preferenza dell'ultimo progetto di legge, quello cioè relativo all'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna, ben comprendendosi la grande importanza del medesimo, ed il desiderio vivissimo e del Governo e dell'isola di Sardegna, che possa questo progetto essere nella presente sessione convertito in legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi tre progetti di legge, e sarà tenuto conto della raccomandazione fatta dal signor ministro.

Intanto siccome il progetto relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate ebbe già corso in questa Camera, domanderei se il Senato intenda che sia rimandato alla Commissione che già ne riferiva l'anno scorso.

Se non vi sono osservazioni in contrario s'intenderà che sia rimandato alla stessa Commissione.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PEDAGGIO SULLA BORMIDA PRESSO ACQUI; PEDAGGIO SUL TICINO A BUFFALORA.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno pel primo il progetto di legge per la soppressione del pedaggio sul ponte del torrente Bormida presso Acqui, di cui do lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 425, 429.) (Vedi *infra*.)

È aperta la discussione sopra questo progetto.

Non essendo domandata la parola, do nuovamente lettura dell'articolo per metterlo ai voti:

« Art. unico. È approvata la convenzione fra le finanze dello Stato e la provincia d'Acqui in data 29 dicembre 1858.

« A partire dalla pubblicazione della presente legge cesserà la percezione del pedaggio sul ponte del fiume Bormida presso la città d'Acqui, ed potrà per l'avvenire essere ristabilito.

« Le spese per la manutenzione del ponte saranno in giusta proporzione a carico dello stabilimento balneario e dei Comuni interessati. »

(È approvato.)

Viene ora il progetto di legge per la soppressione del pedaggio sul ponte del Ticino a Buffalora, così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 458, 461.) (Vedi *infra*.)

È aperta la discussione su questo progetto.

Non essendo domandata la parola, riloggerò gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. Il pedaggio stabilito per il transito sul ponte del Ticino presso Buffalora, nella parte che spetta al Governo sardo, è abolito a far tempo dal giorno stesso in cui sarà aperto al pubblico il regolare esercizio della ferrovia tra Novara e Milano. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per quanto riguarda all'oggetto della presente legge, è derogato alle disposizioni dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1855. »

(È approvato.)

Il Senato non avrà difficoltà di dare il suo voto nello stesso tempo ai due progetti testè votati.

**PRESENTAZIONE DI ALTRI TRE PROGETTI
DI LEGGE.**

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'erezione d'un consolato generale a Bukarest, e d'un consolato a Belgrado. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 478.)

Ho pure l'onore di presentare un progetto di legge, in nome del ministro di guerra, per autorizzare la leva

ordinaria per l'esercito (Vedi vol. *Documenti*, pag. 662), ed un altro, in nome del ministro della marina, per autorizzare la leva ordinaria di 500 uomini di mare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 663.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi tre progetti.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Ho l'onore di pregare il Senato di voler dichiarare d'urgenza le tre leggi testè presentate.

PRESIDENTE. Chi approva che questi progetti di legge sieno dichiarati d'urgenza voglia sorgere.

(È approvata l'urgenza.)

Se il Senato crede, dopo lo squittinio delle due leggi che ha or ora votate per alzata e seduta, i signori senatori si riunirebbero negli uffizi per l'esame preparatorio delle tre leggi dichiarate d'urgenza, stando ferma la convocazione fatta in seduta privata per l'approvazione del bilancio interno.

GIULIO, segretario, procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Risultato degli scrutini di ambi i progetti di legge:

1° Per la soppressione del pedaggio sul ponte del torrente Bormida; 2° Per la soppressione del pedaggio sul ponte di Buffalora sul fiume Ticino:

Votanti	51
Voti favorevoli	49
Voti contrari	2

(Il Senato adotta le due leggi.)

I signori senatori sono pregati di recarsi negli uffizi per l'esame preventivo dei progetti di legge dichiarati d'urgenza.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 16 MARZO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Elezione di tre senatori a membri della Commissione di vigilanza nell'amministrazione del debito pubblico — Approvazione del progetto di legge per la leva ordinaria del 1859 — Resoconto della deliberazione presa dal Senato in seduta privata in ordine al bilancio interno — Approvazione del progetto di legge per la leva di 500 iscritti marittimi — Discussione sul progetto di legge per l'eruzione di un Consolato generale a Bukarest e di un Consolato a Belgrado — Appunti del senatore Sauli, combattuti dai senatori Montezemolo, relatore, e Jacquemoud — Approvazione dei due articoli e dell'intero progetto, non che dei seguenti progetti di legge: 1° Proroga a tutto il 1859 della facoltà di vendere le polveri da caccia in pacchi; 2° Prefissione del termine utile alle domande di liquidazione delle piazze privilegiate contemplate nella legge 3 maggio 1857.*

La seduta è aperta alle ore 8 pom

SEGRETO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizione:

2701. Cinque piloti da grano, fra cui il console ed il vice-console della corporazione, sottopongono al Senato alcune considerazioni relativamente alla legge sull'abolizione delle corporazioni privilegiate di lavoratori, domandando che sia fatto qualche provvedimento legislativo in loro favore.

PRESIDENTE. La petizione sarà, secondo l'usato, mandata alla Commissione incaricata di occuparsi dello studio del progetto di legge cui si riferisce.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato essergli stato fatto omaggio dall'intendente generale della divisione amministrativa di Nizza di alcuni esemplari degli Atti di quel Consiglio divisionale della sessione 1858.

La Presidenza ha ricevuto dal ministro delle finanze il seguente messaggio:

« La legge adottata dalle due Camere riguardante l'abolizione del Consiglio generale e del Consiglio ordinario dell'amministrazione generale del debito pubblico, con sostituzione di una Commissione di vigilanza ed altre relative disposizioni è stata da S. M. firmata nell'udienza del 12 corrente mese, e già si è disposto per la pubblicazione della medesima.

SESIONE 1859 — SENATO DEL REGNO — Documenti.

« Premendo ora di costituire la Commissione di vigilanza in senso dell'articolo 2° di quella legge, poichè in fine del corrente mese avrà luogo un'estrazione di obbligazioni dello Stato, cui a mente dell'articolo 8 della legge medesima la Commissione, rappresentata da tre de' suoi membri, dovrà intervenire, il sottoscritto sarà tenuto alla compiacenza di S. E. il signor presidente del Senato del regno se nella prima tornata vorrà promuovere l'elezione dei tre senatori, che debbono far parte di quella Commissione. »

Prego adunque il Senato a voler scrivere sopra una scheda il nome di tre senatori a membri della Commissione di vigilanza nell'amministrazione del debito pubblico.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA DEL 1859.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per la leva ordinaria dell'anno 1859. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 662).

« *Articolo unico.* Il Governo del re è autorizzato ad operare la leva dell'anno 1859 sui giovani nati nell'anno 1838, assegnando alla prima categoria del contingente nove mila uomini. »

È aperta la discussione sul medesimo.

Non domandandosi la parola metto ai voti l'articolo. Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Prego i signori senatori mentre si fa l'appello nomi-

nale per lo squittinio segreto della legge testè votata, di deporre eziandio nell'urna a ciò destinata la loro scheda per la nomina dei tre senatori commissari.

MARIONI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	64
Voti favorevoli	50
Voti contrarii	4

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Procederò ora all'estrazione a sorte di tre senatori per la verificaione delle schede.

(Vengono estratti i senatori *Auliffredi, Balbi-Piovra e Malaspina.*)

Invito li suddetti senatori a procedere allo spoglio delle schede.

BILANCIO PER LE SPESE INTERNE DEL SENATO PER L'860.

PRESIDENTE. Prima che si passi a deliberare sul progetto di legge relativo alla leva di 500 marinai, mi valgo di quest'opportunità per fare di pubblica ragione che il Senato nella sua seduta privata di sabato scorso ha deliberato che fosse portata, per suo assegnamento, nel bilancio dello Stato per l'anno venturo la somma di lire ottantacinque mila, somma eguale a quella già negli anni passati stanziata nei bilanci.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DI 500 MARINAI.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene ora in discussione il progetto di legge per la leva di 500 marinai; esso è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 663) (*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare una leva di 500 iscritti marittimi per il servizio di permanenza nel corpo reale equipaggi. »

(È approvato.)

« Art. 2. Questa leva sarà eseguita nel corso dell'anno 1859 in una sola volta, od in varie riprese, a seconda dei bisogni. »

(È approvato.)

DE SAN MARTINO, segretario, procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	52
Voti contrarii	2

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'EREZIONE DI UN CONSOLATO GENERALE A BUKAREST E D'UN CONSOLATO A BELGRADO.

PRESIDENTE. Passerò a dar lettura del progetto di legge per erezioni di consolati a Bukarest ed a Belgrado. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 477, 478) (*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale sul medesimo.

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. La legge proposta mi sembra prematura e parmi che rimandar si dovrebbe al tempo in cui saranno sciolte le difficoltà che sorsero per rispetto all'interpunzione della convenzione del 19 agosto dell'anno scorso, relativa al governo dei Principati Danubiani e quando saranno determinate in modo preciso le norme da seguirsi per rispetto alla navigazione del Danubio.

Del resto parmi che la spesa necessaria per l'istituzione dei due consolati proposti sia eccedente il bisogno.

L'importanza delle nostre relazioni coi Principati Danubiani dipende intieramente dalle nostre corrispondenze mercantili, ed a queste stimo che provvedesse sufficientemente il consolato istituito in Galatz e quello già stabilito in Belgrado.

Questi due consolati sono sulle sponde del Danubio dove si conducono i nostri navigatori, i quali stimo che abbiano assai poco di che fare in Bukarest, distante per lo meno quindici leghe da quel fiume navigabile.

Per conseguenza voterò contro questa legge.

DI MONTEZEMOLO, relatore. L'ufficio centrale conosceva l'opinione del suo onorevole collega, e non potendo con rincrescimento aderirvi, propose l'adozione pura e semplice di questo schema di legge.

Parve all'ufficio che l'accomodamento futuro delle questioni che vertono nei Principati di Moldavia, Valachia e Servia, non abbiano che fare coll'erezione di un consolato sardo in Bukarest.

Gli interessi commerciali sono indipendenti dalle vicende politiche.

D'altra parte l'individualità politica di quelle provincie venne modificata per opera di concerti cui prese parte la Sardegna: era dunque atto conseguente per parte nostra nominare un rappresentante almeno per gli interessi commerciali in quei paesi.

L'entità di tali interessi non può essere valutata in cifra perchè mancano a quest'uopo i documenti stati-

stici necessari; però si sa che molti e gravi sono gli interessi che i sudditi sardi hanno in quelle regioni; si sa che la libertà promessa e assicurata al mar Nero ed al Danubio deve naturalmente accrescere e l'estensione e l'importanza di tali interessi.

Basta ciò affinché si debba provvedere alla loro tutela; ed è in questo intento che l'ufficio centrale propone al Senato l'adozione pura e semplice della legge presentata del governo del re.

JACQUEMONT. Aux observations péremptoires qui ont été présentées par l'honorable rapporteur du bureau central, pour justifier l'opportunité de créer un consulat à Bukarest et à Belgrade, j'ajouterai deux mots relativement à la dépense, que l'honorable sénateur Sauli regarde comme gravatoire pour le trésor. Il suffira de rappeler que les produits des consulats de première catégorie (c'est-à-dire de ceux qui reçoivent un appointement fixe de l'État), sont encaissés pour le compte du trésor, jusqu'à concurrence du 75 ou du 85 pour cent, suivant la nature des actes.

Les appointements proposés par le Ministère pour ces deux consulats ont été réduits aux plus étroites limites, on pourrait même dire, trop étroites; mais ces frais seront compensés et peut-être bien au-delà, par les produits consulaires. En exécution de la loi sur l'organisation consulaire que le Parlement a votée dans la dernière session, et qui a été sanctionnée le 15 août 1858, il était indispensable de proposer une loi pour augmenter le nombre des consulats de première catégorie. Si l'on n'a pas fait mention des avantages matériels, qui doivent en résulter, c'est que la quote-part des produits consulaires, attribuée au trésor par la loi organique du 15 août, figure, de droit, dans le budget actif de l'État.

SAULI. Non posso arrendermi all'opinione dell'amico mio, relatore di questa legge, perocchè assai grave è la questione che non è ancor definita circa alla costituzione politica dei Principati Danubiani. Ognun sa che tra breve deve radunarsi in Parigi il congresso dei deputati delle diverse potenze per deliberare se quelle provincie debbano essere governate da due ospodari come era stato stabilito dalla convenzione del 19 agosto, o da un solo ospodaro nominato dagli elettori locali. Egli è perciò ch'io non auto d'opinione.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, se la parola non è più dimandata rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. La pianta del personale consolare di prima categoria stabilito dalla legge 15 agosto 1858 nella tabella A viene aumentata di un console generale di prima classe e di due vice-consoli, uno di prima classe ed uno di seconda classe. »

(È approvato.)

« Art. 3. Ai posti consolari indicati in detta legge dalla tabella B è aggiunto un consolato a Bukarest col l'assegnamento locale

Al console di L. 12,000
Al vice-console di » 4,000.

Ed un consolato a Belgrado coll'assegnamento al console di L. 10,000
(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti 55
Voti favorevoli 48
Voti contrari 7

(Il Senato adotta.)

Lo scrutinio segreto per la nomina dei rappresentanti del Senato presso l'amministrazione del debito pubblico ebbe il risultato seguente:

COTTA voti 41
CACCIA 32
REGIS 31

I senatori Cotta, Caccia e Regis sono dunque eletti commissari rappresentanti il Senato presso l'amministrazione del debito pubblico.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PROROGA PER LA VENDITA DELLE POLVERI DA CACCIA; PROROGA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per la proroga a tutto il 1859 della facoltà di vendere le polveri da caccia in pacchi, il quale è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 436.) (Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto. Nessuno domandando la parola, rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. È prorogata a tutto dicembre 1859 la facoltà accordata coll'articolo 3 della legge 22 giugno 1857 per la vendita delle polveri da caccia fino ed ordinaria chiusa in pacchi con o senza lamina di piombo. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale facoltà è ristretta ai soli quantitativi del genere che trovavansi in tal modo preparati al 1° gennaio 1859. »

(È approvato.)

Sarebbevi ancora un progetto di legge del quale l'ufficio centrale ha fatto il rapporto, ed è relativo alla prefessione del termine utile per le domande di liquidazione delle piazze privilegiate.

Se il Senato nulla ha in contrario proporrei che si desse corso anche a questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 453, 457.)

Non essendovi opposizione darò lettura del progetto, il quale è così concepito. (Vedi *infra*.)

È aperta la discussione sopra questo progetto.

Non essendo domandata la parola, rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. Coloro che fra cinque anni dalla promulgazione della presente legge non avranno domandata la liquidazione delle piazze contemplate nella legge 8 maggio 1857 decaderanno dal diritto di domandarla. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le domande già state respinte per insufficienza di documenti e quelle che lo saranno dopo la promulgazione della presente legge potranno essere riprodotte con nuovi documenti nel termine di cinque anni indicati nell'articolo precedente.

« Le domande il cui rifiuto sarà portato a conoscenza della parte interessata in tempo minore di un anno prima della scadenza, del termine sovra fissato, o dopo la scadenza potranno venire riprodotte, munite dei nuovi documenti, entro un anno a contare dal giorno in cui il rifiuto sarà fatto noto alle parti, sia in via amministrativa che in via giudiziaria, sotto pena di decadenza. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le domande ripetute e di nuovo respinte in via amministrativa potranno essere prodotte davanti il tribunale ordinario nel termine perentorio di 6 mesi. »

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio contemporaneamente per le due leggi.

CIDRANIO, segretario, procede all'appello nominale.

Risultato della votazione sulla legge per la proroga alla vendita delle polveri da caccia:

Votanti	57
Voti favorevoli	56
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Risultato della votazione sul progetto di legge di prefissione di termine utile per le domande di liquidazione delle piazze privilegiate:

Votanti	57
Voti favorevoli	54
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 22 MARZO 1859

-19-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3, non che del 4° emendato dall'ufficio centrale — Soppressione dell'articolo 5 proposta dall'ufficio centrale — Adozione dell'articolo 6 e della prima parte dell'articolo 7 — Soppressione dell'alinca dell'articolo 7 proposta dall'ufficio centrale, combattuta dal regio commissario Scialoia e sostenuta dal senatore Farina, relatore — Reiezione dell'alinca dell'articolo 7 — Approvazione degli articoli 8 e 9 non che dell'articolo 10 emendato dall'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

MARIONI, segretario, legge il verbale della seduta ultima, il quale viene approvato.

CINERARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

2702. Il Consiglio delegato di Cagliari;

2703. Sessantanove abitanti del comune di Tresnuraghes, provincia di Cuglieri;

2704. Cinquantasette abitanti della città di Cagliari sottoscritti in nove distinte petizioni identiche;

2705. Il Consiglio comunale d'Iglesias;

2706. Il Consiglio delegato della città di Sassari;

2707. Ottantasette abitanti del comune di Ploaghe, provincia di Sassari,

Rassegnano al Senato motivate istanze acciò nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque sia la quantità degli ademprivi.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo portare a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor teologo Bessone di un suo opuscolo intitolato: *Apostegmi politico-morali di antichi filosofi.*

Accennerò pure essere stata diretta alla Presidenza una lettera del senatore Audiffredi con cui accusa la sua assenza all'adunanza d'oggi per trovarsi in questo momento ammalato; come pure una del senatore Giulio, che trovasi anch'egli momentaneamente in istato di infermità.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CASSA DI RENDITE VITALIZIE PER LA VECCHIAIA.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene in discussione il progetto di legge concernente l'istituzione d'una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia, del quale ho l'onore di dare lettura (Vedi vol. *Documenti*, pag. 61, 69).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo:

« Art. 1. È creata una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

« Essa costituisce un ente morale ed è posta sotto la guarentigia dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. La Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia è affidata all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, e la Commissione di sorveglianza di questa Cassa avrà anche l'alta ispezione delle operazioni di quella delle rendite vitalizie. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le somme destinate a costituire rendite vitalizie possono essere sborsate sia dai titolari di queste, sia da terzi. »

(È approvato.)

« Art. 4. I titolari delle rendite debbono essere regnicoli o stranieri ammessi al godimento dei diritti civili a norma dell'articolo 26 del Codice civile. »

A quest'articolo invece l'ufficio centrale suggerisce di sostituire quest'altro:

« Art. 4. Tanto quelli che costituiscono le rendite quanto i titolari delle medesime possono indistintamente essere o regnicoli o stranieri. »

Chi intende approvare l'articolo 4 come venne proposto dall'ufficio centrale, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 5. Possono costituirsi rendite a favore di minori nati nello Stato da stranieri non ammessi al godimento dei diritti civili o nati all'estero da regnicoli che hanno perduta questa qualità.

« Ma ogni volta che i medesimi non osservino il prescritto dagli articoli 20 e 24 del Codice civile, il godimento della rendita non avrà luogo, e le somme collocate nella Cassa saranno restituite. »

FARINA, relatore. Questo articolo sarebbe soppresso.

SCIALOJA, commissario regio. È una conseguenza necessaria della modificazione fatta all'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 5 proposta dall'ufficio centrale, ed a cui il Ministero aderisce.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

« Art. 6. I minori, compiuto l'anno 18 di loro età, possono costituire rendite vitalizie senza l'autorizzazione prescritta dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 7. La donna maritata può senza autorizzazione del marito costituire a sé medesima una rendita vitalizia.

« I coniugi possono, durante il matrimonio, costituire l'uno a favore dell'altro una rendita a tenore di questa legge. »

L'ufficio centrale propone che sia soppresso l'alinea di quest'articolo, mantenendo la prima parte di esso.

SCIALOJA, commissario regio. A nome del Ministero io riproporrei ancora la seconda parte; ma siccome essa sino ad un certo segno è indipendente dalla prima, così potrebbe intanto mettersi quest'ultima ai voti come quella che è anche ammessa dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Dividendo in due parti quest'articolo 7, metto ai voti la prima parte consistente nelle parole:

« la donna maritata può senza autorizzazione del marito costituire a sé medesima una rendita vitalizia. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

DI POLLONE. Non essendosi parecchi senatori alzati, e trattandosi di una questione di tanta importanza, io crederei essere il caso di una nuova prova.

PRESIDENTE. Pregherò i signori senatori a levarsi più visibilmente.

Chi approva la prima parte dell'articolo 7 sorga.

(È approvata.)

Viene ora la seconda parte. (*Vedi sopra.*)

SCIALOJA, commissario regio. Domando la parola.

La seconda parte dell'articolo 7 è concepita così:

« I coniugi possono, durante il matrimonio, costituire l'uno a favore dell'altro una rendita a tenore di questa legge. »

L'ufficio centrale ha respinto a voci unanimi questa seconda parte dell'articolo.

È mio debito di sottoporre al Senato le ragioni, che mossero il Ministero a proporla alla Camera elettiva, e questa ad adottarla.

Innanzitutto, o signori, il divieto agli sposi di farsi l'un l'altro alcuna liberalità durante il matrimonio

muove forse da uno di quei principii di morale e di diritto, che vennero riconosciuti da tutte le nazioni in tutti i tempi? Al contrario, o signori, in tutta Italia, il solo Codice sardo contiene questo divieto in modo assoluto. Tutti gli altri Codici italiani o permettendo la donazione durante il matrimonio, la rendono sempre rivoocabile sino alla morte del donante; ovvero permettono simile donazione incondizionatamente, salvo solo la riduzione a cui vanno soggette tutte le donazioni tra vivi, come il Codice di Parma. Fuori dell'Italia ancora, per quanto è a mia conoscenza, dal cantone Ticino in fuori non so se vi abbia paese il cui Codice contenga un simile divieto assoluto. Quasi tutti seguono o il diritto romano, che sospende la validità della donazione sino alla morte del donante, ovvero il diritto francese che la rende valida dal giorno che è fatta, salvo la revocabilità sino a che il donante non muoia.

Il diritto patrio, me l'insegna il Senato, precedente al Codice civile, seguiva anch'esso il diritto romano; ed il diritto romano era andato soggetto a molte variazioni secondo l'esigenza dei tempi e la condizione sociale e politica di quell'aristocratica repubblica. Però anche al tempo in cui in Roma la consuetudine aveva introdotto una specie di tacito divieto per le liberalità tra sposi, i giureconsulti temperavano la durezza di questo divieto eccettuandone molte specie di donazioni. Queste eccezioni erano fatte in grazia degli effetti della donazione medesima, se, cioè, la donazione non rendeva più ricco il donatario, o in grazia dell'impiego del valore donato, come se fosse stato speso in ornamenti e banchetti; ovvero anche in grazia della causa per la quale la liberalità si faceva, come per esempio, se un coniuge donava all'altro una somma per il riscatto dall'esilio, per acquistare un onore od una dignità qualunque.

Ebbene, o signori, se i giureconsulti romani avessero avuto cognizione delle assicurazioni sulla vita e delle sue ingegnose combinazioni colle rendite differite formate mediante le probabilità della vita medesima e l'impiego a multiplo degli interessi, fra le quali combinazioni non è l'ultima sotto il rispetto dell'utilità e della morale quella di cui oggi il Senato si occupa, io sono sicuro che avrebbero compreso, fra le eccezioni da loro fatte al divieto delle liberalità fra gli sposi, anche questa, che oggi il Ministero propone.

In tutte le combinazioni possibili tra l'età dell'individuo a cui si costituisce una rendita, e l'età da cui si voglia farne cominciare il godimento, quella che richiede lo sborso maggiore di capitale per costituirsi è questa, cioè che l'età del titolare sia di 50 anni, e che in favore di questo titolare venga costituita una rendita immediata.

Ora, per costituire a 50 anni una rendita immediata di lire 1200, che è il *maximum* della rendita secondo il progetto che vi è sottomesso, può seguirsi un duplice sistema: può impiegarsi il capitale a fondo perduto, ovvero può riserbare la restituzione.

Ora secondo le tavole compilate in Francia dopo la promulgazione della legge del 1850 che permetteva

l'interesse del 5 per cento come nello schema di legge che è in discussione, per costituire una rendita vitalizia immediata a 50 anni si richiederebbe lo sborso di 24,042 lire ove il capitale venisse riserbato.

Questa dev'essere l'ipotesi fatta dall'ufficio centrale, poichè leggo nella relazione queste parole: « Potremo noi in un paese di tenui fortune e di piccoli patrimoni, qual è il nostro, convalidare una donazione fra marito e moglie durante il matrimonio di lire 26,000 e più? »

24,042 lire è una cifra che non è molto lontana da lire 26,000. Suppongo adunque che sia questa l'ipotesi di cui ragiona l'ufficio centrale, cioè l'ipotesi che si costituisca una rendita immediata col patto della riserva del capitale.

Ma, o signori, una donazione di tal natura a che mai riducesi? Riducesi unicamente agli interessi ed alla capitalizzazione loro con impiego a multiplo. Se il capitale è riserbato, non è donato, esso è restituito agli eredi legittimi; e posto che venisse donato a un terzo o agli eredi del titolare, questa donazione sarebbe soggetta alla sanzione della legge comune.

Di fatto la eccezione che vi si propone non concerne altro che la rendita, la quale nel caso ideato sarebbe composta co' soli interessi a multiplo del capitale, combinati colle probabilità della vita.

Ora, i giurisperiti hanno sostenuto plausibilmente che la donazione de' soli interessi sia lecita anche quando esista il divieto della donazione del capitale.

È stato infatti giudicato che il marito quando dà a mutuo una somma alla moglie, rimettendole il pagamento degli interessi, non fa veramente una donazione di quelle che cadono sotto la sanzione del divieto delle donazioni tra coniugi.

Ammettendo poi la seconda ipotesi, cioè quella dell'impiego del capitale a fondo perduto, le tavole che ho sopra citate mostrano che per costituire una rendita a favore di un titolare che abbia 50 anni si richiederebbe la somma di lire 14,061 72. Questa somma certamente è ancora abbastanza grande perchè se ne tenga considerazione, ma è certamente molto lontana da quella di lire 26,000 per cui l'ufficio centrale aveva unanime avviso che non se ne dovesse permettere la donazione fra coniugi.

Ma, o signori, ciò non è tutto. Quest'ipotesi, che è la più sfavorevole fra tutte le ipotesi possibili, perchè se un titolare ha meno di 50, o ha più di 50 anni, il capitale che si deve impiegare per costituirgli una rendita è certamente minore; quest'ipotesi, dico, riposa sopra un dato, cioè che il titolare della rendita abbia 50 anni di età.

Ora il Senato rammenta che i motivi i quali fecero prevalere l'opinione che tra i coniugi o non dovesse aver luogo donazione di sorta, o dovesse la donazione sottoporsi a certe speciali condizioni, furono il timore delle aberrazioni dell'affetto, e la probabilità delle seduzioni dell'amore.

Ma quando il coniuge donatario ha 50 anni, io per fermo non credo che quest'affetto, che quest'amore pos-

sano più essere così turbolenti da giustificare simili apprensioni.

Dunque l'ipotesi che può più plausibilmente accogliersi si è questa, che in ragione media, quel coniuge a cui favore si possa costituire una rendita, di quelle che la legge comune potrebbe ragionevolmente impedire abbia 25 anni. Al disopra di questa età i pericoli scemano, ed a mano a mano diminuiscono.

Ebbene a 25 anni non si richiede altro che la somma di lire 3071 per costituire il massimo della rendita vitalizia che è di lire 1200 annue. Uno sciallo d'India ed una veste di *moirè*, donazione che nessuno potrà mai impedire, costano altrettanto.

Perchè dunque impedire un impiego di danaro che ha uno scopo di sua natura utile e morale, quale è quello di sovvenire ai bisogni della vecchiaia del coniuge, quando non si possono impedire a peso che l'uguagliano o la superano d'importanza, e che al certo sono lontani dall'essere egualmente virtuose ed utili?

In ogni modo poi, la somma impiegata da un coniuge a pro dell'altro o sarebbe sproporzionata al patrimonio di colui che l'impiega, ovvero no. In questa seconda ipotesi io non so perchè mai dovrebbe impedirsi ad uno dei coniugi di pensare anticipatamente a provvedere agli alimenti dell'altro. Questa sarebbe cosa non solamente utile all'altro coniuge, ma utile altresì ai figliuoli, ed a tutta la famiglia; perciocchè, o signori, è il più stretto dovere dei figliuoli quello di provvedere gli alimenti alla vecchia genitrice.

Se poi si fa l'altra ipotesi, cioè che la somma impiegata sia sproporzionata al patrimonio del coniuge donante, allora diventa applicabile a questa donazione la riduzione che è per legge applicabile a tutte le donazioni tra vivi; di sorta che sarebbe sempre ristretta tra quei termini, nei quali il Codice permette ad uno dei coniugi di disporre per testamento a favore dell'altro.

Ora a proposito di questa ipotesi mi occorre di rispondere anticipatamente ad un'obbiezione che si potrebbe sollevare.

Potrebbe dirsi: che questa eccezione all'articolo 1186 del Codice civile aprirebbe specialmente al coniuge binubo la facoltà di frodare i figliuoli del primo letto costituendo una rendita vitalizia a pro della seconda moglie o del secondo marito.

Ma in questo caso, questa costituzione di rendita sarebbe, come le donazioni in genere tra vivi, soggetta a riduzione in tempo della morte del donante, secondo la misura indicata dall'articolo 149 del nostro Codice civile.

« Non può il binubo lasciare al nuovo coniuge per qualunque atto lucrativo o tra vivi o di ultima volontà maggior porzione di quello che abbia lasciato ad uno dei figli del primo matrimonio anche il meno favorito. »

Ristretta adunque in questi termini l'importanza della disposizione che difendo, io non vedo veramente motivo sufficiente perchè il Senato non dovesse permettere che al divieto assoluto delle liberalità tra i coniugi sia fatta una eccezione la quale è conforme ai principii

del giusto e della morale, ed utile non solo, ripeto, al coniuge donatario, ma sì all'intera famiglia del donante; perchè prepara gli alimenti al vecchio genitore od alla vecchia genitrice, che avrebbero diritto di ripeterli dai figliuoli o dai più prossimi parenti.

Certamente è da convenire che in qualche caso rarissimo possa aver luogo alcun inconveniente, ma quale è la legge, signori, che non abbia i suoi inconvenienti nel venire applicata?

Io credo però che se il Senato respingesse l'alinea dell'articolo 7, gli inconvenienti che questa soppressione cagionerebbe sarebbero di gran lunga maggiori degli inconvenienti possibili che potrebbero derivare dall'ammetterlo. E per vero, o signori, la statistica delle poste fatte nella Cassa della vecchiaia esistente in Francia mostra che sopra otto individui i quali costituiscono rendite vitalizie, quattro appartengono alla classe degli operai o artigiani, e gli altri quattro appartengono in massima parte alla classe dei piccoli impiegati o di coloro che esercitano professioni liberali; una minima frazione alla classe di coloro che vivono di rendita.

Voi dunque, o signori, impedendo queste che chiamansi dall'ufficio centrale liberalità dell'un coniuge verso l'altro e che sono impieghi, fatti per previdenza, di somme in massima parte risparmiate sulle consumazioni quotidiane, voi produrrete questo effetto: che ogniquale volta il piccolo impiegato, risparmiando due scudi, vuol impiegarli per creare a poco a poco un supplemento di pensione alla vecchia moglie, che altrimenti egli lascierebbe nella miseria, o nelle strettezze, sarà impedito di farlo! E quando la donna economo dell'operaio assento, mercè le sue privazioni quotidiane raggranella uno scudo, e sapendo che questo scudo se appartiene a lei pel risparmio appartiene al marito pel lavoro, lo vuol impiegare nella casa a pro del marito, voi ne la impedito; voi la costringete quella brava donna a versarlo a pro di sè stessa! Voi quindi ottenete nel maggior numero dei casi uno scopo contrario a quello che vi proponete.

A tal modo l'articolo 1186 del Codice civile applicato alla costituzione delle rendite per la vecchiaia, diventa funesto ai poveri, come ho dimostrato, ma non impedirà mica ai ricchi di frodarlo; imperciocchè quando si ha da fare un versamento unico di 3, di 4, di 10 mila lire, supposto che il coniuge a cui si vuol costituire la rendita abbia anch'egli un patrimonio, il coniuge che vuol costituirgliela gli passerà *bravi manu* la somma, e quegli per effetto della prima parte dell'articolo che il Senato ha già votato, andrà a costituirsi direttamente la rendita.

Mi si dirà che questa costituzione di rendita può essere più tardi impugnata se si dimostrerà che il denaro venne sborsato dall'altro coniuge.

Ma la mia ipotesi è che il coniuge donatario abbia anch'egli un certo patrimonio: ora in questa ipotesi come si farà simile dimostrazione?

Supposto poi che il coniuge donatario non abbia beni, ognuno intende che il donante troverà un amico, un

parente largo, un terzo qualunque, e sventuratamente se ne trova sempre quando si tratta d'impiegare una somma importante; e quest'amico, questo parente costituirà una rendita a pro del coniuge povero, sfuggendo la sanzione dell'articolo 1186.

Questo sarà veramente come la tela del ragno di cui parlava l'antico filosofo, tra le cui fila rimane impigliata la mosca più debole, mentre il grosso moscone vi passa a traverso.

Io spero pertanto che per agevolare i buoni risultati di questa legge, il Senato vorrà accogliere l'articolo 7 quale gli viene proposto dal Ministero.

PARINA, relatore. Non è mia intenzione di seguire il regio commissario nelle escursioni che gli piacque di fare nelle legislazioni di altri paesi.

Avrei certo a ridere su alcune asserzioni dello stesso che per 16 meno mi parvero non appropriate alla circostanza presente, siccome quelle che riferendosi a speciali disposizioni, venivano or ora qui generalizzate ed interpretate come assoluta facoltà di far donazione fra marito e moglie, facoltà assoluta che veramente, ad esempio, non ista scritta nel Codice francese, siccome in forza di interpretazione si sarebbe dal regio commissario voluto far credere.

Non mi soffermerò quindi a dimostrare come le disposizioni accennate dal regio commissario, e specialmente quelle della legge romana, anzichè riferirsi a vere donazioni, non fossero in sostanza che disposizioni speciali relative a quelle spese che devono naturalmente incombere al marito siccome quelle che si riferiscono ai banchetti che appartengono al sostentamento della famiglia, al lustro della casa, e alle vesti che spetta al marito di dover fornire alla moglie e che possono naturalmente essere alquanto più dispendiose, ricche, o alquanto meno, siccome appunto lo dimostrano gli esempi delle leggi romane dal proepinante adottate.

Se non che l'onorevole commissario spinse più oltre le sue supposizioni e non trovando nelle leggi romane dati positivi, si fece a sostenere che se i giureconsulti romani avessero conosciute le rendite vitalizie quali ci sono ora proposte, avrebbero sicuramente fatto facoltà reciprocamente ai coniugi di costituirsi fra loro una di queste rendite.

Per vero quest'asserzione del regio commissario mi ha alquanto sorpreso; ed infatti, o signori, se i giureconsulti romani non conoscevano queste apposite casee, non conoscevano forse essi il contratto vitalizio? era forse necessario che per provvedere ai bisogni rispettivi dei coniugi vi fosse questa istituzione?

Conoscendo il contratto vitalizio non potevano autorizzare la costituzione di una rendita vitalizia fatta dalla moglie a favore del marito e viceversa quella del marito fatta a favore della moglie, ancorchè la Cassa attualmente proposta non fosse creata?

Il bisogno esisteva, esistevano i mezzi di soddisfarlo; se non esisteva un'istituzione apposita per questi contratti, essi però già erano nell'uso universale. Se dunque i giureconsulti romani non autorizzarono quei

contratti, si fu perchè riconobbero bastantemente il gravissimo pericolo che dimanava da essi.

L'onorevole commissario passando poi ad esaminare l'entità delle donazioni allegate dall'ufficio centrale rimarcava come nelle tabelle francesi il massimo dello sborso per costituire una rendita sia non di lire 26,000 come disse l'ufficio centrale, ma di lire 24,000. L'onorevole commissario dimentica che nella legge francese non esiste la ritenuta del decimo a favore della Cassa che esiste nel nostro progetto di legge, e che conseguentemente dovendo aggiungere il decimo che viene prelevato a favore della Cassa da un capitale che rappresenti una rendita di 1200 franchi, bisognava necessariamente aggiungervi 2000 lire, ed anzi una frazione di più.

L'onorevole commissario proseguiva poi ed interpretando la legge in modo affatto differente da quello in cui l'interpretò l'ufficio centrale, si fece a sostenere che pericolo effettivo esser non vi poteva in quanto che non si trattava che di una semplice rendita vitalizia, e che quanto al capitale esso sarebbe sempre spettato, indipendentemente dalla donazione fatta mediante la costituzione della rendita, sarebbe, dico, sempre spettato a chi avesse la rendita costituito; che quindi il pericolo previsto dall'ufficio centrale era immaginario, in quanto che il capitale non si trasferiva nel donatario, ma semplicemente i frutti o gli interessi del medesimo.

Or bene, o signori, confesso che nè io nè i miei colleghi dell'ufficio centrale abbiamo saputo nè potuto interpretare lo schema di legge che ci veniva presentato, nel senso che piacque di dargli il signor commissario. Se tale era l'intenzione di chi proponeva la legge, era necessario che espressamente lo dicesse, mentre, stando ai termini in cui il progetto è concepito, era necessario di interpretarlo di un modo affatto diverso.

Infatti, l'articolo 7 stabilisce espressamente che i coniugi possano durante il matrimonio costituire a favore l'un dell'altro una rendita a tenore di questa legge, e l'articolo 12 determinando il modo in cui le rendite possono essere costituite, all'ultimo alinea espressamente stabilisce che la rendita sarà maggiore o minore a seconda che si pattuirà, o la restituzione al titolare, o l'appropriazione alla Cassa del capitale della rendita medesima. A termini dunque di questa disposizione nulla restando riservato al costitutore della rendita, ma semplicemente dicendosi che era facoltativo al costitutore della rendita stessa stipulare che la Cassa restituisse o non il capitale al titolare della rendita, pare che si doveva intendere che e la rendita ed il capitale si potevano dall'uno all'altro dei coniugi donare. Se altrimenti, ripeto, intendeva chi proponeva la legge, dovevasi allora meglio spiegare e non dar luogo all'equivoco che necessariamente nasceva dalla precisa espressione della legge medesima.

Proseguendo il commissario regio nel trovare chimerici i timori messi avanti dall'ufficio centrale, osservava che il motivo che indusse i legislatori romani a vietare la donazione fra i coniugi si fu quello che per l'abus-

della tenerezza dell'uno verso l'altro coniuge si potesse venire ad avere quella esuberanza di largizioni che non è compatibile colle sostanze dei coniugi stessi. Partendo da questo punto di vista egli osservava che questa esorbitanza d'affetto difficilmente si incontra nell'età pacata di 50 anni, alla quale si riduceva il pericolo maggiore della eccessiva estensione della donazione nell'esempio immaginato dall'ufficio centrale. Parmi di aver letto, non ricordo ben dove, ma sicuramente nelle opere di un filosofo, che delle passioni umane molto si era occupato, che veramente esse non prendevano il carattere quasi di frenesia relativamente all'amore, se non quando invadevano persone già avanzate e assai avanzate in età. (*Marità*)

Di modo che il pericolo che l'onorevole commissario regio non trova esistere, parmi che sgraziatamente esista, ed esiste anzi appunto quando più che alle forze naturali è forza attenersi alle sussidiarie che forniscono i mezzi di fortuna.

Questo pericolo poi parmi che cresca a dismisura quando, per esempio, si verifichi il caso di un passaggio a seconde nozze, il quale facilmente induce il desiderio di favorire il nuovo coniuge a danno ben anche della prole del primo matrimonio.

Non mi tratterò dopo ciò coll'onorevole regio commissario per riconoscere, se la spesa di uno sciallo d'India possa o no equivalere al capitale necessario per costituire una rendita a 25 anni per l'epoca di 50, 60 o 65 anni. Quest'esempio che è stato messo avanti rientra precisamente in quel genere di spesa che, come ebbi l'onore di osservare al principio del mio ragionamento, appartiene al novero di quelle che naturalmente deve il marito sostenere.

Sicuramente la legge non può impedire che vi sieno dei mariti imprudenti che si rovinano; ma è vero pur sempre che l'esempio da esso dato non fa al caso, perchè parlò di quelle spese che cadono necessariamente in quella categoria che il marito, come capo di casa, deve sostenere.

Passò il regio commissario a sostenere che la donazione che qui si verrebbe autorizzando non è essa in sostanza destinata che a supplire, per così dire, agli alimenti ai quali il coniuge ha diritto.

Ma quale bisogno di supplire quando la legge già essa accorda questo diritto? Se già è provveduto per legge, perchè volete farne un'altra per provvedervi altrimenti, ed aprire contemporaneamente l'adito a gravissimi pericoli?

Se a questo bisogno della vita è già per legge provveduto, perchè volete voi introdurre nel Codice una innovazione che non va, a senso stesso del regio commissario, disgiunta da pericoli gravissimi?

Credette inoltre il regio commissario di dimostrare che alla fin fine se queste donazioni riuscivano dannose ai figli, esse avrebbero potuto rinvocarsi e ridursi a giusto limite come le altre donazioni. Ma altro caso è la donazione, che non costituisce che un contratto fra il donante ed il donatario; altro è il contratto, che vincola

quegli che porta il denaro nelle casse dal Governo istituite. Crede il commissario di poter facilmente rovesciare il contratto col terzo dopo che la legge lo ha espressamente riconosciuto come valido? Bisognerà che indennizzi la Cassa in tale caso; e come ciò si farà? Evidentemente ciò entra in un ordine di idee, che non sono per lo meno dallo schema di legge prevedute.

E se si vuole entrare in questa via, forza è presentare un seguito di articoli che provvedano a queste evenienze non prevedute nello schema; appunto perchè nello schema si considera come definitivo il contratto colla Cassa, e come irrevocabile dopo un anno, ed anzi esso si vuole privilegiare in onta a tutte le disposizioni che si trovano stabilite nel Codice circa le donazioni fra i coniugi.

L'onorevole regio commissario passò a parlare di statistiche e credette potere indurre, dai risultati delle medesime, argomenti favorevoli al suo assunto. Sgraziatamente io non ho avuto la fortuna di poter radunare molti dati statistici, benchè ne abbia fatto ricerca presso l'onorevole regio commissario.

Da alcuni però che mi venne fatto di raccogliere ne induco una conseguenza molto e molto diversa da quella dell'onorevole regio commissario. Infatti ho nella relazione citato il rapporto fatto dal signor Guillemot nel 1853 sulle operazioni della Cassa francese. Finchè questa Cassa stette nelle proporzioni, dirò così, di un'istituzione di complemento alle Casse di risparmio, non ottenne in Francia che un tenuissimo sviluppo; e nel primo anno di sua vita non riescì a raccapezzare che poco più di un milione di franchi.

Quand'è che questa Cassa prese improvvisamente un grande sviluppo? Si fu quando il Governo tolse la corresponsione del 5 per cento ai fondi pubblici. Allora, coll'idea di aprire una specie di compenso ai piccoli capitalisti, lasciò che la Cassa seguitasse a pagare il 5 per cento: cosa successe? che tutti quelli i quali non potevano più avere il 5 per cento sui fondi pubblici si affrettarono a portare il loro danaro alla Cassa; e furono tali i versamenti che questa Cassa, la quale nel primo anno della sua vita non aveva potuto, come dissi, raggranellare che circa un milione, nell'anno successivo radunò 81 milioni e più di capitale versato.

Ora vede l'onorevole commissario che non furono le piccole somme portate dalla donna e dall'operaio che spinsero attivamente l'aumento del capitale della Cassa francese, ma si fu la circostanza della conversione della rendita.

Ora chi fa operazioni sui fondi pubblici non sono generalmente le donne, nè quelli che risparmiano 50 o 60 lire all'anno od al mese, ma veri ed agiati capitalisti.

Fece, a dir vero, l'onorevole commissario un quadro commovente dell'imbarazzo di una povera donna, la quale non possa portare a questa istituzione, che si vuole far servire di cassa di risparmio, ma che cassa di risparmio non è, uno scudo che ha risparmiato sui piccoli suoi guadagni per costituire una piccola rendita,

un principio di rendita a favore del proprio marito. Ma ho già nella mia relazione rimarcato che è assolutamente impossibile di confondere insieme delle casse che spingono le operazioni a 26,000 lire tutto ad un tratto con delle casse che debbono veramente ricevere i semplici minuti risparmi; di confondere insomma questa istituzione della quale ci viene proposta l'adozione col'istituzione della cassa di risparmio. Questi piccoli capitali, queste economie sono destinate ad essere veramente portate alle casse di risparmio; mentre invece le casse della vecchiaia, come venne detto e ripetuto nella istituzione loro, almeno in Francia, sono una specie di complemento della istituzione delle casse di risparmio, colle quali non si devono confondere, essendo anzi propriamente destinate a ricevere dalle casse di risparmio i fondi loro, dirò così, complessivamente sborsati.

Questo carattere complementario della Cassa della vecchiaia è stato conservato anche nel progetto della legge nostra. Ed infatti è detto in esso che non sono definitivi i versamenti fatti alla Cassa se non dopo un anno, *tranne quelli fatti dalle Casse di risparmio, ecc.*, e ciò appunto perchè queste istituzioni vennero considerate come un complemento dell'istituzione della cassa di risparmio: complemento sì, ma sostituzione no all'azione della cassa di risparmio medesima.

Per conseguenza è un errore il voler confondere l'azione veramente particolare della cassa di risparmio coll'azione di una istituzione che è creata, non per fare concorrenza alla cassa di risparmio, ma per portare un complemento all'istituzione della cassa di risparmio medesima.

Il regio commissario dopo aver intenerito colla consueta sua eloquenza l'animo vostro volle un po' spaventarci col far vedere la possibilità che avranno i ricchi di commettere abusi in frode della legge. Sgraziatamente un adagio, che l'esperienza conferma ogni giorno, insegna che pur troppo *fatta la legge trovato è l'inganno*. Questo adagio popolare è d'una verità che potrebbe far disperare qualunque legislatore, e si verrebbe facilmente allora alla conseguenza che non si possano e non si debbano più far leggi perchè vi è la possibilità di frodarle.

Ma, o signori, in questo caso veramente io non so come staremmo a far qui noi, che formiamo una Camera legislativa, dacchè l'inutilità dell'opera nostra sarebbe completamente dimostrata. Ma io trovo una grave, anzi gravissima diversità fra il subire gl'inconvenienti, che pur troppo sono la conseguenza delle cose umane, ed il convalidare, riconoscere, dare e vita e forza per legge a questi inconvenienti ed abusi.

Chi non conosce, o signori, essere il furto possibile? Ma chi mai oserebbe per questo dire che si deve il furto approvare, che si deve per legge dichiarare che una cosa rubata è ben rubata? Voi lo vedete, o signori, la diversità è enorme, e conseguentemente la prospettiva della possibilità degli abusi non può, nè deve indurci ad alterare le norme generali della legislazione nostra

solo perchè in determinati casi queste norme possono essere dall'altrui malizia deluse e violate.

Del resto sia pur come si voglia, che in altre legislazioni il principio della donazione fra marito e moglie si possa riguardare come ammessa, come mai oseremmo noi stabilirla se prima non cancelliamo dal Codice nostro la disposizione che la annulla? Quale ragione di eccezionale somma convenienza avrà quest'istituzione perchè si stabilisca per essa un'eccezione così forte, così contraria alle norme che informano invece tutto il rimanente delle nostre disposizioni legislative? Mi ripeterò il regio commissario che questa è un'istituzione destinata a favorire i risparmi delle classi povere, ed io ripeterò un'altra volta al regio commissario che questa istituzione è di complemento alle casse di risparmio, ma che essa non si deve a queste casse sostituire.

Non mi estenderò di più per dimostrare che tutte le indicazioni mediante le quali il regio commissario voleva far vedere che coll'intervento d'una terza persona, d'un amico o di chi se io si può far frode alla nostra legge non fanno al caso nostro, perchè io credo già di avervi sufficientemente risposto dicendo che giammai in nessun paese la possibilità di far frode alla legge fu un motivo per consacrare, riconoscere e convalidare con legge i possibili effetti della stessa frode.

UCIALOIA, *commissario regio*. Sottometto al Senato alcune dichiarazioni di fatto, le quali sono utili non solo per la discussione dell'articolo 7, ma anche in generale per intendere l'economia della legge, poichè veggio che intorno all'interpretazione di varie sue parti vi è alcun dissenso tra l'onorevole relatore ed il Ministero. Egli di fatto ha cominciato dal supporre, per rispetto alla ritenuta del decimo della rendita, che debba aumentarsi di un decimo il capitale. No, o signori, la ritenuta, dice l'articolo 12, cade sulla rendita fissata dalla tariffa, epperò cade sulla liquidazione che se ne fa dopo versato il capitale. Quando si versa una somma qualunque, anche quella di 5 lire, la Cassa immediatamente ne liquida la rendita; poi da questa rendita sottrae il decimo, ma non perciò si ha da intendere che debbasi aumentare del decimo il capitale.

Quest'interpretazione non è ammissibile. Anzi lo stesso ufficio centrale ha dato un'interpretazione diversa modificando l'ultimo alinea dell'art. 26, il quale dice: « Arrivando il fondo di riserva a tal somma, che coi redditi di esso si possa far fronte al pagamento del decimo che si dovrebbe (noti il Senato), che si dovrebbe sottrarre in forza dell'art. 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta. Il che significa che venuto il giorno della liquidazione finale delle rendite, cioè quello in cui deve cominciarne il godimento, 20, 40, 60 anni dopo i versamenti, se i lucri fatti dalla Cassa sono tali, che il decimo possa abbonarsi a quei medesimi a danno dei quali si era virtualmente non già effettivamente sottratto, questi percepiranno l'intera rendita in luogo de' suoi nove decimi.

Se si ammettesse l'interpretazione data dall'onore-

vole relatore, ne verrebbe questo assurdo, che cioè costituendosi ciascun titolare una rendita di 1200 lire, più di una somma equivalente al suo decimo, cioè di altre 120 lire, arrivato il tempo della liquidazione finale, se i lucri della Cassa il permettessero, egli godrebbe di una rendita di 1320 lire: il che ripugna coll'art. 13 di questa legge, per cui la rendita non può superare mai le 1200 lire.

Questi articoli combinati fra di loro danno dunque questo concetto, che la rendita può essere soggetta alla diffezione di un decimo, ma che non possa aver mai luogo simile aumento di un decimo sul capitale da impiegare per costituirlo.

L'onorevole relatore mi ha fatto anche accorto che io mi era espresso assai oscuramente quando fondava uno de' miei argomenti sull'importanza dell'alienazione del capitale, la quale io credeva minore di quello che non aveva supposto l'ufficio centrale.

Egli diceva: le 26 o 24 mila lire impiegate per costituire il massimo della rendita possono sempre essere alienate, perchè in due modi si costituisce la rendita; cioè mediante capitale alienato, o mediante capitale riservato.

Ma quando si costituisce una rendita mediante capitale alienato, non si richiedono più 24 o 26 mila lire, bensì sole 14 mila lire. E questa una somma considerevole, perchè se ne tenga conto, ma è minore di quella che l'ufficio centrale credeva poter essere donata dall'un coniuge all'altro sotto forma di rendita. L'ipotesi dello impiego di 26 o delle 24 mila lire non può essere fondata che sul caso in cui la rendita sia costituita colla riserva del capitale. Ond'è che in questa ipotesi la donazione sarebbe limitata ai soli interessi impiegati a multiplo.

Le 24 mila lire non potrebbero mai essere comprese nella disposizione eccezionale dell'articolo 7°, la quale restringesi unicamente alla rendita, e non al capitale, quando questo essendo riservato non è esso stesso convertito in rendita, come sono i suoi frutti.

È anche avvertire, che è verissimo che in età avanzata gli uomini possono provare il turbamento delle passioni; ma anche qui sembra che ci sia uno scambio. L'età su cui si calcola la rendita non è quella del donante, bensì l'età del donatario: ed io diceva che il donatario a 50 anni non può più ispirare turbolente passioni all'altro coniuge. Non è dunque l'età del donante, è quella del donatario di cui io teneva conto.

In quanto poi all'altra obiezione che le costituzioni di rendita sono donazioni che non potrebbero mai essere soggette a riduzione, io fo osservare, o signori, che nella specie bisogna distinguere sempre il capitale dagli interessi.

Quando l'impiego del capitale è fatto a fondo perduto vi è donazione del capitale e donazione degli interessi, essendo l'uno e gli altri convertiti in rendita.

Ora se la donazione del capitale montasse a tale somma da essere soggetta a riduzione, perchè mai, io domando, questa donazione non sarebbe riducibile come

ogni altra? L'articolo 19 dice apertamente che la Cassa restituirà le somme di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinata la restituzione. La sola condizione speciale è che questa somma viene restituita senza interessi. Dunque la donazione sarebbe consumata rispetto agli interessi, ma sarebbe sempre riducibile quanto al capitale.

Aggiungeva l'onorevole relatore che la statistica mi sta contro.

Io ho estratto i dati statistici a cui alludeva dall'*Annuario dell'economia politica* del 1858. Ivi è uno specchio della gestione della Cassa della vecchiaia in Francia nel 1856, dal quale risulta che sopra 13962 individui che versarono durante l'anno 1856, vi furono 6640 operai, fra cui 3024 femmine, 60 artigiani, 141 domestici, 2471 piccoli impiegati, 5 militari, 4021 tra esecutori professioni liberali e gente appartenente al clero, 416 solamente individui che vivono di rendita e 28 agricoltori.

Vede bene adunque che sopra otto ce ne erano quattro appartenenti alle classi operaie, ai domestici, agli artigiani e piccoli impiegati. I dati statistici sono perfettamente conformi alla mia asserzione. E questi 13962 individui versarono nel 1856 2,734,341 franchi.

Il Senato ha udito dall'onorevole relatore che, tolto l'anno eccezionale in cui ebbe luogo la conversione della rendita, l'anno precedente si era versato solo un milione di lire. Vede dunque il Senato che anche sotto questo rispetto la Cassa della vecchiaia ha uno svolgimento progressivo in Francia.

Conchiudeva l'onorevole relatore dicendo: ma se abbiamo un articolo del codice il quale contiene un divieto formale per le donazioni tra coniugi, perchè dobbiamo noi accogliere in questa legge un articolo che sia in opposizione con quello?

Se quel divieto non esistesse, questa nostra discussione sarebbe inutile; ma appunto perchè vi è un articolo del codice che proibisce ogni specie di liberalità tra coniugi, il Ministero vi proponeva un'eccezione e la proponeva in grazia dell'indole speciale di questa liberalità, che consiste in un impiego di danaro, certamente utile e morale, quantunque possa in casi veramente eccezionali farsene un uso che abbia forse qualche inconveniente anche sotto il rispetto della moralità.

Oltrechè questa eccezione sarebbe fondata anche sopra un altro motivo. Quando si costituisce una rendita non si fa una vera donazione. La rendita che si costituisce è una donazione mista a qualche altra cosa che non è donazione; mista ad un valore che risulta da una combinazione tale della probabilità della vita e dell'interesse composto, che è una vera e prodigiosa creazione di valori, che altrimenti non si sarebbe ottenuta. Quando un marito donasse 3071 lire alla moglie che ha 25 anni, egli non le donerebbe che questo capitale colla rendita corrispondente, la quale sale a poco più di 160 lire. Ma quando impiega questa somma nella cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, egli fa in modo che quando la consorte arriverà a 50 anni troverà di avere una rendita di 1200 lire per tutto il

resto della sua vita. Egli con un lieve sacrificio ha provveduto all'onesto sostentamento della vecchiaia della sua moglie. Un semplice vitalizio costituito colle 3071 lire, nel modo conosciuto dai giureconsulti romani, sarebbe stato ben lungi dal raggiungere un simile risultato. Per tutti questi riguardi adunque il Ministero vi proponeva l'eccezione sulla quale si permette d'insistere.

FARINA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FARINA, relatore. Persistendo nell'interpretazione data allo schema di legge quale ci era presentato, io non saprei far meglio, per dimostrare che noi e non il commissario regio siamo nella giusta interpretazione, che rileggere le precise espressioni che stanno scritte nel medesimo.

Ivi è detto espressamente:

« I coniugi possono, durante il matrimonio, costituire l'uno a favore dell'altro una rendita a tenore di questa legge. »

Come si costituisce la rendita a tenore di questa legge?

« Art. 12. Le tariffe delle rendite terranno conto:

« 1° Degli interessi composti sul capitale impiegato, calcolati al 5 per cento, ecc.

« 3° Della restituzione o della cessione del capitale. »

Ora, se si poteva istituire una rendita pattuendo la restituzione o non del capitale al titolare, se questa era una rendita costituita a seconda dell'attuale legge, io domando perchè si doveva invece intendere che il capitale resterebbe sempre devoluto al donante, a quello che la rendita ha costituito?

Se il regio commissario voleva ottenere questo effetto lo doveva dire; ma se non lo dice, rimane sempre in facoltà di chi costituisce la rendita il pattuire sì o no la restituzione del capitale medesimo a favore dell'intestato della rendita o suoi aventi causa.

Lo ripeto ancora una volta: se si voleva che invece il capitale dovesse necessariamente ritornare a chi la rendita costituiva, era necessario esprimerlo nella legge, non lasciare la facoltà di pattuire invece il contrario; per conseguenza, mantenendosi l'interpretazione data, io mantengo quanto venne dall'ufficio centrale esposto.

L'esempio proposto dall'ufficio centrale era esplicito in tutte le sue parti. Esso considerava il caso sia del costituente la rendita, come del donatario stesso, esso ammetteva che entrambi avessero passati i 50 anni.

L'onorevole regio commissario impugnando questa supposizione pretese che non vi fosse giustizia.

Per dire che non vi era giustizia, egli allora alterò l'esempio dell'ufficio centrale, il quale, ripeto, ha considerato che tanto il coniuge donante, come il coniuge donatario avessero entrambi oltrepassato 50 anni. Il regio commissario invece considera il donante che non ha oltrepassato il 50° anno che dona a quello che ha oltrepassato il 50° anno.

« Se l'onorevole regio commissario impugnando l'esempio dell'ufficio centrale avesse detto che esso cambiava

gli elementi, io non me ne sarei occupato, l'avrei pregato semplicemente di dimostrare l'erroneità del caso presentato dall'ufficio.

Egli insistette adducendo dati statistici, dei quali venne da me richiesto e che io non ho avuto la fortuna di vedere. Ha mostrato che coll'istituzione francese si è avuto un deposito in un anno di 2,700,000 lire circa, e che questo deposito venne in gran parte operato dalle classi più bisognose della società.

Io porrò a confronto dei suoi due milioni i 31 milioni posti da me e risultanti dalla relazione che ho addotto, e gli domanderò, se i suoi due milioni, o i miei 31 milioni costituiscono la maggioranza dei fondi depositati in questa cassa.

Del resto, onde attenuare le considerazioni relative alle donazioni, egli si sforza di magnificare gli effetti degli interessi cumulati.

Ma, signori, gli effetti degli interessi cumulati non sono una particolarità di questa istituzione. Gli interessi cumulati, in qualunque luogo si pongano, producono gli stessi effetti che in questa istituzione. Non è dunque questo un motivo che possa indurre a cancellare quelle disposizioni di legge che il Codice ha saggiamente stabilite.

L'onorevole regio commissario poi, mostrando che in Francia quest'istituzione funziona per bene, perchè, credo nel 1856, vi si eran fatti dei depositi per 2,700,000 franchi, ha essenzialmente dimenticato che in Francia non ci è la disposizione che egli vuole introdurre fra noi. Ora se in Francia la Cassa funziona bene senza questo benedetto articolo, che necessità abbiamo noi di introdurvelo per correre in grazia sua gravissimi pericoli? Senza questo articolo noi saremo d'accordo col regio commissario ed il paese avrà quell'istituzione da cui si ripromette tanti vantaggi.

Noti bene che da noi si può sperare ancora di più, perchè abbiamo stabilito che tutte le somme possono essere versate in un anno, mentre in Francia non si possono versare a favore dello stesso titolare più di 2000 lire.

Dunque il regio commissario colla sua stessa asserzione può tranquillarsi; la legge funzionerà bene anche sopprimendosi quest'articolo che non esiste in nessuna delle istituzioni vigenti, e che egli vuol introdurre nella nostra malgrado che urti con una massima generale della nostra codificazione.

SCIALOJA, regio commissario. Mi credo, sebbene con rincrescimento, in dovere di domandare la parola per due semplici note di fatto che possono influire sul voto del Senato.

In Francia non solo è permesso, ma vi è obbligo all'uno degli sposi di donare a pro dell'altro; perchè ogni versamento che si fa dal marito o dalla moglie s'intende fatto metà per chi versa e metà per l'altro coniuge.

Quest'articolo non si è da noi trasferito nel progetto di legge che vi è sottoposto; perchè il matrimonio in Francia per regola generale è sotto il regime della comunione, mentre fra noi è sotto il regime dotale. Per-

ciò non può adottarsi la legge francese, nè da essa trarsi argomento di sorta al riguardo.

Un'altra particolarità di fatto l'onorevole relatore ha ricordata; egli ha detto che in Francia non si possono versare più di 2000 franchi all'anno a pro dello stesso titolare. È vero! Nella legge 28 maggio 1853 si legge all'articolo 4°:

« Les sommes versées dans l'intervalle d'une année, au compte de la même personne, ne peuvent excéder 2000 fr. »

Nello schema di legge che è in discussione però a questo articolo se n'è sostituito un altro, il quale dispone che nell'interesse dei terzi le somme collocate nella Cassa non si considerano definitivamente pagate se non dopo un anno.

Si è creduto che questo articolo guarentisse l'interesse dei terzi anche meglio che non fa quello della legge francese testè citata, specialmente dopo l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale, per cui la Cassa è tenuta a pubblicare tutte le costituzioni di rendite e le somme a tal uopo impiegate, quando le poste superano i 100 franchi a pro del medesimo individuo nel corso di tre mesi. In Francia i terzi sono semplicemente cautelati da ciò che non possono essere frodati di più di due mila franchi all'anno: ma i due mila franchi versati restano immediatamente e definitivamente acquisiti alla cassa.

Presso noi la gente accorta e che prende cura de' suoi interessi non può essere frodata mai, perchè ha un anno di tempo a far valere i suoi diritti sulle somme impiegate, e ritirarle se gli appartengono o sequestrarle se è creditore di chi le sborsava.

Non vale dunque il dire che la legge francese offra guarentie più efficaci di quelle che propone lo schema di legge sul quale il Senato è invitato a deliberare.

FARINA, relatore. Se il Senato consente dirò ancora poche parole.

L'onorevole commissario avendo citato dei risultati del 1856, i quali erano necessariamente sotto l'impero della legge del 1853, io mi sono attenuto alle disposizioni della legge del 1853 per mostrare che succedevano tali fatti non ostante che non ci fosse questa deviazione dal diritto comune.

Del resto sicuramente in Francia il versamento fatto da un coniuge s'intende fatto a favore di tutti e due perchè la comunione dei beni è la legge comune.

Questo non implica che vi sia facoltà di donare fra marito e moglie nemmeno quando la comunione dei beni esiste. Del resto la legge francese non in tema generale, ma per eccezione riconosce essa pure la validità del sistema dotale; epperò nemmeno in questo caso è ammessa la facoltà di donarsi fra marito e moglie.

Dopo di ciò io non insisterò di più perchè mi pare che il Senato senta di per sé la gravità della questione e quindi possa giudicare.

PRESIDENTE. Il Senato ritiene dunque che si tratta di venire ai voti sull'alinea dell'articolo 7° (Vedi sopra):

Chi l'approva sorga.

(Non è approvato.)

« Art. 8. Le somme collocate nella Cassa prima del matrimonio e le rendite corrispondenti continuano, anche dopo il matrimonio, ad appartenere esclusivamente a quel solo dei coniugi in favore del quale furono intestate. »

(È approvato.)

« Art. 9. Chi sborsa il capitale può fissare a sua volontà l'anno dell'età del titolare della rendita, a contare dal quale egli intende che questa gli sia pagata, purchè tale anno cada fra il 50° ed il 65° dell'età compiuta. »

« Le somme collocate nella Cassa dopo il 65° anno di età del titolare non danno diritto a liquidazione di rendita maggiore di quella che è stabilita dalle tariffe per detta età. »

(È approvato.)

« Art. 10. Ognuno dei pagamenti fatti alla Cassa per costituire una rendita vitalizia non può essere minore di lire 5, nè contenere frazione di lira. »

« Nell'interesse dei terzi, le somme collocate nella Cassa non si considerano definitivamente pagate se non dopo un anno. »

« Da quest'ultima disposizione sono eccettuate le somme provenienti dalle Casse di risparmio, dalle società di mutuo soccorso o da qualunque stabilimento pubblico, e quelle che società o stabilimenti privati impieghino per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti od operai. »

Avrebbe ancora l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale, e da collocarsi dopo il primo alinea:

« Quando i complessivi versamenti per costituire una rendita a favore di una determinata persona eccedano in un trimestre la somma di lire 100, la Cassa dovrà affiggere in una sala della sua residenza centrale, e lasciare affisso per un intero trimestre a vista del pubblico un elenco contenente: 1° Il nome e cognome di chi effettuò il versamento; 2° Il nome, cognome e paternità del titolare della rendita; 3° La somma o le somme sborsate; 4° La data dello sborso o sborsi eseguiti. »

« Dalle disposizioni dei due precedenti alinea sono eccettuate le somme provenienti dalle Casse di risparmio, dalle Società di mutuo soccorso, o da qualunque stabilimento pubblico e quelle che società o stabilimenti privati impieghino per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti od operai. »

FARINA, relatore. È un'aggiunta concertata col regio commissario.

Mi pare che l'articolo si potrebbe per quanto riguarda la dicitura modificare ancora. Invece di dire: *Ognuno dei pagamenti fatti alla Cassa.... non potrà essere minore di lire 5*, dire: *Nessuno dei pagamenti fatti.... potrà essere minore.*

CRUSCANTO. Si potrebbe del pari rendere più chiara la dicitura dell'ultimo alinea della redazione dell'ufficio centrale ed invece di dire: « Dalle disposizioni dei due precedenti alinea sono eccettuate le somme.... e quelle che società o stabilimenti privati impieghino per costi- »

tuire rendite.... » dire: « e quelle che da società e stabilimenti siano impiegate » ecc.

PRESIDENTE. Se nessuno surge a contrastare la proposta dell'ufficio centrale e le modificazioni di dicitura testè accennate, io metto ai voti l'articolo intero il quale rimarrebbe così concepito:

« Art. 10. Nessuno dei pagamenti fatti alla Cassa per costituire una rendita vitalizia può essere minore di lire 5, nè contenere frazione di lira.

« Nell'interesse dei terzi, le somme collocate nella Cassa non si considerano definitivamente pagate se non dopo un anno.

« Quando i complessivi versamenti per costituire una rendita a favore di una determinata persona eccedano in un trimestre la somma di lire 100, la Cassa dovrà affiggere in una sala della sua residenza centrale, o lasciare affisso per un intero trimestre a vista del pubblico un elenco contenente: 1° Il nome e cognome di chi effettuò il versamento; 2° Il nome, cognome e

paternità del titolare della rendita; 3° La somma o le somme sborsate; 4° La data dello sborso o sborsi eseguiti.

« Dalle disposizioni dei due precedenti alinea sono eccettuate le somme provenienti dalle Casse di risparmio, dalle Società di mutuo soccorso, o da qualunque stabilimento pubblico, e quelle che da società o stabilimenti privati siano impiegate per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti od operai. »

(È approvato.)

Debbo, con dispiacere, far presente al Senato che non si trova più in numero. Il Senato potrebbe quindi radunarsi domani alle due, e credo non dovermi spiegare maggiormente, perchè resti inteso che la seduta debba avere principio alle ore due, onde non si rinnovi l'inconveniente d'oggi di entrare in seduta alle ore tre e non essere più in numero verso le ore cinque.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 23 MARZO 1859

-14-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia — Proposta dell'ufficio centrale di un nuovo articolo, che prende il numero 10 in seguito alla soppressione dell'articolo 5 del progetto ministeriale — Adozione del medesimo, e degli articoli 11, 12, ecc., sino al 33 ultimo della legge — votazione ed approvazione della legge — Discussione sullo schema di legge per lo stabilimento in varie città dello Stato di undici uffici di verificaione dei contatori del gas, di cui l'ufficio centrale propone la reiezione — Considerazioni del ministro di finanze in sostegno del progetto — Risposta del senatore Di San Martino, relatore — Replica del ministro — Rigetto della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

DI SAN MARTINO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

MARIONI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

2708. Cinquantasette abitanti del comune d'Alghero;

2709. Il Consiglio delegato d'Illorai, provincia di Nuoro;

2710. Il Consiglio delegato del comune di Ghilarza, provincia d'Oristano, e diversi abitanti dello stesso comune;

2711. Diciassette abitanti del comune di Gnasila, provincia di Cagliari;

2712. Quattrocentotrentasei abitanti del comune di Villacidro, provincia di Cagliari;

2713. Quattro abitanti dell'isola di Sardegna,

Rassegnano motivate istanze al Senato acciò nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque sia la quantità degli ademprivi.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE
DI UNA CASSA DI RENDITE VITALIZIE
PER LA VECCHIAIA.**

PRESIDENTE. Con sua deliberazione di ieri il Senato accettava la compilazione dell'articolo 10 proposta dall'ufficio centrale, invece di quella proposta dal Ministero; quest'articolo 10 ora sarebbe il 9°, poichè è stato soppresso l'articolo 5 del progetto primitivo cadente in discussione.

FARINA, relatore. Dagli articoli già approvati dal Senato risulterebbe stabilito che il pagamento delle somme per costituire la rendita non può riguardarsi definitivo, se non dopo che sia trascorso un anno da che lo sborso venne eseguito.

È naturale conseguenza di questa disposizione, che anche il pagamento della rendita non possa farsi se non dopo un anno; la qual cosa esclude che, per esempio, se si costituisse una rendita all'età di 50 anni si possa immediatamente ritirare la rendita stessa che viene, collo sborso della somma, costituita.

Ad ogni modo, onde togliere ogni possibile equivoco a questo riguardo, si sarebbe trovato opportuno di aggiungere un articolo che è una vera conseguenza di tutte le disposizioni che fanno parte del complesso dello schema di legge, ma che ad ogni modo è bene che sia nella legge inserito per precludere l'adito alle contestazioni che potrebbero per avventura nascere fra i titolari delle rendite e la Cassa. L'articolo sarebbe del tenore seguente:

« Art. 10. Il pagamento delle somme che s'impiegano nella Cassa per costituire una rendita vitalizia deve precedere di un anno almeno il giorno dal quale vuolsi che ne incominci il godimento. »

L'ufficio centrale avrebbe opinato di proporre alla adozione del Senato questo articolo che prenderebbe il n° 10, seguitando poi per il rimanente degli articoli la numerata degli stessi che prima era loro assegnata; mentre essendosi adottata la soppressione dell'articolo 5 proposta dall'ufficio centrale si sarebbe dovuta totalmente variare.

Debbo aggiungere un'altra osservazione, ed è che nell'ultimo alinea dell'articolo che abbiamo ultimamente votato, si considerano gli sborsi fatti dalle società di mutuo soccorso ed altre per le quali non milita la necessità che decorra quel lasso di tempo per l'interesse dei terzi, come allora quando la rendita viene costituita a favore dei privati; poichè le operazioni di queste società essendo già circoscritte dai propri regolamenti approvati dal Governo, vi è la presunzione che siano conformi alla legge, e sia quindi esclusa la frode a danno dei terzi, che invece è possibile nel caso di costituzione di rendita fatta per parte dei privati.

Per mettere in armonia la disposizione dell'articolo

ora proposto con l'ultimo alinea dell'articolo precedente si rende opportuno di fare l'aggiunta seguente:

« Sono eccettuate da questa disposizione le somme accennate nell'ultimo alinea dell'articolo precedente. »

Per queste somme non è necessario che scorra un anno di tempo fra il versamento della somma alla Cassa e l'entrata in godimento della rendita medesima.

PRESIDENTE. Riterrà dunque il Senato che l'articolo proposto è il seguente, cioè:

« Art. 10. Il pagamento delle somme che s'impiegano nella Cassa per costituire una rendita vitalizia deve precedere di un anno almeno il giorno dal quale vuolsi che ne incominci il godimento.

« Sono eccettuate da questa disposizione le somme accennate nell'ultimo alinea dell'articolo precedente. »

SCIALOJA, commissario regio. Da parte del Ministero accetto, essendo questo un articolo puramente dichiarativo.

PRESIDENTE. Pongo perciò ai voti l'articolo 10.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Verrebbe in ora l'articolo 11 del progetto primitivo, cui non è contrapposta nessuna diversa relazione, il quale è così concepito:

« Art. 11. Può pattuirsi che dopo la morte del titolare della rendita il capitale venga restituito, sia all'erede del titolare medesimo, sia a chi sborsa il capitale della rendita od ai suoi aventi causa.

« In difetto di patto espresso il capitale s'intende ceduto alla Cassa. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le tariffe delle rendite terranno conto:

« 1° Degli interessi composti sul capitale impiegato, calcolati al 5 per cento;

« 2° Della probabilità di morte del titolare della rendita così rispetto all'età in cui s'impiega il capitale, come rispetto a quella da cui s'intende che la rendita cominci ad essere goduta;

« 3° Della restituzione o della cessione del capitale.

« Gli interessi sono computati dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui lo sborso del capitale è fatto.

« L'età si calcola dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui il titolare è nato.

« I trimestri cominciano il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre.

« Le tavole di mortalità prese per base del calcolo sono quelle dette di *Départemens*, compiute quanto ai tre primi anni della vita sulle tavole più accreditate.

« La Cassa, liquidando ciascuna rendita sulle tariffe suddette, ne sottrarrà il decimo. »

All'ultimo alinea l'ufficio centrale proporrebbe una lieve aggiunta, e si direbbe così:

« La Cassa, liquidando ciascuna rendita sulle tariffe suddette, ne sottrarrà il decimo per impiegarlo esclusivamente negli usi determinati dalla presente legge. »

FARINA, relatore. Si è creduto bene di dover indicare che questa istituzione non diventa pel Governo,

che sorveglierà la Cassa, una speculazione, ma semplicemente che i benefici non devono venir impiegati in usi diversi da quelli dalla legge determinati.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 13. Il massimo della rendita vitalizia per ciascun titolare è di annue lire 1200.

« La rendita sarà pagata a trimestri maturati.

« La restituzione dei capitali avrà luogo tre mesi dopo la domanda, senza decorrenza d'interessi per questo spazio di tempo. »

(È approvato.)

« Art. 14. La rendita vitalizia non può aspropriarsi, sequestrarsi o cedere se non per la parte che supera le lire 365 annue. »

(È approvato.)

« Art. 15. Con decreto reale, previo il parere della Commissione di sorveglianza, potrà essere accordato ai titolari resi inabili al lavoro, per ferite o per infermità legalmente provate, prima che sia compiuto l'anno stabilito, una pensione vitalizia proporzionata alle somme da essi sborsate. »

A quest'articolo l'ufficio centrale ha proposta un'aggiunta la quale consiste nel dire:

« Questa pensione è sostituita alla rendita vitalizia costituita a favore del titolare. »

PARINA, relatore. Quest'aggiunta era necessaria per far bene comprendere che pagandosi la pensione vitalizia cessava la rendita. Naturalmente la rendita si compone degli interessi.

Se si incomincia a pagare la pensione, questi interessi non si possono più accumulare; era quindi necessario di far comprendere che pagandosi la pensione non si mettevano più in cumulo gli interessi per costituire la rendita. Siccome però vi erano a favore della Cassa alcune ritenute, come quella del decimo del capitale costituito, così era necessario di spiegare se si intendesse che questa fosse una corrispondenza che facevasi in più ai titolari della rendita dalla Cassa, ovvero se veniva in surrogazione della pensione vitalizia. Per questo motivo si è, a scanso d'equivoco, introdotto l'alinea del quale si tratta.

SCIALOJA, commissario regio. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 15 coll'aggiunta proposta.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 16. L'avente diritto ad una rendita vitalizia prima del 65° anno di sua età può, nel trimestre che precede il giorno in cui avrebbe facoltà di cominciare a riscuotere la rendita, chiedere che se ne protragga il godimento ad un altro anno di sua età, purchè non ecceda il 65° anno.

« La rendita, il cui godimento è così protratto, sarà aumentata proporzionalmente al tempo, ma non potrà mai superare le 1200 lire, nè potrà pretendersi la

restituzione d'alcuna parte di capitale, se mai il calcolo della rendita, accresciuta in ragione del tempo protratto, desse un prodotto più alto. »

(È approvato.)

« Art. 17. Colui che pattui la restituzione del capitale può, al tempo della liquidazione definitiva, cederlo tutto od in parte alla Cassa, e la rendita sarà proporzionalmente accresciuta, in modo però che non ecceda le lire 1200. »

(È approvato.)

« Art. 18. Le annualità delle rendite vitalizie non riscosse si prescrivono col decorso di cinque anni.

« Se esse non sono riscosse durante un trentennio, resta prescritto il godimento della rendita. »

(È approvato.)

« Art. 19. Saranno restituite senza interessi:

« 1° Le somme versate irregolarmente per causa di erronea indicazione del nome, prenome, filiazione, età del titolare della rendita;

« 2° Le somme di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinata la restituzione;

« 3° Le somme che al tempo della liquidazione definitiva delle rendite vitalizie non bastino a costituirne una almeno di lire 10, od eccedano il capitale necessario a formare il massimo della rendita;

« 4° Tutte le altre somme che per disposizione di questa e di altre leggi debbono essere restituite. »

(È approvato.)

« Art. 20. Quando, per effettuare le indicazioni di cui al n° 1 dell'articolo precedente, si faccia scientemente uso di documenti falsi o falsificati, e quando si facciano false dichiarazioni a pregiudizio della Cassa, non si farà luogo alla restituzione delle somme versate. »

(È approvato.)

« Art. 21. La restituzione di qualunque somma, compreso anche il capitale riservato, è soggetta alla prescrizione trentennaria. »

(È approvato.)

« Art. 22. Nel caso preveduto dall'articolo 962 del Codice civile, il capitale riservato è devoluto alla Cassa. »

(È approvato.)

« Art. 23. Le somme collocate nella Cassa e le rendite vitalizie corrispondenti saranno notate volta per volta in apposito libretto, che sarà dato a chi sborsa quelle somme. »

(È approvato.)

« Art. 24. Le somme disponibili provenienti sia da pagamenti per costituzione di rendite, sia da interessi riscossi dalla Cassa, saranno fra giorni otto investite in effetti del debito pubblico o in altro sicuro impiego. In questo caso però l'impiego dovrà essere fruttifero di un interesse non minore del 5 per cento e sarà proposto dalla Commissione di sorveglianza ed autorizzato dal ministro delle finanze.

« Gli effetti del debito pubblico saranno iscritti a nome della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, e non potranno alienarsi che coll'autorizzazione del

ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di sopravveglianza.

(È approvato.)

« Art. 25. Ogni tre mesi la Cassa iscriverà in apposito registro le rendite vitalizie definitivamente liquidate, e spedirà a favore del titolare della rendita il corrispondente certificato d'iscrizione.

« La Cassa darà nel tempo stesso a chi vi ha diritto una dichiarazione del capitale da restituirsi ne' casi in cui la restituzione deve effettuarsi. »

(È approvato.)

« Art. 26. Gli utili della Cassa sono destinati:

« 1° A coprire le spese o le perdite;

« 2° A premiare le società di mutuo soccorso e le altre società di previdenza, in ragione della somma delle rendite vitalizie per la vecchiaia da loro costituite, e di cui non è estinto il diritto o cessato il godimento.

« La ripartizione di questo premio sarà fatta dall'Amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sopravveglianza e sancita dal ministro delle finanze.

« Se la somma destinata a siffatto premio superasse il 10 per cento del capitale della cassa impiegato a costituire le rendite sopradette, il sopravanzo sarà destinato a formare un fondo di riserva da intestarsi alla Cassa medesima qual ente morale.

« Arrivando i cumuli di questi avanzi a tal somma che coi redditi di esso si possa far fronte al pagamento del decimo sottratto in forza dell'articolo 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta. »

All'ultimo alinea di quest'articolo l'ufficio centrale sostituirebbe quest'altro:

« Arrivando il fondo di riserva a tal somma che coi redditi di esso si possa far fronte al pagamento del decimo che si dovrebbe sottrarre in forza dell'articolo 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta. »

PARINA, relatore. Non è che per maggiore chiarezza di dicitura.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 26 con questa modificazione.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 27. Gli utili sono presunti ed accertati.

« Degli utili presunti non potrà essere ripartito se non il quarto al massimo.

« Ogni ripartizione sugli utili presunti sarà fatta sulla proposizione dell'Amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sopravveglianza e sancita con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 28. I certificati, atti di notorietà ed altri documenti che concernono l'eseguimento di questa legge sono esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza.

« Gli atti di nascita e di morte ed i certificati di vita,

non che gli atti di notorietà saranno anche spediti gratuitamente. »

(È approvato.)

« Art. 29. In caso di perdita del libretto, si provvederà alla sua surrogazione a diligenza e spesa del depositante. »

(È approvato.)

« Art. 30. A favore di coloro che nel corso di tre anni dal dì della promulgazione della presente legge diventeranno titolari d'una qualsiasi parte di rendita la Cassa è tenuta anche in seguito a ricevere tutte le somme che da loro medesimi o da altri a loro profitto venissero in essa collocate sino alla misura del capitale occorrente a costituire il massimo della rendita vitalizia.

« Trascorsi gli anni sopradetti, il Governo ha facoltà di dichiarare con decreto reale che non saranno ulteriormente dalla Cassa accettati capitali per costituire rendite vitalizie a favore di altri titolari. »

(È approvato.)

« Art. 31. Nessuno ha diritto alla liquidazione definitiva ed all'assegno che ne deriva prima che sia compiuto il terzo anno dalla promulgazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 32. Le spese di primo stabilimento e quelle di amministrazione della Cassa della vecchiaia saranno anticipate dalle finanze dello Stato e rimborsate coi primi utili della Cassa stessa. »

(È approvato.)

« Art. 33. La Commissione di sorveglianza farà ogni anno una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa della vecchiaia al ministro delle finanze, il quale la rassegnerà al Re ed al Parlamento.

« Tale relazione sarà pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

PARINA, relatore. L'ufficio centrale proporrebbe, a termine dell'emendamento stampato, che si dicesse *alle Camere legislative a vece di al Parlamento*. Quest'osservazione venne fatta ad oggetto di togliere ogni possibile equivoco fra le sedute plenarie del Parlamento e le sedute separate delle due Camere.

PRESIDENTE. Io metto ai voti il cambiamento proposto.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo 33 come era prima concepito.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto.

Lo squittinio segreto ha dato il seguente risultato:

Votanti	55
Voti favorevoli	42
Voti contrari	13

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E RIGETTO DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CREAZIONE DI UFFICI DI VERIFICAZIONE DEI CONTATORI DEL GAS.

PRESIDENTE. Ora verrebbe in discussione il progetto di legge per lo stabilimento in varie città dello Stato di undici uffici di verificazione dei contatori del gas.

LANZA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

LANZA, ministro delle finanze. L'ufficio centrale respinge questo progetto di legge sulla considerazione che i contatori del gas non sono contemplati tra quelle misure sulle quali il Governo, in forza della legge del 1850, ha la facoltà di esercitare una sorveglianza, ossia di procedere ad una verificazione preventiva nell'interesse pubblico, e particolarmente nell'interesse della buona fede pubblica.

Da ciò deriva la conseguenza che, secondo l'avviso dell'ufficio, il Governo avrebbe commesso un'illegalità, avrebbe violata la legge del 1850 col contemplare anche i contatori del gas fra le misure da sottoporsi a verificazione, e perciò il decreto reale del 6 febbraio 1857, il quale dichiara che i contatori del gas debbono essere soggetti a verifica, come pure il decreto successivo del 3 agosto 1857, col quale si approva il regolamento che assoggetta a regolare verificazione questi stromenti, sarebbero tutti decreti e provvedimenti irriti, e quindi da tenersi in nessun conto.

Ben vede il Senato da questi cenni preliminari quanta sia l'importanza della questione mossa dall'ufficio centrale, per la quale s'imputerebbe al Governo di aver male interpretata la legge, e di avere sottomesso alla firma reale due decreti per legalizzare una cosa la quale, secondo lo spirito e la lettera della legge del 1850, non può essere legalizzata.

Dopo aver considerata la questione sotto il punto legale, l'ufficio centrale entra nel merito intrinseco della convenienza di stabilire questa verificazione dei contatori, e combatte pure questa convenienza senza dichiarare se sia utile o no la verificazione dei contatori del gas per parte di qualche ente o stabilimento, ma unicamente si limita a dire che i privati debbono provvedere ai loro interessi; che questi stromenti sono troppo complicati, e che è quindi difficile al Governo di poterli verificare; che non si tratta di servirsene per vendere una merce, ma unicamente di usarne nelle case private, e che perciò non vi ha nemmeno la convenienza e la utilità che il Governo intraprenda egli stesso questa verificazione dei contatori del gas.

Ora che io ho esposto, e credo genuinamente, le principali ragioni con cui l'ufficio centrale combatte sotto i due preaccennati aspetti il progetto di legge del Governo, mi farò brevemente a confutarlo.

In quanto al punto legale, o signori, mi pare che la semplice lettura dell'articolo 2° della legge 26 marzo

1850 ponga fuori di dubbio che tutti gli stromenti i quali servono a misurare od a pesare una merce debbono andar soggetti a verifica.

Diffatti l'articolo 2° della legge preaccennata dice: « Ogni peso e misura ed ogni stromento per pesare nuovo od aggiustato a nuovo è sottoposto, prima di essere posto in vendita od in uso di commercio, alla verificazione prima: questa verificazione è gratuita. »

Dunque io credo che chiunque si fosse trovato al Ministero, dovendo far eseguire questa legge, non poteva esimersi dall'assoggettare i contatori del gas, appena che se ne mostrò l'utilità e la convenienza, alla verificazione nello stesso modo che tutti gli altri pesi e misure.

Diffatti nessuno può contestare che i contatori del gas sono stromenti destinati a misurare metricamente una merce la quale si vende dal fabbricante ai consumatori; e che perciò hanno tutti i caratteri di uno strumento di misura, il quale serve nelle contrattazioni e pubbliche e private; per conseguenza a tutela della fede pubblica il Governo deve sorvegliarli.

Per tale motivo nessun dubbio, nessuna esitanza ebbe il ministro delle finanze nel 1857 a sottoporre alla firma reale due decreti, al secondo dei quali è unito un regolamento per il modo di eseguire questa verificazione; credo per conseguenza che non sarebbe cosa giusta il tacciare il Governo di aver commesso una illegalità a questo riguardo.

In qualunque caso però, se illegalità vi fosse, se cattiva interpretazione si fosse data alla legge, bisognerebbe di necessità presentare un articolo di legge il quale o interpretasse la legge del 1850, o facesse un'eccezione per i contatori del gas siccome stromenti che non si debbono assoggettare a verificazione; tanto più che si tratta di questione dubbia, poichè fra le tre parti del potere legislativo, il Ministero e la Camera dei deputati hanno deciso che i contatori del gas sono contemplati fra quegli stromenti di misura che debbono, a tenore della legge del 1850 essere soggetti a verificazione.

Dunque, al punto in cui si trovano le cose, non si potrà mai prescindere, ripeto, da un articolo di legge, il quale sia esplicativo della legge del 1850.

Per me tengo per fermo che sarebbe una deroga e nello spirito e nella lettera alla legge del 1850. Questo basta per confutare le ragioni dell'ufficio centrale riguardo alla questione della legalità.

In quanto a quella di convenienza, o signori, mi pare che essa appaia così limpida, da non avere a durar fatica a mostrarne tutta l'utilità al Senato.

Se non vi esistesse un ufficio il quale godesse tutta la fiducia sia dei fabbricanti di questa merce, come dei consumatori, sarebbe egli mai possibile, nel caso di contestazioni tra fabbricanti e consumatori, riguardo all'esattezza e regolarità di questi contatori, il poter decidere la questione? Se i consumatori dovessero riferirsi al giudizio dei fabbricanti, ossia ad una parte interessata, è certo che non sarebbero soddisfatti, e recipro-

camente se i consumatori dovessero imporre la legge ai fabbricanti ne risulterebbe un inconveniente uguale con danno forse dei fabbricanti medesimi.

Dunque ci vuole un ufficio, un ente imparziale, rivestito d'una pubblica autorità che possa intervenire fra le due parti, e daro il suo giudizio, ed esaminare e riconoscere chi possa aver ragione tra l'una e l'altra.

Ora se ciò è vero per tutte le misure ed i pesi consueti, a più forte ragione si può asserire che debba essere necessaria una verifica fatta da un'autorità riguardo ai contatori del gas.

A ciò avvalorare mi servirò delle stesse ragioni addotte dall'onorevole relatore nel suo rapporto, ma non verrò certo alle stesse conclusioni. Difatti, fra le ragioni che egli reca per dimostrare la non convenienza di stabilirsi questi contatori per parte del Governo, dice nel suo rapporto: *questi contatori sono complicati, ecc.* Ora io dico: se sono complicati, è una ragione di più perchè debba intervenire un ente imparziale per esaminarli, giacchè se si tratti di una misura o di un peso semplice, qualunque privato può facilmente riconoscere se sia esatto o no; ma quando vi è una complicazione in questo strumento di misura o di peso, si richiede che vi sia un ufficio particolare, costituito d'uomini tecnici i quali godano pienamente della fiducia pubblica onde riconoscerli, giacchè non sarebbe possibile potersi ciò fare dai privati, siano fabbricanti, siano consumatori.

Che, o signori, ciò sia necessario ed utile, lo prova l'esito compiuto che si ottenne dalla istituzione di questi contatori in Torino, i quali funzionano ora con piena soddisfazione dei consumatori e dei fabbricanti.

Dunque mi pare che l'esperienza provi evidentemente che, in quanto alla convenienza di stabilire questi contatori, il pubblico ha già giudicato differentemente dall'ufficio centrale del Senato.

Forse si dirà: noi non neghiamo l'utilità di stabilire un ufficio per esaminare e verificare questi contatori, ma contestiamo che debba farlo il Governo. Ciò potrebbe essere fatto da qualunque società, oppure dai municipii medesimi.

Questa obiezione che, quantunque non mi paia di averla trovata nella relazione dell'ufficio centrale, mi attendo tuttavia che possa essere addotta nella discussione, è forse fra le ragioni più gravi e più serie che si possano addurre.

Ma entriamo, o signori, ad esaminare a fondo se vi possa essere convenienza per parte dei municipii di stabilire quest'ufficio di verifica.

Non vi è certo questa convenienza, poichè essi dovrebbero avere un locale per ciò; provvedersi di tutti gli stromenti, e crearvi un personale, laddove il Governo già possiede il locale, ed ha il personale necessario per la verifica dei pesi e delle misure ordinarie.

Dunque il Governo può già risparmiare i due terzi almeno della spesa; di più, mentre il Governo istituisce uffici di verifica per tutto lo Stato mediante una spesa di poca entità, quella cioè dell'acquisto degli stromenti necessari nelle città dove esiste l'illuminazione a gas, ed ha una sola amministrazione generale

l'ufficio invece dovrebbero avere un'amministrazione generale e particolare per ogni città, cioè a dire, ogni municipio dovrebbe provvedere per la sua città, giacchè è ben certo che gli uni non vorranno sottomettersi agli altri.

Supponiamo che a Torino, a Genova si volesse stabilire quest'ufficio; non è probabile che i municipii di Alessandria, di Vercelli, di Novara, di Nizza, e via dicendo vogliano assoggettarsi ai municipii di Torino e di Genova per risparmiare una parte della spesa.

Dunque ben si vede che non v'è probabilità che in tutte le città, ove esiste un'illuminazione a gas, il municipio possa, esso stesso, incaricarsi di questa verifica, quindi importa che vi sia una sola amministrazione centrale generale, la quale abbia a compiere quest'ufficio, perchè in questo modo, lo ripeto, rimane d'assai ridotta la spesa, i municipii ritrovano nell'amministrazione dello Stato quella confidenza larga, compiuta che non potrebbero certo ritrovare fra loro.

Dunque ben si vede che se si crede utile, come non pare che si possa contestare, e conveniente l'istituzione di un ufficio il quale proceda alla verifica di questi strumenti nell'interesse dei consumatori e del pubblico, l'amministrazione che si trova più in grado di farlo, sia per la minore spesa, sia per la maggiore confidenza che inspira, è quella del Governo. Per conseguenza anche sotto questo aspetto mi pare che non sarebbe opportuno di respingere il progetto di legge che noi discutiamo.

E, o signori, io vi confesserò ingenuamente che non avendo potuto in me capire il dubbio del rifiuto di questo progetto, e credendo anzi che qui non si trattasse di approvare un progetto di legge per far comprendere i contatori del gas fra le misure, perchè mi pareva che questa facoltà (e lo stesso parve al mio predecessore), fosse già di pien diritto accordata nella legge del 1850, non ho domandato che la spesa suppletiva per compiere quest'opera; ma certamente se vi fosse stato margine nella categoria del materiale dei pesi e misure, onde coprire tutte quelle spese di primo stabilimento, non avrei esitato punto di continuare a darvi corso, come già si fece per la città di Torino.

Non è l'autorizzazione perchè si comprendano i contatori del gas fra i pesi e misure, che il Ministero viene a chiedere al Parlamento, ma una spesa per fare eseguire una legge esistente.

Di ciò persuaso, il Governo provvede, fino all'esaurimento delle somme del bilancio, a questi contatori per Torino e provvede già in parte per altre città. Ora respingendo questa legge, si cadrebbe nell'alternativa o di mettere a carico del Ministero il rimborso delle somme già spese, o diversamente di perdere una somma di 15 o 20 mila lire già spese per lo stabilimento di tali uffici; inoltre si dovrebbe rinunciare ad un provento sicuro di 35 o 40 mila lire, la cui percezione, o signori, non solo non ha destato il minimo lamento, che anzi seguì dietro eccitamenti dei contribuenti stessi al Governo.

Diffatti già il municipio di Alessandria e quello di Vercelli avevano avvisato al modo di stabilire un ufficio di verificaione, ma li tratteneva la spesa. Appena seppero che il Governo aveva in Torino iniziato già un ufficio, e che era propenso a stabilirlo in altre città dove vi fosse illuminazione a gas-luce, immediatamente desistettero dal loro progetto, ben soddisfatti che il Governo vi provvedesse.

Dunque poichè si tratta da una parte di non perdere una spesa già fatta, dall'altra di acquistare un prodotto maggiore di 30 o 40 mila lire con nessuna lagnanza dei contribuenti, anzi con loro soddisfazione, io non so capire veramente quale considerazione si possa ancora annidare nella mente dell'ufficio centrale per respingere questo progetto di legge.

Io, o signori, ho adottato alla meglio le ragioni principali che militano a sostegno del progetto del Ministero tanto sotto l'aspetto legale che sotto quello di convenienza finanziaria o di convenienza di pubblico servizio. Ora lascio al senno del Senato di pronunziare il giudizio.

DE SAN MARTINO, relatore. L'onorevole ministro delle finanze dà al voto dell'ufficio centrale una gravità maggiore di quella che l'ufficio medesimo gli volle dare.

L'ufficio crede indispensabile di rigettare la legge; ma nell'applicazione delle conseguenze di questo rigetto, nell'applicazione delle conseguenze nascenti dall'illegalità dell'operato, esso ha proceduto con sentimenti niente ostili al Ministero. Egli non tende in nessuna maniera ad imporgli una responsabilità.

L'ufficio parte dal principio che crede debba essere norma dei Parlamenti, che la responsabilità del Ministero deve essere forte, assoluta ed irremovibile quando, non il sentimento del proprio dovere, ma altri sentimenti lo fanno fuorviare; ma se il Ministero cade in errore, errore che è possibile nella molteplicità degli affari, non crede l'ufficio centrale di chiamare sopra di quello la sovranità del Parlamento.

Crede che il Ministero sarà contento di queste spiegazioni, che stabiliscono al giusto la portata della relazione dell'ufficio centrale per ciò che concerne le conseguenze dell'illegalità che s'impone al Ministero e però mi sarà lecito di esaminare la questione nel merito.

Il Ministero combatte l'idea dell'ufficio sulla legalità dell'operato, e desume specialmente il suo modo di vedere dalla legge del 1850, la quale annovera fra gli strumenti soggetti alla verificaione i pesi, le misure e gli strumenti da pesare, e dice per conseguenza che anche gli strumenti che servono a misurare sono soggetti alla verifica. Ma se si vuole stare ai termini ed accettarli nella loro struttura materiale, il Ministero avrebbe torto perchè la legge ha detto che sono soggetti alla verificaione tutti gli strumenti destinati a pesare, ma non parla di quelli destinati a misurare: ha assoggettato semplicemente i pesi, le misure e gli strumenti da pesare. Ma non è dai termini stretti che si desume l'intenzione del legislatore. Come l'ufficio ha detto nella

sua relazione, mi pare che l'idea della legge si debba desumere dalla missione che ha il Governo in questa materia.

Non credo che sia missione del Governo di regolare gli affari dei privati e sostituire la sua volontà a quella degli interessati. Io credo che la sua missione tutto al più si estenda a sorvegliare le cose che toccano l'interesse pubblico. È evidente che i pesi e le misure usati dai negozianti e da altri per regolare i loro rapporti con grande quantità di persone che non hanno nè agio nè mezzo di verificarli fino ad un certo punto interessano la fede pubblica.

È impossibile che 50 avventori che capitano oggi, 80 che capitano domani, 100 che capiteranno dopo domani in una bottega, vogliano o possano tutti verificare le misure che il negoziante tiene, e la legge è giustificata da ciò che tutti questi avventori desiderano di essere accertati che la misura è buona; e per conseguenza il legislatore, sostituendo la sua azione, trova una certa giustificazione nell'interesse pubblico.

Ma oltre a questo punto non si trova nella legge nessun indizio per inferire che il legislatore abbia voluto estendere maggiormente il suo intervento. L'articolo 5 che riguarda la tassa da pagarsi per la verificaione, parla di uffici pubblici, commercianti, merciaiuoli, ma ivi i privati come privati non sono in nessuna maniera menzionati.

Come ha detto l'ufficio centrale, l'intenzione del legislatore si conosce dall'articolo col quale sono esenti dalla verificaione i pesi e le misure che i proprietari adoperano per lo smercio dei prodotti agricoli. Se il legislatore ha voluto dispensare questi pesi e misure dalla verifica non ostante che debbano servire a chiunque si presenti per comperare tali prodotti, e non ostante che manchi al compratore l'agio di verificare tali pesi o misure, a più forte ragione si può credere che esso abbia voluto esentare gli strumenti e misure che non servono che a determinare i rapporti fra due soli individui. D'altronde la legge del 1850 è un'applicazione della legge del 1845, e questa quale scopo aveva? Di determinare le misure metriche che sono in uso; ma questa legge non aveva sicuramente per iscopo di imporre ai cittadini l'obbligo di un controllo governativo per tutte indistintamente le cose che servono a misurare ed a pesare, e nelle discussioni che già ebbero luogo nell'altro ramo del Parlamento furono notati vari strumenti che servono a misurare, e che pure con annuenza di tutti si ritengono come non compresi fra queste disposizioni. Se la legge avesse voluto comprenderli tutti, pare che si sarebbe servita di espressioni ben più positive e più chiare per togliere ogni dubbio a questo riguardo.

Quindi l'ufficio crede che sotto il rapporto della legalità non sia assolutamente possibile di entrare nelle viste del Ministero.

Crede che l'operato precedente del Ministero sia effetto del non aver forse posto attenzione bastantemente seria alla legge. L'ufficio non gli ascrive a colpa in nessuna

maniera quest'errore che ha commesso, ma avendovi un errore che sta contro la legge, l'ufficio si crede in debito di dichiararlo.

Il signor ministro crede che non volendo assoggettare a verificazione i contatori, sarebbe necessario di fare una legge per dichiararlo. L'ufficio centrale non ha creduto di aver questa missione. L'ufficio medesimo era in obbligo di esaminare se la legge si applicasse ai contatori; se la legge non si applica gli è inutile fare quanto propone il signor ministro.

L'ufficio centrale non ha creduto di essere chiamato a presentare alcuna legge siffatta, se il Ministero crede di presentarla gli è aperta la via di farlo.

Ora passerò al merito intrinseco. E per parlare del merito intrinseco è d'uopo anzitutto di mettere in rilievo la legge stessa quale è proposta. Cosa propone il Ministero? L'approvazione di una spesa, e poi dice: i diritti di verificazione saranno dovuti soltanto da coloro che l'avranno richiesta. Con questa disposizione non vi sarà alcuna verifica, mentre è consacrata tanto a privilegio del fabbricante del gas quanto a privilegio degli utenti l'assoluta esenzione dal pagare ogni specie di diritto per tutti coloro che non hanno richiesto la verificazione.

Se la verificazione... (*Segni negativi del ministro*) Mi pare che il ministro dica di no.

LANZA, ministro delle finanze. Il signor relatore sa che vi è la verificazione prima, e la periodica; la verificazione prima è sempre stata fatta gratuitamente; quella periodica è obbligatoria in commercio, ma non è applicabile ai contatori del gas. Ogni qualvolta un privato o fabbricante riconosce o dubita che questi strumenti siano imperfetti, chiede di poterli levare dalla casa dove sono posti, ed aggiustarli. Allora si fa una domanda per parte del fabbricante o per parte del consumatore del gas, onde poter riconoscere quest'istrumento, e dietro tale richiesta e dopo che sono riconosciuti gli strumenti, essi pagano la tassa stabilita. Questo è facoltativo nel senso, che i contatori non sono smossi dalle case dove sono applicati se non per richiesta del fabbricante o del consumatore, e non pagano la tassa di verificazione se non quando l'utente od il fabbricante chiede che il contatore sia tolto o portato ad un'officina per essere aggiustato, e questo venne aggiustato e riconosciuto. Ciò spiega in qual modo sia la tassa facoltativa.

DI SAN MARTINO, relatore. Le spiegazioni che ha date il signor ministro mi obbligano di notare un'altra illegalità, ed è la facoltà che si arroga il Governo di non permettere ai proprietari dei contatori di spostarli senza una sua permissione, nel che sono violati i diritti del proprietario, e la libertà d'azione competente ad ogni privato, mentre la legge non attribuisce al Governo nessuna di tali facoltà.

Osserverò ora che per la struttura dei contatori del gas non è guari possibile di aggiustarli a sito; ogni qualvolta sono guasti, bisogna esportarli, e farli aggiustare nelle officine del fabbricante.

Mi sono fatto carico di andare in una officina per

sapere quali cose si devono praticare per aggiustare un contatore, e mi sono persuaso che il contatore guasto non può essere aggiustato a sito, ma debbo essere trasferito nelle apposite officine.

In quest'operazione non vi è alcun interesse del Governo di intronnettersi; vi può essere quello del fabbricante o dell'utente che possono trovarsi in contestazione; ma il Governo non ha nulla da verificare.

Non si tratta qui di operazioni, che le leggi possano imporre o che non hanno effettivamente imposte; epperò se la legge fosse osservata nel suo vero spirito i diversi utenti dei contatori sarebbero in diritto di toglierli e portarli nelle officine dove hanno da essere aggiustati. Ciò posto, siccome questi contatori dopo un nuovo aggiustamento ripigliano la natura di strumenti nuovi, ne verrebbe di conseguenza che tutti gli aggiustamenti che si farebbero sarebbero tutti gratuiti, poichè le verificazioni sul sito per verificare se il contatore sia guasto o no non sarebbero domandate da nessuno.

LANZA, ministro delle finanze (Interrompendo). Anzi lo domandano continuamente; e poichè parmi abbia a me rivolta la parola, dirò che succede ben sovente che si manda all'ufficio perchè il verificatore si rechi sul posto per esaminare i contatori; naturalmente, per ciò fare, bisogna prenderli e trasportarli all'ufficio, dove vi è la macchina occorrente per questa verificazione.

Del resto avviene ben di frequente che il consumatore ed il fabbricante inviti il verificatore d'andare a prendere tali contatori per verificarli.

DI SAN MARTINO, relatore. In quanto a questo farò osservare, che gli ordini del Governo hanno fatto credere a tutti i ritentori di contatori che se li rinnovano senza avere il permesso dall'ufficio di verificazione, vanno soggetti a multa. Ma domani il signor ministro revochi l'ordine che non è conforme alla legge, o si vedrà immediatamente che nessuno dei proprietari dei contatori del gas non sarà mai per recarsi agli uffici di verificazione onde avere il permesso di verificare il contatore. E quando i ritentori dubitano che i contatori siano guasti, hanno elementi abbastanza positivi per riconoscerlo. Ove sia necessario aprirli e riparare gli sconi che vi sono dentro, le operazioni di aggiustamento riducono il contatore ad avere un aspetto nuovo, un carattere di un istrumento nuovo, e per conseguenza siamo sempre alla verificazione prima, epperò gratuita. Applicata la legge come è proposta al Senato, ne verrebbe per necessaria conseguenza che non si percepirebbe nessun diritto, e quindi sotto il rapporto finanziario l'effetto è naturalmente mancato.

Ma v'ha di più. Il ministro dice che può accertare come questa verificazione abbia incontrato il gradimento universale; io gli posso segnalare un fatto che prova il contrario; ed è che appena il Ministero introdusse queste verificazioni in Torino nella prima tornata del Consiglio municipale furono elevati vivi richiami contro il sindaco che si credeva autore di tale disposizione, acciò l'avesse a revocare, e in seguito alle spiegazioni date dal sindaco come egli fosse estraneo all'ope-

rato e che l'autore era il Governo, si commise a lui stesso di sottomettere i richiami degli amministratori di Torino al Governo del Re.

Io credo che il sindaco abbia compiuto a questo suo mandato; ma come consigliere comunale io mi sono trovato presente alla seduta nella quale si è presa questa determinazione.

Dunque abbiamo i rappresentanti degl'interessati della città ove si fa esperimento dei contatori del gas, i quali sono contrari all'esperimento proposto dal Governo... (*Il ministro di finanze fu segni di denegazione*) E sebbene il signor ministro faccia atti di denegazione, mi permetterà di attenermi piuttosto alle deliberazioni seguite nel Consiglio municipale per constatare il voto della popolazione di Torino, che ad altri elementi, li quali sono sicuramente presi in buona fede, ma possono alle volte essere l'effetto di un errore o di uno sbaglio.

Dunque io non credo di poter far calcolo su questa volontà assoluta degli utenti di ricorrere alle misure del Governo, e credo tanto meno a ciò in quanto che, da quanto ho potuto riconoscere dalle praticate indagini per fare la mia relazione, pochissimi erano gl'inconvenienti che si verificavano prima.

La Società del gas aveva gli strumenti necessari per verificare in presenza degli utenti la veracità dei contatori in modo abbastanza appagante per tutti.

Quando la parte interessata conosce con istromenti, che sono facili ad essere compresi da tutti, che il vuoto di un metro cubo di un vaso è eguale a quello di un altro vaso di un metro cubo di misura accertata, per cui la materia che è passata da un vaso all'altro deve essere di un metro cubo, diventa facile esaminare senza uopo di verificatore e riconoscere la veracità del contatore.

Ma lascierò anche in disparte quanto dissi sulla tendenza della popolazione, la quale a me pare abbastanza addimostrata; dirò bene che il pensiero del Ministero, che sia necessario quest'ufficio per decidere sulle contestazioni verte anche sopra un'estensione della missione da affidarsi a quest'ufficio di verificaione di molto superiore a quella che possa realmente attribuirsegli.

Non può esservi ufficio di verificaione il quale decida le controversie che nascono tra la fabbrica del gas e gli utenti. L'ufficio tutt'al più deciderà se nel tal giorno, se in tal epoca, se in tal minuto determinato il contatore sia preciso o no.

Ma osserverò che le questioni che nascono fra la Società e gli utenti sono quasi sempre complicate con questioni di malversazione usata nell'impiego del gas.

A questo riguardo verte adesso in Torino una lite tra la Società ed un utente, nella quale la Società domanda 12 mila lire di danni, perchè l'utente, o con tubo praticato dietro il contatore, o con altro espediente ha ottenuto l'intento che si era proposto, di far passare un'immensa quantità di gas fuori del contatore, in modo da non poter essere annotato.

Ora ben si vede che queste questioni saranno sempre riservate ai tribunali, e non sarà mai possibile di lasciarle agli uffici di verificaione.

L'importanza della spesa poi è anche da tenersi in conto, in quanto che, se a Torino ed a Genova, dove si trovano molti consumatori, forse la spesa troverebbe un compenso, nelle altre città minori, dove le fabbriche del gas producono una gran quantità in meno di questo gas, egli è ben difficile che le verificazioni, le quali, a termini di questa legge, si pagherebbero, dessero un compenso. Quindi in ogni evento, quando coll'andar del tempo nascessero quei richiami, che ora non consta all'ufficio centrale siano sorti; quando gli utenti in numero grande ricorressero al Governo perchè per mezzo di una legge si creassero degli uffici di verificaione, sarebbe parere dell'ufficio centrale che questi uffici venissero bensì creati per autorità di legge acciò avessero forza, ma che dovessero essere lasciati a carico dei Municipii, in quanto che tutti sanno come le officine del gas, per la stessa condizione loro, non sono di natura tale da potersi estendere a tutte le città, e la massa dello Stato non ha assolutamente verun interesse all'esistenza di questi uffici.

Se non si riesce a fare che questa verificaione sia un oggetto di finanza di qualche rilievo, è molto meglio lasciarla ai Municipii, i quali sono chiamati a sopportare ossi le spese d'amministrazione particolare dei loro interessati.

Bisognerebbe anzi, a parere dell'ufficio centrale, ove si volesse imporre questa verificaione ai Municipii, e non imporre loro nel tempo istesso un aggravio, compilare la legge sopra un sistema diverso, acciocchè non riuscisse così facile di schivare il pagamento, come lo è colla presente.

Quindi l'ufficio centrale, senza far carico al Ministero del suo operato precedente, persiste tuttavia nel credere che non sia conveniente di approvare questa legge; che l'approvarla riesca di grave incomodo ai cittadini, i quali non possono più disporre delle cose loro, non possono più provvedere ai loro interessi privati e come il loro stesso interesse consiglia, in quanto che, intervenendo il Governo, sarebbe indispensabile di avere sempre per i contatori l'istessa forma, gli stessi ordigni, le stesse complicazioni che vi sono attualmente, mentre non sarebbero ammessi altri ordigni nuovi, o sarebbero ammessi con tanta difficoltà che toglierebbe la volontà ad ogni privato di mettersi esso a fare gli esperimenti, dovendo subire la volontà altrui, cui sarebbe tenuto di ottemperare.

Crede tanto più l'ufficio d'insistere, in quanto che l'esperienza passata dimostra che col sistema in vigore sin qui, di lasciare che ogni privato provvedesse ai propri interessi, non è sorto verun fondato motivo per far credere alla necessità di una legge nuova su questa materia.

LANZA, ministro delle finanze. Avanti tutto mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole relatore dell'ufficio centrale delle sue buone intenzioni; ma il Ministero

non poteva a meno di far presente al Senato la conseguenza della reiezione di questo progetto di legge, e credo che tutte le buone intenzioni manifestate dal relatore non possano in alcun modo prevenirle.

È egli vero sì o no che in seguito all'interpretazione di questa legge emanarono due decreti reali ed un regolamento? Che col respingere la presente legge i due decreti reali ed il regolamento cadono da per sé? Ciò è evidente: io ho esposto un fatto come conseguenza della conclusione dell'ufficio centrale, fatto che non potrà essere contestato dall'onorevole relatore, il quale, non ostante tutte le sue buone intenzioni, non potrà impedire che la conseguenza della reiezione di questa legge sia di disdoro al Ministero, e faccia vedere in lui una certa leggerezza nell'aver sottoposto a Sua Maestà quei due decreti reali in applicazione della legge del 1850.

Ma sopra questo credo che si è abbastanza detto, quindi non farò più parola. Verrò solamente ancora una volta sull'interpretazione che persiste a dare l'onorevole relatore alla legge del 1850. Egli crede che, volendo stare anche alla lettera, questa sia contraria ai provvedimenti presi dal Governo: dice che l'articolo secondo non parla che di pesi e misure e di ogni strumento per pesare; che quindi avrebbe dovuto ancora far menzione di ogni strumento per misurare; e soggiunge che il Ministero non ha ben ponderato lo spirito della legge prima di prendere i provvedimenti. Non farò alcun rimprovero all'onorevole relatore, ma mi permetterò di osservargli che forse egli stesso non ha compreso bene lo spirito della legge.

Diffatti la legge non poteva dire strumenti per misurare come invece doveva dire strumenti per pesare; il peso per sé non serve a nulla, ci vuole uno strumento per poterlo applicare. In quanto alla misura la cosa è diversa: la misura, il metro, come ben si sa, è per sé già lo strumento che si applica; dimodochè era naturale che dovesse parlare di misura, e non di strumenti di misura, mentre che doveva dire strumenti per pesare, e non dire solamente pesi.

Mi pare che la cosa è evidente; dunque non sta l'osservazione che, perchè in quella legge non si fa cenno di strumenti di misura (il che sarebbe stato veramente una superfluità), non sieno compresi i contatori a gas.

Data questa spiegazione, che mi pare semplice quanto mai, resta sempre solida la mia ragione che nella legge del 1850 sta la radice dei provvedimenti presi dal Governo a questo riguardo.

Soggiungo che il Governo avrebbe fallito gravemente al suo dovere se venendo fuori una misura per le merci, la quale serve per la contrattazione pubblica e privata (ed insisto sopra di questo, perchè mi pare che il relatore finora non voglia ammetterlo), non l'avesse sottoposta a verifica. Che se poi è uno strumento che serve per la compra e vendita di più merci, o che questo si faccia tra fabbricanti e compratori, o si faccia in generale da tutti quelli i quali vogliono servirsi come di tutte le altre misure e di tutti gli altri pesi, è pure

evidente che avendo tutti i caratteri di uno di quegli strumenti i quali servono per le contrattazioni, è dovere del Governo di sopravvegliarne l'esattezza.

Quantunque il relatore poi abbia alla sfuggita ancora ripetuto il solito adagio di lasciare che i privati provvedano ai loro interessi, che il Governo non debba immischiarsi, ecc., ecc., infine poi ha dovuto riconoscere che è dell'interesse dei municipi che ciò si faccia. Con questo egli, volere o non volere, ha ammesso che vi debba essere un ufficio il quale sorvegli questi interessi.

Ciò ammesso, la questione si semplifica e si tratta...

SAN MARTINO, relatore. Non ho ammesso. Ho detto se gli interessati in gran numero domandassero la istituzione di questi uffici di verifica allora soltanto sarebbe plausibile la loro creazione, sebbene non abbia nemmeno detto che farebbero bene ad inoltrare siffatta domanda: questa istanza essere tuttavia uno degli elementi di cui potrebbesi tener calcolo senza essere però incontrovertibile.

LANZA, ministro delle finanze. Il signor relatore voleva anzi che si presentasse una legge per obbligare i municipi a regolare la cosa in modo da assicurare il tasso di questa verifica.

Comunque sia, se egli crede che non si debba nemmeno accordare ai municipi questa facoltà, allora mi pare che la questione si presenti sotto di un aspetto il quale non è certamente vantaggioso alla sua tesi.

E diffatti io ripeterò un'osservazione a questo riguardo: Come si farà a decidere tra consumatori e fabbricanti in ordine all'esattezza di uno strumento come quello dei contatori del gas? Non è egli vero, come già diceva, che è assai più facile riconoscere l'esattezza di una misura, di un metro, di una canna metrica, di un peso, di quello che sia il riconoscere l'esattezza di un contatore, il quale, per essere complicato, sfugge all'intelligenza ed alle cognizioni dei particolari, e che quindi si richiede per questi più che per quelli uomini tecnici per poterli esaminare?

Io domando s'egli crede di far cosa vantaggiosa agli abitanti di Torino e di tutte le altre città dove c'è l'uso del gas-luce, con privarli affatto d'un ufficio centrale tenuto da un'autorità pubblica per poter riconoscere l'esattezza di questi contatori della merce gas-luce? Io credo certamente che non renderebbe un servizio a questi cittadini e che essi non gli sarebbero riconoscenti ove ciò avvenisse.

Osservo poi che gli stessi fabbricanti e consumatori desideravano questa cosa. L'onorevole relatore contrapponeva l'esempio del municipio di Torino, dicendo che questo prese una determinazione contraria e mosse una specie di rimprovero al sindaco perchè si suppose che avesse promosso lo stabilimento di tali uffici.

Io non so cosa rispondere all'asserzione dell'onorevole senatore di San Martino, ma quello che posso assicurare si è che nella discussione che ebbe luogo alla Camera dei deputati si trovava presente il sindaco, non che molti consiglieri municipali, e nessuno di essi sollevò questa questione, e nessuno disse mai che il Municipio

abbia veduto di cattivo occhio lo stabilimento per parte del Governo di questi verificatori dei contatori del gas; eppure la discussione fu assai viva avanti l'altro ramo del Parlamento, e la Commissione stessa aveva già concluso per la reiezione, ma la Camera respinse le conclusioni della Commissione.

Io con ciò non voglio contestare l'asserto dell'onorevole relatore, ma quello che posso dirgli si è che non un ricorso giunse né al Parlamento, né al Ministero per opporsi a questa specie di vessazione, come la vorrebbe considerare l'onorevole relatore, degl'impiegati della verifica dei pesi e misure riguardo a queste incombenze: anzi, lo ripeto ancora, molti fabbricanti e consumatori del gas vennero a richiedere all'ufficio di voler verificare questi stromenti, non di permettere che vengano tolti da posto e portati nelle officine per essere assoggettati a riparazioni, perocchè prima di venire a questo estremo, che trae seco una spesa grave, chiedono la verifica per riconoscere se veramente c'è esattezza, e vanno all'ufficio del verificatore per riconoscerla.

Ciò prova la convenienza che vi sia un ufficio per tale effetto. Che sia poi il Governo, il Municipio od un privato non importa; ma egli è certo che i consumatori e fabbricanti riconoscono la convenienza che tale ufficio esista.

E difatti quando questo non era ancora stabilito per parte del Governo, era tenuto dallo stesso stabilimento del gas, il quale faceva pagare una determinata somma ai consumatori.

Aggiungo ancora che non si potevano comperare gli stromenti se non da un'officina la quale era da quello stabilimento mantenuta; ora invece, dopo che il Governo assunse la verifica di questi stromenti, si stabilirono già otto o dieci officine, il che porta con sé una diminuzione nel prezzo dei contatori, un maggior perfezionamento nei medesimi.

Ben si scorge dunque che i vantaggi in favore della libertà sono già, stando ai risultati, molto più dalla parte del sistema del Governo che da quella patrocinata dall'onorevole relatore.

Di più: crede egli veramente che i consumatori possano aver piena fiducia nei fabbricanti o venditori del gas quando si tratta di riconoscere se un contatore sia esatto o no? È egli possibile supporre tanta buona fede o piuttosto bonarietà nel consumatore da non dubitare che colui il quale vende il gas e che ha interesse di guadagnare più che è possibile, sia esatto e preciso nel dare la misura? Così credendo, pare che sarebbe spingere la credulità troppo oltre per quanto grande possa essere la considerazione che si merita l'amministrazione di uno stabilimento di speculazione.

Quindi ben vedo l'onorevole relatore che converrà sempre che ci sia un corpo morale o Municipio o Governo che abbia questo stabilimento. In questo bivio mi pare di aver già dimostrato (e non lo ripeterò) che è assai più conveniente che sia il Governo; prima di tutto perchè il Governo è incaricato della tutela delle misure e dei pesi che servono per contrattazioni pubbliche o

private; in secondo luogo perchè la spesa è assai minore e la garantigia maggiore.

Vengo ora alla spesa. Si volle persino provare che la spesa è maggiore del prodotto; ma mi permetta l'onorevole relatore di osservargli che poteva facilmente persuadersi del contrario nelle sue investigazioni. Le spese per gli stabilimenti che si richiedono nelle diverse città dove c'è il gas non possono montare al di là dei 32 ai 34 mila franchi; metta anche 40 mila franchi: il prodotto minimo che può dare sarà almeno di altrettanto, cosicchè in un anno verranno rimborsate tutte le spese. Per gli anni successivi non vi sarà più che la manutenzione di questi stabilimenti e tutto il resto del prodotto sarà beneficio; quindi ben vede che non si può assolutamente venire alla reiezione di questa legge, considerandola dal lato finanziario, dal lato dell'economia, tanto più che al punto in cui sono le cose comincierebbe dal distruggersi un capitale di 16 mila franchi e il Governo si priverebbe di un prodotto che sarebbe la conseguenza dello stabilimento. Almeno da questa parte voglia concedermi che le conclusioni dell'ufficio centrale non sarebbero guari favorevoli.

Mi pare che per l'importanza che può avere questa questione si siano adottate sufficienti ragioni da una parte e dall'altra per rischiarare il Senato, quindi io non aggiungerò per mia parte altra parola a questo riguardo, rimettendomi perciò nel giudizio che esso vorrà darne.

DE SAN MARTINO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SAN MARTINO, relatore. Io credo che l'onorevole ministro delle finanze non si renda conto bastante dell'effetto che produrrà finanziariamente l'ultimo periodo del progetto di legge da lui proposto. Ho detto che le verificazioni non sono obbligatorie di diritto, ma in fatto si rendevano obbligatorie col sistema adottato dall'ufficio di verifica di impedire che si rinnovano i contatori senza un suo permesso e quindi di non dare questo suo permesso se non è garantito del pagamento della tassa stabilita, ma ora, grazie all'ultimo articolo della nuova legge, gli utenti del gas tutte le volte che avranno qualche ragione per credere che il contatore sia inesatto, che sia guasto non domanderanno all'ufficio di verifica che venga a verificare questo strumento, ma domanderanno (se sarà necessario di domandarlo, cosa che non credo) semplicemente in tal caso il permesso di torre da posto il contatore per farlo aggiustare.

Una volta aggiustato il contatore ridiventa uno strumento nuovo, e come strumento nuovo esso non pagherà la verifica prima; cosicchè in fatto ogni qual volta l'amministrazione dei pesi e misure sarà chiamata a riconoscere lo stato di questi stromenti, sarà chiamata in condizioni tali per cui non sarebbe, a termini della legge, dovuto diritto alcuno. Per conseguenza la legge, sotto l'aspetto finanziario, io la credo perfettamente fallita.

Ma quello che più d'ogni altra cosa muove l'ufficio ad esserle contrario, è il merito intrinseco, come ho già

detto, della medesima, perchè è contrario alla natura delle cose che il Governo venga a sorvegliare gl'interessi che sempre, senza eccezione, sono degl'interessi privati di due individui.

Non accade mai che lo stesso contatore possa servire a più d'un individuo che abbia contratto colla società del gas; ogni contraente, ogni utente ha un contatore pel suo servizio particolare. Per conseguenza questo utente ha tutte le condizioni ed interesse per verificare le cose se così gli conviene di fare, e non ha bisogno per questo di ricorrere all'intervento del Governo.

Ho già detto che l'ufficio centrale comprende benissimo che il Governo si faccia tutore degl'interessi collettivi, ma in quanto alla tutela degl'interessi individuali, quando gl'individui che si tratta di tutelare sono capaci di amministrarsi da sé medesimi, l'ufficio centrale non sa comprendere come essa possa essere giustificata.

L'onorevole ministro delle finanze vuol desumere questa convenienza da ciò che l'ufficio, da lui istituito, presenta maggiori guarentigie di quelle che possano presentare altri stabilimenti di verificaione.

Ma in quanto a questo è ufficio dei cittadini di cercare a sé stessi le guarentigie necessarie. Se il Governo dovesse intervenire in tutte le cose, in cui intervenendo darebbe una garanzia superiore, una garanzia quale si addice alla natura stessa del Governo, allora dovrebbe farlo in tutte le operazioni della vita comune!

Dovrebbe assicurare la bontà di tutti i contratti, rivedere tutte le perizie per mezzo de' suoi ingegneri, avrebbe infine missioni che non sarebbero compatibili assolutamente colla stessa possibilità! Per conseguenza l'ufficio centrale riferendosi principalmente a ciò che colla legge proposta si dà alla missione del Governo una tendenza che non deve avere, dal momento che gli si viene ad attribuire una tutela negli interessi privati dei cittadini, che non è nella natura delle cose, crede di dover persistere nel voto negativo da esso espresso.

LANZA, ministro delle finanze. Mi permetta il Senato di dargli soltanto due spiegazioni di fatto. L'onorevole preopinante dice che con l'ultimo articolo si verrebbe di fatto a rendere illusorio l'intendimento del Governo di ricavare un frutto da questa tassa, dacchè si dovrebbe sempre fare la verifica degli stromenti sia che fossero nuovi, sia che fossero guasti, senza verun compenso. Io lo prego di voler esaminare l'articolo 2° della legge 1850, e vedrà che ciò non è: vedrà che la verificaione è gratuita per i pesi e misure solamente la prima volta; nelle volte successive vi è una tariffa per ciò stabilita. Di modo che non istà la sua asserzione.

DI SAN MARTINO, relatore. Mi rinerisce di dover ancora una volta prendere la parola per richiamare il ministro all'esatta interpretazione di quella legge.

Quella legge non assoggetta gli stromenti da pesare o da misurare ad alcuna tassa di verifica: assoggetta gli utenti; e talmente li assoggetta che se uno di essi ha cinque o sei pesi, questi cinque o sei pesi sono compresi nella tassa unica che l'utente paga: sono tutti

compresi in quella tassa unica. Dunque è una tassa di verificaione non già sui pesi, ma sugli utenti.

Aveva in proposito dimenticato di richiamare l'attenzione del Senato sulla incongruenza della legge proposta, in quanto che essa parte dal supposto che sia dovuta una tassa per la verifica del contatore e che sia dovuta questa tassa pel disposto della legge del 1850.

Ora la legge del 1850 non istabilisce nessuna tassa per la verifica di un determinato oggetto; stabilisce una tassa a carico degli utenti, cosa che non fa la presente legge.

Dimodochè vi sarebbe una contraddizione manifesta, la quale avrebbe bisogno di una legge spiegativa per ben determinare nell'applicazione pratica che cosa si sia voluto dire.

LANZA, ministro delle finanze. Mi permetto di rispondere ancora alcune parole, perocchè qui si tratta di fatti, si tratta dell'interpretazione di una legge che l'onorevole relatore prende in un senso ed il ministro in un altro.

Egli dice che secondo la legge del 1850 non sono i pesi e le misure che vanno soggetti alla tassa, ma gli utenti; gli utenti sono essi certamente che pagano il diritto, non possono essere i pesi e le misure, gli strumenti che lo pagano, e su questo saremo facilmente d'accordo.

Ma è certo che la tariffa è ragguagliata in riguardo alla qualità degli strumenti e del numero di essi che si adoprano per pesare e misurare.

Dunque ben vede che la tassa è sugli strumenti e non sugli utenti, ed è in ragione di questi pesi e di queste misure.

DI SAN MARTINO, relatore. Ho detto che non sono i pesi e le misure che sono soggetti ad una tassa, ma bensì gli utenti di questi pesi e misure, e per dimostrarlo al Senato non ho che a leggere l'articolo 7 della legge medesima.

Ivi è detto: « Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in uno stesso stabilimento appartenessero a due o più delle anzidette categorie, pagheranno una sola tassa, che sarà la più alta di quelle relative alle categorie stesse. »

Dunque questo indica che non è la quantità dei pesi e misure che sono in uno stabilimento che determinano la tassa da pagarsi, ma la qualità dell'utente e che qualunque sia il numero dei pesi e delle misure che si tiene a disposizione del pubblico pagando la tassa di lire 5 se negoziante all'ingrosso, di lire 250 se al minuto, tutte queste misure e pesi sono verificati senza eccezione per quell'unica tassa, e che non si pagano tante tasse diverse.

La sola distinzione che fa la legge è che siano nello stesso stabilimento, poichè dice: *Gli utenti per le industrie da loro esercitate in uno stesso stabilimento.* Quindi egli è evidente che deve l'utente pagare esso stesso, in forza della legge del 1850, mentre nella legge che ci è proposta l'utente essendo lasciato in disparte, e non parlandosi che di un diritto da pagarsi quando si farà la verificaione, ne nascerebbe una confusione grandissima e non si saprebbe se si debba pagare una tassa per

ogni verificaione che sia richiesta; nè si saprebbe se questa tassa sia per ogni contatore, o per tutti i contatori posseduti dallo stesso individuo; vi sarebbero insomma delle lacune che occorrerebbe di riempire senza di cui la legge sarebbe imperfetta.

Quindi credo che su questo punto la legge proposta non sia solamente dubbiosa, ma d'impossibile applicazione.

LANZA, ministro delle finanze. Altro che impossibile; sarà un errore dell'amministrazione, ma la legge si applica come ebbi l'onore di spiegare.

DI SAN MARTINO, relatore. Del resto l'ufficio centrale persiste nelle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola darò lettura dell'articolo primo per porlo ai voti:

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire trentatré mila per lo stabilimento di uffizi di verificaione dei contatori del gas nelle città di Genova, Alessandria, Ciamberti, Cuneo, Novara, Nizza, Vercelli, Annecy, Asti, Pinerolo e Voghera. »

Sorga chi approva.
(Non è approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per il 1859 sotto la categoria numero 148 colla denominazione: *Stabilimento di undici uffizi di verificaione dei contatori del gas.*

« Il diritto di verificaione dei contatori del gas sarà dovuto soltanto da coloro che l'avranno richiesta. »

Sorga chi approva.
(Non è approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto.

MARIGNY, segretario, procedo all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	20
Voti contrari	35

(Il Senato rigetta.)

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

L'adunanza è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 4 APRILE 1859

-15-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Omaggio — Presentazione di vari progetti di legge — Approvazione del progetto di legge portante modificazioni alla legge sull'arginamento dell'Arve — Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria di lire 22,743 15 per indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione — Discorso del senatore Paleocapa, ministro senza portafoglio, a sostegno del progetto — Risposta del senatore Plana, relatore — Considerazioni del senatore Maestri e del ministro delle finanze in appoggio del progetto — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Approvazione degli articoli 1 a 4 — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia sull'articolo 5 — Approvazione dell'aggiunta all'alinea 6^a dell'articolo 5 dell'ufficio centrale e dell'articolo stesso, non che degli articoli 6 a 17 — Adozione dell'articolo 18 e della modificazione dell'ufficio centrale all'articolo medesimo e degli articoli 19 a 27 — Approvazione dell'articolo 28 e dell'aggiunta allo stesso dell'ufficio centrale e degli articoli 29 e 30.

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

GIULIO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Da pure lettura del seguente sunto di petizioni:

2714. Cento sessantadue abitanti del comune di Assemini, provincia di Cagliari;
2715. Trentasei abitanti del comune di Siapiecia, provincia di Oristano;

2716. Sessantadue abitanti del comune di Scano, provincia di Cagliari;
2717. Quarantasei abitanti del comune di Siliqua, provincia di Cagliari;
2718. Trentasei abitanti del comune di Sinnariolo, provincia di Cagliari;
2719. Cinquantanove abitanti del comune di Quartucciu, provincia di Cagliari;
2720. Duecento ventuno abitanti della città di Sassari;

TORNATA DEL 4 APRILE 1859

2721. Quarantacinque abitanti del comune di Pozzo-
maggiore, provincia di Alghero;
2722. Cinquantadue abitanti del comune di Siamanna,
provincia di Oristano;
2723. Diciassette abitanti del comune di Birori, pro-
vincia di Cuglieri;
2724. Cento settantasei abitanti del comune di Silanus,
provincia di Cuglieri;
2725. Trentadue abitanti del comune di Uta, provincia
di Cagliari;
2726. Cento cinquantaquattro abitanti del comune di
Pirri, provincia di Cagliari;
2727. Il sindaco e tre consiglieri del comune d'Arbus,
provincia d'Iglesias;
2728. Dodici abitanti della città di Cagliari;
2729. Cento dodici abitanti della città di Oristano;
2730. Quarantotto abitanti del comune di Jerzu, pro-
vincia di Lanusei;
2731. Sedici abitanti del comune di Mamojada, provincia
di Nuoro;
2732. Trentaquattro abitanti del comune di Nulvi,
provincia di Sassari;
2733. Settantun abitanti del comune di Martis, provincia
di Sassari;
2734. Cento venti abitanti del comune di Tortolì, pro-
vincia di Lanusei;
2735. Venti abitanti del comune di Siurgus, provincia
di Isili;
2736. Trentasei abitanti del comune di Sant'Antioco,
provincia d'Iglesias;
2737. Cinque consiglieri del Consiglio comunale di
Quartu, provincia di Cagliari;
2738. Diciannove consiglieri del Consiglio comunale di
Mandas, provincia d'Isili;
2739. Cento trentasei abitanti del comune di Bono, pro-
vincia di Nuoro;
2740. Quarantotto abitanti del comune di Benetutti,
provincia di Nuoro;
2741. Il Consiglio comunale d'Urzulei, provincia di
Lanusei, per mezzo del sindaco;
2742. Settantacinque abitanti del comune di Sanluri,
provincia di Cagliari;
2743. Ventisette abitanti del comune di Villaspiciosa,
provincia di Cagliari;
2744. Quarantaquattro abitanti della città di Cagliari;
2745. Ottantatré abitanti del comune di Dualchi,
comune di Cuglieri;
2746. Sessantotto abitanti del comune di Noragugume,
provincia di Cuglieri;
2747. Ottantotto abitanti del comune di Decimomannu,
provincia di Cagliari;
2748. Settantotto abitanti del comune di Selegas, pro-
vincia di Cagliari;
2749. Novantadue abitanti della città di Cuglieri;
2750. Trentacinque abitanti del comune di Loi, provincia
di Cuglieri;
2751. Cento tredici abitanti del comune di Pauli Gerrei,
provincia di Cagliari;
2752. Quarantun abitanti del comune di Bonnanaro,
provincia di Alghero;
2753. Sedici abitanti del comune di Borutta, provincia
di Alghero;
2754. Dieci consiglieri del Consiglio delegato del comune
di Senorbi, provincia di Cagliari;
2755. Sessantacinque abitanti del comune di Bortigali,
provincia di Cuglieri;
2756. Trentaquattro abitanti del comune di Bari, pro-
vincia di Lanusei;
2757. Dodici abitanti del comune di Meano, provincia
di Oristano;
2758. Ventisette abitanti del comune di Villagrande,
provincia di Lanusei;
2759. Cinquantadue abitanti del comune di Busachi,
provincia di Oristano;
2760. Duecento sette abitanti del comune di Ozieri;
2761. Ventiquattro abitanti del comune di Codron-
gianus, provincia di Sassari;
2762. Cinquantacinque abitanti del comune di Romana,
provincia di Alghero;
2763. Tre consiglieri del Consiglio comunale di Rebeccu,
provincia d'Alghero;
2764. Diciassette abitanti del comune di Semestene,
provincia d'Alghero;
2765. Venti abitanti del comune di Marrubiu, provincia
di Oristano;
2766. Quaranta abitanti del comune di Monteleone,
provincia d'Alghero;
2767. Cento venti abitanti del comune di Tiana, pro-
vincia di Oristano;
2768. Undici abitanti del comune di Ollolai, provincia
di Nuoro;
2769. Ottantaquattro abitanti del comune di Silius,
provincia di Cagliari;
2770. Cinquantadue abitanti del comune di Osini, pro-
vincia di Lanusei;
2771. Cento settantotto abitanti del comune di Ulassai,
provincia di Lanusei;
2772. Cinquantatré abitanti del comune di Cairo, pro-
vincia di Nuoro;
2773. Quattro consiglieri del Consiglio delegato di
Girasol, provincia di Lanusei;
2774. Settantatré abitanti del comune di Bosa, pro-
vincia di Cuglieri;
2775. Ventiquattro abitanti del comune di Neoneli,
provincia di Oristano;
2776. Diciotto abitanti del comune di Sorgono, pro-
vincia di Oristano;
2777. Ottantotto abitanti del comune di Tetti, provincia
di Oristano;
2778. Trentasette abitanti del comune di Bolotana,
provincia di Nuoro;
2779. Novantacinque abitanti del comune di Isili;
2780. Diciannove abitanti del comune di Serramanna,
provincia di Cagliari;
2781. Cinquantanove abitanti del comune di Cossuine,
provincia di Alghero;

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1859

2782. Duecento dieci abitanti del comune di Scano, provincia di Cagliari;
2783. Ottantasei abitanti del comune di Dorgali, provincia di Nuoro;
2784. Quarantun abitanti del comune di Tempio;
2785. Centoventinove abitanti del comune di Nuoro;
2786. Centoundici abitanti del comune di Donorva, provincia d'Alghero;
2787. Sessantun abitanti del comune di Tratalias, provincia d'Iglesias;
2788. Trentotto abitanti del comune di Quartu, provincia d'Iglesias;
2789. Ventisette abitanti del comune di Borore, provincia di Cagliari;
2790. Trentasei abitanti del comune di Elmas, provincia di Cagliari;
2791. Sette abitanti del comune di Selegas, provincia di Cagliari;
2792. Cinquantacinque abitanti del comune di Selargius, provincia di Cagliari;
2793. Ventiquattro abitanti del comune di Nuraninis, provincia di Cagliari;
2794. Ventun abitanti del comune di Villanovatolo, provincia d'Isili;
2795. Centottantotto abitanti del comune di Teulada, provincia di Cagliari;
2796. Dieci abitanti del comune di Serri, provincia di Isili;
2797. Centodieci abitanti del comune di Villariis, provincia d'Iglesias;
2798. Duecentocinquantanove abitanti dell'isola di Sardegna sottoscritti in otto distinte petizioni senza indicazione dei comuni;
2799. Duecentoquarantanove abitanti del comune di Gonnosfanadiga, provincia d'Iglesias;
2800. Quarantun abitanti del comune di Modulo, provincia di Oristano;
2801. Trentasette abitanti del comune di Lozzarai, provincia di Lanusei,
- Rassegnano al Senato motivate istanze acciò nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivii nell'isola di Sardegna la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque sia la quantità degli ademprivii.
2802. Ottantotto abitanti del comune di Ortueri, provincia di Oristano;
2803. Cinquanta abitanti del comune di Aritzo, provincia di Oristano;
2804. Ventisette abitanti del comune di Ollolai, provincia di Nuoro;
2805. Quarantadue abitanti del comune di Gonnosò, provincia di Oristano;
2806. Ottantotto abitanti del comune di Bonarcado, provincia di Cagliari;
2807. Settantotto abitanti del comune di Cagliari;
2808. Venti abitanti del comune di Marrubiu, provincia di Oristano;
2809. Centocinque abitanti del comune di Montresta, provincia di Cagliari;
2810. Trentadue abitanti del comune di Palmas, provincia di Oristano;
2811. Cinquantanove abitanti del comune di Sorgono, provincia di Oristano;
2812. Centoquarantasette abitanti del comune di Villa Urbana, provincia di Oristano;
2813. Trentasette abitanti del comune di Paulilatino, provincia di Oristano;
2814. Ventidue abitanti del comune di Figù, provincia di Oristano;
2815. Quarantasette abitanti del comune di Sennariolu, provincia di Cagliari;
2816. Ventotto abitanti del comune di Tadasuni, provincia di Oristano;
2817. Trentacinque abitanti del comune di Mulargia, provincia di Cagliari;
2818. Centoventisei abitanti del comune di Macomer, provincia di Cagliari;
2819. Sedici abitanti del comune di Perfugas, provincia di Sassari;
2820. Centotré abitanti del comune di Milis, provincia di Oristano;
2821. Centodieci abitanti del comune di Mara, provincia di Alghero;
2822. Duecentosei abitanti del comune di Arzana, provincia di Lanusei;
2823. Il Consiglio comunale d'Oristano per mezzo del sindaco;
2824. Dieci abitanti del comune di Senorbi, provincia di Cagliari;
2825. Quattro abitanti del comune di Oristano, provincia di Cagliari;
2826. Trentaquattro abitanti del comune di Bortigali, provincia di Cagliari;
2827. Quarantun abitanti della città di Sassari;
2828. Sedici abitanti del comune di Seulo, prov. d'Isili;
2829. Cinquanta abitanti del comune di Sili, provincia di Oristano;
2830. Quarantacinque abitanti del comune di Modulo, provincia di Oristano;
2831. Tredici abitanti del comune di Escolca, provincia d'Isili;
2832. Sessantun abitanti del comune di Tuchis, provincia di Tempio;
2833. Quarantasei abitanti del comune di Gonnesa, provincia d'Iglesias;
2834. Ottantaquattro abitanti del comune di Ossi, provincia di Sassari;
2835. Centoquattordici abitanti del comune di Senù, provincia di Sassari;
2836. Sessantasette abitanti del comune di San Basilio, provincia di Cagliari;
2837. Tredici abitanti del comune di Orroli, provincia d'Isili;
2838. Venticinque abitanti del comune di Usellus, provincia d'Oristano;

TORNATA DEL 4 APRILE 1859

- 2839. Centosettantaquattro abitanti del comune di Tula, provincia di Ozieri;
- 2840. Centocinquanta abitanti del comune di Bitti, provincia di Nuoro;
- 2841. Sessantun abitanti del comune di Orosei, provincia di Nuoro;
- 2842. Sessantun abitanti del comune di Oliena, provincia di Nuoro;
- 2843. Venti abitanti del comune di Lairru, provincia di Sassari;
- 2844. Trentasette abitanti del comune di Bessude, provincia di Sassari;
- 2845. Duecentodieci abitanti del comune di Santa Giusta, provincia di Oristano;
- 2846. Quarantacinque abitanti del comune di Donigala, provincia d'Isili;
- 2847. Duecento novantotto abitanti del comune di Sestu, provincia di Cagliari;
- 2848. Quaranta abitanti del comune di Pozzo-Maggiore, provincia di Alghero,

Porgono domanda al Senato onde ottenere che nel suddetto progetto di legge sull'abolizione degli adempri vengano introdotte alcune modificazioni.

OMAGGIO

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Oristano di alcune copie degli atti di quel Consiglio provinciale per la sessione 1858.

PRESENTAZIONE DI OTTO PROGETTI DI LEGGE.

LANZA, ministro delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge che vennero già approvati dalla Camera dei deputati:

1° Per autorizzare il Governo all'acquisto di ragioni d'acqua nei territori di Quinto e Casanova (Vedi vol. *Documenti*, pag. 473).

2° Per spese nuove o maggiori spese sul bilancio 1859 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 361).

3° Per spese nuove e maggiori spese sul bilancio 1858 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 350).

4° Per la convalidazione di maggiori spese già state autorizzate con decreto reale nel bilancio 1858 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 311).

5° Per maggiori spese d'ordine ed obbligatorie in aggiunta al bilancio 1857 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 279).

6° Approvazione di maggiori spese in aggiunta al bilancio 1857 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 259).

Inoltre ho l'onore di presentare due altri progetti di legge, uno de' quali riguarda l'autorizzazione a darsi alla Banca di Savoia per emettere biglietti da lire 20

sino alla concorrente dell'ottava parte del capitale sociale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 686), l'altro una nuova tassa patente per i procuratori (Vedi vol. *Documenti*, pag. 240).

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione dei progetti di legge suaccennati. Fra questi, cinque riguardando l'autorizzazione di maggiori spese, saranno secondo il regolamento rimandati alla Commissione permanente di finanze, gli altri saranno trasmessi agli uffici perchè abbiano il loro corso ordinario.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PER L'ARGINAMENTO DELL'ARVE.

PRESIDENTE. Trovasi all'ordine del giorno il progetto di legge portante modificazioni alla legge sull'arginamento dell'Arve; invito perciò il Senato a deliberare sul medesimo (Vedi vol. *Documenti*, pag. 437, 443).

Darò lettura degli articoli (*V. infra*).

Non chiedendosi la parola, li pongo ai voti.

• Art. 1. Il Governo è autorizzato ad erogare lire 88,800 in aumento delle somme assegnate colla legge 13 luglio 1857 per quota di concorso dello Stato nelle opere di arginamento e di regolazione del torrente Arve.

• Il contributo dello Stato, tanto nelle opere ad intraprendersi quanto in quelle già eseguite in via d'urgenza ed in quelle saltuarie per la seconda sezione, resta perciò determinato nella somma fissa ed invariabile di lire 525,487 51, da ripartirsi (sotto deduzione delle lire 134,147 disponibili sui bilanci 1856, 1857, e delle lire 76,035 42 già portate nel bilancio del 1859) nella conformità seguente:

Bilancio del 1860	L. 78,676 35
» del 1861	» 78,676 35
» del 1862	» 78,676 35
» del 1863	» 78,676 35

(È approvato.)

• Art. 2. Il Ministero e gl'interessati consortisti sono svincolati dall'obbligo, decretato dalla legge succitata, di attenersi al disegno del signor ingegnere Imperatori in data 6 maggio 1856, restando loro libero di adottare le modificazioni che saranno riconosciute convenienti in via d'arte, sentito il parere del Consiglio permanente. »

(È approvato.)

• Art. 3. Lo Stato resta con ciò esonerato da qualunque maggiore spesa o concorso per le opere di regolazione e di arginamento dell'Arve, qualunque possa esserne in definitiva il costo totale tanto in via di costruzione quanto in via di successiva manutenzione, tanto a titolo della sua quota di consorzio quanto a titolo di sussidio. »

(È approvato.)

• Art. 4. Le disposizioni della legge 13 luglio 1857

sono mantenute in vigore in tutto ciò che non è contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultato della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	50
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA INDENNITÀ AL SIGNOR MORSE PER L'APPARECCHIO TELEGRAFICO DI SUA INVENZIONE.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria di lire 22,743 15 per indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione del seguente tenore (Vedi vol. *Documenti*, pag. 93, 96).

PALEOCAPA, ministro senza portafoglio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro Paleocapa.

PALEOCAPA, ministro senza portafoglio. Quando si consideri semplicemente lo scopo della presente legge, che consiste nella domanda fatta dal Governo di un fondo di lire 22,743 da pagarsi ripartitamente in quattro anni a titolo d'indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione, parmi che il rifiuto di tale domanda non possa riguardarsi di per sé come di grande importanza.

Ma invece se si considerino le circostanze da cui si vorrebbe motivato questo rifiuto, qualora questo fosse dai signori senatori ammesso, la cosa prenderebbe, a mio avviso, un carattere ben diverso.

Io sono lungi dal contestare che l'ufficio centrale operò saviamente entrando a discutere il merito tecnico, dirò anzi scientifico dell'invenzione Morse. Anzi sono io il primo a riconoscere la dottrina e la profonda erudizione spiegata in seno dell'ufficio nel dare giudizio su questo nuovo trovato. Ma schiettamente dirò che, secondo il mio modo di vedere, l'ufficio del Senato non usò di quei giusti riguardi, non fece prova di tutta quella imparzialità che era da aspettarsi da giudici così competenti e che, mi sia permesso il dirlo, sarebbe dovuta ad un fisico così distinto e da tutta l'Europa riputato benemerito per i suoi trovati qual è il signor Morse.

Mi è parso di scorgere nella discussione scientifica fatta dall'ufficio centrale una certa tendenza ad esaltare quelle scoperte che mirano a far conoscere i più astrusi misteri della scienza e che richiedono una rara potenza d'ingegno anzichè rendere la dovuta giustizia

al merito di quelli che seppero degli astratti trovati scientifici fare una pratica ed utilissima applicazione.

Ed in verità io non saprei dividere coll'ufficio questo sistema di apprezzazione del vero merito. Così io veggio nel rapporto ricordate grandi scoperte ed encomiati grandi nomi che io tutti venero e rispetto; veggio, per esempio, che si parla delle scoperte di Oersted, di Gauss, di Arago, di Faraday, di Siemens e di tanti altri; ma mi duole assai di non vedere in mezzo a tanti encomii nemmeno fatto cenno dell'illustre Volta, che fu il padre di tutte queste innovazioni, le quali tutte derivarono dall'applicazione e dai perfezionamenti fatti alla sua pila.

Forse si è creduto che il Volta, illustro sperimentatore bensì, ma non egualmente distinto matematico, non dovesse essere riguardato come uno di quegli ingegni sublimi che promossero realmente il progresso della scienza. Comunque però sia, io lo ripeto, non parmi che si possa ammettere che tutti gli encomii debbano essere riservati ai soli scopritori dei principii scientifici astratti, e si abbia a tener poco conto degli autori delle più utili applicazioni pratiche, fra le quali non dubito che si debba annoverare quella di Morse.

Ed a questo proposito io mi permetterò di citare (la mia opinione non valendo molto) un'autorità che non sarà certo rifiutata nè dall'ufficio centrale, nè molto meno dall'esimio suo relatore, cioè l'autorità di Arago, il quale in quel bellissimo elogio che fece di Watt, dopo avere con grande dottrina ed erudizione esaminato chi veramente fosse il primo scopritore della macchina a vapore, venendo a parlare di Watt, disse che questi ne fece la più utile applicazione.

Ed io tengo per fermo che sono gli applicatori dei principii utili quelli che hanno il maggior merito, pur lasciando ai primi inventori dei principii medesimi tutta la gloria.

Ma non avrei invero bisogno di andar cercando, in appoggio del mio assunto, autorità estranee, mentre me ne fornisce lo stesso rapporto dell'ufficio centrale, il quale, se pare voglia attennare i meriti di coloro che fecero dei principii della scienza utili applicazioni, ricorda tuttavia, non so a dir vero se troppo a proposito, la grande scoperta che fece Neper dei logaritmi, scoperta per sé stessa mirabile, come quella che fece tanto progredire le matematiche, massime nella parte d'applicazione, ma che sarebbe stata sterile, od almeno quasi sterile, se, per ammissione dello stesso ufficio centrale, Enrico Briggs non avesse colle stupende sue tavole agevolata la pratica della scoperta di Neper.

Si è dunque alle tavole dei logaritmi di Briggs, che oramai sono in mano di tutti, e che recano una così grande utilità a tutte le scienze ed a tutte le arti del calcolo, che è dovuto, a giudizio dello stesso ufficio, il maggior merito dell'invenzione.

Perchè dunque, se si riconoscono i grandi vantaggi che resero le tavole di Briggs, benchè l'uso dei logaritmi sia stato trovato da Neper, si vengono annoverando con tanta compiacenza i nomi e le opere di tanti illustri fisici, e si mostra tenere poco conto di una nuova

macchina così ingegnosa, così semplice, e appunto per ciò tanto più utile quale è la macchina di trasmissione del Morse?

Io credo, o signori, che se, quando viene presentata un'utile scoperta e si deve portar giudizio sul merito del suo autore, si dovesse prima di accordargli compenso od onorificenze andar indagando da quali principii sia derivato questo suo trovato, d'onde abbia avuto origine la sua applicazione, bisognerebbe andar indietro nei secoli per trovare chi veramente ebbe la prima idea, e per questo titolo si meritò la prima gloria.

Il rapporto dell'ufficio centrale potrebbe somministrare esempi di questa verità, ma permettetemi che io mi limiti a citarvi l'esempio della scoperta dell'America fatta da Cristoforo Colombo.

Tutti sanno le persecuzioni sofferte da questo grande uomo, a cui si contestò per tanto tempo la gloria di aver trovato un nuovo mondo. Cosa ha egli fatto, dicevasi, se non navigare costantemente verso una data direzione? Esso non era nè grande astronomo, nè grande fisico, nè era fornito di quella rara dottrina che avrebbe potuto farlo riguardare come vero creatore di una grande scoperta nel senso e secondo le massime spiegate dall'ufficio centrale.

Diffatti, senza far caso delle antiche relazioni che per tradizione si sapeva aver esistito fra i popoli della Scandinavia e quelli della parte più boreale dell'America, di quali relazioni è opinione abbastanza fondata che Colombo avesse cognizione quando intraprese i suoi viaggi, mi limiterò a ricordare che Colombo, non so se 15 o 16 anni prima che cominciasse i suoi viaggi, scriveva a Paolo Toscanelli (il più eminente geografo, e forse uno dei più grandi fisici del suo tempo), domandandogli consigli, e ne aveva per risposta: « Partite dalle coste occidentali d'Europa, per esempio dalle coste di Spagna o da quelle della Bretagna o dell'Irlanda, andate sempre ad occidente e voi troverete il regno del Catai. » E che fece Colombo? Partì dalle coste occidentali, si avviò coraggiosamente nel grande Oceano seguendo l'indicatagli direzione, trovò la terra, e credette, come tutti sanno, di essere arrivato a Catai, cioè alla China.

Secondo il principio dell'ufficio centrale, mi si permetta questa osservazione, bisognerebbe dire che Toscanelli è stato lo scopritore dell'America, non tenendo conto delle fatiche, del coraggio, dell'intelligenza di navigatore spiegata dal Colombo con quella superiorità d'ingegno che è data a pochissimi uomini, e si vedrebbe così perduta una delle più grandi glorie del nostro paese, ed anzi del genere umano.

Ma potrei ancora citare contro l'opinione dell'ufficio un altro passo del suo stesso rapporto, il brano cioè della lettera ch'esso reca dell'illustre fisico Matteucci, il quale, benchè sia certamente profondo nei misteri della scienza quant'altri mai, pur riconosce il merito delle invenzioni pratiche e l'utilità che recano.

Che cosa dice il Matteucci? Che non sapendosi, nè potendosi precisare chi abbia inventato il telegrafo

elettrico, vuolsi in tale stato di cose attribuire tutta l'importanza al miglior metodo pratico dell'arte telegrafica.

Ora il metodo migliore dovendo essere quello più generalmente adottato, ne viene che il sistema Morse, trovandosi in queste condizioni, merita la più grande importanza.

Ma l'ufficio osserva che il sistema Morse non diventò realmente utile, non cominciò a generalizzarsi che dopo l'applicazione del *relais*.

Innanzitutto io ho l'onore di far osservare al Senato che il *relais* non cambia punto il sistema di trasmissione; il *relais* è un semplice meccanismo diretto ad utilizzare la corrente elettrica, inventato, se non isbaglio, da Roberston, e non da Siemens, e dallo stesso Morse applicato a miglioramento del suo sistema.

Malgrado quindi l'aggiunta del *relais*, sta pur sempre che il sistema del telegrafo di cui si tratta fu inventato dal Morse, e che anzi per le trasmissioni a piccole distanze non avrebbe bisogno di *relais*, il quale non sarebbe neppure assolutamente indispensabile per le trasmissioni a grandi distanze se si impiegassero pile molto potenti, ciò che non si vuol fare per risparmio di spesa.

Il *relais* ha dunque per effetto di far risparmiare queste pile più potenti, ma in nulla cambia il sistema della macchina Morse.

Non contesterò del resto ciò che ha detto l'ufficio, che forse si troveranno col tempo altri sistemi, e che le esperienze che si stanno attualmente eseguendo condurranno alla scoperta di metodi migliori di quello di Morse; ma, o signori, se prendiamo questa norma per giudicare del merito delle invenzioni, in verità ai nostri tempi noi dovremmo rifiutare di dare compenso, di attribuir merito ad un'invenzione qualunque, imperciocchè in tanto movimento, in tanto progresso della scienza e dell'arte chi può dire che si sia giunti all'apice della perfezione in qualsiasi ramo di scienza o di pratica applicazione? Probabilmente ciò che oggi pare perfetto domani si migliorerà ancora. E per questo motivo noi respingeremo un inventore dicendogli: il vostro trovato è bello e buono, ma può darsi che ne venga uno migliore, e quindi non si può premiare la vostra invenzione? Questo veramente mi pare troppo.

Ma l'ufficio dice che il metodo di Morse non è da tenersi poi in tanto conto, quantunque lo riconosca ingegnoso, anche a fronte delle scoperte di tanti scienziati che egli ha citato, perchè in pratica esso non avrebbe poi quel gran merito che gli si vorrebbe attribuito.

L'ufficio fonda questa sua opinione in sostanza dicendo che il metodo di Wheatstone, a suo parere, è migliore; presenta, dice, più celerità e più sicurezza nella trasmissione dei segnali. A ciò si potrebbe rispondere che il consenso generale di tutta l'Europa è contrario al parere dell'ufficio, poichè, si può dire, in tutta l'Europa è stato introdotto e si va ovunque introducendo il sistema di Morse, non solo nella costruzione

delle linee nuove, ma anche nelle antiche linee dapprima esercitate col sistema di Wheatstone. Se non che si cita l'eccezione dell'Inghilterra: sta bene, è questa un'eccezione, ma bisogna tener conto delle circostanze che la motivano.

In Inghilterra il Governo non prende alcuna parte in queste imprese, che sono affidate esclusivamente alle società; in Inghilterra il signor Wheatstone ha fatto contratto con tutte le società delle strade ferrate cedendo loro il suo sistema, mercè cui ha fatto una fortuna che ascende a molti milioni. Le società sono reciprocamente vincolate con lui, almeno per un certo tempo, e quindi non possono cambiar sistema di telegrafo senza far gravi sacrifici.

Del resto io non nego che il sistema di Wheatstone sia pur capace di un buon servizio telegrafico, ma sta difatti che anche in Inghilterra in alcuni casi di numerosissime comunicazioni telegrafiche si è riconosciuta la convenienza di adottare un altro sistema, quello di Bati, quasi simile a quello di Morse, cioè solo modificato in guisa da potersene assicurare il privilegio esclusivo facendone oggetto di particolare speculazione.

Io prego il Senato a scusare questa lunga digressione, non dirò scientifica, ma tecnica, e di considerare che vi fui indotto dall'esempio dell'ufficio, il quale ha creduto di entrare in tutte queste disquisizioni scientifiche e tecniche, e non ebbi in mira che di rivendicare il merito di Morse, benchè riconosca che il medesimo non aveva bisogno del debole mio appoggio, ma l'ho fatto sperando di distorre il Senato dal rigettare il progetto di legge che vi è presentato dal Ministero, rigetto che, a mio avviso, potrebbe avere spiacevoli conseguenze; e dico spiacevoli, perchè ci metterebbe in opposizione coll'opinione generale del paese non solo, ma di tutta Europa. Il ministro delle finanze vi spiegherà come non vi possa esser ragione di rifiutare questo compenso di 22,000 lire per considerazioni finanziarie; quanto alle considerazioni internazionali io non saprei quale sottigliezza d'argomenti si possa adoperare per giustificare il rifiuto di ratificare la convenzione accettata dal Governo.

Mi sembra che non cada in acconcio citare l'esempio dell'Olanda.

Il rappresentante dell'Olanda non ha aderito, anzi ha dichiarato espressamente di non poter aderire pel timore che accordando a Morse un compenso, ciò facesse sorgere pretese di tanti altri inventori olandesi. Ora se l'Olanda avesse tanti inventori del merito del signor Morse, io credo che sarebbe una fortuna per quel paese l'aver a pagare 22 o 24 mila lire per ciascuno.

Il caso nostro è ben diverso.

Ma lasciando queste osservazioni, dappoichè nelle trattative internazionali fu riservata espressamente la approvazione del Parlamento, e che l'ufficio del Senato sembra basare il suo rifiuto anche sulle considerazioni dello stato delle nostre finanze, così di questo argomento vi parlerà il ministro delle finanze.

Io osserverò solo per incidente che non mi par troppo

decoroso il mettere innanzi come motivo di rifiuto la triste condizione delle nostre finanze, nel momento che abbiamo contratto con tanta facilità un prestito di 50 milioni, e che abbiamo fatto conoscere col fatto all'Europa che le nostre finanze non sono poi in così gran disesto, poichè chi offre i capitali le conosce abbastanza. Ora avremo noi da rispondere al Congresso internazionale: signori, dobbiamo rifiutarvi il concorso del nostro Stato, perchè siamo ridotti al verde in modo che non possiamo pagare 22 mila lire in quattro anni?

Se non che a mio modo di vedere sarebbe ancora più plausibile un rifiuto così giustificato, che non quello basato alle discussioni scientifiche fatte dall'ufficio nel senso di detrarre al merito dell'applicazione Morse, della quale noi stessi ci siamo giovati adottando le sue macchine.

Il signor Morse potrebbe farci un giusto appunto dicendo allo Stato sardo: non datemi danaro se le vostre finanze nol consentono, ma almeno non contestate il merito della mia scoperta, non disputatemi la riputazione che essa mi valse in tutta Europa!

Ciò avrebbe ragione di dire il signor Morse, e spero che il Senato sarà penetrato dell'inconveniente che anche per questo riguardo produrrebbe il rifiuto di adottare il presente progetto di legge.

Io mi son permesso queste considerazioni contro il rapporto dell'ufficio centrale, perchè se il lume dell'intelletto non mi manca affatto come mi manca quello degli occhi, io credo che il diniego dell'indennità proposta pel signor Morse farebbe dovunque tristissima impressione.

FRANA, relatore. Io ho l'udito troppo offeso per aver potuto intendere tutto quello che è stato detto; ma mi pare che il signor Paleocapa voglia qui fare una questione di scienza; se vuol farne una questione di scienza, vada a leggere le cento pagine della storia del signor de La Rive, e allora vedrà che le sue asserzioni non reggono.

Il signor Paleocapa mi parla di Volta; la pila di Volta non è citata perchè per il telegrafo non poteva per sé sola avere effetto veruno.

Lo stesso Matteucci dice: il telegrafo elettrico non poteva nascere che dopo la scoperta di Oersted; ma nella scoperta del telegrafo non vi entra niente quella del Volta in senso diretto; ed io non poteva attribuire a Volta questa applicazione, sebbene la di lui pila sia in azione.

Volta non ha veduto che colla pila si doveva decomporre l'acqua, ma è lecito di dire che la sua idea, l'invenzione sua è stata capace di produrre l'effetto della scoperta di Nicolson e di Davy.

Se quel premio fosse stato conferito dall'Accademia di Francia, dalla Società di Londra, vi sottoscriverei, ma è stato conferito da una società di diplomatici, i quali non possono avere quella fiducia che merita l'Istituto di Francia. Accorderei non sei mila franchi, ma un milione al Daguerre e dichiaro che accorderei un milione alla prima idea di Volta, e non posso accordare nulla a

questa applicazione di Morse. Se il signor Paleocapa non sa queste cose....

PRESIDENTE. Prego il senatore Plana di moderare le sue parole.

PLANA, relatore.... vada a leggere i libri che ho citati.

PALEOCAPA, ministro senza portafoglio. Ho l'onore di far osservare all'onorevole preopinante che se ho osato entrare nel campo della scienza, si è perchè l'ufficio centrale me ne ha dato l'esempio; se il medesimo non avesse sollevata la questione tecnica, questa discussione non avrebbe avuto luogo.

Non parlerò poi degli effetti della pila di Volta; certamente la gran rinomanza di Volta non abbisogna che io venga a giustificare il valore della sua invenzione e come essa abbia influito su tutte le invenzioni ed applicazioni dell'elettricità che si fecero dappoi. Si è passato da uno ad un altro progresso, da una ad un'altra più importante scoperta, ma chi ha dato origine a tutto questo movimento, chi ha dato questo grande impulso alla scienza è stato Volta.

Ma, ripeto, non voglio certo venire a discutere di scienza, nè farmi dar lettura adesso delle cento pagine del de La Rive, nè di altri simili pregiatissimi lavori di scienze fisiche; dirò solamente che per quanto grande si voglia fare la gloria di questi scienziati, che io il primo riconosco, questa non potrà mai attenuare il merito di un'invenzione pratica che recò la più grande utilità a tutti gli Stati, qual'è quella della macchina di Morse. Questo solo argomento pratico io avrei trattato senza entrare nel campo delle discussioni scientifiche, se l'ufficio del Senato non avesse creduto di entrarvi egli medesimo pel primo, e secondo me anche opportunamente vista l'importanza del soggetto e la piena competenza degli onorevoli membri chiamati a darne giudizio.

MAESTRI. Io mi asterrò dall'entrare nella questione scientifica, che all'illustre barone Plana piacque introdurre nella sua relazione, luminosa di sublimi concetti e di squisita erudizione, sia perchè estranea a' miei studi, sia perchè crederei audacia contendere con tanto maestro; e lungi dal fare difficoltà vorrò anzi accostarmi a lui nel fatto della utilità dell'invenzione. Imperciocchè ciò solo mi pare sia da ricercarsi, se l'invenzione del signor Morse sia d'utilità generale. Ora questo è confessato dall'onorevole relatore.

Dirò innanzi tutto che non vale l'opporre, che il signor Morse si giovasse dei lumi di distinti fisici. Io risponderò quello che Say osservava contro chi voleva diminuire il merito della grande opera dell'immortale Smith riformatore della politica economia:

« Un homme de génie a des obligations à tout ce qui l'entoure, aux notions éparées qu'il a recueillies, aux erreurs qu'il a détruites, aux ennemis même qui l'ont attaqué, parce que tout contribue à former ses idées; mais lorsqu'en suite il se rend propres ses conceptions, qu'elles sont vastes, qu'elles sont utiles à ses contemporains, à la postérité, il faut savoir convenir de ce

qu'on lui doit, et non lui reprocher ce qu'il doit aux autres.»

Leggo nella relazione: l'invenzione di Morse fatta nel 1832 crebbe in utilità ed importanza dopo l'addizione fattavi da *Siemens* di un apparecchio denominato *relais*... L'invenzione di Morse sta dunque in sé.

Leggo ancora nella relazione: l'invenzione della prima idea di Morse con quella del *relais* costituisce un'importante invenzione che ha molto contribuito al buon servizio della telegrafia.

L'invenzione di Morse è dunque utile ed importante, se la prima idea di Morse crebbe d'importanza pel *relais*.

Trovo scritto nella relazione: il meccanismo di Morse consiste nell'applicazione d'un principio fecondo per creare una forza. L'invenzione di Morse è del 1832. Dunque egli non deve il suo principio a *Weaston* che l'applicò dopo, cioè nel 1837.

Dice infine il relatore, conchiudendo, che non vuoi torre a Morse il merito di un *utile ed ingegnoso trovato*.

Non è molto generosa questa conclusione: tuttavia riconosce l'utilità della scoperta. Ma tutta Europa meravigliò all'*utile ed ingegnoso trovato*. E dotti e indotti lo applaudono ogni giorno come un prodigio dell'umana intelligenza.

Egli è contraddire alla coscienza universale l'asserire che questo trovato vuoi avere in conto di cosa di una utilità mediocre.

A Parigi ne fu proclamata l'utilità universale da quegli Stati che ne avevano profitto, e opinarono per una indennità di 400 mila franchi.

La Camera elettiva adottò l'indennità senza discussione, poichè l'evidenza non si discute. Come dunque può dire l'ufficio centrale che l'invenzione non emergerebbe di tanta rilevanza ed utilità da giustificare un compenso? L'ufficio conviene, che la somma di 22,000 lire circa in quattro anni non è egregia, e poi gliela nega.

L'ufficio centrale non trova nè conveniente, nè giusto l'autorizzare l'indennità. È giusto, io domando, profittare d'un trovato di utilità generale senza nulla retribuire al suo autore?

Vi sono dei doveri che chiamansi *perfetti*, che derivano da un fatto che dà un'azione giuridica, e vi sono dei *doveri imperfetti* che quantunque non obblighino giuridicamente, tuttavia sono grandemente raccomandati dall'equità.

Tali sono i doveri che derivano dalla gratitudine per benefici ricevuti, quelli che provengono da opere cospicue, che giovino alla civile società. In questo caso le nazioni civili votano ricompense nazionali.

L'invenzione del signor Morse presentava un titolo ancora più stringente per ottenere una ricompensa nazionale, sulla considerazione che non avendo avuto il beneficio di un brevetto di privativa, non poteva trarre altrimenti un giusto vantaggio da una scoperta che fu di generale utilità.

I Governi ne fecero una loro privativa. È ben giusto che rendano un corrispettivo. Lo vuole un principio di diritto naturale: *nemo fieri debet locupletior cum aliena jactura*.

Il Governo del re, si dice nella relazione, dissentiva nel riparto, ma consentiva nella somma complessiva di 400,000 lire.

L'indennità di cui si parla è dovuta per un principio di equità; non è di egregia somma per la finanza: ha in suo favore voti autorevoli.

Infine una deliberazione contraria è sconsigliata da convenienza politica. E da considerare che sarebbe in disaccordo coll'opinione di molti Governi che convennero per ciò a Parigi, e segnatamente con quella della nazione nostra amica ed alleata, che fu iniziatrice del compenso dovuto al celebre americano.

Signori! mentre l'Europa concorre a rendere un solenne tributo (cosa ben rara) alla scienza e ad un uomo sommanente benemerito, non sarebbe dicevole che si sottraesse al nobile e generoso concorso un Parlamento di questa classica terra che fu sempre promotrice delle arti e delle scienze, e maestra alle nazioni.

LANZA, ministro delle finanze. Signori! Io non credo che sia necessario di proseguire una discussione scientifica per dimostrare l'utilità e convenienza del progetto di legge che vi è sottoposto; e non credo neppure che si richiedesse nè si richiegga un consenso scientifico per dare il proprio avviso sull'utilità, sull'importanza, sul merito del ritrovato Morse.

Il Congresso dei diplomatici che si è occupato di questo compenso prese le mosse da un fatto notorio a tutti, certo, consentito, irrefragabile; dal fatto cioè che gli apparecchi Morse per il telegrafo elettro-magnetico non possono appartenere ad altri che a Morse e riescono di un giovamento considerevole a tutti i governi e a tutti i popoli che se ne servono.

Chi può contestare, o signori, che la sostituzione degli apparecchi Morse ai precedenti non abbia fatto fare un progresso veramente straordinario, notevolissimo al telegrafo-elettrico per rispetto al vantaggio dei governi e del commercio?

Per rendersi capace di questo, basta considerare che dapprima non si potevano trasmettere dispacci se non con segni fuggitivi che non lasciavano dietro di sé alcuna traccia della loro esistenza; laddove col sistema di Morse l'apparecchio stesso imprime i segni dei dispacci in modo affatto indipendente dagli impiegati che li spediscono e ricevono; così che nessuna alterazione è possibile, o per errore degli impiegati o per malafede.

Ciò riconosciuto dai governi, si è preso ad esaminare se l'inventore di tale scoperta meritasse un compenso, e tutti i rappresentanti delle potenze europee, meno l'Inghilterra, la Baviera, la Svizzera e l'Olanda, ne riconobbero la convenienza e l'opportunità.

Mi pare, o signori, che questa iniziativa dei governi per ricompensare un'invenzione così utile e vantaggiosa per l'amministrazione generale e particolare dello

Stato, sia uno di quei fatti che non possono che destare gli applausi di coloro i quali amano il progresso della scienza e l'applicazione dei principii scientifici nell'interesse dei governi e dell'umanità.

Ciò provato, ora resta ad esaminare se il compenso proposto sia in correlazione coll'utilità, col beneficio che arreca con sé questa scoperta, e se il riparto che vien fatto sia in rapporto giusto, proporzionato col beneficio che ogni Stato ne ricava.

Ora, o signori, io vi farò un semplice caso per dimostrarvi che in quanto al nostro Stato la quota che gli venne attribuita non è eccessiva ed è in relazione col beneficio che ne ricava.

Diffatti, o signori, supponete che l'inventore Morse avesse ottenuto un brevetto per la sua invenzione (e questo certamente egli poteva conseguire se l'avesse chiesto, e son persuaso che nessun Governo gli avrebbe rifiutato questo diritto di proprietà), supponete, dico, che Morse investito di questa privativa si fosse presentato al Governo sardo, ed avesse detto: « Voi conoscete il mio apparecchio e l'utilità che esso ha sovra gli altri esistenti; se voi mi date un premio di 20 o 25 mila lire io vi permetto senz'altro l'applicazione di questo mio sistema. »

Credete voi, o signori, che il Governo, che voi medesimi avreste rifiutato questo premio per poter mettere in pratica tali apparecchi?

Conosciutane l'importanza nessuno di voi avrebbe rifiutato il compenso domandato.

Ora, sarebbe egli giusto che unicamente perchè il signor Morse non chiese questa privativa d'invenzione, e volle lasciare a tutte le nazioni facoltà di applicare i suoi apparecchi senza fare con esse alcuna convenzione preventiva venga defraudato affatto dell'utile della prima invenzione?

A me pare, o signori, che se legalmente questo si potrebbe fare, in via di equità, in via di giustizia, in via di decoro non sia permesso di farlo.

Io considero questo compenso dovuto al Morse come un vero debito di giustizia che i Governi hanno contratto verso di lui per aver usufruttato della sua invenzione; e qui soggiungo, o signori, che un Governo per quanto siano penuriose le sue finanze, non può mai essere giustificato del non pagare i suoi debiti, e credo che quello che si chiede a titolo d'indennità per Morse sia un debito non legale, come dissi, ma di equità e giustizia.

Nè si creda che questa somma sia maggiore per il nostro Stato che per gli altri.

Si è discusso nel Congresso le basi da tenersi per il riparto. Taluni facevano avviso doversi distribuire il riparto in ragione della popolazione; altri invece che fosse più semplice e giusto di attenersi alla base del numero degli apparecchi che ogni Stato mette in uso per le sue linee telegrafiche. Prevalse la seconda proposta.

Certamente non vi nego, o signori, che vi possono essere ragioni anche per sostenere la prima; anzi il

Governo, per mezzo del suo rappresentante, sostenne appunto la convenienza di attenersi ad essa siccome quella che sembrava più equa. Ma quando, o signori, in un Congresso, sopra dieci rappresentanti, nove si dichiarano in favore di una base più che un'altra, io credo che non sarebbe stato decoroso per il nostro Governo il non concorrervi perchè non fu adottata la base preferita da noi, tanto più che facendo calcolo di confronto fra riparti per popolazione con quelli del numero degli apparecchi, se per alcuni Stati siamo danneggiati, per altri siamo vantaggiati.

Non vi è dubbio, ad esempio, che la Svezia paga più di noi quantunque la sua popolazione sia minore della nostra: 191 sono i suoi apparecchi e paga 59,000 lire

La Francia stessa che prese l'iniziativa, se fosse tassata per popolazione pagherebbe di meno di quello che paga; ma essendo tassato il numero degli apparecchi, ed ella avendone consegnati 462, paga 143,000 lire, mentre noi che ne abbiamo 73 siamo tassati per 22,743 lire. Si faccia la proporzione fra la nostra popolazione e quella di Francia, e si vedrà che la Francia sarebbe stata avvantaggiata qualora si avesse tenuto per base la popolazione.

Così pure il Belgio paga poco presso come noi, la Toscana egualmente; mentre che invece la Turchia, la Russia, la Santa Sede e l'Austria guadagnano qualche cosa.

Giova ancora fare qualche considerazione per rispetto all'opportunità di adottare la base della popolazione.

A me pare che questa base, se può avere alcun vantaggio maggiore dell'altra, può sembrare meno conveniente.

Diffatti, o signori, non è egli vero che prendendo per base la popolazione, per giudicare dei benefici, del vantaggio maggiore o minore che si può ricavare dall'apparecchio elettro-telegrafico, bisognava non solo tener conto del grado di coltura, delle relazioni commerciali, ma anche della densità della popolazione, ed anche della superficie territoriale, del modo con cui uno Stato è ripartito, se una parte di esso si trova separato dal continente per mezzo del mare, oppure se è tutta riunita?

Ben vede l'ufficio centrale che, basandosi sulla popolazione, e dovendosi tener conto di tutti questi elementi, la cosa rimaneva enormemente complicata.

Invece attenendosi agli apparecchi si è fatto un riparto computando i benefici che i Governi ne ricavano ora dall'applicazione di questo sistema.

Era tanto più naturale di attenersi alli benefici attuali, per una ragione già addotta dall'onorevole mio collega il ministro Paleocapa. Non è da sperarsi o da supporre nello stesso tempo, che anche questa applicazione farà nuovi progressi? Che vi saranno nuovi trovati più semplici, più utili, più perfetti? Dunque può avvenire che nel periodo di un certo numero d'anni gli apparecchi Morse siano sostituiti da altri.

Ora è egli giusto che si voglia far pagare ad altre popolazioni i vantaggi che potranno ricavare da questi

apparecchi da qui a 20 o 30 anni, quando forse a quell'epoca gli apparecchi non saranno più in esercizio fra di noi?

Con questo io credo di aver giustificato anche il sistema tenuto dal Congresso de' diplomatici, cioè quello di fare il riparto sulla base del numero degli apparecchi, invece di farlo su quello della popolazione.

Conchiudo quindi, o signori, che mi pare incontestabile l'utilità del trovato Morse, incontestabili i benefici che i popoli i più colti hanno ricavato dall'applicazione di questo sistema, e che perciò è debito di giustizia per un Governo di ricompensare l'autore di questa scoperta, tanto più quando questo ebbe la generosità di affidarsi intieramente alla liberalità dei Governi, senza richiedere dapprima, come ora in diritto, un brevetto d'invenzione, mediante il quale avrebbe potuto far pagare assai più caro tale sua scoperta, e tanto più quando il dottore Morse ha aspettato a chiedere un compenso allorché egli si trova in condizione piuttosto bisognosa; compenso che forse senza questo bisogno non avrebbe chiesto.

Tenete, o signori, conto di questa circostanza, ed io confido pienamente che il vostro voto non potrà essere che favorevole al progetto di legge.

PLANA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PLANA, relatore. Se il merito intrinseco di questa invenzione di Morse fosse quello che doveva prevalere, il Governo di Francia avrebbe commesso all'Istituto di dare il suo giudizio, e lo stesso Morse avrebbe preferito quel giudizio supposto a lui favorevole alla materiale somma di 400,000 franchi.

I Governi si sono giovati del sistema di una trasmissione segreta dei dispacci; ma i Governi l'adottarono con tutte quelle modificazioni avvenute dopo la prima idea di Morse, ed alcuni Governi, fra i quali l'Inghilterra, non l'hanno ancora adottato in una maniera universale.

Quando consta che l'Inghilterra e la Prussia hanno creduto potersi astenere dall'aderire al progetto proposto dal Governo francese, pare che non possa essere atto indecoroso pel Piemonte l'imitare l'Olanda, la Svizzera, la Baviera, la Spagna e l'Inghilterra. Il nostro progresso non ci impone la convenienza di aderire ad una proposta formulata in Parigi da persone straniere all'Accademia delle scienze.

L'ufficio centrale intende d'aver esaminate tutte le circostanze che hanno concorso in questa pratica diplomatica, e di non poter avvalorare una quota-parte per il Piemonte affatto arbitraria, e non conforme al principio di un vero compenso europeo. Per una specie d'abuso invalso nel discorso, il sistema di Morse ricevette una sanzione generale; ma Morse non è quell'unico uomo a cui si debba attribuire questo ritrovato. La superiorità del suo sistema è contestata nell'America istessa dove si fa più frequente l'uso del sistema di BAIN. Non basta il dire che Morse poteva trar profitto

della sua invenzione con i brevetti, perchè questi perdevano assai valore pochi mesi dopo ottenuti.

Ora facciamo quello che vogliono.

PRESIDENTE. So nessuno più domanda la parola, darò nuovamente lettura degli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 22,743 15 per indennità al dottore Morse per l'apparecchio telegrafico da lui inventato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici e ripartita fra gli esercizi seguenti, cioè:

Esercizio 1859	L.	5,685 79
» 1860	»	5,685 79
» 1861	»	5,685 79
» 1862	»	5,685 78
Totale		L. 22,743 15

(È approvato.)

« Art. 3. Per l'applicazione della parte di detta spesa a carico del bilancio 1859 è autorizzata l'istituzione di apposita categoria sotto il numero 86 e colla denominazione: *Indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico da lui inventato.* »

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto di questo progetto di legge. Avverto i signori senatori che dopo verrà in discussione il progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

DI SAN MARTINO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	31
Voti contrari	27

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione, come annunziati testè, il progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore (V. vol. *Documenti*, pag. 22, 29, 35).

Siccome però il tenore di questo progetto di legge è già noto al Senato, io credo che esso vorrà disponermi dal darne nuova lettura. Quindi dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, leggerò gli articoli per parli ai voti:

« Art. 1. L'esercizio della professione di procuratore presso le Corti d'appello e presso i tribunali provinciali è regolato dalle disposizioni della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le funzioni dei procuratori sono determinate dalle leggi sulla procedura.

« Per legge è fissata la tassa dei loro onorari. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'ufficio di procuratore è incompatibile con qualunque impiego dell'ordine giudiziario; con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare; coll'esercizio del notariato, dell'avvocatura, e della professione di commerciante, di agente di cambio o sensale; colla qualità di ministro d'un culto. »

(È approvato.)

« Art. 4. I procuratori possono esercitare il loro ufficio presso una sola Corte d'appello o tribunale provinciale.

« Coloro che sono ammessi ad esercitare avanti una Corte d'appello possono però postulare anche presso il tribunale provinciale esistente nella città in cui siede la stessa Corte. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per poter esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

« 1° Essere cittadino, ed avere il godimento dei diritti civili;

« 2° Avere l'età d'anni 25;

« 3° Avere conseguito il diploma di magistero;

« 4° Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto civile e dei codici civili, di commercio, penale, di procedura civile e criminale, ed averne subito con approvazione gli esami;

« 5° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

« 6° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello, secondo il programma, e nella forma da determinarsi con regolamento;

« La Commissione sarà composta di laureati in legge;

« 7° Aver prestato una malleveria o con ipoteca su cedola del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni tribunale con decreto reale, nei limiti di lire 2000 a 8000 per esercire avanti ai tribunali provinciali, e di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti d'appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

« 8° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte e ciascun tribunale provinciale.

« 9° Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui il procuratore è ammesso a postulare il giuramento: *Di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri e di adempire da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.* »

Noterò al Senato che l'ufficio centrale all'alinea del

n° 6 di quest'articolo propongono di aggiungere dopo le parole: « La Commissione sarà composta di persone laureate in legge, » queste altre: « non che dal presidente della Camera di disciplina. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Siccome l'ufficio centrale mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno e che gli emendamenti da esso proposti sono stati discussi e formulati d'accordo col Ministero, dichiaro una volta per sempre che aderisco alle proposte dell'ufficio centrale meno in alcuni articoli nei quali credo opportuno di migliorarne la redazione, e mi riservo di chiedere la parola quando si tratterà di essi: dichiaro quindi che quando non chiederò la parola si è perchè aderisco alle variazioni dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti l'aggiunta dell'ufficio centrale all'alinea 6 dell'articolo 5.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo quinto nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 6. Non potranno essere iscritti nel catalogo di cui al numero 8° dell'articolo precedente:

« 1° I condannati a pena criminale qualsiasi;

« 2° I condannati a pena correzionale:

« a) Per furto, truffa, od appropriazione indebita;

« b) Per alterazione di atti, di scritture e della verità in qualsiasi modo;

« c) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositari pubblici, od altrimenti in luoghi di pubblico deposito;

« d) Per concussione, o per corruzione di pubblici ufficiali;

« e) Per abusi commessi in affari in cui siansi intromessi come sollecitatori o difensori;

« f) Per associazione con malfattori;

« 3° Quelli che siano in istato di fallimento dichiarato;

« 4° Gli interdetti e coloro cui sia stato deputato un consulente giudiziario.

« Potrà la suddetta iscrizione, secondo le circostanze, denegarsi:

« 1° A coloro che saranno stati condannati a pena correzionale:

« a) Per ribellione alla giustizia;

« b) Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

« c) Per rottura di sigilli;

« d) Per reati contro il costume pubblico;

« e) Per bancarotta semplice;

« 2° A coloro che furono condannati per sentenza dei tribunali esteri a pene criminali ed anche a pene correzionali per una delle cause indicate in questo articolo. »

(È approvato.)

« Art. 7. L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale con semplice decreto sulla domanda dell'aspirante, sentito il pubblico ministero, e sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 5, e non potrà essere denegata se non pel difetto di alcuno dei detti requisiti, o perchè

l'aspirante si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 6.

« Qualora la Corte od il tribunale creda che possa esservi dubbio sull'ammissione della domanda, dovrà all'udienza, che sarà in tal caso stabilita dal presidente, sentire l'aspirante nelle sue osservazioni ed il ministero pubblico nelle definitive sue conclusioni, e deciderà quindi senz'altro se vi è luogo o no alla richiesta iscrizione.

« Il decreto di reiezione della domanda sarà motivato e contro del medesimo l'aspirante potrà sempre ricorrere alla Corte d'appello, se il decreto è emanato dal tribunale, od alle classi unite, se fu profferito dalla Corte.

« Sarà pur salvo in ogni caso il ricorso in cassazione a termini delle leggi generali.

« Venendo in qualunque tempo a risultare che l'aspirante iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, a termini del presente articolo, si trovava in alcuno dei casi previsti dall'articolo 6, l'iscrizione sarà annullata sulla rappresentanza del pubblico ministero, sentito il procuratore iscritto, e non potrà più l'iscrizione essere rinnovata quant'anche il procuratore sia stato condannato soltanto ad una pena correzionale per alcuna delle cause indicate nella seconda parte dell'articolo 6.

« Nel caso previsto dal precedente alinea, il procuratore potrà inoltre, secondo le circostanze, essere condannato ad una multa da lire 1000 a 3000. »

(È approvato.)

« Art. 8. Gli avvocati già stati ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie, i quali vogliono esercitare la professione di procuratore, sono dispensati dalla pratica e dall'esame prescritto ai numeri 5 e 6 dell'articolo 5°.

« Gli avvocati non ancora ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie sono soltanto dispensati da due anni di pratica, e gli altri due potranno farsi anche nello studio di un avvocato. »

(È approvato.)

« Art. 9. Uno degli anni di pratica che siasi fatto nell'ufficio di un notaio da un candidato aspirante a tale professione sarà computato nella pratica prescritta dal n° 5 dell'articolo 5 per l'esercizio della professione di procuratore. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli anni di esercizio delle funzioni di segretario, di sostituto segretario presso una Corte o tribunale varranno come anni di pratica per l'ammissione ad esercire l'ufficio di procuratore.

« Lo stesso si osserverà rispetto ai segretari e sottosegretari delle giudicature di mandamento, purchè i medesimi facciano un anno di pratica presso un procuratore esercente. »

(È approvato.)

« Art. 11. Ogni procuratore può nominarsi sostituito sotto la propria responsabilità; ma per ogni secondo od ulteriore sostituito dovrà pagare la metà della tassa che egli paga in proprio. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il sostituto rappresenta il procuratore che

lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incombenze.

« Però in tutte le cause la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dal codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo.

« Nel caso d'impedimento o di assenza del procuratore la copia sarà firmata da uno dei sostituiti, col visto del presidente. »

(È approvato.)

« Art. 13. Per essere ammessi all'esercizio, i sostituiti debbono avere compiuto 21 anni e riunire i requisiti prescritti ai numeri 1, 3, 4 e 6 dell'articolo 5, avere inoltre fatto la pratica di due anni presso un procuratore esercente, ed essere iscritti nel catalogo dei sostituiti, che sarà tenuto presso la Corte d'appello e presso il tribunale provinciale. »

« L'iscrizione sarà ordinata ed eseguita a norma dell'articolo 7.

« Gli anni di esercizio come sostituito varranno pel compimento degli anni di pratica necessari per poter esercitare l'ufficio di procuratore.

« Sono pure applicabili ai sostituiti le disposizioni contenute nell'articolo 6. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le incompatibilità stabilite dall'articolo 3 pei procuratori sono anche applicabili ai sostituiti. »

(È approvato.)

« Art. 15. In caso di morte del procuratore il sostituito più anziano deve tosto darne notizia alla Corte ed al tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio per rimetterli a chi di ragione.

« Le Corti ed i tribunali, tanto in questo caso, quanto in quello di sospensione o d'interdizione, daranno gli opportuni provvedimenti per la conservazione delle carte e potranno autorizzare uno dei sostituiti, o quell'altro procuratore che stimino, a fare provvisoriamente gli atti urgenti per le cause già poste in istato di decisione.

« L'istesso sostituito o procuratore autorizzato dovrà pure, non più tardi di otto giorni dall'avuta autorizzazione, avvisare dell'occorsa morte, sospensione od interdizione, i clienti dell'ufficio, affinché possano provvedersi a norma del titolo 18°, libro 2° del Codice di procedura civile, e l'avviso sarà dato mediante lettera assicurata all'ufficio della posta. »

(È approvato.)

« Art. 16. Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5, non trovarsi in alcuno dei casi indicati nella prima parte dell'articolo 6, ed essere iscritto nel catalogo dei praticanti, che sarà tenuto presso la Camera di disciplina dei procuratori nel modo che verrà determinato col regolamento.

« Il candidato, il quale abbia principiatà la pratica in un ufficio, potrà continuarla in un altro mediante nuova iscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 17. La pratica si computa dalla data della prima iscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 18. Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio di procuratore dei poveri sarà obbligatoria ai praticanti l'applicazione in detto ufficio per un tempo non minore di un anno.

« Questo tempo sarà computato nel quadriennio stabilito dal numero 5 dell'articolo 5 della presente legge. »

L'ufficio propone di modificare l'alinea dell'articolo 18 nel modo seguente:

« Questo tempo sarà computato nella pratica stabilita rispettivamente al numero 5 dell'articolo 5 ed all'articolo 13. »

Metto ai voti questa diversa redazione se non è contrastata.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo 18.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 19. I procuratori non possono prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste. »

(È approvato.)

« Art. 20. Fuori del caso previsto dall'articolo precedente o di quello in cui vengano richiesti a postulare contro la moglie o contro i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, cugini germani ed affini negli stessi gradi, i procuratori, essendone richiesti, non possono ricusare il proprio ufficio.

« Ove siavi rifiuto per parte loro, e persistenza per parte del cliente, essi debbono esporre le loro ragioni al presidente della Corte o del tribunale avanti cui deve agitarsi la causa, il quale darà gli opportuni provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 21. È dovere dei procuratori di attendere alla istruzione delle cause con diligenza e di evitare ogni ritardo ed ogni incumbente o scritto inutile. »

(È approvato.)

« Art. 22. È altresì obbligo dei procuratori di notificare ai loro principali, nel termine non maggiore di giorni 3, tutti i provvedimenti che emanano nelle loro cause, e segnatamente le sentenze tanto definitive quanto interlocutorie. »

(È approvato.)

« Art. 23. Sono obbligati i procuratori di tenere un registro in carta bollata, numerato, da vidimarsi sul margine d'ogni foglio dal presidente del tribunale o da un giudice a ciò commesso, per notarvi le scritture che loro vengono consegnate dai clienti, e la restituzione eseguitano, facendo cenno della persona che le abbia ritirate. »

(È approvato.)

« Art. 24. I procuratori sono inoltre obbligati di tenere un registro anche in carta bollata, numerato, da vidimarsi egualmente dal presidente del tribunale o da un giudice commesso in margine d'ogni foglio, sul quale

registro dovranno notare per ordine di data e senza interruzione o raschiatura tutte le somme che riceveranno dai clienti nell'atto stesso del pagamento, lasciando perfettamente leggibili le parole che occorresse di cancellare.

« Dovranno esibire questo registro ogni qual volta formeranno una qualche domanda od in pagamento dei loro onorari o pel rimborso delle spese anticipate, e vi sia contestazione se e quali somme si siano dai clienti pagate al procuratore. In difetto di tale presentazione potrà essere deferito il giuramento al cliente. »

(È approvato.)

« Art. 25. Ogni procuratore è tenuto di postulare gratuitamente per le cause dei poveri, ed anche nelle città, in cui trovasi istituito l'ufficio del procuratore dei poveri, deo prestarsi in aiuto del medesimo alla gratuita postulazione, secondo gli ordini che riceverà dal presidente della Corte o del tribunale. »

(È approvato.)

« Art. 26. Nell'esazione degli onorarii debbono i procuratori uniformarsi rigorosamente alla tariffa, epperò non possono eccedere la tassa in essa stabilita, nè esigere diritto alcuno per gli atti o per altre incumbenze spettanti all'istruttoria non espressamente nella stessa tariffa contemplati, nè fare alcun'altra indebita esazione o qualsiasi distrazione di fondi.

« Avranno però diritto ad un compenso per gli affari estranei alla procedura, nei quali si saranno occupati con espresso invito dei loro clienti. »

(È approvato.)

« Art. 27. I procuratori, quantunque rivestano anche la qualità di avvocato, non possono mai percepire, nè per le arringhe, nè per qualsiasi altro atto, maggior onorario di quello dovuto al procuratore. »

(È approvato.)

« Art. 28. Fra gli avvocati ed i procuratori, come pure fra gli stessi procuratori, non che fra i medesimi ed i loro sostituiti, per quanto concerne all'esercizio della loro rispettiva professione, è proibita ogni specie di convenzione che in qualunque modo possa importare promiscuità o confusione di uffizi, appropriazione o compartecipazione di emolumenti. »

L'ufficio centrale propone a quest'articolo un'aggiunta, la quale sarebbe così concepita:

« È pure proibita ogni convenzione tra i procuratori ed i periti, notai ed uscieri, che possa importare appropriazione o compartecipazione degli emolumenti di questi. »

Aderente il Ministero, la metto ai voti.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo intero.

Chi lo approva è pregato a mostrarlo.

(È approvato.)

« Art. 29. I diritti dei procuratori dovranno essere annotati distintamente e nelle loro rispettive somme in calce ad ogni atto che dà luogo all'esazione. »

(È approvato.)

« Art. 30. Non è lecito ai procuratori di ritenere per difetto di pagamento dei loro onorarii e di rimborso delle spese da essi anticipate le scritture ricevute dai clienti.

« I procuratori non possono nemmeno ritenere gli atti nei quali abbiano essi anticipate le spese; ma i clienti non potranno ritirarli, salvo previo accertamento del loro debito per onorari ed esposti, mediante annotazione del debito negli stessi atti, e sottoscrizione della parcella, che, ove ed in quanto sia riconosciuta giusta, sarà resa esecutoria per semplice decreto della Corte o del tribunale.

« Se tanto il primo che il secondo procuratore chiederanno il rimborso sopra la cosa che venga aggiudicata al cliente, entrambi concorreranno in proporzione del loro credito ove siavi insufficienza. »

(È approvato.)

Proporrei al Senato di rimandare a domani l'esame del rimanente di questo progetto, e ricordo intanto ai signori senatori che, dopo questa legge, verrà posta in discussione la legge sulla sanità marittima di cui è già stata distribuita la relazione.

Il Senato è adunque convocato per domani alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 5 APRILE 1859

-16-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Presentazione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale col ducato di Modena — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Resoconto del senatore Girod, relatore, sopra una petizione del signor Marco — Approvazione degli articoli 31 a 44 colle modificazioni dell'ufficio centrale acconsentite dal ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'articolo 44^{bis} aggiunto dall'ufficio centrale — Modificazioni all'articolo 45 proposte dal senatore Girod e dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione delle modificazioni suddette e dell'intero articolo 45 — Approvazione degli articoli 46 a 62 colle modificazioni ed aggiunte fattevi dall'ufficio centrale, e colla trasposizione dell'articolo 50 dopo l'articolo 52^{bis} — Relazione del senatore Girod sopra due petizioni dei consiglieri collegiati di Torino e Chamberì — Adozione degli articoli 63 a 71 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale e dal ministro di grazia e giustizia — votazione e approvazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

MARIONI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

- 2849. Sei del Consiglio delegato del comune di Fonni, provincia di Nuoro;
- 2850. Centosessantaquattro abitanti della città di Cagliari, sottoscritti in undici distinte petizioni identiche;
- 2853. Novantatré abitanti del comune di Bosa, provincia di Cagliari;
- 2854. Quattordici abitanti del comune di Quarta, provincia di Cagliari;
- 2855. Trenta abitanti del comune di Macomer, provincia di Cagliari;
- 2856. Ventotto abitanti del comune di Villasor, provincia di Cagliari;
- 2857. Ventisette abitanti del comune di Tresnuraghes, provincia di Cagliari;
- 2858. Centodiciannove abitanti del comune di Noragugume, provincia di Cagliari;
- 2859. Sessantatré abitanti del comune di Osili, provincia di Sassari;
- 2860. Cinque del Consiglio comunale di Segario, provincia di Cagliari,

Fanno istanze al Senato acciò voglia introdurre alcune modificazioni nel progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE COL DUCATO DI MODENA.

BONA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, per l'approvazione della convenzione postale col ducato di Modena (Vedi vol. *Documenti*, pag. 450).

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione dell'accennato progetto di legge, il quale avrà il suo corso ordinario negli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

GIROD, relatore. Je crois devoir donner connaissance au Sénat de l'objet d'une pétition signée Carlo Marco, par laquelle on demande qu'il soit interdit au substitut qui aurait changé d'étude de prendre la défense de la

partie contre laquelle il aurait postulé précédemment. Le bureau central s'est occupé de l'objet de cette pétition, mais il a pensé que dans le cas où se rencontrerait le dol l'article 324 du Code pénal serait applicable; que pour le surplus il y aurait un grave inconvénient d'en faire une contravention, parce qu'il pourrait arriver que cela fût et que l'urgence du service l'exigeât. En conséquence le bureau central n'a pas cru devoir s'arrêter à cette pétition.

PRESIDENTE. Il Senato ieri si fermava al capo sesto.

« Art. 31. In ogni città sede di una Corte d'appello o di un tribunale provinciale in cui il numero dei procuratori esercenti sia almeno di quindici, vi sarà una Camera di disciplina.

« Sarà questa composta:

« Di cinque membri se il numero dei procuratori è di quindici o più sino a venti esclusivamente;

« Di sette membri, se il numero dei procuratori è di venti o più sino a trenta esclusivamente;

« Di nove membri per ogni altro numero superiore.

« I membri della Camera di disciplina saranno eletti fra i procuratori esercenti nella stessa città dall'assemblea generale dei medesimi, e dureranno in ufficio per un triennio. Possono però essere rieletti. »

(È approvato.)

« Art. 32. Ogni Camera di disciplina sceglie nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

« Le funzioni di segretario e di tesoriere potranno cumularsi. »

(È approvato.)

« Art. 33. Per la validità delle deliberazioni della Camera di disciplina è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri. »

(È approvato.)

« Art. 34. Le attribuzioni della Camera di disciplina consistono:

« 1° Nel vegliare all'osservanza della legge e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinché il loro ufficio venga esercitato con quei principii di rigorosa probità e delicatezza che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione;

« 2° Nell'invigilare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e di capacità che le fossero richiesti;

« 3° Nel dare i provvedimenti disciplinali che sono di sua competenza;

« 4° Nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei tribunali;

« 5° Nel prevenire o conciliare le differenze che possano insorgere fra i procuratori, e fra essi ed i loro sostituiti, non che tra i terzi ed i procuratori o loro sostituiti, per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

« 6° Nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alla tassa degli onorarii e delle spese;

« 7° Nel determinare la somma che i procuratori

debbono annualmente contribuire per le spese d'ufficio della Camera stessa.

« L'annuo contributo non potrà però eccedere la terza parte della rendita della malleveria. »

(È approvato.)

« Art. 35. Nelle città in cui il numero dei procuratori è minore di quello indicato nell'articolo 31 le attribuzioni della Camera di disciplina sono esercitate dall'assemblea generale. »

(È approvato.)

« Art. 36. Il Ministero Pubblico presso le Corti ed i tribunali è specialmente incaricato di vegliare all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore, ed occorrendo, a questo fine potrà farsi presentare i registri delle deliberazioni delle Camere di disciplina e fare le debite rappresentanze alle Corti ed ai tribunali. »

(È approvato.)

« Art. 37. I patti convenuti fra i procuratori ed i loro sostituiti circa l'opera e la retribuzione dovranno essere ridotti in iscritto, ed un doppio ne sarà depositato nella segreteria della Camera di disciplina; sarà pure ridotta in iscritto, e depositata come sovra, ogni modificazione della prima convenzione. Ogni relativo patto verbale sarà nullo. »

(È approvato.)

« Art. 38. Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono:

« 1° L'interdizione dall'ufficio;

« 2° La sospensione, che non può essere minore di 15 giorni, nè maggiore di due mesi;

« 3° La multa, che non oltrepasserà le lire trecento, eccettuati i casi speciali previsti dalla presente legge;

« 4° L'ammenda;

« 5° I provvedimenti disciplinali. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale ha proposto che fosse variata l'intestazione di questo capo: che invece di dirsi « delle pene e dei provvedimenti disciplinari » si dica « delle pene e delle loro applicazioni. »

Il Ministero aderisce.

PRESIDENTE. Se non vi è osservazione in contrario resta stabilito che questo modo di dire sarà sostituito a quello precedente del Ministero.

Metto ai voti l'articolo 38.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 39. I provvedimenti disciplinali sono:

« 1° L'avvertimento;

« 2° La censura.

« L'avvertimento consiste nel rimostrare al procuratore il mancamento commesso e nello esortarlo a non ricadervi.

« L'avvertimento è dato per lettera dal presidente d'ordine della Camera.

« La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso, con diffidamento

che in caso di nuova mancanza sarà denunciato e sottoposto a formale procedimento.

« La censura è pronunciata con decisione della Camera, da intimarsi al procuratore per mezzo di usciere ed a sue spese. Copia di questa deliberazione sarà anche trasmessa al pubblico ministero. »

SINOD, relatore. Le bureau central a pensé qu'il falloit supprimer dans la première partie de l'article les mots: *con diffidamento che in caso di nuova mancanza sarà denunciato e sottoposto a formale procedimento*, parce que le *diffidamento* ne pourrait pas s'appliquer pour la seconde censure, et que pour la première censure les mots seraient superflus. La censure n'étant autre chose que la déclaration du manquement et du blâme, sauf les conséquences d'une rechute indiquées à l'alinéa modifié de l'article 51.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce alla modificazione proposta relativamente alla definizione della censura.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la parte dell'alinéa modificato dall'ufficio centrale col consenso del Ministero così concepito: *La censura è una dichiarazione formale della mancanza e del biasimo incorso.*

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 39 nel suo complesso.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 40. La sospensione importa di pien diritto e per tutta la sua durata la proibizione di prender parte alle adunanze generali dei procuratori e la privazione del diritto di eleggibilità a membro della Camera di disciplina. »

(È approvato.)

« Art. 41. Le contravvenzioni all'alinéa dell'art. 12 ed agli articoli 15 e 22 sono punite coll'ammenda.

« Colla stessa pena saranno punite le contravvenzioni all'articolo 21, salvo il disposto degli articoli 1127 del Codice di procedura civile e 325 del Codice penale, quando sia il caso della loro applicazione. »

SINOD, relatore. Le bureau central a pensé qu'en insérant l'article 21 cité dans l'alinéa on pourrait supprimer l'alinéa de l'article 41 parce que l'article 57 du projet réserve les dispositions du Code pénal.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce a questo emendamento, il quale, come gli altri, fu concertato coll'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Si aggiunge la menzione dell'articolo 21 a quella fatta nel progetto ministeriale, e sarebbe soppresso l'alinéa dell'articolo 41.

Dunque l'articolo 41 rimane così concepito: *Le contravvenzioni all'alinéa dell'articolo 12 ed agli articoli 15, 21 e 22 sono punite coll'ammenda.*

Metto ai voti l'articolo così modificato, la cui approvazione porta con sé la soppressione dell'alinéa del progetto ministeriale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 42. Saranno punite colla multa o colla sospensione le contravvenzioni agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

« Nel caso contemplato nell'articolo 30 potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire cinque a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo frapposto alla restituzione delle scritture dopo la condanna a tale restituzione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale ha proposto di sopprimere la menzione dell'articolo 28 non che l'alinéa dell'articolo; il Ministero vi aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo con questi cambiamenti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 43. I procuratori che abbiano rivelato i segreti stati loro confidati dai loro clienti per la necessità della difesa dei loro diritti, sono puniti colla sospensione, tuttavolta che nella circostanza del caso non si giudicasse applicabile la disposizione dell'articolo 631 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 44. I contravventori all'articolo 28 sono puniti colla sospensione. »

(È approvato.)

Ora viene un articolo proposto in aggiunta dall'ufficio centrale:

« Il procuratore che durante la sospensione inflittagli viola il divieto di esercitare, sarà punito colle pene della postulazione illecita o coll'interdizione dall'ufficio secondo la gravità del caso. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco a quest'aggiunta, osservando solo che converrà poi, per evitare il pericolo di confusione, coordinare i numeri successivi in conformità di quest'aggiunta stessa.

PRESIDENTE. Sarà cura dell'ufficio di regolarizzare la cosa; intanto quest'aggiunta si segnerà col numero 44^{bis} per non confondere le idee di chi seguita il corso di questa discussione.

Pongo ora ai voti quest'articolo 44^{bis}.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 45. Deve pronunziarsi l'interdizione dall'ufficio contro il procuratore che sia stato condannato a pena criminale qualsiasi od anche a pena correzionale per alcuno dei reati indicati nella prima parte dell'articolo 6.

« L'interdizione potrà cessare per applicazione dell'articolo 140 del Codice penale. »

SINOD, relatore. Le bureau central trouve opportun de faire une variation à cet article qui serait ainsi conçu:

« Art. 45. Deve pronunziarsi l'interdizione del procuratore il quale incorra in alcuno dei casi previsti nei numeri 1 e 2 della prima parte dell'articolo 6.

« Potrà essere interdetto il procuratore che incor-

rerà in alcuno dei casi previsti nei numeri 1 e 2 della seconda parte del medesimo articolo. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La nuova redazione proposta dall'onorevole relatore a nome dell'ufficio centrale mirando a meglio determinare il concetto di quest'articolo non ho difficoltà di accettarla.

Mi permetterò tuttavia di osservare che forse vi fu una lieve omissione in quanto non si accennano che i numeri 1 e 2, tacendo dei numeri 3 e 4 che pure vi sono.

Con questo schiarimento, io reitero la dichiarazione di accettare l'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, quale è stato redatto dall'ufficio centrale, coll'aggiunta dei numeri 3 e 4 proposta dal ministro di grazia e giustizia.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 46. S'intende di pien diritto sospeso dall'esercizio del suo ufficio fino a giudizio definitivo il procuratore contro cui siasi spedito mandato di cattura per alcuno dei reati contemplati nella prima parte dell'articolo 6, dopo che sarà emanata l'ordinanza che dichiara essere luogo a procedimento. »

GIROD, relatore. Il y a encore ici une modification à faire.

Le bureau central propose d'ajouter pour éviter toute espèce d'équivoque après les mots *des reati contemplati* ceux-ci: *nei numeri 1° e 2° della prima parte dell'articolo 6*. Ensuite il y aurait lieu dans la série des articles cités aux deux dernières lignes à supprimer l'article 230 concernant l'ordonnance par laquelle la Chambre du Conseil renvoie à l'avocat fiscal général qui doit faire son rapport, laquelle prononce le renvoi aux termes de l'article 360, mais il conviendrait de remplacer l'article 230 par l'article 359, contemplant l'ordonnance rendue par la section d'accusation, qui lorsqu'elle reconnaît que le fait ne constitue qu'un délit ordonne le renvoi au tribunal correctionnel.

PRESIDENTE. Stando a quanto venne or ora detto dall'onorevole relatore, l'articolo sarebbe così redatto:

« Art. 46. S'intende di pien diritto sospeso dall'esercizio del suo ufficio fino a giudizio definitivo il procuratore contro cui siasi spedito mandato di cattura per alcuno dei reati contemplati nei numeri 1 e 2 della prima parte dell'articolo 6 dopo che sarà emanata l'ordinanza di cui agli articoli 72, 229, 359, 360 e 370 del Codice di procedura criminale. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto anche riguardo a questo articolo la nuova redazione proposta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Prima però che si metta a partito, pregherei il Senato di permettermi di domandare se sia stato votato l'alinea dell'articolo 45.

Io non vi ho fatto attenzione, e non vorrei che il medesimo si intendesse soppresso.

L'alinea era concepito in questi termini: « L'interdizione potrà cessare per applicazione dell'articolo 140

del Codice penale. » E siccome non parmi abbia sul medesimo avuto luogo una votazione espressa, così saremmo ancora in tempo a modificarlo.

Sta benissimo l'articolo 140 del Codice penale per i reati, ma esso non può applicarsi ai numeri 3 e 4 della suddetta prima parte dell'articolo 6. Quindi mi sembra che sarebbe più esatto il dire:

« L'interdizione potrà cessare per applicazione dell'articolo 140 del Codice penale, salvo i casi previsti dai numeri 3 e 4 della detta prima parte dell'articolo 6. »

Se l'ufficio centrale vi aderisce potrebbe l'alinea votarsi in questo senso.

GIROD, relatore. Je ferai observer à M. le ministre...

PRESIDENTE. Je dois faire observer que l'article tel qu'il était proposé par le bureau central ne comprenait pas l'alinea dont il s'agit: rien n'empêche, et notre règlement le prouve, qu'on ajoute à un article un alinea, pourvu qu'il ne se trouve en contradiction ni avec ce qui précède, ni avec une délibération du Sénat.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole relatore, ma per maggiore esattezza di locuzione mi pare si dovrebbe dire che l'interdizione nei casi previsti nei numeri 1 e 2 della prima parte dell'articolo 6, che sono reati ai quali è applicabile la grazia, potrà cessare per applicazione dell'articolo 140 del Codice penale; diversamente se noi non dessimo questa spiegazione limitativa potrebbe credersi che abbiamo inteso che si può togliere l'interdizione che deriva pel fallimento o per il caso di cui al numero 4.

Credo quindi che la locuzione sarebbe più esatta se si dicesse che nei casi previsti ai numeri 1 e 3 può cessare l'interdizione per applicazione dell'articolo 140 del Codice penale.

Del resto se l'ufficio centrale non ravvisa necessaria questa spiegazione non insisto, quantunque non mi paia inopportuno il dirla.

GIROD, relatore. Je ferai observer à M. le ministre que les cas prévus aux numéros 2 et 4 n'étant pas des délits, l'article 140 ne pourra pas les comprendre.

PRESIDENTE. Io facevo solamente osservare che siccome questa disposizione esisteva nel progetto ministeriale c'era una certa gravità (non intendo prevenire il voto del Senato; è un'osservazione che credo di fare), c'era una gravità di sopprimere una parte di un articolo quando non si credesse assolutamente che essa è inutile.

GIROD, relatore. Le bureau central n'a pas songé à supprimer une partie de cet article, il a reformé la première partie sans préjudice de la seconde.

PRESIDENTE. Dunque non c'è che a compiere quello che non si è fatto.

L'ufficio centrale ora ha chiarito che non intese di sopprimere l'alinea dell'articolo 45; quindi io metto ai voti quest'alinea.

GIROD, relatore. Avec l'adjonction des mots que le ministre a proposé.

PRESIDENTE. L'alinea adunque dell'articolo 45 rimarrebbe così concepito:

« L'interdizione potrà cessare per applicazione dell'articolo 140 del Codice penale nei casi previsti dai numeri 1 e 2 della detta prima parte dell'articolo 6. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 46 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 47. Il procuratore condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non può proseguire nell'esercizio delle sue funzioni nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata o ne siano pienamente cessati gli effetti. »

(È approvato.)

« Art. 48. Può essere sospeso il procuratore che trovisi accusato di alcuno dei reati accennati nella prima parte dell'articolo 6, e siasi rilasciato mandato di cattura, ancorchè non sia per anco emanata l'ordinanza accennata nell'art. 47. »

SI-MOD, relatore. Le bureau central aurait proposé un article différent qui consiste à dire:

« Può essere sospeso il procuratore che trovisi accusato di alcuno dei reati accennati nell'articolo 6, e siasi rilasciato mandato di cattura, finchè non sia emanata l'ordinanza accennata nell'articolo 46. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Osservo che forse per errore di stampa si sono tralasciate le parole *e pei quali*, ecc. Con questa correzione accetto la proposta dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 48 modificato dall'ufficio centrale coll'aggiunta delle parole *e pei quali*.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 49. Quando il procuratore violi i doveri del suo ufficio e del suo mandato, ed offenda la propria delicatezza od il decoro del corpo cui appartiene, se alla mancanza non sarà applicabile alcuna disposizione speciale del codice penale e della presente legge, si farà luogo a provvedimenti disciplinari. »

(È approvato.)

« Art. 50. L'applicazione delle pene della sospensione dall'ufficio, della multa e dell'ammonda spetta al tribunale provinciale della città in cui il procuratore esercita il suo ufficio.

« L'applicazione della interdizione è riservata alla Corte di appello nel cui distretto siede il tribunale provinciale al quale appartiene l'applicazione delle altre pene, a termini dell'alinea precedente.

« Anche le pene indicate nello stesso alinea saranno pronunciate dalla Corte d'appello, quando i fatti che possono dar luogo a tali pene riguardano affari vertenti presso la Corte. »

SI-MOD, relatore. Le bureau central a proposé de placer le numéro 50 après le numéro 52^{bis} parce que

les numéros 51 et 52 prévoyant les récidives appartiennent encore à la pénalité.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Adorisco questa trasposizione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti colla riserva della trasposizione di questo articolo dopo l'art. 52^{bis}.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 51. Il procuratore che sia già stato altra volta soggetto alla pena disciplinare dell'avvertimento, commettendo una nuova mancanza non colpita da veruna pena speciale sarà punito colla censura.

« Il procuratore che sia stato per due volte colpito dalla censura potrà essere condannato alla multa od alla sospensione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale ha emendato l'alinea di quest'articolo in questi termini:

« Il procuratore che sia stato per due volte colpito dalla censura sarà, in caso di nuova mancanza, denunciato al tribunale, e potrà essere condannato alla multa od alla sospensione. »

I motivi che hanno mosso l'ufficio centrale a proporre questa nuova redazione io li riconosco fondati; uno di essi è desunto dal notissimo principio *non bis in idem*, ravvisando l'ufficio che una volta che per una mancanza un procuratore fu condannato alla censura non occorre più per lo stesso fatto di denunciarlo al tribunale ed infliggergli un'altra pena senza infrangere il principio *non bis in idem*.

Quindi non avrei difficoltà di accettare in massima la proposta dell'ufficio, se non che mi pare che questa redazione dia luogo a due inconvenienti.

Il primo si è che dicendo: *in caso di nuova mancanza potrà essere condannato alla multa od alla sospensione*, potrebbe accadere lo sconcio (certo non presumibile per la giustizia ed il senno della magistratura, ma a cui però è dovere del legislatore di ovviare) che un tribunale dichiarasse accertata la nuova mancanza, convinto il procuratore della nuova infrazione, e che non gli applicasse alcuna pena, senza che la sentenza potesse essere denunciata alla Corte di cassazione, non essendovi alcuna violazione di legge, poichè la pena era solo facoltativa ai giudici.

Avremmo quindi una declaratoria del reato senza la pena corrispondente.

L'altro inconveniente, anch'esso grave, è che questa seconda mancanza potrebbe essere tale che le si dovesse applicare una pena maggiore, per esempio l'interdizione.

Ne verrebbe quindi che l'essere egli stato due volte sottoposto a censura e perciò recidivo gli sarebbe utile anzichè dannoso, dovendo, invece di potergli essere aumentata la pena a cui desse luogo la nuova mancanza, diminuirsele, perchè il tribunale non potrebbe condannarlo che alla multa, o alla sospensione.

Io so bene che ben diverso è lo spirito della legge, ma se si stesse alla sua lettera forse potrebbe avvenire quanto ho più sopra accennato. Pertanto io proporrei

che si mantenesse la redazione dell'ufficio centrale sino alle parole *denunciato al tribunale*, e quindi così si proseguisse: *il quale riconoscendolo colpevole dovrà condannarlo alla multa od alla sospensione, salvo per detta mancanza fosse stabilita una pena maggiore, nel qual caso sarà questa applicata.*

Credo che questo sia il concetto dell'ufficio centrale, e spero ch'egli vorrà aderire alla mia proposta ed il Senato approvarla.

CINQUE, *relatore*. Le bureau central déclare qu'il accepte cette modification.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 51 com'è stato emendato dall'ufficio centrale e dal Ministero.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 52. Il procuratore già stato colpito da alcuna delle pene indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 38 per un'infrazione nell'esercizio della sua professione, se commetterà un'altra infrazione meritevole parimenti di alcuna di dette pene sarà punito col genere immediatamente superiore a quello della pena stabilita pel nuovo reato; se si verificheranno circostanze attenuanti, la condanna potrà limitarsi al *maximum* di questa pena medesima.

« Se però la pena altra volta sofferta dal procuratore sarà di genere inferiore a quella stabilita pel nuovo reato, si condannerà il procuratore al *maximum* di questa medesima pena, senzachè mai sia lecito passare al grado superiore. »

In quest'articolo l'ufficio centrale propose di sopprimere la citazione del n° 1. Io lo pongo ai voti con questa modificazione.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo proposto in aggiunta dall'ufficio centrale portante il n° 52^{bis}:

« Nel concorso di più infrazioni, tanto nel caso in cui sieno simultaneamente scoperte quanto in quello in cui fossero scoperte posteriormente ad una condanna alla quale esse fossero anteriori, le pene corrispondenti a ciascuna di esse saranno cumulativamente applicate, purchè, qualunque sia il numero delle infrazioni dello stesso genere, non si ecceda mai il doppio del *maximum* della pena incorsa.

« Quando però si tratta della pena di sospensione, l'aumento si farà applicando, oltre il *maximum* della stessa pena, una multa che potrà estendersi fino a lire 600. »

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto quest'articolo.

PRESIDENTE. Io metto ai voti.

Chi lo approva si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 53. Le pene contro i procuratori stabilite nella presente legge di competenza dei tribunali potranno essere pronunciate sull'istanza del Pubblico Ministero, sulla rappresentanza della Camera di disciplina, ovvero anche sulla denuncia della parte lesa, come pure d'uf-

ficio, sentito il Ministero Pubblico e previa sempre citazione del procuratore incolpato.

« Il procuratore incolpato deve comparire personalmente avanti la Corte ed il tribunale, i quali possono permettergli per motivi gravi di comparire per mezzo di procuratore speciale. »

(È approvato.)

« Art. 54. Le sentenze di condanna alla sospensione od alla multa pronunciate dai tribunali provinciali contro un procuratore sono appellabili alle Corti d'appello, qualunque sia l'ammontare della multa e la durata della sospensione. »

(È approvato.)

« Art. 55. Contro le deliberazioni della Camera di disciplina è ammessa l'opposizione e l'appello al tribunale provinciale. »

CINQUE, *relatore*. Le bureau central propose une modification à cet article afin que l'appel ne puisse s'étendre aux cas de simple avertissement. Ainsi cet article pourrait être conçu dans les termes suivants:

« Art. 55. Contro le deliberazioni della Camera di disciplina è ammessa l'opposizione, e da quelle che infliggono la censura anche l'appello al tribunale. »

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione è giusta e aderisco alla proposta dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 55 quale venne modificato dall'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 56. Le proibizioni e le pene stabilite nella presente legge sono anche applicabili ai sostituiti. »

(È approvato.)

« Art. 57. Le disposizioni penali della presente legge s'intendono stabilite senza pregiudizio di quelle contenute nel Codice e nel regolamento sulla procedura civile, e senza pregiudizio pure dell'azione pel risarcimento dei danni e della nullità degli atti che sia stabilita da qualunque legge. »

CINQUE, *relatore*. Le bureau central aurait proposé dans cet article, tendant à réserver les dispositions des lois générales, de mentionner celles du Code pénal, réserve qui aurait motivé la suppression de l'alinéa de l'article 41.

En conséquence l'article 57 serait ainsi conçu:

« Le disposizioni penali della presente legge s'intendono stabilite senza pregiudizio di quelle contenute nel Codice penale, nel Codice e nel regolamento sulla procedura civile, e senza pregiudizio, ecc., » come nel progetto ministeriale.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Aderisco alla modificazione proposta dall'ufficio centrale a questo articolo.

PRESIDENTE. Io metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 58. Coloro che senza avere la qualità legittima di procuratore saranno convinti di avere atteso alla

postulazione, saranno condannati per la prima volta ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 500, ed in caso di recidiva ad una multa non minore di lire 500 e non maggiore di lire 1000, oltre al rifacimento dei danni verso le parti lese.

« Nel detto caso di recidiva saranno pure dichiarati inabili ad essere ammessi all'ufficio di procuratore. »

(È approvato.)

« Art. 59. I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome, alla postulazione illecita saranno per la prima volta condannati ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 1000, oltre ai danni, come nell'articolo precedente, e nel caso di recidività saranno puniti colla sospensione ed anche coll'interdizione. »

« Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proprio in qualunque modo e sotto qualsiasi pretesto. »

(È approvato.)

« Art. 60. I sostituiti procuratori che avranno atteso alla postulazione per conto proprio, o che saranno colpevoli di complicità in detto reato di postulazione illecita, incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite all'articolo precedente, e nel caso di recidività saranno puniti colla sospensione od anche colla inabilitazione tanto all'ufficio di sostituito quanto all'ammissione all'ufficio di procuratore. »

(È approvato.)

« Art. 61. Dovranno punirsi come rei di postulazione illecita a norma dell'articolo 66, coloro i quali, non avendo le condizioni prescritte dall'articolo 118 del regolamento approvato con decreto reale 24 dicembre 1854, si introrrebbero abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti avanti i tribunali di commercio.

« La stessa disposizione è applicabile a quelli che, non essendo né avvocati patrocinanti, né procuratori o loro sostituiti, né notai esercenti, si introrrebbero abitualmente nelle cause vertenti avanti i giudici di mandamento, senza esserne da questi autorizzati.

« Tre atti di postulazione illecita costituiranno abitudine. »

L'ufficio centrale propone di variare la citazione dell'articolo 58 invece dell'articolo 66.

Metto ai voti l'articolo con questa variazione.

(È approvato.)

« Art. 62. La competenza per la cognizione dei reati di postulazione illecita sarà determinata a norma dei precedenti articoli 53, 57, 58, 59 e 60. »

L'ufficio centrale propone invece di dire:

« La competenza per la cognizione dei reati di postulazione illecita sarà determinata a norma dell'art. 50. »

Metto ai voti l'articolo così emendato.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« *RELATORE*, Je dois ici donner communication au Sénat de deux pétitions: l'une est de messieurs les procureurs de Turin qui demandent la dispense de la

taxe pour le second substitut au moins en faveur des études présentement ouvertes. Le bureau central s'est préoccupé de cette pétition, mais il n'a pas cru devoir accueillir cette demande, parce qu'il a considéré qu'il s'agissait d'un impôt, d'une contribution qui devait peser sur les émoluments. Si messieurs les procureurs ont un plus grand nombre d'affaires, leurs bénéfices sont plus considérables, et ils doivent être taxés en raison de leurs bénéfices.

L'autre pétition a été présentée par messieurs les procureurs de Chambéry qui demandent que les anciens procureurs qui ont cédé leurs études à titres onéreux, ne soient pas admis à postuler dans la même ville. Le bureau central a pensé qu'il s'agissait ici d'intérêts spéciaux qui doivent être du domaine des tribunaux, que la loi n'a pas à s'occuper de ces contrats. Les parties feront valoir leurs raisons devant les tribunaux selon les termes de leurs contrats et les conséquences qui en découlent; lesquelles auront à apprécier la portée de ces restrictions conventionnelles; le bureau central n'a pas cru devoir accueillir cette seconde demande.

PRESIDENTE. Segue ora il capo nono.

« Art. 63. I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge, che sono attualmente esercenti, come pure i sostituiti che al tempo suddetto abbiano esercitato per un numero d'anni non minore di cinque, potranno postulare come procuratori capi sia avanti le Corti, sia avanti i tribunali, con che prestino la metà della malleveria prescritta al numero 7 dell'articolo 5, ed ottengano l'iscrizione a termini del numero 8 dello stesso articolo.

« I sostituiti dovranno inoltre prestare il giuramento a norma del n° 9 del citato articolo 5.

« Quelli fra i sostituiti che al tempo suddetto non abbiano ancora compiuto un quinquennio di esercizio dovranno prestare la intera malleveria, ed inoltre subire con approvazione un esame secondo un programma apposito, e nella forma da determinarsi con regolamento.

« La Commissione esaminatrice sarà composta come è detto all'articolo 5, n° 6.

« I procuratori che non fossero più esercenti, ma che dopo la presente legge volessero ritornare all'esercizio della loro professione, dovranno aver tuttavia conservato i requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 5, somministrare l'intera malleveria stabilita dal successivo n° 8, ed ottenere l'iscrizione e prestare il giuramento a termini dei numeri 9 e 10 di detto articolo.

« Non godranno del beneficio della riduzione della malleveria, di cui sopra, i procuratori e i sostituiti i quali all'epoca della promulgazione della presente legge fossero sospesi dall'esercizio. »

L'ufficio centrale propone di aggiungere all'alinea 3 le seguenti parole:

« Tutti i membri però dovranno essere laureati. »

Propone pure di modificare l'alinea 4 nei termini seguenti:

« I procuratori che non fossero più esercenti, ma che

dopo la presente legge volessero ritornare all'esercizio della loro professione, dovranno avere tuttavia conservato il requisito del numero 1 dell'articolo 5, somministrare l'intera malleveria stabilita dal successivo n° 7, ottenere l'iscrizione e prestare il giuramento a termini dei numeri 8 e 9 di detto articolo.

« Sarà inoltre applicabile il disposto dell'articolo 6. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Convieni però al riguardo ritenere che all'alinea 6 dell'articolo 5 dopo le parole: « La Commissione sarà composta di laureati in legge » si sono aggiunte le seguenti: « Non che del presidente della Camera di disciplina. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In via di transazione coll'ufficio centrale si è stabilito che d'ora in poi dovessero sempre far parte della Commissione il presidente della Camera di disciplina; ma per gli esami che devono essere dati in forza di queste disposizioni transitorie non dovranno che esservi delle persone laureate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così emendato. (È approvato.)

« Art. 64. È concesso il termine di sei mesi, a far tempo dall'osservanza della presente legge, ai procuratori esercenti per prestare la metà della malleveria prescritta dal n° 8 dell'articolo 5, ed ottenere l'iscrizione ordinata dal n° 9 dello stesso articolo, ed è concesso il termine di tre mesi ai sostituiti esercenti per ottenere l'iscrizione prescritta dall'articolo 13, affine di poter continuare nell'esercizio del loro ufficio. »

L'ufficio centrale varia la citazione dei numeri 7 e 8 invece dei numeri 8 e 9 dell'articolo 5.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo colla modificazione testè menzionata.

(È approvato.)

« Art. 65. Gli attuali praticanti procuratori e quelli che al tempo della promulgazione della presente legge attendevano da sei mesi almeno allo studio degli elementi del diritto civile e della procedura, colla dichiarata intenzione di assumere la professione di procuratore, potranno conseguire la qualità e l'esercizio di procuratori sostituiti, purchè adempiano le condizioni prescritte dalle leggi anteriori e non soggiacciano a veruna delle cause d'incapacità o d'inabilitazione determinate dalla presente legge. »

L'ufficio centrale ha proposto il seguente emendamento:

« Art. 65. Gli attuali praticanti procuratori e coloro i quali al tempo della promulgazione della presente legge attenderanno allo studio degli elementi del diritto civile e della procedura potranno conseguire la qualità e l'esercizio di procuratori sostituiti, purchè adempiano alle condizioni prescritte dalle leggi anteriori, subiscano l'esame designato dall'articolo 63, e non soggiacciano a veruna delle cause d'incapacità o d'inabilitazione determinate dalla presente legge. »

GIROD, relatore. Il quale articolo così redatto concentrerebbe le disposizioni dell'articolo 66 seguente, essendoci sembrato inutile separarli stante la loro correlazione.

PRESIDENTE. Gli articoli 65 e 66 formerebbero, secondo la proposta dell'ufficio centrale, un solo articolo.

Il ministro accetta?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero ha già dichiarato di accettare tutte le proposte dell'ufficio centrale, a meno che chieda la parola prima di porle ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 65 modificato dall'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 67. Sono dispensati dall'ottenere il diploma di magistero prescritto dal numero 4 dell'articolo 5 gli studenti aspiranti alla professione di procuratore, i quali abbiano già incominciato lo studio della logica, della metafisica e dell'etica, purchè anch'essi subiscano alla fine dell'anno con approvazione i relativi esami. »

L'ufficio centrale propone di surrogare la citazione del numero 3 invece del numero 4 dell'articolo 5.

Chi approva l'articolo con questa modificazione si alzi.

(È approvato.)

« Art. 68. In caso di morte di un procuratore, o di cessazione per altre cause dall'ufficio, la restituzione del deposito o lo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca per la malleveria prestata a guarentigia dell'erario e del pubblico, non avrà luogo salvo decorsi sei mesi dacchè l'avviso della morte o della cessazione sarà stato annunziato per due volte, alla distanza di dieci giorni tra l'una e l'altra pubblicazione, nel giornale ufficiale della divisione ed in quello del regno, e pubblicato pure per affissione pendente un mese nell'auditorio della Corte o del tribunale provinciale cui trovasi il procuratore addetto.

« La restituzione o lo svincolamento, non essendovi opposizioni, o queste essendo risolte, sarà ordinato dalla stessa Corte o tribunale, sentito il Pubblico Ministero. »

(È approvato.)

« Art. 69. Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà il modo di convocazione delle assemblee generali dei procuratori, le norme particolari per l'elezione dei membri della Camera di disciplina, il modo di rinnovazione della medesima, le forme di procedura e le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 70. Le incompatibilità stabilite dall'articolo 8 non saranno applicabili a quei sostituiti esercenti, che prima della promulgazione della presente legge avessero legalmente conseguito uno degli impieghi dichiarati incompatibili, purchè al tempo della promulgazione ne siano ancora in possesso.

« Se però i sostituiti volessero assumere l'esercizio di procuratore capo, l'incompatibilità sarà applicata. »

(È approvato.)

« Art. 71. La presente legge avrà vigore sei mesi dopo la sua promulgazione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Siccome l'anno è già assai inoltrato e prima che possa essere sanzionato e promulgato questo progetto ci avvicineremo al mese di giugno, credo che sarebbe meglio di stabilire un tempo fisso per l'attuazione della legge. Quindi io proporrei che invece di dire che avrà vigore sei mesi dopo la pubblicazione, si dicesse: *La presente legge andrà in vigore al primo gennaio 1860.*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

DI SAN MARTINO, segretario procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sull'intero progetto.

Risultato della votazione:

Votanti 49
Voti favorevoli 48
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Ora verrebbe in discussione il progetto di legge portante disposizioni penali in materia di sanità marittima, ma il Senato non trovandosi più in numero, credo bene di rimandare questa discussione a venerdì, perchè domani e posdomani probabilmente il Senato non sarebbe in numero, essendovi alcuni de'suoi membri, i quali, indipendentemente dalla loro volontà, debbono trovarsi altrove.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DELL' 8 APRILE 1859

-17-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Presentazione di due progetti di legge: 1° Estensione alla Sardegna della legislazione vigente in terraferma riguardo ai bagni penali; 2° Disposizioni concernenti i capitani della marina mercantile — Discussione sul progetto di legge portante disposizioni penali in materia di sanità marittima — Mozione del senatore Gioia, relatore, onde la discussione segua sul contro-progetto dell'ufficio centrale — Consenso del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Modificazione ed aggiunta all'articolo 3 proposte dal senatore Gioia, relatore — Considerazioni del ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'articolo 3 colla modificazione ed aggiunta suddette, emendate dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6 — Adozione dell'articolo 7 e delle modificazioni proposte dai senatori Gioia, relatore, Des Ambrois e Farina ed acconsentite dal ministro di grazia e giustizia e dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 8 e 38, non che dell'emendamento all'articolo 37 proposto dal ministro di grazia e giustizia — votazione del progetto di legge suddetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

DI SAN MARTINO, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

2861. Cinquantacinque abitanti del comune di Olmedo, provincia d'Alghero;
2862. Cinquantadue abitanti del comune di Ardara, provincia d'Ozieri;
2863. Centosessantotto abitanti del comune di Tula, provincia d'Ozieri;
2864. Ottantasei abitanti del comune di Dualchi, provincia di Ouglieri;

2865. Trentatré abitanti del comune di Villarios, provincia d'Iglesias;
2866. Centotré abitanti del comune di Guspini, provincia d'Iglesias;
2867. Diciannove abitanti del comune di Portoscuso, provincia d'Iglesias;
2868. Quarantotto abitanti del comune d'Isili;
2869. Ventotto abitanti del comune di Laconi, provincia d'Isili;
2870. Sessantun abitanti del comune d'Ales, provincia d'Oristano;
2871. Duecentosei abitanti del comune di Fluminimaggiore, provincia d'Iglesias;

2872. Cinquantatré abitanti del comune di Ussana, provincia di Cagliari;
2873. Trantasette abitanti del comune di Belvi, provincia d'Oristano;
2874. Centonovantatré abitanti del comune di Cossoine, provincia d'Alghero;
2875. Trentaquattro abitanti del comune di Nuragus, provincia d'Isili;
2876. Sessantacinque abitanti del comune di Capoterra, provincia di Cagliari;
2877. Quattordici abitanti del comune di Bonoreddu, provincia d'Oristano;
2878. Trentacinque abitanti del comune di Cheremule, provincia d'Alghero;
2879. Centoventicinque abitanti del comune di Anela, provincia di Nuoro;
2880. Settantasei abitanti del comune di Galtelli, provincia di Nuoro;
2881. Centocinquantacinque abitanti del comune di Uras, provincia d'Oristano;
2882. Settantanove abitanti del comune di Muros, provincia di Sassari;
2883. Cinquantasette abitanti del comune di Simala, provincia d'Oristano;
2884. Quarantaquattro abitanti del comune di Pozzomaggiore, provincia d'Alghero;
2885. Centosessantacinque abitanti del comune di Orgosolo, provincia di Nuoro;
2886. Quindici abitanti del comune di Burgos, provincia di Nuoro;
2887. Tre del Consiglio comunale di Calangianus, provincia di Tempio;
2888. Venti abitanti del comune di Marrubiu, provincia di Oristano;
2889. Ventidue abitanti del comune di Cagliari,
- Porgono domande al Senato onde ottenere che nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna vengano introdotte alcune modificazioni.
2890. Sessantadue abitanti del comune di Putifigari, provincia d'Alghero;
2891. Ottantaquattro abitanti del comune di Bortigiadas, provincia di Tempio;
2892. Diciotto abitanti del comune di Ozieri;
2893. Ottantaquattro abitanti del comune di Flussio, provincia di Cagliari;
2894. Quarantasei abitanti del comune di Tinnura, provincia di Cagliari;
2895. Sessantacinque abitanti del comune di Seui, provincia d'Isili;
2896. Undici abitanti del comune di Talana, provincia di Lanusei,

Fanno istanze acciò nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi di terreni, qualunque sia la quantità degli ademprivi.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: ESTENSIONE ALLA SARDEGNA DELLA LEGISLAZIONE SUI Bagni PENALI; DISPOSIZIONI RIGUARDO AI CAPITANI DELLA MARINA MERCANTILE.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

A nome del mio collega il ministro della marina ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

1° Per estendere ai bagni della Sardegna la legislazione vigente per quelli di terraferma (Vedi vol. *Documenti*, pag. 974).

2° Per estendere ai capitani di seconda classe ed ai patroni le penalità stabilite dai regolamenti della marina mercantile per quelli che oltrepassano i limiti della loro navigazione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 973).

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge che avranno il loro corso ordinario.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SANITÀ MARITTIMA.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge portante disposizioni penali in materia di sanità marittima. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 366. 370)

Trattandosi di un progetto già noto, domanderei al Senato se intende che ne sia data lettura prima della discussione generale.

Se non vi è domanda in contrario prescindereò dal darle lettura.

È aperta la discussione generale.

GRISA, relatore. Domando la parola.

In questo schema di legge, come ognuno ha potuto vedere, sono state fatte molte modificazioni, parte di redazione e parte anche nel merito e nella sostanza delle disposizioni.

Sarebbe dunque grande facilitazione al nostro compito se, consentendo il signor ministro, potesse la discussione che ora deve farsi condursi non sul progetto ministeriale, confrontato indi a mano a mano col progetto dell'ufficio centrale, ma immediatamente sul progetto dell'ufficio centrale medesimo.

Non ho bisogno di dire che il signor ministro è stato chiamato nel seno dell'ufficio, e che quivi ha approvato la quasi totalità delle osservazioni e delle modificazioni che sono state fatte dall'ufficio centrale.

Proporrei quindi qual mezzo, come diceva, di facilitazione nella discussione, che si prendesse a base il progetto presentato dall'ufficio, salvo a farvi quelle lievi modificazioni che potessero occorrere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sono lieto di poter dichiarare che il Ministero avendo dato la sua adesione alle modificazioni proposte dall'ufficio allo schema su cui si è aperta la discussione, io consento di buon grado che questa abbia luogo sul progetto dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e darò lettura degli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. Chiunque introduca nello Stato o faccia in qualunque modo comunicare con quelle persone o cose procedenti dal mare e non ammesse ancora a libera pratica, sarà punito colla reclusione, se il legno d'arrivo provenga da paese di patente brutta, e con carcere non maggiore di sei mesi e multa non maggiore di lire 1000, se proceda da luogo di patente netta, salvo l'applicazione, a termini del Codice penale, di quelle maggiori pene a cui potesse farsi luogo per circostanze aggravanti di ribellione, rottura, uso d'armi o altra violenza qualsiasi. »

(È approvato.)

« Art. 2. Chiunque al fine di esimere sé od altri, o di sottrarre merci o cose mobili qualunque dalle discipline sanitarie prescritte nei punti d'approdo formi una patente o una carta sanitaria qualsiasi falsa, o ne falsifichi una vera, o faccia uso di patenti, cui suposse false o falsificate, sarà punito colla reclusione.

« Incorrerà nella stessa pena il capitano, il quale collo scopo medesimo occultasse la propria patente, o ne producesse una non sua, comunque regolarmente spedita e non alterata nella forma. »

(È approvato.)

« Art. 3. Qualunque agente del Governo all'estero che sia suddito sardo, e qualunque ufficiale ed impiegato sanitario, il quale nell'emettere un certificato o una dichiarazione, o nel fare una relazione in materia sanitaria, alterasse scientemente o dissimulasse i fatti in modo da esporre a pericolo la salute pubblica, sarà punito colla reclusione.

« La pena sarà di carcere e multa, se gli agenti o ufficiali s'annominati abbiano, per colpevole negligenza, ommesso d'informare le autorità competenti di fatti ad essi noti, li quali potessero essere cagione di pericolo alla salute pubblica, ovvero abbiano permesso o tollerato che venissero in qualunque modo violate o trascurate le discipline sanitarie. »

GIOIA, relatore. Nell'articolo quinto del progetto ministeriale era detto: *Qualunque agente del Governo all'estero e qualunque ufficiale od impiegato, ecc. ecc.*

Leggendo questo articolo è parso che fosse meno esatto il dire che tutti gli agenti del Governo all'estero dovessero essere sottoposti alle pene pronunciate in questa legge.

Se infatti gli agenti del Governo all'estero fossero sudditi forestieri, evidentemente non si potrebbe ritenere che essi fossero soggetti alla nostra giurisdizione.

L'ufficio ha dunque stimato necessario di aggiungere alle parole: *Qualunque agente del Governo all'estero* le

altre: *che sia suddito sardo*. E questa correzione credo che in massima corra bene.

Se non che è parso a taluni che per la disposizione dell'articolo 7 del Codice penale potesse pur avverarsi che anche l'agente forestiere fosse in alcuni casi punito dalle nostre leggi. All'articolo 7 del Codice penale si legge così:

« Sarà condannato e punito a termini del presente Codice lo straniero che, essendosi in estero territorio reso colpevole di un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, delle cedole od obbligazioni dello Stato, fosse arrestato nei regii Stati o consegnato da altri Governi. »

Dando pareva potersi indurre che nel caso che l'agente forestiere, il quale avesse spedito, poniamo, patenti false, venisse nel nostro Stato o fosse consegnato dal Governo cui appartiene, si potrebbe procedere almeno in questi due casi contro di lui, e sottoporlo efficacemente a giudizio.

Ora non basterà che anche solo in qualche caso possa avverarsi che l'agente forestiere sia soggetto alla nostra giurisdizione perchè l'articolo sia mantenuto nella sua primitiva generalità senza l'appiccico di alcuna limitazione o restrizione?

Per queste considerazioni l'ufficio centrale si induce ora a proporre che sia soppresso l'inciso aggiunto nell'articolo 1° cioè, che sia suddito sardo, e invece si aggiunga un'alinea che dica così:

« Le pene di cui sopra saranno applicate anche agli agenti forestieri nei casi previsti dall'articolo 7 del Codice penale. »

A questa maniera pare che si lascierebbe alla disposizione tutta la sua generalità, e coll'alinea si farebbe luogo, almeno per certi casi speciali, all'applicazione dell'articolo 7 del Codice suddetto.

PRESIDENTE. Sarebbe il primo alinea?

GIOIA, relatore. Sarebbe il secondo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io dubito assai che secondo l'articolo 7 del Codice penale si possa comprendere un suddito estero nel caso d'infrazione ad alcune delle disposizioni della presente legge.

In quell'articolo si provvede al caso in cui uno straniero possa essere punito a termini delle nostre leggi quando entra nel nostro territorio, o sia stato ivi tradotto per accordo con un altro governo.

Giova però notare che la disposizione di quest'articolo è tassativa. Dice in esso che lo straniero potrà essere arrestato e punito quando sia reso colpevole di un crimine contro la sicurezza dello Stato, ovvero di contraffazione del suggello, delle monete, delle cedole od obbligazioni dello Stato.

Quindi io credo, massime trattandosi di legge penale, che difficilmente potrebbe estendersi questa disposizione alla infrazione delle disposizioni speciali di cui ora trattiamo. Parmi per ciò che debbasi vedere se vogliamo, o non, che, per la specialità del caso, atteso che importa siano osservate le prescrizioni concernenti la salute pubblica, si applichi quanto dispone il Codice penale per

i reati contro la sicurezza dello Stato e gli altri tassativamente indicati nel citato articolo 7.

Per me io dichiaro che non avrei difficoltà di abbracciare l'opinione affermativa; ma in tal caso mi pare che l'alinca proposto dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale dovrebbe forse essere concepito in questi termini: che, cioè, « quando gli agenti consolari all'estero non siano sudditi dello Stato sarà ad essi applicabile la disposizione dell'articolo 7 del Codice penale. »

In questo modo estenderemmo l'articolo anche ai reati contro la sanità marittima.

Se l'ufficio centrale aderisce a che sia concepito in questi termini, io dichiaro di bel nuovo di accettarlo e di acconsentire per conseguenza che sia soppresso l'inciso, di cui il medesimo terrebbe luogo.

GIÒIA, relatore. Non so se abbia ben capito il senso delle parole pronunciate dal signor ministro, ma mi pare che quello che esso propone coincida esattamente colla proposizione fatta dall'ufficio centrale; perchè questa dice appunto:

« Le pene di cui sopra saranno applicate anche agli agenti forestieri nei casi previsti dall'articolo 7 del Codice penale. »

Lo che vuol dire che l'intendimento dell'ufficio centrale è appunto di rendere applicabile, ed estendere anche a questi casi l'articolo 7 del Codice penale. E ciò, se non erro, rientra completamente nelle idee del signor ministro. Se però egli credesse di proporre una diversa redazione, che inchiudesse la medesima idea, l'ufficio centrale non farebbe difficoltà ad accettarla.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io aveva già dichiarato, che quanto al concetto siamo perfettamente d'accordo, ma parmi che i termini nei quali l'ufficio centrale propone sia concepito l'alinca non esprimono esattamente questa idea. Dicendosi che le disposizioni di questa legge saranno applicabili ai casi indicati nell'articolo 7 del Codice penale, sembrerebbe che potesse farsi luogo all'applicazione delle pene quando si trattasse di reato contro la sicurezza dello Stato o di contraffazione alle monete ed altri ivi espressi. Mi sembra quindi più conveniente il dire che « saranno applicabili a questa legge le disposizioni dell'articolo 7 del Codice penale. »

GIÒIA, relatore. A scanso di maggior discussione l'ufficio centrale si proverà a proporre un'altra formola.

Questa sarebbe concepita in questi termini:

« Ai reati contemplati nella presente legge, ove siano commessi da agenti non sudditi sardi sarà applicabile il disposto dell'articolo 7 del Codice penale. »

Questa redazione pare chiarissima, e che renda perfettamente l'idea che si è voluto esprimere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Come già lo dichiarò l'onorevole relatore siamo d'accordo su tale redazione; egli però ha forse dimenticato la preghiera da me fattagli, di trasferire questa aggiunta tra le disposizioni generali, a vece di inserirla per alinea all'articolo 3. Io crederei perciò che si debba lasciare

nei termini in cui venne concepita, trasferendola però alla fine della legge.

GIÒIA, relatore. Questa è puramente questione di collocamento; ed a me pare che detta disposizione mettendola per alinea all'articolo 3 si trovi a miglior posto, e più naturalmente e più direttamente si connetta colle altre disposizioni dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole signor ministro sul collocamento di quest'aggiunta?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non ho fatto questa proposta che in via di semplice osservazione; se l'ufficio centrale credo più conveniente di lasciare l'aggiunta di cui si discorre per alinea all'articolo 3, non vi dissento. A me basta che sia nella legge; del resto però io ritengo che essa troverebbe meglio il suo posto fra le disposizioni generali.

PRESIDENTE. L'ufficio si riserva di trasferirla o no sì e come crederà meglio che sia; frattanto il Senato ritiene che l'ufficio centrale ha proposto di sopprimere le parole *che sia suddito sardo* nella prima parte dell'articolo 3, quindi dopo il primo alinea verrebbe come secondo alinea la proposta ora fatta dall'ufficio centrale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Parmi che si sia dimenticato di dire: *agenti all'estero*.

GIÒIA, relatore. Io credo che questo si sottintenda.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Si deve dire *agenti all'estero non sudditi*, perchè se sono nello Stato vengono puniti a termini del diritto comune.

PRESIDENTE. Aderendo l'ufficio centrale all'aggiunta di queste parole *all'estero* e non facendosi nuove osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3, il quale si trova così concepito:

« Art. 3. Qualunque agente del Governo all'estero e qualunque ufficiale od impiegato sanitario, il quale, nel rilasciare un certificato od una dichiarazione o nel fare una relazione in materia sanitaria, alterasse scientemente o dissimulasse i fatti in modo da esporre a pericolo la pubblica salute, sarà punito colla reclusione.

« La pena sarà di carcere e multa, se gli agenti o ufficiali sunnominati abbiano, per colpevole negligenza, ommesso d'informare le autorità competenti di fatti ad essi noti, li quali potessero essere cagione di pericolo alla salute pubblica, ovvero abbiano permesso o tollerato che venissero in qualunque modo violato o trascurate le discipline sanitarie.

« Ai reati contemplati nella presente legge ove siano commessi da agenti all'estero non sudditi sarà applicabile il disposto dell'articolo 7 del Codice penale. »

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvato)

« Art. 4. Chiunque risponda falsamente alle interrogazioni che gli siano fatte dagli ufficiali sanitari ai luoghi d'approdo, e nasconda a disegno o alteri fatti, li quali esposti secondo verità avrebbero potuto essere cagione che la nave e gli individui di bordo fossero soggetti a contumacia sarà punito come segue:

« Se la falsità si riferisce a casi di malattia, a bordo

anche di bastimenti con patente netta, avvenuti nel tragitto, e che appartengano alla classe di morbi, verso cui sono prescritte contumacie ed espurghi, colla reclusione.

« Se la falsità si riferisca a sostanze alterate o corrotte che facciano parte del carico, col carcere da quindici giorni a tre mesi, e con multa da lire cento a mille.

« E per qualunque altro caso di dichiarazione falsa col carcere da dieci giorni a due mesi e con multa non maggiore di lire 1000.

« Però se la dichiarazione anzidetta apparisse scompagnata dal proposito di far frode alla legge sanitaria e di fatto non avesse apportato alcun danno, si potrà discendere anche a pene di semplice polizia. »

(È approvato.)

« Art. 5. I medici sanitari, destinati dai regolamenti a bordo dei piroscafi che trasportano passeggeri, li quali occultassero alle autorità sanitarie del luogo di approdo le circostanze che erano a lor notizia sulle malattie contagiose o sospette dominanti nel luogo di partenza o negli scali intermedi toccati dalla nave, o quando tacessero i casi di malattia o di morte avvenuti a bordo durante il tragitto, saranno puniti come segue:

« Se per causa della loro deposizione o del loro silenzio il bastimento che avrebbe dovuto sottoporsi a quarantena di rigore fu invece ammesso a libera pratica, colla reclusione.

« E col carcere da tre mesi a due anni, se il bastimento avrebbe dovuto sottoporsi a quarantena d'osservazione.

« La pena potrà essere ridotta a semplice multa, non maggiore di lire 250, se per le risposte date o per le circostanze ommesse non avesse potuto derivare alcuna diversità nel trattamento contumaciale da imporsi alla nave. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il medico sanitario il quale non abbia tenuto nelle forme prescritte o non presenti alle autorità sanitarie del luogo di arrivo il giornale indicato nell'articolo 62 del regolamento sanitario internazionale sarà punito con multa non maggiore di lire 500. »

(È approvato.)

« Art. 7. Chiunque in occasione di visite sanitarie a bordo nascondesse oggetti che a termini dei regolamenti dovessero sottoporsi a disinfezione ed espurgo sarà punito col carcere non maggiore di tre mesi, ovvero con multa non maggiore di lire 500.

« Se il nascondimento abbia potuto operarsi per disattenzione e negligenza del capitano potrà quest'ultimo, abbenchè ignaro del fatto, essere condannato a multa estensibile sino a lire 500. »

GIOTA, relatore. L'ufficio centrale proporrebbe una piccola correzione: invece di dire *a termini dei regolamenti* proporrebbe si dicesse *a termini delle disposizioni in vigore*, perchè se vi fosse una qualche disposizione, che non si chiamasse *regolamento*, non cessi l'applicazione della legge. Adesso quelli che dominano la materia sono i *regolamenti internazionali*, ma siccome potrebbe anche esservi o sopravvenire qualche altra disposizione che

non si chiamasse col nome di *regolamento*, così dicendo *a termini delle disposizioni in vigore*, si viene a togliere ogni difficoltà.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io aderisco per certo, e tanto più volentieri in quanto che queste erano le precise espressioni del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione...

DES AMBROIS. Domando la parola. Io mi sono fermato sull'alfinea di quest'articolo dove si dice: *Se il nascondimento abbia potuto operarsi per disattenzione e negligenza del capitano, ecc.*, a me pare che il concetto dell'ufficio centrale sia piuttosto: *se il nascondimento abbia avuto luogo per disattenzione, ecc., ecc.*, e che questo sia solo il caso che veramente si abbia a prevedere. Se tale è il pensiero che si vuole esprimere, parmi sia più semplice il dire *se il nascondimento abbia avuto luogo per disattenzione, ecc., ecc.*, giacchè il lasciare quelle parole *abbia potuto operarsi* potrebbe ingenerare dei dubbi.

FABINA. L'articolo 7 contempla due casi affatto diversi: il primo è un caso di vero dolo; il capitano fa dolosamente una violazione di legge sanitaria; il secondo invece contempla bensì la violazione della legge sanitaria, ma non commessa dal capitano, semplicemente occorsa per sua disattenzione e negligenza.

Ora mi sembra che in tutte le legislazioni, quando si tratta di pene, si ponga una sensibile differenza tra il vero dolo, la volontà di delinquere, ed il semplice fatto di negligenza del quale profitta altri per delinquere egli stesso; nel caso nostro questa distinzione è fondamentale.

Sgraziatamente nella pena vediamo pareggiato il dolo e la semplice negligenza, perchè l'una e l'altra sono punite con la multa di lire 500.

GIOTA, relatore. (Interrompendo) C'è il carcere.

FABINA. Ma lascia la libertà di applicare il carcere o la multa; conseguentemente proporrei che nel primo caso, che è un caso di dolo, dal quale possono risultare gravissimi danni alla società civile ed a tutto lo Stato, si mettesse il carcere e la multa; e nel secondo caso non si mettesse che la multa per statuire quella differenza nelle pene, che è consona all'indole della giurisdizione comune. Proporrei dunque che invece dell'orvero si mettesse *con carcere di tre mesi, e multa di lire 500*, lasciando la multa nel secondo caso per differenziare due casi così diversi.

GIOTA, relatore. L'onorevole preopinante non ha considerato che nella prima parte dell'articolo 7 si parla di multa non maggiore di lire 500, e nell'alfinea si parla di multa estensibile sino a lire 500.

FABINA (Interrompendo). È lo stesso.

GIOTA, relatore. Ma nel primo caso può sempre aggiungersi il carcere: il che pur fa una notevole differenza da caso a caso. Spetterà poi naturalmente alla prudenza dei tribunali di applicare queste diverse gradazioni di pena, secondo la maggiore o minore intrinseca malizia del reato.

In tutti i modi l'ufficio centrale non fa difficoltà a riconoscere che l'emendamento dall'onorevole preopi-

nante proposto non manca di buone ragioni, e dichiara in conseguenza di non opporsi che alla particella ovvero si sostituisca la particella congiuntiva e, con che sarebbe adempito il concetto dell'onorevole preopinante.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Poichè vedo che l'ufficio centrale è d'accordo col preopinante, l'onorevole senatore Farina, dichiaro dapprima che parmi giustissima l'osservazione dell'onorevole senatore Des Ambrois, e che credo espresso esattamente il concetto dell'ufficio centrale e del Governo nell'alinea di quest'articolo adoperandovisi le parole proposte dal medesimo preopinante. Soggiungo quindi che è pure, a mio avviso, ragionevole l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Farina, ed aderisco perciò che invece di dire che nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo la negligenza sarà punita col carcere di tre mesi ovvero con la multa di lire 500, si dica col carcere non maggiore di tre mesi e con la multa non maggiore di lire 500.

PRESIDENTE. Si direbbe e con la multa invece di ovvero.

GIÒIA, relatore. E con multa non maggiore di lire 500.

Quanto all'altro emendamento proposto nell'alinea io credo che possa andar bene il dire: *se il nascondimento abbia potuto operarsi.* Ma chi volesse modificare in meglio la frase, potrebbe dire: *se il nascondimento si sia potuto operare per disattenzione e negligenza del capitano, ecc.*

STABA. *Se il nascondimento è avvenuto: se non è avvenuto non si punisce.*

GIÒIA, relatore. Ma qui si vuole appunto dire che il fatto sia accaduto, mercè la opportunità somministrata al nasconditore dalla negligenza del capitano; onde è che avvertitamente si sono adoperate le parole: *si sia potuto.*

Ad ogni modo la questione è meramente di parole, nè vale perciò la pena d'insistervi. Io, quanto a me, accetterò senza più la diversa redazione proposta.

PRESIDENTE. Si rileggerà l'articolo 7 come fu emendato:

« Art. 7. Chiunque in occasione di visite sanitarie a bordo nascondesse oggetti che a termini delle disposizioni in vigore dovessero sottoporsi a disinfettazione ed esurgo sarà punito con carcere non maggiore di tre mesi, e con multa non maggiore di lire 500.

« Se il nascondimento è avvenuto per disattenzione e negligenza del capitano potrà quest'ultimo, abbenchè ignaro del fatto, essere condannato a multa estensibile sino a lire 500. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 8. Chi avrà con proposito deliberato rotta una contumacia, sarà punito come segue:

« Se la contumacia sia di rigore, colla reclusione;

« Se la contumacia sia di semplice osservazione, col carcere non minore di sei mesi.

« La pena sarà di multa non maggiore di lire 250, se

la violazione sia accaduta per imprudenza o disattenzione. »

(È approvato.)

« Art. 9. Si intende rotta una contumacia, quando un individuo, in quella compreso, si metta a contatto con persone di libera pratica, o dia alle medesime oggetti ancora sottoposti a quarantena, o quando un individuo in pratica si metta in comunicazione con persone o con oggetti in quarantena, e torni poi a comunicare con persone in pratica. »

(È approvato.)

« Art. 10. La violazione dei recinti quarantenari e dei lazzeretti sia che avvenga per parte dei quarantenanti, li quali, eludendo le vigilanze consuete, si rechino in luoghi di pratica, sia che accada per parte d'individui che entrino indobitamente in quei recinti, se non è seguita da alcuna comunicazione, è punita col carcere non eccedente un mese, ovvero con multa non eccedente le lire 250. »

(È approvato.)

« Art. 11. Il capitano di bastimento, che non dichiarerà all'ufficio di sanità nel punto di approdo la qualità delle materie componenti il suo carico, sarà punito come segue:

« Se le materie del carico sono di loro natura soggette a corruzione o putrefazione, o si compongono di pelli, cuoia e spoglie di animali, siano fresche, seuche o salate, colla pena del carcere da quindici giorni a tre mesi, o con multa dalle lire 250 alle 2000;

« Se di sostanze non soggette di loro natura a decomposizione, fermentazione o corruzione, colla pena di semplice polizia. »

(È approvato.)

« Art. 12. La pena sarà d'un anno di carcere e della multa di lire 500 a 2000 quando le materie non dichiarate già fossero, a saputa del capitano, corrotte e degradate in modo da riuscire pregiudizievoli alla pubblica sanità. »

(È approvato.)

« Art. 13. Se per difetto della dichiarazione di cui all'articolo 11 si sarà effettuato lo sbarco o l'introduzione di oggetti nocivi all'insaputa dell'Autorità sanitaria del luogo, la pena stabilita nell'articolo precedente sarà aumentata di un grado. »

(È approvato.)

« Art. 14. Quando, per effetto della introduzione di sostanze alimentari o bevande guaste o corrotte, di medicinali alterati o sofisticati, e di pelli e cuoia infette da carbonchio, ne siano derivati casi di morte o di mullattie, il capitano sarà punito col carcere per tre anni e colla multa di lire tre mila. »

(È approvato.)

« Art. 15. Il capitano di bastimento che si rifiutasse di distruggere o gettare in mare la parte del carico giudicata nociva alla pubblica sanità, sarà punito con multa dalle lire 200 alle 2000. »

(È approvato.)

« Art. 16. Gli uffiziali e gli agenti sanitari, li quali

avessero permesso o tollerato lo sbarco e introduzione di oggetti saputi nocivi alla pubblica sanità, saranno puniti col carcere da uno a tre anni.

« Colla stessa pena saranno pure puniti i periti chiamati d'ufficio, i quali colle loro dolose dichiarazioni avessero contribuito allo sbarco e introduzione dianzi indicati. »

(È approvato.)

« Art. 17. Il capitano che intraprenda un viaggio di lunga corso o di grande cabotaggio senza essere munito della cassetta di medicinali prescritta dai regolamenti sanitari e della dichiarazione del perito chimico designato dall'autorità sanitaria del luogo di partenza, che comprovi le qualità e quantità di detti medicinali, sarà punito con multa estensibile a lire 250. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il capitano che in un viaggio di lungo corso o di grande cabotaggio imbarchi un numero di passeggeri eccedente quello stabilito dai vigenti regolamenti, in relazione alla portata, dimensione e capacità del bastimento, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e con multa per ogni passeggero eccedente dalle lire 100 alle 500. »

(È approvato.)

« Art. 19. Il capitano che saltasse per lunghi viaggi con passeggeri a bordo senza che prima siano stati sottoposti alla visita sanitaria, a termini dei regolamenti, o che avesse imbarcato clandestinamente individui senza curarne la iscrizione nella patente di sanità, sarà punito con multa dalle lire 100 alle 500. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il capitano che avesse imbarcato o trasportato individui che dalla visita sanitaria fossero stati prima riconosciuti affetti da malattia contagiosa, o in altro modo pericolosa per la salute delle persone a bordo, sarà punito col carcere da uno a tre mesi, e con multa estensibile a lire 500.

« Qualora si tratti di malattia annoverata fra quelle contro le quali sono dalla legge prescritte contumacie ed espurghi, la pena sarà della reclusione. »

(È approvato.)

« Art. 21. Il capitano convinto di aver lasciato mancare per propria colpa i viveri necessari al sostentamento delle persone del suo bordo o di non aver rinnovato negli scali intermedi le provviste alimentari alterate, e l'acqua corrotta, quando ne aveva la possibilità, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa estensibile a lire 1000. »

(È approvato.)

« Art. 22. Il capitano che levata l'ancora o lungo il viaggio contravvenisse volontariamente alle disposizioni prese dall'autorità sanitaria locale e ad esso comunicate per lo sgombramento del corridoio destinato agli alloggi dei passeggeri a bordo o in altro modo variasse le dimensioni e la posizione delle cuccette, in opposizione a quanto è prescritto dai regolamenti sul trasporto dei passeg-

geri, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e con multa da lire 100 a 500. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il capitano il quale non siasi munito del numero dei salvagente e di imbarcazioni prescritto dai regolamenti, in proporzione della portata della nave, sarà punito con multa da lire 250 a 1000.

« Se durante la traversata siasi verificata alcuna disgrazia, a cui si sarebbe potuto riparare quando si fossero trovati a bordo gli oggetti come sopra mancanti, alla pena della multa sarà aggiunta quella del carcere estensibile a mesi sei. »

(È approvato.)

« Art. 24. Il capitano che abbia ingannato l'autorità sanitaria del luogo di partenza, facendo dichiarazioni false o incomplete, o adoperandosi in altro modo qualunque per esimersi dalle ispezioni sanitarie di bordo dirette ad accertare le condizioni igieniche della nave, la qualità dei viveri e la capacità della nave relativamente al numero delle persone imbarcate, sarà punito con multa da lire 100 a 500. »

(È approvato.)

« Art. 25. Il medico sanitario di bordo, convinto di essersi rifiutato alla assistenza dei malati a bordo o di avere commesso altre gravi mancanze nello adempimento dei doveri ad esso imposti dai relativi regolamenti, sarà punito col carcere da uno a sei mesi e con multa da lire cento a cinquecento. »

(È approvato.)

« Art. 26. Gli agenti del servizio sanitario eserciteranno esclusivamente la polizia giudiziaria per ogni qualsiasi reato nei lazzeretti, nei luoghi destinati alla contumacia, ed altri riservati. Nelle altre parti del loro distretto la eserciteranno per i reati contro la sanità marittima in concorrenza cogli uffiziali di cui all'articolo 44 del Codice di procedura criminale.

« Non potranno esercitare queste funzioni prima di avere prestato giuramento avanti il tribunale provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 27. I reati per infrazioni alle leggi sanitarie sono giudicati dai tribunali ordinari, fatta solamente eccezione per le contravvenzioni di semplice polizia commesse nel recinto dei lazzeretti e altri luoghi riservati, il giudizio delle quali apparterrà alle autorità sanitarie. »

(È approvato.)

« Art. 28. Il commissario di sanità del porto di Genova, e i consoli di marina nelle altre direzioni marittime, conosceranno delle anzidette contravvenzioni, assistiti, il primo da un applicato di sanità, e i secondi dal viceconsole o da altro impiegato degli uffici sanitari che verranno chiamati a fare ufficio di segretari. »

(È approvato.)

« Art. 29. Dalle sentenze profferite dal commissario o dai consoli si darà appello al direttore generale di Genova, al quale si aggiungeranno due delegati del Consiglio sanitario marittimo.

« Un terzo, delegato pure da questo Consiglio medesimo, sosterrà le parti di Pubblico Ministero. Le funzioni di segretario saranno adempite da un agente od impiegato del servizio sanitario, a tal uopo designato dal direttore generale.

« L'appello dovrà essere notificato, entro otto giorni da quello in cui fu pronunciata la sentenza, all'ufficio del commissario o del console, che hanno pronunciato la prima sentenza, e questi ne darà avviso al direttore generale, che fisserà il giorno per la nuova discussione e per la spedizione dell'appello. »

(È approvato.)

« Art. 30. Le citazioni si faranno mediante semplice avviso sottoscritto dall'autorità che procede e verranno intimare tanto ai contravventori quanto ai testimoni per opera d'una guardia sanitaria a ciò destinata dalla stessa autorità.

« Il procedimento si farà in modo al tutto sommario, sentito però sempre l'imputato nelle sue difese. »

(È approvato.)

« Art. 31. Ove l'imputato non comparisse in persona, nè per mezzo di procuratore speciale, sarà giudicato in contumacia. Qualora però fosse impedito di comparire per causa delle regole sanitarie, si sospende il giudizio finchè abbia terminata la quarantena. Ove poi fosse impiegato in un lazzaretto od altro luogo di riserva, per cui fosse tenuto ad abituale sequestramento, se non si costituisse un procuratore gli verrà questo assegnato d'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 32. Ogni infrazione delle leggi e dei regolamenti sanitari marittimi, per cui non è stabilita nella presente legge una pena speciale, è punita con pene di polizia. »

(È approvato.)

« Art. 33. Per qualunque reato contemplato nella presente legge senza speciale designazione di persone si applicherà sempre il massimo della pena, se i colpevoli abbiano un impiego o ufficio sanitario qualunque. »

(È approvato.)

« Art. 34. Qualunque comandante della forza pubblica, il quale richiesto dalle autorità sanitarie ricusasse di far agire per un servizio a questo affidato la forza posta sotto i suoi ordini, sarà punito a termini dell'articolo 233 del Codice penale.

« Ogni altra persona che, richiesta in caso di urgenza, abbia ricusato la sua cooperazione pel servizio sanitario, sarà punita con multa estensibile a lire 200. »

(È approvato.)

« Art. 35. Le infrazioni previste nella presente legge saranno esenti da qualunque pena qualora non fossero commesse che per forza maggiore o per portar soccorso

in caso di grave pericolo, purchè siane stata immediatamente fatta la dichiarazione all'autorità competente. »

(È approvato.)

« Art. 36. Potrà anche essere liberato da ogni inquisizione o pena colui che, avendo dapprima alterato la verità o trascurato di dirla nei casi preveduti dalla presente legge, riparerà l'ommissione o ritratterà il già detto avanti che siane potuto risultare verun danno per la pubblica sanità o che siansi conosciuti i medesimi fatti per altra via. »

(È approvato.)

« Art. 37. Le disposizioni contenute nella presente legge in cui è fatta menzione dei capitani, saranno in pari modo applicabili ai Padroni di bastimento. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che si potrebbe prescindere dalle parole *in pari modo*.

GIÒIA, relatore. Non c'è difficoltà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37, omesse le parole *in pari modo*.

Chi intende approvarlo si alzi.

(È approvato.)

« Art. 38. È derogato all'editto dell'11 ottobre 1831 e ad ogni altra disposizione delle leggi e regolamenti in quanto sono contrari alla presente. »

(È approvato.)

Prima che si proceda allo squittinio segreto, avverto il Senato che non potrà essere convocato nè domani e forse nemmeno lunedì perchè il progetto di legge relativo al Codice penale militare, di cui si è distribuita la relazione, non potrebbe immediatamente venire in discussione.

Così pure, benchè sia stata consegnata alle stampe la relazione del progetto relativo agli adempivi, tuttavia siccome i signori senatori vorranno riservarsi il tempo di studiarla, perciò nemmeno tale progetto potrebbe essere oggetto di prossima adunanza.

Dunque mi riservo di convocare il Senato quando sia trascorso il termine sufficiente perchè ognuno possa rendersi conto degli studi fatti tanto sull'uno come sull'altro dei progetti suaccennati.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	47
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 14 APRILE 1859

- 18 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Formazione e costituzione degli uffizi — Presentazione di due progetti di legge: 1° Fortificazioni di Alessandria; 2° Lavori nel bagno di Genova — Discussione del progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Discorso contro il progetto e proposta della questione pregiudiziale del senatore Musio — Risposta del senatore Mameli, relatore, a confutazione degli appunti e della proposta del senatore Musio — Osservazioni ed istanze del senatore Gallina — Spiegazioni del senatore Musio in ordine alla proposta fatta — Risposta del ministro delle finanze — Considerazioni ed appunti del senatore Sclopis — Spiegazioni del ministro delle finanze — Resoconto del senatore Mameli, relatore, delle petizioni relative alla legge in discussione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

DI SAN MARTINO, segretario, legge il verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2897. Quarantadue abitanti del comune di Cargeghe, provincia di Sassari;
2898. Vent'otto abitanti del comune di Codrongianus, provincia di Sassari;
2899. Ventisei abitanti del comune di Esporlatu, provincia di Nuoro;
2900. Venti abitanti dei comuni di Orani e d'Onifori, provincia di Nuoro;
2901. Otto componenti i Consigli comunali di Tiesi e Cheremule, provincia d'Alghero;
2902. Venti abitanti del comune di Barrali, provincia di Cagliari;
2903. Cinquantotto abitanti del comune di Orotelli, provincia di Nuoro;
2904. Venticinque abitanti del comune di Arzana, provincia di Lanusei;
2905. Quaranta abitanti del comune di Nughedu, provincia di Oristano;
2906. Cinquantatré abitanti del comune di Seui, provincia di Isili;
2907. Ventisette abitanti del comune di Villa Salto, provincia di Isili;
2908. Ottantatré abitanti del comune di Silius, provincia di Cagliari;
2909. Settanta abitanti del comune di Usasasai, provincia di Isili;

2910. Ventisette abitanti del comune di Soddi, provincia d'Oristano;
2911. Ventinove abitanti del comune di Ala, provincia di Ozieri;
2912. Novantotto abitanti del comune di Nurri, provincia di Isili;
2913. Venti abitanti del comune di Siddi, provincia di Isili;
2914. Cento quarantadue abitanti del comune di Tiasi, provincia di Sassari;
2915. Trentaquattro abitanti del comune di Orani, provincia di Nuoro;
2916. Trentanove abitanti del comune di Meano, provincia di Oristano;
2917. Quarantatré abitanti del comune di Sorso, provincia di Sassari;
2918. Cento ventidue abitanti del comune di Isili;
2919. Settantacinque abitanti del comune di Villanova Forru, provincia d'Isili;
2920. Trentacinque abitanti del comune di Gadoni, provincia d'Isili;
2921. Cento trentadue abitanti del comune di Ghilarza, provincia d'Oristano,
- Porgono istanze acciò vengano introdotte delle modificazioni al progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna.
2922. Quarantaquattro abitanti del comune di Serramanna, provincia di Cagliari;
2923. Sessantasei abitanti del comune di Ardauli, provincia di Oristano,
- Domandano che nel progetto sull'abolizione degli

TORNATA DEL 14 APRILE 1859

ademprivi nell'isola di Sardegna la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque sia la quantità dei terreni.

Da pure lettura della formazione e costituzione degli Uffici.

ORTEGGIO DEGLI UFFIZI.

UFFICIO I.

Elena — Dabornida — Moris — Vesmo — Chiodo — Ambrosetti — D'Azeglio Massimo — Sauli Ludovico — Audiffredi — Balbi-Piovera — Pamparato — Montezemolo — Pallavicino-Mossi — Billet — Farina — Persoglio — Di Pollone — Forest — Ricci.

UFFICIO II.

Brignole Sale — Lazzari — D'Angennes — Di Colobiano — Pinelli — Riberi — Plans — Des Ambrois — Picolet — Cataldi — Collegno Luigi — Pallavicini Ignazio — Mosca — Di San Martino — Riva — Mameli — Deforesta — Roncalli — Gioia.

UFFICIO III.

Tornielli — Manno — Dalla Valle — Stara — Areso — Rossi — Plezza — Paleocapa — Musio — De Cardenas — Nigra — Malaspina — Gonnat — Marioni — Calabiana — S. A. B. il Principe Eugenio — Breme — Albini — Serra.

UFFICIO IV.

Maestri — D'Azeglio Roberto — Oneto — Cibrario — La Marmora — Jacquemond — De Maugny — Cadorna — Conelli — Di Castagnetto — Caccia — Sauli Francesco — Durando — Colla — Girod — De Sonnaz — Bona — Casati — Cotta.

UFFICIO V.

Quarelli — Regis — Di San Marzano — Gallina — De Ferrari Duca di Galliera — Doria — Giulio — Massa-Saluzzo — Borromeo — De Ferrari — Sella — Cantù — Franzini — Cagnone — Della Plarnargia — Prat — Imperiali — Laconi — Sclopis.

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI.

UFFICIO I.

Presidente Di Pollone — Vice-Presidente Chiodo — Segretario Farina.

SESSIONE 1859 — SENATO DEL REGNO — Documenti, 14

UFFICIO II.

Presidente Des Ambrois — Vice-Presidente Gioia — Segretario Riva.

UFFICIO III.

Presidente Stara — Vice-Presidente Marioni — Segretario De Cardenas.

UFFICIO IV.

Presidente De Sonnaz — Vice-Presidente Cibrario — Segretario Jacquemoud.

UFFICIO V.

Presidente Sclopis — Vice-Presidente Regis — Segretario Cagnone.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: FORTIFICAZIONI D'ALESSANDRIA; LAVORI NEL BAGNO DI GENOVA.

LANZA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

LANZA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati.

Il primo per convalidazione di una maggiore spesa per le fortificazioni di Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 925.)

Il secondo per autorizzazione di una maggiore spesa in aggiunta al bilancio del 1859 per lavori al bagno di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 927.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione della legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Docum.*, pag. 199, 212.)

Trattandosi di un progetto di legge piuttosto lungo, io precinderei, se il Senato non fa osservazioni in contrario, dal dare lettura degli articoli.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora dichiaro aperta senz'altro la discussione generale su quel progetto di legge.

La parola è al senatore Musio.

MUNDO. Signori senatori, prima di entrare in materia vi prego di voler ascoltare benignamente due mie dichiarazioni.

Nè oggi, nè ora 45 anni, fui uomo di cuore e di mente che stigmatizzando nei modi più severi l'editto 21 maggio 1814, abbia giammai dubitato che re Vittorio Emanuele I fosse uomo di cuore retto e di animo generoso. In quell'editto si ebbe l'imperdonabile torto di voler cancellare con un tratto di penna quindici anni di storia ed abolire una novella esistenza sociale. A quell'editto si può rimproverare con Tacito che non è dato ad alcuna legge il potere di cancellare la memoria del passato ed abolire la coscienza del genere umano.

Ma posteri e contemporanei sono sempre d'accordo nel credere che re Vittorio Emanuele I visse e morì, regnò e scese dal trono col cuore senza macchia e come re sempre dabbene.

Quello che avvenne per l'editto 21 maggio 1814 e pel suo autore, oggi avviene a me per la legge proposta sugli ademprivi e pei suoi proponenti.

Colla stampa che io ho avuto l'onore di distribuire al Senato ho fatto la censura della legge, ed oggi non ne farò l'elogio; oggi ripeterò che essa è inesatta nel suo principio fondamentale, è infelice ne' suoi mezzi d'esecuzione, ingiusta nei suoi effetti e dannosa molto ai comuni, più dannosa allo Stato, meritevole di figurare fra le leggi del secolo x e non fra quelle del secolo xix. Insomma dirò che essa parmi non meritare nè la sanzione di un Parlamento italiano, nè la firma del figlio di Carlo Alberto che porta la mano sulle gloriose opere del magnanimo suo padre non per demolirle, ma per farle più durature.

Ma nei modi più espliciti e con tutta la convinzione dell'animo mio devo dichiarare che quanto posso dire contro la legge in nulla minimamente risale ai suoi proponenti.

Coi documenti alla mano, e colla orale testimonianza che invocherò dentro questo Senato, io credo di dimostrare che l'onorevole signor ministro delle finanze andò di molto errato intorno alle cose scritte nella sua relazione.

Ma se tali cose vacillano molto dal lato della verità, una sola verità non vacilla ed è quella delle sue rette intenzioni e delle sue generose idee.

Meglio che i miei detti lo dimostreranno i suoi fatti. Egli crede sinceramente che questa legge racchiuda immensi benefizi per la Sardegna e gli gode già l'animo di immaginarsela vestita in abito di gala, ma quando vedrà che l'abito ingemmato a nozze è nella carta reale del 1839, quando vedrà che questa legge non dà ma toglie gli abiti nuziali alla Sardegna e la lascia più a lungo nuda alle inclemenze che soffre, allora sono per nessuno che l'onore, la probità e la coscienza del signor ministro lo metteranno d'accordo con me.

L'altra dichiarazione concerne intieramente me solo.

Voi ricordate, o signori, che in principio della sessione io avevo chiesto una specie di congedo illimitato per provvedere e preaccennava a gravissime ragioni di

ufficio e di famiglia che non mi consentivano l'onore di essere quest'anno con voi.

Come ciò si seppe in Sardegna, e si seppe appena presentata questa legge, io ebbi da tutte le parti lettere, preghiere, istanze, eccitamenti, affinchè venissi in Senato a prender parte alla discussione della legge.

Risposi negativamente a tutti e scensalomi colla impossibilità del mio viaggio, promisi di fare da Nizza quanto nella via del dovere e della giustizia avrei potuto fare pel mio paese. Infatti scrisi le note presentate al Senato ed in esse io dichiarava di stampar quelle note perchè non poteva venir in Senato a trattare personalmente l'argomento.

Intanto io scriveva una lettera ad un mio collega qui presente, gli esponeva tutto il pino delle mie idee; gli dicevo di non poter venire in Senato, ma lo pregavo che ove egli pur fosse del mio avviso difendesse in Senato l'opinione comune.

La sera di sabato 19 marzo io riceveva la sua risposta, egli dichiarava di essere parimente del mio avviso, dichiarava la legge illogica ed irrazionale; diceva che l'avrebbe combattuta anche solo, e lamentava come la più grave sventura per la Sardegna che io non potessi associare alla sua la mia voce autorevole, come egli diceva, in questa materia.

Letta la lettera deliberai subito di partire. L'indomani, domenica 20 marzo, a ore 7 di mattina personalmente mi recai all'ufficio telegrafico, gli trasmisi un dispaccio elettrico che sarà registrato in esso ufficio per fargli sapere la mia deliberazione.

Partii, venni, ma trovai che l'uomo che era pronto a morire e combattere solo come Orazio al ponte mi ricusava persino gli aiuti di Clelia ed era passato nel campo Toscano.

Non ne dirò di più, e se questo incidente mi avesse solamente recato lo svantaggio di essere lasciato solo da colui, che con immenso mio sacrificio mi trascinava da Nizza a Torino, me ne sarei rimasto attonito e muto. Ma vi ha molto di più! Ed è, che io non so in qual modo si è trovata la via di preoccupare tutte le opinioni dell'idea d'un immenso beneficio racchiuso in questa legge, cosicchè, qualche ministro e molti senatori non mi hanno dissimulato la loro meraviglia, che, mentre tutti i Sardi come un coro di angeli applaudiscono alla legge, e benedicono ad essa come ad una manna piovuta dal cielo, io, io solo abbia la mala grazia e la sfrontatezza di non unire i miei agli universali applausi; quindi a me tocca lo sconforto di sapere già esaurita la mia voce anche prima di essere udito! Mi tocca la taccia dell'uomo arrogante che s'inebbria alle chimere del proprio orgoglio! E quello che è più, mi tocca il dolore di essere riguardato come chi fa la guerra al bene del proprio paese, e come chi impedisce un atto eminentemente benefico, a tutti notorio, e da tutti unanimemente benedetto!

Ahi se fosse vero che questa legge è un'alba di vita novella, è un raggio di novello sole per la Sardegna, se fosse vero che dessa sola può stabilire il pastore nel suo focolare domestico e nel santuario della sua famiglia,

centro dove solo può vivificarsi quel nobile sentimento che è principio di civiltà e causa di piccole e grandi virtù!... Ah! se fosse vero che questa legge meglio e più presto di ogni altra conduce la Sardegna ad una meta cotanto da me sospirata!... Ah!... se tutto ciò fosse vero; se solamente fosse vero una parte di ciò... veruno correrrebbe prima di me ad imprimerle un bacio di benedizione, e questo bacio sarebbe anche un compenso di letizia alle cento non ignote amarezze che mi ha costato l'abolizione dei feudi; e sarebbe in pari tempo bacio di eterno amore pel paese cui è destinata a felicitare e di eterna gratitudine verso coloro che l'hanno proposta.

Ma se mai fu necessario di chiarire bene le idee fin dall'esordio e pronnettere nitidamente lo stato della questione come suol dirsi in retorica oggi è quel giorno in cui si scambia la cosa buona coi suoi mezzi cattivi e si confonde la prima colla seconda parte della legge; buona la prima parte, non buona la seconda.

La prima parte della legge proclama l'abolizione dell'ultimo superstite avanzo degli ademprivi. Questa prima parte della legge racchiude un vero beneficio; essendo benefica e santa, questa non ha e non può avere contraddittori e a questa applaudiscono tutti e benedico anch'io.

• La seconda parte della legge concerne ai suoi mezzi di esecuzione ed attribuisce al Governo ora due terzi, ora la metà di tutto ciò che per diritto può legalmente appartenere ai comuni.

Ora chi non vede che la prima parte della legge non può confondersi colla seconda? che la prima parte della legge può avere tutti i suoi effetti, sia che il Governo abbia la metà, i due terzi, o nulla, ed i comuni la metà, i due terzi o tutto? quindi uno può applaudire alla prima parte come benefica e santa e contraddire alla seconda come rovinosa ed ingiusta.

A questa seconda parte della legge non contraddico solo io, ma la Sardegna intera, e non già contraddico oggi perchè agitata dalla stampa; essa contraddisse l'anno scorso quando venne eccitata dal Governo a deliberare nei Consigli provinciali e divisionali. Il solo Consiglio divisionale di Cagliari presieduto dall'onorevole commissario regio non ebbe tempo a deliberare, ma riferivasi alle deliberazioni dei Consigli provinciali; ma siccome nei Consigli provinciali si è protestato contro questa seconda parte della legge ed esso Consiglio si è riferito alle deliberazioni dei Consigli provinciali, perciò deve dirsi che ha protestato anche contro di essa il Consiglio divisionale di Cagliari.

Ora poi 222 sono le petizioni già state presentate, ed altre sono in via. Queste petizioni sono coperte delle firme di 14 a 15 mila persone.

Le firme sono quelle dei consiglieri, dei capitoli dell'alto clero, e del rimanente della popolazione, comprese in qualche luogo le donne, come credo che avrà potuto vedere l'onorevole signor relatore nelle potizioni della sua provincia.

L'onorevole commissario regio potrebbe volete molte petizioni nelle quali sono firme di parenti ed amici suoi,

ed in quella di Decimo la firma dello stesso suo fratello tanto caro anche a me.

Non è dunque con inni di gioia, con coro di benedizioni unanimi, ma colle lacrime agli occhi, ma con un coro unanime di lamenti che la seconda parte della legge è accolta nella Sardegna, e vi eccita e vi mantiene negli spiriti una perturbazione immensa. Questo coro non si oppone già al bene, contenuto nella prima parte della legge, ma al male contenuto nella seconda; l'opposizione si fa non ad un beneficio, ma ad un danno e danno estremo, giacchè nel solo diritto a questi beni stava ed è riposta la speranza di avere strade comunali, e tante altre cose necessarissime ad un primo e vero movimento di vita, non che a potersi abbigliare a festa. Resta dunque chiarito che la legge in quanto è benefica nella prima parte è universalmente applaudita, ma nella seconda parte è universalmente lamentata.

Premesse queste dichiarazioni io entro in materia, ma per ora non entrò nel merito, giacchè devo proporre una quistione preliminare ed è quest'essa.

Un fatto preesistente alla legge e tale che non si può riprodurre; un fatto di sua natura speciale, specialissimo, anzi unico ed individuo nell'ordine suo, che non può essere generalizzato, perchè non trova elemento di sintesi né nella logica dell'uomo, né in quella del legislatore che è l'uomo innalzato alla suprema sapienza; un fatto di sua natura contenzioso, non solo deducibile, ma già dedotto in giudizio, e per cui pendono molte liti; un fatto che è il riassunto di diritti acquisiti, di cose giudicate, di altri fatti solennemente compiuti anche in via legislativa; un fatto che è stato oggetto di tutti i giudicati della delegazione feudale, e poi in secondo grado di giurisdizione dalle sentenze del supremo Consiglio, sentenze le quali sono state mandate ad esecuzione con appositi decreti esecutivi della delegazione medesima, e da ultimo da un decreto reale; un fatto involvente una formale quistione di mio e di tuo, e quindi vera quistione di proprietà conservata e resa intangibile dallo Statuto; un fatto che lo Statuto riserva espressamente ed esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria; un simile fatto può, contro lo Statuto, essere proposto alla discussione ed alla sanzione dell'autorità legislativa in un modo postumo al fatto istesso, contemporaneo a litigi che sono in corso, di esistenza proambola a litigi imminenti o preventivi di una futura sentenza, impeditivi della libertà dei giudizi, e contrario alla loro indipendenza costituzionale? Ecco la quistione.

Nel foglio volante con cui ho accompagnato la distribuzione delle mie note, io le ho formolate antecedentemente da tre settimane, perchè è sempre mio abito, ed oggi è più solenne dover mio il venire qua non collo studio delle sorprese, ma con quello della verità. Posta la quistione, permetteteci che brevemente la svolga.

In un modo che, a quanto io mi sappia, non ha finora esempio nella storia, in un modo tanto nuovo quanto scevro di ogni inconveniente, sia giuridico, sia legislativo, furono aboliti i feudi nella Sardegna.

Consiste questo modo nell'essersi anticipato il ritorno del feudo alla Corona mercè libera rinunzia fatta dei feudi a mani del re, e nell'essersi in allora fatto luogo a due distinti convenzioni, cioè una fra il Governo ed il feudatario, rimanendo così estraneo il comune, ed avente per mira di determinare il compenso di riscatto che il Governo rinunziatario doveva corrispondere al feudatario rinunziante; l'altra fra il comune ed il Governo, rimanendo estraneo il feudatario ed avente per scopo di stabilire il compenso di riscatto che i comuni dovevano corrispondere al Governo sottrattante nei diritti e nelle obbligazioni del feudatario.

Da questo duplice contratto nasce ora la questione gravissima degli ademprivi. Per giudicarla bisogna partire dagli ultimi atti di riscatto, e risalire sino alle primitive investiture dei feudi; bisogna risalire alle leggi vigenti al tempo in cui sono nati i diritti e le obbligazioni controverse; bisogna risalire alle giurisprudenze analoghe e ai diritti ed obbligazioni in discorso; bisogna all'uopo colle analoghe prove legali stabilire quanto è necessario per giustificare le intenzioni delle parti; insomma bisogna istruire una causa in fatto, e discuterla in diritto.

La prima questione che nasce, ed è anzi già nata, è quella di sapere quali leggi siano solamente applicabili alla questione degli ademprivi.

I Comuni pretendono che siano le leggi feudali e però che debbano applicarsi le regie prammatiche sarde e la costante giurisprudenza.

Il Governo pretende all'opposto che la questione degli ademprivi possa essere definita o colle leggi del Digesto, o colle teorie dei codici moderni.

Egli, nell'altro ramo del Parlamento, ha molto argomentato dalla natura delle servitù reali e personali.

Egli nella sua relazione al Senato definisce l'ademprivo come una servitù *sui generis*; però allargandosi dall'idea dell'uso a quella dell'usufrutto, egli crede di essere generoso concedendo ai comuni o la metà od un terzo di ciò che ad essi può integralmente appartenere.

Io prescindendo dal considerare che, essendo gli ademprivi un diritto perpetuo ed imperituro, non possono trovare argomento di paragone in alcuna delle servitù personali, che sono di loro natura temporarie, e devono cessare tutt'al più dopo cento anni.

Prescindo anche dal considerare che trovandosi negli ademprivi un predio serviente, ma non un predio dominante, non si possono nemmeno paragonare colle servitù reali, come si vorrebbe.

Però non posso prescindere dal considerare che se non può correre anacronismo nella storia, molto meno può esserne nella giurisprudenza, o che le leggi vigenti al tempo in cui sono nati i diritti e le obbligazioni sono unicamente quelle che si possono applicare.

Se i principii sono prima di noi, e sopra di noi, io non istarò a dimostrarvi il mio principio; ma siccome gli esempi pratici giovano molto a mettere in chiaro la giustizia, perciò io mi permetterò due esempi per di-

mostrare in quale sconcio cadrebbe colui che volesse definire gli effetti giuridici di un'investitura feudale colle leggi del Digesto.

Noi leggiamo nell'investitura che la terra esistente nel feudo è conceduta al feudatario; noi troviamo nel Digesto che ogni edificio come accessorio cede alla terra come principale.

Se quindi con queste regole del Digesto si volesse interpretare l'investitura ne verrebbe che dovendo ogni edificio cedere alla terra, tutti gli edifici avrebbero dovuto appartenere al feudatario, ed ora al Governo sottrattato al barone.

Leggiamo pure nell'investitura che tutto quanto esiste nel feudo appartiene al feudatario comprese nominativamente le donne. Sappiamo che in certi luoghi ed in certi tempi con queste clausole s'intese persino infeudato l'onore delle donne; però gli usi e le leggi della Sardegna non hanno mai consentito le teorie di queste prerogative. Se però, lasciando in disparte le leggi del tempo e la giurisprudenza adottata, in Sardegna si volesse interpretare la riferita clausola colle leggi del Digesto, si verrebbe a dire che le donne della Sardegna prima appartenevano tutte al feudatario ed ora appartengono al Governo.

Ciò basta per far capire in quale sconcio si cadrebbe, se colle leggi del Digesto s'interpretassero le clausole d'una investitura feudale.

Non è dunque colle teorie del Digesto, nè con quella del codice moderno, ma col diritto vigente al tempo, ma colle leggi feudali, ma con quella teoria che prescriveva il frazionamento del dominio, caratteristico della feudalità, che si deve decidere questa questione e secondo le idee dei pensatori, dei giuristi e dei magistrati del secolo decimonono.

Noi sappiamo che esiste un momento nella storia, in cui i Governi, condannata per altro quella teoria, che tutto attribuiva al Papa, hanno tutto attribuito a sé stessi; e i Governi credendosi padroni di tutto, tutto hanno concesso alla feudalità. Ma siccome in quel modo non era possibile la comune e pacifica convivenza, e siccome ogni sistema sociale deve trovare un principio di vita e di organizzazione, perciò si venne allora a stabilire quella specie di multiplice dominio contemporaneo della stessa cosa che rimaneva nello stesso tempo a mani del Governo, a mani del feudatario, a mani dei comuni, a mani degli individui. Sono nate allora le teorie del distacco delle cose dalla Corona, del ritorno di esse alla medesima, dei diritti di semovenza, dell'alto eminente o diretto dominio di tutte le cose, come si direbbe in Sardegna.

Ma prosciolta una volta la feudalità, tutti quei titoli cosa sono divenuti? Quali diritti hanno dato al Governo? Cosa ne hanno creduto i pensatori, i giuristi ed i magistrati del secolo XIX?

Per abbreviare il discorso io non citerò che Romagnosi, e perchè come giurista e pensatore esso supera gli altri, e perchè conferma la sua dottrina di diritto coll'ordine pratico della giustizia e colle sentenze ema-

nate dai tribunali, dalle Corti d'appello e dalla stessa Corte di cassazione di Francia.

Romagnosi si propone la questione nel suo libro della *Ragione civile delle acque*, e domanda quali diritti di dominio e di proprietà possano rimanere al Governo sulle acque proscioltte dalla feudalità. Domanda se in virtù dei diritti d'impero, dell'alto dominio, del diretto dominio, come si diceva, dei diritti di distacco dalla Corona, dei diritti di ritorno ad essa, se in virtù di tutti questi diritti può il Governo, proscioltte le acque dalla feudalità, invocare su di esse qualche diritto di proprietà e di dominio.

Egli risponde negativamente e dice: solamente sulle cose che prima in qualunque modo fossero feudali e poi ne sono state proscioltte, competerà al Governo un diritto di proprietà o di dominio quando si trovi nella condizione di qualunque altro ente morale o di qualunque altro individuo privato che abbia appositi, speciali e giuridici titoli, siano essi originari o derivativi.

Egli, come ho detto, conferma la sua dottrina colle sentenze dei Tribunali, delle Corti e della Corte di cassazione; anzi la fattispecie è un caso avvenuto qua nel nostro paese.

Un Sozzi aveva comprato dal Governo il diritto di prendere l'acqua dal torrente Tedone mediante una somma convenuta ogni anno. Dopo qualche tempo emanò la legge che proscioglie quelle acque dalla feudalità, ed il compratore Sozzi diceva non essere più obbligato a pagare la somma convenuta al fisco; egli diceva di usare delle acque per diritto proprio, proscioltte che furono dalla feudalità; diceva essere caduta la sua obbligazione mancando la causa da cui poteva incominciare; quindi si desistette dal pagamento.

Il fisco cita Sozzi davanti al tribunale civile di Bobbio. Là diceva il fisco che il Sozzi, in virtù della convenzione passata tanti anni prima che emanasse la legge svincolativa, era obbligato a pagare la somma convenuta; diceva che non poteva la legge retroagire sopra una convenzione preesistente; quindi domandava che fosse dichiarato tenuto al pagamento.

Il tribunale civile di Bobbio assolve Sozzi. Il fisco appella alla Corte di Genova; la Corte d'appello di Genova conferma la sentenza del tribunale civile. Si ricorre in Cassazione e la Corte di cassazione rigetta il ricorso, ed ecco qui la decisione.

« La Corte....

« Ritenuto, che cessante la causa dell'obbligazione ne dove pure cessare l'effetto; che la vendita in questione aveva per causa il diritto esclusivo, che il Governo antico del Piemonte esercitava nei torrenti del suo dominio; che gli articoli 538, 644 del Codice Napoleone hanno abolito questo diritto, collocando i torrenti nella classe dei fiumi di ragione privata; che in conseguenza dichiarando che questa rendita è porenta, la reclamata decisione non è che una giusta applicazione dei citati articoli....

« Rigetta....»

Romagnosi commenta più a lungo tutte le parti di

questa sentenza, la quale è riferita nel paragrafo avente questo titolo: *In qual senso il fisco ed i feudatari perdettero il diritto di proprietà sulle acque.*

Ma senza ricorrere alle teorie dei pensatori, dei giuristi e dei magistrati del secolo decimonono, la sola invocazione dell'esempio dell'istesso nostro Governo quando aboliva i feudi e proscioglieva le cose da ogni feudalità coll'editto 19 luglio 1797 al mio assunto basterebbe, giacchè proscioltte allora le cose dalle loro feudalità non andarono per nulla a mano del Governo, ma il Governo limitandosi a perceverne il tributo lasciò il dominio delle stesse cose a mano dei comuni. Io non ho potuto scorgere nulla dalle leggi emanate dal Governo posteriormente che mi dimostri di avere il medesimo invocato il diritto di alto ed eminente dominio e i diritti di riveribilità, i diritti di distacco dalla Corona e che abbia messo la mano in nessuna parte o di boschi, o di selve o di altri terreni che prima fossero feudali e che proscioltti dalla feudalità siano venuti nel dominio del comune; a me non è risultato nulla di ciò. Dai libri no, anzi no ho domandato a tutti, e tutti mi hanno detto che la legge è stata eseguita come è scritta, abbandonando tutto ai comuni, perchè nella legge non c'è riserva di sorta.

Ma venendo più d'avvicino ai motivi e titoli speciali che possono invocare i comuni della Sardegna, onde rivendicare e quanto ai terroni, e quanto ai boschi ed alle selve, o la totalità di essi o molto più di quello che loro attribuisce la legge in discussione, io invocherò tre ragioni particolari.

Dopo aboliti i feudi le prime parole che proferiva il re Carlo Alberto erano quelle di abbandonare tutto ai Comuni.

L'onorevole senatore Massa-Saluzzo mi favorirà, lo spero, della sua maggiore attenzione, giacchè dirò cose più note a lui che a me o egualmente note ad entrambi. Ma quando re Carlo Alberto voleva proferire queste parole allora il vicerè di Sardegna, la Delegazione di Cagliari, ed il supremo Consiglio di Sardegna dissero: bisogna velarle!

Le ragioni per cui si volevano velare queste parole erano tre. Una era quella che si combinassero le cose in modo da far diventare agricolo il pastore; l'altra era questa: che siccome vi erano Comuni i quali avevano troppo e altri che avevano poco, si stabilisse un qualche equilibrio fra questi Comuni. La terza ragione era la seguente:

Nel 1838 due grandi operazioni stavano a cuore del re; una era nota ed era l'abolizione dei feudi; l'altra era occulta ed era l'abolizione delle decime. E siccome tanto l'una come l'altra operazione doveva farsi coi denari e coi fondi dei Comuni, perciò si pensò che l'abolizione dei feudi dovesse somministrare i fondi per l'abolizione delle decime.

Foco perchè furono velate le parole di re Carlo Alberto.

Un dispaccio vice-regio, appunto del 26 maggio 1838, espone quest'opinione.

Leggo la parte che interessa di vedere, cioè ove si dimostra che l'abolizione delle decime si concepiva e si combinava coll'impiego dei beni che si ottenevano colla abolizione dei feudi. E qui dico all'onorevole senatore Massa-Saluzzo di ricordare le cose.

« ... Crederei tuttavia che ciò non ostasse al giovevolissimo concepimento di sottrarre i terreni dal vincolo delle prestazioni decimali; mentre potrà ugualmente ottenersi l'intento accordandosi al clero sopra i terreni di ciascun villaggio tanti lotti di quelli che avranno a formarsi pel riparto, quanti possano produrre un reddito equivalente da ripartirsi nella stessa proporzione, con cui farsi attualmente il riparto dei prodotti decimali... »

Seguita nello stesso tenore e finisce annunciando che di tutto ciò aveva conferito con Monsig^r l'arcivescovo Bos e che erano perfettamente d'accordo.

Dunque la ragione per cui le parole di Carlo Alberto, che voleva fare coll'editto del 12 maggio 1838 una dichiarazione fin d'allora esplicita di abbandonare tutto ai comuni, furono volate col primo articolo dell'editto, dicente: « nei modi, forme e condizioni consuete; » la ragione fu di farne un altro uso in favore dei comuni e non una speculazione fiscale.

L'altra ragione speciale è, che nella liquidazione dei feudi, tutti i cosiddetti diritti di erbaggio e simili, i quali corrispondono alle prestazioni che i feudatari esigevano nei boschi e nelle selve, e formano il giusto prezzo di tutto il loro godimento, furono complessivamente messi a carico dei comuni, come risulta dalle sentenze della delegazione feudale.

Chi amasse di vedere le sentenze, eccole qua. (*Segni e parole di delegazione dal banco dei ministri*)... le sentenze dimostrano il fatto.

Dunque tutti i diritti di erbaggi o *sturbaggi* che i feudatari percepivano per le selve e montagne, tutti sono accollati ai comuni, meno per i fondi regii.

Pare che il signor ministro ne dubiti... porgerò il libro al signor ministro.

Per abbreviare la prova del fatto io citerò un parere della delegazione in data 5 novembre 1838, in cui appunto è detto che quando il Governo verrebbe a concedere nelle foreste e nei boschi una porzione ai comuni che ne mancavano, bisognava ritenere che per quei boschi e per quelle selve i comuni, dentro la cui periferia si trovano, avevano già pagato il diritto complessivo, ed in conseguenza dovevano andare rilevati dai comuni concessionarii della parte corrispondente al diritto.

Qui parlando delle sentenze della delegazione feudale, mi permetterò di chiamarle sentenze, e di chiamarle vere sentenze nel più ampio significato della parola, sebbene l'ufficio centrale non dia ad esse questo significato.

Mi permettorò di osservare all'ufficio che la delegazione era investita di giurisdizione contenziosa, che le sue sentenze dovevano subire ed hanno subito un altro grado di giurisdizione, che si eseguivano nelle forme di qualunque altra sentenza, e che difatti, trascorso il

termine senza deferirle in via di ricorso al supremo Consiglio di Sardegna, si dicevano passate in giudicato, che queste sentenze davano norma a tutte le ragioni del feudatario che non eseguiva il riscatto verso i comuni, oppure alle ragioni del Governo verso i medesimi e viceversa. Dunque sono vere sentenze, sulle quali non si potrebbe rinvenire.

Ma la terza ragione che ho detto, per cui i comuni potranno pretendere la totalità dei boschi e delle foreste, l'ho nell'ultima linea di tutte le liquidazioni che si sono fatte, e colle quali a tutti i comuni è stato imposto l'uno per cento sulla totalità delle prestazioni a titolo di avarie e di estinzione delle cedole.

Dunque l'estinzione del capitale a lungo tempo, se si vuole, è rimasta a carico dei comuni, ed a piedi di tutti i fogli delle liquidazioni è accennato e provato questo fatto.

L'ufficio centrale accennò a questo fatto, e si è fatto carico anche egli stesso che se fosse risultato che i comuni avessero pagato una quota di ammortizzazione, si sarebbe dovuto usare una diversa giurisprudenza.

Ora risulta che i comuni hanno pagato, giacchè tutto è stato conglobato nell'attuale tributo unico che è stato imposto alla Sardegna, in cui si trova compresa la quota di ammortizzazione secondo le brame dell'ufficio centrale.

Dunque, mi pare che sia per titoli generali e comuni a tutti gli altri paesi, sia secondo i principii consacrati anche dalla Cassazione di Francia, sia per i diritti che emergerebbero dal confronto di ciò che si è fatto per i comuni di qui, i comuni di Sardegna, per li tre accennati titoli speciali, possono invocare la totalità dei boschi e delle selve, o molto più di quello che loro attribuisce la legge.

Ora, se lo stato delle cose è questo, o se questo stato di cose deve creare necessariamente una lunga serie di non facili contestazioni giudiziarie, io credo che una sentenza in simili casi è inevitabile, e non vi si possa surrogare una legge. Una legge unica che potrebbe surrogarsi sarebbe quella, la quale, ben riconosciuti tutti i documenti, fosse una consacrazione solenne dei diritti incontrovertibili dei comuni. Ma lo interrompere lo stato contenzioso nel momento in cui deve emanare una sentenza, credo che sarebbe una legge tendente ad invadere il terreno giudiziario.

Io dunque volgerò prima di tutto al Ministero una preghiera, ed è: che, siccome quei titoli mutano realmente l'aspetto della questione; siccome quei titoli sicuramente non stabiliscono i diritti che il Governo pretende in questa legge; siccome invece quei titoli stabilirebbero i diritti contrari dei comuni, il Governo, fatti migliori studi, sospenda intanto la discussione della legge.

Lo pregherei anche perchè sono già 220 le petizioni che sono pervenute al Senato; sono circa 15 mila le firme che costituiscono questo movimento: movimento che si sarà ora accresciuto per effetto della attitudine presa da tutta la stampa: ma questo movimento data dall'anno

scorso, data dall'invito fatto dal Governo ai municipii, e siccome questo movimento va crescendo, credo che il momento in cui i diritti dei comuni siano meglio conosciuti, e si possa perciò giudicare con fondamento su tali diritti, sarebbe assai più opportunamente scelto che non il momento attuale.

Ma ove il Governo ciò non istimi, io credo che a termini dello Statuto i fatti di cui parliamo, fatti i quali sono consumati e che non possono riprodursi, fatti che sono l'effetto di sentenze emanate, fatti che sono apertamente d'indole contenziosa, non possono essere annullati e modificati da una legge, opponendovisi lo Statuto; e se vi osta lo Statuto, io son persuaso che veruno di noi, nè ministro, nè senatore, vuole una cosa che lo Statuto vieta, giacchè lo Statuto è il nostro massimo bene, lo Statuto è il nostro più nobile titolo di senso e di gloria, che ci fa cari a tutta Italia, riveriti a tutta Europa; lo Statuto è l'arca santa cui niuno di noi vuole portare meno riverente la mano, e per cui non è e non può essere venerazione che sia superflua, o profanazione che sia possibile.

MAMELI, relatore. Domando la parola per un fatto personale e sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAMELI, relatore. Non è senza dolore che io vengo a parlarvi anzitutto di un fatto che personalmente mi riguarda. Vi sono però obbligato perchè il senatore Musio mi ha fatto un addebito di non aver seguito i di lui principii dopo che, in virtù dell'affidamento da me datogli per via di lettera, è venuto in questa città per prendere parte alla discussione della legge, ed onta delle circostanze famigliari che non gli consentivano di abbandonare la sua casa.

Ho ricevuto diverse lettere a questo proposito relative, ma il signor senatore Musio può essere persuaso che non ne abuserò, convinto essendo che è sacro debito il segreto della corrispondenza privata, che non si deve in conto alcuno violare.

Mi limiterò a leggere il primo e l'ultimo periodo della mia lettera, alla quale l'onorevole senatore Musio si riferisce, per dimostrare, che non è esatto il dire, che egli mi avesse informato del piano che intendeva seguire, constando invece, che io dichiarai al medesimo signor senatore che era ben d'accordo con lui nel principio, che del resto non poteva conoscere il piano delle sue idee, perchè un solo brano del suo stampato mi aveva rimesso, ed io gli significava di non averlo ancora letto.

MUSIO. Se vuole prescindere....

MAMELI, relatore. Non posso prescindere perchè qualche giornale sardo mi ha fatto l'ingiurioso addebito di avere io abbandonato le mie precedenti convinzioni al riguardo, prima ancora che io avessi in modo alcuno espresso la mia opinione, usando la triviale espressione *mutato casacca*, salvo errore.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Mameli di pensare due volte prima di entrare in questa via che toccando a cose personali riesce disgustosa al Senato.

MAMELI, relatore. Prego il signor presidente di

volersi persuadere, che io non oltrepasserò i limiti della discrezione.

MUSIO. Mi si permettano due parole.

Il senatore Mameli mi fece facoltà di stampare la sua lettera; invece io non ne ho finora usato. Io a questo proposito gli ho scritto una lettera in data del 19 marzo; ma del resto il signor senatore Mameli ha qui una testimonianza troppo autorevole, ed è che quando io sono andato dall'onorevole ministro delle finanze per pregarlo di sospendere la legge e di far meglio esaminare le cose, egli mi rispose meravigliato che io solo fra i sardi osassi di rivocare in dubbio il beneficio di questa legge.

Io domando all'onorevole signor ministro se dalla mia bocca è uscita parola che accennasse a nulla di questo strano incidente.

PRESIDENTE. Non posso permettere che si continui in tal modo, perchè queste sono personalità che non interessano il Senato, e mancherei al mio dovere se le lasciassi continuare.

MAMELI, relatore. Del resto, o signori, la divergenza fra me e il senatore Musio non sta nel principio, bensì nelle conseguenze che egli ne dedusse, ed io non posso ammettere, come sarebbe quella di avere la legge del 16 febbraio 1839 pronunciato l'abolizione assoluta degli *ademprii*; di avere la delegazione feudale, creata col regio editto del 30 giugno 1847, fatto l'assegnamento in terre ed in boschi ai comuni, cosicchè questi ne abbiano già acquistato il dominio; di avere la legge del 15 aprile 1851 abolito l'*adempriio* del pascolo, e tante altre che non è d'uopo ripetere.

Vengo alla questione pregiudiziale.

Se il Senato ammette il sistema delle questioni pregiudiziali nel senso in cui lo intende il proponente, voi vedrete in breve, o signori, sorgere ed accumularsi sotto diversi aspetti tali questioni per arrestare la discussione di qualunque legge.

Difatti, se è vero che le leggi debbono farsi quando vi ha il bisogno, in modo analogo al bisogno, e nei limiti del bisogno, facile è il prevedere che taluni proporranno la questione pregiudiziale col pretesto, che provvedano abbastanza le leggi attuali, altri la proporranno col pretesto che la materia per se stessa non debba essere retta da leggi positive, altri faranno un punto preliminare della opportunità; chi dirà la legge insufficiente allo scopo che si ha in mira, chi all'incontro dirà che la legge va oltre il suo scopo.

Parmi che basti accennare tali cose, perchè ognuno sia persuaso che il Senato non possa entrare in questa via senza gravi inconvenienti, e come sia più logico e razionale l'espore tutte le considerazioni di vario genere nella discussione generale, lasciando al criterio ed alla coscienza di ciascheduno l'apprezzarle poi nel dare sul complesso della legge un voto affermativo o negativo.

Venendo alla questione pregiudiziale di cui ora si tratta, dirò che dessa è fondata sul falso supposto che la legge del 1839 abbia pienamente e definitivamente

provveduto, sicchè altro non manchi che il complemento della sua esecuzione.

Poche parole basteranno per ristabilire la verità delle cose.

Già l'ufficio vi ha nulla sua relazione accennato, che stanno a fronte due sistemi. Il primo si è quello di concedere la facoltà di liberare le terre ed i boschi dal vincolo degli *ademprii* mediante riscatto a farsi in danaro, ovvero con assegnamento di una parte della terra o del bosco. L'altro si è quello di pronunciare per legge l'abolizione assoluta degli *ademprii* dentro un termine più o meno breve, salvo il diritto a conseguire l'indennità.

La Francia ed il Belgio hanno seguito il primo sistema, con avere dato al demanio solamente la facoltà di promuovere il riscatto, dichiarando i diritti redimibili o *par cantonnement*.

La legge del 1839, pare avere anche essa autorizzato il riscatto, sebbene non spieghi se l'esercizio di tale facoltà compete ugualmente al demanio ed ai comuni. Non ha però certamente pronunciato l'abolizione degli *ademprii*; ed è perciò che volgono già quattro lustri, e le cose sono pressochè nel medesimo stato, e secondo le apparenze, questo durerà ancora per molti anni e lustri, se non si adopera un rimedio radicale, qual è quello che il Governo vi propone, dell'assoluta abolizione.

Diceva che la legge suddetta non abolì gli *ademprii*, e basta leggere gli articoli 19 e 23 dell'annesso regolamento per esserne persuasi.

Ben lungi poi dall'aver il re Carlo Alberto considerato come aboliti gli *ademprii* in virtù di quella legge, li riconobbe come sussistenti, e li confermò colle lettere patenti del 1844, concernenti il governo e l'amministrazione dei boschi; e lo stesso poi si fece col regolamento pubblicato con regio decreto nel 1851, sull'istesso argomento.

Ma il senatore Musio è andato più oltre, facendosi ancora a sostenere, che facile riesca l'assegnamento effettivo ai comuni, mercè le decisioni della suddetta regia delegazione.

Infatti, egli ci ha esposto come la stessa regia delegazione divise i redditi feudali in due categorie, riferendo alla prima tutte le prestazioni di varia natura, cioè reali, personali e miste, che il feudatario riscoteva dai suoi vassalli; alla seconda i redditi dei beni feudali, deducendo però da questi la quota che per calcolo prudentiale approssimativamente corrispondeva alla parte della terra e bosco che avrebbe dovuto assegnare al comune per i suoi bisogni.

Ovvio però è sembrato all'ufficio il riflesso, che le decisioni della regia delegazione, essendo state quasi tutte sottoposte poi al supremo Consiglio in via di ricorso, bisognerebbe anzitutto accertare se siano state in tal parte confermate.

Ovvio era inoltre l'osservare, che i suddetti assegnamenti rispetto ai comuni erano fuori dello scopo e della competenza della delegazione stessa.

Difatti le incombenze della medesima erano limitate all'accertamento dei redditi feudali, base del riscatto:

al pagamento poi di questi come all'ammortizzazione dei capitali, agli assegnamenti da farsi ai comuni ed alle divisioni dei terreni e dei boschi doveva provvedersi con altre leggi.

Di più, la delegazione non aveva i necessari elementi per fare i suddetti assegnamenti proporzionati e sufficienti ai bisogni dei comuni. Queste operazioni non si eseguivano colla carta e col compasso: era d'uopo conoscere, oltre il numero e le abitudini degli abitanti, le varie specie e quantità di bestiame, anche la qualità dei terreni, la condizione e qualità dei boschi.

Finalmente la carta reale nel 1839 nei citati articoli 19 e 23 non si riferì alle decisioni della delegazione, ma ordinò che si facessero nei comuni gli assegnamenti proporzionati e sufficienti.

Il senatore Musio, senza avere riguardo a tutte queste considerazioni, ha voluto inoltre attribuire ai comuni il dominio dei terreni in virtù delle suddette decisioni: mentre per altro è ovvio che il dominio non poteva nei comuni trasferirsi altrimenti che coll'effettivo assegnamento fatto in debita forma, e dalla competente autorità.

Per dar corpo a questo mal fondato concetto di dominio si sono addotte dottrine sulle acque, autorità e decisioni affatto estranee. Per l'ufficio basta il tenore della carta reale, che dichiara i boschi e le selve demaniali, e tanto in questi che nelle terre demaniali prescrive gli assegnamenti, locchè basta per dimostrare che tutto rientrò nel dominio della Corona, dalla quale poi dovevano farsi gli assegnamenti suddetti ai comuni gratuitamente, e le altre concessioni a titolo oneroso.

Si è detto che questo non è ufficio della legge, ma rientra nelle competenze giuridiche dei tribunali. Io invece penso coll'ufficio, che mentre non si tratta di privare i comuni del compenso, ma di regolarlo e fissarne le norme di applicazione e di esecuzione, può stabilirsi per legge.

Così si è fatto con recenti leggi in Francia e nel Belgio, limitando anzi l'assegno per *cantonnement* ad un terzo.

Un esempio molto analogo lo abbiamo nella recente legge (13 luglio 1857) sul riscatto dei vincoli enfiteutici, livellari ed altri di simile natura, poichè la facoltà di riscatto, che dalle leggi del 1837 e del 1845 era concessa all'utilista, fu estesa anche al direttario, e la facoltà suddetta rispetto all'enfiteuta fu anche estesa al caso in cui la risoluzione dell'enfiteusi dipendeva da una sola vita anche decrepita.

Questo era ben altro che prescrivere norme e regole per la indennità: si trattava di abolire ragioni di dominio, vincoli di reversibilità, e di attribuire indennità evidentemente eccessive in alcuni casi. Eppure la legge, dettata da ragioni di pubblico bene, non si arrestò a siffatte considerazioni.

Pertanto la proposta questione pregiudiziale è poco conforme alle regole ed agli usi parlamentari, ed è senza scopo e senza fondamento.

Il senatore Musio ha pure accennato che l'uno per cento di ammortizzazione venne imposto ai comuni, e

ciò sul fondamento che questa aggiunta risulti dagli atti della delegazione.

Questo supposto però non è in armonia colle osservazioni stampate dallo stesso senatore. Io do lettura dell'articolo relativo, facendo notare che mentre ivi si dice che era in facoltà dei comuni il contribuire per la sdebitazione del capitale, sarebbe necessario dimostrare che i comuni abbiano effettivamente contribuito. Io sarei lieto che questo fatto si verificasse, non già perchè possa con ciò immutarsi la condizione del dominio delle terre e dei boschi, ma perchè ne nascerebbe un titolo di eredito ripetibile in favore dei comuni.

MUSCO. Inverto l'ordine della mia risposta e comincerò a rispondere all'ultimo argomento come primo. L'argomento che mi ha addotto il senatore Mameli è desunto da un periodo delle note da me stampate.

Poteva il signor senatore Mameli ricorrere ad uno degli ultimi numeri delle mie conclusioni e vedere come io stesso, abbandonato dopo tanto lasso di tempo al solo aiuto della mia memoria, non poteva asserire non solo cose inveridiche, ma neppure cose dubbie, ed ho dovuto tenermi puramente ad asserire la verità e dire le parole da lui citate: e quanto ho scritto mi dimostra che la legge proposta è stata concepita senza una completa notizia di tutti gli analoghi fatti storici, giuridici e legislativi: invocava io stesso che si facesse maggior luce, lo invocava per gli altri, lo invocava per me, e diffidando della mia asserzione, diceva che qualunque cosa venisse rettificata sarebbe per me causa di contento, perchè io non voglio che la verità.

Ora dice il signor senatore Mameli che io m'inganno, e m'inganno sia nello interpretare la carta reale del 1839, sia nello esporre le cose esistenti nei giudicati e nei decreti esecutivi della delegazione feudale.

Il signor senatore Mameli converrà con me che io do un'idea esatta del modo come sono andati gli affari: converrà con me che in un contraddittorio giudizio la delegazione feudale, sebbene in forma sommaria, ma con vera cognizione di causa, trattava la materia e dava una vera sentenza.

Si dichiarava cosa il comune doveva pagare al feudatario ed ora per lui al Governo, e se fra due mesi non era sottoposta al giudizio del supremo Consiglio, in via di ricorso la sentenza passava in giudicato; se andava in via di ricorso al supremo, emanava la sentenza del supremo che confermava o modificava, o più soventi induceva le parti ad una transazione, la quale era poi autorizzata dal re.

Fatto tutto questo qual'era l'ultima operazione che faceva la delegazione feudale? Prendeva, o la propria sentenza se era passata in giudicato, o la sentenza del supremo Consiglio se vi era stata modificazione, o la transazione: liquidava (come ci sono qua tutte le liquidazioni) feudo per feudo, stabiliva quello che ogni comune doveva pagare e includeva una quota di ammortizzazione.

LANZA, ministro delle finanze. La quota di ammortizzazione non si è esatta.

MUSCO. Come?

Allora come non si è esatta la quota di ammortizzazione, e si è esatta la prestazione pecuniaria di ogni anno? La mi faccia grazia, signor ministro, di vedere che quell'1 per cento per l'ammortizzazione era parte dell'imposta totale in cui risultava la somma pecuniaria redimibile.

Dunque questo 1 per cento d'ammortizzazione è stato pagato. In breve tempo non poteva produrre la estinzione del capitale, è vero, ma doveva produrla in lunghissimo tempo e quando si è imposto il tributo attuale unico vi si è calcolato anche questo 1 per cento; perciò nel tributo attuale unico si trova compresa anche la quota d'ammortizzazione.

Io credo che questo può vederlo ed assicurarsene egli stesso, e se l'ammortizzazione è compresa nella somma totale della prestazione pecuniaria redimibile, allora il Governo la esige nel tributo attuale unico, ed allora i comuni hanno diritto di dire: noi abbiamo pagato l'ammortizzazione.

Però dico che queste sono sicuramente cose trattate con prematurità perchè esse toccano al merito della questione, non toccano alla questione pregiudiziale.

L'onorevole senatore Mameli mi ha detto che con le ragioni da me poste innanzi ogni volta si potrebbe proporre una questione pregiudiziale.

Bisogna distinguere questione pregiudiziale da questione pregiudiziale. Quanto egli ha accennato non è una questione pregiudiziale la quale involvendo una confusione dei poteri involva una violazione dello Statuto e quindi sia una questione costituzionale; invece nel caso presente si tratta di un fatto contenzioso, si tratta di un fatto per cui sono già nati litigi, si tratta di un fatto per cui domani possono nascerne altri, si tratta di eseguire convenzioni e sentenze passate in giudicato, e quindi si tratterebbe di annullare il potere giudiziario e, confondendo i poteri fondamentali dello Statuto, scambiare il giudice col legislatore. Ecco la questione costituzionale.

Questa è la vera questione da me proposta. E se è vero che pendano liti, se è vero che devono muoversene altre, se è vero che vi sono diritti dipendenti dalle convenzioni e sentenze; il giudice non si può scambiare col legislatore. Quando ciò si scambia, allora si confondono i poteri dello Stato, ed allora è violata la prima garanzia dello Statuto, che consiste appunto nella divisione dei poteri.

Il senatore Mameli ha voluto addurre altri esempi: ma bisogna addurre esempi di diritti feudali aboliti mediante le convenzioni che ho citate, mediante le sentenze e negli stessi termini e modi da me accennati, che costituiscono il vero fondamento del diritto di proprietà nell'ordine di giustizia, e che già dedotti o deducibili in giudizio non domandano una legge, ma una sentenza.

Ed è tutto ciò così vero che la legge stessa confessa la sua impotenza, la sua incompetenza, e lascia che i comuni possano, quando lo stimino, discutere in giu-

dizio le loro ragioni davanti i tribunali. Dunque la stessa legge riconosce il suo difetto, e la questione costituzionale sta in tutto il suo peso.

CARLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CARLINA. Io non posso consentire ad alcuni principii che furono qui dichiarati circa il punto di ammettere o non ammettere una questione pregiudiziale e costituzionale in una discussione qualunque.

Non posso assentire nemmeno ad altri argomenti che furono invocati trattando a *similibus*.

Non già che io creda che l'onorevole relatore dell'ufficio centrale abbia voluto stabilire colle parole che ha pronunziato un diritto qualunque, un'autorità nel potere esecutivo, nel governo; ma perchè mi pare che queste dichiarazioni abbiano bisogno di maggiori spiegazioni, acciò ben si comprenda in quali termini stia la questione.

Mi permetterò di osservare al senatore Musio che forse la questione pregiudiziale, tal quale egli la mette, incontrerà gravi difficoltà a sostenersi. Le parole poi che egli aggiunse mi persuadono che in questa discussione volle sollevare una questione costituzionale, di vedere cioè se lo Statuto non si opponga ad una discussione di questa specie.

Io non intendo risolvere una controversia di così grave peso, ma, se ho bene compreso lo spirito che ha dettato le osservazioni dell'esimio collega, parmi che egli abbia conchiuso che la discussione attuale non versa sopra punti abbastanza maturi; che difficoltà gravi sorgono circa l'adozione di questa legge, e che quindi sia più prudente di sospenderne la discussione.

Se la questione si riduce a questi termini, io non vedo come non possa discutersi.

Dirò anzi essere intieramente nelle forme costituzionali che allorquando una proposta di legge si presenta la quale incontri gravi difficoltà non solamente per la natura dell'argomento, ma per le conseguenze infinite che può portare con sé nella sua applicazione in certi determinati tempi e circostanze si giudichi prudente, utile che si esamini e si veda se sia conveniente che la discussione proceda o non proceda, vale a dire che sia rimandata a migliori tempi.

Nessuno contesterà che questo potere appartenga a ciascuna delle due Camere, come compete al potere esecutivo, di ritirare un progetto di legge ancorchè se ne sia cominciata la discussione, quando vede che non è più conveniente di vederlo definito, accolto o rigettato. Per conseguenza le osservazioni che furono fatte circa la questione preliminare, se cioè questa questione possa muoversi o no, io non le credo sussistenti.

Io credo che il Senato può, quando voglia, conchiudere, opinare, votare perchè la discussione di un progetto qualunque sia rimandata a tempi migliori fissandone anche i termini.

Anzi, è cosa notoria che presso i più vecchi governi costituzionali sono introdotte certe formole per le quali

si toglie a questo rinvio qualunque acerbità potesse apparire in una mozione di tal natura.

Tutti sanno che nel governo parlamentare inglese bene spesso, senza addurre maggiori motivi di quelli che si deducono da circostanze di tempo e di luogo, si può proporre e si adotta il rinvio a sei mesi, a tre mesi, a un termine qualunque.

Dunque a questo riguardo io non posso muovere dubbio che tale facoltà compete al Senato. Quanto alla applicazione, essa dipende dal modo di sentire di ciascuno di noi.

Vengo ora a spiegare la mia opinione circa l'argomento a *similibus* che l'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha voluto trarre da una legge recentemente votata, la quale si riferisce alle enfiteusi.

Il senatore Mameli ha detto e ripetuto che nessuno poteva contrastare al Governo la facoltà di prendere questi provvedimenti. Io credo che vi è in queste parole piuttosto un'ampiezza di espressione che non un errore, e vogliono essere modificate.

Il Governo, il quale non è altro che sinonimo di potere esecutivo, non ha nessuna facoltà fuorchè quella di fare eseguire le leggi. Che poi il Parlamento abbia facoltà di fare leggi anche sopra principii discutibili certamente nessuno lo può negare; anzi è al Parlamento solo, ai tre poteri insieme riuniti, vale a dire alle due Camere ed al Governo che compete di votare e promulgare le leggi.

Io credo di essere in ciò interamente di un avviso conforme a quello del relatore dell'ufficio; ed ho stimato dover emettere la mia opinione.

In mezzo a questa discussione parmi ora che una terza opinione dovrebbe sentirsi, vale a dire l'opinione del Ministero, del Governo.

Posto che una questione preliminare qual io l'ho definita può essere mossa, e può essere adottata, parmi che sia utile di sapere qual sia l'avviso del Ministero in questa discussione.

E a tale riguardo debbo ancora parlare di una circostanza la quale è accennata per nota nella relazione dell'ufficio e fu toccata anche dall'onorevole senatore Musio, ed è la circostanza delle molte petizioni che furono presentate al Senato relativamente all'adozione di questa legge.

Io prego il Senato di ben considerare che in un Governo costituzionale il diritto di petizione è uno dei maggiori e dei più sacri diritti che appartengano alle popolazioni, e che da questo diritto si deducono bene spesso molte ragioni di non poca importanza, per le quali, senza entrare nella materia delle questioni speciali che un progetto di legge può suscitare, si trovano argomenti di condizioni generali per cui appunto si può essere indotti ad opinare per la sospensione o pel rinvio della discussione di un progetto di legge.

Il diritto di petizione, fortunatamente per noi, non ha ancora avuto luogo a svolgersi per gravi contrasti, per cose illegali che siano state fatte dal potere esecutivo.

Le petizioni che vennero presentate finora non porta-

rono mai con loro una gravità tale da far discutere il principio; ma in questa circostanza io credo che il riconoscere bene a fondo lo spirito delle petizioni che sono presentate al Senato sia cosa di grandissimo rilievo.

Noi trattiamo una questione che riguarda una parte interessantissima della nazione, una parte che è lontana dagli occhi del Governo e del Parlamento, per cui non è facile di avere quelle comunicazioni continue di ogni giorno, di ogni ora che si hanno ora facilmente da tutte le altre parti del regno. Per conseguenza è difficile che noi possiamo essere giudici dei sentimenti in cui si trova una popolazione, quando si discutono cose d'interesse così grave come la presente.

Sarebbe quindi cosa essenzialissima che il Senato, a proposito di questa legge, fosse informato qual sia ora lo spirito della popolazione in Sardegna e sappia quale effetto possa produrre l'adozione di essa, acciocchè confrontando lo stato attuale dell'opinione pubblica in Sardegna e la gravità delle circostanze in cui versiamo di presente, e i pericoli possibili e l'opportunità degli sforzi concordi di tutta la nazione per resistere a tali pericoli, possa giudicare se un elemento di agitazione e di disaccordo in una parte essenziale della nazione non abbia tale effetto da poter consigliare alla maggioranza il voto di sospensione sulla discussione di una legge così interessante.

A questo riguardo non posso che rivolgermi al Ministero, il quale sarà certamente in grado di illuminare il Senato acciò sappia con fondamento qual voto abbia da pronunciare.

LANZA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro di permettere che io chiami il Senato al vero stato della questione.

Non è stata proposta la sospensione dal senatore Musio.

La sospensione fu definita dal regolamento del Senato, ove è detto come possa essere proposta; ma vi è prima definita la questione preliminare, che consiste nel dichiarare che non vi è luogo a deliberazione; e la proposta preliminare del senatore Musio è tale che non dà luogo a deliberazione perchè egli ha detto: colla presente legge si verrebbe ad offendere il dominio giudiziario.

Dunque finora non si tratta che di questione preliminare, la quale è diversa dalla questione di sospensione cui accennava l'onorevole senatore Gallina.

Fino a questo punto stiamo nei termini introdotti nella discussione dall'onorevole senatore Musio. Egli ha proposto una questione preliminare.

GALLINA. Le osservazioni da me fatte portavano a questa conclusione, che sia necessario conoscere l'opinione del Ministero sopra le varie circostanze che ho accennate. E si è dopo la risposta che il signor ministro avrà dato e dopo le osservazioni che avrà fatte che io mi riservo di proporre o di non proporre il rinvio della discussione a sei mesi.

MUSIO. Io ho finito il mio primo discorso rivolgendolo le più calde preghiere al signor ministro e che ora io ripeto dicendo: sinora i documenti non sono troppo noti; non

sono ancor noti tutti gli analoghi fatti storici, giuridici, legislativi che è necessario calcolare per formare una legge.

In ogni modo sono già 222 le petizioni; ed unanime il grido della Sardegna; non sorge adesso, provocato dalla stampa, questo grido, ma si è sollevato fin dall'anno scorso quando il Governo invitava a deliberare i Consigli provinciali e divisionali.

D'allora in poi non fece che crescere; sono 222, ripeto, le petizioni venute, ce ne sono altre in corso; sono 15 mila le firme, epperò molto imponenti; la perturbazione degli spiriti aumenta; prego il Ministero a sospendere e di far studiare nuovamente la legge.

Dunque la mia preghiera include una proposizione sospensiva. Ma se il Governo non istima di esaudire questa preghiera, allora viene la questione costituzionale; onde questa è subordinata alla prima.

LANZA, ministro delle finanze. L'onorevole preopinente ha rinunciato, per ora almeno, di provocare una decisione sul punto, se il tema che forma il soggetto della presente legge sia nei limiti dello Statuto e per conseguenza se non convenga, in vista di una questione costituzionale, recedere dal presente progetto; egli limita la questione a vedere se in seguito alle petizioni numerose che dice sieno in questi ultimi giorni giunte dalla Sardegna, e in seguito ai nuovi documenti che crede di avere esaminati e che conterrebbero fatti assai importanti, ignoti non meno al Governo che alle Commissioni, le quali si occuparono di questo progetto, non sia il caso di sospendere l'attuale discussione.

A questo riguardo dirò, che se mai vi fu progetto di legge esaminato e discusso profondamente, e per cui si sia impiegato maggior tempo, egli è certo quello che sta avanti a voi.

Diffatti, o signori, è da tre anni che si è intrapresa la compilazione di questo schema per l'abolizione degli adempivi, è da tre anni che venne per la prima volta presentato alla Camera dei deputati; e nell'intervallo delle sessioni sino al giorno d'oggi venne sempre sottoposto al giudizio degli uomini più competenti.

Dirò di più: non vi fu consulto che il Governo non abbia preso per illuminare la propria coscienza, e migliorare il progetto, in modo che si avvicinasse alla perfezione.

Dunque mi pare essere inopportuno ed incongruo il proporre, sulla considerazione che non sia abbastanza studiato, la sospensione.

Non è dopo questi studi, non è dopo che ebbe una lunga e profonda discussione nell'altro ramo del Parlamento, che si possa dichiarare che questo disegno di legge, per essere poco studiato ed incompleto, non sia degno di una vostra discussione generale.

Io credo che non farete questo torto né al Governo, né all'altro ramo del Parlamento.

SCARFIS. Domando la parola.

LANZA, ministro delle finanze. Secondo il senatore Musio questo progetto non sarebbe stato studiato abbastanza.

Finora non intesi che una sola ragione in appoggio di quest'asserzione, ed è che nell'assegnamento fatto ai comuni della prestazione pecuniaria surrogata alla prestazione feudale in natura, si comprese anche il fondo di estinzione per questo debito, mentre il Governo ha dichiarato che il fondo d'estinzione non era coperto finora.

Io non trovo nel discorso dell'onorevole senatore Musio altro fatto da cui si possa supporre che questo progetto non è studiato bastantemente.

Or bene: il Governo ha già dichiarato, ed ora lo conferma, che il fondo d'estinzione della rendita feudale della Sardegna non è stato contemplato nei singoli assegnamenti fatti ai comuni in surrogazione delle prestazioni feudali, e ne darò la prova, o signori.

La prestazione pecuniaria della Sardegna ammontava nel 1851, quando cioè venne presentato il progetto di legge per stabilire un'imposta prediale, a lire 620,000 circa.

Queste prestazioni pecuniarie erano confiate da due quote. Di una quota redimibile, e di un'altra irredimibile.

La quota redimibile constava di circa 445,867 lire; la irredimibile, che corrispondeva particolarmente alle spese di giustizia, era di circa lire 172,851; in tutto una somma approssimativa, come vi dissi, di lire 620,000.

Invece, o signori, qual era la rendita iscritta sul debito pubblico? La rendita iscritta dapprima per le prestazioni per il riscatto dei feudi di Sardegna è stata di 565,000 lire. Inoltre vi fu un fondo dell'uno per cento per l'ammortizzazione di 108,000 lire.

Ben vedete, o signori, che la quota redimibile posta a carico dei comuni della Sardegna essendo solamente di 446,000 lire, non doveva certamente comprendere il fondo di ammortizzazione, giacchè la sola parte della rendita redimibile portata nel bilancio superava l'accennata somma di 446,000 lire ripartita fra i comuni della Sardegna di 119,000 lire circa, oltre al fondo di estinzione a parte. Ciò vuol dire che il Governo aggiunse sui fondi generali dello Stato la quota di ammortizzazione nella somma di 108,000 lire, ed inoltre aggiunse del suo una somma di 119,000 lire di rendita, la quale non era per nulla ripartita fra i comuni della Sardegna, e corrispondeva appunto ad altrettante quote delle prestazioni pecuniarie che vennero condonate a comuni della Sardegna, ed è, io credo, ad un tale bisogno che il legislatore provvedeva nella sua carta reale del 27 maggio 1840.

Diffatti per provarvi, o signori, maggiormente il mio asserto, vi darò il riassunto di tutte le quote assegnate ai diversi comuni della Sardegna in seguito alla liquidazione dei feudi con quelle deduzioni che il legislatore, e per esso la delegazione feudale ha creduto bene di fare per quei redditi particolari che ancora rimanevano a vantaggio del demanio e che quindi non era giusto di addossare ai comuni, non che quelle suggerite dalle condizioni particolari poco agiate dei comuni medesimi.

Sappia il Senato che il totale reddito dei feudi venne

liquidato nella somma di 764,667 lire. La somma dedotta per spese di giustizia e di amministrazione che erano già a carico del feudatario fu di lire 154,099; si determinò nella somma di 565 mila lire il compenso dato ai feudatari per il riscatto dei feudi, dopo averli naturalmente esonerati di quella parte relativa all'amministrazione ed alla giustizia che non toccava loro di pagare.

Le finanze si assunsero quindi le spese di giustizia, non solamente per quella somma che venne detratta alla liquidazione dei feudi, ma per una somma maggiore, stante il miglioramento prodotto nell'amministrazione e nella giustizia, cioè a dire una somma di 220,000 lire.

Così il costo totale al demanio, vale a dire quello che il demanio pagò per il riscatto dei feudi, comprese le spese di giustizia, fu di lire 830,811 che fu solo ripartito ai comuni nella somma di 445 mila lire come quota redimibile, e per le spese di giustizia di 172 mila lire.

Le finanze per conseguenza presero a loro carico una somma di 148 mila lire, la quale rappresenta la differenza che esiste tra le spese effettive di giustizia e di amministrazione, e quella che venne messa a carico dei comuni, giacchè è maggiore la prima che la seconda; quindi anche di quella di certi prodotti delle stesse terre feudali che il demanio si è riservato di ricavare direttamente dagli abitanti, e dei quali non ha ereditato di addossare i comuni, forse in considerazione che non era generale l'uso di queste certe prestazioni, o forse perchè era facoltativo a concederle o non.

Vi ha inoltre il riparto delle agevolanze fatte ai comuni in 63,856 lire.

Le enunciato quattro cifre unite assieme ricostruiscono ancora la somma totale che ho già accennato per il riscatto dei beni dei feudi in Sardegna di 830 mila lire. Ora da ciò deriva che è evidentemente provato che il fondo d'ammortizzazione dell'uno per cento venne non solo anticipato dal Governo, ma posto a suo intero carico, come lo è tuttora, ed è provato inoltre che tutta la rendita iscritta non venne ripartita integralmente tra tutti i comuni, ma se ne dedusse una somma di 63 mila lire e più, in vista di eccezionali circostanze, di particolari riguardi usati all'uno od all'altro comune.

Dunque mi pare, o signori, che questo punto sia abbastanza dilucidato.

Il fatto allegato dall'onorevole senatore Musio non sussiste, e se egli non ne avrà altri da addurre per provare che il Governo, la Camera dei deputati e l'ufficio centrale del Senato non hanno sufficientemente studiato questo progetto di legge, e che tutti han proceduto con troppa leggerezza, io credo che finora la ragione stia tutta dalla parte del Governo; cioè a dire che la legge venne bastantemente studiata, e che essa è matura per meritare una decisione da parte del Senato.

Quello poi che posso assicurare si è che il Governo non si determinerà giammai a ritirare questo progetto di legge, e ciò non solamente per i riguardi che deve a se stesso, e per quelli che deve alla Camera dei depu-

tati, ma per la profonda convinzione che ha d'aver tratto profitto di tutti i lumi, e di tutte le cognizioni affine di elaborare un progetto, che fosse utile e vantaggioso allo Stato ed alla Sardegna.

In prova poi che anche i documenti, che vennero da lui compulsati, furono preventivamente esaminati dal Governo e dal commissario regio, io gli citerò un documento che non deve ignorare, nè certamente disconoscere l'onorevole senatore Musio, cioè un parere della delegazione feudale del 15 novembre 1838, del quale avrà conoscenza, perchè veggio il suo nome congiunto a quello di tutti gli altri personaggi illustri che facevano parte di quel consesso. Ebbene in questo parere io riconosco che in allora l'onorevole senatore Musio non aveva questa piena convinzione che tutte le proprietà in Sardegna spettassero ai comuni e che il demanio non avesse nulla a ripetere sovr'esse, giacchè trovo che dove si parla di adempri la delegazione si esprime in questi termini:

« Ponendo mente la regia delegazione al modo con cui possono provvedersi i così detti adempri, la medesima nell'interesse delle comunità, e nell'intento di promuovere il maggior pubblico bene, fu d'avviso che, ritenuta dal Governo la proprietà delle montagne e dei boschi, debbasene l'uso solo concedere alle comunità, ecc. »

Dunque premette che egli conosceva la demanialità dei boschi e delle selve, e non contestava per nulla al Governo la proprietà di quei fondi.

Soggiunge lo stesso parere:

« Conviene per altro avvertire che allorchando determinossi l'anno fisco ammontare delle prestazioni feudali a carico dei comuni, vi venne pure compreso il prodotto dei deghini, di erbaggi, ed affittamenti, che il barone perceveva sopra quella data montagna o bosco. Quindi pare giusto che laddove un comune non possa nel nuovo riparto conservar l'uso di tutto quel tratto di montagna o bosco corrispondente a detta pecuniaria prestazione, questa debba ripartirsi fra i comuni in proporzione del corrispettivo vantaggio. »

Ora rimane ad addurre i motivi per quali la regia delegazione ha stimato di scostarsi dall'idea del progetto pel solo rispetto della concessione di quegli effetti demaniali in proprietà assoluta alle comunità.

« Considerò in primo luogo come il Governo, a misura del maggiore o minor bisogno delle popolazioni, possa più utilmente disporre di quei terreni con novelli adatti scompartimenti fra i comuni; come questi male governino simili cose, quando ne hanno l'assoluto dominio; poichè ignari del loro interesse per ordinario l'utile presente a qualsiasi lontano vantaggio antepongono, e che in conseguenza sarebbe difficile, anzi impossibile, non solo lo attendere un miglioramento della cosa in potere di essi, ma neanche il vedere cessati gli abusi che sogliono commettere, e i danni che ne derivano.

« Considerò in ultimo come convenga di aversi riguardo al gran vuoto del pubblico erario, ed agli impegni nei quali sempre più si avvolge lo Stato, cui non potrebbero

non essere di opportuno sussidio tante boscali ricchezze, laddove si restituessero le selve a condizione fiorenta, con impedirsi d'una volta lo sciupio di che farsi di tanto preziosi legnami che sconsigliatamente lasciansi cadere sotto la scure del carbonaio. »

Il Senato ben vede, che il senatore Musio allora conchiudeva che da queste selve e da questi boschi ne dovesse in definitiva il demanio, lo Stato, ritrarre grandi prodotti, e che essi avrebbero potuto servire a riempire, se non totalmente, in parte almeno, il vuoto dell'erario.

Ora invece mi pare che egli abbia mutato consiglio, e sia d'opinione che il demanio non è in nessun modo proprietario di queste terre; che esse spettino ai comuni della Sardegna, e che quindi il demanio abbia a cedere non solo tutte queste terre, ma guardarsi ben anche dal ripetere un centesimo sopra questi undici milioni ottocento mila lire che ha speso per il riscatto di queste prestazioni feudali in Sardegna.

Io qui mi accorgo che sto per entrare nel merito della questione, e siccome non sarebbe qui il momento opportuno per ciò fare, giacchè vi precede una proposta di sospensione, quindi mi tratterò dal farlo; ma assicuro l'onorevole senatore Musio, che in questa discussione il regio commissario ed il ministro procureranno di dimostrare, che i documenti a cui faceva allusione sono loro ben noti, ed io sarò ben lieto di poterli citare, e ad onore dell'onorevole senatore Musio che prese sì bella parte nei lavori del riscatto dei beni feudali in Sardegna, e ad onore di altri illustri magistrati che siedono in questo recinto, e che presero pur essi parte tutti nel lavoro che ebbe luogo in Sardegna per il riscatto, onde portare in quell'isola il gran beneficio della proprietà perfetta.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. La questione che si era aperta in grandi proporzioni fu ultimamente ridotta all'esame di uno dei mezzi di argomentazione di cui si è valso uno degli onorevoli preopinanti.

La prima parte però della discussione, quella in cui venivano invocati i principii costituzionali, quella in cui si risaliva alla necessità prima, che c'è in governo libero, vale a dire di fare la giusta parte della pubblica opinione, quella fu quasi abbandonata, nella risposta del signor ministro, anzi.....

LAWA, ministro delle finanze. Domando la parola.

SCLOPIS. Mi permetta di continuare... Anzi il signor ministro si è espresso in questi termini che mi è doluto di udire.

Egli ha detto che la materia era stata molto elaborata; che da tre anni si era lavorato attorno a questo progetto, che aveva il progetto di legge subito una felice prova nella Camera elettiva, e che quindi gli pareva strano che il Senato si trovasse come sorpreso dalla difficoltà ancora di esaminare cosa la quale era già passata per tanti crogiuoli.

Egli disse, e mi è doluto di udire, che il pensare che si dovesse ancora esaminare questa legge nei suoi fon-

damenti era un far torto alla Camera dei deputati ed al potere esecutivo.

Io credo che queste parole (*Il ministro delle finanze fa segni negativi*) (e le ho ritenute bene, e credo di essere preciso) siano sfuggite inavvertentemente al signor ministro; perchè se insistesse in esse sarebbe lo stesso come esercitare una pressione morale, oppure gettare una sfida.

Il Senato ha il diritto di esaminare tanto quanto crede i fondamenti dei progetti di legge che gli si presentano, ed io credo che da quanto si disse dai preopinanti non si è per nulla pregiudicato neppure a qualunque suscettività nè del Governo, nè dell'altro ramo del Parlamento.

Che cosa si è inteso particolarmente dai preopinanti? Si è detto che attesa la gravità della materia (non oso entrare nei dettagli perchè non sono preparato, e perchè altri campioni si eserciteranno in questo arringo), si è detto che attesa la gravità della materia, che attesa l'agitazione che si era prodotta, che atteso il gran numero delle petizioni che si erano presentate, era d'uopo forse di sostare, onde esaminare maggiormente il fondamento della questione.

A questo modo di vedere dei preopinanti soccorreva altamente un silenzio, il silenzio vale a dire dell'esame di quelle 200 petizioni che si presentarono, dell'opinione di quei 15 mila concittadini nostri, che dalla Sardegna mandarono le loro osservazioni.

Sarà stata sicuramente insufficienza di tempo, ma non si fece una discussione precisa su questo punto.

In tutti i governi costituzionali (in ciò io seguo perfettamente la teorica del senatore Gallina), quando sorge una gran massa di petizioni, quando queste petizioni soprattutto si riferiscono ad oggetti i quali per la loro natura interessano una gran parte della popolazione è d'uopo sostare, è d'uopo riferire, è d'uopo informare.

Ora io non potrei dare il mio assenso in nessuna parte a questa legge se prima non fossi edotto e della qualità di queste petizioni e del soggetto delle medesime, e se il Ministero non si pronunciasse, come di suo dovere, sulla circostanza addotta, che questa legge producesse agitazione nell'isola di Sardegna.

I tempi corrono difficili, il Governo ha bisogno di essere circondato dalla concordia di tutti i cittadini, e a nessuno più che al Governo attuale preme di rannodare intorno a sé tutti gli animi. Per conseguenza i senatori che hanno esposto queste osservazioni non hanno fatto che servire egregiamente la causa pubblica.

I lavori che si sono fatti non saranno perduti, ma frattanto sia lecito, col mezzo di una sospensione, anche invitando particolarmente l'onorevole ufficio centrale a dare chiarimenti, sia lecito, dico, a noi di maturare nel nostro recinto, e non dietro altre informazioni, i fondamenti di questa legge, sia lecito a noi di intervenire, per quella parte che ci può competere, ogni rimprovero che ci si potesse muovere, che nelle difficilissime emergenze in cui ci troviamo noi abbiamo disconosciuto giuste pretese e onorevoli suscettività.

Io appoggerò per conseguenza ogni proposta di sospensione, la quale almeno tenda a fare sì che il Senato sia edotto distintamente, particolarmente della qualità delle petizioni, del numero dei petizionari, dello stato morale della Sardegna e del senso che sarà per produrvi questa legge.

LANZA, ministro delle finanze. L'onorevole preopinante mi mosse appunto (almeno parmi) d'aver circoscritto di troppo la questione e di non aver seguito gli onorevoli oratori che mi precedettero in una più alta sfera di discussione, cioè a dire nella discussione dei principii di costituzionalità o non della legge.

Credo che circoscrivendo la questione, io non ho fatto altro che seguire il sistema parlamentare, che obbedire alle osservazioni fatte precedentemente dall'onorevole presidente, il quale, nel porre la questione, per impedire ogni divagazione, disse che ora si trattava unicamente della questione di sospensione, e quindi bisognava che la medesima venisse circoscritta in questi termini. Ecco il perchè non ho seguito gli onorevoli preopinanti relativamente all'altra questione, ma dichiarai però che mi riservava di rispondervi, quando fosse venuto il momento opportuno.

Si osservò che il ministro nel rispondere all'onorevole senatore Musio abbia voluto, in certo qual modo, disconoscere un diritto del Senato, cioè a dire abbia voluto quasi alludere ad una pressione morale, coll'accennare che la Camera dei deputati aveva già esaminato profondamente ed approvato questo progetto di legge e che quindi il Senato non doveva muovere nemmeno il dubbio che il medesimo non fosse abbastanza studiato.

Prego l'onorevole preopinante di avvertire, che io giammai dissi siffatte parole, che giammai io pronunciai una frase simile a quella che egli mi appose.

Per dimostrare che il progetto di legge era stato studiato, ho detto che il medesimo era già stato lungamente studiato da commissioni, che era già stato presentato alla Camera dei deputati tre anni fa, che aveva già subito un profondo esame nella medesima e che per conseguenza mi pareva che l'appunto fatto di non essere abbastanza elaborato era del tutto senza fondamento.

Ma non ho mai negato il diritto di poter dichiarare che non si creda ancora abbastanza studiato.

Io però doveva, per rispondere agli appunti dell'onorevole senatore Musio, addurre tutti quegli argomenti, i quali comprovano che il progetto era stato studiato e credo che in ciò io fossi perfettamente nei miei diritti e nelle convenienze parlamentari.

SCLOPIS. Mi permetta . . .

LANZA, ministro delle finanze. Mi lasci finire e poi parlerà.

PRESIDENTE. Procedano calmi.

LANZA, ministro delle finanze. Tanto più, o signori, io aveva ragione di fare simile osservazione in quanto che sebbene sia dappiù di un mese che il progetto di legge venne esaminato dagli uffici del Senato; sebbene sia stato lungamente discusso nell'ufficio centrale, tuttavia, per quanto io mi sappia, nessuno, nè negli uffici,

nè nel seno dell'ufficio centrale pose avanti una siffatta quistione, che cioè questo progetto non sia abbastanza maturo.

Avrei per conseguenza fatto un torto al Senato se avessi supposto che esso era disposto a riconoscere il progetto immaturo, mentre che nè negli uffici, nè nel seno dell'ufficio centrale non si sollevò al riguardo dubbio alcuno.

Del resto si persuada l'onorevole preopinante, che il Governo non tralascia di tener conto delle condizioni degli animi, dello stato dell'opinione pubblica anche in Sardegna. E suo dovere, è suo interesse di farlo; esso sa che ha una grande responsabilità, e che tutti i torbidi che potessero nascere per un atto improvvido dovrebbero ricadere sopra di lui.

Ma finora non ha mai avuto alcun motivo, nè tanto meno venne a sua conoscenza alcun fatto, da cui potesse indurre che da questa legge ne verranno torbidi in Sardegna.

Io so che da tre, quattro o cinque anni a questa parte non si fa altro che domandare l'abolizione degli adempriivi; mi ricordo che quando il presidente del Consiglio, in allora ministro delle finanze, manifestò nella Camera dei deputati l'intendimento di dare la metà in compenso degli adempriivi, scoppiarono da tutti i banchi della Camera fragorosi applausi; anzi i deputati sardi furono i primi ad applaudire.

Io so che il progetto è stato esaminato in Sardegna da tutti i Consigli provinciali e divisionali e dall'Accademia agraria, ed ho letto i loro verbali. Ma da nessuno dei medesimi ho rilevato che alcuno di quei Consigli facesse opposizione ai principii della legge, e trovasse enorme, arbitrario, illegale lo stabilire per legge le condizioni per le quali si dovevano prosciogliere questi adempriivi.

Vi furono bensì dissensi riguardo al compenso, cioè a dire, se questo compenso dovesse essere della metà o dei due terzi, ma, lo ripeto, non vi fu dissenso sul principio della legge, di fissare un compenso.

Ora, io domando se da tutti questi fatti può il Governo arguire che il progetto di legge in discussione debba destar malcontento e persino dei torbidi in Sardegna!

Sarebbe veramente una sorpresa per il Governo, giacchè i suoi intendimenti sono abbastanza noti a tutti, volendo esso con questa legge recare un grande, un immenso beneficio alla Sardegna, e togliere così tutti quegli incagli che si oppongono al progresso dell'industria agraria in quell'isola.

Dunque, se mai potessi esser persuaso, se mai avessi indizi da supporre che questa legge potesse essere mal ricevuta sarei il primo a ritirarla. Ma finora, lo ripeto, non ho alcun motivo di crederlo.

Si accennò pure dal senatore Musio ad un fatto, che mi giunge nuovo, cioè che da qualche giorno a questa parte giungono dalla Sardegna moltissime petizioni e che oramai il numero dei petenti sorpassa i 15 mila.

Sono 220 le petizioni e 14258 le firme.

LANZA, ministro delle finanze. Questo fatto mi giunge interamente nuovo; però mi permetta un'osservazione.

Già dissi che da due o tre anni questa legge è conosciuta, che è sottoposta al giudizio del Parlamento e del pubblico, eppure non mai giunsero petizioni contro la medesima da nessuna parte, meno qualcuna sporta alla Camera dei deputati. Ora i sardi avranno compreso il male, che, secondo il senatore Musio, si trova latente in questa legge, e quindi non respingo, anzi desidero e vado incontro al desiderio del senatore Musio, che debba essere presa esatta cognizione di queste petizioni, e che si venga a conoscere quali sono le difficoltà, e quali le ragioni, e quali i desideri che questi petenti espressero nelle suddette loro petizioni, affinchè e il Governo e il Senato siano a tal riguardo illuminati.

D'altronde io credo che l'ufficio centrale l'avrebbe fatto anche senza un invito apposito e del Governo e del Senato, giacchè è suo debito il farlo; le petizioni vennero a lui mandate per questo oggetto. Resta solamente a sapere l'avviso dell'ufficio centrale al proposito, se creda cioè che l'esame di tutte queste petizioni richiegga un tempo più o meno lungo da rendere quasi necessario di sospendere questa discussione. Se però i fatti addotti dai petenti, e le loro ragioni sono comprese in poche pagine, io credo che l'ufficio centrale, coll'alacrità che lo distingue, non mancherà di ragguagliare il Senato fra uno o due giorni sul loro contenuto e di dare in proposito il suo parere.

Ma dal differire due o tre giorni una discussione al volerla rimandare indefinitamente la differenza è troppo grande.

La differenza non è solo nel tempo, ma nel significato della proposizione. Quando una parte del Parlamento rinvia la discussione di un progetto di legge ad un tempo di più mesi, equivale a dire che lo respinge.

Questo è un modo inglese per respingere, ma non è meno significativo di un rigetto piemontese, ed io preferisco sempre di più questo franco procedere che il primo. Per conseguenza se la questione sta ristretta in questi limiti, di dare il tempo necessario all'ufficio centrale di poter esaminare quelle petizioni, affinchè il Senato possa conoscere il loro contenuto ed il preavviso dell'ufficio stesso avanti di prendere una deliberazione nella discussione generale, sta bene; sarebbe irragionevole l'opporvi; ed anzi il Governo desidera che ciò si faccia; ma invece se si volesse differire la discussione ad un tempo indeterminato, allora il Governo vi si opporrebbe virilmente.

MARULLI, relatore. L'ufficio centrale ha esaminato tutte queste petizioni, ma non ha avuto tempo di prepararne la relazione, perchè molte di queste sono arrivate soltanto questa mattina e non era possibile esaminare una mole così immensa di carte. Non fa mestieri però sospendere la discussione, potendo l'ufficio compiere domani questa parte delle sue incombenze, e darne contezza al Senato. Intanto vado a dar lettura del sunto delle petizioni stesse, le quali tendono tutte ad ottenere due terzi invece della metà, o ad introdurre qualche

altra modificazione nella legge: non havvene alcuna per la reiezione della medesima, che il solo senatore Musio ora propone.

Quando verranno in discussione gli articoli si dovrà esaminare se alcuna delle suggerite modificazioni sia da introdurre nella legge.

Dal riassunto delle petizioni sposte al Senato relative alla legge sugli ademprivi, trasmesso addì 4 aprile 1859, risultano in tutto petizioni 145, portanti 9703 firme, cioè:

Novantanove petizioni con 6576 firme perchè la misura di compenso sia portata ai due terzi dei terreni.

Quarantasei petizioni con 3187 firme per ottenere delle modificazioni allo stesso schema di legge.

Pervennero in seguito altre 44 petizioni di abitanti dell'istessa isola di Sardegna portanti 2798 firme, all'oggetto di ottenere delle modificazioni allo stesso progetto di legge.

Più altre nove petizioni contenenti 480 firme riflettenti la misura di compenso, la quale vorrebbero portata ai due terzi.

Riepilogo.

Petizioni relative ai due terzi .	N° 108	con firme	7056
Petizioni relative a modificazioni >	90	>	5980
Totali: Petizioni N° 198		Firme 13,036	

Petizioni N° 198 Firme 13,036

Sopraggiunsero stamane:

Petizioni relative a modificazioni	2	>	70
	<u>200</u>	>	<u>13,106</u>

Sopraggiunsero altre 20 petizioni di altrettanti Comuni dell'isola di Sardegna portanti in totale 1172 firme tendenti ad ottenere modificazioni alla legge sugli ademprivi.

Riassunto generale.

Petizioni per i due terzi . . .	N° 108	con firme	7056
Petizioni per modificazioni . . >	112	>	7222

Totali: Petizioni N° 220 Firme 14,278

La maggior parte delle firme sono segni di croce di analfabeti.

PRESIDENTE. Prima di sciogliere la seduta bisogna che il Senato dichiari se vuol riunirsi domani all'ora solita.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Se non vi è reclamo, il Senato è convocato per domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 15 APRILE 1859

- 19 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE DES AMBROIS

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Relazione sulle petizioni relative allo stesso schema di legge del senatore Mameli, relatore — Appunti del senatore Musio e sue osservazioni al discorso del ministro delle finanze pronunciato nell'ultima seduta — Risposta del ministro delle finanze — Replica del senatore Musio — Le questioni pregiudiziale e di sospensione della discussione non sono appoggiate — Considerazioni del senatore La Marmora Alberto in appoggio del progetto — Discorso del senatore Massa-Saluzzo in favore del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

DI SAN MARTINO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

- 2924. Cinque abitanti del comune di Cagliari;
- 2925. Quaranta abitanti del comune di Busachi, provincia di Oristano;
- 2926. Sessantanove abitanti del comune di Decimomannu, provincia di Cagliari;
- 2927. Quarantasette abitanti del comune di San Pantaleo, provincia di Cagliari;
- 2928. Centosessantatré abitanti del comune di Seneghe, provincia di Cagliari;
- 2929. Novantun abitanti del comune di Samugheo, provincia d'Oristano;
- 2930. Centotrentatré abitanti del comune di Tissi, provincia di Sassari;
- 2931. Dodici abitanti del comune di Orani, provincia di Nuoro;

Chiedono che nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna vengano introdotte alcune modificazioni.

2932. Il cavaliere Bottazzi, medico militare di divisione in ritiro, ricorre contro la disposizione presa dal Ministero della guerra pel suo collocamento a riposo, chiedendo che il Senato voglia interporvi presso lo stesso Ministero onde venire rimesso in servizio attivo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla legge per l'abolizione degli ademprivi.

Il Senato rammenta che ieri furono fatte due proposte, l'una è di sospendere la discussione ad un tempo determinato, l'altra è la questione pregiudiziale che si propose, poggilandola sulla incostituzionalità che si sarebbe veduta nel progetto di legge in discussione.

Intanto l'ufficio centrale si è riservato di somministrare alcuni schiarimenti, specialmente intorno alle petizioni che sono state presentate contro il progetto.

Riassunto generale delle petizioni.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

MAMELI, relatore. Darò lettura del riassunto generale delle petizioni: in esso sono comprese anche le petizioni giunte stamane, perchè ne arrivano tutti i momenti. Le formole si possono ridurre a due.

N° 108 petizioni di altrettanti comuni dell'isola di Sardegna, portanti 7056 firme, tendono a fare motivate istanze acciò nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi in quell'isola, la misura di compenso in favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque sia la quantità dei terreni.

N° 120 petizioni, con 7828 firme, di altrettanti comuni dell'istesso luogo, sono dirette ad ottenere che nello stesso progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi vengano introdotte alcune modificazioni.

I primi di essi, mentre riconoscono la necessità dell'abolizione degli ademprivi, non credono giusto il compenso stabilito dalla legge per i seguenti motivi:

Perchè i terreni di cui si tratta, prima che fossero ceduti ai feudatari, appartenovano intieramente ai comuni, epperò dopo la soppressione dei feudi dovevano ritornare ai loro proprietari. Se non che nell'addivenire al riscatto dei feudi, ciò che doveva farsi in contraddittorio dei comuni affinché si stabilisse equamente

il compenso da darsi ai feudatarii in ragione del tributo che pagavano, o non si sentirono i comuni, o non si tenne conto delle loro osservazioni, i compensi si stabilirono arbitrariamente, e taluno di essi venne a pagare assai più dell'antica prestazione che per lo più davasi in natura.

Perchè l'emendamento proposto dalla Camera, che portava ai due terzi il compenso, venne respinto alla sola maggioranza di sette voti, mancando alla Camera dodici deputati della Sardegna, i quali lo avrebbero (secondo essi) appoggiato.

Allegano i secondi, che i beni, di cui è questione, appartenevano da principio ai comunisti *pro indiviso*, che erano, vale a dire, *universitatis*, che in seguito alla conquista degli Arragonesi vennero concessi a feudatarii. Che l'abolizione dei feudi e la restituzione dei terreni soggetti ai Comuni mediante una prestazione proverebbe evidentemente la loro intera proprietà in favore dei medesimi. Che però l'uso dei terreni introdotto col mezzo dell'ademprivo riesce di sommo danno all'agricoltura ed al vantaggio comune, per cui riconoscerubbesi più che mai la necessità di farlo cessare, ma che ad esempio di quanto votarono le Cortes di Spagna per la legge promulgata il 1° maggio 1855, il Senato sancisca la vendita dei beni soggetti ad ademprivo e l'assegnamento dei medesimi in pro, per 4/5 delle comunità sarde, e per 1/5 dello Stato cogli articoli seguenti:

1° Il possesso e coltura, anche alternativa, di tali beni servirà di titolo al possessore, tendendo la legge a trovare chi li coltivino, e non a privarne quelli che già li abbiano fecondati col loro lavoro.

2° Non si potrà procedere alla vendita dei boschi senza far precedere un'apposita legge forestale, che debbano osservare gli acquirenti.

3° A questi è concessa l'esenzione dalla imposta prediale fino al 1868, purchè entro due anni dalla data dell'acquisto abbiano ridotto a coltura il terreno acquistato, e fino al 1875 qualora lo abbiano piantato ad alberi, oppure vi abbiano fatto seminagioni esotiche, ed in queste abbiano perseverato.

4° Il sindaco, colla persona che rappresenterà il regio demanio, procederanno all'incanti e deliberamenti; ed il versamento si farà da ciascun acquirentore per 4/5 alla cassa comunale, per 1/5 alla cassa dello Stato.

5° Trascorso il termine di anni due, quei beni che saranno rimasti invenduti si distribuiranno per 4/5 alle rispettive comunità e per 1/5 allo Stato.

6° Gli anni due per la vendita dei boschi partiranno dalla pubblicazione della legge forestale.

7° A coloro che acquistassero di sì fatti beni dopo la ripartizione contemplata dall'articolo 5, non sarà concessa esenzione da imposta che durante anni cinque dal fattone acquisto, se nei primi due anni li avessero ridotti a coltura, oppure durante anni dieci, se fossero nel caso di coloro di cui dall'articolo 3 è concessa maggiore esenzione.

8° Il pagamento del prezzo dovrà farsi in dieci

uguali rate annuali; e dopo eseguita la piantagione di alberi o la seminagione, che allungano l'esenzione dall'imposta (articolo 3) si duplicherà pel residuo debito il numero degli anni dimezzandone le quote. L'offrire un pagamento più pronto non sarà motivo di preferenza.

NB. I due terzi almeno dei petenti sono crocesegnati.

Queste sono le allegazioni dei petizionari.

L'ufficio dopo di aver reso conto delle petizioni in obbedienza ai cenni del Senato, ha stimato inoltre debito suo di aggiungere qualche cenno sulle deliberazioni dei Consigli divisionali e provinciali che ha potuto avere sotto gli occhi, senza per altro entrare nei dettagli delle proposte da essi fatte sul progetto di legge sottoposto al loro esame, perchè essendo quello sostanzialmente diverso dall'attuale progetto le osservazioni allora fatte più non corrispondono, o non hanno più scopo.

Cenni sulle deliberazioni dei Consigli divisionali e provinciali.

Consiglio provinciale di Cagliari. — Favorevole al principio della legge, non propone che modificazioni atte a rischiararne lo spirito e suggerire alcune disposizioni da essere introdotte nel regolamento.

MASSO. Quale Consiglio provinciale e di quale anno?

MASSO, relatore. Lo vedremo tosto leggendo i documenti (*Continua la lettura del suntuo*).

Consiglio divisionale di Nuoro. — Favorevole pure al principio della legge, vorrebbe portata ai due terzi la parte assegnata ai Comuni sui beni soggetti ad ademprivo; propone ancora alcune modificazioni alla legge, le quali però non hanno tratto che alla sua esecuzione.

(Credo ora opportuno di leggere la deliberazione del Consiglio provinciale di Nuoro, perchè questa è una delle provincie nelle quali è più in vigore la pastorizia errante che costituisce la principale risorsa di quei paesi. E datane lettura, per contrapposto leggerò poi una parte della deliberazione del Consiglio provinciale d'Iglesias, il quale vorrebbe mantenere gli ademprivi, regolandone diversamente l'esercizio.)

Consiglio provinciale di Nuoro. — Nominò una Commissione per riferire al Consiglio divisionale la di cui deliberazione venne riportata di sopra.

Consiglio provinciale di Oristano. — Favorevole al principio della legge, propone solo emendamenti per facilitarne l'esecuzione.

Consiglio provinciale di Cagliari. — Fa plauso al principio della legge, ma chiede che sia portato ai due terzi l'assegnamento dei terreni ai Comuni.

Consiglio provinciale di Lanusei. — Deliberazione identica alla precedente.

Consiglio provinciale d'Oristano. — Fa plauso al principio della legge, accennando essere la medesima nel desiderio universale, propone che l'assegnamento sia portato ai due terzi dei terreni ai Comuni, e suggerisce alcune altre modificazioni che riguardano l'esecuzione della legge stessa.

Consiglio provinciale d'Iglesias. — Crede che sia più conveniente di sostituire al progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi un altro inteso a regolare l'uso dei medesimi.

(Dal rendiconto però della Camera dei deputati l'ufficio ha rilevato, che poco dopo intervenne una petizione del Municipio d'Iglesias, nella quale dichiara di volersi uniformare al parere emesso dalla R. Società agraria ed economica di Cagliari, che è conforme al progetto del Governo.)

(Ora però l'istesso Consiglio municipale ha rassegnato al Senato altra petizione col n° 2705, colla quale chiede l'assegnamento di due terzi per gli ademprivi.)

Consiglio provinciale di Sassari. — Favorevole al principio della legge, propone che venga anticipato il termine stabilito per la sua esecuzione.

Non chiede in modo assoluto i due terzi, ma domanda che si debban dare almeno in quei casi nei quali l'ademprivio assorbe sempre i quattro quinti del reddito.

Ora vengo a ricercare la vera data della deliberazione del Consiglio provinciale di Cagliari.

MUSIO. Sì! La data dell'anno.

MARRELLI, relatore. È del 15 ottobre 1857: io non trovo alcuna deliberazione sotto altra data.

MUSIO. Io lo pregherei di leggere gli ultimi due alinea, che contengono il voto del Consiglio divisionale di Cagliari.

MARRELLI, relatore. Non posso soddisfare alla di lei domanda, perchè qui non ho il testo di quella deliberazione.

PRESIDENTE. La parola è ora accordata al senatore Musio.

MUSIO. Io ieri aveva cura anticipata di chiarire bene le idee, e di premettere nitidamente lo stato della questione affinchè non avvenisse nella discussione ciò che già avvenne nella relazione dell'ufficio centrale di confondere una parte della legge coll'altra, la prima cioè colla seconda, quella che propone l'abolizione degli ademprivi, questa che concerne i mezzi di esecuzione.

Ho detto ieri, e sono lieto di ripetere anche oggi, che mi associo coll'ufficio centrale nell'asserire che alla prima parte della legge tutta la Sardegna unanime, accettandola, benedice: ma dissi ieri, e debbo ripetere oggi, che la seconda parte della legge, la quale determina la quota che deve attribuirsi al Governo, e quella che deve attribuirsi a' Comuni, a questa parte tutta la Sardegna unanime va contraddicendo e lamentando.

Per farla più breve, io non farò che leggere le parti relative delle deliberazioni del Consiglio divisionale di Cagliari e di quelle del Consiglio divisionale di Sassari e di Nuoro.

Ho detto che non si applaude alla legge nemmeno dal Consiglio divisionale di Cagliari, ed ecco come trovo scritto nelle sue deliberazioni:

« La Commissione che vi piacque creare nel vostro seno, penetrata della gravità ed importanza dell'argomento e delle difficoltà che si presentano, avrebbe desiderato occuparsene anch'essa, e mettere il suo obolo

alle savie osservazioni che, con maturità di consiglio, si fecero dai Consigli provinciali, se non che la strettezza del tempo prefisso alle discussioni divisionali non poteva permettere alla Commissione una seria discussione sui singoli articoli della proposta legge ed al Consiglio stesso una particolare deliberazione; tanto è che venne nel sentimento di riandare le osservazioni fatte dai Consigli provinciali e riassumendole presentarle al savio vostro giudizio. Ma siccome anche ciò non permette il tempo perentorio che ci stringe, e sarebbe più dicevole presentare agli amministrati le osservazioni fatte dai singoli Consigli delle provincie, la Commissione per organo mio vi propone che le relazioni delle Commissioni dei Consigli provinciali di Cagliari, Oristano e Iglesias facciano parte degli atti del Consiglio divisionale, e quindi vengano rese di pubblica ragione. »

Leggerò una di queste relazioni dei Consigli provinciali, cioè quella del Consiglio d'Iglesias, essendo tutti concordi in non applaudire alla proposta divisione in metà o per un terzo.

« Venendo adesso a discorrere del compenso, questo dal progetto di legge si fissa nella cessione della metà dei terreni in cui esercivano i comuni gli enunciati diritti. A proposito di questo compenso bisogna distinguere usi da usi e comuni da comuni.

« Il diritto di seminare, che la progettata legge comprende tra gli ademprivi, se i comuni lo hanno sin qui esercito, convien dire che questo non possa cadere sul compenso; perchè il dissodamento e coltura ne ha stabilito la proprietà a termini degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento annesso alla Carta reale 26 febbraio 1839 in favore dei coltivatori. E sarebbe non consentaneo alla giustizia toglierne al proprietario la metà, e l'altra lasciarsi a disposizione del Demanio.

« Se poi si trattasse di terreni non coltivati, ma coltivabili, bisognerebbe osservare in questo caso se i medesimi siano posseduti da privati oppure da un comune; nel primo caso potrebbe stare il distacco della metà; nel secondo però converrebbe conoscere se quei terreni siano necessari al bisogno dei comunisti, oppure lo eccedano, giacchè del necessario non dovrebbe spogliarsi un comune, ma del solo superfluo. »

Dunque il Consiglio divisionale di Cagliari adottando le osservazioni dei Consigli delle provincie, non applaude già alla proposta divisione in metà o per un terzo, attribuendone due al Governo, uno ai comuni, ma contraddice espressamente ed invoca per misura il necessario, lasciando al Governo il superfluo.

Leggo adesso la deliberazione del Consiglio divisionale di Sassari. Esso, al progetto del Ministero che gli venne comunicato, contrappone un altro progetto.

Per la misura di cui parliamo, ecco qua l'articolo che contrappone il Consiglio divisionale di Sassari:

« I comuni ai quali competessero legittimamente gli ademprivi od usi sovraindicati, avranno diritto in compenso a due terzi in estensione, valore e qualità, per quanto sarà possibile, dei possedimenti demaniali che vi sono soggetti, esclusa la facoltà del riscatto riservato

dal Codice civile, e comprendendovi ancora gl'improduttivi, come roccie, stagni e paludi, esclusi solo i boni che son dichiarati di esclusiva proprietà del demanio dall'articolo 420 del suddetto Codice civile. »

Leggò adesso la deliberazione del Consiglio divisionale di Nuoro:

« Art. 7. Il Demanio dello Stato cederà in compenso degli usi designati all'articolo 2 ai comuni che ne giustificheranno il diritto, i giusti due terzi in estensione. »

Dunque questi due ultimi Consigli divisionali della Sardegna hanno espressamente fin dal 1857 invocato i due terzi, e tutti e tre insieme hanno protestato contro la legge, o la sua seconda parte, contro la quale concordemente avevano protestato prima tutti i Consigli provinciali.

Ora da quanto ho letto si rileva che nelle deliberazioni di questi tre Consigli divisionali si trova nulla che possa dar fondamento ad asserire che i medesimi assentono ed aderiscono a che si dia, come propone il Governo, la metà od un terzo solo ai comuni. Si trova perfettamente il contrario.

MARULLI, relatore. Io non ho riferita la deliberazione del Consiglio divisionale di Cagliari, che non trovo neppure fra le carte, bensì quella del Consiglio provinciale di Cagliari.

MARULLI. Mi permetterà di osservarle che nella relazione dell'ufficio centrale e nella discussione fatta ieri si è detto e si è ripetuto che, e Consigli divisionali, e Consigli provinciali, e tutta la Sardegna unanime applaudiva e benediceva alla misura proposta.

MARULLI, relatore. Io non ho mai detto questo.

MARULLI. Io non l'ho interrotto, epperò lo prego di non interrompermi. Dunque siamo nel caso in cui patentemente tutta la Sardegna contraddice alla misura proposta, e siamo lontani dal poter dire che unanime consenta né al terzo, né alla metà come ha proposto il Governo.

Se poi, come diceva ieri, si considera che il moto è sempre crescente, che son già venute altre petizioni, che altre sono in via, che il movimento degli spiriti è grande, e che grande è la perturbazione degli animi, e che in conseguenza siamo in momenti gravi e degni di tutta la considerazione del Governo, io credo di dire cosa che interessi l'alta attenzione del Senato.

Il signor ministro ha detto che egli risponde delle conseguenze: ma io mi ricordo che quando or son sei anni io moveva un'interpellanza in questo consesso, ed aveva per avversario il senatore La Marmora, dissi: Signori, patentemente lo stato della Sardegna dimostra che l'avvenire è prossimamente minacciato da un grave scompiglio; i ministri risposero che essi rispondevano: venne immediatamente lo scompiglio, ma come risposero i ministri? Essi ed io risposimo col silenzio.

Ad ogni modo se i ministri rispondono, questo è ammenda ma non rimedio di male.

Avendo la parola mi permetterà di fare una breve risposta all'onorevole signor ministro che ieri mi ha onorato molto delle sue osservazioni.

Mi duole moltissimo che le parole dette da me, che la legge abbisognava ancora di studio maggiore, siano state dal signor ministro male accolte. Io lo pregherò a leggere la mezza pagina prima della mia nota, o vedrà che io ho fatto ogni elogio a tutte le cure messe dal Governo per chiarire quanto fosse possibile questa materia. Se poi volesse leggere uno degli ultimi paragrafi della mia nota vedrà che io ho cominciato dal dire a me stesso che aveva bisogno di più complete notizie.

Quando dunque ho detto queste stesse parole ad altri, credo che sicuramente non ho potuto avere animo di offendere.

Ad ogni modo è un fatto che non tutti i documenti si hanno alla mano, ed il ministro stesso quest'oggi ce ne dà una prova, giacchè avendolo pregato di favorirmi i decreti reali nei quali si trafondevano le deliberazioni ultime liquidative della delegazione feudale, mi ha risposto che quei decreti non si avevano fra le mani.

Per altro oggi sarebbe essenziale averli per vedere se stia o no quello che il signor ministro sostiene, cioè che la quota di ammortizzazione non è stata imposta ai comuni, mentre io con quelle deliberazioni alla mano sostengo e sono autorizzato a sostenere non essere vero che non sia stata imposta.

Noi decreti reali era trasfuso quanto in quelle liquidazioni ultime veniva proposto, e non si può spiegare perchè trasfuso tutto l'altro non si riportasse poi nel decreto reale la sola quota di ammortizzazione, ossia l'un per cento, che si imponeva ai comuni, per avarie e per ammortizzazione.

Dunque, dico io, questa quota è stata imposta: il Ministero dice di no: io lo prego a mostrarmi il decreto reale relativo: se non è stata compresa allora ha ragione il Ministero; ma se fu compresa, allora non si può negare che è stata imposta.

Finchè però i decreti reali restano una cosa latente io colla fede di un documento autentico sono fondato a ripetere che è stata liquidata, è stata imposta, e che è stata riscossa la quota di ammortizzazione.

Diceva pure il signor ministro, che io aveva osservato tre fatti e che ne aveva quasi dimostrato nessuno. In quanto al primo la quota di ammortizzazione è un fatto dimostrato con quelle deliberazioni, finchè in contrario il ministro non mi mostrerà li reali decreti: l'altro fatto è quello che si riferiva alla volontà di Carlo Alberto che voleva abbandonare ai comuni l'assoluta proprietà.

Il signor ministro ha letto egli stesso le deliberazioni della delegazione feudale di Cagliari; in quelle deliberazioni egli stesso ha letto che la delegazione si scostava dal progetto nella parte in cui attribuiva ai comuni la proprietà assoluta.

Per l'altro fatto di essere l'intero pagamento della somma corrispondente a tutti i diritti d'erbaggio stato imposto ai comuni, io prego il signor ministro a leggere alcune sentenze della delegazione feudale; ad ogni modo siccome quelle restano troppo lunghe, possiamo leggere

qualcuna delle stesse deliberazioni della delegazione feudale che il ministro ha in mano, o troverà quelle osservazioni o il fatto da me allegato.

Ecco le parole della deliberazione:

Faccia grazia di ascoltare: « Convien per altro avvertire che allorchando determinarsi l'annuo fisso ammontare delle prestazioni feudali a carico dei comuni, vi venne pur compreso il prodotto dei deghini, di erbaggi ed affittamenti che il barone percoveva sopra quella data montagna o bosco. Quindi pare giusto che laddove un comune non possa nel nuovo riparto conservar l'uso di tutto quel tratto di montagna o bosco corrispondente a detta pecuniaria prestazione, questa debba ripartirsi fra i comuni in proporzione del comune vantaggio. »

Dunque da questo tratto della deliberazione apparisce che la delegazione feudale comprese complessivamente a carico dei comuni tutto il prodotto dei boschi e selve, o resta dimostrata la mia terza asserzione.

Ora rimane ad addurre i motivi per quali la regia delegazione ha stimato di scostarsi dall'idea del progetto pel solo rispetto alla concessione di quegli effetti domaniali in proprietà assoluta alle comunità:

« Considerò in primo luogo come il Governo a misura del maggiore o minor bisogno delle popolazioni possa più utilmente disporre di quei terreni con novelli adatti scompartimenti fra i comuni: come questi male governino simili cose quando ne hanno l'assoluto dominio; poichè ignari del loro interesse per l'ordinario l'utile presente a qualsiasi lontano vantaggio antepongono; o che in conseguenza sarebbe difficile anzi impossibile non solo lo attendere un miglioramento della cosa in potere di essi, ma neanche il veder cessati gli abusi che sogliono commettere e i danni che ne derivano. »

Dunque nel primo progetto che si era comunicato alla delegazione feudale era espressamente contenuta la volontà del re Carlo Alberto, che voleva dare ai comuni l'assoluta proprietà.

Io ho letto poi il dispaccio vice-regio del 20 maggio 1838 ed ho spiegato il motivo per cui non si era introdotto fin d'allora la concessione della proprietà assoluta: da questo dispaccio apparisce che il motivo per cui non fu introdotta, fu perchè i beni che si ottenevano col riscatto dei feudi dovevano servire all'abolizione delle decime. Dunque se col dispaccio, colla deliberazione della delegazione feudale è provato che la prima idea di Carlo Alberto era quella di concedere ai comuni l'assoluta proprietà, ed intanto non si fece fin d'allora in quanto che erano quei beni destinati ad altri usi in favore dei comuni; ora i comuni hanno riscattate le decime con altri mezzi, con altro danaro; dunque non è il caso che si dica che appartengano al Governo, ma sarebbe il caso che, cessato l'oggetto per cui il Governo li riteneva, e quest'oggetto essendo stato conseguito dai comuni con altri loro sacrifici, debbano i beni tornare ai comuni. Ecco che il secondo fatto da me asserito è stato pure dimostrato.

Ora se i comuni hanno pagato, e devono continuare a pagare in perpetuo il godimento totale dei boschi e

delle selve, se nel caso in cui il Governo voleva farne assegnamento ad altri comuni che non avevano boschi, in questo caso il Governo non poteva farne una speculazione, ma solamente doveva sgravare i comuni ai quali ne era stato imposto tutto il pagamento, mi pare logica conseguenza che tutto il godimento dei boschi e delle selve in perpetuo debba restare ai comuni che in perpetuo ne pagano il prezzo.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Musio a non entrare nella questione di merito che verrà a suo tempo, mentre ora non dobbiamo trattare che le questioni preliminari.

MUSIO. Finisco fra poco.

L'onorevole signor ministro nel principio della sua relazione compiacevasi che la Sardegna fosse ridivenuta italiana allorchè aveva la sorte di cingere del suo diadema reale la fronte valorosa dei duchi di Savoia. Con queste parole sicuramente il signor ministro intendeva di ammettere la Sardegna a più larga partecipazione nella comunanza civile; mi aspettava adunque che la Sardegna sarebbe stata trattata in questa legge come colla legge analoga furono trattati i comuni di terraforma.

Ma quando ho veduto che si dava appena la metà oppure un terzo dissi: la Sardegna non è ancora ridivenuta italiana; allora mi risovvenni della legge testè riferita dall'onorevole senatore Mameli, sancita in Spagna, ed è quella la quale parlando di questi stessi beni attribuisce 4/5 ai comuni ed 1/5 solo al Governo.

Ho dunque conchiuso che la Sardegna non è ridivenuta italiana e non è rimasta spagnuola. Se fosse ridivenuta italiana avrebbe avuto tutto conforme a quanto voleva Carlo Alberto, e conforme a quanto hanno avuto i comuni continentali. E non è rimasta nemmeno spagnuola, perchè allora avrebbe avuto almeno i quattro quinti.

Ho finito.

MAMELI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mameli.

MAMELI, relatore. Ho domandato la parola per leggere un articolo della relazione, ove si esprime un concetto ben diverso da quello che ha supposto il signor senatore Musio.

MUSIO. Sarà un equivoco di Consiglio provinciale o divisionale.

MAMELI, relatore. Bisogna che lo conosca il Senato:

« Finalmente il voto unanime espresso dai Consigli divisionali e provinciali, dalla Società agraria ed economica di Cagliari, dalle persone più autorevoli per mezzo della stampa, dai deputati del Parlamento, dalle petizioni indirizzate al Senato che l'ufficio ha avuto presenti, attestano nel modo più solenne l'ardente desiderio di tutte le classi affinchè cessi senza ulteriore indugio questa anormale e precaria condizione. »

Non si promette adunque l'assegnamento nè di un terzo, nè di una metà; è solamente per rettificare i fatti.

MUSIO. Io aveva detto che la Sardegna per quanto concerneva l'abolizione degli adempriivi era unanime;

era solo discorde per quanto concerne la misura della sola metà e di un solo terzo.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

LANZA, ministro delle finanze. Io mi terrò rigorosamente nei limiti della questione sospensiva, e non seguirò per conseguenza le orme dell'onorevole senatore Musio, il quale, abbandonando questa questione, volle particolarmente trattare quella di merito, e vedere se sia conveniente di accordare piuttosto una proporzione od un'altra di compenso ai comuni pel riscatto dell'uso degli ademprivi.

Questa questione potrà trattarsi appropriatamente nella discussione degli articoli, ma quella che vorte attualmente avanti al Senato mi pare che debba circoscriversi ad esaminare se esistano sì o no i documenti necessari, e se si siano fatti studi sufficienti per poter fin d'ora discutere e decidere il presente schema di legge.

Io credo che la questione sospensiva mossa dallo stesso senatore Musio è stata da lui stesso formulata più o meno in questi termini.

Or bene, o signori, già fin da ieri io ho cercato di dimostrare che gli studi fatti dal Governo furono quanto mai estesi, lunghi e profondi, e ch'esso non mancò di circondarsi di tutte le cognizioni, lumi e documenti che poté procurarsi.

Fin qui l'onorevole senatore Musio non ha potuto ancora provare il contrario. Egli ha voluto contestare quanto dissi nella seduta di ieri, cioè che la quota di ammortizzazione non è stata imposta ai comuni nel riparto della prestazione pecuniaria.

Ma mi pare che dopo le cifre da me citate, desunte da documenti irrefragabili, non vi possa essere neppur più l'ombra di dubbio su ciò.

Poichè non si può contestare che la somma della quota redimibile ripartita fra i comuni della Sardegna fu solamente di una cifra di 445 mila lire, come ci risulta da tutti i ruoli delle contribuzioni della Sardegna di cui ho qui una copia, e che l'onorevole senatore Musio certamente ha consultato, mi pare, ripeto, che non si possa più rievocare in dubbio questo fatto, cioè a dire che la rendita redimibile ripartita fra i comuni della Sardegna non ecceda la somma di 445,867 lire.

Per completare poi la quota totale di 618 a 820 mila che fu ripartita fra i comuni della Sardegna, si deve computare pure la quota irredimibile, la quale corrispondeva alle spese di giustizia e alle spese di amministrazione per lire 173 mila. Queste due cifre non possono essere contestate; io posso dichiarare altamente che sono ufficiali.

Ora da un'altra parte vediamo cosa fu iscritto sul debito pubblico a conto dell'erario dello Stato di rendita per il riscatto dei feudi.

Fu iscritta, come già dissi, una rendita di 545 mila lire.

E qui devo pure notare una differenza che si trova in questa statistica che proviene dalla Sardegna colla cifra della rendita redimibile iscritta sul bilancio a favore degli antichi feudatari: essa sarebbe di 565 mila

lire, mentrè sui libri del debito pubblico non apparirebbe che una cifra di 545 mila lire.

Questa differenza di 20 mila lire circa si spiega da ciò che qui si è tenuto conto della rendita che venne definitivamente autorizzata di mano in mano che aveva luogo il riscatto di feudi, laddove sul debito pubblico vi è la rendita che realmente fu accesa in seguito a liquidazione che ebbe luogo.

L'onorevole senatore Musio ben sa che si procede in questa guisa dall'amministrazione ogni volta che si tratta di inscrivere una rendita sul debito pubblico.

Dapprima, cioè, si decreta una somma, dirò a calcolo, messa a disposizione del Governo, per sopperire a quel dato impegno o bisogno del Governo. Quindi poi riconoscendosi la cifra precisa s'inscrive sui libri del debito pubblico, per cui vi può essere, anzi generalmente vi deve essere una differenza tra la cifra autorizzata per iscriversi e la cifra che viene realmente riconosciuta necessaria per essere iscritta. Ecco come si spiega questa differenza.

L'onorevole senatore Musio può riconoscere che la differenza consiste precisamente in ciò, perchè consultati tutti i decreti coi quali S. M. dal 1838 al 1846 ha di mano in mano autorizzata l'emissione di nuove rendite per sopperire a questa bisogna del riscatto dei feudi.

Giustifico la differenza di 20 mila lire unicamente per dimostrare al Senato che le cifre che ho citate sono cifre esatte ed ufficiali: ma nel merito della questione 20 mila lire più, 20 mila meno non potrebbero cambiare le conclusioni che voglio dedurre dalla mia argomentazione.

Di fatti, o signori, io vi diceva precedentemente che la rendita redimibile ripartita fra i comuni della Sardegna non ascende che a 445 mila lire; sul debito pubblico a vece si è scritta una rendita di 545 mila lire: quindi vi è iscritta una rendita di 100 mila lire di più di quella che veramente i comuni della Sardegna pagarono. E ciò da cosa proviene? Proviene in parte dacchè alcuni dei diritti che vennero rimborsati ai feudatari non furono riservati ai comuni, perchè il demanio sapeva di poter ricavarli direttamente dai singoli utenti il prodotto corrispettivo; per l'altra parte fu una largizione, fu un dono che il Governo fece ai comuni, e questa parte corrisponde ad una rendita di 63,856 lire. Questo per quanto riguarda la rendita redimibile.

Dunque mi par dimostrato che non vi possa essere iscritto il fondo di ammortizzazione quando vediamo che la rendita redimibile ripartita fra i comuni è di 100 mila lire circa inferiore alla rendita redimibile iscritta nel bilancio; di modo che invece di esservi un fondo di ammortizzazione, vi è una diminuzione di 100 mila lire nella rendita vera, oltre il fondo d'ammortizzazione, perchè, come sa il senatore Musio, la rendita iscritta non va confusa col fondo d'ammortizzazione che costituisce un articolo a parte.

Da ciò ne viene che il Governo dopo aver riscattato i feudi si è assunto in proprio un debito, il quale corrispondeva ad una rendita di 63 mila lire condonate ai

comuni, ed inoltre di 108 mila lire annue corrispondenti all'1 per cento della rendita che venne iscritta.

Inoltre, o signori, secondo il sistema di ammortizzazione tutte le rendite che annualmente venivano estratte per ammortizzarle si cumulavano al capitale di ammortizzazione, per cui questo capitale negli ultimi anni saliva alla somma di 152,596 lire prodotti dalla sola rendita delle rendite ammortizzate che continuano a portare interesse a favore dell'ammortizzazione, oltre al fondo primitivo d'ammortizzazione che è di 108 mila lire. Cosicché la rendita attualmente ancora da spognersi è di lire 392,264.

Io domando se è possibile ancora di contestare un tal fatto in presenza di queste cifre assolutamente ufficiali che non ammettono dubbio alcuno riguardo alla parte, la quale si sia assunto il fondo di estinzione.

Dicevo nello stesso tempo che i benefici del Governo non si circoscrissero al condono di queste 63 mila lire di rendita a favore della Sardegna, ma che esso diminuisce anche d'assai le quote relative alle spese di giustizia e di amministrazione, giacché queste erano calcolate in 222 mila lire, invece non venne imposta alla Sardegna che una cifra di 172 mila lire, per cui in totalità le prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali che vennero ripartite fra i comuni della Sardegna salivano a 618,420 lire.

Dunque per rispetto a ciò, prego l'onorevole senatore Musio a non voler rimandare il Governo ed il Senato a studiare ulteriormente questa questione, perchè mi pare che essa è tutt'affatto esaurita, e non lascia più dubbio alcuno.

L'altro punto è relativo all'asserzione dell'onorevole senatore Musio, che Sua Maestà il magnanimo re Carlo Alberto avesse decretata la concessione gratuita ai comuni di tutti i terreni demaniali gravati di *ademprii*.

Io, o signori, ho percorso attentamente più di una volta tutti i decreti, i verbali, le relazioni delle diverse commissioni, delegazione feudale, delegazione speciale, della reale udienza del Consiglio supremo di Sardegna, tutte le istruzioni date dal Ministero in quell'epoca, e da esse mi risulta tutto il contrario: mi risulta che il Governo tenne sempre fermo che i terreni che si cedevano ai comuni dovrebbero pagare un canone colla facoltà di riscatto.

E qui abbiamo una testimonianza autorevole la quale varrà per tutto e per tutti, di colui che si può vantare di avere avuto la massima parte in tutti i provvedimenti dati per sciogliere i vincoli delle proprietà in Sardegna; all'indomani dell'onorevole magistrato Massa-Saluzzo, il quale, credo, abbia dato la prima istruzione relativa al modo di compilare o di interpretare la reale carta del 1839.

Or bene, già sino dalla prima di queste istruzioni che venne mandata al viceré in Sardegna affinché, accompagnata dalla reale, la sottoponesse alla delegazione speciale, alla delegazione feudale ed al Consiglio supremo per averne il rispettivo parere, sono tracciate tutte le norme con cui i beni demaniali dove-

vano essere distribuiti, e si prescrive che in questa distribuzione avanti tutto bisognerà distinguere i beni privati dai beni demaniali e dai beni comunali.

Essa dice che in quanto ai beni privati dovevano essere considerati come tali (e qui descrive le diverse categorie di beni che dovevano essere considerati come privati, quelli già ridotti a coltura, quelli che erano chiusi, quelli per cui vi erano titoli legittimi o possesso trentenario, e via dicendo), soggiunge che sono comunali quelli i quali furono dati ai comuni per dotazione; quindi, venendo ai beni demaniali, definisce cosa erano questi beni demaniali, la cui proprietà non fu mai contestata da nessuno dei diversi corpi che presero parte a quel provvedimento, nemmeno dalle delegazioni speciale e feudale di cui faceva parte l'onorevole senatore Musio.

Venendo poi alla ripartizione cominciavasi a far una distinzione, sulla quale si insisteva molto tra divisione e assegnamento, e dicevasi: si divideranno i terreni comunali, perchè tutti i comunisti hanno come un diritto a questa divisione, essendo che sono parte dello stesso corpo, hanno sempre goduto di questi terreni. Quindi dovendosi abolire la comunanza degli *ademprii* è bene che vengano ripartiti fra i comunisti, e qui non si parlava di compensi.

Venendo ai beni demaniali si diceva: verranno assegnati per benigna disposizione di Sua Maestà, e si è insistito molto perchè si stabilisse questa denominazione distinta tra i beni comunali ed i beni demaniali.

Ciò fatto si aggiungeva che nel riparto avanti tutto si dovesse fare la divisione dei beni comunali; se non erano questi sufficienti il Governo avrebbe potuto aggiungere una parte dei beni demaniali per accrescere la dotazione comunale fino a quel punto in cui vi fossero terreni sufficienti da distribuire a tutti gli abitanti dell'isola.

Ma per questa seconda parte di terreno si doveva pagare un canone, il quale è sempre stato dibattuto tra i 10 soldi e 15 soldi sardi per starello, ma non si è mai detto che questi terreni demaniali, che dovevano servire di dotazione comunale, dovessero darsi gratuitamente; anzi si è sempre insistito, perchè invece venisse pagato il canone rispettivo.

Ma, dirò di più, che venne raccomandato caldamente di non far apreo di questi beni demaniali e si procurasse di tenersi in certi limiti; per cui si è stabilito che non vi dovesse essere più di uno su quattro abitanti che dovesse prendere parte a questa divisione, calcolando che le persone capaci a coltivare la terra non potessero stare in proporzione maggiore della popolazione totale; quindi si è stabilita la proporzione di uno a quattro e si è determinato il numero degli starelli di terreni da concedersi, che non doveva eccedere quello di cinque per caduno, cominciando però sempre dai beni appartenenti ai comuni e dovendo quelli del demanio servire unicamente di supplemento.

Si è poi detto che si potevano aggiungere per il pascolo dei prati e per tutti gli altri *ademprii* cinque

altri starelli, in tutto starelli 10; cosicchè facendo bene il conto tra il quarto della popolazione della Sardegna, che sarebbe stato di 125 mila individui per 10, si avrà il concetto della quantità dei terreni che dovevano essere distribuiti tra terreni comunali e demaniali.

Se l'onorevole senatore Musio credesse che le mie osservazioni fossero prive di fondamento, io potrei dar lettura di diversi squarci della relazione e delle istruzioni a cui faceva allusione, dalle quali evidentemente risulterebbe quanto io adduceva riguardo all'obbligo imposto ai comuni di pagare il canone.

Ecco uno squarcio dell'istruzione ministeriale che porta la data 14 febbraio 1838 :

« Rimane ora a parlare del terzo peso, cui sono soggette le terre per l'esercizio dei pubblici ademprivi, o la di cui sussistenza osterebbe purimente alla libera ed assoluta proprietà.

« Il modo istesso con cui si diverrà all'amministrazione delle terre provenienti dal riscatto od incamramento dei feudi, toglierà siffatto vincolo; poichè il comune avrà in proprio una dotazione territoriale che la possiederà come un altro particolare indipendentemente da quella quantità di terreno che verrà ripartita fra i comunisti, e degli assegnamenti che verranno fatti per le scuole normali, parrocchie e monti di soccorso, ove il bisogno e la condizione dei medesimi lo richieda.

« I terreni come sovra assegnati o ripartiti formeranno libera ed assoluta proprietà, ed indistintamente saranno soggetti a quella contribuzione fondiaria che verrà stabilita, senza aver riguardo che il dominio di essi appartenga a corpi morali o pubblici stabilimenti, mentre la contribuzione riguarda la causa pubblica, e colpirla deve tutte indistintamente le proprietà.

« I terreni però da dividersi fra i comunisti verranno concessi in enfiteusi perpetua colla fissazione di un annuo canone redimibile a piacimento colla corrispondenza di un capitale ragguagliato a venti volte il canone. La somma del canone dovrà adattarsi alla varia natura e valore dei terreni, che gioverà quindi classificarli in ottimi, buoni, mediocri e cattivi. »

Io lo prego di volere in proposito consultare il dispaccio in data 28 maggio 1840 segnato Villamarina riguardo al riparto fra i comuni dell'isola, e troverà che dice:

« Considerando che dal contributo redimibile ed irredimibile che s'impone ai comuni in sostituzione delle abolite prestazioni feudali e di giustizia ritraggono appena le regio finanze di che sopperire all'annuo compenso che doveasi corrispondere agli antichi baroni pel riscatto delle loro signorie: e che per conseguenza rimanendo i soli beni demaniali per tenere indenne il regio demanio della perdita del donativo prima onerato sopra i feudi in lire 16 mila circa, e delle spese per l'amministrazione della giustizia rilevanti a lire 136 mila, devonasi limitare le concessioni enfiteutiche dei beni demaniali a farsi ai comuni a quanto è assolutamente

indispensabile, e procurare di trar partito dei restanti beni demaniali, mediante vendita assoluta in piena proprietà, ove ciò si possa, ai particolari che ne richiedono.

« Io credo che per massima generale, e salve soltanto quelle poche eccezioni previste dalle leggi in vigore, ed alla cui ammissione non dovrà darsi corso salvo l'assenso di questo Ministero, l'E. V. e la regia delegazione sopra i feudi chiamata ad aiutarla in sì rilevante incumbenza, se veramente vogliono procurare secondo le intenzioni di S. M. il bene generale della sarda popolazione, devono procedere nella divisione dei beni comunali e concessioni di quelli demaniali secondo le seguenti norme, cioè:

« Mancando il numero voluto di starelli saranno ceduti dal Governo sui beni demaniali più vicini al comune stesso. E stipulandosi tra il regio patrimonio ed il comune l'atto di concessione o vendita di essi terreni demaniali, mediante un annuo compenso a favore delle finanze proporzionato da proporsi dal direttore della divisione delle terre, e stabilirsi dalla delegazione feudale, quale compenso sarà redimibile pagandosi dal comune il capitale corrispondente a venti volte il detto compenso od annuo canone. »

Queste citazioni provano la volontà decisa e ferma, la determinazione che i comuni pagassero il canone per quei terreni demaniali che venivano aggiunti per difetto di dotazione comunale.

Io credo che potrei trovarne molte, e molte ancora nelle diverse relazioni di quei tempi. Ma siccome questa questione verrà più opportunamente dibattuta quando si ontri nel merito, credo di non inoltrarmi maggiormente, parendomi che dal poco detto risulti evidentemente come le obiezioni mosse dal senatore Musio per dimostrare che il Governo ha fallito affatto il suo scopo col partire dall'idea che i comuni per i beni demaniali ad essi ceduti e da cederli dovessero pagare un canone, mentre invece da tutti i provvedimenti antecedenti, secondo il suo avviso, risulterebbe il contrario.

Dunque nemmeno da questo lato l'onorevole senatore Musio può dire che il progetto non sia stato abbastanza studiato, e che per conseguenza debbasi rinviare al Ministero per maggiori e più profondi studi.

Dird ora due parole sul merito delle petizioni. Dalle petizioni che furono trasmesse al Senato dall'isola di Sardegna, e delle quali l'onorevole relatore diede il sunto, viene a risultare evidentemente che il principio che informa il progetto non è punto oppugnato, nè tanto meno riconosciuto illegale ed incostituzionale come ha voluto sostenere nella seduta di ieri il senatore Musio, che cioè non sia di competenza del Parlamento, ma si debba lasciare ai tribunali lo stabilire la quota che spetta ad ogni ademprivista sulla totale quantità di terra demaniale soggetta ad ademprivio.

Nessuno ha sollevato questa difficoltà, nessuno ha voluto sostituire quest'idea a quella adottata dal Governo.

Come io diceva, tutta la Sardegna per mezzo dei

Consigli provinciali e divisionali, ha riconosciuto che nell'abolire gli ademprivi ci vuole un compenso agli ademprivisti, che questo compenso deve essere fissato nella legge. La sola differenza sta nel più o meno, cioè se nel compenso si debba stare nel limite della metà o dei due terzi, come vorrebbero parecchi di quei Consigli provinciali.

Lo stesso ho udito anche riguardo al desiderio di una grande quantità dei petenti della Sardegna, i quali non domandano altro che una modificazione a loro pro nella quota di compenso. Ma non vi ha in ciò nulla da stupire. È ben naturale che difendano non solo i propri interessi, ma cerchino di ricavare il maggior profitto possibile da questi ademprivi.

In tutte le questioni del mio e del tuo succedono sempre simili pretese: colui che deve dare cerca di limitare, e colui che deve avere cerca di allargare; ma questa non è questione di principii, non è questione costituzionale, non deve nemmeno formare una questione sospensiva: quando si discuterà l'articolo relativo alle quote di compenso, sarà allora che il senatore Musio, o qualsiasi altro fra i senatori, potrà proporre una proporzione diversa, ma ciò non lede l'economia della legge, ciò non vulnera alcuna delle sue massime; per cui non credo che sia una ragione sufficiente per sospendere la legge o per provocare un voto di reiezione della medesima.

Non posso poi celare la mia meraviglia riguardo al fatto di molti fra i petenti, giacchè avendo preso cognizione di quelle petizioni e dei comuni da cui partivano, trovai che vi sono molti comuni i quali non hanno alcun ademprivio sui beni demaniali che possono esistere in quelle regioni, così che si trovano compiutamente disinteressati nella questione attuale; eppure domandano i due terzi ancor essi.

Questi comuni ed i comunisti sono di Pirri, Sant'Antioco, Mandas, Santuri, Elmas, Nuraminis, Ussana.

Consultando la condizione dei beni cui si riferiscono, ebbi il risultato che ho annunziato. Ma vi ha qualche cosa di più!

Non solamente quei comuni e comunisti sono disinteressati, ma provocano una deliberazione a loro danno; e lo provo. Nella legge che vi è sottoposta è stabilito che quando il Governo abbia disinteressato i terzi, e dato un compenso sufficiente ai comuni che hanno uso d'ademprivi; del soprappiù avrà libera disponibilità, ma dovrà dare la preferenza nella vendita di questi terreni ai comuni i quali ne sono sprovvisti, o non ne sono sufficientemente provvisti, e a condizioni più eque, migliori di quelle che sarebbero stipulate di diritto comune.

Ora non è vero, che sarebbe tutt'affatto nell'interesse di questi comuni, i quali non hanno alcun diritto di ademprivio su beni demaniali, di far sì che i comuni che hanno ademprivi abbiano il minor possibile compenso, affinché il Governo avesse nelle sue mani maggiore quantità di beni demaniali da poter largheggiare con essi che ne sono privi?

Dunque considerando che sono i petenti per la massima parte analfabeti, e chiedono una cosa contraria ai loro interessi, debbo supporre che furono ben male consigliati, e che sottoscrissero senza conoscere le conseguenze di ciò che chiedevansi nella petizione, a cui si sono croce-segnati.

Comunque sia la cosa, star sempre la considerazione, che tutte queste petizioni non chiedono che la legge venga respinta: non contestano in primo luogo la convenienza, anzi la necessità assoluta di abolire gli ademprivi, non contestano l'opportunità di farlo attualmente; neppure ripudiano il principio che informa tutta la legge, unicamente domandano di più di quello che il Governo accorda.

Senza pronunziarmi sopra questo punto, tanto più che non sarebbe ciò necessario, avendolo già fatto nell'altro ramo del Parlamento, io dico che quand'anche dovesse prevalere il principio di variare questa proporzione in più od in meno, questo non potrebbe dar ragione di respingere fin d'ora la legge, o di differirne la discussione per la ragione che non sono ancora maturi gli studi sulla medesima.

Quindi io prego il Senato di voler respingere, qualora non sia ritirata, la proposta sospensiva purchè non parmi dalle considerazioni addotte che possa essere fondata, e di voler entrare invece nella discussione di merito della legge, convinto come sono che noi rechiamo un immenso beneficio alla Sardegna se fin di quest'anno noi potremo promulgare questa legge, la quale dovrà rigenerare affatto quell'isola, non solamente sotto il rapporto materiale, ma anche sotto il rapporto morale.

MUSIO. Nè ieri, nè oggi io sarò per contestar la certezza delle cifre ufficiali allegate dall'onorevole signor ministro delle finanze. Io ho piena fiducia nella loro verità, non è, non può essere questione di ciò, ma tuttavia io sono autorizzato a negare la conseguenza che egli ne vorrebbe dedurre, cioè che la quota di ammortizzazione non è stata imposta ai comuni; l'argomento che egli fa è questo.

I comuni della Sardegna pagano meno al Governo di ciò che il Governo ha pagato ai feudatari. Ora pagando meno di ciò che il Governo ha pagato ai feudatari, essi sono molto lontani dall'aver contribuito alcuna quota di ammortizzazione, ma il signor ministro sa che il Governo pagò di più ai feudatari per due ragioni: una è quella che volle essere molto generoso con loro, per titolo di benemerenzza.

Fra le benemerenzze vi fu anche quella che i prezzi stabiliti dalla delegazione di Cagliari al loro giusto valore, nel momento in cui si pagavano furono trasportati al *quantum plurimum*, e calcolati sulla mercuriale del prezzo di commercio, mentre dovevano calcolarsi al tempo del raccolto, e sul posto; per cui ciò solo portò un aumento del terzo. Si fece carico al Governo che volendo essere generoso non doveva essere generoso dell'altrui; volle dunque essere generoso e giusto; generoso verso i feudatari, giusto verso i comuni. Per essere giusto verso i comuni bisognava che riducesse le cose

ai veri termini di equità, epperò si obbligò a pagare egli verso i feudatari il massimo prezzo delle sue liberalità che i comuni non erano certamente obbligati a pagare. Egli dunque non può per questo dirsi generoso verso i comuni, giacchè non poteva essere quello che un semplice atto di giustizia.

L'altra ragione che aveva accennato il signor ministro si è che avendo il Governo ritenute molte cose a suo profitto dovevano queste portarsi in diminuzione della quota dei comuni. Tutto ciò risulta da quelle liquidazioni feudali definitive, alle quali in tutto si volle dare credito meno nella parte che concerne la quota d'ammortizzazione, e da tutto ciò risulta il perchè l'amministrazione ha dovuto dare di più ai feudatari e riscuotere in meno dai comuni: ma per essere stata minore la quota che il Governo ha domandato ai comuni, e maggiore quella che ha pagato ai feudatari, io non capisco qual sia il nesso logico, qual sia il fondamento legale per dire: dunque i comuni non hanno pagato la quota di ammortizzazione.

Questa conseguenza non può dedursi che dai decreti reali, che hanno autorizzato le liquidazioni; se questa somma fosse depennata nei medesimi, allora la conclusione può sussistere, ma se non è depennata la conclusione non ha fondamento, e sussiste la mia contraria asserzione.

Vi sono poi a distinguere due specie d'ammortizzazione: una è quell'ammortizzazione che riguardava il Governo verso i feudatari: l'altra quella che riguardava i comuni in faccia al Governo.

La quota d'ammortizzazione che è portata in questa liquidazione è quella che riguardava i comuni in faccia al Governo, e siccome il Governo voleva trattare i comuni con tutta la benignità, perciò stabilì una quota minima che lo compensasse dell'ammortizzazione a larghissimi termini. Ma questo non fa che la quota di ammortizzazione non sia stata imposta e che il Governo non l'abbia riscossa, e finora, giacendo le cose in questo modo, io sono autorizzato con documenti in mano a persistere nella mia conclusione, che la quota di ammortizzazione è stata imposta; e rimane che la proposizione contraria del signor ministro non ha nessun documento e fondamento nè logico, nè legale.

Il signor ministro dubita tuttavia che la volontà del re Carlo Alberto manifestata fin dal principio fosse quella di abdicare l'assoluta proprietà ai comuni, ed ha detto di poter provare il contrario con qualche documento, cioè con un'istruzione ministeriale del 1842. Egli però nel tempo stesso ha opportunamente invocato l'autorità dell'onorevole mio amico senatore Maesa Saluzzo, e mi piace che abbia invocato quest'autorità, giacché appunto io ho in mano l'autografo suo, che deve contenere la prima idea del regolamento 26 febbraio 1838. Ora in questo autografo è scritto quello che io diceva, cioè che la volontà di re Carlo Alberto era di voler abdicare ai comuni. Le prime parole di questo autografo cominciano così:

« La legge pone in divisione tutti i terreni che non

sono diventati ancora legittima proprietà di privati, o di comuni, e che saranno suscettivi di conveniente riparto; prima indagine da farsi sarà quella di determinare quali siano i terreni diventati legittima proprietà dei privati e dei comuni, e quali i terreni non suscettivi di riparto. »

Dunque la prima indagine a farsi sarà quella di determinare quali siano questi terreni. Qui la divisione abbraccia tutti i terreni, meno quelli dei privati e dei comuni: dunque la divisione cadeva sopra i demaniali, e siccome la divisione era senza alcuna specie di retribuzione, perciò è dimostrato quale fosse la prima idea di Carlo Alberto. Io ho già detto che nel dispaccio viceregio si contiene il vero motivo per cui quelle parole e la sua volontà furono ricoperte di un velo, ed è perchè quei beni dovevano servire ad abolire le decime. Le decime si sono abolite altrimenti; dunque quei beni devono essere impiegati secondo la prima istruzione di re Carlo Alberto.

Il signor ministro ha adottata l'istruzione ministeriale, nella quale dopo che si parla delle concessioni fatte al comune d'Isili, si danno le norme che dovevano regolare le altre concessioni; ma lo stesso signor ministro ha opportunamente distinto la concessione dei terreni dal supplemento della dotazione. Le concessioni erano un atto libero come qualunque altro e come qualunque contratto di vendita che si faceva con un comune, era come se fosse fatto con un estraneo non avente altro diritto che ai riguardi di equità, ai riguardi di considerazione: ma quando si trattava delle dotazioni dei comuni adempriprivati, i quali avevano diritti dipendenti da una legge e dipendenti da un uso mantenuto intatto costantemente, non si parla mai di retribuzione.

E difatti malgrado quelle parole dell'istruzione ministeriale le dotazioni che si sono fatte a 32 comuni sono state gratuite come risulta dai due stati ministeriali che ho alla mano: dunque malgrado che in quella circolare si dicesse che in ogni concessione si dovesse indicare il canone, pure siccome quando si trattava di divisioni era un'altra cosa che la concessione, perciò nei casi indicati nei suoi stati vedrà il signor ministro non havvi proposta di canone.

Egli invoca pure il parere del supremo Consiglio, ed il supremo Consiglio (il quale nel nove maggio, in momento quasi preambolo all'editto pubblicato il dodici, non era sicuramente dell'avviso che si dovessero dare sempre i terreni con retribuzione), in questo parere egli dice che si dovrà dare i terreni o con canone, o senza canone.

Ecco qui il parere, io l'ho alla mano, dunque mi pare che tutte le mie asserzioni sono fondate nell'autografo dell'onorevole senatore Maesa Saluzzo, nel fatto dello stesso Governo, negli stessi 32 supplementi di dotazioni fatte ai comuni, e nel parere dello stesso supremo Consiglio: mi pare dunque che a ogni mia proposizione io abbia dato un pieno fondamento legale.

Del resto noi stiamo in questo momento discutendo sopra la giacitura, sopra la verità di fatti essenzialis-

siwi, sulla quota d'ammortizzazione, e molti altri; noi non siamo, non possiamo essere d'accordo.

Domando io se in un tale stato di cose la materia sia abbastanza matura, se la materia sia perfettamente illuminata!

Varie voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che vi sono due proposte, quella della questione preliminare, e la proposta di rimandare la discussione a tempo determinato.

La questione preliminare pare che debba avere la precedenza; perchè se veramente la proposta di legge fosse contraria allo statuto, non si potrebbe rimandare la questione ad altra epoca, bisognerebbe addirittura eliminarla; epperò io orederei di dover mettere ai voti prima di ogni cosa la questione preliminare.

DI POLLEONE. Domanderei se è stata appoggiata.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

(Chi la appoggia sorge.)

(Non è appoggiata.)

Metterò ora ai voti la questione sospensiva, cioè la proposta di rimandare la discussione a tempo determinato.

DI POLLEONE. Pregherei pure il signor presidente di vedere se è appoggiata.

PRESIDENTE. Mi pareva che fosse stata appoggiata ieri; ma per maggior certezza domanderò se lo sia.

(Chi appoggia la proposta sospensiva sorge.)

(Non è appoggiata.)

Continua dunque la discussione, ma sul merito.

La parola è al senatore Della Marmora.

DELLA MARMORA ALESSANDRO. Signori, io non vi parlerò certamente, come legale, sui diritti pretesi da una parte e dall'altra; ma vi parlerò come un uomo che da 40 anni ha speso fatiche, studi, salute e sostanze per il bene di quell'isola. Io credo di averla studiata abbastanza per poter dire in generale quello che ho potuto osservare, e non credo nemmeno che mi si possa imputare di volere il danno di un paese al quale ho tutto sacrificato nella mia vita. D'altra parte non posso credere che nessuno di voi possa dirmi di essere ligio al Ministero se sostengo questa legge.

Io, signori, non mi preoccupo del compenso proposto e domandato, se convenga maggiormente la metà od i due terzi; io voglio solamente trattenermi sopra una questione che mi sta molto a cuore, questione che mi riservo di trattare quando verrà la discussione degli articoli, perchè ha tratto agli articoli 21, 22 e 26, e specialmente all'articolo 26 che io deploro.

Io vi dirò soltanto che queste mie osservazioni vertono sullo stato più che deplorabile in cui sono i boschi e le selve in quel paese.

Mi si dirà: ma per questa cosa vi sarà un regolamento a proposito. Va bene, vi sarà un regolamento; ma se tale regolamento viene dopo che con questa legge sarà fatta una distruzione enorme in quei boschi, in quelle solve, si chiuderebbe la stalla quando saranno fuggiti i buoi.

Io voglio solamente poter chiamare l'attenzione del

Senato e del Ministero sopra lo stato più che deplorabile delle foreste e delle boscaglie in Sardegna.

Noi abbiamo la fortuna di aver vicine le Alpi che conservano una neve eterna la quale ci manda nella state l'acqua di cui abbiamo bisogno per la nostra agricoltura.

La Sardegna non è in questo caso; essa non è traversata da un'estesa catena di monti: la Sardegna è, dirò, un ammasso di rocce che sono uscite quasi tutte dal seno della terra, in gran parte vulcaniche, che non hanno nessuna adesione le une colle altre, e specialmente queste nevi eterne non vi sono; dimodochè colà cessa di piovere alla fine di aprile e cominciano le piogge nel mese di settembre; durante tutto questo intervallo di tempo non cade una goccia d'acqua generalmente nell'isola.

Dunque è di somma importanza di poter raccogliere e conservare quest'acqua sui monti dell'isola, e questa conservazione è una condizione di vita o di morte per l'agricoltura e per tutti.

Io vi posso citare degli esempi di fonti disseccate da tempo storico ed anche al tempo presente. Le devastazioni fatte in questi ultimi 40 anni in cui io ho veduto la Sardegna sorpassano ogni idea che si possa concepire.

Ma per ora non entrerei in maggiori particolari in proposito; solamente mi riservo di parlarne quando saremo a quegli articoli che ho accennato, per chiamare la vostra attenzione sulla conservazione dei boschi e delle selve dell'isola.

Dacchè ho la parola vi posso assicurare che ho osservato una cosa, ed è questa: che, generalmente parlando, i villaggi i più facoltosi sono quelli che hanno meno ademprii o non ne hanno affatto, ed i villaggi che hanno una grandissima estensione di terreni inessi ad ademprii sono i più miserabili.

Lo stesso accade per le provincie: la provincia più povera della Sardegna è quella di Tempio, la quale non ha che otto comuni, se non isbaglio, ed ha un'estensione maggiore, non solo di tutte le altre provincie dell'isola, ma di tutte, credo, le provincie del continente.

Dunque io penso che gli ademprii fino adesso sono stati sorgenti di povertà e dubbio molto che una volta che avrete fatta questa divisione a norma degli articoli della legge, massime quando si rimanda a dieci anni ancora l'esecuzione di alcuni disposti, l'avidità di coltivare e di andar esenti dalle tasse farà sì che in questi dieci anni si atterrerà una gran quantità di piante, si rovinerà tutto quello che vi è di buono; e poi quando saranno rovinati molti di questi terreni, nè saranno più atti ad essere coltivati, e si dovrà pagare la tassa prediale, invece del terzo o di una metà, come vogliono adesso, vi verranno a domandare per carità di prenderli per niente.

Io dunque mi riservo di chiamare l'attenzione del Senato su questi tre articoli quando verranno in discussione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Massa-Saluzzo.

MASSA-SALUZZO. Signori senatori! Scorsero oramai

140 anni dacchè l'isola di Sardegna è stata ceduta al re Vittorio Amedeo II in cambio della Sicilia assegnatagli da precedenti trattati.

La serie delle leggi in questo spazio di tempo promulgate in quell'isola onde migliorarne lo stato sociale; gli avvenimenti politici accaduti in Piemonte ed in Europa in mezzo ai quali i Sardi conservaronsi costantemente ligii e fedeli ai loro monarchi; il singolare coraggio, ed i gravi sacrifici con cui gli abitanti della Sardegna seppe difenderla e preservarla dalla invasione straniera; il tranquillo soggiorno fatto in Cagliari dalla Reale Famiglia mentre ferveva la guerra sopra ogni punto del suolo europeo, sono fatti storici i quali dimostrano quanta simpatia rognasse fra i Sardi e i loro nuovi sovrani, ed attestano come gli uni e gli altri trovaronsi soddisfatti delle novelle sorti loro procacciate dalle surriferite diplomatiche transazioni.

In questa lunga serie d'anni incessanti furono gli sforzi fatti dal Governo sardo per introdurre nell'isola un miglior sistema di pastorizia, per incoraggiare ed accrescere l'agricoltura, per arrecarvi i beneficii della vera proprietà perfetta; per alleviarla prima, e ridurnla poscia dalle soggezioni e dai diritti feudali; per sottrarla alle prestazioni decimali; e per liberarla infine da tutti quegli usi e consuetudini, che sono di grand'incaglio allo sviluppo dell'industria agricola e commerciale, senza gran beneficio di coloro stessi che se ne prevalgono.

Malgrado però tanta sollecitudine dal canto del Governo non si può disconoscere che tutte le leggi ed i provvedimenti fatti non sempre raggiunsero lo scopo cui furono diretti, ed assai tardi e non compiutamente lo conseguirono; del che per altro non si denno accagionare nè gli abitanti dell'isola, nè le autorità preposte al loro reggimento, ma piuttosto le condizioni topografiche ed atmosferiche della Sardegna, le inveterate consuetudini e pregiudizii, e le complicazioni politiche dei tempi.

Fra riservato al magnanimo re Carlo Alberto, ed al reale di lui successore di portare nell'isola quelle radicali riforme, e quelle liberali istituzioni, le quali facendo scomparire l'antica diversità di leggi, e di trattamento tra la Sardegna e gli Stati continentali, ne costituissero una sola nazione forte ed unita al suo sovrano cogli stessi vincoli di sudditizia affezione, e di comune interesse, pronta in ogni tempo a correr le medesime sorti.

Fra le riforme che rimangono a compiersi, onde pervenire al consolidamento della proprietà perfetta, allo incremento dell'agricoltura, ed allo sviluppo dell'industria è quella dell'abolizione degli ademprivi, intorno alla quale il Senato è chiamato a dare il suo voto.

Prima però d'inoltrarmi in questa importante materia io chiedo al Senato di fargli un rapido cenno del risultato di alcune leggi principali promulgate in Sardegna colto scopo di migliorarvi il sistema della pastorizia, di introdurre i vantaggi delle proprietà stabili e perfette, e le quali non poterono a meno che avere una grande

influenza nel temperare l'uso e scemare gl'inconvenienti degli ademprivi, de' quali ora trattasi di svincolare i terreni demaniali. — L'esempio del passato potrebbe avere qualche influenza nel provvedere per lo avvenire.

Sino dal 2 aprile 1771 un pregone del vicerè De Hays lamentando il deperimento del bestiame avvenuto per cagione delle nevi, ed affine di andare al riparo di simile danno, prescrisse che qualunque particolare potesse chiudere le sue terre a muro, o con fosso, od a siepe, per lasciarvi crescere, e poi tagliar l'erba, farla disseccare, e conservarla sotto fenili od *ate* formate di legna, rami o vinchi, onde servire di pascolo al bestiame ne' tempi in cui non può trovare sussistenza per le nevi od altra inclinenza di stagioni, e per maggiormente allevare i proprietari a preparare tali chiusure, e ricoveri, si accordava al bestiame così ricoverato il privilegio di non poter essere nè acquestrato, nè oppignorato; ed inoltre altre ricompense si promettevano a coloro che coll'esempio avessero promosso tali stabilimenti pastorizi.

Lamentando inoltre i guasti e le devastazioni dei boschi e selve cagionati dall'abuso degli ademprivi, e nell'intendimento di prevenirne la decadenza si vietava nello stesso pregone che nessun barone od altri, cui spettavano boschi e selve, potesse accordare licenza di tagliamenti in forma diversa da quella prescritta dalle regie prammatiche, s'inculcava ai concessionari delle sussorgie di conservare e mantenere in buono stato le selve poste dentro la cerchia delle loro concessioni, e si tracciava loro il modo di chiudere i vacui destinati alla piantagione delle querce, onde preservarle dalla devastazione del bestiame, finchè fossero cresciute a segno da non potere più essere dal medesimo danneggiate. E questa stessa prescrizione veniva ripetuta ai baroni e ad ogni altro che fosse investito del dominio delle selve.

Con editto del tre dicembre 1806 il re Vittorio Emanuele I nell'utile divisamento di promuovere ed ampliare la coltivazione degli ulivi, che mirabilmente allignano nell'isola, permetteva ai proprietari dei terreni aperti, non escluse le vidazzoni e i paberili di poterli chiudere liberamente per formare oliveti, purchè ciò compissero nel termine di cinque anni. Ai proprietari di terreni contenenti ulivi selvatici si ordinava di chiederli e di innestarli; riservato aperto soltanto il terreno indispensabile pel pascolo del bestiame. Si ordinava ai baroni ed al regio demanio, ai quali appartenessero terreni incolti non divenuti di proprietà di alcun particolare, e non destinati al pascolo del bestiame, di concederli in enfiteusi per chiuderli e piantarvi ulivi. Si permetteva ai baroni la libera disponibilità degli oliveti formati in dipendenza di quella legge. Si promisero ai promotori dei medesimi molti altri vantaggi e ricompense; e si concesse persino il diritto ad un titolo di nobiltà a chi avesse piantato il numero di 4 mila ulivi!

Con editto del 6 ottobre 1820 lo stesso re Vittorio Emanuele I avvisando ad un efficacissimo mezzo atto ad assicurare ed estendere le proprietà, ed a promuovere l'agricoltura, stabili che qualunque proprietario

potrà liberamente chiudere di siepe, o di muro, o valone di fossa qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana, o di abbeveratoio, diede ai comuni la stessa facoltà di chiudere i loro terreni, come ai privati; prescribse le cautele colle quali doveva procedersi onde non ledere i diritti dei terzi; lasciò inoltre agli stessi comuni la facoltà, invece di chiuderli, di ripartire i loro terreni per eguali porzioni fra i capi di casa, o di venderli, o darli in affitto. Vi si disse che i terreni della Corona, o derelitti, od altri vacanti potessero essere venduti o dati in affitto, o conceduti anche gratuitamente, od altrimenti assegnati in modo conforme alle massime pel riparto dei terreni comunali; e vi si aggiunse che nei terreni chiusi sarà libera qualsivoglia coltivazione, compresa quella del tabacco: o queste disposizioni legislative furono accompagnate da minute istruzioni approvate colla carta reale del 14 novembre 1820, alle quali s'aggiunsero pur quelle della succitata carta reale 7 maggio 1830.

Malgrado tanta sollecitudine per conservare i boschi e le foreste, per accrescere la estensione degli oliveti, per promuovere la formazione delle chiusure, per indurre i proprietari dei terreni chiusi a coltivarli, e per indurre i comuni a ripartire fra i loro abitanti le terre comunali, non si è ancora potuto porvenire ad impedire la devastazione dei boschi e delle foreste da tutti lamentata. Non si è ottenuto l'accrescimento degli oliveti in modo proporzionato ai grandi vantaggi promessi a coloro che ne avrebbero favorita la coltivazione. Molte chiusure vennero crette, ma in generale per uno scopo tutto affatto diverso da quello della legge.

La massima parte dei proprietari dei grandi chiusi invece di dissodarne e coltivarne i terreni, li lasciarono naturalmente vegetare ad uso di pascolo; ma invece di rinserare in quei chiusi il proprio bestiame, mandarono questo ai pubblici pascoli, od affittarono quei chiusi per pascolo di bestiame estraneo.

Si cercò di ovviare a questi inconvenienti sia col citato editto del 3 dicembre 1806, sia colla carta reale del 7 gennaio 1831, sottoponendo a severe pene il diroccamento delle chiusure degli oliveti e degli altri poderi; come pure vietando ai proprietari dei terreni chiusi, eccettuati alcuni casi, di mandare al pubblico pascolo il bestiame, al cui mantenimento potevano provvedere dentro le proprie terre chiuse.

Eppure ad onta di tutte queste prescrizioni e cautele per quelle sciagurate reazioni che accadono nell'attuazione di riforme contrarie ad antiche consuetudini, i boschi e le foreste vennero frequentemente incendiati e distrutti, gli oliveti devastati, i terreni comunali rimasero indivisi nella massima parte, le chiusure furono diroccate, e le proprietà, le seminagioni e le piantagioni orrendamente manomesse.

Chiunque voglia convincersi dei fatti sovra riferiti colla scorta di autentici documenti potrà leggere il pregone viceregio del 23 agosto 1832, col quale si richiamavano all'ordine i promotori ed instigatori, e gli autori delle demolizioni delle chiusure, minacciandoli delle

pene sancite dalle leggi del regno; e promettendo pieno condono ai traviati, purchè, abbandonando le riunioni dirette a quelle distruzioni, si recassero prontamente alle loro case; basta consultare gli atti della delegazione creata con carta reale del 15 ottobre dello stesso anno 1832, alla quale fu dato incarico di esaminare tutti i richiami inoltrati contro le chiusure, le domande dirette a ridurle entro i dovuti termini, e prese quindi tutte le opportune informazioni, di provvedere e definire ogni cosa in via sommaria ed economica, e senza costo di spesa, rimolrà ogni appellazione e ricorso. Potrà pure porsi sott'occhio l'indulto del 17 febbraio 1835, il quale poneva termine a quelle luttuose vicende, rimandando liberi tutti coloro che non fossero stati condannati a pena maggiore d'anni 10 di galera o di carcere.

Dopo questi avvenimenti una sommossa così estesa contro le chiusure come quella del 1831 e 1832 non si è più ripetuta: non cessarono però le continue e parziali scaramucce contro le medesime.

Ora consultando gli atti criminali antichi e recenti, cui diedero luogo quelle demolizioni, non si potrà riconoscere che gran parte di tanti disordini dove ascrivorsi talvolta alla realtà, ma spesse volte ancora al pretesto dei violati adempitivi, avvegnachè a disculpa degli accusati si adduceva ora il diritto di pascolo, di abbeveratoio, d'ombreggiamento del bestiame, impedito o ristretto dai chiusi, ora l'imbarazzo frapposto colle chiusure a tagliar legna, a trasportare legname per costruzione, ora li scemati comodi di procacciarsi erbe, ghiande, od altri prodotti ne' melesimi chiusi.

A fronte di questi fatti, se siavi o non convenienza di far cessare nella Sardegna siffatti adempitivi, e soprattutto di svincolare dai medesimi i terreni demaniali, lo deciderà l'illuminato voto del Senato.

Operazione della massima importanza per la Sardegna era l'abolizione del sistema feudale. L'attuazione di questa riforma, la quale stava colanto a cuore del magnanimo Carlo Alberto, incontrò sino dal primo suo concepimento gravi ostacoli e dentro e fuori del regno. Si dee alla fermezza del re nella sua risoluzione, alla sagacità del ministro cui era affidata l'amministrazione della Sardegna, e alla illuminata cooperazione delle primarie autorità residenti nell'isola, se le sovrane intenzioni furono condotte a quel compimento che meglio si potè nelle particolari condizioni dei tempi. Superate però le difficoltà che si opponevano nel proclamare l'abolizione dei feudi, molte ne sorsero nell'attuazione delle leggi dirette a quello scopo, e fu d'uopo al Governo di spianarsi la via passo passo, come ad esercito che dovesse farsi strada attraverso a secolari boscaglie, od a petroso deserto.

Io non nurrerò tutti gli ostacoli incontrati; accennerò solamente come tosto pubblicata la carta reale del 19 dicembre 1835, colla quale si prescriveva ai feudatarii la esatta consegna dei redditi feudali, ai comuni di farvi le loro coscienziose osservazioni, ed alla Delegazione, a tal uopo creata, di determinare approssimativamente, colla scorta dei documenti e delle osservazioni degli uni

e degli altri l'ammontare annuale dei redditi suddetti; e come malgrado apposite istruzioni viceregie e la diramazione di chiari moduli per siffatte consegne, e ad onta di successivi schiarimenti e direzioni date dal ministero stesso ai comuni, tuttavia si era caduti in eccesso da una parte e dall'altra, perchè alcuni comuni manifestando opinione che dal giorno della pubblicazione della prescritta consegna dovesse cessare ogni prestazione di diritti feudali, posero i feudatari in apprensione di rimanere affatto privati dei loro redditi.

Altri comuni preoccupati dall'idea che l'operazione prescritta dal Governo dovesse riescire ad un affrancamento per opera dei medesimi, si tennero talmente in sul tirato, che a poco o nulla ridussero i redditi baronali; altri comuni invece, nell'intendimento di far conoscere la esorbitanza degli oneri signorili, e porgere con ciò un novello incitamento al Governo onde abolirli, spinsero ancora al di là delle consegne de' signori feudali l'ammontare dei loro redditi, e la estensione dei loro diritti; quindi per assicurare ai feudatari le esazioni loro dovute, venne diramata un'apposita circolare ai rispettivi giudicanti, affinchè gli assistessero in diritto contro gli ingiusti rifiuti del pagamento de' diritti feudali.

Per accertare poi con più esatta cognizione di causa ed in modo legale l'ammontare dei redditi feudali, venne creata una nuova delegazione munita di autorità giudiziaria, alla quale vennero tracciate le norme di procedere e di giudicare delle controversie insorgenti tra i feudatari e i comuni, conferendole l'autorità del prefetto pretorio, rimossa ogni appellazione, e salvo soltanto il ricorso al re.

Varii reclami essendo poscia stati rassegnati al regio Trono da comuni e da feudatari per gravami erediti loro inferti dalle sentenze della delegazione, il re nell'intento di lasciare agli interessati in queste importanti controversie libero l'adito per far valere le loro ragioni in un nuovo definitivo giudizio, con regio editto del 30 giugno 1838 concesse a coloro che si credessero gravati dalle sentenze della delegazione la facoltà di ricorrere e far decidere le loro cause dal supremo Consiglio di Sardegna sedente in Torino, agevolando ai medesimi tutti i mezzi onde condurre a termine le relative decisioni, le quali dovevano pure emanare in via sommaria e senza costo di spese.

Questi rapidi cenni relativi alla maniera colla quale si addivenne ad una definitiva liquidazione dei redditi feudali basteranno a convincere il Senato: 1° che talvolta l'espressione materiale dell'opinione di qualche comune non è sempre il giusto termometro dei reali interessi dell'intera popolazione; 2° che le incombenze affidate prima alla delegazione feudale economica, poscia alla delegazione giudiziaria, ed infine al supremo

Consiglio di Sardegna aveano per oggetto l'accertamento dell'ammontare dei redditi feudali: ma non si estendevano a definire le controversie che tra comuni e comuni, o tra questi e i feudatari potevano insorgere o circa i limiti dei rispettivi territorii, o intorno al compenso per gli ademprivi.

Alla risoluzione di queste speciali controversie si provvede con ulteriori leggi e regolamenti di cui per maggior chiarezza mi riservo di ragionare in appresso.

Le difficoltà che s'incontrarono nella liquidazione dei diritti feudali andarono scemando allorchè il Governo, lasciato in disparte ogni progetto di forzata abolizione dei feudi, si appigliava al partito generoso di operarne il riscatto volontario; unico mezzo che gli rimaneva onde uscire dalla lotta dei partiti.

Questo riscatto riusciva utile ai feudatari, i quali privi della loro giurisdizione richiamata alla Corona coll'editto del 21 maggio 1836, obbligati a termini dell'articolo 9 del successivo editto 30 giugno 1838, ove non seguisse riscatto, a restringere la loro esazione alle sole prestazioni in loro favore liquidate o per transazione, o per sentenza, e prevedendo forse che nel progredire de' tempi meno generosi trattamenti potevano essere loro fatti, si determinarono volentieri ad offrire la retrocessione dei loro feudi alla Corona mediante le condizioni e i compensi in terreno o danaro convenuti col Governo.

Lo stesso sistema tornava vantaggioso ai comuni, perchè venivano esonerati dalle multiformi prestazioni feudali, legittime ed abusive; mediante un'annua somma da ripartirsi fra tutti i contribuenti.

Risuciva proficuo alla pastorizia, all'agricoltura ed all'industria della Sardegna, svincolandole da tutti gli inceppamenti loro frapposti dal regime feudale; e poneva infine il Governo in grado di poter riconoscere il vero stato territoriale della Sardegna, affine di meglio regolare le proprietà dei privati, dei comuni e dello Stato; per giungere alla quale bisogna le consegne feudali e le osservazioni dei comuni gli avevano di già somministrati i principali approssimativi elementi.

L'ora essendo tarda, e dovendo io ancora forse per un'ora intrattenere colle mie osservazioni il Senato, domando se esso intenda che io soprasseda fino a domani.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. La continuazione della discussione è rimessa a domani alle ore 2. *

I signori senatori sono pregati di convenire domani al tocco negli uffizi per l'esame dei due progetti di legge che furono in ultimo presentati dal Ministero.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 16 APRILE 1859

— 20 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE DES AMBROIS.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Continuazione del discorso del senatore Massa-Saluzzo in favore del progetto ministeriale — Discorso del regio commissario cavaliere Serra in appoggio del progetto del Ministero ed a confutazione degli appunti del senatore Musio.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

CINQUARTE, segretario, legge il verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

MAMIONI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni.

2933. Ventiquattro abitanti del comune di Genuri, provincia d'Isili.

2934. Duecento nove abitanti del comune di Ulassai, provincia di Lanusei.

2935. Quarantun abitanti del comune di Lodè, provincia di Nuoro;

2936. Cinquantasette abitanti del comune di Sini, provincia d'Isili;

2937. Ventotto abitanti del comune di Siurgus, provincia d'Isili;

2938. Ottantotto abitanti del comune di Nurallao, provincia d'Isili;

2939. Quarantè abitanti del comune di Bitti, provincia di Nuoro,

Domandano che nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi in Sardegna vengano introdotte delle modificazioni.

2940. Trentacinque abitanti del comune di Uri, provincia di Sassari;

2941. Settantun abitanti del comune di Decimoputzu, provincia di Cagliari,

Chiedono che nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque ne sia la quantità.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno come le precedenti trasmesse all'ufficio centrale incaricato del progetto di legge sugli ademprivi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. È ripigliata la discussione generale sulla legge degli ademprivi.

La parola è al senatore Massa-Saluzzo.

MASSA-SALUZZO. Nella seduta di ieri io aveva l'onore di esporvi alcune mie osservazioni preliminari, prima di addentrarmi nella materia degli ademprivi. Io vi osservai come da 140 anni che la Sardegna trovassi associata ai destini della dinastia Sabauda, gli abitanti dell'isola ed i re di Sardegna si trovassero lieti delle nuove sorti loro procacciate dai trattati diplomatici, e come fosse riservato al magnanimo Carlo Alberto ed al leale suo successore di far cessare ogni diversità di trattamento tra i popoli della Sardegna e quelli del continente per farne una sola nazione fortemente unita al suo re cogli stessi vincoli di sudditizia devozione, pronta a correre gli stessi destini.

Io vi accennai che da un secolo e mezzo furono costanti gli sforzi e le cure del Governo Sardo per introdurre nell'isola migliori leggi regolatrici della pastorizia, dell'agricoltura, per la conservazione dei boschi e delle selve, per introdurre i vantaggi delle vere proprietà stabili e perfette, per farvi cessare i danni e gl'inconvenienti derivanti da consuetudini ed usi inveterati, e vi soggiunsi che se tutte quelle leggi non avevano sempre conseguito il loro scopo, od assai tardamente lo avevano raggiunto, ciò doveva ascrivarsi non a mal volere degli abitanti, o delle persone preposte al reggimento dell'isola, ma bensì piuttosto a circostanze atmosferiche e topografiche ed alla forza di inveterate abitudini e pregiudizii, come pure alle complicazioni politiche dei tempi.

Vi dissi che una delle essenziali riforme da compiersi nella Sardegna era l'abolizione degli ademprivi e per farvi conoscere l'influenza che i medesimi esercitarono nell'attuazione delle precedenti leggi che ebbero per iscopo o la conservazione dei boschi e delle foreste, o il miglioramento della pastorizia, o la consolidazione della proprietà territoriale, vi feci un rapido cenno dei risultati che si ottennero nell'attuazione delle medesime, e delle sciagurate reazioni avvenute, delle quali furono cagione talvolta la realtà, ma spesso volte anche il pretesto di violati ademprivi.

Vi narrai pure come l'operazione più essenziale pel consolidamento delle proprietà territoriali della Sardegna fosse quella dell'abolizione dei feudi, intorno alla

quale immense difficoltà si sollevarono appena si conobbe il pensiero del magnanimo re che ebbe a concepirlo, e le quali se poco a poco e nel volgere di otto anni furono superate in quel miglior modo che le circostanze dei tempi lo consentivano, questa gloria è dovuta alla fermezza del re nel suo proposito, all'amore di patria, ed alla sagacità del ministro cui venne affidata l'amministrazione dell'isola di Sardegna, cav. Pes di Villamariana, ed alla energica cooperazione delle primarie autorità dell'isola (1).

Io vi tenni assai lungo discorso delle difficoltà incontrate nella liquidazione delle rendite feudali, delle esagerazioni ed eccessi in cui erano caduti e feudatari e comuni, e de' provvedimenti emanati affinché siffatti redditi fossero definitivamente liquidati in modo conforme alla giustizia ed all'equità.

Proseguirò quest'oggi nell'intrapreso assunto narrandovi le ulteriori difficoltà insorte intorno alle basi e alle massime che si dovevano adottare riguardo al consolidamento della proprietà de' terreni tutti sciolti dal regime feudale.

Molto più intricate qui sorgevano le questioni: si cominciò dal proporre tutte quelle che si sollevavano naturalmente in questa grande transizione dal regime feudale al regime libero delle persone e delle terre.

Vi erano in Sardegna beni *privati coltivati ed incolti*: riguardo ai beni coltivati il fatto poteva facilmente additarne i veri proprietari, enfiteuti od usuarj che fossero; ma per i beni incolti mancavano gli elementi talvolta per conoscerne i proprietari o gli utilisti che li avevano o ereditati dal loro parenti, o ricevuti dal feudatario per dissodarli e coltivarli, e che sì nell'uno che nell'altro caso non avevano potuto coltivare o dissodare, o per mancanza di mezzi, o per aver preferiti i vantaggi della errante e pigra pastorizia a quelli della stabile e laboriosa agricoltura.

Era dunque da avvisarsi ai diritti con cui dovrebbero regolarsi queste *proprietà* private o coltivate od incolte.

Vi erano, come esistono oggidì, immense proprietà *comunali*, e queste pure per poca estensione coltivate, e per molta estensione incolte e selvagge, ovvero ridotte a boschi e selve. Doveva premurosamente provvedersi perchè li terreni coltivati continuassero a conservarsi tali, sottraendoli meglio che si potesse alla devastazione del bestiame errante, e perchè li terreni selvaggi ed incolti si dissodassero, si coltivassero, si ripartissero fra

(1) Fra queste per dovere di giustizia e per sentimento di gratitudine lo ricorderò il cavaliere Montiglio allora viceré dell'isola, il conte Sauli, mio amico e collega, primo ufficiale del Ministero di Sardegna quando si dibatteva la massima dell'abolizione dei feudi; il cav. Musio, pur mio amico e collega, dapprima segretario di stato del viceré, poi ora avvocato generale patrimoniale del regno; il cav. Rubino, intendente generale della Sardegna, ora a giusto titolo deputato al Parlamento, ed il cav. De Juge, troppo immaturamente rapito agli affetti dei suoi amici, il quale succedette al cav. Rubino nella spinosa carica, e resse poi la segreteria di Stato per gli affari della Sardegna fino agli avvenimenti del 1848.

gli abitanti dei comuni, e perchè non si distruggessero i boschi e le selve.

Vi erano terreni demaniali riguardo ai quali occorreva la stessa distinzione tra li coltivati e gl'incolti e quelli che erano in istato di boschi e foreste; e occorreva per appagare la pubblica aspettazione che il Governo pronunciasse qual fosse il suo intendimento intorno alla destinazione che avrebbe dato a questi terreni demaniali di diversa specie, perchè sino d'allora nasceva in alcuni l'onesto desiderio che tutti codesti beni demaniali fossero generosamente donati ai comuni.

Oltre a queste essenziali avvertenze riguardo alle diverse specie di proprietà private, comunali e demaniali, erano pure da antivenirsi le difficoltà che potevano nascere dalla significazione che si vorrebbe attribuire alle denominazioni stesse di terreni privati, comunali e demaniali: e dopo tutto ciò erano da combinarsi le norme generali colle quali tutte codeste proprietà private e comunali si sarebbero consolidate nei rispettivi loro padroni. Era naturale di lasciare agli individui la libertà di coltivare le loro terre, e trarne il partito che meglio avrebbero creduto; doveva però provvedersi al modo con cui si credeva utile che dovessero amministrarsi e dividersi i terreni comunali, come pure dovevano stabilirsi le norme con le quali il Governo avrebbe potuto disporre dei terreni demaniali, e quelle con cui sarebbe regolato sopra i medesimi l'esercizio di quei diritti che appartenevano ai comuni, vale a dire gli ademprivi.

Per corrispondere alla pubblica aspettazione, appena compito il riscatto del feudo d'Arcais, il re Carlo Alberto fu sollecito di proclamare nell'editto del 12 maggio 1838 i principj e le norme con cui intendeva fossero regolati e distribuiti i terreni appartenenti ai feudi riscattati e da riscattarsi, i quali non fossero ancora passati legittimamente in proprietà dei privati e dei comuni, al quale scopo nello stesso editto incaricava il suo primo segretario di Stato per gli affari di Sardegna di rassegnargli un analogo piano.

Non poneva indugio il ministro a corrispondere al mandato conferitogli, e preparava l'ordinatogli regolamento; il quale stabilì le norme colle quali si intendeva consolidare nell'isola le proprietà delle terre, e sanzionò i principj generali con cui dovevano essere regolati i diritti dei privati, dei comuni e del Demanio sopra i terreni rispettivamente loro appartenenti.

Quel regolamento elaborato col concorso dei lumi della regia udienza, degli uffizi generali presso quel Magistrato, della società agraria di Cagliari, e di altri eccelsi personaggi conoscitori delle leggi, degli usi e consuetudini della Sardegna, ricevette la sovrana sanzione colla real carta 26 febbraio 1839; e intorno alle disposizioni in essa contenute mi riservo di ragionare diffusamente in altra parte del mio discorso.

Ma a condurre a compimento la divisione de' terreni contemplati nel suddetto regolamento non bastavano le massime teoriche e le norme legali in esso contenute, nè gli elementi approssimativi della consistenza de' ter-

reni privati, comunali e demaniali che si potevano raccogliere dai lavori o delle delegazioni feudali, o del supremo Consiglio del regno.

Per conoscere esattamente la estensione dei terreni suddetti si ravvisò indispensabile un'operazione geodetica, la quale mentre servirebbe a somministrare le nozioni necessarie per addivenire alla divisione dei terreni in modo proficuo alle popolazioni, riescisse pure ad un altro essenziale scopo, quello cioè di formare un catasto regolare e stabile nell'isola.

Furono quindi scelti e spediti in Sardegna esperti e zelanti ufficiali dello stato maggiore, ed altri periti nelle scienze geodetiche, affinché colla scorta degli apprezzatissimi lavori di un nostro dotto collega e benemerito della Sardegna per molti titoli, e conformemente a speciali istruzioni contenute in 50 articoli, approvate con decreto reale del 28 aprile 1840, procedessero alla misura in massa dei terreni privati, comunali e demaniali.

Ma in questa operazione erano da prevedersi naturalmente nuove difficoltà per la fissazione dei limiti dei terreni tra comuni e comuni, e tra questi ed i terreni demaniali, e l'uso di questi.

Quindi per rimuovere tali difficoltà e far progredire il più presto possibile le operazioni planimetriche e la successiva divisione dei terreni, con regio patenti delli 11 ottobre 1842 il re Carlo Alberto commise alla precedente delegazione feudale, colla variazione di due membri, l'incarico e di trattare fra gl'interessati un amichevole componimento da sottoporai alla sovrana approvazione; e qualora non riuscisse l'amichevole componimento, di pronunziare a termini di ragione e di giustizia nella via più pronta e sommaria; autorizzandola anziandio a proporre al re colle sue ragionate osservazioni quei provvedimenti che la natura economica degli affari e la ragione di pubblica utilità fossero per consigliare in alcuni casi, avuto ad ogni cosa il convenuto riguardo.

Proseguirono intanto le loro operazioni i periti incaricati della misura generale, perchè nell'articolo 7 delle loro istruzioni si era preveduto il caso, e stabilito che, occorrendo contestazioni fra gli interessati, il terreno cadente in questione verrebbe provvisoriamente rilevato e figurato in massa secondo le rispettive pretese, rinnettendone la correzione definitiva cessata la controversia.

Proseguì pure nei suoi lavori la delegazione sopra indicata, sino a quando si credette legale la sua costituzione; e per opera sua debbono essere state definite le controversie fra 37 comuni.

Se non che dopo la promulgazione dello Statuto non riconoscendosi forse più quella delegazione tribunale legittimo e competente, perchè riunisce misto potere, e giudiziario ed economico, il Governo con legge votata in Parlamento del 10 aprile 1854 erede tre speciali Commissioni amministrative nelle città di Cagliari, Sassari e Nuoro coll'incarico di proporre gli appezzamenti di boschi e selve demaniali a favore dei comuni aventi sopra di essi diritti di ademprivi, cui essi dovrebbero

rinunziare: e queste Commissioni furono pure munite di analoghe istruzioni annesse alla stessa legge.

Quali sieno stati i risultati delle suddette Commissioni dopo 5 anni, ben non si conosce. Il fatto però è che le medesime non poterono venire a capo delle incumbenze loro affidate; e ciò per le immense questioni e pretese suscitate dai comuni — Ma un altro fatto è pure costante, perchè risulta dalle operazioni planimetriche, ed è questo — che il totale dei terreni privati, comunali e demaniali ascende a 2,302,514 ettari — che di questi terreni 1,390,213 ettari sono coltivati — che per la estensione di 498,978 ettari sono incolti — e per quella di 413,322 ettari sono boschi e selve — che di codesti beni incolti i comuni possiedono ettari 341,448 — e 69,588 ettari di boschi e selve — mentre il demanio non possiede che 130,053 ettari di terreni incolti, e 348,274 ettari di boschi e selve.

Da questo confronto statistico dei terreni comunali e demaniali il Senato potrà facilmente giudicare se i comuni aventi una superficie totale di 409,056 ettari tra boschi e selve e terreni ancora incolti possono avere un reale bisogno di larghe estensioni di terreni demaniali per esercitarvi i loro ademprivi; o se non sia meglio che essi imprendano a dissodare e coltivare i loro terreni abbandonati ed incolti, distribuirne la proprietà fra i comunisti, e procacciare così ai medesimi in fondi loro proprii tutti quei vantaggi che sotto il titolo di ademprivi essi sono sovente costretti di procacciarsi a stento in luoghi lontani, ciò che già era lo scopo della legge del 6 ottobre 1820, e poi di quella del 26 febbraio 1839.

Premesse queste generali considerazioni desunte dal risultato delle principali leggi colle quali il Governo fece sempre tutti li suoi sforzi per diminuire in Sardegna i danni della pastorizia errante, e per farvi meglio prosperare l'agricoltura, e conservare i boschi e le foreste, io m'accosterò ormai alle principali questioni che furono sollevate riguardo agli ademprivi.

Deggio però premettere che io non intratterrò i miei onorevoli colleghi nè sulla etimologia, nè sulla definizione del vocabolo *ademprivi*. Erudite dissertazioni vennero fatte a questo riguardo e nella Camera elettiva ed in privati scritti. Ognuno può farsene l'idea che più gli aggrada; la derivazione di questo vocabolo non può avere influenza sulle altre questioni. E quanto alla definizione dopo quanto n'è stato detto e scritto credo sia ormai a tutti noto cosa s'intenda per *ademprivi*.

Ciò nondimeno se a taluno piacesse rinnovare la rimembranza circa la natura e varietà di questi ademprivi, non ha che a leggere la relazione della Commissione che fu eletta nell'altro ramo del Parlamento.

L'ademprivio si esercita nelle foreste:

- 1° Tagliando alberi di alto fusto per costruzioni;
- 2° Facendo legna per gli usi domestici;
- 3° Sfrondando piante per nutrire il bestiame (assidamento);
- 4° Raccogliendone ed esportandone i seccumi;
- 5° Formandovi carbonaie;

6° Pascolandovi e raccogliendone le ghiande;
7° Occupandone i siti vacui con seminerii ora annuali (narboni), ora avvicendati (orzaline).

L'ademprivo si esercita nei terreni coltivabili:

1° Col seminerio, il quale ha luogo in molte maniere, cioè con una infinita varietà di avvicendamenti e di appezzamenti che può percorrere un periodo di tre, cinque, sette, nove anni, e che anzi in qualche località spingesi fino a ventuno;

2° Col pascolo, che s'avvicenda col seminerio.

L'ademprivo si esercita nei terreni incolti:

1° Col pascolo;

2° Coll'estrazione della calce, della marna;

3° Col raccolto di prodotti naturali del suolo inserienti specialmente alla tintoria, quali sarebbero alcune specie di funghi e certe radici.

Non mi soffermerò nemmeno molto nell'investigare se gli ademprivi costituiscono un vero diritto, ovvero un abuso, avvegnachè si è pur dimostrato chiaramente e con discorsi nel Parlamento, e con scritti antichi e recenti, che cotesti ademprivi costituiscono un vero diritto, perchè inerenti ai bisogni delle popolazioni; e che se pel modo di esercitarli possono degenerare, come soventemente accade, in abusi, in devastazioni, in vandalismo, non per questo cessano d'essere diritti sanzionati dalle leggi e dalle consuetudini feudali; le quali accordavano agli abitanti dei comuni la facoltà di provvedersi nei terreni del feudo, compatibilmente però alla loro natura ed estensione, di quanto loro era necessario per bisogni agricoli, pastorizi e domestici.

Accennerò qui soltanto di volo che io non potrei sottoscrivere alla opinione di coloro che qualificarono questi ademprivi come un condominio delle terre sulle quali si esercitano. Io non saprei per verità come colui il quale ha la facoltà di andare a cogliere qualche sacco di ghiande o a fare qualche fascio di legna o di erba in un bosco demaniale, debba perciò considerarsi come compadrone di quel bosco. Un condominio, o coproprietà dei vassalli sui beni demaniali del feudo mal si può conciliare con tutte le leggi antiche e recenti, le quali hanno sempre regolati questi ademprivi colle norme conformi piuttosto alla servitù piuttostochè con quelle della proprietà (1).

Se poi col condominio s'intendesse soltanto il diritto di appropriarsi il frutto o prodotto del suolo, senza però attribuire a chi ne usa la proprietà del terreno sul quale coglie, la questione scema d'importanza e si risolve in convenienza d'espressione.

Una delle più interessanti questioni è quella bensì di esaminare se a tenore delle leggi che susseguirono il riscatto dei feudi, i terreni feudali ritornati allo Stato abbiano conservato rispetto ai comuni e loro abitanti quella intiera soggezione cui sottostavano in dipendenza del regime feudale.

(1) Vcdansi le regie Prammatiche, tit. 42°, capo 2°, § 7. *Usus cedendi ligna tanquam servitus indivisibiles in alterum cedi non potest.*

I terreni della Sardegna, come già venne osservato, erano soggetti alle decime ecclesiastiche, alle prestazioni feudali, all'uso e alla comunione del pascolo, agli ademprivi, a varie specie di contribuzioni conosciute sotto il nome di *dirame*, e quel che più monta, erano reversibili alla Corona, ossia al Demanio dello Stato.

I vassalli inoltre erano soggetti a molte altre restrizioni della loro libertà ed indipendenza personale. Di fatti, a tenore ancora delle ultime leggi contenute nella raccolta pubblicata nell'isola per ordine del re Carlo Felice colla data del 26 gennaio 1827, essi non potevano cambiare domicilio da un feudo all'altro, o da un villaggio ad una città se non assoggettandosi alle condizioni di cui è cenno negli articoli 337, 338, 339, 340, 341 delle succitate leggi. Essi erano tuttavia sottoposti ai comandamenti domenicali, comunque temperati e ridotti a più umani trattamenti coi successivi art. 342 sino all'articolo 352. Essi inoltre soggiacevano al pagamento di molti altri diritti e prestazioni dovuti, non ai baroni, ma ai loro ministri di giustizia e scrivani delle curie, a cui allude il successivo articolo 353.

Oppressa la pastorizia, l'agricoltura, l'industria, la proprietà e le persone da tanta mole di pesi e da tante pastoie, assai lento e scarso sviluppo aver potevano. Ora questo infelice stato territoriale non ridondava meno a danno dei comuni e dei privati che degli stessi feudatari e del regio demanio, poichè la prospettiva delle gravi spese e dello scarso guadagno distoglieva e regnicoli e stranieri dal por mano a speculazioni agricole ed industriali; così rimanevano incolti ed improduttivi immensi tratti di terre non solo de' privati e dei comuni, ma eziandio del demanio feudale e reale. Il prospetto planimetrico dei terreni coltivati ed incolti dell'isola, annesso alla relazione, basta a comprovare codesta asserzione. Sopra una superficie di 2,302,514 ettari se ne riscontrano incolti e selvaggia ancora 498,984, de' quali 27,477 eziandio appartenenti ai privati, 841,448 appartenenti ai comuni, e 130,059 del regio demanio.

Ora lo Stato, il quale ha fatto grandi sacrifici pecuniari per sottrarre tutta questa massa di beni alla prestazione dei diritti feudali, per esonerarli dall'uso e dalla servitù dei pascoli, per moderare in essi l'esercizio degli ademprivi, per isbarazzare gli abitanti dalle molestie di tante diverse dirame delle servitù personali, e togliere loro i ceppi che li legavano al sistema feudale, lo Stato il quale ha erogato cospicui capitali nel costruire e lungo e attraverso l'isola le strade necessarie affine di porre in comunicazione tra loro gli abitanti ed agevolare il commercio; lo Stato che rinunziò ai diritti della eventuale devoluzione dei feudi, ed anzichè attenderne il gratuito ritorno alla Corona, si assoggettò al pagamento in contanti delle rendite feudali, mediante inserzioni sul Debito pubblico di considerevoli annue rendite in parte redimibili ed in parte non redimibili; lo Stato infine che, liberate tutte le proprietà private e commerciali da tanti vincoli e servitù, le consolidò in

coloro che le possedevano anche a titolo incerto e precario, doveva egli il solo rimanere estraneo, riguardo ai terreni riscattati, alli benefici e vantaggi che da questo riscatto sorgeva a favore dell'isola intiera?

Se lo scopo della legge del 1839 fu quello di consolidare le proprietà territoriali dell'isola, perchè i benefici della medesima si restringeranno ai privati ed ai comuni e si negheranno allo Stato?

Questo non fu l'intendimento del legislatore che con tanta sollecitudine voleva provvedere alla riforma delle leggi territoriali della Sardegna, e se egli operò generosamente e pei feudatari e pei comuni nel riscatto dei feudi, dichiarò pure francamente sino dai primordi delle relative operazioni, quali erano le basi colle quali dovevano consolidarsi tutte le proprietà, non solo le private e le comunali, ma ben anche le demaniali, e le norme colle quali sarebbero stati divisi i beni comunali, ed assegnati (non già divisi) i beni demaniali.

Nell'articolo 1° della citata R. Carta del 12 maggio 1838 successivamente al riscatto del feudo d'Arcais si stabiliva per principio generale che i beni appartenenti a quel feudo non passati ancora legittimamente in proprietà di privati o di comuni e che si conosceranno suscettivi di conveniente riparto verrebbero distribuiti nel modo, secondo le forme, e con quelle condizioni e corrispettivi che sarebbero dal re determinati, secondo il piano che gli sarebbe stato rassegnato.

Successivamente nell'articolo 2 si proclamava il principio generale ed assoluto, che tanto i terreni appartenenti al feudo, e che sarebbero stati distribuiti a termini dell'articolo precedente (cioè i terreni demaniali), quanto quelli di proprietà dei privati e de' comuni si intendevano sciolti da ogni qualità e soggezione feudale, si disse che i proprietari de' medesimi potevano liberamente disporre, conformandosi però al disposto delle leggi, e salvo gli altri legittimi diritti, e vi si soggiunse infine nell'articolo 4, che le surriferite disposizioni si intenderebbero di pieno diritto estese a tutti gli altri feudi, che per devoluzione o riscatto, o per qualsivoglia altro titolo venissero a rientrare nel regio demanio.

Era quindi già un principio incontestato che i terreni demaniali per trattamento eguale a quello dei beni privati e comunali erano sciolti da ogni soggezione feudale, e che inoltre codesti terreni demaniali non avrebbero potuto essere assegnati e distribuiti se non con quei corrispettivi, con quelle condizioni, e con quelle forme che sarebbero state stabilite nel nuovo piano regolatore della divisione e concessione dei medesimi. Quali furono pertanto queste norme, queste condizioni e questi corrispettivi sanzionati nel regolamento approvato colla Carta reale del 26 febbraio 1839? Gettiamo un rapido sguardo sopra le principali disposizioni di questo regolamento che sono relative a questa materia e leggiamone gli articoli più essenziali.

Duolmi di dover entrare alquanto minutamente nell'esame di questo regolamento; ma siccome è il campo inevitabile della battaglia, così prego il Senato di permettere anche a me di scendervi, se non colla speranza

di riescire vincitore, almeno con quella di chiarire la situazione delle opinioni che si stanno a fronte.

Ecco gli articoli principali:

« Art. 1. I terreni compresi nei limiti dei feudi già riuniti, e che saranno per riunirsi alla Corona, appartengono od ai privati, od ai comuni od al regio demanio.

« Sotto nome di privati in questa materia si intendono anche i corpi morali ed i pubblici stabilimenti.

« Sotto nome di comuni si intendono pure le popolazioni in massa, come sono gli aggregati di *Furriadorgi*, *Stassi* e *Ussorgie* che già si reggono nelle proprietà e negli usi alla foggia dei comuni, sebbene non ancora erette in comunità.

« Art. 2. I terreni dei privati sono quelli di cui la proprietà perfetta, od imperfetta, appartiene ai medesimi per qualche legittimo titolo.

« I terreni soggetti alla servitù, o comunione generale del pascolo costituiscono una proprietà imperfetta.

« I terreni esenti da siffatta comunione in forza della chiusura, o di qualunque altra disposizione, formano sotto questo rispetto una *proprietà perfetta*.

« Art. 3. Sono considerati come proprietà dei comuni i terreni che costituiscono, o verranno a costituire le così dette *dotazioni comunali*, e nei quali i particolari non hanno ancora acquistato alcun diritto di proprietà né perfetta, né imperfetta, ma vi esercitano soltanto un uso regolato dai rispettivi loro bisogni.

« Art. 4. Sono considerati demaniali, vale a dire come proprii del regio demanio, ossia dello Stato, quei terreni, sui quali non compete alcun diritto di proprietà perfetta od imperfetta né ai comuni, né ai particolari, quantunque o gli uni o gli altri ne traggano qualche utile in forza d'un corrispettivo, o dei così detti *ademprii* o di qualunque altro uso.

« Art. 18. I terreni demaniali coltivabili rimarranno a disposizione del Governo, il quale si riserva di assegnarne quella quantità che crederà del caso od in proprietà, od in dominio utile, tanto ai comuni, quanto ai particolari, secondo i rispettivi bisogni, e colle regole che saranno infra stabilite,

« I terreni sopravvanzanti dopo i fatti assegnamenti saranno amministrati dal regio demanio a tenore delle istruzioni, che a tale uopo verranno date.

« Art. 19. Le selve, i boschi e le miniere, i laghi, gli stagni e le paludi sono di loro natura demaniali. Saranno però conservati nelle selve e nei boschi a favore dei comuni utenti gli ademprii di cui i medesimi vi hanno finora goduto.

« Qualora il Governo facesse concessioni speciali di miniere onde scavarle, o di laghi, stagni e paludi per proccingarli e renderli atti alla coltura, prescriverà pure le cautele e le condizioni opportune da osservarsi.

« Art. 20. Ove l'estensione dei boschi e delle selve sopravvansi ai bisogni ed agli usi degli stessi comuni, ne verranno dal Governo assegnati i limiti in cui continueranno ad esercitarsi i soliti ademprii.

« Art. 21. Disporrà il Governo dei boschi e delle selve rimanenti a favore di altri comuni, che ne manchino,

non esclusa ove convenga la particolare concessione di tratti boschivi a chi si obbligherà di osservare nel governo e nei tagli periodici delle piante le leggi ed i regolamenti che si prescriveranno.

« Art. 22. I comuni privi di boschi e selve, ed aventi d'altronde estesa superficie di terreni, onde formarne dovranno a ciò destinare quel tratto di terreno che si ravviserà adattato e sufficiente all'uopo.

« Dovrà questo essere piantato a bosco entro il termine che sarà stabilito nella concessione, e godrà di tutti i privilegi e favori dalle leggi del regno accordati alle vidazzioni, e non vi si potrà perciò introdurre alcun genere di bestiame, sotto le stesse pene, finchè lo stato della vegetazione nol permetta.

« Art. 23. Una giusta e sufficiente assegnazione a favore dei comuni avrà pure luogo negli altri territori demaniali, in cui quelli avranno sinora goduto dei soliti ademprivi.

« Dei terreni sopravanzati il Governo si riserva di disporre od a favore degli altri comuni che ne abbisognano, od in altro modo che crederà più vantaggioso.

« Art. 24. La conservazione e l'uso dei boschi e delle selve, come pure l'uso degli altri ademprivi verranno regolati con apposite discipline, osservate intanto le leggi in vigore.

« Art. 27. Alle assegnazioni dei terreni demaniali verranno ammesse tutte le persone, i corpi morali, ed i pubblici stabilimenti capaci di acquistare a titolo di dominio, previo però per la Università, i collegi e le corporazioni contemplate nell'articolo 316 delle leggi del regno, uno speciale sovrano permesso.

« Art. 28. Qualora vi sieno dei comuni privi di prato fieno pel bestiame domito, il Governo si riserva di loro assegnarne uno sufficiente nei terreni demaniali con quelle condizioni e benigni riguardi che si ravviseranno convenienti.

« Art. 33. Semprechè i terreni demaniali disponibili sieno in quantità eccedente il numero dei coltivatori ed i bisogni della popolazione, nel cui distretto si trovano situati, non si farà più distinzione fra naturali e non naturali, fra nazionali ed esteri; ma verranno ammessi a parteciparne tutti quelli che vogliono stabilirvi dimora, oppure che dal Governo si riconoscano come aventi mezzi da coltivarli.

« Art. 45. I terreni demaniali divisibili a tenore delle regole stabilite verranno, ove già non lo siano, separati da quelli di proprietà dei particolari e dei comuni, in contraddittorio del regio demanio, dei Consigli comunitativi e degli aventi interesse, mediante atto di ricognizione, in cui se ne fieseranno esattamente i confini.

« Si separeranno anche quelli fra i demaniali che si lasciassero agli stessi comuni, oppure che ad altri venissero nuovamente assegnati per uso degli ademprivi.

« Art. 46. Di mano in mano che verrà riconosciuta e determinata la estensione territoriale suscettiva di coltivazione, di cui possa liberamente disporre il regio demanio, l'intendente generale delle nostre finanze nel regno avrà cura di notificare al pubblico con un suo

manifesto la quantità, la qualità, la situazione, e denominazione di tali terreni, con tutte quelle altre indicazioni che meglio varranno a far conoscere il genere di coltivazione e di prodotto, di cui saranno suscettivi.

« Art. 47. Le domande per ottenere assegnamento di terreni demaniali in proprietà od in dominio utile, saranno indirizzate all'intendente generale del regno, il quale vi provvederà conforme a quanto è stabilito nel presente regolamento.

« Art. 48. I terreni demaniali suscettivi di coltivazione che dal Governo verranno assegnati alle richieste, saranno divisi in diversi lotti proporzionati alla estensione dei terreni divisibili, al numero dei concorrenti, ed ai mezzi che ciascuno avrà di coltivarli.

« L'estensione dei lotti nei terreni imboschiti e montuosi potrà essere maggiore che nei terreni a maggese ed in pianura.

« Art. 50. Le questioni, che in occasione della separazione, divisione ed assegnamenti di terreni potessero eccitarsi relativamente alla regolarità ed al modo delle stesse operazioni, saranno risolte in via sommaria ed economica dagli intendenti provinciali, salvo solo il ricorso al vicerè, qualora le parti si credessero pregiudicate dai provvedimenti dei medesimi. Le controversie però relative alla proprietà ed altri diritti del terzo, saranno riservate al tribunale competente a termini delle leggi del regno.

« Art. 51. Le operazioni relative alla separazione, divisione, limitazioni ed assegnamenti dei terreni, verranno eseguite dai periti a ciò destinati dal Governo, e conformemente alle istruzioni che loro verranno date.

« Art. 55. I terreni demaniali, di cui è menzione nell'articolo 18 del presente regolamento, potranno essere concessi alle richiedenti o a titolo di vendita o a titolo di enfiteusi perpetua. Tali concessioni potranno farsi secondo le istruzioni, che verranno date dall'intendente generale del regno.

« Art. 57. Il canone enfiteutico da corrispondersi annualmente alle regie finanze dal concessionario dovrà essere proporzionato alla qualità e bontà del terreno, ma in nessun caso potrà essere minore di soldi due e mezzo moneta del regno, ossia di centesimi ventiquattro moneta del Piemonte per ogni starello cagliaritano superficario. Potrà questo canone redimersi mediante pagamento del capitale che gli corrisponda al ragguglio del cento per cinque.

« Art. 58. Tutti gli atti di vendita e di concessione enfiteutica ed anche di assegnamenti fatti ai Comuni di beni demaniali, verranno spediti dall'Intendente generale delle nostre finanze del regno, col voto dell'avvocato fiscale generale patrimoniale, e verranno sempre sottoposti per mezzo del vicerè alla sovrana approvazione.

« Art. 60. Le concessioni di terreni gerbidi da dissodarsi saranno esenti dal pagamento del canone per anni cinque computandi dalla data delle medesime. Qualora nel corso di detti cinque anni, oltre al dissodamento dei terreni vi costruissero eziandio fabbriche rustiche

a vantaggio dell'agricoltura, l'esenzione suddetta sarà progressiva per altri cinque anni.

« Art. 62. Coloro che a termini del presente regolamento avranno partecipato alla divisione dei beni comunali, o all'assegnazione di quelli demaniali, saranno tenuti a disodarli ed a coltivarli entro lo spazio di cinque anni dal giorno della divisione o dell'assegnamento, sotto pena della decadenza tanto dalla concessione quanto dall'esenzione di pagamento del canone.

« Art. 63. Sarà parimenti vietato, sotto la stessa pena di cui nell'articolo precedente, di vendere o cedere i medesimi terreni in pagamento pel corso di dieci anni computandi dal giorno suddetto, eccettuato il caso di assegnamento degli stessi beni in dote, o di cessione dei medesimi in pagamento di quella, a favore dei congiunti del concessionario.

« Art. 64. Le alienazioni dei terreni demaniali, che avranno luogo dopo trascorsi li dieci anni fissati, o nei casi contemplati nell'articolo precedente, andranno soggette ad un laudemio a favore delle nostre finanze in ragione del due per cento per i terreni aperti, e dell'uno per cento per i terreni chiusi. »

Lo scopo e lo spirito delle suddette leggi venne dal Ministero assai chiaro spiegato ai Comuni colla lettera circolare del 28 agosto dello stesso anno 1830 nei §§ 5°, 6° e 9°.

« § 5° Fra i vantaggi di sopra accennati certamente tiene il primo luogo il grande inapprezzabile beneficio delle proprietà libere ed assolute, quali diventano in Sardegna col riscatto dei feudi, e colla surrogazione dell'anzidetta quota pecuniaria alle abolite feudali prestazioni.

« Se finora a chiudere terreni, e piantarvi alberi, ed introdurre nuovi generi di coltivazione ostava la circostanza o di non poterne disporre lo stesso feudatario, o la reversibilità d'un dominio precario, od un grave diritto signorile gravitante sul prodotto che uno proponevasi d'introdurre nel regno, ora tutti questi ostacoli cessano da per sé stessi; giacchè il proprietario del terreno potrà chiuderlo e farvi tutte le piantagioni, tutti i miglioramenti che saranno di suo gradimento; potrà disporne a favore di chi gli piace, senza tema di maggiori aggravii, senza rischio di evizione e rivendicazione del feudatario o del fisco.

« Quando i vantaggi delle proprietà assolute sieno ben intesi dai regnicoli, certamente che non potranno ravvisare se non che tenue il sacrificio della contribuzione pecuniaria per cui sono sottratti a tutti i vincoli che inceppavano dapprima il libero commercio e la libera coltivazione delle terre.

« § 6° Conviene poscia che gli stessi comuni si penetrino a fondo di una verità incontrastabile qual è la seguente: cioè che crescendo nel comune la coltivazione dei terreni, il numero e le ricchezze degli abitanti, scemerà necessariamente per ciascuna contribuyente la quota pecuniaria a lui imposta; avvegnachè, se per esempio, in un villaggio 1000 lire di contribuzioni trovansi ripartite fra duecento famiglie contribuenti (sup-

ponendole tutte della stessa consistenza pecuniaria) la quota di ciascuna famiglia sarà di lire 5. Che se queste famiglie crescono a quattrocento, nella stessa proporzione la quota spettante a ciascuna non sarà più se non che di lire 2 50. Ma questo vantaggio non ha certamente il sistema feudale, sotto il quale più cresce la popolazione e l'industria, s'aumentano bensì i redditi del feudatario, ma non ne ridonda alcun sollievo ai vassalli contribuenti.

« Tutti i comuni adunque devono essere interessati a dividere i beni comunali e a favorire l'assegnazione dei beni demaniali, procurando di metterli in coltivazione o per mezzo delle loro stesse braccia, od anche chiamandone dagli altri villaggi, se ne difettassero: giacchè crescendo il numero de' possidenti, scemerà la quota dei contribuenti.

« § 9° L'amministrazione comunale però dopo che avrà provveduto a facilitare il pagamento delle contribuzioni feudali, non deve arrestarsi a questo punto: ella deve cercare in ogni maniera di migliorare la propria condizione, e procurare anche di redimersi da questa stessa prestazione, com'è provveduto nell'articolo 14 della Carta reale sovra citata.

« L'attuale condizione finanziaria dei comuni certamente non poteva lasciare loro il menomo barlume di speranza di potere da sé riscattarsi dalla soggezione feudale. Il provvido Governo di S. M., venendo in soccorso, ed in luogo dei comuni stessi, si è assunto il grave peso di anticipare egli stesso ai feudatari e le annue rendite feudali calcolate per tutto il regno in lire sarde 250 mila, e un capitale annuo d'estinzione fissato in lire sarde 50 mila. Ma nel fare questo generoso sforzo le regie finanze del regno non vollero precludere la via dell'affrancamento a quei comuni, i quali si trovassero per avventura in circostanze tali da poterlo o tosto o tardi effettuare. E se questo affrancamento pare difficile nelle attuali circostanze per quei comuni che trovansi onerati di considerevoli somme, perchè molte e gravi appunto erano le feudali prestazioni, può bensì accadere che qualche altro villaggio popoloso e ricco, e perciò meno gravato, possa rinvenire il capitale necessario per l'estinzione del suo tributo feudale.

« Conviene pertanto che i comuni non si scoraggino a fronte degli odierni pesi e delle prime difficoltà. La forma d'un sistema antichissimo, al quale d'altronde tuttochè per sé stesso oneroso alle popolazioni, eransi conformate le costumanze, e le abitudini delle medesime e di chi le governava, non può operarsi in un sol mese, od in un sol anno; nè può andare acayra da qualcuno di quelli passeggeri inconvenienti, i quali sono inseparabili non solo dalle grandi transizioni delle nazioni da un grado all'altro d'incivilimento, ma ben anche da quelle stesse istituzioni che vengono considerate come parti predilette della sapienza delle genti più colte ed incivilite. Le nazioni che circondano la Sardegna, qual da minor, quale da maggior tempo trovavansi nelle stesse circostanze di quest'isola; ma la cessazione degli antichi sistemi abusivi, e lo slancio

dato alla proprietà, all'industria ed al commercio le portarono fra pochi anni a quella prosperità, della quale è senza dubbio grandemente suscettiva pure la Sardegna, camminando sulle vie legali del buon progresso. »

A queste disposizioni tennero poi dietro altre leggi le quali non solo non immutarono, ma confermarono anzi le basi e i principii sanzionati dal ridetto regolamento. Difatti con regio patenti del 24 agosto 1841 venne approvato un regolamento speciale per l'amministrazione dei beni demaniali della Sardegna, nel quale sono prescritte le norme per provvedere prontamente i comuni de' terreni demaniali di cui avessero bisogno, e per procedere a locazioni per l'appalto e per private convenzioni dei beni sopravvanzanti, uniformandosi nella percezione dei diritti per tali contratti alla tariffa annessa al regolamento.

Un altro regolamento speciale poi pel governo de' boschi e delle selve della Sardegna venne approvato con regio patenti del 14 settembre 1844, nel capo 2° del quale si provvede particolarmente, affinchè la pratica del diritto d'uso, volgarmente chiamati ademprivi, o di altri diritti di qualunque specie non possa convertirsi in abuso. E l'anzidetto regolamento venne poi a sua volta modificato nei suoi primi cinque titoli con un altro posteriore del 4 novembre 1851; li cui titoli più pertinenti a questa materia sono li primi quattro relativi alla conservazione dei boschi demaniali e comunali, ai diritti d'uso, alle consuetudini e tolleranze ne' boschi suddetti, al pascolo in essi permesso, col modo di profittarne, alla vendita, al taglio, ed affitto dei medesimi boschi, e ad alcune particolari proibizioni, onde evitare gli abusi degli ademprivi.

Le disposizioni infine del regolamento del 26 febbraio 1839 riguardante la vendita e la concessione in enfiteusi dei beni demaniali in genere furono modificate colla legge votata in Parlamento avente la data del 27 novembre 1852.

Sembra adunque potersi incontrastabilmente inferire che a fronte di tutte le leggi posteriori al riscatto dei feudi, la natura de' beni demaniali, le condizioni e la maniera di assegnarli ai comuni, le regole per amministrarli, concederli in locazione, o venderli, le prescrizioni e le cautele per esercitarvi gli ademprivi, ricevettero molte modificazioni. Di modo che nell'accordare compensi per gli ademprivi in questi terreni demaniali il Governo non potrebbe oggi scostarsi dalle norme sancite in queste recenti leggi.

Le cose sinora discorse e le leggi riferite mi dispensano di addentrarmi in lunghi ragionamenti per dimostrare che nè per ragione di riscatto, nè per ragione di alcuna annua quota di sdebitazione delle prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali, i comuni acquistarono la proprietà de' terreni costituenti il demanio del feudo.

Basta gettare uno sguardo sopra i regi biglietti emanati dal 1838 sino al 1846 coi quali in esecuzione della real Carta degli 11 dicembre 1838 furono determinate

le somme da pagarsi da ciascun comune alle finanze in compenso delle prestazioni feudali per accertarsi che nessuna quota loro venne imposta per tale sdebitazione, od ammortizzazione come i finanzieri l'appellano. Avvegnachè il Governo trovò allora abbastanza grave il carico delle annue prestazioni, in danaro, senza sovraccaricarli eziandio di quella quota di sdebitazione; ciò che si raccoglie dalle succennate istruzioni ministeriali del 28 agosto 1839, le quali chiariscono che i medesimi comuni non erano allora in grado, come nessuno lo fu mai nemmeno posteriormente, di redimersi da quelle prestazioni, secondo la facoltà loro fattane e che l'imposizione a carico de' comuni di siffatta quota d'ammortizzazione se fu per avventura nel pensiero del Governo, non fu ne' suoi atti.

E qui colla scorta delle memorie che mi rimasero della maniera colla quale si procedette al riparto fra i comuni delle somme pecuniarie redimibili ed irredimibili, e dello scopo pel quale si lasciarono a libere mani del Governo i terreni demaniali, io mi sforzerò di recare in questa materia maggior luce che per me si potrà, lasciando giudice il Senato delle conseguenze de' provvedimenti che dal Governo furono dati, e di quelli che per avventura fossero stati nel suo preconcepito disegno, ma che non vennero sinora tradotti in legge alcuna.

Oggetto di gravissime discussioni fu nel Ministero di Sardegna il punto se si dovessero addossare ai comuni in tutto, ovvero con qualche diminuzione, il compenso in danaro di cui le finanze si assumevano l'incarico verso i feudatari coll'iscrizione delle loro rendite sul debito pubblico.

Vari abbozzi vennero a tal uopo redatti, de' quali uno, me ne sovvengo, abbraccia non solo tutte le somme suddette, ma eziandio l'ammontare dell'uno per cento inscritti sul debito pubblico del regno per ammortizzazione del medesimo.

Questo abbozzo faceva ascendere le annue prestazioni de' comuni ad una somma totale eccedente le 850 mila lire.

A fronte di questa grave somma, a fronte di quanto si era precedentemente detto specialmente nella Carta reale dell'11 dicembre 1838 e tenuto conto de' riflessi di poi consegnati nella lettera circolare del 28 agosto 1839, si addivenne alla detrazione di 250 mila lire circa dal totale ammontare delle annue prestazioni pecuniarie imposte a carico dei comuni.

Io non posso citare la somma precisa perchè le memorie a questo riguardo non si trovano ora presso di me, ma rimasero alla mia villa. Ritengo però in massa le cifre per approssimazione.

Con tale detrazione venivano a porsi a carico delle finanze tutte le suddette 250 mila lire; nell'esecuzione di tale operazione non si dichiarò, per quanto io sappia, se la deduzione delle lire 250 mila fosse operata intieramente sulle annue prestazioni, ovvero anche sopra tutta o parte della cifra corrispondente a quella dell'annua ammortizzazione.

Il signor ministro delle finanze nelle osservazioni a

questo riguardo rassegnate al Senato nella seduta di ieri imprese a dimostrare che non vi era documento che stabilisse essersi lasciato a carico de' comuni quella quota d'ammortizzazione, ma al contrario che tutto il complesso delle prestazioni messe a carico de' medesimi, essendo di molto inferiori alle annue somme iscritte sul debito pubblico, quella quota d'ammortizzazione non era mai stata a carico de' comuni suddetti.

A questo proposito io mi permetterò solo di soggiungere quivi i riflessi che tornarono il Ministero dal porre a carico de' comuni la quota d'ammortizzazione: la prima fu quella degli oneri già gravi che loro venivano imposti, e la seconda era quella dell'imbarazzo e delle gelosie che avrebbero potuto eccitare le annue estrazioni, i rispettivi capitali di ammortizzazione che si sarebbero pagati, e intorno ai quali si erano già destati alcuni susurri.

Vale a dire le iscrizioni estinte avrebbero esse profittato a tutti i comuni indistintamente in proporzione dell'ammontare della quota di ammortizzazione, od avrebbero esse approfittato esclusivamente ai comuni del feudo cui si riferivano quelle iscrizioni, quando pure si potesse riconoscere la loro provenienza?

L'operazione del riscatto, quella del riparto delle somme pecuniarie essendo seguita feudo per feudo, pareva che anche l'operazione dello sdebitamento del capitale dovesse operarsi nello stesso modo; ma l'operazione riesciva intricatissima. Si dependè adunque la quota imbarazzante.

Quand'anche poi un comune avesse operato il proprio riscatto dalle prestazioni feudali o nel modo preveduto dal suddetto articolo 14 della Carta reale 11 dicembre 1838, ovvero per mezzo di un'annua quota di ammortizzazione, esso andrebbe bensì esente verso le finanze dal corrispondere loro le annue prestazioni, ma non avrebbe mai acquistato il dominio de' beni demaniali, rimasti estranei all'operazione di quel parziale riscatto.

Un'altra osservazione aggiungerò ancora per ciò che riguarda lo scopo velato pel quale il Governo si riservava la libera disponibilità de' beni demaniali, quella cioè di convertirle nel riscatto delle decime, le quali negli anni precedenti si facevano ascendere ad un milione annuo, nella quale intenzione del Governo della Sardegna del 1838 (ventun'anno or sono), io non posso a meno che cadere pienamente d'accordo coll'onorevole mio collega il cav. Musio.

Tutta la quistione sta quindi nel decidere se quella intenzione sia stata talmente legata all'attuale Governo, sì che non possa ripudiarne l'esecuzione. Nel quale argomento io temo che la questione non solo sia stata pregiudicata, ma definitivamente decisa colla legge abolitiva delle decime votata dal Parlamento nel 27 dicembre 1851.

Brevi parole mi occorrono riguardo alla convenienza o non di lasciare in facoltà degli interessati di chiedere o di offrire compenso per la cessazione degli ademprivi, perchè se l'interesse del popolo esige che dentro più stretti limiti si esercitino gli ademprivi, sono da evi-

tarsi leggi che trattino una parte dell'isola diversamente da un'altra, e da scansare le incertezze indeterminate delle condizioni rurali degli abitanti.

Poche osservazioni al fine aggiungerò circa la natura ossia alla qualità del compenso da concedersi a coloro che godono degli ademprivi, avvegnachè codesti diritti avendo per iscopo di soddisfare a' bisogni locali e famigliari ne' terreni stessi soggetti a questi ademprivi, invano si potrebbe andare all'incontro degli anzidetti bisogni dando danaro e non terre, perchè o quello si spenderebbe diversamente ed insoddisfatti rimarrebbero i bisogni, ovvero converrebbe erogarlo nell'acquisto de' terreni necessari a sopperire a quei bisogni, ed allora torna più acconcio il dare il compenso ne' terreni medesimi.

Assai più intricata riesce la questione relativa alla quota de' terreni da accordarsi per tale compenso, intorno alla quale, eliminato colli sovra addotti ragionamenti il sistema di coloro che attribuiscono ai comuni l'intera proprietà de' terreni demaniali, due sono i partiti od opinioni che vennero messe in campo.

PENSAMENTI. Credo opportuno di osservare che sarebbe il caso di rimandare questa parte di ragionamento alla discussione dell'articolo 8, non trattandosi al presente che di osservazioni generali sul complesso della legge.

MASSA-SALUZZO. Io mi restringerò dunque, secondo il savio avviso dell'onorevole signor presidente, a fare un riepilogo delle mie osservazioni, e questo riepilogo è il seguente:

1° Che non può rinvocarsi in dubbio la legittima esistenza de' dritti d'ademprivi, sebbene i medesimi uniti alla comunione e alla libertà de' pacoli sieno sempre stati un grande ostacolo all'attuazione di tutte le leggi promotrici dell'agricoltura e dell'industria.

2° Che dopo il riscatto dei feudi i beni feudali che non appartenevano nè ai privati, nè ai comuni diventarono beni del demanio dello Stato esenti da ogni soggezione feudale come i privati e comunali, quantunque gli uni e gli altri ne traessero qualche utile in forza di un corrispettivo, o dei così detti ademprivi, o di qualunque altro uso.

3° Che il corrispettivo, le condizioni e le forme colle quali deggiono assegnarsi, alienarsi, amministrarsi codesti terreni demaniali sono determinate dalle leggi emanate dopo il riscatto dei feudi, le quali modificarono necessariamente le leggi e la giurisprudenza antica relativa agli obblighi dei feudatarii verso i loro vassalli.

4° Che dai comuni non si è operato alcun riscatto dalle prestazioni feudali, nè pagata alcuna somma per ammortizzazione del loro annuo debito; che quand'anche ciò avessero eseguito si sarebbero riscattati da quelle prestazioni, ma non avrebbero pagato il prezzo dei beni demaniali.

5° Che dovendosi accordare ai comuni un compenso per la cessazione de' loro ademprivi sui beni demaniali, non havvi altro utile mezzo che l'assegnamento ai medesimi di una quota stessa di quei terreni su cui eser-

citano tali diritti; ma che non conviene lasciare la concessione degli ademprivi nella indeterminata cerchia di una semplice facoltà.

6° Che qualora fosse eseguibile l'assegnamento di questi terreni demaniali secondo i vari e positivi bisogni d'ogni e singolo comune, questo metodo sarebbe da adottarsi come il più equo ed il più appagante per i comuni e pel Governo stesso.

7° Che però questo assegnamento comune per comune dopo 20 anni trascorsi dalla pubblicazione del regolamento del 1839 non ha potuto eseguirsi che fra 37 comunità, e che le difficoltà incontrate dalle Commissioni amministrative create nel 1854 non lasciano speranza di condurre a termine questa bisogna se non a ben tarda età, qualora si segua l'antico sistema.

8° Che nel bivio o di lasciare incompiuti i benefizii del riscatto de' feudi e del consolidamento delle proprietà territoriali dell'Isola, o di riuscir a qualche inesattezza nell'assegnazione di terreni demaniali a qualche comune, prevaler debbono le norme d'una savia economia pubblica alle rigorose esigenze della giustizia.

9° Che in questa bisogna dovendo procedersi con calcoli approssimativi, con elementi di presunzione, e di verosimiglianza non si debbe omettere che i comuni posseggono una superficie di 442,398 ettari, dei quali 81,381 soltanto coltivi; 341,448 terreni incolti, e 69,568 tra boschi e selva. Che a fronte della grande estensione di beni comunali ancora incolti non si scorge necessità alcuna di largheggiare nell'assegnamento di beni demaniali.

Il peggiore stato morale di un paese è l'incertezza delle sue sorti.

In Sardegna è antica e forte la gara tra la pastorizia e l'agricoltura.

La quistione degli ademprivi tiene da lungo tempo gli spiriti agitati.

Che il potere legislativo pronunzi un definitivo verdetto. La calma rientrerà negli animi. L'agricoltura e la pastorizia conoscendo meglio i limiti de' loro diritti si daranno una volta un fraterno abbraccio, e l'anima immortale del magnanimo re che volle redimere la Sardegna da tutte le sue angoscie sorriderà benigna al compimento di quelle riforme che erano in cima del suo pensiero e dei suoi desiderii.

Così la tranquillità della Sardegna accrescerà la forza della Nazione ne' tempi procellosi incontro ai quali dessa è spinta.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

SENATA FRANCESCO MARIA, commissario regio. Siccome il mio discorso dovrà essere alquanto lungo, forse il Senato, stante l'ora avanzata, non vorrà udirlo per intero, e non potrà terminarlo che in altra seduta: tuttavia io sono agli ordini del Senato, e se il Senato crede che io debba parlare ora, io sono pronto; ma lo prevengo che il mio discorso sarà piuttosto lungo, e perciò se qualche altro degli onorevoli senatori intende rispondere al signor senatore Massa Saluzzo, sarà meglio che abbia prima di me la parola, tanto più che

io parlerò nello stesso senso dell'onorevole senatore preopinante.

PRESIDENTE. Se qualche senatore vuol parlare, ne ha facoltà.

Non chiedendoci da nessuno la parola, io la mantengo al signor commissario regio.

SENATA FRANCESCO MARIA, commissario regio. Io incomincerò adunque il mio discorso, salvo a terminarlo in altra seduta.

Signori Senatori, prima che il Senato chiuda la discussione generale sopra questo importantissimo progetto di legge, interessa al Governo di dare ancora una risposta alquanto più decisiva all'ultima replica che l'onorevole signor senatore Musio nella tornata di ieri faceva dopo le amplissime spiegazioni fornitigli dal signor ministro delle finanze; interessa al Ministero che il Senato non passi all'esame di alcuno degli articoli di questo progetto medesimo sotto l'impressione di alcuno di quei principii che l'onorevole signor senatore Musio ha con tanti speciosi argomenti sviluppato nell'opuscolo, che ciascun di voi, o signori, ha avuto campo di leggere e di attentamente ponderare.....

MUSIO (Interrompendo). Io ho poi mutato sistema; ho letto dei documenti..... dunque questa confutazione prolungata.....

SENATA FRANCESCO MARIA, commissario regio (Con forza). Parlerò anche dei documenti, e muterò il sistema anche di più se le piacerà. Quest'opuscolo, sebbene in ragion di tempo sia l'ultimo, egli è incontestabilmente il primo fra tutte le polemiche, alle quali il presente progetto di legge ha porto occasione o pretesto, sia per la sua estrinseca forma, sia per il prestigio che gli viene dall'elevata posizione ufficiale dell'autore, e dalla fama di sua molta dottrina ed esperienza negli affari giuridici ed amministrativi della Sardegna.

L'onorevole signor senatore Musio in quel suo scritto, e nella seduta precedente, ha ripetutamente conchiuso che il progetto di legge presentato dal Ministero è erroneo nei suoi principii fondamentali, è infelice nei mezzi d'esecuzione, è ingiusto nei suoi effetti, è contrario alle leggi ed alla giurisprudenza, è contrario alla Carta reale del 26 febbraio 1839, è dannoso ai comuni, e più dannoso allo Stato, e contrario allo intendimento del Governo, il quale intese ad una solenne consecrazione legislativa della giurisprudenza, e non all'impossibile abrogazione della Carta reale precitata, e in sostanza indegno del secolo in cui viviamo.

Investito dell'onorevole mandato di difendere il progetto di legge prima avanti la Camera dei deputati, ed ora avanti questo augusto Consesso, tanto più stretto è per me il debito di giustificarlo dalle fatté accuse, quanto più, nel concetto dell'onorevole signor senatore Musio, all'accettazione di questa legge nell'altra Camera possano aver contribuito alcuni errori di diritto e di fatto, nei quali lungo quella discussione io ebbi ad incappare, secondo egli pensa.

Questi errori, dice l'onorevole senatore Musio, non

possono essere rimasti innocui, e quindi il rettificarli in ora è una dura, ma inevitabile necessità. Ciò importa quanto dire, signori, che se quelle asserzioni mie, credute verità nell'altra Camera, possono avere giovato alla accettazione della legge, l'averle poi chiarite errori può trarre il Senato in una contraria sentenza: dal che consegue che neppur io posso sottrarmi alla non meno penosa necessità di dimostrare che quelli errori di diritto e di fatto non sussistono in modo alcuno.

Accingendomi a farlo io non posso dissimularvi, o signori, la grande trepidazione dell'animo mio; me ne impone moltissimo la venerevole maestà di questo luogo, me ne impone non poco il conosciuto valore dell'egregio avversario; epperò prego il Senato di voler sorreggere la debolezza delle mie forze colla benevola e cortese attenzione sua.

L'onorevole signor senatore Musio dice questa legge contraria all'intenzione del Governo. Io non potrò giustificare da questa censura perchè non mi è dato di afferrare il vero significato, l'importanza reale di queste parole; non mi è dato di comprendere come al Ministero che presenta al Parlamento una legge, la discute e la vince, si possa venir dicendo che ha presentata e discussa una legge che non intendeva di presentare, nè di discutere. La formola adoperata per esprimere questo concetto non ha l'impronta di quella caratteristica chiarezza di quella precisione colla quale l'onorevole senatore Musio è uso ad esprimere le idee sue.

È noto al Senato per quali vicissitudini sia passato il progetto di cui ci occupiamo. Come legge di carattere finanziario presentata inizialmente alla Camera elettiva nel giugno 1857, essa fu ne' suoi principii, nelle sue basi fondamentali non solamente approvata, ma applaudita dai Consigli amministrativi di Sardegna, dalla reale Accademia agraria ed economica di Cagliari, e persino dalla stampa periodica. E qui credo opportuno di notare che qualche differenza che si osservi nelle deliberazioni di quei corpi costituiti, posteriori quasi di un anno alle prime, debba unicamente ripetersi dacchè tra il primo ed il secondo progetto essendovi differenze essenziali, i medesimi corpi costituiti, i quali aderirono al primo, disapprovarono per tal motivo il secondo.

In quella sessione il progetto non poté essere discusso, la legislatura precedente fu chiusa; fu inaugurata la attuale. Era necessità che il Governo ripresentasse il progetto come lo ripresentò nel febbraio 1858.

Questo secondo progetto parve, come disai, a quei corpi costituiti ed a molte altre persone competenti informato in qualche parte a principii diversi. La prima Commissione parlamentare lo modificò sostanzialmente, il Governo riconobbe la convenienza, il bisogno di riformarlo, di migliorarlo in molte parti nella sostanza ed a seconda dei desiderii esternati dai corpi medesimi di meglio coordinarne le disposizioni, di formularlo insomma tale quale fu alla Camera elettiva e a voi, o signori, presentato per l'attuale discussione.

Da due anni adunque il problema difficilissimo degli

adempri è nel dominio del Parlamento e del pubblico; da due anni egli fornisce tema di lucubrazione per la stampa periodica, oggetto di discussione e di polemiche per tutte le persone più o meno competenti a portarne giudizio.

Ora, io non posso comprendere il perchè una volta che l'onorevole senatore Musio dissentendo quasi dagli altri tutti riconosceva questo progetto informato da principii ingiusti, dannosi per i comuni, rovinosi per lo Stato, abbia differito a venire in soccorso del Governo e dei comuni colla sua esperienza e dottrina sua, sino a che questo progetto medesimo fosse discusso ed approvato nell'altro ramo del Parlamento, con quei medesimi principii, con quelle medesime basi che egli riputava ingiuste, irrazionali e perniciose.

Questo soccorso che oggi in verità giunge alquanto tardivo, sarebbe stato assai più opportuno sullo scorcio del 1857; e quando il Ministero si fosse associato alla opinione dell'onorevole senatore Musio, avrebbe facilmente riconosciuto non solo l'inutilità dell'opera sussidiaria di un commissario regio, e della mia specialmente, ma anche l'inutilità di presentare una legge.

Ma non potendo io, nè volendo investigare le vere cagioni di questo ritardato suo soccorso, mi proverò invece a dimostrarvi che gli errori da lui attribuitimi non sussistono.

Io sono persuaso che ciascheduno di voi, o signori, avrà tenuto dietro alla lunga ed animata discussione che in proposito di questa legge ebbe luogo nell'altro recinto. Due degli oppositori ne impegnavano il fondamentale principio, quella base in sostanza senza la quale non poteva esservi più legge; essi dicevano appartenere ai comuni il dominio di quei fondi che il Governo chiedeva facoltà di cedere per la metà o per un terzo ai comuni medesimi in compenso dei diritti di ademprio; essi negavano in sostanza l'esistenza in Sardegna di un demanio già baronale, ora regio, più o meno libero, più o meno vincolato al diritto di uso in favore dei comuni, perciocchè dicevano, tali fondi appartenevano già ad essi *ab antiquo*, e più specialmente dacchè i comuni medesimi pagarono gl'interessi ed i capitali dei valori attribuiti ai terreni già feudali, dei quali ciascuno nel suo particolare era per legge obbligato ad operare il riscatto.

Non tema il Senato che io voglia ripetere le ragioni colle quali quegli oppositori della legge sostenevano l'assunto loro, e nemmeno quelle colle quali io mi sforzai a confutarle.

Pur troppo nel corso di questa discussione mi toccherà di farlo, giacchè le teorie che allora si facevano valere per sostenere il dominio dei comuni furono nella massima parte, sebbene con forme per verità più seducenti, riprodotte dall'onorevole senatore Musio a sostegno della sua teoria del condominio.

Però mi consenta il Senato che io tanto ne dica quanto è necessario per giustificarmi dagli attribuitimi errori di diritto e di fatto.

Essi sono tre: il primo consiste nell'aver io asserito

a proposito del riscatto del feudo d'Arcais che *larghe condizioni furono fatte a quel marchese.*

Il secondo nell'aver, per quanto egli ne crede, supposto che per legge fosse imposta ai comuni una quota d'ammortizzazione.

Il terzo nell'aver io asserito che i comuni furono esonerati di una parte di quei carichi ai quali, per conseguenza del riscatto feudale, avrebbero dovuto sottostare per disposizione di leggi.

Riportandomi ai resoconti ufficiali di quella seduta, anche per dimostrare la necessità in che io versava di citare i diversi atti legislativi riferentisi al riscatto dei feudi, spiegarne lo scopo e lo spirito, per meglio rispondere ai miei avversari, dirò all'onorevole signor senatore Musio, che quando io dissi, *larghe condizioni furono fatte al marchese d'Arcais*, io conosceva i documenti tutti che alla pratica medesima si riferivano.

Io conosceva le deliberazioni della delegazione dei feudi del 5 ottobre 1836 e 10 febbraio 1838; i pareri del supremo Consiglio di Sardegna del 22 dicembre 1837 e 31 marzo 1838; l'istrumento 26 aprile 1838 dove è scritto, *che il signor marchese d'Arcais, sapendo di essere, a termini dell'editto 30 giugno 1837, obbligato a meglio accertare e liquidare la cifra netta del suo reddito feudale in contraddittorio dei 27 comuni dei tre Campidani d'Oristano, e prevedendo che la discussione contraddittoria avrebbe protratto troppo in lungo la definizione di quella pratica, aveva meglio creduto* (noti bene il Senato queste parole), *attenendosi alle precedenti osservazioni dei comuni medesimi, di entrare in trattative dirette col regio Governo per il riscatto del suo feudo.*

Io sapeva che mentre il prefato marchese consegnava il reddito netto del suo feudo in lire sarde 29,649, esso venne ridotto dalla delegazione dei feudi colla prima sua deliberazione da me citata a sole lire 14,496, e che per le ragioni addotte appunto nel suo opuscolo dall'onorevole signor senatore Musio il governo di S. M. volentieri e con molta disposizione di favore accolse l'offerta volontaria di riscatto che dal marchese d'Arcais gli venne fatta; ed era naturale, era logico, o signori, il presumere che se nel sistema dell'onorevole senatore Musio tutto il segreto degli affari feudali consisteva in ciò che un feudatario potesse determinarsi ad offrire spontaneamente il riscatto, perchè si sperava che avrebbe avuti imitatori e seguaci, il trattamento da accordarglisi fosse largo, fosse generoso, non in sole parole, ma in fatti.

Io sapeva che sotto questa impressione di favore furono aperte le trattative tra il marchese d'Arcais e il Ministero di Sardegna.

Sapeva che per base si era combinato che al marchese si guarentisse un reddito annuo di lire sarde 20 mila corrispondente al capitale di lire 400 mila, e che questo capitale gli si dovesse pagare, porzione mediante cessione di fondi demaniali, porzione in danaro ed a rate, porzione mediante iscrizione di cedole sul nuovo debito pubblico feudale.

Sapeva che il marchese aderiva ad accettare in par-

ziale compenso la tonnara di Flumentorgio per lire sarde 100 mila, la peschiera di Arcais e Zesfaliu per lire sarde 39 mila, la peschiera di Su fundali nello stagno di Cagliari per lire sarde 22,500, il salto detto di *Ungoni forru* per egual somma, e finalmente il prato naturale di Simaxis per lire 5000.

Il supremo reale Consiglio di Sardegna, nel quale sedevano tre degli onorevoli membri di questa Camera, non era sulle prime molto propenso ad accettare le basi di queste trattative. Quel grave consesso osservava prima di tutto che al signor marchese d'Arcais si cedevano in assoluta proprietà e disponibilità fondi demaniali per la somma di lire 180 mila sarde, e che tutti erano suscettibili d'aumento progressivo nel frutto e nel valore capitale: che a parte di questa somma, dovendo egli percevere dalle regie finanze altre 220 mila lire, veniva con queste sole a percevere dopo solo 70 anni quasi il doppio del prezzo che l'autore don Damiano Nurrù aveva sborsato per il primo acquisto delle feudali ragioni.

Diceva il Consiglio supremo non essere ciò molto in armonia colle disposizioni del regio editto 30 giugno 1836, nelli di cui articoli 8 e 9 era detto che così nel coltivare le trattative come nel determinare la cifra del compenso dovesse averi riguardo alla somma sborsata per l'iniziale acquisizione delle ragioni feudali.

Dopo questo parere del supremo Consiglio, nuove informazioni furono chieste alla regia delegazione feudale di Cagliari, e questa rinforzava quelle ragioni di dissenso, osservando che i redditi civili dei tre Campidani di Oristano, componenti il marchesato d'Arcais, furono con istrumento 20 agosto 1777 alienati dal demanio dello Stato a don Damiano Nurrù per la somma di lire sarde 137 mila; che di queste 107 mila rappresentavano il prezzo dei redditi feudali appaltati appunto in quell'anno nella somma di lire 4287, la quale corrispondeva al capitale suespresso; che le rimanenti lire 28,000 servivano per la concessione del titolo marchionale e per l'impropriazione del feudo.

Soggiungeva la delegazione di Cagliari, che gli ultimi cinque appalti di sei anni ciascuno per la tonnara di Flumentorgio davano una media annua di lire sarde 6900 a favore del regio tesoro, ciocchè rappresentava un capitale di 138,000 lire e non di 100,000 solamente. Per ultimo diceva la delegazione feudale, che quand'anche si volesse abbondare nell'ammettere a favore del marchese d'Arcais il reddito netto piuttosto in una cifra, che in un'altra, esso difficilmente avrebbe mai potuto superare le lire 16,799, cosicchè quando al marchese si corrispondeva il capitale di 335,984 lire, egli avrebbe ricevuto un compenso più equo di tutte le ragioni sue.

Il supremo Consiglio, nuovamente consultato dopo questa informazione, e mosso più che da altro da considerazioni d'alta convenienza politica, ammise la somma del reddito in 20,000 lire, quella del riscatto in lire 400 mila, e il valore della tonnara in 100,000 lire; ed il Governo invece di ripartire sui ventisette comuni tutte le lire 20,000 corrispondenti a quel capitale, non ne

TORNATA DEL 16 APRILE 1859

riparti che 18,399, come risulta dagli annui bilanci. Proponeva il supremo Consiglio che almeno dal totale di questa somma

PRESIDENTE. Prego l'onorevole regio commissario a volerai restringere a quanto più direttamente si riferisce alla quistione.

SENZA FRANCESCO MARIA, commissario regio. Credo di dover discendere a questi particolari perchè il Senato non deve votar questa legge restando sotto la impressione di alcune di quelle considerazioni nell'opuscolo sviluppata.

Il supremo Consiglio proponeva nel suo parere, che di questa somma totale, il sedicesimo, in lire 25,000, fosse sottratto in grazia della rinunzia che il Governo faceva a qualunque suo diritto di eventuale reversibilità del feudo alla Corona per l'estinzione delle linee chiamate alla successione. Ebbene, o signori, neppur questa somma fu detratta! Il marchese d'Arcais ebbe tutte le 400,000 lire ed il Governo non ripartì sui comuni che la somma enunciata.

Dopo ciò chiedo al Senato, se io avessi ragione di dire che larghe condizioni furono fatte al marchese d'Arcais, e se io abbia motivi per rettificare, come l'onore-

vole signor senatore Musio mi invitava a fare, l'errore patito in quella circostanza. La nuda e semplice verità dei fatti si fa che il Governo voleva nel marchese di Arcais dare agli altri feudatari della Sardegna un esempio degno d'imitazione, una caparra di generoso e benevolo trattamento. Il marchese d'Arcais ha dato l'esempio e fece bene; vide favorevoli le circostanze per vantaggiare gli interessi suoi: se ne prevalse, nessuno può censurarlo. Ma non si venga a dire che il marchese d'Arcais fece dei sacrifici e che il Governo fece dei lucri, perchè l'asserirlo urta direttamente con tutte le carte relative a quell'affare. Fortunatamente per me e più fortunatamente per il Senato, che ha la pazienza d'ascoltarmi, io potrò con meno lunghi ragionamenti purgarmi degli altri due appunti che mi ha fatto l'onorevole senatore Musio.

PRESIDENTE. L'ora essendo molto avanzata, parmi conveniente di rimandare il seguito della discussione alla prossima seduta, che sarà fissata per lunedì alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 18 APRILE 1859

- 21 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE DES AMBROIS.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Continuazione del discorso del regio commissario cavaliere Serra a sostegno del progetto ministeriale ed a confutazione degli appunti del senatore Musio — Risposta del senatore Musio — Adozione della proposta del senatore Di Pollone — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

MARIONI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEM-PRIVI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione sulla legge per l'abolizione degli ademprivi.

La parola è al commissario regio.

SERRA FRANCESCO MARIA, commissario regio. Signori senatori, al termine della tornata precedente il mio discorso si arrestava al punto in cui io dichiarava al Senato che per giustificarmi dagli altri due errori di fatto e di diritto, attribuitimi dall'onorevole senatore Musio, non avrei avuto bisogno di molto lunghi ragionamenti.

Vi manterrò, o signori, questa parola forse anche al di là della vostra aspettazione.

Nell'altra Camera il principale oppositore della legge sosteneva non esservi in Sardegna proprietà demaniali di sorta, tutto appartenere ai comuni, specialmente perchè dopo l'operatosi riscatto dei feudi essi avevano

pagato tutto, e lo Stato nulla. Citava in prova di questa sua asserzione il fatto del cospicuo comune di Villacidro.

Dovere del regio commissario era di rettificare cosiffatte erronee asserzioni.

Io lo feci citando l'editto del 1838 col quale il Governo del re per mettersi in misura di dare i compensi del riscatto dei feudi a quei feudatari che rifiutavano di accettare terreni o altri fondi demaniali, creava uno speciale debito pubblico coll'assegnazione di 480 mila lire per servire agli annui interessi, e col fondo di 96 mila lire di ammortizzazione progressivamente aumentabile.

Insisteva più specialmente sull'articolo 14 della reale Carta 11 dicembre 1838 col quale era fatta facoltà ai comuni di redimersi dal progressivo pagamento della quota pecuniaria surrogata alle antiche prestazioni in natura, versandola venti volte in una sola nelle casse pubbliche.

E poichè dal fatto di Villacidro un argomento traeva quell'oppositore della legge per sostenere l'asserto suo, era naturale, era logico che da quel fatto medesimo il Governo togliesse armi per ribattere cosiffatto argomento contrario.

Io dunque diceva, che mentre la somma decretata a carico di quel comune era di lire sarde 6259, quella effettivamente imposta era di lire 2402, ed a carico delle finanze restarono le rimanenti lire 3285.

Io non dissi, o signori, nè lo potevo senza smentire me medesimo, e senza combattere il sistema che io stesso propugnava, che per disposizione di legge fosse stata posta a carico dei comuni alcuna quota di ammortizzazione.

Io dissi che i comuni non si affrancarono della quota progressiva, secondo la facoltà che ne dava loro la legge; io dissi che la quota di ammortizzazione fu messa a carico dei comuni e costantemente sopportata dalle finanze dello Stato.

Le ampie spiegazioni fornite l'altro ieri dall'onorevole signor ministro delle finanze col linguaggio delle cifre e dei fatti che è il più eloquente ed il più convincente di tutti non lasciano a questo riguardo più luogo alla minima dubitazione.

Io conchiusi allora dicendo: Lungi che i comuni abbiano sopportato alcuna quota di ammortizzazione, essi furono anche esonerati da una porzione di quei gravami ai quali, secondo il disposto della legge, avrebbero dovuto sottostare.

In queste parole l'onorevole signor senatore Musio crede che si contenga un assoluto errore di diritto.

Io prego il signor senatore di rileggere l'articolo 6° della Carta reale 17 maggio 1840, ove è scritto:

« Le somme complessive delle anzidetta due quote (cioè redimibili e non redimibili) essendo molto inferiori all'ammontare totale dei compensi accordati ai feudatari, delle spese di amministrazione, di giustizia ricadute a carico delle nostre finanze e dei donativi dapprima dovuti dai feudatari, ed ora dedotti dai loro compensi, vogliamo che le maggiori spese risultanti dai

benigni riguardi avuti verso i comuni vengano sopportate dalle suddette nostre finanze, le quali dovranno cercare di ottenerne il compenso, traendo partito nel miglior modo possibile delle rendite dei beni demaniali ad essi devoluti. »

Ora io domando se abbia errato in diritto, se abbia mostrato d'ignorare la legge, io che, rispondendo sopra un fatto speciale, altro non feci che riprodurre le testuali parole della legge che gli danno regola.

Mi accorgo, o signori, di avere abusato della benevole attenzione vostra estendendomi in lunghi ragionamenti per giustificarmi dagli attribuiti errori di diritto e di fatto; ma voi mi scuserete considerando che io non poteva dispensarmi senza venir meno a ciò che debbo a me stesso, al Governo di cui ho l'onore di sostenere le parti, a quella Corte suprema, vindice della legge e del diritto, regolatrice della giurisprudenza universale dello Stato, alla quale mi glorio di appartenere.

Quando a carico di un magistrato si formolano errori di diritto, sebbene con cortesi parole si mostri di vedere che debbono ripetersi da meno esatte nozioni di fatto, egli non può, o signori, sfuggire alla censura alternativa o di non aver posto abbastanza attenzione ed impegno nel procurarsi sul fatto migliori e più sicure informazioni, o di non averle sapute debitamente apprezzare. Nel primo caso vi ha sospetto di leggerezza o peggio, nel secondo havvi mancanza di criterio. Io doveva respingere da me l'una e l'altra suspicione; perciocchè in certa condizione di pubblici uffizi havvi tal sorta di mancanza nella quale non si ammette parità di materia. In questo caso una suscettibilità anche un po' spinta è virtù, non è vizio.

Passo di proposito a confutare il sistema propugnato così gagliardamente dall'onorevole senatore Musio in opposizione a questa legge che egli credette meritevole delle più gravi censure. Mentre nel concetto del Ministero gli adempri non sono altro che diritti di uso competente ai comuni sui fondi del demanio, già baronale, ora regio, nel concetto del signor senatore Musio importano un condominio. Egli ciò argomenta dalle leggi e dalla giurisprudenza dei sardi magistrati.

Prima che io mi accinga a combattere questo suo argomento e gli argomenti coi quali egli si è sforzato di puntellarlo, stimo opportuno di chiamare l'alta attenzione del Senato sopra una circostanza, alla quale ebbi occasione di accennare in altro recinto, e che mi pare meritevole di seria considerazione.

Io credo, o signori, che l'abolizione, o se meglio si vuol chiamarla, soppressione dei feudi in Sardegna abbia essenzialmente modificate le leggi che anteriormente regolavano i diversi e vicendevoli rapporti tra i feudatari e i vassalli.

Io ammetto coll'onorevole signor senatore Musio che il primitivo divisamento del magnanimo Carlo Alberto di abolire con un provvedimento legislativo, con una legge di ordine generale i feudi della Sardegna, possa essere stato attraversato da misteriose cagioni che non è dato a me di dilucidare.

Ma io domando cos'altro mai in Sardegna è rimasto dei feudi fuorchè il nome ed una ricordanza più o meno ingrata al chiudersi dell'anno 1838; e dopo che con tanti atti legislativi, ed assai noti, furono richiamati alla Corona tutte le prerogative giurisdizionali; furono soppresse senza indennità di sorta i servigi domenicali e le prestazioni personali; fu ordinata la consegna di tutti i territori posseduti dai vassalli e dai feudatari; fu proscritta quella delle prestazioni in natura che essi erano soliti di percevere, sia nelle specie, sia nel quantitativo; fu aperta la via del riscatto, e fu ordinato che nel caso di riscatto non seguito non fosse lecito di esigere alcuna prestazione in natura, la quale nella specie e nella quantità non fosse stata ammessa, o eccedesse i termini prestabiliti in contraddittorio legittimo, o mediante amichevole accordo, o per sentenza della delegazione feudale di Cagliari, rivedibile dal supremo Consiglio di Sardegna.

Ora io domando se dopo che lo Stato con tanti sacrifici, certamente non pareggiati dalle quote pecuniarie surrogate e poste a carico di ciascun comune in luogo delle antiche prestazioni feudali in natura (siccome sino alla evidenza lo dimostrò l'altro ieri il signor ministro delle finanze), se, dico, dopo che lo Stato ha prosciolti i terreni della Sardegna da ogni soggezione, da ogni vincolo, da ogni incappamento intrinseco al feudale sistema; se dopo che ha operato questa trasformazione radicale; se dopo che ha inaugurato quest'era novella, il sovrano che allora concentrava tutti i poteri avesse quello di fare quanto era possibile per porre in armonia i nuovi rapporti giuridici dei comuni redenti e del demanio dello Stato colle nuove condizioni di fatto nelle quali essi tutti trovavansi costituiti per effetto appunto delle operate riforme.

Io credo, o signori, che il sovrano questo diritto avesse; io credo anzi che avesse il dovere di prevalersene. E di fatto era facilmente prevedibile che a misura che le passività dello Stato si aggravavano ogni giorno più, in forza dell'operato riscatto e dei dati compensi, le finanze della Sardegna, allora separatamente amministrate, avrebbero dovuto per necessità in un tempo più o meno remoto trovarsi in strettezze tali da non poter andare avanti con i mezzi ordinari, sì che d'opo fosse introdurre nuove gravanze e queste a carico dell'isola intera, la quale per legge era dichiarata solidale nel pagamento del debito feudale. Tanto più il sovrano doveva preoccuparsi di questa immane eventualità in quanto che molti erano i comuni o assolutamente esenti o pochissimo gravati dal feudalismo e delle sue angherie; cosìchè in questo temuto estremo caso di nuove gravanze da ripartirsi su tutti, esse sarebbero state più sensibili e moleste a coloro che nessuno o pochissimo interesse avevano a che si fosse operato il riscatto.

Io credo, o signori, che il sovrano abbia usato di questo potere, che abbia creato questo nuovo diritto colla Carta reale del 26 febbraio 1839.

A me basta per ora d'aver richiamata sopra ciò l'at-

tenzione del Senato, perchè penso che se mai, a scioglimento di questa questione degli ademprivi, si dovessero trarre argomenti ed illazioni dalle leggi di Sardegna, non tanto debbano togliersi dalle antiche leggi e dalla giurisprudenza antica, le quali regolavano uno stato di cose che da 28 anni più non esiste, quanto dalla Carta reale 26 febbraio 1839.

Ma poichè l'onorevole signor senatore Musio ha voluto mettere la questione anche sopra questo terreno ed invocare, a sostegno della sua teoria del condominio, argomenti tutti delle antiche leggi e della conforme giurisprudenza, il Ministero non ricusa di accettare la discussione anche sopra questo terreno.

Dopo quanto a nome dell'ufficio centrale ne ha scritto il dottissimo senatore Mameli, che mi pregio di dichiarare mio antico e venerato maestro, nulla o pochissimo io potrò aggiungere che ai vostri occhi, o signori, possa avere se non il pregio della sodezza quello almeno della novità. Epperò non per bisogno di maggior illustrazione, ma per compiere ad un dovere di ufficio mi permetterò di rassegnare al Senato anche su questo proposito alcune osservazioni.

Le prammatiche aragonesi distinguevano i terreni della Sardegna in privati, comuni, pubblici e dei feudatari.

Questa sola distinzione parmi basti a dimostrare, che per rispetto ai beni dichiarati dei feudatari l'idea del condominio rimane assolutamente esclusa.

Questa distinzione medesima noi vediamo ripetuta nella Carta reale 26 febbraio 1839 e nell'annesso regolamento.

L'art. 4 di questo dice: « Sono demaniali, ossia di proprietà del demanio, o dello Stato, quei terreni sui quali non compete nè ai comuni, nè ai privati alcuna ragione di proprietà perfetta od imperfetta, quantunque essi ne traggano qualche utile, od in forza di un corrispettivo, o dei così detti *ademprivi*, o da qualsiasi altro uso. »

Da queste disposizioni, o signori, due conseguenze derivano:

La prima, che la proprietà e l'ademprivio sono due cose distinte e separate; che l'ademprivio può sussistere da sé senza la proprietà perfetta od imperfetta, che la proprietà è di colui che accorda, non di colui che esercita l'ademprivio.

La seconda, che gli ademprivi altro non sono che semplici diritti d'uso competenti ai vassalli nei fondi del demanio feudali, e ciò per quella ragione spiegata dal dotto commentatore delle prammatiche aragonesi Don Francesco De Vico: *Communitas et illius habitatores sine pascuis suis animalibus necessariis conservari non possunt. — Feudi demanialia cedunt vassallorum commoditati, pro eorum victu, usu et commoditate.*

Uso, o signori, uso, non dominio, nè condominio: uso limitato alla sola persona del vassallo cui compete: non cedibile, nè comunicabile ad altri, al punto che per disposizione prammaticale era vietato al vassallo di introdurre nel territorio baronale, neppure a titolo di

soccida, bestiame appartenente a proprietario di diverso comune, o di feudo diverso.

Ora io domando al Senato: era essa possibile cosiffatta proibizione al condominio, come era possibile e giusta in faccia all'usuario? Certamente no; uso, ripeto, limitato anche nel suo esercizio onde non si rendesse inutile per sempre ed in ogni modo la proprietà; ed è perciò che lo stesso dotto commentatore delle prammatiche notava che se il fondo feudale non bastasse agli usi proprii del feudatario egli non era obbligato a prestare in esso alcuna servitù ai suoi vassalli.

Io non mi tratterò, o signori, sul regolamento forestale del 1844, nè su quello del 1851, nè sulla legge 27 novembre 1852.

Dopo quanto ne hanno detto gli onorevoli senatori Mameli, relatore, e Massa-Saluzzo non potrei aggiungere cosa che meritasse di fissare l'attenzione del Senato: quello che dissero basta a dimostrare che a fronte di quei regolamenti e di quella legge, la teoria del condominio non può assolutamente sostenersi: solamente aggiungerò, che così nei regolamenti forestali come nella legge 27 novembre 1852 gli ademprivi sono sempre chiamati diritti di uso.

Una sola osservazione mi permetta il Senato che io faccia, e che non fu da altri avvertita. Essa si deduce dalla legge 15 aprile 1851, alla discussione della quale una parte così brillante prese appunto l'onorevole senatore Musio.

Vero è, o signori, che quella legge non provvede agli ademprivi dei quali noi ci occupiamo.

Io ebbi occasione di riandare la discussione avvenuta a proposito di quella legge nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento; e posso assicurare il Senato, senza tema di essere smentito, che in tutta quella discussione fu una sola ed unica volta pronunciata la parola *ademprivio*. Ma quella legge provvedeva invece alla soppressione di quel pascolo consuetudinario, e di mera tolleranza, esercitato abusivamente nei terreni aperti di proprietà dei privati, dei comuni ed anche del demanio posti fuori della cerchia delle così dette *vidarsoni* e *paberili* costituenti le dotazioni comunali.

Ma è vero altresì che in quella legge havvi una prescrizione, secondo la quale, quelli che profittano dei pascoli in quei terreni debbono pagare un fitto, una capitazione a favore del comune per le terre aperte comunali, ed a favore del demanio per le sue.

Ora io domando: è egli mai possibile, che le due Camere del Parlamento avessero consentito a che una imposta, una capitazione a carico degli utenti, si mettesse per il pascolo in quei terreni dei quali ad essi avessero riconosciuto un titolo di condominio?

Lo avere autorizzato quella capitazione, quel fitto, dimostra, o signori, che voi intendevate di riconoscere a favore dei comuni il dominio delle terre comunali, ed a favore del demanio il dominio delle demaniali, esclusa qualunque idea di condominio a favore degli utenti.

Io mi tratterò poco sopra gli argomenti che l'onorevole signor senatore Musio, a sostegno del suo sistema,

trae dalla giurisprudenza sarda; egli scrive nelle sue note di averle compilate col soccorso della sua sola memoria; ed io lo credo. Imperocchè se egli avesse avuto occasione di rileggere quelle sentenze alle quali nelle sue note accenna, e delle quali nelle diverse polemiche di circostanza si è menato tanto rumore, io sono persuasissimo che l'onorevole senatore Musio, dottissimo magistrato qual è, ed io lo conosco, non avrebbe trovato in quelle sentenze una parola che a sostegno della teoria del condominio potesse invocarsi.

Dico di più: che se mai la questione volesse trasportarsi sopra un altro terreno, sopra il sistema, cioè, stando al quale (e qui prego il Senato di fare attenzione alle mie parole a scanso d'equivoci), stando al quale secondo le antiche leggi e l'antica giurisprudenza dell'isola il feudatario non avrebbe potuto, nei terreni e boschi del demanio feudali, disporre quasi di un filo di erba, quasi di una ghianda senza essersi prima accertato che si fosse ampiamente provveduto a qualunque bisogno ed a qualunque uso de' suoi vassalli, e ciò senz'altro corrispettivo oltre le prestazioni ordinarie e consuete, dico che quelle sentenze medesime lungi che giovino ad appoggiare neppure questo sistema, fornirebbero anzi argomenti valevoli per combatterlo.

Ma io non credo che la discussione possa mettersi sopra questo terreno. Io credo che a tutta confutazione degli argomenti che da quelle sentenze vogliono trarsi basti il por mente a queste tre osservazioni:

La prima, che quelle tre sentenze emanavano sopra tre questioni di fatto diverse l'una dall'altra, nelle quali ognuno sa che le risultanze dei fatti medesimi ed il modo col quale furono apprezzati può avere moltissimo contribuito a far modificare l'applicazione del diritto.

La seconda, che nelle questioni giuridiche, meno che in qualunque altra materia, è lecito da una decisione emanata sopra un fatto speciale argomentare e concludere per l'universalità del diritto.

La terza, che avendo la Sardegna vissuto quasi per cinque secoli sotto il sistema e le leggi feudali, la giurisprudenza universale, costante, pacifica de' magistrati dell'isola non può, sopra una questione di puro diritto, argomentarsi da tre sole sentenze emanate sopra questioni di mero fatto l'una dall'altra diverse.

Passo ad esaminare gli altri argomenti che a sostegno della teoria del condominio l'onorevole signor senatore Musio ha tratto dalla Carta reale del 26 febbraio 1839 e dall'annesso regolamento.

Egli deduce il primo dall'epigrafe del regolamento stesso, il quale è intitolato: *Regolamento per la divisione dei terreni del regno di Sardegna*. Ritenuta questa epigrafe, ecco come ragiona l'onorevole signor senatore Musio:

In tutti i codici, in tutte le leggi la parola *divisione* significa quell'atto, mercè il quale una massa indistinta, pertinente a molti per eredità, o per società, o per altra comunione si scinde, sicchè a ciascheduna ne tocchi una porzione indipendentemente da quella dell'altra. Ma il

regolamento è intitolato: *per la divisione dei terreni del regno di Sardegna*. Dunque nel concetto del legislatore era l'idea del riconosciuto condominio.

Dopo quanto fu ampiamente svolto nel suo elaborato discorso dall'onorevole senatore Massa-Saluzzo intorno allo scopo ed allo spirito della Carta reale di cui ci occupiamo, io più nulla aggiungerò, o signori, a questo riguardo. Chi meglio poteva di lui spiegarla? Di lui, il quale fu incaricato di tradurre in atto le intenzioni del Sovrano e le idee cosentanee del suo esimio ministro? Di lui, che per tanti anni ebbe una parte cotanto interessante nell'amministrazione giudiziaria e politica della Sardegna, dove il suo nome è, e sarà sempre ricordato con venerazione ed amore?

Ma vi ha di più, o signori. L'onorevole senatore Musio ha avuto campo di consultare, ed anzi lo citò, il parere del supremo reale Consiglio di Sardegna a proposito del progetto di regolamento annesso alla Carta reale preaccennata.

Egli avrà senza dubbio trovato fra le altre la seguente osservazione a proposito dell'intestazione del capo 3° del regolamento. Esso era nel progetto primitivo intitolato colle semplici parole: *Della separazione e divisione dei terreni*. Il supremo Consiglio con parere del 2 gennaio 1839 a relazione dell'onorevole signor senatore Stara, altro nome carissimo ai sardi, suggeriva al Ministero che dopo la parola *divisione* l'altra si aggiungesse di *assegnazione*, e ciò perchè, o signori? Onde accennare (sono le parole testuali del parere), onde accennare anche ai terreni demaniali, i quali si *assegnavano*, non si *dividevano*.

Per rispondere agli altri argomenti che dalla Carta reale del 1839 e suo regolamento l'onorevole signor senatore Musio si è sforzato di trarre a sostegno del suo sistema di condominio, io credo meglio di chiamare l'attenzione del Senato sopra alcune sue proposizioni, alle quali il Ministero, senza pregiudicare il giudizio del Senato sulla ragionevolezza e giustizia di questa legge, non potrebbe in alcun modo associarsi.

La prima di queste proposizioni è la seguente:

Nell'accettazione dei magistrati e di tutte le autorità amministrative e governative della Sardegna le frasi *zona di dotazioni comunali* e *zona di ademprivi* furono sempre frasi sinonime. Il Ministero non può ciò ammettere a fronte del disposto dagli articoli 3 e 4 del regolamento annesso alla Carta reale del 26 febbraio 1839, che l'onorevole signor senatore Musio ha proclamato come il riassunto di tutta la legislazione, di tutta la giurisprudenza, di tutte le norme amministrative e di governo che hanno sempre avuto vigore in Sardegna.

Nell'art. 3 di questa legge è detto: « Sono proprietà dei comuni i terreni costituenti le dotazioni comunali, nei quali i privati non acquistarono ancora alcun diritto di proprietà perfetta od imperfetta. »

L'art. 4 dichiara che sono terreni demaniali, ossia di proprietà del demanio e dello Stato, quelli sui quali non compete ai comuni nè ai privati alcuna ragione di

proprietà perfetta nè imperfetta, quantunque in essi godano degli ademprivi.

Adunque le dotazioni comunali che sono proprietà dei comuni non possono confondersi coi terreni demaniali, nei quali i comuni non hanno proprietà nè perfetta nè imperfetta, quantunque godano in essi degli ademprivi; adunque le frasi *zona di dotazioni comunali*, *zona degli ademprivi* sono per il Ministero tanto sinonimi, quanto lo sono la negazione della proprietà, e la affermazione di essa.

La seconda proposizione nella quale il Ministero non può convenire è la seguente:

La Carta reale, dice l'onorevole senatore Musio, volendo abolire gli ademprivi tolse a mezzo e modo unico la divisione, la quale conduce all'idea del condominio per conseguenza logica e necessaria. Che l'intenzione del legislatore non fosse di dividere terreni demaniali della Sardegna e di dividerli in forza di un riconosciuto diritto di condominio, lo hanno ampiamente dimostrato l'onorevole senatore Massa-Saluzzo ed il signor ministro delle finanze, ed io abuserei della pazienza del Senato se mi facessi a ripetere ciò che meglio di me hanno essi già detto. Ma se nel sistema del signor senatore Musio dall'articolo 18 del regolamento un argomento inespugnabile si deduce per asserire nei comuni il condominio, io vorrei domandargli se non un eguale diritto possa e debba asserirsi anche ai particolari, i quali lo stesso articolo contempla nel medesimo modo ed all'istesso grado!

Veramente, o signori, un condominio d'assai speciale natura sarebbe quello che nel sistema dell'onorevole signor senatore verrebbe asserito ai comuni.

Infatti stando al regolamento annesso alla Carta reale, essi non si presenterebbero già per ricevere la metà della massa indivisa, in forza di un diritto di condominio riconosciuto, e per riceverla immediatamente, gratuitamente siccome richiederebbe il supposto loro diritto di condominio, ma si presenterebbero per ricevere quella porzione che alla generosità e prudenza del re piacerà di assegnare loro con quelle norme, con quelle condizioni, con quel corrispettivo che si vede determinato dall'articolo 55 del regolamento, il quale cita appunto l'articolo 18 ed al medesimo si riferisce.

Ma se questo condominio asserito ai comuni sarebbe di natura tutt'affatto speciale, quello che per ragione di contrapposto verrebbe asserito al demanio sarebbe di natura specialissima.

Ed infatti, o signori, quale sarebbe la porzione che in forza del diritto non contrastato di condominio rimarrebbe al demanio? Forse la metà? No certamente; bensì quello che al condominio comune piacerà di lasciargli dopo che avrà abbondantemente, ampiamente provveduto a tutti i suoi bisogni, a tutti i suoi usi; siano bisogni reali, siano fittizi; vi provveda colla discretezza di buon padre di famiglia, o colla sfrenata licenza di chi abusa, ciò poco importa.

Fatto è, o signori, che quando si tratta di analizzare le diverse disposizioni del regolamento annesso alla

Carta reale di cui discorriamo, non bisogna mai perdere di vista che i primi 17 articoli provvedono alla proclamazione, alla ricognizione e separazione delle proprietà dei privati da quelle dei comuni; alla divisione e ripartizione delle terre comunali fra i comunisti, e che gli articoli 18 ed i successivi, i quali da esso appunto prendono base e norma, riguardano i territori demaniali, i quali non si ripartiscono nè si dividono, ma si assegnano e si concedono a titolo oneroso mediante corrispettivo, modico sì, ma corrispettivo sempre.

Ma qui sorge l'onorevole signor senatore Musio colla terza delle sue proposizioni, la quale egli chiama verità certa, principio inconcusso, dogma.

Essa consiste in ciò che tutti gli assegnamenti che si dovevano fare ai comuni dovevano essere senza corrispettivo. Anzi nelle sue note alludendo a quello che io dissi a proposito della cessione dei terreni demaniali fatta con istrumento e mediante canone al comune di Ittiri, l'onorevole senatore conchiude precisamente con queste parole:

« Il diritto dei comuni ad un gratuito annessamento di dote nei terreni demaniali è posto fuori d'ogni dubbio, e non lo disconosce neppure il progetto di legge in discussione, giacchè sebbene lo applichi in modi e proporzioni che non mi paiono conformi alla giustizia, pure non impone corrispettivo ai comuni per quella parte che deve restare a loro mani in compenso degli aboliti ademprivi.

« Questo gratuito abbandono è un potente omaggio al diritto dei comuni: esso quindi è stato sempre ed è anche oggi un solenne fatto giuridico e legislativo, esso è per me una verità, un principio, un dogma: ed io sono convinto che l'istesso regio commissario, da dotto e coscienzioso magistrato qual egli è, deciderebbe nel mio senso la causa dei comuni, e metterebbe in disparte gli argomenti meno logici dell'ingegnoso ed abile patrocinatore del progetto. »

Pur ringraziando l'onorevole signor senatore Musio delle cortesi e benevoli parole che in queste sue note si è compiaciuto di scrivere a mio riguardo, io gli dichiaro che non fui, non sono, nè sarò mai disposto a sottoscrivere questa sua opinione.

Gli dico di più, che quello ch'egli afferma essere verità certa, principio inconcusso, dogma, non lo fu mai nè per il re Carlo Alberto, nè per il Ministero, nè per il suo primo ufficiale, nè per tutti i corpi ed autorità costituite della Sardegna che furono rapporto alla Carta reale consultati.

Ciò dimostrava ampiamente, lucidissimamente l'onorevole senatore Massa-Saluzzo; a me rimane di dimostrare che non lo fu nemmeno per l'onorevole signor senatore Musio; e questa è quella più ampia spiegazione, che io mi riservava di dare all'ultima parte della sua replica dell'altro ieri al signor ministro delle finanze, ed alla quale io alludevo nell'esordio del discorso che pronunciai in quella tornata.

L'onorevole senatore Massa-Saluzzo ha nell'ampio

suo discorso spiegato al Senato quali fossero le istruzioni date dal Ministero per accelerare quanto più era possibile l'esecuzione del regolamento sul quale il magnanimo re Carlo Alberto insisteva continuamente.

Il sussidio delle cognizioni, dirò, personali e più precise che l'onorevole signor senatore Massa-Saluzzo poteva portare in questa discussione non poteva estendersi al di là del mese di aprile 1841, tempo in cui egli abbandonò il Ministero di Sardegna per assumere altre e non meno importanti funzioni giudiziarie.

Cercherò pertanto di supplire a ciò che ancora manca e darò all'onorevole senatore Musio questa risposta più completa e più decisiva colla scorta di documenti ufficiali che si conservano nell'archivio del Ministero delle finanze, e che furono messi per tanti giorni a tutta sua disposizione.

Fu creata in Cagliari una speciale Commissione nella quale l'onorevole signor senatore Musio degnamente sedeva; essa era presieduta dal vicerè; fu creato un ufficio tecnico, alla testa del quale fu messo il distintissimo ufficiale di stato maggiore generale, l'egregio ed ottimo mio amico Carlo Decandia: all'ufficio tecnico, all'intendente generale di Cagliari, alla Commissione speciale, alla Commissione dei feudi, al vicerè furono date istruzioni perchè tutti insieme si concertassero, tutti agissero d'accordo onde l'esecuzione del regolamento procedesse il più celeramente che fosse possibile.

Furono cominciate le operazioni geodetiche e planimetriche durante gli anni 1841 e 42. Nel 1843 il Ministero aspettava sempre il risultato degli sforzi di tante buone volontà convergenti allo stesso scopo.

Un dispaccio, che dirò alquanto perentorio, fu indirizzato dal Ministero di Sardegna nel febbraio del 1843 al vicerè ed all'intendente generale di Cagliari.

Disimpegnava allora quella carica in qualità di reggente il cavaliere Fava capo di divisione nel Ministero, distaccato per servizio in Sardegna. Quel funzionario non pose tempo in mezzo nel rispondere alle ministeriali sollecitazioni.

Egli scrisse al Ministero nel 22 febbraio 1843. Soffra il Senato che io gli dia testuale lettura di questa nota. Essa sparge la più ampia luce non soltanto sopra questa questione, ma anche sopra altre analoghe che potranno suscitarsi in progresso:

« Per secondare le savie insinuazioni dell'E. V. coerentemente alle sovrane determinazioni relativamente agli assegnamenti dei terreni demaniali, onde completare le dotazioni in quelle comunità già misurate nelle due precorse campagne 1841 e 1842 ed al successivo individuale riparto dei terreni assegnandi, nulla ometteva dal mio canto perchè ne fosse attivata la relativa pratica.

« Presi gli opportuni concerti col cavaliere Decandia, capitano di stato maggiore generale facente funzione di direttore dei lavori geodetici, occupavasi il medesimo del progetto concernente gli stralci per siffatti assegnamenti, conformemente alle norme tracciate dalla Commissione feudale nelle deliberazioni prese dalla

medesima a tal riguardo, consegnandogli un apposito quadro prima di venire gli stessi stralci segnati nelle mappe dei piani degli anzidetti comuni.

« Siccome però, o Eccellenza, questa parte d'arte che incombe al predetto cavaliere Decandia, a mente delle vigenti istruzioni, deve pure contemporaneamente alla proposta degli assegnamenti presentare anche quella del canone da solversi dai comuni alle regie finanze, considerava il medesimo che per compiere a quest'incarico d'uopo gli fosse di molte nozioni intorno alla natura dei terreni esistenti nei comuni, nei quali occorrevano gli assegnamenti, ed affinché con piena cognizione di causa si potesse procedere presentava alla regia Commissione un ragionato suo rapporto intorno alla classificazione delle terre, ed al rispettivo valore in comune commercio, principali elementi della base del canone.

« Discussasi maturamente la materia in tornata del 16 corrente, mentre la stessa Commissione non poteva che applaudire al concepimento del cavaliere Decandia, riconosceva però necessario di introdurre qualche modificazione alle stabilite basi, onde non risultasse poi molto gravoso ai comuni il canone da fissarsi in conformità al disposto dell'articolo 57 del regolamento annesso alla Carta reale 26 febbraio 1839.

« Mentre il predetto signor cavaliere presenterà alla stessa Commissione nuovamente il suo lavoro colle introdotte modificazioni, onde rassegnarsi dalla medesima a S. E. il signor incaricato delle vostre regie funzioni, si dovette meco occupare della disamina del progetto degli stralci, perchè alla prima seduta rinuendo ambi gli oggetti, si potesse pur dare celere avviamento a quelle proposizioni che sarebbero del caso e potersi sia d'ora spedire dei geometri in quei comuni, ove egli creda necessaria la loro presenza per gli stralci predetti.

« Si riconosceva però opportuno di eccitare varii dei comuni a dichiarare le parti in cui intendessero conseguire gli assegni, e massime quelli nei quali i terreni furono riconosciuti nella loro generalità atti al solo pascolo, riflettendo in ciò alla maggior cognizione che i rispettivi Consigli hanno della bontà delle terre, per cui a loro stessi può riescire più facile di dichiarare la parte più adatta per ridursi a coltura.

« Una considerazione bensì occorreva, che siccome gl'incombenti ad esaurirsi per le proposizioni dei canoni porteranno un qualche tempo, perciò sembrare di non ostare perchè fin d'ora si praticino gli stralci, e si facciano eseguire sui medesimi i progetti dell'individuale riparto, salvo poi a stabilirsi il canone e stipularsi l'atto di concessione, giusta la deliberazione che sarà a prendere la regia delegazione feudale da sottoporsi alla sovrana approvazione, e ciò coll'intendimento d'acquistare del tempo e dare un celere andamento alle operazioni, e per cui su tal particolare mi reco a premura di partecipare all'E. V. affinché sia in grado di farmi conoscere, se niente avesse per avventura in contrario a tal divisamento. »

Il Ministero di Sardegna non deve avere avuto osservazione alcuna in contrario a quanto l'intendente gene-

rale, e con lui la Commissione nella quale l'onorevole senatore Musio sedeva, gli proponevano onde accelerare l'eseguimento dei sovrani voleri. E ciò si evince, o signori, da una deliberazione che negli stessi archivi del Ministero delle finanze si conserva, che ha la data del 23 marzo 1843, che è firmata dall'onorevole opponente, e riguarda appunto i terreni da assegnarsi in supplemento di dotazione ai comuni, misurati nelle campagne 1841 e 1843, e nella quale è ripetuto quasi testualmente ciò che si legge nella nota dell'intendente generale al Ministero di Sardegna.

A fronte di questi documenti io domando se sia il caso che il commissario del Governo abbia ad abbandonare argomenti meno logici, se sia il caso di rettificare una sillaba di ciò che nell'altra Camera ei disse a proposito dell'assegnamento fatto mediante canone al comune d'Ifftiri e dell'argomento che trasse per dimostrare che qualunque assegnazione di terreni demaniali ai comuni, non escluse quelle di supplemento alle dotazioni, dovesse sempre farsi mediante corrispettivo.

Nella deliberazione che ho citato, ed alla quale l'onorevole senatore Musio è sottoscritto, trattavasi appunto di assegnazione o supplemento di dotazioni comunali, eppure è espressamente ammesso che la si dovesse fare mediante fissazione di canone, appena si avessero gli elementi necessari per determinare il quantitativo.

Lungi adunque che io abbia a modificare le opinioni mie, ho anzi motivo di pregare e ragione di sperare che l'onorevole senatore Musio non voglia tanto rettificare le sue proprie ed attuali, quanto ritornare alle antiche. Chiedo al Senato un momento di riposo.

(Succede un breve silenzio.)

L'onorevole senatore Musio altre e non meno gravi censure ha mosso contro questo progetto di legge. Egli comincia dal dire che nell'intendimento del Ministero questa legge doveva essere il complemento della Carta reale del 26 febbraio 1839; invece ne capovolge i principii, ne distrugge i fondamenti, lede i diritti in forza di essa acquistati ai comuni della Sardegna; è una legge inutile, una legge superflua.

Sta in fatti, o signori, che nel breve proemio annesso all'ultimo progetto di legge presentato alla Camera elettiva, il Ministero alludendo al sistema radicale di taluno il quale asseriva non esservi in Sardegna alcun demanio e tutto appartenere ai comuni, diceva non potere ammettere cosiffatto sistema, perchè contrario alle leggi antiche e recenti, alla giurisprudenza costante dei tribunali dell'isola, e tutti gli atti dell'amministrazione, ai principii che informano la Carta reale 26 febbraio 1839, della quale questa legge è complemento.

L'onorevole senatore Musio afferrandosi a queste ultime parole, scomponendo il nesso logico naturale delle idee precedenti, e ritenendo l'ultima sola o scompagnata, fa dire al Governo più di quello che intese dire e più di quello che disse realmente.

Il senso ovvio e naturale di quelle parole non è altro,

se non questo: la presente legge è complemento della Carta reale 26 febbraio 1839, i di cui principii fondamentali escludono la dottrina, mi passi il Senato l'espressione, di quel certo esagerato antidemaniaalista dell'indomani. Che tale dottrina sia contraria alle leggi e alla giurisprudenza, io credo di averlo dimostrato, e meglio di me lo posero in chiaro l'onorevole relatore della Commissione ed il senatore Massa-Saluzzo.

Ora dimostrerò che questa legge non capovolge i principii della Carta reale, non ne distrugge le disposizioni.

L'una e l'altra escludendo la teoria del dominio come quella del condominio, non possono dirsi in questa parte in contraddizione tra loro.

La Carta reale intendendo di consolidare in Sardegna la proprietà stabile, di svilupparvi l'industria morale mediante assegnamenti di terreni demaniali ai comuni sì e come il Governo avrebbe creduto dover fare con quelle norme, condizioni e corrispettivi da determinarsi, non è contraddetta e molto meno distrutta dalla presente legge, la quale con un sistema più radicale provvede allo stesso scopo, assegnando terreni e boschi demaniali ai comuni, non mediante corrispettivi, ma senza di questi.

L'unica differenza che passa fra ambidue è una necessaria conseguenza della diversa intrinseca loro natura, delle modificate condizioni politiche, economiche, morali, materiali della Sardegna, e specialmente dell'introdottovi nuovo sistema tributario, il quale non consente in questa parte alcuna ulteriore dilazione senza grave pregiudizio dei contribuenti.

Nel concetto del signor senatore Musio la Carta reale del 26 febbraio 1839 è una specie di sentenza definitiva, irrevocabile, sicchè al Governo altro non rimanga che di promuoverne l'esecuzione secondo sua mente e tenore.

Tale è il concetto che egli annette a quelle parole del proemio ministeriale dopo di avere scomposto, come ho già osservato, il nesso logico delle idee relative.

Invece nel concetto del Ministero questa legge è complemento della Carta reale in tanto in quanto che con precetto assoluto impone quello che essa, non potendo allora fare altrimenti, perciocchè doveva gradatamente procedere, lasciava facoltativo al demanio ed agli aventi interessi; è complemento in quanto che con una misura più radicale, più definitiva, generale, tende a raggiungere lo stesso scopo benefico che quella si proponeva, il consolidamento cioè della proprietà, lo sviluppo dell'industria agraria, liberandola dall'inceppamento degli ademprivi e dalle pastoie del pascolo comune.

Identico pertanto è nell'una come nell'altra legge lo scopo, diversi sono i mezzi coi quali si tende a raggiungerlo.

La Carta reale invitava i comuni a rappresentare i loro bisogni, prometteva di soddisfarli con assegnamento di terreni mediante condizioni, norme e corrispettivi da determinarsi. Questa legge tacita invece diritti di uso riconosciuti in principio generale e pre-

viamente accertati nei singoli casi, e ciò mediante compenso in una misura determinata, rinnovato il quale, qualunque ulteriore esercizio degli ademprivi costituisce una violazione della proprietà, punibile a termini del Codice penale.

La Carta reale riconosceva un diritto ai titolari o possessori delle così dette *cussorgie* a puro uso di pascolo del loro bestiame e prometteva di compensarli, mediante assegnamento di terreni demaniali in piena proprietà e mediante corrispettivo. Questa legge vi ha un eguale riguardo; e lungi dal distruggere le disposizioni della Carta reale suddetta, migliora in doppio ed assai ovvio modo le condizioni degli interessati.

Non sussiste adunque, signori, che con lesione dei diritti acquisiti dalla Sardegna in forza della Carta reale, questa legge ne sconvolga i fondamentali principii, ne distrugga le principali disposizioni. Una volta poi aboliti gli ademprivi mediante compenso, non è nè può essere più il caso di assegnamenti a termini della Carta reale preaccennata. Quindi non sussiste neppure l'altro appunto che l'onorevole signor senatore Musio fa alla presente legge dicendo: essa è inutile e superflua: la legge vi è, ponete mano ad eseguirla.

Se sino dal mese di marzo 1843 il Governo assoluto abbia posto mano ad eseguire questa legge, lo hanno dimostrato i documenti che ho avuto l'onore di leggere, lo hanno dimostrato le amplissime spiegazioni fornite dall'onorevole senatore Massa-Saluzzo. Nè qui si fermarono, o signori, le cure e le sollecitudini del Governo. Venne il 1845, e il Ministero un dispaccio fulminante indirizzava all'allora vicerè di Sardegna cavaliere De Launay. In esso accennava con severe parole alle mene, agli intrighi di certi proprietari pastori, i quali opponevano all'esecuzione degli ordini del Sovrano la resistenza la più terribile di tutte, la resistenza passiva.

Costoro che avevano il modo di infiltrarsi nelle comunali rappresentanze, nulla facevano, anzi impedivano che i comuni rappresentassero i bisogni loro e chiedessero dal Governo gli assegnamenti in supplemento delle loro dotazioni.

E quale ne fosse la ragione, meglio che a me è noto all'onorevole senatore Musio, il quale, e anteriormente e posteriormente coprì nell'isola le più importanti ed eminenti cariche della magistratura, dell'amministrazione e del governo, e le disimpegnò con lode non comune.

La ragione non è giusta, ma è semplice e naturalissima.

Sempre quando in Sardegna si trattò di un provvedimento il quale miri a contenere nei limiti della ragione e dell'utile pubblico la prepotente classe dei pastori e quella degli altri proprietari di bestiame, esso ritorna infruttuoso se per poco l'esecuzione dipenda dal concorso della buona volontà di costoro che hanno interesse diretto a contrariarlo. A quei proprietari di bestiame tornava, o signori, più comodo affittare ai pastori di fuori paese per grasse mercedi i pascoli chiusi dei loro vasti terreni, ed alimentare il bestiame proprio

nelle terre del demanio, usando ed abusando degli adempri senza nessun pagamento, che godersi in assoluta proprietà, mediante corrispettivo, quei pochi ettari di terreno che in un caso di assegnamento complessivo, per supplemento di dotazione comunale, sarebbe loro toccato in forza del riparto prescritto dalla legge, come a qualunque altro comunista.

Questa resistenza passiva, e lo stato d'inesecuzione in cui era la legge durava ancora nel 1845, e provocò appunto il ministeriale dispaccio al quale ho di sovra accennato.

Il vicerè De Launay, così consigliato dalla delegazione feudale, nella quale anche io aveva l'onore di sedere, dovette rendere pubblica con una sua circolare l'intenzione precisa del re; assumere la parola della severità ed anche il tuono della minaccia.

Ecco, o signori, come colla circolare del 29 marzo di quell'anno il regio rappresentante si spiegava:

« Che il Governo, sebbene nell'intenzione di procurare ai comuni proprietari di terreni rimanenti ancora i vantaggi della divisione, ama assai meglio che i suoi benefici vengano accettati con conoscenza del loro valore, e che niente quindi gli è più caro che di far ricredere gli ignari dei pregiudizi, delle gravetze temute. La modicità dei canoni per i casi in cui abbiano a destinarsi al riparto terreni del demanio, è sempre stata, e sarà un costante proposito; le agevolzze sancite colle regie patenti del 26 febbraio 1839 avranno il pieno loro adempimento.

« Che il Governo non ignora esservi dei prepotenti, massime tra i proprietari di bestiame e tra i pastori, nemici pur troppo dell'agricoltura, i quali se non con manifeste opposizioni, tentano almeno con mene e raggi d'arrestare il corso in questa parte delle benefiche sovrane vedute. Fermo è il suo proposito di superare ogni ostacolo, d'interporre le più severe misure di rigore, di considerare questi tali non solamente come oppositori alle paterne viste del re nostro signore, ma anche come aperti nemici del pubblico bene. L'assoggettarli alle spese maggiori che il colpevole loro procedere dovrà cagionare nei riparti, una sarà, ma non l'unica certo, né la più lieve delle loro punizioni. »

Ebbene, o signori, quale fu il risultato di questa grida vicereale piena di severe e minacciose parole? Nell'ottobre del 1848 fu chiusa col richiamo del generale De Launay la lunghissima serie dei vicerè di Sardegna. Colla cessazione della carica vicereale cessò la delegazione dei feudi, cessò l'intendenza generale delle finanze di quel regno, cessò la speciale Commissione incaricata dell'esecuzione del regolamento; e lo stato delle cose rispetto ad essa era tale allora quale era nel mese di marzo del 1843.

Al governo d'allora succedette il governo costituzionale, e neppur a questo può darsi carico che non abbia procurato l'esecuzione della Carta reale. Prego il signor senatore Musio di rileggere la circolare del Ministero delle finanze 11 dicembre 1852, segnata Prato, ed il decreto reale del 10 aprile 1854, e riconoscerà che questi

due atti governativi tendevano a far ciò che egli vorrebbe che si fosse fatto, che vorrebbe si facesse, e che crede così facile ad eseguirsi.

Ma se tanta costanza di proposito nel Sovrano, tanta solerzia nell'esimio suo ministro, tanta cooperazione dal canto di tutte le autorità della Sardegna ad altro non giovarono che a procurare assegnamenti provvisori per mezzo di stralci, senza fissazione di canoni, senza stipulazione d'istromenti in soli 32 comuni, potrà ancora venirsi a dire: questa legge è superflua, questa legge è inutile? Si potrà supporre che ove per regolare definitivamente gli adempri della Sardegna si togliesse ad unica base d'operazioni la Carta reale del 26 febbraio 1839 colla mitezza delle disposizioni facoltative dell'annessovi regolamento, possa esservi speranza che neppure di qui ad un altro secolo scompariscano dalla Sardegna gli adempri, cessi il pascolo comune, si consolidi la proprietà, si sviluppi l'industria rurale? L'esperienza di questi 20 anni poteva, o signori, andar perduta per il Governo, potrà andar perduta per il Senato?

Io porrò qui fine al mio già troppo lungo ragionamento. Ho la coscienza di aver fatto quanto per me si poteva per dimostrare al Senato, che se non sussistono gli errori di diritto e di fatto formulati all'indirizzo del regio commissario, sussistono ancora meno le gravissime censure che l'onorevole senatore Musio ha voluto fare ed in iscritto ed a voce alla legge che si discute.

Il Ministero non pretende al certo di avere presentato all'approvazione del Senato una legge perfetta. E quale, o signori, opera umana fu perfetta mai?

Io dico, che se in teoria il progetto avesse potuto raggiungere quel grado minore d'imperfezione, che nel linguaggio umano è permesso chiamare perfezione, voi riconosceste con me, che per ciò solo esso sarebbe stato insequibile nella pratica.

L'onorevole signor ministro delle finanze vi ha assicurato, che il Governo ha posto ogni studio, ogni cura nel concepirlo, nel formularlo in quel modo che gli parve il più appropriato alle esigenze dei comuni della Sardegna e dell'erario nazionale.

Il suo fondamentale concetto è compendiatamente in queste poche parole del proemio, che io mi permetterò di ricordare al Senato:

« Ma appunto perchè ritenuta la vera importanza pratica di cotali diritti, e la necessità urgente di abolirli mediante equo compenso, si riconobbe, dopo maturo studio, la impossibilità assoluta di raggiungere lo scopo con quella prontezza che l'interesse dello Stato richiede, e che è nel desiderio e nell'unanime voto delle provincie insulari quando si fosse posto nella via interminabile degli accertamenti preventivi di ogni diritto, e di ogni bisogno reale, e dei compensi ragguagliati alla sussistenza ed importanza di ciascuno, il Governo preferì un sistema, che informato ad un principio razionale e sino ad un certo punto anche giuridico; sorretto da considerazioni di equità nei rispetti generali e di massima, ed in alcuni anche ispirato da propositi di di-

secreta larghezza, gli parve il più atto a conciliare nel miglior modo possibile l'interesse di tutti. »

Io vi rendo, o signori, sincere grazie per la cortese attenzione della quale mi foste generosi cotanto: vi chiedo perdono se, per necessità dell'ufficio mio, ho dovuto abusarne. Io spero che questa legge, la quale ebbe così propizie le sorti nella Camera elettiva, possa incontrare eguale favore presso l'altissimo senno della Camera vitalizia.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio.

MUSIO. Signori, appena io arrivai a Torino, anche prima di avere l'onore di distribuire le mie note stampate al Senato, fui sollecito di farne un omaggio all'onorevole commissario regio; fui sollecito di ciò perchè, come dissi, è sempre nell'animo mio puro e semplice studio del vero; fui sollecito di ciò perchè vedesse massime come nell'ultimo numero delle mie conclusioni io mi rivolgeva onorevolmente a lui.

Mi permetta il Senato di leggere queste parole:

« Il regio commissario anch'egli nato in Sardegna non ama meno di me il paese ove nacque, non ama meno di me la verità e la giustizia. Egli ebbe ed ha il vantaggio di poter rivedere i documenti analoghi; potrò anch'io rivederli, ma al momento ho dovuto abbandonarmi al solo aiuto della mia memoria già divenuta labile, massime in fatti molto lontani. Quindi mentre sono certo che egli gradisce le mie rettificazioni, ove si appongano al vero, così io gradirò le sue e quelle di chiunque mi rimetta nella via che avessi smarrita. »

Premesso questo cenno, se in qualche parte o in qualche punto di fatto e per conseguenza di diritto io mi trovava in dissenso coll'onorevole commissario regio, spero che ognuno sarà persuaso, come il dissenso era onorevole, i termini erano leali, e che da lui non potevano essere male intesi; ma l'onorevole commissario regio nel suo discorso che pronunciava ieri l'altro, premeva onorevoli parole corrispondenti a quelle altrettanto onorevoli che io dirigevo a lui, esordiva con due meraviglie ed un appunto.

La prima meraviglia era che essendo il ministro che aveva presentato la legge e che aveva preso parte alla sua difesa nell'altra Camera, io, anche dopo che era già entrata in discussione la legge, avessi potuto scrivere e stampare che la legge non era conforme alle intenzioni del Ministero.

Ecco la mia breve risposta:

Il signor ministro presentava la legge come il riassunto della giurisprudenza, come il complimento della Carta reale del 1839.

Ora, secondo me (e su questo punto credo che tutti siamo d'accordo), la legge non è conforme alla giurisprudenza, nè è il riassunto, ma la deroga della Carta reale. Dunque, se il Ministero aveva intenzione di presentare il riassunto della giurisprudenza e il complimento della Carta reale, nella legge non si trova nè una cosa, nè l'altra, e quindi la legge non è conforme alle intenzioni del Ministero.

La seconda meraviglia dell'onorevole signor commissario regio è, che essendo già nota questa legge da tre anni, da tre anni occupandosi sempre la stampa locale, essendosi occupata la Società agraria, essendosi occupati molti scrittori, ed essendosi occupati i Consigli provinciali e divisionali, io, lungo questi tre anni, abbia serbato il silenzio e sia sorto a declamare adesso.

L'onorevole commissario regio, come ha letto minutamente tutte le parti delle mie note, ha letto certo il primo periodo; ora in questo primo periodo ho dichiarato che sebbene da tanto tempo si parlasse in ogni modo ed in ogni senso della legge in discorso, però a me non era pervenuto altro che la scrittura dell'avvocato Mulas e del cav. Siotto, una in tempo di averla potuta leggere, e l'altra in tempo che non ebbi neppur comodo di leggerla. Ma dopo ciò se l'onorevole commissario regio ha visto che io nulla sapevo della legge, come si meraviglia che io abbia per tanto tempo taciuto? Io non potevo parlare di ciò che ho ignorato ed affinché non gli sembri un artificio rettorico, prego l'onorevole signor ministro delle finanze a verificare il fatto che vado a soggiungere.

L'anno scorso, appunto nel giorno in cui il Senato cominciava a discutere la legge sulla professione di procuratore, io aveva l'onore di parlare coll'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri. In quel giorno egli mi interrogò, e mi domandò il mio avviso intorno alla legge sugli ademprivi; io gli risposi: Signore, io da qualche tempo sono condannato a tribolazioni che mi hanno lacerato l'anima; io sono il relatore della legge che oggi va in discussione in Senato, e non so bene cosa ho scritto nella relazione, e non so bene cosa siavi nella legge; ancora io non conosco la legge sugli ademprivi; però altri che l'hanno letta me ne hanno parlato, e mi hanno detto che essa non può andare; mi hanno soggiunto che lo stesso onorevole commissario regio non è contento.....

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA, commissario regio.
È appunto questo che non è esatto.

MUSIO..... ma egli non ha parlato con me, ed io non so dirvi il suo avviso, e non posso nemmeno dirvi il mio, perchè non conosco la legge.

Ma dopo ciò, poteva io parlare di una legge che non era nemmeno a me nota? E come, se mi fosse anche stata nota, avrei io potuto avere il diritto di dirne una parola al Ministero? Se io fossi andato dall'onorevole signor ministro delle finanze a parlargli sopra una cosa, intorno a cui egli non aveva chiesto il mio consiglio, urbanissimo com'è, mi avrebbe ringraziato, ma girate le spalle si sarebbe messo a ridere di questo novello Solone in trentaduesimo che va ad offrire la sapienza sua legislativa.

Dunque io non credo di avere alcun torto se non ho parlato di questa legge, la quale d'altronde non conosceva. Io domando all'onorevole regio commissario se egli, quando non è richiesto, s'intromette nelle cose del governo; se egli non si intermette quando non è ri-

chiesto, io domando, perchè sarà riprovevole in me ciò che è laudabile in lui? Se poi egli si offrisse, anche non richiesto, io loderò il suo fare, ma mi permetterà di attenermi al mio.

Fatta queste meraviglie, l'onorevole commissario regio mi fa un appunto, ed è che io taccio quando debbo parlare, e parlo quando debbo tacere.

Mi permetterà il signor commissario regio che a questo appunto io faccia due eccezioni: una di incompetenza, giacchè parmi che in punti di vita e di condotta estranei al merito della questione che si agita in Parlamento non si possa e non si debba a nessun membro della Camera legislativa domandare perchè tace, o perchè parla. L'altra d'ingiustizia, giacchè per quanto egli testè ha udito da me, io credo che egli stesso conviene che il suo appunto non era da me meritato.

I termini, coi quali io mi sono spiegato coll'onorevole regio commissario specialmente intorno ai tre fatti, in cui egli asseriva che la loro giacitura fosse in un senso, ed a me pareva che fosse in un altro, han dichiarato abbastanza che io mi sono tenuto a tutta l'urbanità, che è cosa dicevole a lui ed a me; però egli ha detto che era facile il dimostrare, che non egli, ma io era caduto nell'errore, e cominciò dal feudo d'Arcais.

Le parole che io notai come meno esatte e dipendenti da erronea informazione intorno al feudo d'Arcais furono queste: *larghe condizioni sono state fatte* al marchese d'Arcais. Egli ieri l'altro ha riferito lungamente la storia, ha accennato a pareri della delegazione feudale, ha accennato a pareri del supremo Consiglio, ma il riassunto de' suoi argomenti credo sia questo: primo, il marchese d'Arcais ha ricevuto i beni in compenso sulla base non del quattro per cento, ma del cinque; secondo, il prezzo a cui fu comprato il feudo d'Arcais è molto inferiore al capitale che gli è stato dato in compenso.

Certo che l'onorevole commissario regio, il quale ha riandate tutte le carte relative, ha vedute che si agitarono allora due questioni.

Essendo il primo feudo che si riscattava, la prima questione che si doveva agitare era quella se i titoli cui si volevano riscattare fossero o quelli di un riscatto fondato sul privilegio del fisco di poter richiamare alla Corona tutti i beni che da essa erano partiti colla sola restituzione del prezzo, oppure se richiamando i feudi alla Corona, per titolo di espropriazione forzata, si dovesse tener conto del loro reddito, e quindi pagare il giusto prezzo di ciò che valevano nel momento in cui erano richiamati.

Certo che la questione non era di difficile risoluzione nel 1837, giacchè qualunque potesse essere il valore che si attribuiva all'antico privilegio del fisco, cento, duecento anni addietro, quello cioè di poter restituire il prezzo e richiamare la cosa, pure questa non era opinione che potesse in modo alcuno convenire all'equità dei tempi; dunque messo in disparte il privilegio fiscale, fu deciso che si sarebbe adottata la base pura del red-

dito e che il valore del feudo si sarebbe determinato sopra una somma eguale al reddito capitalizzato.

Però questa, che fu la base adottata in riguardo del marchese d'Arcais, è stata la base comune per tutti i feudi; dunque qui l'onorevole commissario regio non trova larghe condizioni, ma trova le condizioni comuni.

L'altra questione era se i beni che si davano in compenso al marchese d'Arcais si dovessero stimare sulla base del 4 o del 5 per 100; era privilegio del fisco che i suoi beni si dessero sulla base del 4 e non del 5, e ciò portava la differenza rilevantissima del quinto del capitale. Ma intorno a ciò non si potrà lungamente esitare per dire che i beni che si davano in compenso dovevano stimarsi sulla base del cinque, giacchè per mezzo di una convenzione onninamente libera, il feudatario retrocedeva il feudo al Governo, il Governo doveva retribuire il giusto prezzo al feudatario; ma anche questa fu una condizione comune a tutti; dunque nemmeno in essa possono rinvenirsi le larghe condizioni dette dal commissario regio.

Se l'onorevole commissario regio avesse voluto dimostrare luminosamente la verità della cosa, egli aveva due mezzi, ed erano: o dimostrare che il marchese d'Arcais ebbe dal Governo più di quello che il Governo ritrasse dal feudo; o dimostrare che il marchese d'Arcais doveva ricevere dai comuni meno di ciò che ha ricevuto dal Governo; allora si sarebbe potuto dire: si sono fatte larghe concessioni al marchese; ma il signor commissario regio non ha dimostrato nè l'uno nè l'altro, esso dimostrò anzi il contrario.

Il Governo, ha detto lo stesso onorevole commissario regio, ha dato al marchese d'Arcais una rendita di 20 mila lire che ha formato un capitale di lire 400,000, ma il Governo nel riscatto di quel feudo ne ha avuto 22 mila, perchè 18 mila e qualche centinaio gli sono state aggiudicate nella sentenza della delegazione feudale. Questa sentenza è scritta nel libro che mostrò, come pure in quel libro è scritto che il Governo ha ritenuto a sue mani 3788 lire tra la peschiera, l'insinuazione che cadeva anch'essa nello stesso contratto, e in conseguenza 18 mila e 4 mila fanno 22 mila.

Ora domando: chi è che ha fatto larghe condizioni? È il Governo al marchese d'Arcais, oppure il marchese d'Arcais al Governo? Mi pare che è il marchese d'Arcais, perchè ha dato occasione al Governo di prendere 22 mila lire mentre ha dato al marchese sole lire 20 mila.

L'altro modo con cui l'onorevole commissario regio avrebbe potuto dimostrare che furono fatte larghe condizioni al marchese di Arcais sarebbe stato quello di dimostrare che il marchese aveva diritto a prendere dai comuni meno di quello che ha preso dal Governo. Ora la cosa giace tutta all'inverso.

Egli stesso, l'onorevole commissario regio, ha detto che la denuncia del marchese d'Arcais andava a lire 29 mila.

Ora egli pur sa che, mentre le denunce di tutti gli altri feudatari appoggiate a liste compilate dai loro

agenti non ispiravano alcuna fiducia, al contrario quella che presentava il marchese d'Arcais era documento giudiziale, autentico, compilato da un delegato indipendente affatto da lui, perchè non aveva giurisdizione, ed era invece compilato da un delegato del Governo.

Dunque, quando il marchese d'Arcais presentava le sue consegne documentate per la somma di lire 29 mila, il marchese d'Arcais non andava soggetto a diminuzione per ragione della quantità, ma poteva egli andar soggetto a diminuzione per ragione d'illegittimità di diritti? Nemmeno. L'inf feudazione del marchese d'Arcais era forse l'unica in Sardegna nella quale ogni diritto, capo per capo, fosse esplicitamente indicato nel diploma di primitiva investitura.

L'inf feudazione del marchese d'Arcais era veramente ferrea, sì, perchè a termini di quella inf feudazione ogni individuo arrivato all'età di 18 anni doveva pagare i diritti feudali, salvo che fosse storpio o nullatenente. Poteva quindi avvenire che un povero padre di quattro o cinque figli fosse obbligato a pagare cinque o sei volte all'anno il diritto feudale. Però quantunque la cosa fosse ferrea, quantunque potesse dirsi iniqua, il suo titolo era quello, non gli si poteva impedire.

Dunque il marchese d'Arcais per la legittimità del diritto non poteva avere contraddittore, non poteva averne per la sola quantità, e solamente il suo reddito era passivo di quelle eventualità di esazione e di quello che si suol dire avaria.

Non era passivo il feudo d'Arcais di alcuna quota di spesa per amministrazione della giustizia.

Dunque se il marchese d'Arcais a vece di essere stato il primo, fosse stato il secondo feudatario, egli a vece di 400 mila avrebbe avuto 550 e più mila lire di capitale.

Sia dunque nel primo modo, sia nel secondo, è dimostrato che al marchese d'Arcais non furono fatte larghe condizioni, e che quella proposizione dell'onorevole commissario regio non è conforme ai fatti. Io mi sarei molto volentieri passato da queste cose perchè oramai appartengono ad una questione che non è parlamentare. Era nella mia stampa, alla quale si poteva rispondere con un'altra stampa senza che il Senato perdesse tempo sì prezioso e senza che io stesso concorressi a farglielo perdere, giacchè dal momento che io sono chiamato in causa credo che sia necessità di rispondere.

L'altro che mi parve anche sia un errore di fatto dipendente da svista o da inesatte informazioni è il seguente: l'onorevole commissario regio difendendo la legge nell'altro ramo del Parlamento venne a parlare del feudo di Villacidro, e vedendo che della somma assegnata al feudatario sopra quel villaggio ne erano stati posti quasi due terzi a carico delle finanze, ne dedusse la conseguenza: dunque i comuni, lungi dall'aver pagato più di quello che dovevano, hanno anzi pagato assai meno del loro debito, ed il Governo si è messo sulle spalle una gran parte di ciò che dovevano pagarli i comuni.

Se egli vorrà leggere la deliberazione della delega-

zione feudale relativa a questo feudo, quella deliberazione che io chiamo un ultimo decreto esecutivo della sentenza emanata dalla delegazione feudale, o dal supremo Consiglio, egli vedrà come la sera in cui nella delegazione si lesse quella transazione si provò uno sconforto inesprimibile, si vide che quella transazione aveva duplicato il reddito che la delegazione feudale aveva assegnato al marchese di Villacidro; reddito che fu assegnato non solamente coi metodi comuni a tutti gli altri feudi, ma coi documenti più autentici in mano, che erano quelli dell'amministrazione legale a cui per molti anni sottostette il feudo.

Con questi libri in mano si era determinato che il feudo di Villacidro non poteva rendere più di 9000 lire. Era questa una transazione nella quale furono riabilitati anche quei diritti condannati dalle due sentenze che, io credo, l'onorevole regio commissario conosce, una della reale udienza, l'altra del supremo consiglio di Sardegna; onde cresciuto enormemente il prezzo delle prestazioni in natura, e gli stessi diritti colpiti da recenti condanne riabilitati, si portò il reddito del feudo al doppio del legittimo.

Furono sconfortati tutti i membri della Delegazione e si domandarono se fosse possibile che dieci povere popolazioni, una delle quali, la popolazione di Mazzanara, era di 60 anime, sottostessero a 40 mila franchi all'anno, giacchè si trattava di lire sarde vecchio!

Non era certamente possibile. E la Delegazione feudale riandò le cose e disse: tutto questo che il Governo ha fatto per una liberalità verso il marchese di Villacidro non può andare a carico dei comuni. Il Governo capì la forza delle cose e riconobbe giusto che la massima parte della somma assegnata al marchese fosse posta a carico delle finanze, giacchè solamente nel determinare i prezzi venne accresciuto di un terzo il reddito. I prezzi dovevano essere quelli del luogo in cui si pagavano e del tempo della raccolta, invece si sono applicati quelli della stagione più favorevole al commercio e sulla base della mercuriale di Cagliari, ed in conseguenza quel massimo prezzo che si possa sperare dalla stessa speculazione commerciale. Ora, tutto questo di più che il Governo stimò bene di dare al feudatario, e fece benissimo di darlo, non poteva essere a carico dei comuni; era una sua liberalità; andava a suo carico, e l'ha tenuta a suo carico. Dunque se il Governo ha tenuto a suo carico quello che era sua liberalità, non è vero il dire che il Governo ha messo a suo carico quello che dovevano pagare i comuni.

Certamente io sarò brevissimo rispondendo agli altri appunti mossi dal regio commissario. Ho già detto che la massima parte di questi non appartenova alla discussione che oggi pende in Senato, ma apparteneva ad una risposta che il regio commissario con una sua stampa avrebbe potuto dirigere contro la mia. Ad ogni modo risponderò brevemente agli appunti principali.

Il commissario regio è come scandalizzato che io abbia usato la parola *condominio* nella stampa mia, parlando dei diritti dei comuni sui terreni feudali e de-

maniali. Sarà mio errore, ma in questo io ho molti ed illustri compagni. Ortolan, Montesquieu, Guizot, Romagnosi, Filangeri stanno con me; a questi veruno ne ha contrapposto il commissario regio; e veramente non v'ha filosofo moderno che abbia impugnato la teoria sulla quale io mi fondo ed intorno alla quale il Grozio esordiva coi quei versi sublimi:

Nec solem proprium natura nec aera ferit.
Quid prohibetis? Usus communis aequum

E così seguita a spiegare la teoria della naturale libertà di tutte le cose create; teoria accolta e dimostrata da tutti i veri pensatori moderni, da veruno impugnata in questo secolo e riassunta nella formola, che la creazione è il patrimonio dell'umanità e che nessuno può farsene padrone, sia pure un Governo. Chiunque abbia proclamato questo predominio, ha proclamato una chimera od un'ingiustizia; di questo patrimonio del genere umano può ogni uomo prendere la sua parte con uno dei noti legittimi titoli, e sopra il medesimo non può avere e non ha diritto universale ed esclusivo qualunque governo abbia voluto arrogarselo; quindi la teoria di Romagnosi, cui il regio commissario non ha risposto, è stata confermata dalla Cassazione di Francia, la quale, accogliendo il principio generale di diritto proclamato da Romagnosi ha solennemente dichiarato che l'edifizio del dominio generale del Governo, del distacco e del ritorno delle cose a lui, trovasi ora ridotto ad una chimera.

Le cose sono tornate ora al loro stato naturale, i comuni sono rientrati nelle loro ragioni, gli uomini nei loro diritti, ed i Governi caduti dall'edifizio crollato hanno solamente quei diritti che loro possono competere quando si trovano come un qualunque privato in condizione di aver titoli di dominio giuridici e speciali.

Ma il regio commissario non è contento di queste teorie, perchè non conformi alle dottrine del commentatore delle regie Prammatiche sarde; in questo egli trova parola di *uso*, la parola *dominio* non la trova; ma egli mi insegna che le stesse parole a diversi tempi vengono molte volte ad avere diverso significato secondo le diverse epoche in cui si dicono.

Mi ricordo di Genovesi, che quando parla dell'arte ermeneutica cita molti graziosi esempi, e fra gli altri cita il significato della parola *episcopus*. Voi la trovate nell'antica storia greca, voi la trovate nella storia ecclesiastica; dategli lo stesso significato in ambe epoche e vedrete che cosa ne nasce! Ne nasce cioè, che nella storia ecclesiastica intesa nel senso della storia greca significherebbe *spia*, e nella storia greca intesa nel senso della storia ecclesiastica significherebbe *capo di chiesa*. Così egli trova la parola *uso* in tutti gli autori dei tempi feudali; ma in questi non ha il significato datogli negli autori moderni, giacchè nei tempi feudali l'uso era una parte di quel quadruplicato dominio delle terre che erano al tempo istesso a mani del Governo, del feudatario, del comune e dell'individuo; anzi parlando della Sardegna si

potrebbe aggiungere anche il Papa, giacchè la prima semovenza si trova in una Bolla di Bonifazio VIII.

L'onorevole commissario regio si riferì a molti altri argomenti per escludere la mia tesi. Si riferì anche al Consiglio supremo che nell'intestare il capo 3° alla parola *divisione* aggiunse *assegnazione*. Ma se parte dal parere del supremo Consiglio vi trova scritto in lettere larghe che i terreni si davano con canone o senza canone secondo i casi; se poi vuol stare allo stesso disappaccio e all'istruzione ministeriale che fu invocato dal signor ministro, in cui si danno appunto le norme come ripartire, se mi fa grazia, vi trova che il necessario ai comuni si doveva dare senza canone; mi faccia grazia di cercarlo e lo troverà, dove dice: che bisognava pensare che il Governo ha speso tanto di più, ed i comuni hanno tanto di meno, che quindi il supplemento della dotazione comunale doveva restringersi al necessario onde del rimanente potesse trar partito il Governo; dunque ciò che era supplemento di dotazione non portava canone ed il Governo non traeva partito che del rimanente.

Diffatti la Carta reale ed il regolamento del 1839 appunto all'articolo 20, che cosa dice? « Sui beni demaniali ai comuni si faranno le giuste e convenienti assegnazioni in supplemento della dote. » Si parla di canone? No. Invece si parla di canone quando si parla non delle dotazioni o loro supplementi, ma delle concessioni; e questa di fatto è stata la pratica del Governo.

Avrebbe altamente offeso il Governo che i comuni uscendo in quel momento dal sistema feudale con diritto di dire ai baroni: dateci tutto il necessario perchè vi pago tutte le prestazioni, avessero udito rispondere dal Governo: sì, vi do il necessario, ma pagandolo di nuovo. A questa risposta ogni comune avrebbe replicato: no, io l'ho pagato nella totalità delle prestazioni, la totalità delle prestazioni mi dà diritto a tutto quello di cui ho bisogno, questo mi è necessario; dunque in quelle prestazioni voi ne avete già il corrispettivo e non potete due volte riscuotere il prezzo della stessa cosa.

A questo proposito io invoco la giurisprudenza. L'onorevole commissario regio mi ha risposto che le sentenze si riferiscono a casi speciali.

Ma le sentenze citate contengono principii generali, principii fondamentali, e in Sardegna, egli mi permetterà che io gli dica, non vi è stato mai in Sardegna chi abbia messo in dubbio la prima proposizione. La demanialità comincia là dove cessa il necessario; dove non vi è superfluo non vi è demanialità.

Perchè egli non si è dato la pena di vedere una sentenza data dal magistrato della reale udienza, emanata in una causa del marchese di Villacidro, confermata dal supremo Consiglio di Sardegna, riferita nella mia stampa?

Il marchese con molti stromenti dimostrava di avere da lungo tempo affittato a forestieri il pascolo delle terre disputato in quella causa; e quindi diceva: questo è superfluo; ora quello che è superfluo è demaniale, dunque se voi lo volete, pagatelo separatamente.

Ma domando: cosa giudicò la reale udienza, cosa giudicò il supremo Consiglio? Questo pascolo è necessario ai comuni, e voi, marchese, quantunque l'abbiate per molti anni affittato ai forestieri, lo dovete lasciare al comune, e non potete prendere nulla di più oltre le consuete annue prestazioni, nulla di più di ciò che è compreso nella prestazione, perchè sono prezzo di tutto il necessario.

Io ho citato anche la sentenza nella causa del marchese Sedilo, e quella specie era molto più grave. Il marchese di Sedilo aveva cinto, aveva chiuso, come cosa sua patrimoniale, una parte della selva e di terreni coltivabili. Erano da tanto tempo chiusi; i comuni chiamano in giudizio il marchese e dicono: signor marchese, noi non abbiamo il necessario; ma l'altro diceva: voi avete tutto quanto appartiene al feudo, avete quanto vi è indispensabile. Essi rispondevano: noi non ne abbiamo abbastanza, e ci è necessario ancora quel che avete chiuso. Egli replicava: questo è bene patrimoniale.

Ora, domando, la reale Udienza cosa giudicava? Giudicava che il marchese era obbligato a dare tutto il necessario, e che siccome era divenuto necessario anche il terreno che aveva chiuso, perciò il marchese doveva rimetterlo in aperto *a profitto dei comuni*; giacchè essa la demanialità quando è dimostrato che è divenuto necessario, allora il marchese deve rilasciarlo al comune, ed il comune rientra nel diritto di reclamarlo.

Se adunque il totale delle prestazioni costituisce il prezzo di tutto il necessario, ne viene che i comuni pagando al Governo il totale delle prestazioni pagano già tutto il prezzo del necessario, e che nei supplementi delle dotazioni, ossia del necessario, essi non possono essere obbligati a pagare nulla di più, salvo che il Governo sottratto negli oneri del feudatario volesse disconoscerli e volesse trattare i comuni più duramente di ciò che poteva fare il feudatario.

Ma qui, se non erro, l'onorevole commissario regio ammettendo gli anteriori rapporti giuridici fra i comuni ed il feudatario, e poscia col Governo, ha soggiunto che ora quei rapporti sono mutati intieramente e che il Governo aveva il diritto di mutarli.

Ma io sostengo il contrario, e parmi che colla Carta reale del 1839 tutti quei rapporti sono solennemente confermati, nè io intesi citarne un articolo solamente il quale significhi che il Governo ha voluto nè con essa, nè con altro mutare nulla di tutto quello che poteva essere antico diritto dei comuni e antica obbligazione dei feudatari, anzi la Carta reale potè essere, e fu realmente più generosa, giacchè non solo promise ai comuni che avevan diritto nella periferia del feudo tutto quello che era obbligato a dar loro il feudatario, ma anche ai comuni, non componenti il feudo e non aventi alcun diritto, disse: ove ne manchiate io vi assegno quello che vi manca.

Dunque non sono stati mutati li precedenti riparti di diritto fra i comuni e feudatari e Governo nè dalla Carta reale, nè da alcun altro atto legislativo.

Io promisi al Senato di essere breve e sarò breve.

L'onorevole commissario regio ha magnificato le immense difficoltà che si troverebbero per l'esecuzione della Carta reale. Vi ha citato documenti scritti, ha invocato l'esperienza di 20 anni, e 20 anni sono una bella prova parlante. Dunque ha concluso: la Carta reale è ineseguibile, perchè non si è potuta eseguire in 20 anni. Si è fatto di tutto per eseguirla, bisogna adunque abbandonarla.

Io mi permetterò un breve cenno di rettifica: è da ritenere anzitutto, che per l'esecuzione della Carta reale bisognava un misuramento generale dell'isola.

Questo solo domandava 10 anni, e vi si sono impiegati realmente.

Ora io dico: il ritardo di questi dieci anni non è colpa della Carta reale, è colpa della necessità delle cose. Prima che potesse essere finita l'operazione planimetrica abbisognavano dieci anni, perciò non si poteva mettere mano alla ripartizione. Dunque questi dieci anni non sono a carico della povera Carta reale.

Ma si replica: nei successivi dieci anni si è fatto di tutto per eseguirla.

Qui mi si permetta di dire che se non si è eseguita non è nemmeno colpa della Carta reale, ma siccome si era perduto intieramente tutto il filo delle tradizioni, la serie d'uomini che era succeduta avea perduto di vista tutti i documenti che manudevano all'esecuzione della Carta reale ed ha preso un'altra via ad essa opposta; se adesso volesse prendere la via che veramente conviene evidentemente l'esecuzione della Carta reale sarebbe assai facile.

La Carta reale dice ripetutamente: il necessario deve essere riservato ai comuni, il superfluo al Governo. Ora se prendete quella Carta in mano di là rilevate comune per comune dove vi è, dove non vi è superfluo, e quindi dove può prender cosa, e dove nulla può prendere il Governo.

L'onorevole commissario regio ha citato il feudo di Ittiri, ed a proposito di quello debbo parlare anche per errori suoi, come io credo, o per errori miei, come egli dice; sarà uno dei due; ma se egli legge sentenza della delegazione feudale relativa a quello, o se egli prende la sentenza che vuole, troverà che comune per comune è indicato dove vi ha, dove non v'ha superfluo, dove è, dove non è demaniale, e dove il comune era in dissenso col feudatario troverà lunghe pagine per determinare se aveva ragione il feudatario o no. In Ittiri appunto trovo lungamente discusso se o non, come pretendeva il comune, quei terreni, che poi gli furono concessi, fossero feudali o no. La delegazione dichiarava che quei terreni appartenevano al feudatario, e non al comune, giacchè questi non ne aveva bisogno ed è stato necessario per ciò che volendoli avere li abbia pagati come in una vendita.

La causa del comune d'Ittiri non era dunque di un supplemento di dotazione, e quindi il rilascio del necessario, poichè non aveva alcun bisogno; ma era una concessione del superfluo, una convenzione, era come un'altra compra e vendita che portava prezzo. Dunque chi da

una concessione argomentasse ad una dotazione comunale, chi da un caso speciale argomentasse ad un principio generale, mi si scusi, ma credo che escirebbe molto di via.

Io citava testè l'istruzione ministeriale per provare che se si trattasse di supplemento di dotazione non si pagherebbe nulla oltre le consuete prestazioni: e di fatto, il processo pratico si fu, che dove si trattava di supplemento alla dotazione non si pagava, anzi non si proponeva nemmeno alcuna specie di canone, quantunque, giusta l'invocata istruzione, quando si trattava di concessione si dovesse sempre proporre in apposita colonna.

L'atto di concessione, oltre il necessario, era un contratto libero come qualunque altro anche tra il comune ed il feudatario, e non diversificava la sua natura. Quando la cosa era un superfluo, allora bisognava pagarla, ed era un diritto demaniale; ma quando era un necessario, allora il comune non doveva pagarla, e gli spettava per diritto proprio, ed in via di giustizia l'ha sempre ottenuta nelle contestazioni tra lui ed il feudatario con sentenze, alle quali non si è risposto.

Io dovrei diffondermi per rispondere ad una ad una alle obiezioni fattemi, ed a quelle tre proposizioni le quali il signor regio commissario ha condannate come inaccettabili; ma essendo l'ora tarda, e potendogli rispondere nella ulteriore discussione della legge, mi riservo agli articoli.

Intanto io faccio punto credendo di aver dato quei maggiori schiarimenti che il commissario regio poteva desiderare ad appagamento suo e del Senato.

Alcuni senatori. A domani! a domani!

DI POLLONE. Non so se male mi apponga, ma credo rendermi interprete dei desiderii di una parte dei miei colleghi domandando che si ponga ai voti la chiusura della discussione generale senza intaccare il diritto concesso dall'uso al relatore di riepilogare la discussione all'apertura della seduta di domani.

Io credo che non mai progetto di legge ha ricevuto un'ampiezza tale di svolgimento come questo; per cui, se non erro, pare che il Senato sia sufficientemente illuminato.

Quindi io prego il signor presidente di voler porre ai voti la proposta che faccio di chiudere la discussione generale.

PRESIDENTE. Se la proposizione testè fatta dall'onorevole senatore Di Pollone è appoggiata, io la metterò ai voti, ben inteso che sarà riservata la parola al relatore dell'ufficio centrale all'apertura della seduta di domani per fare il riepilogo della discussione.

Chi l'appoggia sorga.

(È appoggiata.)

Metto ai voti la chiusura della discussione generale colla notata riserva a favore del relatore.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Dichiaro chiusa la discussione generale, salva la parola, come ho detto, al relatore dell'ufficio centrale.

Il Senato è riconvocato per domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 19 APRILE 1859

— 22 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE DES AMBROIS.

SOMMARIO. Omaggio — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Riassunto del relatore senatore Mameli — Osservazioni sull'articolo 1° del senatore Musio — Risposta del relatore Mameli — Replica del senatore Musio — Spiegazioni del regio commissario cavaliere Serra — Approvazione dell'articolo 1° — Emendamento all'articolo 2° dell'ufficio centrale — Dichiarazione al riguardo del ministro delle finanze — Osservazioni dei senatori Mameli, relatore, Sclopis, Vesme, del regio commissario, del ministro dell'istruzione pubblica, del senatore Farina, del ministro di grazia e giustizia e del senatore Musio — Adesione del ministro di finanze all'emendamento dell'ufficio centrale — Adozione dell'articolo 2° e dell'emendamento dell'ufficio centrale — Emendamento all'articolo 3° del senatore Musio combattuto dal ministro delle finanze — Risposta del senatore Musio — Osservazioni sull'ordine della discussione del senatore Mameli, relatore, del regio commissario, dei senatori Musio e Sclopis, del ministro delle finanze, del senatore Massa-Saluzzo e del ministro dell'istruzione pubblica — Reiezione dell'emendamento del senatore Musio — Approvazione dell'articolo 3° del progetto ministeriale.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

MAMIONI, segretario, legge il verbale della precedente tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Savona di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEM-PRIVI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

MAMELI, relatore. Comechè lunga, intricata e difficile sia stata questa discussione, io credo di poterla in breve riassumere; poichè non dovendo più tornare su di ciò che ha formato argomento della questione pre-

giudiciale e della questione sospensiva, le quali sono state già dal Senato negativamente risolte, ogni ulteriore ragionamento sull'opportunità ed utilità della legge sarebbe oramai affatto inutile.

Limitandomi perciò al merito del progetto, faccio anzi tutto osservare, che se per stabilire i diritti dei comuni fu d'uopo farne conoscere, per così dire, la genesi risalendo all'origine delle cose, onde dedurne la vera indole e natura, ora invece basterà il mettere in vista l'ultimo stato delle cose avanti la liquidazione ed il riscatto dei feudi, ed il posteriore, che fu una conseguenza del medesimo, per quanto spetta al dominio ed all'uso delle terre e dei boschi feudali.

Lo stato anteriore si riassume nell'articolo 356 della Raccolta delle leggi del 1827, il quale sanciva in favore dei vassalli o comunisti due diritti, cioè quello di non potere il feudatario disporre che del superfluo ai loro bisogni, e la preferenza di essi anche sul superfluo in parità d'offerta. Ed eccone il preciso tenore:

« Dovrà parimenti il feudatario preferire i proprii suoi vassalli nella pastura delli di lui salti e delle di lui selve e montagne, come nella coltura e nel seminerio delle sue terre feudali ad ogni altro forestiere, cui non sarà permesso di affittarli, salvo nel caso, e per la parte che sopravvanzasse ai bisogni dei vassalli suddetti. »

Ciò mi dispensa dall'entrare nella storia del passato, e dal riferire le oscillazioni dell'antica giurisprudenza.

Lo stato posteriore della proprietà è rappresentato dalla legge del 26 di febbraio del 1839, sulla quale

hanno fatto fondamento tutti gli oratori, deducendone però conclusioni diametralmente opposte.

Or bene, se questa legge ha voluto salvi in favore dei comuni i diritti d'ademprivo nelle terre e nei boschi già feudali, finchè non si facesse in compenso un assegnamento *giusto e sufficiente* (sono parole dell'art. 23): se il legislatore si riservava inoltre di fare sul rimanente concessioni ai comuni che ne avessero bisogno, indipendentemente dalle ragioni di *ademprivo*, come pure riparti ed alienazioni a titolo di vendita o di enfiteusi, io non comprendo come si possa contendere il dominio dello Stato, meno che si vogliano scambiare le veci fra l'assegnante e l'assegnatario, il concedente ed il concessionario, l'alienatore e l'alienatario, il trasmittente ed il trasmissario.

Meno ancora comprendo come si voglia ricorrere ai segreti pensieri del re, ed a conghietture della di lui volontà, al cospetto di un testo di legge così chiaro e preciso nel suo letterale tenore e nel concetto che lo informa.

Del resto, o signori, la considerazione delle controverse di proprietà, che siano pendenti, o che possano muoversi da qualche comune, non deve arrestarci, perchè il proposto schema ne lascia salva cogli articoli 8 e 18 la cognizione ai tribunali.

Si è pure lungamente disputato, se i comuni abbiano effettivamente per una serie d'anni contribuito la quota di sdebitazione dei capitali feudali in ragione dell'uno per cento.

Questo fatto è stato dal ministro negato, dimostrando coi ruoli alla mano e colla potenza ineluttabile delle cifre che i comuni non hanno contribuito al fondo di ammortizzazione. Questa era obbligazione dello Stato: le leggi a tale riguardo emanate davano solo ai comuni la facoltà di redimersi collo sborso di un capitale corrispondente al venti per uno.

Non è d'uopo ricercare quale sarebbe stato l'effetto giuridico della sdebitazione operata a spese dei comuni per quanto spetta alle ragioni di subingresso nel dominio delle terre e dei boschi. Questa sarebbe una discussione ipotetica e senza scopo. Mancando la prova del fatto pagamento, che rendesi vieppiù improbabile dopo le maggiori spiegazioni date dall'onorevole collegato senatore Massa-Saluzzo, il quale tanta parte ebbe in questi affari, forza è ammettere che i diritti di dominio trasfusi nello Stato col riscatto dei fondi non sono stati poi menomamente immutati.

Quindi niente osta a che il legislatore pronunci la sua volontà sullo scioglimento dei vincoli della proprietà di cui si tratta, e sulle basi del compenso da assegnarsi.

Si è parlato delle benefiche intenzioni dell'ottimo re Carlo Alberto onde liberare la Sardegna anche dal peso delle decime, col mezzo del riscatto dei feudi. Bisogna però confessare, che se non può contestarsi in fatto la verità di cotali intenzioni, non è men vero in diritto, che le medesime non poteano per sè stesse produrre alcun legale effetto, nè questo, anche nel contrario supposto,

potrebbe utilmente invocarsi dopo le mutazioni sopravvenute colla legge del 15 di aprile 1851.

Taluno ha supposto che l'abolizione del vincolo degli ademprivi sia stata già pronunciata dalla legge del 1839.

No, signori, questa legge non ha concesso che la facoltà del riscatto senza spiegare, se l'esercizio della medesima debba al demanio ed ai comuni ugualmente competere. L'esperienza di quattro lustri avendo abbastanza dimostrato che le cose in questa via durerebbero ancora per molti lustri, il Governo ci propone perciò l'abolizione, differendone soltanto per tre anni l'effetto, onde evitare per quanto è possibile le violenti commozioni, sebbene la pubblica opinione paia già sufficientemente edotta, e da lunga pezza predisposta a questo radicale mutamento.

Per quanto riguarda il modo del compenso, non aggiungo parola alle cose già dette, tanto più che questa discussione avrà luogo negli articoli relativi: osservo solamente, che non può dubitarsi, che ciò si possa stabilire per legge. Non si tratta di privare i comuni del compenso, ma di prescriverne le norme nel bene inteso interesse dei comuni stessi.

In Francia e nel Belgio ed in Spagna si è fatto lo stesso per legge; senza che debba fare meraviglia il diverso modo e la diversa misura di compenso adottati in questi ed in altri paesi, poichè in questa materia l'arbitrio del legislatore è determinato dalle peculiari circostanze, e dalle condizioni agrarie ed industriali.

La legge poi del riscatto dei vincoli enfiteutici già esistenti, promulgata nel 13 di luglio 1857, con averne concesso la facoltà tanto all'utilista come al direttario, e fissato alle parti le norme per indennità, le quali in casi non rari riescono assai dure, e sproporzionate, ha fatto molto più di quello che ora il Governo vi propone.

Per ragion di bene pubblico sono stati ancora aboliti i fedecomessi, le commende, le bannalità; e modificazioni del diritto di proprietà noi vediamo quasi in ogni foglio dei nostri Codici, e nelle leggi e nei Codici di tutte le colte nazioni.

Pertanto il vero nodo dell'argomento in ultima analisi riducesi alla quantità del compenso ed alla reciprocità dei diritti del demanio e dei comuni sotto questo rispetto.

Avrete dalla relazione rilevato, che uno dei commissari propose che in favore dei comuni venissero sostituiti alla metà due terzi, nella fiducia che con questo mezzo diminuendosi alquanto il danno dei comuni meno provvisti di terre e di boschi, la legge sarebbe più accetta a tutti, e quindi di più rispettata. Ma tale proposta non venne dall'ufficio accolta, per la ben ovvia considerazione, che l'aumento tornerebbe a maggiore vantaggio dei comuni sovrabbondantemente provveduti colla metà, ed a più grave danno dello Stato, senza mutare per altro l'economia della legge ed il principio che la informa.

Avrete pur rilevato, che parlando dell'aggravio che dalla proposta legge potrebbe risultare ai comuni meno provvisti di terre e boschi, l'ufficio addusse, oltre le

altre ragioni, anche questa, che l'aggravio sarebbe più apparente che reale, atteso che l'articolo 14 (deve leggersi 18 del progetto del Ministero, che sarà il 19° ove si ammetta l'articolo aggiunto dall'ufficio) lascia a tutti aperta la via giudiziale.

Da ciò nascerebbe una disparità di trattamento fra il demanio ed i comuni; e l'ufficio, mentre si fece ad esporre le ragioni per giustificarla, non si dissimulò la difficoltà della cosa.

Non volendo anticipare su questo punto la discussione, l'ufficio si riserva di proporre a suo luogo un emendamento, ossia spiegazione, per prevenire il pericolo di una meno retta applicazione della legge, ove prevalga l'avviso che i comuni siano vincolati per ricevere, come lo sarà il demanio, per dare il compenso che verrà stabilito.

Tralascio di proposito la questione, con gran copia di dottrina agitata nella precedente seduta da due valentissimi oratori, cioè se i comuni privi di sufficiente dotazione per i loro bisogni abbiano, a termini della carta del 26 di febbraio, diritto ad un assegnamento gratuito, ancorchè non godano di alcun *ademprivo*. Imperocchè questa indagine è estranea al soggetto della legge, che versa unicamente sul compenso degli *ademprivi*.

E giova qui il ripetere, che, secondo il prescritto di quella Carta reale l'assegnamento per gli *ademprivi* dovrebbe essere giusto e sufficiente.

Ma le difficoltà di esecuzione sono tali, che si rende indispensabile il mezzo proposto dal Governo, se si vuole conseguire al più presto lo scopo.

Per conoscere i bisogni di ogni comune, limitati ai diversi usi, non basta avere sotto gli occhi la carta, ed il compasso alla mano, nè il soccorso di dati approssimativi più o meno problematici, come necessità volle che si facesse per liquidare definitivamente i redditi feudali; ma si richiedono molti positivi elementi, cioè popolazione e sue abitudini, specie e numero del bestiame, estensione del patrimonio del comune, e delle proprietà fondiarie dei privati, estensione e qualità delle terre e dei boschi demaniali.

Nel concorso poi di più *ademprivi*, come quelli del pascolo e della legna, richiedendosi pel primo una distesa di gran lunga maggiore, che pel secondo, non può farsi in una stessa selva l'assegnamento simultaneo proporzionato per ambi i bisogni, senza mantenere in parte i vincoli che si vogliono sciogliere per stabilire la proprietà perfetta.

Signori, quando trattasi di sostituire un nuovo sistema ad un altro già radicato da secoli nei costumi dei popoli, per quanto sia razionale ed utile, non bisogna pensare che possa farsi senza qualche momentaneo inconveniente. La fermezza e la sanzione del tempo sono necessarie per ottenere il pieno effetto. Ma nella Sardegna non manca la felice esperienza del passato, perocchè anche ivi, come altrove, i popoli più agiati e più prosperi sono appunto quelli che hanno di fatto rinunciato alle selvaggio abitudini di comunanza.

Esaminerà ora il Senato se le singole disposizioni del progetto siano confacenti allo scopo che si ha in mira. I maggiori schiarimenti che potrà richiedere la gravità della materia torneranno più opportuni agli articoli cui saranno riferibili, con maggiore brevità ed utilità della discussione.

PRESENTE. La discussione generale essendo stata chiusa, per deliberazione presa ieri, non ci rimano che a passare alla discussione dei singoli articoli.

Darò perciò lettura dell'articolo 1°:

« Tutti gli usi comuni conosciuti in Sardegna sotto il nome di *ademprivi* cesseranno di pien diritto col 31 dicembre 1862, salvi i compensi nella presente legge determinati. »

La parola è accordata al senatore Musio.

MUSIO. Non sarà per me che la discussione si prolunghi. A mio desiderio non si sarebbe nemmeno incominciata.

L'onorevole ministro delle finanze sa che io gli feci questa preghiera da Nizza e gliela ho ripetuta qua: l'onorevole signor presidente del Consiglio sa pure che gli feci la stessa preghiera da Nizza, e gliela ho ripetuta; anzi sa pure l'onorevole signor presidente del Senato che gli ho fatto la stessa preghiera supplicandolo a trovare modo di differirla; anzi la dilazione da me chiesta era limitata sino all'arrivo del marchese Cavour, promettendo che se egli, vista di nuovo la legge ed i documenti che io credo necessari, sarà d'avviso che la legge non richieda modificazioni, io la voterò in pubblico e muto.

Sarò dunque brevissimo nelle parole che sto per dire, per essere fedele alla promessa di non prolungare la discussione.

La conseguenza che io temo da un concetto generico della legge è questa: se vi ha un privato il quale posseda uno stabile soggetto ad *ademprivo*, questo privato a termini di tutte le leggi che sono emanate, a cominciare da quella del 1820 sino a quella del 1851, non avrebbe altra obbligazione per sottrarre le sue terre all'*ademprivo* che quella di chiuderle; ma se invece questo privato è obbligato a spartire per metà o per un terzo la sua terra coll'*ademprivista*, mi pare che gli si imporrebbe un aggravio enorme.

Dunque, abbreviando, se non c'è terra ancor privata che sia soggetta ad *ademprivo*, se, eseguito il regolamento del 1839, non ce ne potrà essere nemmeno comunale, mi pare che sarebbe opportuno di rendere più semplice il concetto della legge parlando solo delle terre demaniali.

Leggendo quest'articolo mi nacque il dubbio che desso potesse colpire tutte le proprietà, tanto dei privati e dei comuni, che del demanio.

Venendo alle proprietà dei privati, mi pare che realmente oggi non esista sopra di esse alcun *ademprivo*, massime dopo la legge del 1851. Se però ancora mi si indicherà che può esistere, allora la mia osservazione non ha alcun valore.

Mi pare pure che, eseguita la legge del 1820, di fatto

non viene più a rimanere alcun ademprivo sopra i beni comunali. Resterebbero dunque, secondo me, e se non m'inganno, ademprivi solamente sopra i beni demaniali.

Se ciò fosse, gioverebbe che fosse più semplice e più preciso il concetto della legge, e ridurlo solamente ai beni demaniali.

Se poi mi si dimostrerà che non ve n'è, non mi oppongo che resti come è scritto l'articolo in discorso.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

MAMELI, relatore. Forse il signor senatore Musio non ha in questa parte avuto presente la relazione ed una delle note che vi è apposta, concernente appunto gli ademprivi che si esercitano, non già nei fondi demaniali, ma privati, presi nel più largo senso. A questa categoria infatti possono riferirsi i terreni della mitra arcivescovile d'Oristano, quelli dell'abbazia di Santa Maria di Saccargia, e dei Benedettini, provenienti da concessioni fatte dai giudici d'Arborea, che avevano nella Sardegna potere sovrano. Sopra le terre e i boschi appartenenti a questi enti morali hanno diritti d'ademprivo diversi comuni.

Ma quanto poi ai beni comunali non può cadere dubbio che siano soggetti agli ademprivi quelli, che sebbene appartenenti in proprietà al comune quale ente morale, sono soggetti agli usi dei singoli abitanti.

MUSIO. Ritenga che parlo del regolamento del 1839.

I terreni della Mitra, Abbazia e Commenda suddette sono demaniali.

MAMELI, relatore. Questi beni non possono considerarsi come demaniali, poichè l'abbazia di Saccargia non è soppressa, non appartenendo ai benefici semplici colpiti dalla legge del 29 di maggio 1855. E per quanto spetta alla mitra d'Oristano, sono state incorporate quelle terre che aveva a titolo feudale, non già quelle che fanno parte della di lei dotazione.

Nelle cussorgie eziandio, che sono private possidenze, può verificarsi il caso di ademprivo. È scopo della presente legge si è di abolire i vincoli di siffatta natura ovunque gravitino.

MUSIO. Gli esempi addotti dall'onorevole senatore Mameli sono appunto di beni assolutamente demaniali. I beni che appartengono a varie mitre, alla commenda di San Leonato ed altre che sono nelle stesse condizioni, sono già beni proprii del Governo, sono beni demaniali; in conseguenza la parola *demaniale* abbraccierebbe tutti questi beni ed altri simili come quelli che erano della mitra d'Iglesias e di Nuoro; poichè tutti questi beni da molto tempo sono già tutti richiamati alla Corona, sono in conseguenza demaniali anch'essi. Onde quei beni non sarebbero nè comunali, nè privati; sarebbero già del Governo ed avrebbero cessato di essere privati, sarebbero demaniali.

SEN. FRANCESCO MARIA, commissario regio. Ciò che ha già dichiarato nell'altra Camera, il Ministero lo ripete davanti al Senato, cioè che ademprivi sopra proprietà private propriamente dette non esistono. In conseguenza credo che l'articolo possa sussistere come è

senza alcuna modificazione, perchè il caso accennato dall'onorevole senatore Musio non può avverarsi.

MAMELI, relatore. L'articolo si deve ritenere come è.

Ad ogni modo, parmi che su di ciò non possa più esservi questione. Poichè o esistono beni di privata proprietà soggetti all'ademprivo, ed è opportuno che la legge li contempra nella loro generalità; o non esistono, e nessun inconveniente potrà risultare dalla supposizione di un caso possibile, ma che in fatto non resti verificato.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo 1° (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. Il proprietario del fondo gravato dagli ademprivi consistenti nel seminare, nel pascolar erba o ghiande, e nel raccoglierne nei terreni incolti o nelle selve e nei boschi; nel legnare, sia recidendo piante vive o rami per qualunque bisogno, o scorzando sugheri, sia raccogliendo seccumi e piante morte, o formando carbonaie, darà un compenso ai comuni, ai quali tali ademprivi competono.

« Però il compenso non sarà dovuto se tali ademprivi non si fondino sopra un titolo o sopra un possesso trentenario atto a prescrivere. »

L'ufficio centrale ha proposto di modificare l'alinea di quest'articolo nel modo seguente:

« Il compenso non sarà dovuto se gli ademprivi di cui si tratta non si fondino sopra un titolo, o sopra un possesso trentenario atto a prescrivere, o sopra sentenza passata in giudicato, o sopra atti di positiva ricognizione ancorchè seguiti in via amministrativa. »

LANZA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA, ministro delle finanze. L'emendamento proposto dall'ufficio centrale del Senato all'alinea dell'articolo 2 è certamente più esplicativo del concetto ministeriale, ma non mi pare però necessario.

L'articolo 2 del progetto ministeriale è sufficientemente chiaro nè può lasciare dubbio alcuno. Dal medesimo si rileva facilmente qual sia il significato e la portata delle parole ivi usate *titolo e possesso trentenario*. Quindi le maggiori spiegazioni aggiunte, benchè dilucidino maggiormente l'idea, nulla aggiungono alla chiarezza dell'alinea medesimo.

Difatti l'ufficio centrale oltre alle parole in genere di *titolo o di possesso trentenario*, aggiunge: *o sopra sentenza passata in giudicato, o sopra atti di positiva ricognizione ancorchè seguiti in via amministrativa*. Ora parmi che tanto la sentenza passata in giudicato, quanto un atto seguito in via amministrativa costituiscano un titolo e che quindi si trovino compresi in quella generica parola.

Onde pregherei l'ufficio centrale, a fronte delle spiegazioni da me a questo riguardo date, a voler rinunciare al suo emendamento, sembrandomi che il medesimo non sia assolutamente necessario.

MAMELI, relatore. Mentre il Ministero è d'accordo coll'ufficio centrale nel dare all'alinea che cade in

esame la più larga estensione, che si comprende nell'alinea che si vorrebbe surrogare, la cosa non ha più una grave importanza. Debbo tuttavia dichiarare, che parlando solamente di *titoli*, secondo la vera e propria significazione della parola, non si comprendono le sentenze, e molto meno gli atti di semplice ricognizione in via amministrativa.

Tant'è che il Codice civile, parlando delle servitù che non si possono acquistare per via di prescrizione neppure immemorabile, fa tuttavia espressa menzione di quelle, che, sebbene sul fondamento del solo possesso, fossero state già ammesse per sentenza, od in virtù di atto di riconoscimento per parte del proprietario del fondo serviente.

Del resto, giacchè il signor ministro ammette, che la disposizione sarà intesa ed applicata nel senso del proposto emendamento, l'ufficio non insiste nel medesimo.

PRESIDENTE. L'ufficio centrale rinuncia?

MAMELI, relatore. Sì!

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. Mi pare che l'ufficio centrale abbandonando il suo emendamento, cambia il significato alle parole giuridiche. A me sembra che in questa parte bisogna andare molto a rilento. Io non ho mai creduto che gli atti ricognitivi in via di semplice amministrazione venissero intesi rigorosamente sotto il nome di *titoli*, e siccome non posso credere che le spiegazioni che si danno sia dal Senato, sia dal Ministero in una discussione siano supplemento di legge, bisogna che la legge parli chiaro.

Se si vuol dare un'altra significazione alla parola *titolo*, si spieghi: allora aggiungeremo al titolo *De verborum significatione*. Oppure se il Senato crede che una dichiarazione ministeriale fatta nel seno del Parlamento equivalga ad una glossa, che faccia corpo col diritto, bisogna ancora che si spieghi.

Ma quanto a me, io non potrei accondiscendere allo abbandono di questo emendamento.

MAMELI, relatore. Io non l'ho abbandonato, l'opinione mia è che l'articolo stia meglio coll'aggiunta fattavi dall'ufficio. Ma per una giusta deferenza al voto della maggioranza, mi sono contentato delle spiegazioni date dal Ministero.

PRESIDENTE. Prego l'ufficio di pronunziarsi.

VERONE. Privatamente dall'ufficio centrale, giacchè esso non si è più raccolto da alcuni giorni, si era trattato di questa questione; e pareva che la prima parte dell'aggiunta fatta dall'ufficio centrale « sopra sentenze passate in cosa giudicata » si potesse comprendere sotto il nome di *titolo*. Non così in quanto alla seconda, intorno alla quale vi era dubbio della sua opportunità, e questa fu forse una delle ragioni per cui l'ufficio centrale si mostrò inclinato a recedere.....

MAMELI, relatore. Ma io per conto mio insisto sull'emendamento.

GIULIO FRANCESCO MAMELI, commissario regio. Il Ministero ha già avuto altra volta occasione di dichia-

rare ed ora ripete che a termini della Carta reale del 26 febbraio 1839, della quale la presente legge è complemento, potevano ammettersi possessi ancorchè di soli tre anni anteriori alla pubblicazione di essa: ma non se ne possono ammettere posteriori, in forza del diffidamento che si contiene appunto nella ricognizione dei precedenti.

Ora, siccome in forza del regolamento annesso la ricognizione di tali possessi, e la delimitazione del posseduto dovevano farsi in contraddittorio, e davanti agli ufficiali delegati dell'amministrazione, e con appositi verbali, parmi che questi atti di positive ricognizioni possano ben comprendersi nella generica espressione di *titoli* da questa legge adoperata, e che questa dichiarazione espressa dal Ministero, che ammetterà come *titoli* tanto le sentenze, quanto cosiffatti atti di positiva ricognizione, bastino a dimostrare non assolutamente necessario l'emendamento, o per meglio dire, la maggior spiegazione proposta dall'ufficio centrale.

SCLOPIS. Il signor commissario regio ha riconosciuto che in genere questa espressione, vale a dire — *atti di positiva ricognizione* — in via amministrativa non formerebbe titolo nel senso legale, ma bensì in rapporto alla legge che ha indicato. Allora conviene spiegarlo perchè una legge per sé sola non ha una referenza ad un'altra legge, quando si tratta di un termine generico, non può ammettere quella spiegazione implicita che il signor commissario regio gli vorrebbe dare.

Dichiaro poi nuovamente che io non posso ammettere che una dichiarazione ministeriale possa valere come un commentario autentico della legge nè come un'interpretazione della legge.

Noi abbiamo lo statuto, noi abbiamo il titolo preliminare del Codice civile, nei quali sono determinati i fonti delle nostre leggi, nei quali io non ho veduto che sia annoverata la dichiarazione ministeriale accettata anche dal Parlamento.

Quando si fa una legge deve essere chiaramente formulata, e non basta una semplice dichiarazione del Ministero.

Per conseguenza io insisto col senatore Mameli, perchè si ammetta questo emendamento.

MAMELI, relatore. Domando la parola per aggiungere che la legge francese, a questo stesso proposito, non si limita al titolo ed al possesso trentenario, ma esprime ancora gli atti amministrativi coi quali siano stati i suddetti usi riconosciuti.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. La questione non è questa: tutti sono d'accordo sul fondo della questione; è una questione direi più di forma che altro: ma farò una semplice osservazione sulla parola *titolo*.

Para a me che il titolo nel senso anche legale debba riputarsi quell'atto con cui le parti, adoperando le forme che sono ammesse dalla legge, costituiscono una obbligazione reciproca, sinallagmatica.

Ogni qualvolta si presenta un atto il quale è rivestito di certa data forma, a cui la legge dà un effetto obbligatorio per le parti, massime quando si tratta di

materie relative agli stabili, ogniqualevolta dico si presenta un atto, il quale è rivestito di quelle forme che sono necessarie per constatare un'obbligazione relativa agli stabili, questo documento io credo che debba chiamarsi titolo.

Ora, tutta la questione si riduce a vedere se una ricognizione fatta in via amministrativa produca, a termini della legge nella materia di cui è caso, una vera obbligazione per le parti, di maniera che faccia fede avanti i tribunali e sia obbligatoria.

Ora, siccome non è dubbio che, a termini delle leggi che regolano la materia, questa forma di stipulazione di ricognizione dei diritti produce obbligazione in modo che le parti ne rimangono vincolate, così ne segue che tale atto non può a meno di ravvisarsi come un vero titolo.

Del resto, ripeto, quest'osservazione la feci unicamente per sostenere l'assunto che il Ministero aveva preso a difendere, chè la questione per sé non è poi molto importante.

MAMELI. Io credo che quando si tratta di riconoscere se esiste un diritto o non, e che per giudicare della sua esistenza si fa appello o ricorso ad un titolo, sia indispensabile che questo titolo esista nei termini attribuiti dalla legge generale e dal codice.

Ora io osservo che nella legislazione francese e nel codice nostro si distingue fra il titolo primordiale e l'atto di ricognizione, ed è anzi un assioma della legislazione francese, che *les actes récongnitifs ne dispensent pas de la production du titre primordial*.

Ora, quando la legislazione generale distingue fra il titolo primordiale e il titolo ricognitivo, mi pare una vera confusione il voler attribuire all'uno ed all'altro identico effetto, senza dirlo espressamente, quando gli uni e gli altri sono per legge generale distinti.

Se è distinta la forza del titolo bisogna necessariamente che sieno distinti anche gli effetti del titolo medesimo.

Il confondere adunque due cose diverse mi pare sconveniente e inutile. Dacchè poi non si tratta di questione di principii, ma di una semplice maggior specificazione, la quale ove non sia data, e non sia data per legge, come ottimamente diceva il senatore Sclopis, non sarà mai obbligatoria per le parti, parmi di tutta convenienza ammetterla.

Per conseguenza non posso che appoggiare il pensiero del senatore Sclopis e del senatore Mameli, perchè mi sembra assolutamente conforme alle norme generali della nostra legislazione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se nel progetto del Ministero non si parlasse che del titolo, forse la proposta dell'ufficio centrale che vi si aggiungano ancor gli atti di positiva ricognizione amministrativa potrebbe ragionevolmente sostenersi. Ma dacchè il Ministero ha proposto non solo che si accenni al titolo, ma ben anche al possesso trentenario atto a prescrivere, parmi evidente che l'accennata aggiunta sia inu-

tile, poichè le due menzioni abbracciano nella loro ampiezza qualunque siasi genere di titolo.

Del resto io domando all'ufficio centrale ed all'onorevole relatore cosa siano questi atti di positiva ricognizione? Apparentemente mi si risponderà che sono atti coi quali si sarà riconosciuto non già un titolo scritto, poichè allora sarebbero stati inutili, ma bensì l'esistenza di un fatto che aveva bisogno di prova ossia appunto di un valido soccorso; quindi dal momento che il Ministero propone che si riconoscano gli adempri risultanti non solo dal titolo, ma anche dal possesso atto a prescrivere, comprende implicitamente ed a fortiori quelli risultanti da atti di ricognizione che verosimilmente altro non possono essere che un mezzo per giustificare, ossia una prova scritta di detto possesso.

Ammettendosi adunque dal signor relatore dell'ufficio centrale, che la sentenza passata in cosa giudicata è un vero titolo, come lo è difatti, essendo anzi il migliore di tutti i titoli, io credo affatto superfluo l'emendamento proposto dal medesimo ufficio.

MAMELI, relatore. Mi pare che si faccia confusione. Quando si parla di atto ricognitivo non si parla di possesso nè di titolo. Il riconoscimento può farsi o in virtù di titolo, o in virtù di possesso; ma quando l'autorità amministrativa ha riconosciuto sussistente un diritto di simile natura, senza fare menzione della causa per cui lo riconobbe, la disposizione com'è concepita nel progetto del Ministero non giova al comune; potrà bensì invocarsi utilmente, senza il bisogno d'ulteriori indicazioni e prove, se la disposizione è adottata nel più largo ed esplicito senso in cui l'ha riformata l'ufficio.

MUSCO. Se altri non domanda la parola, la domando io.

A me pare che sia assolutamente necessaria l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale. Ricordo che allorchè si procedeva al misuramento all'oggetto di abbreviare le operazioni e togliere di mezzo tutte le difficoltà, vi era chi rappresentava da una parte i comuni, dall'altra chi rappresentava il demanio; in quel momento si faceva il possibile affinchè la cosa procedesse con concordia e tutto si determinasse; in tal modo sovente, soventissimo è riuscito. Questi sono atti di positiva ricognizione in via amministrativa. Ma se a questi atti non si bada più, tutti quegli atti saranno tenuti in conto di nulla, e quindi necessità di conservare l'aggiunta dell'ufficio centrale.

LANZA, ministro delle finanze. Il Ministero aveva fatto le sue osservazioni credendo che non fosse necessaria la spiegazione di quest'alinea.

Ora che nasce contestazione e dubbio sulla necessità del medesimo, il Ministero recede dalla sua proposta, e accetta l'articolo quale viene proposto dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Rileggo la parte prima dell'articolo 2 alla quale è estraneo l'emendamento proposto (*V. sopra*).

Chi adotta la prima parte dell'articolo voglia levarsi. (È approvata.)

Vengo alla seconda parte, secondo la redazione, che

è stata proposta dall'ufficio centrale ed è ora accettata dal Ministero (*Vedi sopra*).

Chi approva sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. La misura del compenso è fissata nella metà dei terreni coltivabili od incolti dei boschi e delle selve, soggetti od a tutti o a due almeno degli adempri, di seminare, di pascere erbe o ghiande e raccogliergli o di legnare; consisterà nel terzo dei fondi gravati se compete solo uno di questi adempri, o competano esclusivamente quelli di scorzar sugheri, raccogliere seccumi e piante morte, o formar carbonaie. »

MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MUSIO. Qui la misura del compenso è fissata alla metà dei terreni coltivabili od incolti, dei boschi e delle selve soggetti od a tutti o a due almeno degli adempri.

Io non intendo rientrare nella discussione generale: non intendo ripetere quanto ho già detto in proposito, ma mi pare molto scarsa la misura di compenso designata.

Io credo che non si sia disconosciuto che veramente il diritto dei comuni era di avere tutto il necessario. Ora colla sola metà molti comuni non hanno il necessario, mentre alcuni avranno al di là del necessario. Fra gli uni e gli altri, essendovi diversità di persone, non si possono costituire regole di compensazione; quindi ne verrà il caso, che la massima parte dei comuni non avranno questo necessario.

Il Senato sa quante petizioni gli siano pervenute domandando i due terzi. Sa che queste petizioni sono l'ultima espressione di questo desiderio, non già la prima.

La prima parte dal 1857 in cui il Governo ha invitato i Consigli provinciali e divisionali a manifestare il loro avviso. Fin d'allora si è manifestato il voto per due terzi.

Dopo che questo emendamento fu respinto nell'altro ramo del Parlamento, questo voto è divenuto il voto di tutto il paese.

Il signor ministro delle finanze faceva osservare al Senato che cinque o sei comuni, malgrado che la legge fosse in loro favore, pure ricorrevano anch'essi contro la legge. Di là deduceva la conseguenza che costoro non avessero la coscienza del loro diritto.

Signor ministro delle finanze! Non sono cinque o sei, ma sono cinquanta o sessanta i comuni, i quali la legge favorisce, eppure hanno presentato la petizione contro la legge!

Io lo prego di sottoporre questa circostanza ad un secondo calcolo del suo fine accorgimento, giacchè mi pare che questa circostanza ultima depona che il sentimento della propria utilità in questi comuni tace e ne sorge un altro, quello del danno altrui: che questo sentimento del danno altrui si è spiegato in tutto il

paese ed è una espressione così unanime che in essa parmi vi sia qualche cosa di cui si debba tener conto.

Il signor ministro osservava, che tra i 15 o 16 mila petenti la maggior parte era crocesegnata; e di là deduceva la conseguenza che questa circostanza infirmasse l'effetto di tutte queste petizioni.

Ma io prego il signor ministro a considerare che questi crocesegnati sono autentici, ed in conseguenza non si può fare distinzione fra essi e le firme, giacchè sono tutti espressione certa della volontà dei petenti. Siccome poi questa legge, ritenuto il disposto dell'articolo 18, è una legge che per necessità veste l'aria di una transazione, perciò l'esito della legge stessa dipenderà dall'esito della stessa transazione, e se questa transazione non fosse accettata, e non par troppo sperabile l'accettazione quando vi è un numero di 230 o 240 comuni che lamentano, che protestano il contrario, io temo che da questa legge possa nascere questa conseguenza, ed è che i comuni i quali son dalla legge favoriti naturalmente etiano paghi del suo effetto, ma che i comuni ai quali la legge è contraria naturalmente facciano valere le loro ragioni.

Ora domando io, se sorgeranno dietro questa legge 230 o 240 liti, e liti le quali non possono essere di facile corso, nè di pronta spedizione, domando io se la legge in queste circostanze non ci preparerà gravissimi ostacoli per arrivare presto, come si brama, al suo intento. In tale condizione di cose io pregherei il signor ministro ad accettare un emendamento che consisterebbe in due parole, nel sostituire cioè i due terzi alla parola metà scritta nel 3° articolo della legge.

LANZA, ministro delle finanze. L'onorevole signor senatore Musio propone un emendamento molto sostanziale all'articolo in discussione.

Egli vorrebbe che il compenso da assegnarsi ai comuni per l'uso degli adempri sui beni demaniali fosse di due terzi invece della metà, e crede che mediante questo temperamento si taciterebbero tutte le lagnanze, tutti i reclami, e che la legge potrebbe essere eseguita in Sardegna con massima facilità e soddisfazione di quelle popolazioni.

Quantunque io non possa a meno di avvertire che queste sue considerazioni non collimino guari colle teorie che ha sostenuto nella discussione generale, cioè a dire che questa legge sia radicalmente ingiusta ed incostituzionale perchè fissa un compenso, mentre che trattandosi di proprietà bisogna lasciare ai soli tribunali di poter riconoscere la misura di quello che è dovuto alle parti interessate, tuttavia io non voglio approfittarmi di questa patente contraddizione per combattere il nuovo emendamento proposto dall'onorevole senatore Musio, ed entrerò invece nel merito dell'emendamento stesso, nella persuasione di potervi dimostrare che esso è di quasi impossibile attuazione.

Diffatti, o signori, se nella legge attuale venissero assegnati i due terzi di compenso agli adempri sui beni demaniali, ne conseguirebbe che il Governo, oltre a questo compenso dei due terzi da darsi sopra tutti

i terreni demaniali affetti dall'uso degli ademprivi, dovrebbe pure dare un compenso del terzo o della metà al cussorgiale.

Ora sapete, o signori, che il diritto o l'uso del cussorgiale s'esercita sulla stessa superficie dei beni demaniali soggetti ad ademprivio, così che sulla stessa superficie di terreno bisognerebbe dare due terzi ai comuni ademprivisti, ed un terzo od una metà ai cussorgiali.

Ora io domando all'onorevole senatore Musio se può sciogliermi questo quesito matematico, di poter con un intiero pagare un intiero ed un terzo, oppure un intiero ed un eseto.

Io credo che il Governo per quanto possa fare, per quanto sia animato da buona volontà, non potrebbe certamente mettere in esecuzione questo sistema: quindi mi pare dimostrata l'impossibilità di adottare la proposta del proopinante.

Ma oltre all'impossibilità vi sarebbe anche per parte del Governo e del Parlamento non solamente un atto di generosità, ma un atto di prodigalità, il quale non potrebbe essere in nessun modo giustificato.

L'onorevole senatore Musio non potrà contestare, per quanto egli voglia estendere l'uso degli ademprivi, che una parte del prodotto di essi rimane ancora al demanio.

Questa parte sarà del quinto, sarà del quarto, sarà del terzo, ma una ne rimane dappertutto al demanio: epperò non avverrà mai il caso che l'uso di tali ademprivi assorba tutto il prodotto della proprietà; quindi ne viene che non potrà mai paragonarsi all'usufrutto, il quale è il godimento dell'intiero prodotto della proprietà.

Ora se per l'usufrutto, quando si tratta di prosciogliere un'enfiteusi, non si dà che la metà della proprietà, come mai si vuole concedere i due terzi in questo caso in cui l'usufrutto o l'uso degli ademprivi non assorbe mai tutto il prodotto del suolo? Per conseguenza non sarebbe fondato né in diritto, né in giustizia il voler eccedere i limiti della metà per compenso dell'uso degli ademprivi.

D'altronde non bisogna neanche dimenticare, che il Governo dovrà sottostare a molte spese, prima che la legge venga attuata, e che siasi consumato lo scioglimento degli ademprivi; quindi è giusto che esso ricavi da quello che gli rimane in proprietà di che pagare queste spese, ed inoltre compensarsi, se non integralmente di una parte almeno di quel capitale, il quale ha speso per prosciogliere le terre della Sardegna dalle prestazioni feudali.

L'onorevole senatore Musio non può disconoscere, che il Governo per tale effetto ha dovuto sborsare una somma poco meno di 12 milioni; per il qual capitale dovette iscrivere sul debito pubblico una rendita corrispondente.

Egli osservava che questa rendita venne ripartita fra i comuni della Sardegna, e che questi hanno anche già corrisposto ad una parte del fondo di sdebitazione, così che a quest'ora egli suppone che una parte del

capitale sborsato dal Governo per indennizzare i feudatari delle antiche prestazioni sia già stata rimborsata dai comuni.

Ma il Ministero ha già contestato questa sua asserzione ed ha dimostrato che veramente i comuni non hanno sborsato nemmeno un centesimo per quanto riguarda il fondo di sdebitazione.

Ma ammettiamo pure che i comuni avessero pagata una qualche quota di sdebitazione; è però certo che la massima parte di questo debito rimane ancora sul bilancio dello Stato, e che lo Stato deve sopportarne la spesa.

Ora non è egli giusto che possa il Governo rimborsarsi almeno di questo capitale impiegato mediante alienazione di quei beni demaniali che rimarranno a lui di libera disponibilità dopo che vengano prosciolti dagli ademprivi?

Mi pare che il Governo si dimostrò assai discreto limitando la sua proposta al solo rimborso delle spese e di quel capitale che ha anticipato alla Sardegna per redimerla dalle prestazioni feudali. Anzi nei termini in cui è concepita la legge, dando la metà od un terzo agli ademprivisti, e dalla quinta alla nona parte ai cussorgiali, io credo che al Governo rimarrà appena di che poter pagare le spese, e rimborsarsi del capitale precedentemente anticipato per lo svincolo delle terre della Sardegna dalle prestazioni feudali.

Inoltre, o signori, già vi dissi che parecchi comuni della Sardegna sono in tal condizione da non aver ademprivi sulle terre demaniali.

La legge che discutiamo prevede anche questo caso, e con una disposizione particolare stabilisce, che dopo aver svincolate le terre della Sardegna dall'uso degli ademprivi dando il dovuto compenso agli utenti, quello che rimarrà di proprietà assoluta al Governo sarà messo in vendita, che però ne verrà data la preferenza ai comuni i quali o non avessero sufficienti terre di dotazione, oppure non ne possedessero in nessun modo.

Ora, o signori, se si abbonda di troppo nel compenso a darsi ai comuni ademprivisti, avverrà che il Governo non potrà più mettere in esecuzione la disposizione della legge la quale è relativa al caso di favorire i comuni che non fossero anche provvisti di terre sufficienti.

Ed è appunto alludendo a questo caso che io mi meravigliava in una seduta precedente come mai fra i comuni e i comunisti che ricorsero al Senato se ne trovassero parecchi (ed io supponeva il numero da 6 a 7) che quantunque non avessero alcun interesse riguardo al riscatto degli ademprivi per la ragione che non ne possedevano, e che anzi fosse loro interesse di far sì che rimanesse nelle mani del Governo la maggior quantità possibile di terreni disponibili per poterli appunto favorire, tuttavia ricorressero contro la legge dinanzi a che si dessero i due terzi agli ademprivisti.

Nella seduta d'oggi l'onorevole senatore Musio dichiarava che i comunisti a cui io alludevo non sono solamente nel numero da 6 a 7, ma sono da 50 a 60: quindi

cresce la forza del mio ragionamento e cresce pure la convenienza di lasciare al Governo una quantità sufficiente di terreni per poter appunto venire in soccorso di questi comuni colla preferenza che si stabilisce nella legge medesima.

Nè vale la considerazione che l'onorevole senatore Musio aggiungeva riguardo a questi ricorrenti, cioè, che quanto essi domandavano fosse contrario al loro interesse medesimo, e che mossi da un sentimento di pubblica utilità postergavano questo interesse particolare al bene generale dell'isola.

Signori, noi qui legislatori non dobbiamo abusare di troppo di questo alto sentimento di bene pubblico; noi non dobbiamo defraudare gl'interessi di questi comuni onde assecondare, come essi dicono, l'interesse generale dell'isola.

Io credo che noi dobbiamo bensì applaudire all'intenzione di questi comunisti, i quali non credettero di dover tacere quantunque il loro interesse non fosse compreso nella propria domanda; ma non possiamo assolutamente disconoscere l'interesse di tutti questi comuni e impedire che la legge vi provveda appositamente.

Per queste considerazioni, o signori, io credo fermamente che il compenso che la legge propone della metà o di un terzo sia sotto ogni aspetto e di giustizia e di equità e di convenienza verso tutti i comuni della Sardegna più che sufficiente, e che non si potrà mai accusare il Governo od il Parlamento di essere stati, nell'assegnare questo compenso, troppo, direi quasi, avari, di avere, per così dire, mercanteggiato in certo modo il compenso che, giusta i dettami di giustizia, è dovuto ai comuni della Sardegna; e non dubito che la generalità della popolazione dell'isola, e i comuni che hanno diritto a questi ademprivi, riceveranno non solamente con soddisfazione, ma con gratitudine, questa disposizione del compenso che si propone colla legge attuale.

Quindi con mio rincrescimento debbo dichiarare che non posso accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Musio.

MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MUSIO. Io ringrazio l'onorevole signor ministro delle finanze che mi ha risparmiato l'imbarazzo di pormi in contraddizione con me stesso. Egli mi ha detto: collo emendamento che proponete voi andate a contraddire alle teorie che avete invocato. Però qui non vi può essere contraddizione dopochè quelle teorie non furono accolte e che adesso siamo in sul campo della discussione dell'articolo 3; io non contraddico a me se abbandonando quelle teorie mi tengo alla discussione che si è aperta; la contraddizione ch'egli potrebbe trovare tra quello ed il mio emendamento esiste già tra l'articolo 3 e l'articolo 18. In quest'articolo 3 la legge proclama che gli ademprivisti avranno in compenso la metà od i due terzi; l'articolo 18 salva le ragioni di coloro che si credono in diritto di andar davanti ai tribunali per ottenere un assegnamento maggiore. Dunque quella

contraddizione ch'egli vorrebbe notare in me esiste già nella stessa legge.

Ad ogni modo, egli diceva: ritenuto il disposto dell'articolo 18, l'articolo 3 non resta che una transazione. Questa transazione, dietro quanto noi vediamo dalle petizioni, la è di improbabile, di difficile accettazione. Se adunque quest'articolo si avvicinasse ai desiderii dei comuni, cioè alla indennità dei due terzi, la transazione acquisterebbe una probabilità di riuscita; ma se si tiene al limite della metà essa sarà come lettera morta ed avrà invece effetto la disposizione dell'articolo 18. Dunque, domando io, a che ci conduce l'articolo 3? Se coloro che a termini dell'articolo 18 hanno diritto di andare avanti ai tribunali esercitano le loro ragioni, l'articolo 3 è come non iscritto. Ma appunto perchè interessa sommamente al Governo, interessa alla tranquillità ed utilità pubblica che quell'articolo abbia effetto, perciò è che io vorrei ridurlo a termini che ne rendessero probabile l'applicazione. Il signor ministro mi ha soggiunto: la cosa è impossibile; è impossibile se cominciate a considerare le difficoltà che si presentano i così detti cussorgiarii. Ma io credo che siccome i cussorgiarii cadono già sotto una diversa disposizione della legge, essi non hanno niente a fare colla disposizione dell'articolo 3. Un altro articolo della legge dice ai cussorgiarii: voi avrete il necessario, e l'altro non appartiene più a voi, l'altro rientra nella massa comune dei demaniali. Dunque i cussorgiarii non offriranno motivo di difficoltà perchè nell'articolo 3 si parla di metà e di due terzi.

Ma egli dice allora: il Governo non avrebbe modo di rimborsarsi delle grandi spese erogate nel riscatto dei feudi! Io a questa proposta debbo rispondere: il Governo si rimborsa e si è rimborsato coll'avere ridotto tutto ciò nell'imposta unica fondiaria che adesso è messa sulla Sardegna.

Sarebbe una diversa questione, dice il Ministero, se nell'imposizione fondiaria si fosse compresa una quota di sdebitazione. E in questo punto io prego il signor ministro a fare una distinzione fra sdebitazione verso i feudatarii e sdebitazione verso il Governo. Il Governo ha fissato un breve termine onde ammortizzare, onde estinguere il debito verso i feudatarii; ma il Governo aveva fissato un lunghissimo termine pei comuni onde ammortizzare il loro debito verso di lui. Quindi quanto diceva l'onorevole senatore Massa è vero e verissimo.

Nacquero, quando si parlò di questa questione, le difficoltà da lui affacciate. Allora il mezzo termine che si è adottato, si fu che il Governo s'incaricò dell'ammortizzazione verso i feudatarii in termine breve; ma che ai comuni, appunto perchè non potevano farlo in breve tempo, e solamente potevano farlo a termine lungo, non fossero gravati che dell'uno per cento. Ora su questo 1 per cento pende tutta la questione.

Ma dico io: l'1 per cento mi risulta da questi documenti. Gli altri documenti coi quali il Ministero dovrebbe provare quanto dice, io li ho replicatamente chiesti; ma finora non li ho veduti! ed egli stesso dice

di non averli! I decreti reali nei quali si trasfondevano le deliberazioni ultime della delegazione feudale, essi soli proverebbero la tesi del signor ministro, e se il signor ministro non li ha e non essendo, come egli dice, a sue mani non può mostrarli; noi su questo punto oggi dovremmo formare un giudizio coll'elemento legale che si ha in mano, cioè colle deliberazioni della delegazione feudale, e non con i decreti che il ministro non presenta; noi oggi dobbiamo giudicare non sopra un documento ignoto, ma sopra un documento noto, sopra un documento che abbiamo a mani da cui appariva quest'imposizione dal ministro negata.

Io non rientrerò nella discussione generale, ma non credo che siano del tutto sprezzabili le considerazioni da me fatte. Le considerazioni da me fatte portano che i comuni nei boschi e selve hanno pagato la totalità delle loro prestazioni, e se ciò nei feudi regii non mi risulta, negli altri feudi mi risulta.

Ma se i comuni non hanno pagato la totalità delle loro prestazioni, e se la totalità di esse prestazioni importa il totale godimento dei boschi e delle selve io credo i comuni siano fondati a dire che hanno diritto al di là della metà e del terzo che nei boschi e selve loro viene assegnato. Cosa ha fatto la Carta reale del 1839 all'articolo 20? Ecco cosa è scritto in quest'articolo:

« Ove l'estensione dei boschi e delle selve sopravanzi ai bisogni ed agli usi degli stessi comuni ne verranno dal Governo assegnati i limiti, in cui continueranno ad esercitarsi i soliti adempriivi. »

Quando è arrivato che a termini di quest'articolo si debbano fissare i limiti dentro cui i comuni debbano esercitare i loro adempriivi? Quando vi è sopravanzo: è testuale l'articolo; dove dunque non v'è sopravanzo, vuol dire che il Governo non aveva niente a fare, niente a prendere.

Dopo quest'articolo così testuale crede il Governo di andare molto al di là nella via liberale se a luogo di dire come ha detto dica ai comuni: voi avrete la totalità quando non vi sia sopravanzo: ebbene io vi darò indistintamente in tutti i casi due terzi dei boschi e delle selve?

In questo caso di cui parla l'articolo 20 indubitatamente il Governo non ha diritto ad un albero, mi pare dunque che se si adottasse come norma generale e si dessero i due terzi a luogo della metà, mi pare che ne verrebbe un certo conguaglio equitativo, e ne nascerebbe che forse in conclusione il Governo non darebbe di più di quello che realmente dà ai comuni. In ogni caso si esporrebbe meno all'ingiustizia.

MAMELI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando al senatore Musio se vuole formulare il suo emendamento.

MUSIO. Sostituisco le parole *due terzi* in luogo delle parole *la metà*.

SEBASTIANO FRANCESCO MARIA, commissario regio. Ho domandato la parola, ma se il signor presidente vuol domandare se è appoggiato l'emendamento del

senatore Musio che consiste nel sostituire le parole *due terzi* a quelle *la metà*, io

PRESIDENTE. È appunto quello che voleva fare.

Chi appoggia l'emendamento proposto dal senatore Musio si alzi.

(È appoggiato.)

MAMELI, relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io già non posso combattere la proposta del signor senatore Musio, perchè la stessa proposta la ho fatta nell'ufficio centrale, il quale non ha stimato di ammetterla per le considerazioni esposte nella relazione e ripetute nel mio breve discorso riassuntivo. Ma oredo che non debba la discussione di quest'articolo confondersi con quella che avrà luogo sull'articolo 18. Poichè sebbene l'ufficio abbia inteso la parola *compensi* nel senso più largo, che si lasci facoltà ai comuni che non vogliono ammettere il compenso nella misura fissata da questa legge, di esperire delle loro ragioni in via giuridica, ed in questa opinione sia stato confermato dal riflesso, che nel medesimo senso fu inteso anche nella discussione che seguì nella Camera elettiva, onde escludere la questione pregiudiziale, non si dissimulò tuttavia la grave difficoltà che sorgeva dalla disparità di trattamento fra il demanio ed i comuni, sembrandomi anzi più ovvio e più logico, che se il demanio è vincolato per dare, siano ugualmente vincolati i comuni per ricevere i compensi nella misura stabilita dalla presente legge.

SEBASTIANO FRANCESCO MARIA, commissario regio. Io ho domandato la parola appunto perchè l'onorevole senatore Musio ha anticipato la discussione sull'articolo 18 per attingervi ragioni a sostegno dell'argomento suo.

Il Ministero non poteva lasciar passare nei termini in cui egli la esprime l'interpretazione a darai all'articolo 18. L'articolo 18 dice: « Saranno pure di competenza dei tribunali ordinari tutte le questioni che già fossero pendenti alla promulgazione di questa legge, o sorgessero di poi relativamente alla proprietà, all'adempriivo, od al compenso. »

L'onorevole signor senatore Musio intende questo articolo nel senso, che se ad un comune non piaccia l'assegnazione della metà o del terzo, sia in piena libertà di ricorrere ai tribunali per ottenerla maggiore. Il Ministero non può eppure per un momento ammettere quest'interpretazione, perchè ove la ammettesse, inutile affatto diventerebbe la presente legge. Bisogna osservar bene come determina e stabilisce la misura della competenza l'articolo 3.

L'articolo 3, del quale l'onorevole preopinante ha dato lettura, determina in modo irrevocabile nella metà del fondo soggetto all'adempriivo la misura del compenso a favore di coloro che sul medesimo fondo avranno due o più di quelli adempriivi, che per maggior chiarezza diremo maggiori o principali; fissa il compenso nella misura del terzo per coloro i quali avranno sul fondo medesimo o un solo degli adempriivi maggiori, o tutti

gli altri che diremo inferiori, e che sono spiegati nell'ultima parte dell'articolo medesimo.

Dunque in base all'articolo 3 la misura del compenso, se vi sono due o più degli adempriivi maggiori, è fissata irrevocabilmente nella metà; se un solo o tutti gl'inferiori è fissata irrevocabilmente nel terzo; nè è, nè può più essere questione di dire: io non sono contento di un terzo o della metà.

L'accesso ai tribunali è solo nel caso in cui il proprietario del fondo adempriivile contrasti all'adempriivista la consistenza del suo diritto, quando cioè questi domanda come a lui dovuti sul fondo due adempriivi, e non si vuole ammettergliene che un solo, ciò che naturalmente influisce nella misura di compenso. Ecco il perchè l'articolo 18 dice che qualunque questione pendente sulla proprietà, sull'adempriivio o sul compenso, sarà di competenza dei tribunali ordinarii. Ma una volta accertato il fatto, che invece di due compete un solo adempriivio, chi lo allega non può pretendere un compenso maggiore del terzo che la legge ha determinato e gli assicura. In questo senso bisogna intendere l'articolo 18, il quale si spiega cogli articoli precedenti, e per quanto a me sembra, coll'istesso buon senso.

Infatti, o signori, sarebbe inutile fare una legge per sopprimere in diritto gli adempriivi, se il sopprimerli di fatto, o il lasciarli sussistere, dipendesse dalla buona volontà di coloro che gli esercitano, ed ai quali si lasciasse aperta la via di accettare il compenso assegnato e di adire i tribunali per farsene assegnare uno maggiore. Ed è per ciò che ho creduto mio dovere di fare sin d'ora questa dichiarazione, acciocchè le parole che si vogliono suscettibili di dubbia interpretazione non passassero inosservate nel Senato, come per un momento di confusione o di distrazione (che facilmente può succedere nelle assemblee legislative) passarono nella Camera dei deputati.

Al Ministero certamente interessa moltissimo che non sieno tratti in errore i comuni della Sardegna e gli altri interessati sul vero senso della legge, la quale, ove l'articolo 18 fosse inteso a questo modo, non ne avrebbe alcuno, e sarebbe invece un vero sennoziaio di liti, alle quali essa medesima aprirebbe la via, quasi dicesse ai comuni: « Io voglio che gli adempriivi siano soppressi mediante la misura del compenso che ho determinato, ma voi comuni siete in piena facoltà di lasciare da banda il mio precetto e di rivolgervi ai tribunali, se esso non vi soddisfa. » Questo non è certamente il significato che il Senato possa intendere di dare all'articolo 18.

PRESIDENTE. Mi pare che essendo ora bene chiarito il senso della proposta ministeriale, sia facile determinare l'ordine della discussione e successivamente quello della votazione.

Sarà da esaminarsi, prima d'ogni altra cosa, se il Senato vuole, come propone il Ministero, stabilire a priori il compenso da assegnarsi agli adempriivisti colle distinzioni segnate dall'articolo 3, ovvero se non vuole

assolutamente fissarlo, ma lasciarlo determinare dai tribunali.

SCLOPIS. Era anche sulla posizione della questione che desiderava di parlare.

Qui la questione dell'articolo 3 reagisce naturalmente sull'articolo 18, come la questione dell'articolo 18 reagisce sull'articolo 3.

Confesso la mia ignoranza, ma nel leggere, ed attentamente, questa legge, non ho creduto che l'articolo 18, nei termini in cui esso è concepito, ammettesse la restrizione che io sento dal commissario regio essersi data, e volersi dare al medesimo.

Se noi votiamo l'articolo 3 tale quale sta, noi lasceremo ancora un dubbio sulla intelligenza dell'articolo 18. Se si vuole escludere ad ogni modo questo dubbio, conviene in quest'articolo 3 fare una specificazione, vale a dire che queste due misure, del terzo e della metà, sono misure assolutamente non eccedibili, e che per conseguenza debbono imprimere questo carattere di restrizione estensibile anche nell'articolo 18.

Io mi permetto di fare queste osservazioni, affinché il signor commissario regio abbia la bontà di dire se intende assolutamente che colla votazione di quest'articolo 3 si includa l'intelligenza dell'articolo 18.

Se si include l'intelligenza dell'articolo 18, sarà necessario che per la chiarezza della redazione di quest'articolo si tolgano quelle parole tanto generiche che si sono adoperate. Io non oso rileggere l'articolo 18, perchè non voglio sconvolgere l'ordine della discussione, ma mi riservo quando sarà votato l'articolo 3, attenendomi alle dichiarazioni del commissario regio, ed a seconda che crederà il Senato di ammetterlo o rifiutarlo, di fare delle osservazioni sulla redazione dell'art. 18.

Io prego il Senato di fare attenzione a ciò, che votando quest'articolo si reagisce sull'articolo 18, il quale avrà fatto probabilmente ad alcuni altri dei miei colleghi lo stesso effetto che fece in me, di crederlo cioè un articolo generale che ammettesse ogni sorta di richiami da questi interessati, anche per le misure eccedenti la tassa di questo compenso agli adempriivi.

LANZA, ministro delle finanze. Veramente dichiaro che non senza sorpresa io veggo che si possa dare all'art. 3 una interpretazione diversa da quella che veramente abbia. Quando nell'articolo è determinata la misura del compenso in modo assoluto, giacchè dice « è fissato nella metà dei terreni coltivabili od incolti, dei boschi, ecc. » senza dichiarare che possa essere facoltativo o no di accettarla o di rifiutarla, io non posso immaginarmi come, dopo una formola così assoluta e precisa, che determina il compenso, si possa ancora credere che nella legge è lasciata facoltà agli adempriivisti di accettare questa misura di compenso, oppure di rinunciarvi. Io dico, tanto più mi pare che non possa dare luogo a questa dubbietà dopo la lunga discussione generale, la quale finalmente ha vertito sempre sopra questo tema.

Cosa sosteneva il senatore Musio? Che era ingiusto ed incostituzionale di fissare per legge il compenso dovuto agli adempriivisti: il giudicarlo spettava ai tri-

bunali, i quali dovevano prima prendere cognizione dell'estensione dei diritti in ogni caso, ed assegnare per ogni caso quel compenso che era dovuto a termini di giustizia; e che quando la legge vuole essa stessa imporre in materia di proprietà del mio e del tuo, come si esprimeva l'onorevole Musio, commette non solamente un'illegalità, ma un'incostituzionalità.

E l'onorevole relatore dell'ufficio centrale rispondendo a questo argomento del senatore Musio osservava: che dal 1839 in poi, che è in vigore la Carta reale del 26 febbraio, la quale lasciava in facoltà il proscioglimento di questi adempri, per quanti sieno stati gli sforzi del Governo e dell'amministrazione, onde potere amichevolmente sciogliere gli adempri dei comuni, tuttavia non poté ciò eseguirsi che in due casi: in quello di Siligo e di Banari, dove, dirò tra parentesi, il compenso non raggiunse nemmeno la metà dei beni soggetti ad ademprio.

Dunque, diceva l'onorevole relatore dell'ufficio centrale del Senato, appunto per essersi veduta l'inutilità, l'impossibilità di poter venire al proscioglimento degli adempri mediante trattative amichevoli o avanti i tribunali, il legislatore aveva riconosciuta l'assoluta necessità di ciò fare mediante una legge che determinasse il compenso da darsi agli adempri: questo era l'unico modo per poter venire allo scioglimento dei vincoli degli adempri.

Dopo queste considerazioni addotte da una parte e dall'altra, mi si perdoni se io dimostro una tale quale sorpresa, come possa ancora nascere un dubbio sul significato, sull'intenzione e forza giuridica dell'art. 3, e che esso possa in qualche modo venire paralizzato, annientato dall'articolo 18, il quale non riguarda altro che tutte quelle questioni le quali possono sorgere nell'applicazione di questa legge, ma nei limiti prefissi dalla legge medesima; e per conseguenza in quanto ai compensi, nei limiti della metà o del terzo, se si tratti d'uso d'ademprio, oppure dal 9° al 5° se si tratta di cussorgie, ma non mai tende ad alterare questa cifra, non mai a lasciare facoltativo all'adempri di poter pretendere di più.

Infatti, o signori, se ciò fosse, sarebbe allora un finire col dare ragione al senatore Musio, il quale diceva non necessaria questa legge, perchè la Carta reale del 1839 provvedeva a questi casi.

Non vi ha dubbio che quando si debba decidere in ogni causa dai tribunali, o che si possa dall'una o dall'altra parte ricorrere ai magistrati per variare la misura di questo compenso, la Carta reale può bastare per questa riforma.

La sola differenza sarà che invece di eseguirsi in tre o cinque anni, si eseguirà in uno, o due secoli; ma è però sicuro che essa, mediante il tempo e le liti, si potrà eseguire.

Dunque mi pare che il Ministero non cerca di dare un'interpretazione diversa all'articolo 3 ed all'art. 18 da quella che risulta dal senso letterale, e dallo spirito di questi articoli stessi, e dal complesso della legge, nè

diversa da quella che patentemente risulta dalle relazioni che hanno preceduto questo progetto, dove è dichiarato in modo tutt'altro che ambiguo, ma estremamente chiaro, che il Governo si proponeva di finirla una volta con questi adempri, togliendo tutte le questioni che potessero sorgere, qualora si fosse voluto scioglierli per mezzo dei tribunali, prendendo un caso per volta, ma mediante regole generali che stabilissero in una misura fissa il compenso da darsi agli adempri.

Tutto il merito di questa legge (se essa ne ha, e se il Senato crede che ne abbia) consiste appunto in questa disposizione: se voi la togliete, la legge diventa tutt'altro fatto inutile, e questa non è altro che una disposizione, che un provvedimento di più aggiunto agli altri, ma che invece di rischiarare la cosa, di semplificare la materia non farebbe che intricarla maggiormente e rendere più confusa l'istessa Carta reale del 1839.

Conchiudo col dire che se il Senato crede che l'art. 18 come è concepito non sia sufficientemente chiaro per assicurare che l'art. 3 rimane incolpevole nel senso di stabilire *a priori* il compenso a darsi agli adempri o nella metà, o nel terzo, a seconda dei differenti casi di ademprio; se si crederà, dico, che non sia abbastanza chiaro e che possa implicare l'idea, od almeno il dubbio che si debba ricorrere ai tribunali, allora sarà il caso di spiegarlo meglio, come osservava l'onorevole senatore Sclopis: ma il Governo dichiara che l'art. 3 unito all'articolo 18 deve in modo certo stabilire che la misura sia definita per legge, e che non possa essere in nessun caso variata dai tribunali.

Altrimenti, ove fosse il senso di quest'articolo diverso da ciò che son venuto esponendo, ove potessero in qualche cosa i tribunali variare la misura stabilita per tutti i casi, il Ministero è tutt'altro disposto a ritirare la legge, perchè crederebbe di fare non un buon provvedimento, ma un provvedimento che non avrebbe altre conseguenze salvo di intricare e rendere ingarbugliata e difficile l'esecuzione di questa legge.

MARINI, relatore. Domando la parola per dare una semplice spiegazione. Mi pare che modificando la redazione dell'articolo 18...

PRESIDENTE. Perdoni, ma ella entrerebbe nella discussione dell'art. 18...

Voci varie. Ma vi è connessione fra l'articolo terzo e il diciottesimo.

PRESIDENTE. Ora ci occorre discutere se abbia ad intendersi che l'articolo 3 debba essere concepito in modo di fissare assolutamente *a priori* le norme del compenso, ovvero se debba ancora lasciarsi a questo proposito un'azione ai tribunali.

Questa è la questione che si presenta al momento, ma la redazione dell'articolo 18 sarà la conseguenza della soluzione di questa questione, e non può venire in discussione al momento. Epperò se alcuno intende prendere la parola sulla questione come io l'ho posta ha facoltà di parlare.

MARCA-SALIZO. Domando la parola per dare schiarimenti sulla connessione dell'articolo 3 coll'articolo 18,

e per portare quella maggior chiarezza che sarà possibile. Ma per ciò fare conviene naturalmente addentrarsi alquanto nelle osservazioni generali che riguardano questi compensi.

Tre sono i principali sistemi che si sono svolti per rispetto a questi compensi.

Alcuni pensano che per dare questi compensi in modo giusto, equo e proporzionato ai bisogni di ciaschedun comune, convenga fare un'operazione singolare per ogni comune, ed attribuire ai medesimi quel terreno di cui avessero bisogno, avuto riguardo precisamente alla natura, alla quantità, all'estensione dei loro ademprivi.

Quest'operazione portava a riconoscere prima quali erano gli ademprivi che domandavano, in secondo luogo qual era il numero di questi ademprivi, in terzo luogo quali erano i terreni sui quali si esercitassero, in quarto luogo dentro quali limiti questi ademprivi potevano esercitarsi nei terreni ai medesimi sottoposti; conseguentemente venendo a quest'operazione particolare per ogni comune, onde assegnare ai medesimi quella quantità di terreno che fosse realmente corrispondente ai loro bisogni, si vede, e già fu il tema di alcuni discorsi delle passate tornate, che riusciva quasi impossibile di venire ad un'operazione definitiva, dentro il secolo, e fors'anche dentro il secolo futuro.

E ciò tanto è vero, che in quest'operazione, comune per comune, nascevano naturalmente tante questioni che potevano portarsi avanti ai tribunali. Per esempio io ho diritto ad ademprivo; si rispondeva da quello sul cui terreno si esercitava: no, non avete diritto; dunque si pronuncia; io ho diritto a tre ademprivi; no, avete diritto a due ademprivi soli, dunque ai tribunali; io ho diritto ad ademprivi sino al limite del terreno A; voi non l'avete sino a quel punto, dunque al tribunale; io ho diritto ad ademprivi sopra l'estensione di 100 od 80 ettari: voi non l'avete che sopra 50 ettari, ecc.

Foreo saranno questi i motivi per i quali prima la Commissione feudale, poscia le Commissioni di Nuoro, di Cagliari, di Sassari non poterono addiventare a fare quest'assegnamento, perchè sorsero tutte queste questioni, le quali quando si vogliono maturare a mente serena e tranquilla si vedrà che sarebbero un vespaio immenso di liti. E che cosa nascerebbe da quest'operazione, villaggio per villaggio, e su 350 villaggi della Sardegna? Non saprei indovinare come potranno essere tutte queste questioni risolte, quando si venga a stabilire per principio che bisogna dare ai comuni uno per uno ciò di che abbisognano per ogni ademprivo, sulla quantità dei terreni in cui si esercitano, per quell'estensione sulla quale si esercitano, per la qualità inerente all'ademprivo, e per tutte quelle altre ragioni ed avvertenze che possono riferirsi alle antiche loro usanze; dunque questo prima sistema parmi assolutamente insegnabile.

Convien dunque vedere se vi è un altro sistema migliore.

L'altro sistema mi pare che è diviso in due parti, perchè si appoggierebbe non ad un bisogno reale, e

palmo per palmo verificato in ogni comune, ma ai bisogni presunti, dei quali bisogni il Governo può avere generali nozioni, ma non si possono ponderare esattamente come in una osservazione minuta nella quale si può riconoscere se voi avete bisogno di cinque e non di dieci. Or dunque in quest'operazione approssimativa in un progetto si propone di dare due terzi quando vi sono due o tre ademprivi, oppure quando ve n'ha qualcuno di quelli principali, ovvero la metà quando avviene un solo.

In un altro progetto partendo pure da elementi approssimativi, da misure di convenienza, vi si propone invece di dare una metà quando vi sono due o tre ademprivi di minor rilievo, od uno di maggior importanza, ovvero di dare solamente un terzo quando vi sarà un solo ademprivo di minor importanza.

La questione adunque che oggi si agita è quella di vedere quale dei due progetti sarà il più conveniente, il più approssimativo ai bisogni dei comuni; quello cioè che converrà adottare nel Parlamento per vedere di troncane queste questioni.

Se già si è premesso il principio secondo ciò che ha asserito il signor ministro, e seguendo ciò che venne fatto da venti anni a questa parte, che un compenso da assegnarsi in modo preciso ai bisogni dei comuni non può avere esecuzione, bisogna dunque rivolgersi ad un altro metodo, cioè al metodo delle operazioni approssimative.

Dunque, per venire a queste operazioni approssimative conviene che il Senato si pronunciasse vuole dare due terzi od una metà, piuttosto che una metà ed un terzo: ma e l'una e l'altra operazione, signori senatori, è una operazione che prende norma dalla convenienza delle cose, dalla maggiore o minor risultanza di questi bisogni, in sostanza dai calcoli approssimativi dei bisogni in generale.

Sicuramente non si può qui presumere di fare una cosa perfetta, e di non lasciare delle imperfezioni nello accordare che si farà ad un comune o ad un altro un terzo ed una metà, o la metà e due terzi, perchè procedendo tanto all'una quanto all'altra di queste operazioni voi cadrete sempre nell'inconveniente di dare qua troppe, là non il sufficiente.

Dunque tutto sta nel riconoscere quale delle due operazioni sarà approssimativamente più consona alla equità ed alle convenienze della Sardegna.

Quindi, quando si tratta di stabilire per legge quale sia l'operazione da adottarsi in dipendenza di calcoli di approssimazione, quale sia la migliore, la più conveniente nelle circostanze in cui versiamo, per tutti i fatti che sonosi già riferiti al Senato, domando se si deve credere che, facendo una legge, la quale venga precisamente a troncane tutte le questioni che non si sono finora potute troncane, se questa legge quando avrà fissato definitivamente le quote e le proporzioni dei compensi da darsi per gli ademprivi vorrà intendersi in modo, che, comunque queste quote sieno stabilite per legge, queste proporzioni e quote medesime

però siano abbandonate ai tribunali per tutti quelli cui verrà il dritto di dire: io non voglio stare a questo terzo o a questi due terzi, ma ne voglio di più.

Ma se la legge vi stabilisce un principio per togliere appunto le questioni per lo passato sempre agitate, conviene venire ad una transazione, diremo così, economica e giudiziaria, ed io credo che quando si stabilisca per legge ciò che vuoi dare per compenso degli ademprivi, non sarà più il caso di lasciare a nessuno la facoltà di dire: ma io non voglio stare ai due terzi, io voglio tre quarti, ovvero io non voglio stare alla metà, io voglio due terzi.

Consequentemente tale essendo lo stato della questione, io credo che il Senato può avere già sufficienti elementi per pronunciarsi intorno all'articolo 3 definitivamente anche col pensiero preconcelto di ciò che si vorrà dichiarare nell'articolo 18.

Per tal fine ho creduto opportuno di fare queste osservazioni per chiarire meglio la questione che va a decidersi.

MUSIO. Confesso il mio torto: io ho inteso l'art. 18 appunto nel senso che vi si desse dritto a chiunque credeva di aver ragione di proprietà contro il demanio di poter ricorrere ai tribunali.

Io ho peccato contro il buon senso, come ha detto l'onorevole commissario regio, ma mi consolo che ho pensato conforme ai primi rudimenti di dritto, e conforme ad un principio costituzionale.

La questione da me proposta non è quella per cui era preparato da lunga mano, ed a cui ha voluto rispondere il commissario regio, quella cioè proposta nelle note stampate; ed è perciò che all'oggetto di risparmiare tempo così prezioso al Senato, dissi al suo esordire: potete stampare, potete confutarvi colla stampa, potete mettere le mie povere note nell'indice dei libri proibiti in questo modo, ma qui non si è proposto più questa questione.

Da giovedì egli aveva udito che io proponeva la questione della proprietà dei comuni fondata sopra più titoli.

Dunque non era più questione di rispondere al condominio, ma era il caso di dover rispondere ad una nuova questione, alla quale non ha risposto sebbene proposta da tre giorni.

I comuni credono d'aver dritto di proprietà su questi beni, e mentre i comuni manifestano d'aver dritto, può venire una legge a dichiarare: no, non avete questo dritto e vi chiudo la porta dei tribunali? A me pare che la costituzione oeti formalmente a tale proposta di legge. Oggi è il caso in cui tutti, o la massima parte dei comuni, dicono: i boschi e le selve sono nostra proprietà; non è dunque questione di dire in che modo farete a dividerlo. Voi siete disimpegnati da questa questione sul modo della divisione, giacchè i comuni vi domandano la cosa intiera.

Io non so come, nel momento in cui tutti, o massima parte dei comuni della Sardegna dicono: questa è nostra proprietà, e noi fondiamo la nostra domanda

nelle leggi, nei titoli, nei fatti, non so, ripeto, come possa oggi il Ministero dire: eh! per abbreviare le cose tronchiamo la questione: fate una legge come vi propongo e così non avranno più luogo questioni nei tribunali.

Io, come dissi, quanto al modo d'esecuzione lo trovo piano e facile se si vuole eseguire la legge del 1839, e lo trovo là in quelle carte che non si vogliono vedere. Ad ogni modo ora non è più questione di ciò, è questione *utrum*.

I comuni domandando la proprietà dei boschi e selve, *utrum* una legge può venire dicendo: a voi non ispetta in esse più di quanto vuol darvi il Ministero, voi non potete andare nei tribunali per ottenerne di più?

Ecco la questione che avevo proposto giovedì, ecco la questione che ritorna oggi: dando l'intelligenza che si vuole all'articolo 18, si verrebbe in quel modo a precludere ai comuni la via ad esporre delle loro ragioni in giudizio, cosa dalla legge fondamentale altamente vietata. Può una legge qualunque aver forza retroattiva sulle cose che erano già consumate, e giacevano sotto l'impero di una legge anteriore?

Qualunque legge rispetta le cose passate, e rispetta i dritti acquistati. Ora in virtù di questi dritti acquistati i comuni dicono: i boschi e le selve appartengono a noi, e voi con una legge potete dire: oh! non appartengono a voi, essi appartengono al Governo? La è nuova veramente! Ed allora la legge si sostituirebbe ad una sentenza, il legislatore al giudice, e ne verrebbe una confusione di poteri fondamentali che è un atto incostituzionale.

Dunque la discussione dell'articolo 18 in questo rispetto deve precedere la discussione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare al senatore Musio che l'articolo 3 essendo relativo alla misura del compenso da fissarsi a favore degli ademprivisti non riguarda i comuni che provino d'essere non semplici ademprivisti, ma veri proprietari.

Basta leggere l'articolo 2 già votato per conoscere che l'articolo 3 regola soltanto i compensi dovuti agli ademprivisti.

L'articolo 2 dice:

« Il proprietario del fondo gravato dagli ademprivi consistenti, ecc., ecc., darà un compenso ai comuni, ai quali tali ademprivi competono. »

L'articolo 3 ha unicamente per oggetto la fissazione del compenso riservato dall'articolo 2 a favore dei comuni che sono ademprivisti. Quindi non può riferirsi al caso previsto dal senatore Musio, di un comune che sia egli stesso proprietario del suolo. Ad ogni modo non è il caso d'intralciaare qui la discussione dell'articolo 18.

MUSIO. Sì; l'articolo 18 precluderebbe la via a qualunque....

PRESIDENTE. Si vedrà a suo tempo se la redazione dell'articolo 18 debba essere modificata.

MUSIO. Secondo la mia proposta si risolverebbe ogni questione; ed è appunto per tale motivo che io la feci

parendomi, lo ripeto, che anteriormente all'articolo 3 debba venire in discussione l'articolo 18.

CADONNA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola sull'ordine della questione.

Ciò che complica la questione in sostanza è il ravvicinamento dei due articoli 3 e 18. Quando l'articolo 3 sia votato dal Senato nel senso che gli è attribuito dal Ministero e nel senso che è letteralmente portato dalle sue parole, l'unica questione che potrà rimanere sull'articolo 18 sarà quella di esprimerne con maggior chiarezza il concetto e così ogni dubbio verrà risolto.

Che cosa stabilisce il Ministero colla proposta disposizione di cui nell'articolo 3?

Che la misura del compenso sia fissata nella metà dei terreni, ovvero in un terzo, giusta i casi ivi contemplati.

Due, secondo questo articolo, sono le questioni che si presentano, una generale ed è quella che fissa il compenso; l'altra speciale, ed è quella che stabilisce la quantità del compenso a pagarsi.

Queste due questioni si definiscono votando l'art. 3. Chi intende che quest'articolo 3 non debba essere accettato con questa definizione del principio generale che la legge debba fissare essa stessa il compenso, proponga all'occasione di quest'articolo un emendamento, ed in tal caso giudicherà l'alto senno del Senato.

Quanto all'articolo 18, lo ripeto, sarà il caso di specificarlo più chiaramente a suo tempo quando verrà in discussione.

MARULLI, relatore. Nei precisi termini in cui la questione è stata sviluppata dal signor ministro dell'istruzione pubblica, la intende anche l'ufficio centrale. Si voti il principio della questione nell'articolo 3, e ad

esso, a preferenza dell'articolo 18, si proponano gli emendamenti che si credono del caso.

PRESIDENTE. Il presidente intende appunto in questo senso l'ordine della votazione.

Poichè non vengono proposti altri emendamenti metterò ai voti quello già proposto dal signor senatore Musio.

Prego il Senato di ritenere che l'articolo fisserebbe in modo assoluto il compenso dovuto agli ademprivisti. Che il Ministero propone di fissarlo alla metà o ad un terzo secondo trattasi di terreni soggetti a tutti gli ademprivi o soltanto ad uno o due di essi come è detto nell'articolo, e che nei casi in cui il Ministero darebbe la metà, il senatore Musio vorrebbe concedere i due terzi.

Metto adunque ai voti l'emendamento del senatore Musio ossia la sostituzione dei due terzi alla metà.

Chi intende di approvare quest'emendamento è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 3 del progetto ministeriale.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Domando ora al Senato se intende di rimandar la discussione a domani.

Voci. Non saremo in numero. A martedì!

PRESIDENTE. Se non vi sarà seduta domani converrà rimandarla a martedì venturo.

Voci. A martedì! A martedì!

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per martedì venturo alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 25 APRILE 1859

— 23 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Ragioni dell'assenza di alcuni senatori — Presentazione del progetto di legge per concessione di poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra — Sospensione della seduta — Relazione ed immediata approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 12 meridiane.

CIDMANIO, segretario, legge il verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Si dà in seguito lettura del seguente sunto di petizioni:

2942. Antonio Giuseppe Chiarle, consigliere municipale della Veneria Reale, a nome della Commissione dell'Altassanese Enfiteusi, rassegna motivate istanze onde ottenere che vengano prorogati a tutto il 18 luglio 1860 i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 giugno 1858 sull'affrancamento delle enfiteusi;

2943. Sessant'otto abitanti del comune d'Assolo provincia d'Oristano;

2944. Sessantatré abitanti del comune di Simaxis, provincia d'Oristano;

2945. Settantatré abitanti del comune di Villamar, provincia di Cagliari;

2946. Ventinove abitanti del comune di Nureci, provincia d'Isili;

2947. Venti abitanti del comune di Asuni, provincia di Isili;

Fanno istanze perchè nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna vengano introdotte alcune modificazioni.

RAGIONI DELL'ASSENZA DI ALCUNI SENATORI.

PRESIDENTE. Debbo riferire al Senato che gli onorevoli senatori Brignole-Sale e Serra scrissero da Genova, come altresì l'onorevole senatore Giulio da Torino, che colti da grave infermità essi trovansi nell'assoluta impossibilità di far atto di presenza oggi in Senato. Aggiungerò che è noto alla presidenza come il senatore Franzini ed il senatore Cataldi si trovano nel caso di dover tenere il letto, e quindi nell'impossibilità essi pure di assistere alle nostre deliberazioni. Anche il senatore Pallavicini per causa di salute trovasi assente da Torino.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CONCESSIONE DI POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO DEL RE DURANTE LA GUERRA.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio. (*Attenzione generale.*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Signori senatori! Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge votato già dalla Camera dei deputati, che investe S. M. il re dei pieni poteri durante la guerra. Esposi nell'altra Camera esattamente e genuinamente i fatti che hanno preceduto, e le ragioni che hanno mosso tale deliberazione. Io confido di avere dimostrato che il Governo di S. M. diede in queste ultime trattative tutte le prove di conciliazione che erano compatibili colla sua dignità. Mi conforto nel sapere che le grandi potenze e l'opinione pubblica d'Europa furono unanimi nel giudicare severamente il rifiuto dell'Austria.

A ciò che dissi allora mi occorre di aggiungere quello che è successo di poi. Sabato nelle ore pomeridiane giunse a Torino l'invio austriaco apportatore del dispaccio del conte Buol che ci era stato annunziato. Questo dispaccio invita la Sardegna a disarmare e a sciogliere i volontari italiani immediatamente, esige una risposta precisa e categorica dentro tre giorni, fa della non adesione nostra un *casus belli*. Codesto fatto, mentre conferma la necessità della proposta legge, la rende eziandio più urgente, ed io sono certo che il Senato la riguarderà come tale sotto ogni aspetto.

Signori! Il riunire tutte le potestà del Governo in una sola mano nei supremi frangenti della patria, il rinunziare temporaneamente all'uso di corte libertà, non è soltanto il frutto di un ardore subitaneo, ma il consiglio di una matura prudenza. Le nazioni che nella storia sono più famose per avvedimento politico ce ne tramandarono l'esempio. Perciò io non dubito che quella decisione, che i rappresentanti del popolo non esitarono a prendere, sia sanzionata dal Senato, dove s'accoglie

tanta saggezza ed esperienza. Se per l'una parte la gravità dei tempi esige questo atto di fiducia, che lascia intangibili le istituzioni costituzionali, per l'altra parte non vi fu mai principe che la meritasse meglio di Vittorio Emanuele. *(Applausi vivissimi dalle tribune.)*

Ora darò lettura del progetto di legge:

« Art. 1. In caso di guerra coll'impero d'Austria e durante la medesima il re sarà investito di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, e potrà, sotto la responsabilità ministeriale, fare per semplici decreti reali tutti gli atti necessari alla difesa della patria e delle nostre istituzioni.

« Art. 2. Rimanendo intangibili le istituzioni costituzionali, il Governo del re avrà la facoltà di emanare disposizioni per limitare provvisoriamente durante la guerra la libertà della stampa e la libertà individuale. » *(Vivi segni d'approvazione.)*

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro degli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge.

Essendo richiesta l'urgenza io la metterò ai voti.

Chi l'approva si levi.

(E approvata.)

In seguito a questa deliberazione io invito i signori senatori a ritirarsi negli uffizi per deliberare e nominare l'ufficio centrale, il quale avrebbe a riferire in breve spazio di tempo.

Perciò io non sciolgo la seduta, che resta solo sospesa per il tempo necessario a tale uopo.

(I senatori si ritirano negli uffizi ed il presidente rimane al suo posto.)

(La seduta è ripresa alle ore 1 3/4.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE IMMEDIATA DEL PROGETTO DI LEGGE PER CONCESSIONE DI PIENI POTERI AL GOVERNO DEL RE.

PRESIDENTE. Il Senato riprende le sue deliberazioni.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale, il quale venne composto dei senatori Di Pollone, Des Ambrois, Manno, Cibrario e Sclopia.

MANNO, relatore. Nelle gravissime condizioni in cui versa la patria non vi è stata nei vostri uffizi titubanza di sentimenti, non divergenza di opinioni nel riconoscere imperiosamente necessaria l'approvazione del progetto di legge stanane presentato al Senato, e già adottato dall'altra parte del Parlamento.

L'unanimità degli uffizi, informando l'opinione concorde dei membri dell'ufficio centrale, consiglia loro di usare semplici parole, improntate non tanto della rilevanza dei fatti dai quali muove la legge, come della necessità sua indeclinabile, dell'urgenza sua massima. Nelle contingenze straordinarie, alle quali si va incontro, il re ed il suo Governo abbisognano di mezzi di azione

pronta ed energica, e la prontezza e l'energia non si ottengono senza unità di potere.

Deve solo l'ufficio soggiungere che il presidente del Consiglio intervenuto nel suo seno ha dichiarato essere intenzione del Ministero di non usare dei poteri straordinari conferitigli per fare provvedimenti che, estranei alla difesa della patria e delle sue istituzioni e non richiesti da imperiosi bisogni dei diversi rami di pubblico servizio, possano essere differiti senza gravi inconvenienti.

Il vostro ufficio centrale ha l'onore di proporvi l'adozione pura e semplice della legge. *(Applausi e segni di approvazione generale.)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore La Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Signori, nelle circostanze che vi sono state esposte, permettetemi di unire la mia voce a quella del relatore dell'ufficio centrale.

Come vecchio militare, antico soldato di Wagram, per conseguenza settuagenario, io non posso più offrire alla patria ed al re una spada che la mia mano non può più stringere; ma al vecchio è ancora dato una cosa, e sono i consigli frutto dell'esperienza; io non posso più offrire sull'altare della patria che l'esperienza di una lunga vita e di un mezzo secolo di servizi militari.

Quest'esperienza mi ha provato e mi ha convinto, assieme all'esperienza triste dei due anni 1848-49, che questa legge è urgente, urgentissima; quindi per conto mio vi induco a dare alla presente legge un voto favorevole *(Applausi.)*

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola io rileggerò gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. In caso di guerra coll'impero d'Austria e durante la medesima il re sarà investito di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, e potrà, sotto la responsabilità ministeriale, fare per semplici decreti reali tutti gli atti necessari alla difesa della patria e delle nostre istituzioni. »

(E approvato.)

« Art. 2. Rimanendo intangibili le istituzioni costituzionali, il Governo del re avrà la facoltà di emanare disposizioni per limitare provvisoriamente durante la guerra la libertà della stampa e la libertà individuale. »

(E approvato.)

MANNONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti 61

Voti favorevoli 61

(Il Senato adotta all'unanimità.) (Applausi generali e prolungati.)

La seduta è levata alle ore 2.

TORNATA DEL 30 APRILE 1859

— 24 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggio — Comunicazione del decreto del Luogotenente generale del Re per la proroga della Sessione*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pom.

CISERARIO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Porto a conoscenza del Senato essergli dal signor avvocato Benedetto Castiglia fatto omaggio di alcune copie di un suo opuscolo intitolato: *La foi des traités*.

LETTURA DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE DI PROROGA DELLA SESSIONE.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente decreto reale:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGNI STATI.

In virtù dell'autorità a noi delegata;
Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di stato per gli affari degli interni;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del regno;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. La sessione legislativa pel corrente anno del Senato e della Camera dei deputati è prorogata.

Un altro nostro posteriore decreto stabilirà il giorno della sua riconvocazione (1).

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 30 aprile 1859.

EUGENIO DI SAVOIA.

C. CAVOUR.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole guardasigilli della comunicazione e lettura fatta del decreto reale col quale è prorogato il Parlamento fino a che un altro decreto reale non ne ordini la riconvocazione.

Dopo ciò sciolgo immediatamente l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 2 1/2.

(1) Con decreto reale del 21 gennaio 1860 la Camera dei deputati fu poi sciolta; e con altro decreto reale del 29 febbraio successivo i collegi elettorali furono convocati pel 25 e 29 marzo, e il Parlamento pel 2 aprile stesso anno.

Fine delle Discussioni del Senato del Regno per la Sessione del 1859.

(Segue l'indice alfabetico-analitico.)

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

ADEMPRIVI — Abolizione degli adempri nell'isola di Sardegna; progetto di legge, pag. 47 — discussione, 105 — vi prendono parte i senatori Musio, Mameli relatore, Gallina, Sclopis, Della Marmora, Massa Saluzzo, Di Pollone, Di Vesme, Farina, il commissario regio, Serra Francesco Maria, e i ministri delle finanze, Lanza, di grazia e giustizia, Deforesta, e dell'istruzione pubblica, Cadorna; chiusura della discussione generale, 161 — approvato l'articolo 3° la discussione non ha più seguito, 176.

ALBINI conte Giuseppe — Scrive che per causa di infermità è obbligato a rimanere assente dal Senato, pag. 9.

ALFIERI di Sostegno marchese Cesare — Lettura del decreto reale di sua nomina a presidente del Senato, pag. 5 — assume il seggio della presidenza; proclama i componenti la Commissione di finanza e di contabilità, 8 — i nuovi senatori Cadorna e duca di Galliera, 8 — rende conto del ricevimento di S. M. alla deputazione che le rassegnò la risposta al discorso della Corona, 10 — comunica lettere del ministro della Casa del Re e del ministro dei lavori pubblici relative alle feste in Genova pel matrimonio di S. A. R. la principessa Clotilde con S. A. I. il principe Napoleone, 12, 13 — destina il senatore Girod a completare la Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo all'esercizio dei procuratori, 14 — annunzia

l'assenza di alcuni senatori causata da malattia; il termine dello studio del Codice penale militare con istanza ai senatori che avessero osservazioni a fare di comunicarle alla Commissione; che la Commissione di contabilità interna ha compiuto l'esame del conto consuntivo e del bilancio del Senato, 43, 44 — partecipa un messaggio del ministro dell'interno per l'anniversario dei morti nella battaglia di Novara, 47 — comunica una lettera del ministro delle finanze relativa alla nomina di tre commissari di vigilanza sul debito pubblico, 49 — prende atto della comunicazione del decreto reale di proroga del Parlamento, 179.

AMBROSETTI Giovanni Antonio — Riempie le funzioni di segretario provvisorio, pag. 5 — membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 9.

ARSENALI — Sospensione del trasferimento dell'arsenale marittimo al Varignano e miglioramento della difesa di mare a Genova; progetto di legge, pag. 8 — relazione, 16 — discussione, votazione e approvazione, 18.

ARVE — Vedi *Fiumi*.

AUDIFFREDI cavaliere Giovanni — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di posti gratuiti nei collegi nazionali, pag. 21, 22 — in favore di quello inteso a dare facoltà al Governo di contrarre un prestito di 50 milioni rispondendo agli appunti del sena-

tore Brignole-Sale, 26 — fa brevi considerazioni a proposito delle maggiori spese richieste pel catasto di terraferma, 33 — scusa la sua assenza causata da malattia, 53.

AVENA — Decreto di esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda; progetto di legge, pag. 43 — relazione, 44 — discussione, votazione e approvazione, 45.

B

BAGNI penali — Estensione alla Sardegna della legislazione sui bagni penali; progetto di legge, pag. 97.

Spesa per lavori necessari al bagno penale di Genova; progetto di legge, pag. 105.

BALBI-PIOTERA marchese Giacomo — Scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulla Cassa ecclesiastica, pag. 9.

BANCHE:

Autorizzazione alla Banca di Savoia di emettere biglietti da lire 20 sino alla concorrenza dell'ottava parte del capitale sociale; progetto di legge, pag. 77.

BILANCI:

Bilancio interno del Senato — suo assegnamento per l'anno 1860, pag. 50.

Autorizzazione di spese nuove e maggiori e convalidazione di spese d'ordine ed obbligatorie sopra i bilanci degli esercizi 1857-58-59; progetto di legge, pag. 77.

Spesa per riordinamento del corso del torrente Stura nella provincia di Torino; progetto di legge, pag. 8 — discussione, votazione e approvazione, 15.

Spesa per miglioramento della difesa di Genova dalla parte del mare; progetto di legge, pag. 9 — discussione, votazione e approvazione, 18.

Assegnamento di dote a S. A. R. la principessa Clotilde di Savoia; progetto di legge, discussione, votazione e approvazione, pag. 13.

Spesa pel catasto di terraferma negli anni

1858-59; progetto di legge, pag. 15 — discussione, votazione e approvazione, 33.

Indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione; progetto di legge, pag. 17 — discussione, 78 — votazione e approvazione, 84.

Spesa per riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri e da Fossano a Savona; progetto di legge, pag. 17 — discussione, votazione e approvazione, 45.

Spesa per lo stabilimento di uffici di verifica dei contatori del gas; progetto di legge, pag. 43 — discussione, 66 — votazione e rigetto, 74.

Spesa per l'acquisto di ragioni d'acqua nei territori di Quinto e di Casanova; progetto di legge, pag. 77.

Spesa per ultimare le fortificazioni di Alessandria, progetto di legge, pag. 105.

Spesa per lavori al bagno penale di Genova; progetto di legge, pag. 105.

BONA cav. Bartolomeo, ministro dei lavori pubblici — Presenta un progetto di legge per l'approvazione di una convenzione postale col ducato di Modena, pag. 88.

BRIGNOLE-SALE marchese Antonio — Suo discorso di opposizione al progetto di legge inteso a dar facoltà al Governo di contrarre un prestito di 50 milioni, pag. 25 — scrive che per motivi di malattia è impedito di assistere alla seduta del Senato, 177.

C

CACCIA conte Carlo Francesco — Eletto e proclamato membro della Commissione permanente di finanza, pag. 8 — membro supplente della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 9 — commissario di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico, 51.

CADORNA comm. avvocato Carlo — Ministro dell'istruzione pubblica — presentazione dei suoi titoli per essere ammesso alle funzioni di senatore, pag. 6 — proclamato, presta giuramento, 10 — presenta due progetti di legge relativi ai posti gratuiti nel collegio Ghislieri a favore del comune di Bosco; all'istituzione

dei posti gratuiti nei collegi nazionali, 11 — nella discussione porge schiarimenti in ordine a quest'ultimo progetto di legge, 18 — risponde ad osservazioni del relatore, 20 — dei senatori Sclopis e Audiffredi, 22, 23 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna, 166.

CAGNONE comm. avvocato Carlo — Eletto e proclamato questore del Senato, pag. 7 — membro della Commissione permanente di finanza, 8.

CAPITANI della marina mercantile e patroni — Vedi *Marina*.

CASSA di depositi e prestiti — Vedi *Depositi*.
Cassa ecclesiastica — Commissari di vigilanza, pag. 8, 11.

CASTAGNETTO (Trabucco di) conte Cesare — Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanza, pag. 7 — eletto e proclamato membro della Commissione di contabilità 8 — della Deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 9 — prende parte alla discussione del disegno di legge inteso a modificare la legge sulla guardia nazionale, 35, 36, 39.

CATALDI avvocato Giuseppe — Scrive che per malattia trovasi nell'impossibilità di prendere parte alle deliberazioni del Senato, pag. 177.

CATASTO — Maggiori spese pel catasto di terraferma negli anni 1858-59; progetto di legge, pag. 15 — relazione, 24 — discussione a cui prendono parte i senatori Audiffredi e La Marmora — votazione e approvazione, 33.

CAVOUR (Benso di) conte Camillo, deputato, presidente del Consiglio, ministro dell'estero e dell'interno — Annunzia la nomina a ministro delle finanze del deputato Lanza e del deputato Cadorna a ministro della pubblica istruzione, pag. 6 — presenta un progetto di legge portante modificazioni alla legge sulla guardia nazionale, 11 — fa istanza perchè si deferisca alla stessa Commissione dello scorso anno l'esame del Codice penale militare, 11 — parla in sostegno del progetto di legge inteso a dare facoltà al Governo di contrarre un prestito di 50 milioni di lire, rispondendo agli appunti del senatore Brignole-Sale sulla politica del Ministero, 27 — di quello relativo alle modificazioni della legge sulla guardia nazionale, 38, 40 — presenta progetti di legge: per l'erezione di un consolato generale a Bukarest e di un consolato a Belgrado; autorizzazione delle leve militari di terra e di mare, 48 —

il progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento che investe S. M. il re dei pieni poteri durante la guerra, 176 — ne dà lettura, 178.

CIBRARIO comm. Luigi — Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanza; proclamato segretario del Senato, pag. 7 — membro della Deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona; scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulla Cassa ecclesiastica, 9 — nella qualità di relatore sostiene e spiega gli appunti fatti dall'ufficio centrale all'articolo 2° del progetto di legge per l'istituzione di posti gratuiti nei collegi nazionali, 20, 21 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie a favore della vecchiaia, 71.

CODICI:

Progetto di Codice penale militare; progetto di legge, pag. 9.

COLLA comm. Federico — Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di contabilità, pag. 7 — eletto e proclamato membro di essa e di quella di finanza, 8 — commissario di sorveglianza sulla Cassa dei depositi e prestiti, 12.

COLLEGI convitti:

Posti gratuiti nel collegio Ghislieri a favore del comune di Bosco d'Alessandria; progetto di legge, pag. 11 — relazione, 24 — discussione, votazione e approvazione, 42.

Istituzione di posti gratuiti nei collegi-convitti nazionali; progetto di legge, pag. 11 — discussione, 18 — vi prendono parte il ministro Cadorna e i senatori Cibrario relatore, Audiffredi, Sclopis, Massa-Saluzzo; votazione e approvazione, 24.

COMMISSARI di vigilanza sulla Cassa ecclesiastica e dei depositi e prestiti, pag. 8 — sull'amministrazione del debito pubblico, 49, 51.

Commissari regi — Professore Scialoia pel progetto di legge d'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia, pag. 17 — avvocato Plocchiù pel codice penale militare, 34 — Serra Francesco Maria per il progetto di legge relativo all'abolizione degli ademprivi in Sardegna, 45.

COMMISSIONI permanenti:

Di finanza, pag. 6 e 7.

Di contabilità, 6 e 7.

CONSOLATI — Erezione di un consolato generale a .

Bukarest e di un consolato a Belgrado; progetto di legge, pag. 48 — discussione, 50 — vi prendono parte i senatori Sauli, Montezemolo relatore, e Jacquemoud; votazione e approvazione, 51.

CONTATORI del gas luce — Stabilimento di contatori del gas in varie città — Vedi *Gas*.

CORPORAZIONI privilegiate — Abolizione delle cor-

porazioni privilegiate nel porto franco di Genova; progetto di legge, pag. 47.

COTTA cavaliere Giuseppe — Eletto e proclamato membro della Commissione permanente di finanza, pag. 8 — commissario di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, 11 — sull'amministrazione del debito pubblico, 51.

D

DIBORNIDA cavaliere Giuseppe — Scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 6 — eletto e proclamato membro della Commissione permanente di finanza, 8 — rappresenta la convenienza di aggiungere due membri alla Commissione del Codice penale militare, 11.

DALLA VALLE marchese Rolando Giuseppe — Riempie le funzioni di segretario provvisorio, pag. 5.

DEBITO pubblico — Autorizzazione al Governo di contrarre un prestito di 50 milioni di lire, pag. 17 — discussione; vi prendono parte i senatori Brignole Sale, Audiffredi, Gallina e il presidente del Consiglio, Cavour; votazione e approvazione, 33.

Modificazioni nell'amministrazione superiore del debito pubblico; progetto di legge, pag. 15 — relazione, 24 — discussione, 45 — votazione e approvazione, 46 — nomina dei commissari di vigilanza, 49, 51.

DECARDENAS conte Lorenzo — Eletto e proclamato membro della Commissione permanente di finanza, pag. 8 — per malattia scrive di dover rimanere assente dal Senato, 9 — chiede un prolungo di congedo, 34.

DEFERRARI cavaliere Domenico — Scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 6 — della Commissione permanente di finanza, 7.

DEFERRARI marchese Raffaele duca di Galliera; si annunzia la presentazione dei suoi titoli per essere ammesso alle funzioni di senatore, pagina 6 — è proclamato; presta giuramento, 8.

DEFORRESTA comm. Giovanni, ministro di grazia e giustizia — Ripresenta il progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore, pag. 14 — nella discussione dichiara di aderire in massima alle modificazioni introdotte nel progetto dall'ufficio centrale, 85, 89, 90 — propone una variazione alla locuzione del 51° articolo, 92 — a nome del ministro della ma-

rina presenta due progetti di legge, l'uno per estendere ai bagni penali della Sardegna la legislazione vigente in terraferma; l'altro per estendere ai capitani di seconda classe ed ai patroni le penalità stabilite dai regolamenti della marina mercantile, 97 — aderisce che la discussione del progetto di legge portante disposizioni penali in materia di sanità marittima si apra sul testo dell'ufficio centrale; dichiara di accettare le proposte modificazioni, 98, 99, 101 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna, 167 — comunica al Senato il decreto del luogotenente generale del Re con cui è prorogato il Parlamento, 179.

DELLA MARMORA (Ferrero) cavaliere Alberto — Dichiara il suo voto contrario al progetto di legge relativo a maggiori spese pel catasto di terraferma, pag. 33 — prende parte alla discussione del progetto di legge diretto ad abolire gli ademprivi in Sardegna, 131 — dichiara il suo voto favorevole al progetto di legge per concessione di poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 178.

DELLA MARMORA (Ferrero) cav. Alfonso, deputato, ministro della guerra e marina — Presenta i progetti di legge di riordinamento della sanità marittima e per l'approvazione del Codice penale militare, pag. 9.

DELLA PLANARGIA (Palliacchi) marchese Giovanni, Antonio — Domanda un congedo per affari urgenti, pag. 17.

DEPOSITI e prestiti — Commissari di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, pag. 8, 11.

Modificazione alla legge di ordinamento della Cassa dei depositi e prestiti; progetto di legge, pag. 8 — discussione, 15 — votazione e approvazione, 16.

DEPUTAZIONI :

Per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, pag. 9.

DES AMBROIS di Névâche comm. Luigi — Lettura del decreto reale di sua nomina a vice-presidente del Senato; acconna alla morte dei senatori Gautieri e Aporti durante la proroga della Sessione, pag. 5 — annunzia la costituzione dell'ufficio definitivo del Senato, 7 — eletto e proclamato membro della Commissione permanente di finanza, 8 — commissario.

di sorveglianza sulla Cassa ecclesiastica, 11 — prende parte alla discussione del progetto di legge portante disposizioni penali in materia di sanità marittima, 100.

DISCORSO della Corona — La compilazione dell'indirizzo di risposta è affidata all'ufficio di presidenza, pag. 6 — lettura di esso e approvazione, 9.

NOTE a S. A. R. la Principessa Clotilde di Savoia; progetto di legge, relazione, votazione e approvazione, pag. 13.

F

FARINA avvocato cavaliere Paolo — È chiamato a riempire le funzioni di segretario provvisorio, pag. 5 — relatore del progetto di legge per maggiori spese sul catasto di terraferma, 24 — nella qualità di relatore del progetto di legge per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia sostiene l'avviso dell'ufficio centrale di sopprimere all'articolo 7° la facoltà dei coniugi di costituirsi una rendita l'uno verso l'altro, 56, 60, 61 — espone le ragioni delle modificazioni introdotte all'articolo 10° col quale si stabilisce che il pagamento della rendita non possa farsi se non dopo un anno, 63 — di un'aggiunta al 15° articolo, 64 — propone un emendamento al 7° articolo del progetto di legge portante disposizioni penali in materia di sanità marittima, 100 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna, 167.

FIUMI e torrenti :

Riordinamento del corso del torrente Stura nella prov. di Torino; progetto di legge, pag. 8.

Soppressione dei pedaggi sui ponti del torrente Bormida e di Buffalora — Vedi *Ponti*.

Modificazioni al progetto per l'arginamento dell'Arve già approvato con legge 13 luglio 1857; progetto di legge, pag. 47 — discussione, 77 — votazione e approvazione, 78.

FORAGGI — Divieto di esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda; progetto di legge, pag. 43 — relazione, 44 — discussione, votazione e approvazione, 45.

FORTIFICAZIONI — Spesa necessaria per ultimare le fortificazioni di Alessandria; progetto di legge, pag. 105.

FRANZINI conte Antonio — Si annunzia la sua assenza dal Senato causata da malattia, pag. 43 e 177.

G

GALLINA conte Stefano — Parla nella discussione generale del progetto di legge inteso a dare facoltà al Governo di contrarre un prestito di 50 milioni dichiarandosi favorevole al medesimo, pag. 29 — di quello relativo all'abolizione degli ademprivi in Sardegna, 114.

GAS-LUCE — Stabilimento di undici uffici di verificaione dei contatori del gas; progetto di legge, pag. 43 — discussione, 66 — parlano in sostegno il ministro delle finanze Lanza; contro

il senatore Di San Martino relatore; votazione e reiezione del progetto, 74.

GIOLA avvocato Pietro — Si annunzia la sua assenza dal Senato causata da malattia, pag. 43 — nella qualità di relatore del progetto di legge portante disposizioni penali in materia di sanità marittima, sostiene le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale alla proposta del Ministero, 97, 98, 99, 100, 101.

GIROD cavaliere Tommaso — È chiamato dal presi-

INDICE

dente a far parte della Commissione per riferire sul progetto di legge relativo all'esercizio dei procuratori, pag. 14 — nella qualità di relatore sostiene le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale nella redazione del progetto, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

GIULIO cavaliere Carlo Ignazio — Eletto e proclamato segretario del Senato, pag. 7 — membro della Commissione permanente di finanze, 8 —

scusa la sua assenza motivata da malattia, 53, 177.

GUARDIA NAZIONALE — Modificazioni alla legge 4 marzo 1848; progetto di legge, pag. 11 — discussione, 34 — vi prendono parte i senatori Di Pollone relatore, Di Castagnetto, Nigra e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, Cavour; votazione e approvazione, 42.

J

JACQUEMOUD barone Giuseppe — Parla in sostegno della proposta di legge per l'erezione d'un

consolato generale a Bukarest e di un consolato a Belgrado, pag. 51.

L

LANZA dottore Giovanni, deputato, ministro delle finanze — Presenta i progetti di legge: Tassa di emolumento, Cassa dei depositi e prestiti, Riordinamento del corso della Stura, Arsenale al Varignano e Difesa di Genova, pag. 8, 9 — assegnamento di dote a S. A. R. la Principessa Clotilde di Savoia, 13 — modificazioni nell'amministrazione superiore del debito pubblico; maggiori spese pel catasto di terraferma, 15 — pegni sulle merci e magazzini di deposito; vendita all'incanto delle mercanzie in grosso; istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia; indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione; riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri, da Fossano a Savona; autorizzazione al Governo di contrarre un prestito di 50 milioni di lire; annunzia la nomina a commissario regio per sostenere la discussione di quello sulla vecchiaia del professore Scialoja, 17 — presenta progetti di legge per stabilire undici uffici di verificaione dei contatori del gas; per prorogare a tutto il 1859 la facoltà di vendita delle polveri da caccia in pacchi; pel divieto di esportazione dei foraggi e dell'avena dalla frontiera lombarda; intorno alla liquidazione delle piazze privilegiate contemplata nella legge 3 maggio 1854; per la soppressione del pedaggio sul ponte del torrente Bormida presso Acqui; per simile soppressione

sul ponte di Buffalora, 43 — modificazione al progetto per l'arginamento dell'Arve; abolizione delle corporazioni privilegiate nel porto-franco di Genova; abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna, 47 — parla in sostegno della proposta di legge sullo stabilimento di uffici di verificaione dei contatori del gas esponendo le ragioni che mossero il Ministero a presentarla, 66 — risponde agli argomenti del relatore contro il medesimo, 69, 70, 71, 73, 74 — presenta progetti di legge relativi a spese nuove e maggiori e convalidazione di spese d'ordine ed obbligatorie sui bilanci 1857-58-59; all'acquisto di ragioni d'acqua nei territori di Quinto e di Casanova; alla facoltà di emettere biglietti da lire 20 alla Banca di Savoia; ad una nuova tassa-patente da imporsi ai procuratori, 77 — parla in sostegno del progetto di legge relativo all'indennità da accordarsi al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione, 82 — presenta due progetti di legge per maggiori spese necessarie ai lavori delle fortificazioni di Alessandria e del bagno penale di Genova, 105 — parla a sostegno del progetto di legge relativo all'abolizione degli ademprivi in Sardegna opponendosi alla sospensione della relativa discussione proposta dal senatore Musio, 115 — risponde ad osservazioni del senatore Sclopis, 118 — ad altre soggiunte dal senatore Musio, 126 —

INDICE

discorre intorno ad un emendamento all'articolo 2° proposto dall'ufficio centrale, 165 — vi aderisce dopo ulteriori osservazioni, 167 — si oppone alla proposta del senatore Musio di fissare ai *due terzi* invece che alla *metà* il compenso da assegnarsi ai Comuni per l'uso degli ademprivi, 168, 172.

LAZZARI conte Federico — Scrutatore delle schede per la nomina dei due questori, pag. 6.

LEVE militari:

Leva ordinaria annuale dell'esercito; progetto di legge, pag. 48 — discussione, 49 — votazione e approvazione, 50.

Leva ordinaria annuale di 500 uomini di mare; progetto di legge, pag. 48 — discussione, votazione e approvazione, 50.

M

MAESTRI cavaliere avvocato Ferdinando — Membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona; scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, pag. 9 — parla in sostegno del progetto di legge relativo ad un'indennità da accordarsi al signor Morse per il suo apparecchio telegrafico, 81.

MAGAZZINI di deposito — Vedi *Merci*.

MANEÀ commendatore Cristoforo — Scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, pag. 9 — eletto e proclamato commissario della Cassa ecclesiastica, 17 — nella qualità di relatore sostiene la discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna, rispondendo e combattendo le obiezioni del senatore Musio, 111 — dà lettura del riassunto delle petizioni presentate sul proposito, 119, 121, 125 — riassume la discussione, 162 — osservazioni sul primo articolo; spiega i motivi delle modificazioni introdotte all'articolo secondo dall'ufficio centrale, 165 — vi insiste, 167 — sue riserve intorno ad un emendamento all'articolo terzo del senatore Musio, 171.

MANNO barone Giuseppe — Riferisce sul progetto di legge per concessione di pieni poteri al Governo del re durante la guerra, proponendone a nome dell'ufficio centrale l'adozione pura e semplice, pag. 178.

MARINA militare e mercantile:

Sospensione del trasferimento dell'arsenale marittimo al Varignano e miglioramento della difesa di mare a Genova; progetto di legge pag. 8.

Riordinamento della sanità marittima; disposizioni penali, progetto di legge, pag. 9 — discussione, 97 — parlano i senatori Gioia relatore, Des Ambrois, Farina, Stara, e il ministro di grazia e giustizia De Foresta; votazione e approvazione, 103.

Estensione alla Sardegna della legislazione vigente in terraferma sui bagni penali — Vedi *Bagni penali*.

Disposizioni penali ai capitani di seconda classe ed ai patroni della marina mercantile che oltrepassano i limiti della loro navigazione; progetto di legge, pag. 97.

MIRIONI cavaliere avvocato Giuseppe — eletto e proclamato segretario del Senato, pag. 7 — membro delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità, 8 — scrutatore delle schede per la nomina di commissari di vigilanza sulla Cassa ecclesiastica, 9.

MASSA-SALIZO conte Leonzio — Eletto e proclamato commissario di vigilanza sulla Cassa ecclesiastica, pag. 11 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di posti gratuiti nei collegi nazionali, 23 — di quello relativo all'abolizione degli ademprivi in Sardegna, 131, 135 — riepiloga le sue osservazioni intorno a quest'ultimo progetto, 143 — porge schiarimenti sulla connessione del 3° articolo col 18°, relativi ai compensi da assegnarsi ai comuni per l'uso degli ademprivi, 173.

MERCI:

Pegni sulle merci e magazzini di deposito; progetto di legge, pag. 17.

Vendita all'incanto delle mercanzie in grosso; progetto di legge, pag. 17.

MINISTERO:

Nomina del deputato Lanza a ministro delle

INDICE

finanze e del deputato Cadorna a ministro della pubblica istruzione, pag. 6.

MONTREMOLO (Cordero di) marchese Massimo — Riferisce sopra i titoli d'ammissione a senatore del marchese De Ferraris duca di Galliera, pag. 8 — nella qualità di relatore risponde agli appunti fatti dal senatore Sauli al progetto di legge per l'erezione di consolati a Bukarest e a Belgrado, 50.

MOSCA cavaliere Bernardo Carlo — Si annunzia la sua assenza dal Senato causata da malattia, pag. 43.

MUSIO commendatore Giuseppe — Chiede un congedo per motivi di servizio e di malattia, pag. 14 — prende parte alla discussione del

progetto di legge relativo all'abolizione degli ademprivi in Sardegna consurandolo come incosatto nel suo principio fondamentale, infelice ne' suoi mezzi di esecuzione e dannoso ai comuni ed allo Stato, 106 — risponde agli argomenti in favore del relatore, 113 — ne propone la sospensione, 115 — soggiunge altre osservazioni, 124,129 — replica a quelle in favore del progetto fatte dal commissario regio, 158 — considerazioni sul primo articolo, 164,165 — ravvisa assolutamente necessaria l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale al secondo articolo, 167 — all'articolo terzo propone che la misura del compenso invece della *metà* sia dei *due terzi*, 168,170,175.

N

NIGRA commendatore Giovanni — Eletto e proclamato membro della Commissione permanente di finanza, pag. 8 — commissario di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, 11 — prende

parte alla discussione del progetto di legge inteso a modificare la legge sulla guardia nazionale, 35, 37.

O

OMAGGI per ordine alfabetico dei donatori:

B

Bessone, teologo, 52.

C

Consigli provinciali — Atti relativi:

San Remo, 7.

Torino, 12.

Anney, 14.

Cuneo, 14.

Asti, 14.

Ivrea, 17.

Ciamberi, 24.

Genova, 43.

Cagliari, 43.

Nizza, 49.

Oristano, 77.

Savona, 162.

Castiglia avvocato Benedetto, 179.

D

Demarchi medico collegiato, 43.

M

Ministeri — Guerra, 7.

S

Siotto-Pintor Giovanni, 14.

T

Turina Massimo, 7.

P

PALEOCAPA commendatore Pietro, ministro senza portafoglio — Parla in sostegno del progetto di legge per una indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione, rispondendo agli appunti fatti dall'ufficio centrale, pag. 78, 81.

PALLAVICINI marchese Ignazio — Si annunzia la sua assenza dal Senato per malattia, pag. 43, 177.

PALLAVICINO MOSSI marchese Lodovico — Scrutatore delle schede per la nomina di due questori, pag. 6 — dei commissarii di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, 9.

PEDAGGIO — Vedi *Ponti*.

PETIZIONI per ordine alfabetico dei petenti :

A

Assemmini, abitanti del comune, pag. 74.

Arbus, abitanti del comune, 75.

Aritzo, abitanti del comune, 76.

Arzana, abitanti del comune, 76, 104.

Ardara, Ales, Anela, abitanti del comune, 96, 97.

Alà, Ardauli, abitanti del comune, 104.

B

Bertet Carlo di Ciamberi, pag. 17.

Birori, Bono, Benetutti, Bonnanaro, Borutta, Bortigali, Bari, Busachi, Bosa, Bolotana, Bonorva, Borore, Bonarcado, Bitti, Bessude, varii abitanti in quei comuni 75, 76, 77, 88.

Belvi, Bonoredda, Burgos, Bortigiadas, varii abitanti in quei comuni, 97.

Barrali, varii abitanti in quel comune, 104.

Bottazzi, medico militare di divisione in ritiro, 121.

C

Causidici collegiati di Torino, pag. 24 — di Ciamberi, 47.

Cagliari, Consiglio delegato del comune, 52.

Cagliari, varii abitanti della città, 52.

Cuglieri, varii abitanti della città, 52.

Cagliari, Cuglieri, Codrongianus, Cossoine, abitanti in quei comuni, 75, 76, 88, 97, 104.

Capoterra, Cheremule, Calangianus, abitanti in quei comuni, 97.

Cargeghe, abitanti in quel comune, 104.

Chiarle Antonio Giuseppe consigliere municipale della Venaria Reale, 177.

D

Dualchi, Decimomanu, Dorgali, Donigala, abitanti in quei comuni, pag. 75, 76, 96.

E

Elmas, Escolca, abitanti di quei comuni, pagina 76.

Esporlatu, abitanti di quel comune, 104.

F

Facchini da grano nel porto di Genova, pag. 7.

Figu, abitanti di quel comune, 76.

Fonni, abitanti di quel comune, 88.

Fluminimaggiore, Flussio, abitanti di quei comuni, 96, 97.

G

Girasol, Gonnosnò, Gonnessa, abitanti in quei comuni, pag. 76.

Guspini, Galtelli, abitanti in quei comuni, 96, 97.

Gadoni, Ghilarza, abitanti in quei comuni, 104.

H

Hameau d'Urine comune di Biot, abitanti, pag. 7.

I

Iglesias, Consiglio comunale, pag. 52.

Ierzu, Isili, abitanti in quei comuni, 75, 96, 104.

L

Lei, Lotzorai, Lairru, abitanti in quei comuni, pag. 75, 76, 77.
Laconi, abitanti in quel comune, 96.

M

Marte Carlo di Torino, pag. 43.
Mamojada, Martis, Mandas, Meano, Marrubiu, Monteleone, Modolo, Montresta, Mulargia, Macomer, Milis, Mara, abitanti di quei comuni, 75, 76, 88, 97, 104.
Muros, abitanti di quel comune, 97.

N

Nulvi, Noragugume, Neoneli, Nuoro, Nuraminis, abitanti in quei comuni, pag. 75, 76.
Noragugume, abitanti di quel comune, 88.
Nuragus, abitanti di quel comune, 97.
Nughedu, Nurri, abitanti di quei comuni, 104.

O

Oristano, Ozieri, Ollolai, Osini, Ortuveri, Ossi, Orroli, Orosei, Oliena, abitanti e Consigli comunali, pag. 75, 76, 77.
Osili, abitanti di quel comune, 88.
Olmedo, Orgosolo, abitanti di quei comuni, 97.
Orani, Ouiferi, Orotelli, abitanti di quei comuni, 104.

P

Piloti da grano, il console e il vice-console della Corporazione, pag. 49.
Ploaghe (Sassari), 87; abitanti del comune, 52.
Pozzomaggiore, Pauli Gerrei, Palmas, Paulilatino, Perfugas, Pirri, abitanti di quei comuni, 75, 76, 77, 97.
Portocuscu, Putifigari, abitanti di quei comuni, 96, 97.

Q

Quartucciu, Quartu, abitanti in quei comuni, pag. 74, 76, 88.

R

Romana, Rebeccu, abitanti in quei comuni, pag. 75.

S

Santo Stefano di Aveto, abitanti delle parrocchie di Cabanne e di Priosa, pag. 17.
Sassari, Consiglio delegato della città, 52.
Siapiccia, Scano, Siliqua, Sinnariolo, Sassari, Siamanna, Sorso, Silanus, Siurgus, Sant'Antioco, Sanluri, Selegas, Senorbi, Semestene, Silius, Sorgono, Serramanna, Scanu, Selargius, Serri, Sennariolo, Seulo, Sili, Seui, San Basilio, Santa Giusta, Sestu, abitanti in quei comuni, 74, 75, 76, 77, 97, 104.
Segario, abitante di quel comune, 88.
Simala, abitanti di quel comune, 97.

T

Tresnuraghes (Cagliari), pag. 69; abitanti del comune, 52.
Tortoli, Tiana, Teti, Tratalias, Teulada, Tadasuni, Tuchis, Tempio, Tula, abitanti in quei comuni, 75, 76, 77, 88, 96.
Tinnura, Talana, abitanti in quei comuni, 97.
Tiesi, Tissi, abitanti di quei comuni, 104.

U

Uta, Urzulei, Ulassai, Usellus, abitanti in quei comuni, pag. 75, 76, 77.
Ussana, Uras, abitanti in quei comuni, 97.
Ussassai, abitanti in quel comune, 104.

V

Villaspiciosa, Villagrande, Villanovatulo, Villarios, Villa Urbana, abitanti in quei comuni, pag. 75, 76, 96.
Villasor, abitanti di quel comune, 88, 89.
Villa Salto, Villanova Forru, abitanti in quei comuni, 104.

PIAZZE privilegiate — Fissazione del termine utile alla domanda di liquidazione delle piazze privilegiate contemplate nella legge del 3 maggio

INDICE

1854; progetto di legge, pag. 43 — discussione, 51 — votazione ed approvazione, 52.

PIANA barone Giovanni Antonio Amedeo — Nella qualità di relatore sostiene le conclusioni dell'ufficio centrale contrarie al progetto di legge relativo all'indennità da accordarsi al signor Morse per il suo apparecchio telegrafico rispondendo agli argomenti in favore del ministro, pag. 80, 83.

PIEZZA avvocato Giacomo — Riferisce sul progetto di legge per divieto di esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda, pag. 44.

PIOCCHIU' avvocato, ex-avvocato fiscale militare — Sua nomina a commissario regio per sostenere la discussione del Codice penale militare, pagina 34.

POLLONE (Nomis di) conte Antonio — Eletto e proclamato questore del Senato, pag. 7 — membro della Commissione permanente di finanza, 8 — propone che il progetto di legge sull'esercizio dei procuratori sia deferito all'esame della stessa Commissione dell'anno scorso, 14 — nella qualità di relatore avverte ad un errore di stampa incorso nel progetto di modificazioni alla legge sulla guardia nazionale, 34 — risponde ad osservazioni dei senatori Di Castagneto e Nigra, 36 — si oppone ad un emendamento proposto dal primo, 40 — domanda sia posta ai voti la chiusura della discussione generale sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna, 161.

POLVERI da caccia — Proroga a tutto il 1859 della

facoltà di vendita delle polveri da caccia in pacchi; progetto di legge, pag. 43 — discussione, 52 — votazione e approvazione, 52.

PONII — Soppressione del pedaggio sul ponte del torrente Bornida presso Acqui; progetto di legge, pag. 43 — discussione, 47 — votazione e approvazione, 48.

Soppressione del pedaggio sul ponte di Bufalora; progetto di legge, pag. 43 — discussione, votazione e approvazione, 48.

POSTE — Approvazione della convenzione postale col ducato di Modena; progetto di legge, pagina 88.

POTERI straordinari al Governo del re durante la guerra; il presidente del Consiglio espone i motivi della presentazione del relativo progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento; ne chiede l'urgenza, pag. 177 — l'ufficio centrale è composto dei senatori Manno relatore, Di Pollone, Des Ambrois, Cibrario e Sclopis; relazione, discussione, votazione e approvazione unanime, 178.

PRESTITI del Governo — Vedi *Debito pubblico*.

PROCURATORI — Disposizioni sull'esercizio della professione di procuratore; progetto di legge, pag. 14 — discussione, 84 — vi prendono parte il senatore Girod relatore e il ministro di grazia e giustizia Deforesta; votazione e approvazione, 96.

Nuova tassa patenti pei procuratori; progetto di legge, pag. 77.

PROROGA della sessione; comunicazione al Senato del relativo decreto reale, pag. 179.

Q

QUARELLI di Lesegno conte Celestino — Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di contabilità, pag. 7 — eletto e proclamato membro della Commissione di

finanza, 8 — membro della Deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 9.

R

RAGIONI d'acqua — Acquisto di ragioni d'acqua nei territori di Quinto e di Casanova; progetto di legge, pag. 77.

REGIS conte Giovanni — Eletto e proclamato membro della Commissione permanente di finanza e di contabilità, pag. 8 — relatore del progetto

INDICE

di legge per modificazioni nell'amministrazione superiore del debito pubblico, 24 — commissario di vigilanza sull'amministrazione medesima, 51.

RIBERI cavaliere Alessandro — Si annunzia la sua assenza dal Senato causata da malattia, pag. 43.

RICCI marchese Alberto — Membro della Deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 9.

RIVA avvocato Pietro — Relatore del progetto di legge per l'istituzione di posti gratuiti della fondazione Ghislieri, pag. 24.

S

SANITÀ marittima — Vedi *Marina*.

SAN MARTINO (Ponza di) conte Gustavo — Riempie le funzioni di segretario provvisorio, pag. 5 — eletto e proclamato segretario definitivo, 7 — membro della Commissione permanente di contabilità, 8 — riferisce sopra i titoli d'ammissione a senatore dell'avvocato Carlo Cadorna, 8 — nella qualità di relatore sostiene le conclusioni dell'ufficio centrale contrarie all'accettazione del progetto di legge per lo stabilimento di uffici di verificaione dei contatori del gas, rispondendo e combattendo gli argomenti in favore esposti dal ministro, 68, 69, 71, 72, 73.

SAULI d'Igliano conte Lodovico — Parla contro il progetto di legge per l'erezione d'un consolato generale a Bukarest e di un consolato a Belgrado, pag. 50, 51.

SCIALOJA professore — Sua nomina a commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia, pag. 17 — sottopone le ragioni del disposto dalla seconda parte dell'articolo 7° relativa alla facoltà dei coniugi durante il matrimonio di costituirsi una rendita l'uno a favore dell'altro, 53 — risponde alle obiezioni del relatore, 58, 60 — dichiara di annuire all'articolo aggiunto dall'ufficio centrale sull'epoca del godimento della rendita, 63.

SCLOPIS di Salerano conte Federigo — Lettura del decreto reale di nomina a vice-presidente del Senato, pag. 2 — ravvisa opportuno che l'esame del Codice penale militare sia deferito alla stessa Commissione della scorsa sessione supplendo con altri ai mancanti, 11 — riferisce sul progetto di legge relativo alla dote da assegnarsi alla Principessa Clotilde di Savoia, 13 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di posti gratuiti nei

Collegi convitti nazionali, 21, 23, 24 — di quello relativo all'abolizione degli ademprivi in Sardegna appoggiando la questione sospensiva proposta dal senatore Musio, 117 — sostiene un emendamento formulato dall'ufficio centrale al secondo articolo, 166 — osservazioni d'ordine nella discussione del 3° articolo che tratta dei compensi ai comuni per l'uso degli ademprivi, 172.

SERRA cavaliere Francesco Maria — Nella sua qualità di commissario regio sostiene la discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna confutando ampiamente gli appunti fatti dal senatore Musio, pag. 144, 147 — parla in appoggio del primo articolo, 165 — osservazioni sull'articolo secondo, 166 — combatte la proposta del senatore Musio all'articolo terzo di accordare ai comuni i *due terzi* invece che *la metà* in compenso dell'uso degli ademprivi, 171.

SERRA marchese Domenico — Scrive che per motivi di malattia trovasi nell'impossibilità di assistere alle sedute del Senato, pag. 177.

SONNAZ (Gerbaix de) cavaliere Ettore — Scrutatore delle schede per la nomina dei due questori, pag. 6 — accenna alla mancanza di molti membri che componevano la Commissione incaricata dell'esame del Codice penale, 11.

SPESE nuove e maggiori sopra i bilanci — V. *Bilanci*.

STARA conte Giuseppe — Membro supplente della Deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 9 — prende parte alla discussione del progetto di legge portante disposizioni penali in materia di sanità marittima, 101.

STRADE nazionali:

Riparazione alle strade nazionali da Nizza a Voltri e da Fossano a Savona; progetto di legge, pag. 17 — discussione, votazione e approvazione, 45.

INDICE

T

TASSE:

Modificazioni alla legge sulla tassa di emolumento; progetto di legge, pag. 8.

Nuova tassa patente per i procuratori; progetto di legge, 77.

TELEGRAFI — Indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione; progetto di legge, pag. 17 — discussione, 78 — vi prendono parte il ministro Paleocapa, e i senatori

Plana relatore, Maestri e il ministro delle finanze Lanza; votazione e approvazione, 84.

TORNIELLI di Borgolavezzaro marchese Girolamo — Scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 6 — membro della Deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 9.

TORRENTE Stura — Vedi *Fiumi*.

U

UFFICIO provvisorio del Senato; sua costituzione, pag. 5.

Ufficio definitivo del Senato; nomina dei se-

gretari e dei questori, pag. 6, 7 - costituzione, 7.

UFFICI del Senato; sorteggio e costituzione, pag. 6, 9, 105.

V

VECCHIAIA — Instituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia; progetto di legge, pag. 17 — discussione, 53 — vi prendono parte i senatori Di Pollone, Farina relatore, Cibrario e il commissario regio professore Scialoja; votazione e approvazione, 65.

VERIFICAZIONE di poteri — Cadorna avvocato Carlo — De Ferrari duca di Galliera, pag. 8.

VENME (Baudi di) cavaliere Carlo — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna, pag. 166

FINE DEL VOLUME